SENATO DELLA REPUBBLICA CAMERA DEI DEPUTATI

VIII LEGISLATURA

Doc. XXIII
n. 5

VOLUME VENTIDUESIMO

# COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA STRAGE DI VIA FANI SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO E SUL TERRORISMO IN ITALIA

*(Legge 23 novembre 1979, n. 597)*

## ALLEGATO ALLA RELAZIONE

## DOCUMENTI

## Atti giudiziari

ROMA 1988

## AVVERTENZA

**Alcuni atti del presente volume sono di difficile leggibilità o presentano salti nella progressione numerica originale delle pagine; tali sono pervenuti alla Commissione.**

# INDICE

## Atti giudiziari

PIEMONTE (III)

*Segue*: TORINO (III) ..... *Pag.* 7

# PIEMONTE
# (III)

**TORINO**

(*Segue*)

R. 2471/77

**Sentenza N.** 4300

*del* 23/11/77

**REPUBBLICA ITALIANA**
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Deposito in Cancelleria**
oggi 9 DIC. 1977
Il Cancelliere

*Fatta scheda*

Il
rilasciati N. estratti
per

# Il Tribunale Civile e Penale di Torino

**Sezione** II

composto dagli illustrissimi Signori Dottori

LACQUANITI LUIGI Presidente

CATALANO TEODORO Giudice

ROSSO VINCENZO Giudice

**ha pronunciato la seguente**

## SENTENZA

**nella causa penale contro**

GIOVANNA ALFREDO, nato a Catania il 23/8/1943

attualmente detenuto a Fossombrone, ASSENTE

IMPUTATO

Aff. 4089

del reato di cui agli artt. 81 cpv. 110, 48, 476, 485, 482, 61 n. 2 per aver (con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo direttamente e concorrendo con altri coimputati e falsi ignoti precedentemente concordato mezzi e strumenti di cui più volte attività criminosa) formato e utilizzato in atto pubblico destinato a fornire la prova di un fatto, dichiarando falsamente

fraudolenta ad arbitrio falsi documenti atti pubblici di compravendita di un appartamento (nel quale il notaio dava atto dell'acquisto da parte di persona della cui identità egli era certo, mentre in realtà ne era ignorante) ed i relativi contratti di fornitura di energia elettrica con [illegible] e frazionamento; l'atto di compravendita relativo al descritto in collegno, borgata Paradiso, via Bologna n. 3, ricevuto notaio [illegible] di Torino, in data 10/10/1972, contratto [illegible] e successivi contratti ENEL per detto immobile, utilizzando il falso nome di [illegible] Ignazio, commettendo il reato ai fini di far fronte alle proprie spese e in vista della latitanza, di sfuggire l'esecuzione dei delitti di associazione mafiosa e di banda armata e di procurarsi l'impunità essendo in allora colpito da ordine di cattura per vari reati (ord. 61 u.c.c.p. fatto eseguito in Collegno il 14/2/1972

B) del reato di cui all'art 648 cp, perché ricevendo (consapevole della provenienza da delitto di furto commesso in Fredo il 22/5/1970) una macchina da cucire per

carta d'identità, alla luce di quanto detto sub A) e C) (ad. 61 u. 2 CP); mi limito a ricordare in fase anteriore all'ottobre '72 -

C) del reato di cui agli ad. 482 - 476 - 477 - 61 n 2 CP. per aver formato un falso documento d'identità, apponendo sul modulo di cui al capo precedente la fotografia e le false generalità di Mantovani Ignazio, al fine di nascondere quanto sub A) ed usando l'imputato, falso comune con le modalità e fine e mezzo del capo precedente -

Fatto ne diritto

Nei primissimi giorni dello scorso febbraio 1977 il Nucleo Investigativo dei carabinieri di Torino, segnalò al Giudice Istruttore che si occupava del processo c.d. delle "Brigate rosse", che in Collegno, via Bligny, 3 ultimo piano, risultava esistere un appartamento acquistato da tale Mantovani Ignazio nato a Latina, ~~avvenne~~ sembrava che costui fosse persona inesistente, mentre era probabile che si trattasse di Buonavita Alfredo, noto brigatista, che era stato riconosciuto da una donna abitante allo stesso indirizzo, come colui che essendo proprietario dell'appartamento, si faceva conoscere come Mantovani Ignazio.

~~Per tali ragioni si chiedeva l'autorizzazione alla perqui=~~ sizione dell'appartamento, essendo probabile che f'osse stato un"covo" e si potessero trovare elementi di accusa contro il Buonavita ed altri.

La richiesta fu trasmessa al competente P.M. il quale autorizzò la perquisizione.

Nel corso della stessa,e premesso che fu possibile entrare nell'appartamento aprendo la porta con chiavi che già erano state sequestrate a Buonavita Alfredo,furono rinvenuti tra l'altro : il contratto di compravendita dello stesso appartamento stipulato in data 3 ottobre 1972 in notaio Casola di Torino nº Rep. 13341 registrato a Torino il successivo 10 ottobre; contratti vari stipulati per la fornitura energia elettrica ed altro a nome del Mantovani; cinque cartine topografiche delle località: Montafia,S.Damiano D'Asti,Castelnuovo Don Bosco,Poirino,Pralormo; una carta d'identità rilasciata a Mantovani Ingazio dal Comune di Milano senza fotografia; un'autorizzazione rilasciata dalla Questura di Torino a Biondi Pietro nato a Latina ad acquistare una pistola; una busta contenente Centosettanta chiavi per autovetture; una lamina metallica formato chiave idonea per aprire autovetture;una bomboletta spry contenente olio per armi marca Kentron,un barattolino contenente dissolvente per armi.

Fu quindi iniziato ,procedimento a carico del Buonavita in ordine ai delitti ascrittigli come in epigrafe.

Nel corso dell'istruttoria furono assunte le testimonianze di varie persone che avevano avuto modo d'incontrare il sedicente Mantovani e che lo avevano poi identificato nella persona del Buonavita,la cui fotografia era apparsa sul giornale "La Stampa" in data 26 maggio 1976 che dava la cronaca del processo che si doveva svolgere davanti alla Corte d'Assise di questa città. Costoro riconobbero il Mantovani nelle fotografie del Buonavita loro esibite dal P.G.

L'imputato colpito da mandato di cattura notificatogli mentre era già detenuto,rifiutò sempre di rispondere all'interrogatorio.

eseguite due perizie tecniche: l'una riguardava la firma Mantovani
sull'atto di compravendita ed era diretta ad accertare se quella
era di mano del Buonavita; la seconda riguardava le chiavi seque=
al Buonavita stesso ed all'altro noto "brigatista" Gallinari
ro.Tra le predette chiavi vi era quella che aveva consentito
rire l'appartamento di Collegno,via Bligy,3.
imputato fu quindi rinviato al giudizio di questo Tribunale con
enza in data 1 agosto 1977.
dibattimento fu fissato per il 25 novembre 1977. In data 3 novembre
onavita dichiarò davanti alla direzione della Casa penale di
brone che rinunziava a presenziare al dibattimento; l'avv.Spazzali,
ifensore con l'avv.Giannino Guiso,presentò istanza di rinvio del pro=
,essendo egli quel giorno impegnato davanti alla Corte d'Assise di
in difesa di Savino Antonio. Il Presidente del Tribunale dispose
si sarebbe provveduto in udienza con eventuale rinvio ad udienza fissa.
data 25 novembre comparve,tradotto da Fossombrone,il Buonavita che
hiarò di non avere mai inteso rinunziare a presenziare al dibattimento.
gli chiese che il dibattimento stesso fosse rinviato per dare modo
l'avv.Spazzali di poterlo assistere e rinnovò la nomina di fisucia allo
sso. Non compare l'avv Guiso.
Il procedimento fu quindi rinviato e fu dato tempestivo avviso del rin
o all'udienza del 29 novembre all'avv.Spazzali mediante comunicazione
ta dalla polizia giudiziaria di Milano.
All'odierno dibattimento non comparve l'imputato il quale fece pervenire
comunicazione manoscritta con la quale - secondo uno schema ormai
bastanza noto - dichiara che non ha senso essere giudicato da persone
istituzioni che appartengono alla classe nemica,anche se si ammantano
una fittizia apparenza di autonomia e pretendono di essere al di sopra d
le parti". Con la stessa dichiarazione rifiuta ogni difesa,"non essendo
ssari avvocati per un episodio della guerra di classe"; che inoltre "non
tta alcuna difesa perchè,in sostanza,l'avvocato rappresenta un'altra
ia del potere"
on comparve neppure l'avv.Spazzali che pure aveva fatta domanda di
vio del procedimento ed era stato tempestivamente avvertito della nuova
enza fissata a seguito della sua richiesta.
anche tale modo di fare è ben noto e viene spessissimo ripetuto!

minato quindi d difensore d'ufficio il Dr. Gallenca procuratore lega= presente in aula,si è proceduto nel dibattimento. E' stata data let= ra del rifiuto del Buonavita a rispondere all'interrogatorio.Sono tati sentiti i testimoni. Quindi il P. M. ha pronunziato la sua equisitoria chiedendo l'affermazione della colpevolezza dell'imputato ordine ai reati ascritti,con la sua condanna alla pena di due anni dieci mesi di reclusione e la multa.Ha chiesto altresì la confisca ll'appartamento che nel corso dell'istruttoria era stato sequestrato. La difesa ha chiesto che fosse ritenuto reato base il falso e che ossero concesse le attenuanti generiche e fosse irrogata la condanna nima con la concessione dei benefici.

Osserva il Tribunale che pare piena e documentale la prova, al di là delle testimonianze raccolte,che il Buonavita acquistò l'appartamento già indicato in narrativa,sotto il falso nome di Mantovani Ignazio. E',infatti,certo che la firma Mantovani apposta in calce all'atto pubblico di compravendita stipulato dal Notaio Mazzola il 3 ottobre 1972 annotato al n° 13341 di repertorio,fu apposta dal Buonavita secondo quanto risulta con certezza dalla perizia in atti.

Le testimonianze assunte(Ansaldi,Sturniolo,Protopapa,Rossotto, Bosticco,Chiabetto e Capello) hanno inoltre avvalorato,se ve ne era bisogno,la prova documentale e le risultanze della perizia grafica.

Infatti dalle stesse testimonianze si è appreso che il Buonavita si era sempre fatto conoscere e chiamare Mantovani durante il tempo in ui aveva abitato nel detto appartamento.Egli aveva partecipato ad una nione di condomini sotto il nome di Mantovani e con tale nome paga= le spese di condominio e per riscaldamento. I testimoni hanno anche tto sapere che la casa del Mantovani era frequentata da una giovane do bionda.Inoltre,dissero che ad un certo momento il Mantovani,che poi conobbero come il Buonavita,aveva presentato all'Ansaldi un altro gio= ne come suo cugino o suo amico che avrebbe usato l'appartamento. Anche costui era stato visto spesso con la giovana donna bionda.Anzi,quando rve che costui giovane traslocava,la giovane bionda aveva trascinato le scale una pesante valigia. Poi non si era più visto nessuno lizzare l'appartamento ed erano decorsi quasi due anni senza che alcu=

lo avesse usato.

E' appena il caso di rilevare che il Buonavita fu tratto in arresto nel novembre 1974. Che,inoltre,il Panizzari fu tratto in arresto [illegible] e che a costui furono sequestrate un mazzo di chiavi una delle quali,fu accertato,apriva la porta dell'appartamento in questione. Onde si può dedurre che molto probabilmente colui che abitò la casa dopo del Buonavita fu il Panizzari.

Certamente falsa è pure la firma apposta in calce al contratto per la fornitura di energia elettrica all'appartamento in questione.

Allegata agli atti vi è copia di una perizia grafica dalla quale risulta che il contratto di locazione di un c.d."box" sito in Torino via Appio Claudio,39 stipulato tra Gardini Maria Teresa e Bolazzi Carlo reca la firma del Bolazzi che deve identificarsi in Buonavita; infatti il perito ha potuto accertare con sicurezza che la suddetta firma era stata apposta dallo stesso autore [illegible] della firma nella carta di identità rilasciata in data 23.2.1970 n°03002041 intestata a Buonavita Alfredo,e ad altre firme dello stesso Buonavita in documenti elencati in detta relazione di perizia e certamente autografe del Buonavita medesimo.

E' agli atti anche copia dell'estratto di ordinanza di rinvio al giudizio della corte d'Assise di Torino del 31 ottobre 1975,di Buonavita Alfredo ed altri 22 imputati di numerossissimi reati tra i quali si ritrovano le imputazioni di falso in atto pubblico per avere il Buonavita in concorso con Ferrari Paolo,Curcio Renato,Franceschini Alberto,Bassi Pietro e Bertolazzi Pietro stipulato contratti di compra-vendita di appartamenti e contratti di locazione di immobili vari sotto falso nome ed esibendo falsi documenti d'identità, e ciò al fine di non rendere note le proprie identità, e per potere vivere in clandestinità e per agevolare la commissione dei delitti di associazione sovversiva e di banda armata, di procurarsene l'impunità (atti stipulati n°6,tutti specificamente indicati in detto capo d'imputazione).

Può certamente affermarsi che pure falsa è la carta d'identità trovata al nome di Mantovani Ignazio e probabilmente esibita al notaio Mazzola. Detta carta d'identità fu appgastata su modulo sottratto con altre al Comune di FREDO nel in data 22 maggio 1970. Onde devono essere ravvisati di fatto i due reati di falso e di ricettazione ascritti al Buonavita. Infatti costui non potè assolutamente ignorare che il modulo per

ocumento proveniva da furto mentre egli stesso o altri in concorso
n lui redassero il documento falso.

E' nota l'attività antigiuridica della c.d. Brigate Rosse cui il uonavita non nasconde di appartenere. Dal tenore della sua lettera nviata in data odierna dalla Casa circondariale di Torino a questo ribunale,emerge pienamente lo stile e la manifestazione delle idee e ell'impegno di condurre la guerra armata contro le istituzioni demo= ratiche della Repubblica.Indee che sono comuni anche ad altri gruppi più specialmente versivi,ma certamente delle c.d. "Brigate Rosse".=

In considerazione dell'intento che indusse alla commissione dei reati pare dunque che non possano concedersi le attenuanti generiche,anche in considerazione dei molti e più gravi reati dei quali lo stesso Buonavita deve rispondere davanti alla Corte d'Assise, reati che dimostrano come l'imputato viva con l'intento di sovvertire le istituzioni democratiche.

Valutate le circostanze di cui all'art.133 c.p. è senza dovere qui richiamare specificamente gli elementi di valutazione della personalità dell'imputato e dello scopo cui era diretto è destinato l'alloggio acquistato,pare adeguata la pena di due anni di reclusione,riuniti i tre reati ascritti sotto l'unicità del disegno criminoso,qui più evedente che mai. La pena base può essere commisurata in un anno e mezzo di reclusione con l'aumento di sei mesi per la continuazione,essendo il reato più grave quello dell'acquisto dell'alloggio sotto il falso nome di Mantovani Ignazio con il quale fu firmato l'atto pubblico di compra-v vendita.

Il suddetto alloggio fu sequestrato dal Giudice Istruttore ed il P.M. on la sua sequisitoria ne ha chiesto la confisca,sia a norma della legge 8 agosto 1977,sia a norma dell'art.240 c.p.=

Pare al Tribunale che la richiesta di confisca sia da accogliere anto meno a norma dell'art.240 c.p.,poichè quasi certamente il denaro on il quale fu pagato l'appartamento proveniva dai sequestri a scopo estorsione che sono ascritti anche al Buonavita nel procedimento anti alla Corte d'Assise già citato, comunque ma certamente perchè l'immobile ia lo scopo esclusivo del reato di falso.Se pure direttamente con la ua dichiarazione e la falsa sottoscrizione si creava un atto pubbli= per scopi eversivi,senza che apparisse il nome dell'organizzazione a alcuno degli appartenenti all'organizzazione,il che significa che contratto era solamente il mezzo per raggiungere lo scopo.

ciò stesso costituisce prodotto del reato,perchè il prodotto di esso non era certamente il solo atto pubblico falso ma anche la creazione di un falso diritto di proprietà sull'appartamento.

Va inoltre dichiarata la falsità del contratto di compra-vendita di cui si tratta,del contratto di fornitura di energia elettrica e della carta di identità. Dei primi due che sono agli atti va disposta la cancellazione delle firme false.

Ovviamente va rigettata la richiesta di concessione di benefici avanzata dalla difesa,essendo il Buonavita,come già si è più volte ricordato soggetto a giudizio per fatti e reati di particolare gravità. Inoltre non pare certo che possa farsi sicuro affidamento che lo stesso,se fosse posto in libertà,non tornerebbe a commettere altri gravi delitti.

P.T.M.

Visti gli artt.483,488 c.pp. dichiara Buonavita Alfredo colpevole dei reati a lui ascritti e,unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione,lo condanna alla pena di due anni di reclusione oltre al pagamento delle spese del giudizio.

Dichiara la falsità del contratto di compravendita in notar Mario Mazzola di Torino in data 3 ottobre 1972,n°13341 Repertorio intervenuto tra Vendramin Davide e Marin Maria venditori e Mantovani Ignazio acquirente,registrato in Torino il 10 ottobre 1972 e dei contratti stipulati a nome Mantovani con l'ENEL di cui in atti e ne ordina le cancellazioni di legge.

Dispone la confisca dell'immobile oggetto del contratto di cui sopra.

Torino 29 novembre 1977

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE ESTENS.

V. Lacquaniti

Depositato oggi 30-XI-77 dall'usciere

C. 3. 2

**REPUBBLICA ITALIANA**
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Sent. N. 224
Data 24-1-1978
R. G. n. 1485/76

# La Corte d'Appello di Torino

**Sezione Penale** 1ª

Composta dagli illustrissimi Signori:

1. Dott. Mautinari Nello ..... Presidente
2. Dott. Fornelli Domenico
3. Dott. Martinetto Giuseppe
4. Dott. ..... Consiglieri
5. Dott. .....

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

**SENTENZA**

CONTRO

1) NAVAZIO GERARDO, nato a Melfi (PZ) il 4 luglio I944-
- DETENUTO P.A.C. A ~~LECCE~~ - presente

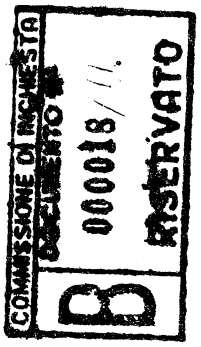
2) MESINA GRAZIANO, nato ad Orgosolo il 4 aprile I942 -
- DETENUTO P.A.C. A ~~LECCE~~ - assente

3) PINTO ITALO, nato a Lecce il 22/5/I934 -
- DETENUTO P.A.C. A ~~LECCE~~ - presente

4) PECORELLA ANTONIO, nato a Marsala (TP) il 3/8/I933, domiciliato in Torino, via Barbaroux n.28 - presso la madre -
- LIBERO - presente

Imputati in primo grado

del reato di cui agli artt. 8I cpv. e 322 cpv. in relazione all'art. 319 pp. C.P., per avere in tempi diversi e con identità di disegno criminoso, in concorso materiale e morale tra loro, offerto ingenti somme di danaro agli agenti di custodia della Casa Penale di Saluzzo LOTTI Giovanni, LORIA Luigi e SOPRANO MARIO, per indurli a compiere un atto contrario ai propri doveri ovvero ad aggvolarli e prestare loro aiuto per la evasione dal detto Istituto in cui trovavansi ~~detenuti~~ ristretti, senza che la detta offerta fosse accettata dai menzionati agenti.-



In Saluzzo, denunciati con rapporto del I4 novembre I972.- Con l'aggravante per tutti, della recidiva reiterata. Per Pinto, Mesina, Navazio, inoltre della recidiva infraquinquennale (contestata in udienza); questi ultimi tre nelle condizioni di essere dichiarati delinquenti abituali (come richiesto dal P.M. in udienza) a sensi art. I02 per Pinto e Mesina e I03 per Navazio.-

APPELLANTI

avverso la sentenza del Tribunale di Saluzzo emessa in data 27/3/I976 che dichiarava:

gli imputati Mesina Graziano, Navazio Gerardo, Pecorella Antonio e Pinto Italo colpevoli del reato ascrittogli e licondannava alla pena di anni due e mesi due di reclusione e lire 150.000- di multa per ciascuno, tutti in solido al pagamento delle spese processuali.-

Respingeva allo stato degli atti la richiesta di dichiarazione di delinquente abituale relativamente agli imputati Mesina, Pinto e Navazio.-

Svolgimento del processo

Con rapporto 14.XI.1972 il Direttore delle Case di Reclusione di Saluzzo segnalò alla locale Procura che in data 1 novembre 1972 l'agente di custodia Lotti Giovanni, in servizio nello stabilimento di pena, aveva trasmesso al Maresciallo Comandante due relazioni di servizio.

Con la prima relazione il Lotti riferiva che il giorno 31.X.1972 il detenuto Navarria Renato gli aveva offerto un compenso di lire 30.000.000, di cui lire 10.000.000 di anticipo, in cambio di un aiuto per agevolare la sua fuga e quella dei detenuti Mariani Francesco e Pinto Italo: la fuga sarebbe avvenuta tra le ore 22 e le ore 24 di un giorno da stabilirsi dalla persona perita che egli avrebbe dovuto avere di sentinella; un altro agente doveva "far saltare la luce" ed assentarsi nel tagliare le sbarre della cella n.8; e 200 metri dal carcere poi vi sarebbe stata un'auto pronta per la quale avrebbero preso il volo e successivamente la frontiera; per il pagamento del compenso il Lotti avrebbe dovuto mettersi in contatto con una persona, di cui in giornata gli sarebbe stato fornito il numero telefonico.

Con la seconda relazione il Lotti precisava che, pur di accettare l'offerta, il giorno successivo 1.XI.1972 aveva avuto un incontro con il detenuto Mariani nel quale era venuto a sapere da lui il nome della persona (un avvocato) che avrebbe dovuto corrispondere

l'ostaggio di lire 10.000.000; essi avevano sentito di Moro che, se gli fosse stato richiesto lo scambio, avrebbe preferito ~~[illegible]~~ liberare subito, senza esitare e rappresaglie di sorta ed i suoi familiari. In caso di accettazione, il compenso doveva essere ritirato dall'avvocato (Lo Giudice e Milano) ed il volo sarebbe stato pagato e fornito dalla famiglia; il Moro richiese inoltre gli Scotti, altre modalità nel primo di fuga. Il Scotti fornì anche copia corrispondente una lettera diretta ad Aldo Semprini di Milano, un'altra lettera diretta a Luca Moretti, ex detenuto di Torino, una terza lettera, scritta in caratteri cirillici, da far pervenire al Semprini, un biglietto con l'indicazione del recapito dell'avv. Agnoli di Bologna ed un appunto con il testo di un messaggio da comunicare all'avv. Semprini Giulio di Roma. Le lettere al Semprini, contenenti le preghiere, sottoscritte Gerolamo Moriani, contenevano le preghiere di comprendere al fatto che la somma di lire 10 milioni, come compenso per una vita (spesa nel mercato) ed il rischio cui andava incontro, e la promessa di restituzione delle somme ~~spese~~ ed opera del Moriani o di suo fratello. Anche la lettera di Moretti era sottoscritta Gerolamo Moriani e contenne un analogo invito a comprendere la somma di lire 10 milioni come "ostaggio per la libertà". La lettera scritta in caratteri cirillici, di cui è stato fornito il testo tradotto, appare incomprensibile ed assurda e fatti privi di qualsiasi collegamento.

mento con l'intento di fuga. Pertanto al fine di non mettere in condizione di comunicare all'avv. Guido, era rimasto nella incertezza di un imminente colloquio. Il Conquie, ricercato per telefono dal Botti, non venne trovato, mentre l'ordinanza dell'Autorità giudiziaria.

Altro rapporto giudiziario del Nucleo della Cara di Re. Lenzione di Palermo venne allegato anche una relazione di servizio del 11.XI.1982 Maresciallo Comandante (ff. a) con la quale si comunicava che l'agente di custodia Lorè Luigi aveva ricevuto dai detenuti Pinto Vito e Pecorella Antonino altre proposte di un compenso di lire 30.000.000, di cui lire 20.000.000 in contanti, per agevolare la fuga del detenuto Mennini e che lo stesso Lorè era stato successivamente di nuovo avvicinato per riferire le proposte dei superiori. Il Lorè era stato consegnato una lettera firmata Francesco Mennini e diretta al fratello di quest'ultimo Nicola, che veniva invitato a corrispondere al latore la somma di lire 1.000.000, quale contributo per l'acquisto di cortine ad evadere. Inoltre nella medesima relazione del Maresciallo Comandante si dava atto che per l'agente di custodia Lorè Luigi aveva ricevuto dal detenuto Mennini una proposta analoga e quella precedente rivolta al Lorè.

Interrogato dal Proc. della Repubblica di Salerno (pp. 43) il Lotti confermò le proprie relazioni di servizio, rilevando che prima il Mennini e poi il Merlino gli avevano offerto la somma di lire 30.000.000, di cui lire 10.000.000 in anticipo, qualora lo avesse aiutato ad evadere, e che il Merlino gli aveva consegnato le lettere dirette al Longini, e gli aveva precisato che alla consegna di esse avrebbe ricevuto il denaro. Il Lotti dichiarò il seguente riconoscimento fotografico (pp. 47) che peraltro dopo il suo arrivo nella casa penale di Salerno era stato avvicinato dal detenuto Pinto il quale gli aveva inviato a consegnare un'offerta di lire 50.000.000; che successivamente il Pinto gli aveva ripetuto l'offerta dei 50.000.000, dicendo che le lettere di un consegno per far evadere Merlino e promettendogli un anticipo di 20 milioni; che successivamente era stato avvicinato dal detenuto Cavalli che gli aveva fatto lo stesso discorso dei 20 milioni con i quali avrebbe potuto comprare vita; che la lettera indirizzata al Prefetto del Merlino gli era stata consegnata dal Pinto con l'incarico di recapitarla a mano. Il Lotti aveva dal canto suo confermato che era stato avvicinato dal Merlino, il quale gli aveva promesso un compenso di L. 30.000.000, con un anticipo immediato di lire 5.000.000, qualora l'avesse aiutato ad evadere, dipendendo che aveva parlato di ciò anche con l'ispettore Lorè.

Venne poi sentito Cavaliere Aldo, giornalista, il quale riferì che il perito, per motivi di lavoro, aveva avuto una discussione con Pietro Mennea ed aveva scritto pubblicato nel settimanale "Annabella" el. cuni articoli riguardanti lo stesso Mennea e propo. sto, tra l'altro, di una gara ciclistica a cui partecipò anche Mennea, da cui poi il Mennea era stato escluso nel periodo di appello. Ritenne di dover esaminare. tutte le lettere e ritrovarle e di dover consegnare i particolari ivi contenuti (pp. 67).

Il Mennea, il Pinto, il Navarra ed il Pecorella vennero ripetutamente interrogati in ordine alla commissione dei reati dell'art. 392, 2° comma, c.p. e, in rapporto del reciproco inquinamento mentre i primi tre si avvalsero della facoltà di non rispondere (pp. 96, 123, 136), il Pecorella si professò innocente, negando di aver mai tentato per per evadere dagli arresti domiciliari di aver minacciato Mennea, Navarra e Pinto e di aver a tale fine offerto denaro (pp. 166).

Al dibattimento, celebrato dinanzi al Tribunale di Salerno, il Navarra ed il Pinto persistettero nel non rispondere, il Mennea rese dichiarazioni riconoscendo come da lui scritte le lettere ivi atti e negando riconoscendo la firma ne era apposta, mentre il Pecorella confermò le dichiarazioni

istruttorie. Gli atti ed i documenti processuali consentono di ricostruire bene i fatti e cause del tempo lavoro, nei richiamati e dalle verità e data loro lettura delle deposizioni istruttorie, dichiarazioni dei coimputati ed espletamento. Con sentenza 27.3.1975 il Tribunale di Salerno dichiarò tutti gli imputati responsabili del delitto loro ascritto e, valutate le recidive, riflusse e ciascuno di essi la pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione e lire 150.000 di multa (p.b. anni 1 e mesi 6 e lire 50.000 di multa, aumentata di mesi 6 e lire 50.000 di multa per la recidiva e di mesi 2 e lire 30.000 di multa per la continuazione).

E' stato proposto appello da tutti i prevenuti, ma il Pavone ed il Pinto non hanno presentato i motivi. Il Merlino ha dunque dichiarato inammissibile per mancanza di prove non avendo sufficienti elementi a suo carico. Ha anche non avendo offerto prova, reale e personale. Anche il Tenerelli si lamenta della condanna, mentre gli altri ripropongono le eccezioni generiche e quelle di cui all'art. 116 c.p.

Motivi della decisione

Vanno, anzitutto, dichiarati inammissibili

gli effetti proporti dal Navarra e dal Pinto per mancata presentazione dei motivi con conseguente condanna degli appellanti al pagamento delle spese relative alla loro impugnazione.

Le prove della responsabilità del Moniua è complessivamente emersa attraverso le deposizioni degli agenti di custodia Lotti, Sgroia e Lonia i quali hanno concordemente dichiarato di aver ricevuto i primi due, direttamente dal Moniua, ed il terzo, dal Pinto e dal Pecorella (due perlomeno nell'istruttoria del Moniua), offerte di denaro per favorire la fuga dello stesso Moniua, con altri detenuti, dal carcere di Salerno. Il Lotti ed il Lonia hanno fatto particolarmente precisi riferimenti: in, circa il Lotti, ha riferito di aver avuto tre colloqui con il M. e quelli contenuti nella comunicazione di servizio e nel memoriale dimostrano una immediata reazione nel carcere di Salerno nell'ordine, contrariamente e quanto esposto dalla difesa del Moniua, all'indicazione delle somme offerte, sempre specificate dal Lotti in 30 milioni di cui 10 milioni come immediato acconto. Il dibattimento il Lotti ed il Lonia hanno mostrato qualche incertezza nel ricordo dei fatti, una data ed alcune delle loro deposizioni istruttorie, le hanno pre-

veramente confermato. Per conto il Sapone non ha avuto tentennamenti nel ribadire il diabolico modo in cui si svolsero i fatti.

Nulla di più, peraltro, da rilevare e da citare dalle deposizioni dei restanti esponenti, le quali, del resto, hanno un elemento di conferma e di riscontro obiettivo nelle lettere ~~dell'on. Degli Occhi~~ e firmate [illegible] Merzagora dell'on. Degli Occhi e ripetutamente nelle lettere indirizzate al giornalista Aldo Cavaglià con questo si riferisce il Cavaglià e recante il bollo (illegible) la somma di lire 10.000.000 come corrispettivo del suo aiuto nel far evadere il Merzagora e ne agevolare l'immediato rimborso della somma direttamente ad opera del Merzagora, in caso di mancata fuga, o da parte del fratello di quest'ultimo, in caso contrario. Merita di più - il Cavaglià, nella sua deposizione al P.M. (v. pp. 67 retro), ancora due aveva cercato di ottenere, senza riuscirvi, un colloquio con il Merzagora nel carcere di Belluno; che però, aveva dovuto, era stato dallo stesso Merzagora il quale gli aveva fatto delle gravi rimostranze per aver violato le prescrizioni impostegli di non scrivergli e che dopo gli aveva scritto il foglio. Ottenne la lettera indirizzata al Cavaglià inizia proprio richiamando l'episodio da costui riferito: "ti ricordi

del giorno che si recò quel che ti dirai di voler
riferirmi ?" (fg. 5 retro) e prosegue rispondendo
le ragioni di tale richiesta, rivolte al scopo
al fine di evitare che potesse essere compromesso
il suo ritorno, ai preminenti di avere bisogno
di lui, mentre era evidente che le richieste di
denaro da corrispondere ai fatti. E' di tutta evidenza
che dal l'esame della lettera di provenienza dell'e-
splodio sorretto dal scopo, diminuita ragio-
devole perentoriamente il Moriani, diminuisce
in modo insopprimibile la provenienza della
detta lettera dal Moriani, e ciò indipendente-
mente dal fatto che detta lettera non detta o
non scritta dal Moriani o almeno da lui firmata.

Quanto alla responsabilità del Pecorella, essa
è provata dalla deposizione del teste Lorè. Ac-
certata la piena attendibilità (conformità della
lettera al scopo) delle dichiarazioni dei vari
agenti di custodia circa l'ideazione di un progetto
di fuga dal carcere di Palermo, ~~progettato~~ ideato dal Moriani
mediante intimidazione alla corruzione di tali agenti
e compartecipazione di altri detenuti (Mazzeo,
Sinatra), non vi è alcun motivo per dubitare della
veridicità dell'affermazione del Lorè secondo cui
fu il Pecorella, dimostratosi perfettamente a

concorrenza del modello privato, si fece portatore dell'offerta di corruzione per far evadere il Merzagora e, con lui, se stesso. Ha visto elementi per supporre che Lorenzi, nell'adempimento del mandato ricevuto dal Tassella, abbia commesso un errore di percezione, ritenendo invece riferirsi ad altro determinato.

Sotto altro profilo, non si può dubitare circa la serietà dell'offerta degli imputati. Essa venne fatta ed operata da tutti due, cioè proprio dalle persone dalle cui vigilanza dipendeva in modo preponderante la realizzabilità del tentativo di evasione; venne fatta e più operata e ciò al fine evidente che, al momento propizio e nel posto giusto, si fosse in grado prontamente controllato; il versamento degli enti ripi (lire 10 milioni al lotto, lire 1.000.000 al sorvegliante e, addirittura lire 20.000.000 al fornaio) appariva eminentemente della volontarietà del suggello predisposizione (il Merzagora) e della sua forte criminosità. Il suo impegno di dover per pagare tali enti ripi proveniva dalle lettere allegate agli atti e proveniva da quella medesima fonte.

Ed è del tutto irrilevante il fatto, come più volte rilevato dal Tribunale, che una volta ottenuta la libertà, il Merzagora e gli altri imputati non intendessero o non fossero in grado di pagare l'enorme somma: la prova

mentale del promittente non è efficace disavvertenza; ed in ogni caso per la configurazione del reato basta la volontà dell'offerta dell'accettazione successivamente si concretizza.

Merita parziale riforma la determinazione della pena edittale del Merlino e del Tecchia contenuta nella sentenza impugnata. Si ricorda che ai sensi dei criteri soggettivo ed oggettivo di cui all'art. 133 c.p. è anche la pena inflitta al Merlino di anni 2 e mesi 2 di reclusione e lire 150.000 di multa (p.b. anni 1 e mesi 6 e lire 30.000 di multa aumentata di mesi 6 e lire 40.000 per la recidiva e di mesi 2 e lire 30.000 per la continuazione). La minore gravità dei precedenti penali della concreta misura di ridurre la pena base inflitta al Tecchia, contenendola nel minimo edittale (anni 1 e mesi 4 di reclusione e lire 90.000 di multa), nonché di ridurre l'aumento per la continuazione a m. 2 di reclusione e lire 20.000 di multa, fermo restando quello per la continuazione (mesi 2 e lire 30.000). La pena a carico del Tecchia risulta così di anni 1 e mesi 8 di reclusione e lire 130.000 di multa.

P.Q.M.

La Corte

visti gli artt. 207, 209 e 213 cpp:

dichiara inammissibile l'appello proposto da Manzo Gerardo e Pinto Italo per mancata presentazione dei motivi e condanna gli stessi al pagamento delle spese conseguenti alla loro impugnazione;

visto l'art. 123 cpp: ai parziale riforma della sentenza impugnata;

riduce la pena inflitta a Pecorella Antonio ad anni 1 e mesi 8 di reclusione e lire 130.000 di multa;

conferma nel resto e condanna Manzo Gerardo al pagamento delle spese del presente grado del giudizio.

Torino 26-1-1978

Il consigliere estensore: Il Presidente:

Depositata in Cancelleria
il 2-2-1978
IL CANCELLIERE

Il Cancelliere
Dott. [illegible]

3 estratti alla P.G.

In data 26-1-78 [illegible] per
CASSAZIONE Manzo Gerardo e Pinto Italo
ric/27.1.78 dall'avv. Del Piaz per Pecorella Antonio
[illegible]

La Corte d'Appello di Torino, con ordinanza in data 31-5-1978 comunicata alla Proc. Gen. il 17-6-'78 notificata all'imputato Novazio il 4-7-78, al Pinto il 29-10-78 e al difensore il 21-6-78 e 24-6-78

ha ordinato l'esecuzione della sopra estesa sentenza nei confronti di Novazio Gerardo e Pinto Italo
(N. Anno )

Condanna alle spese.

TORINO li 9-11-78 Il Cancelliere

La Corte con sent. in data 3/7/79, dichiara inamm. il ricorso, e condanna Pecorella Antonio alle spese processuali.

Torino 30.7.79 Il Cancelliere

Sentenza passata in giudicato il 30-7-79

Il Cancelliere

Redatta scheda N 22-10-78

Foglio elettorale il

Art.

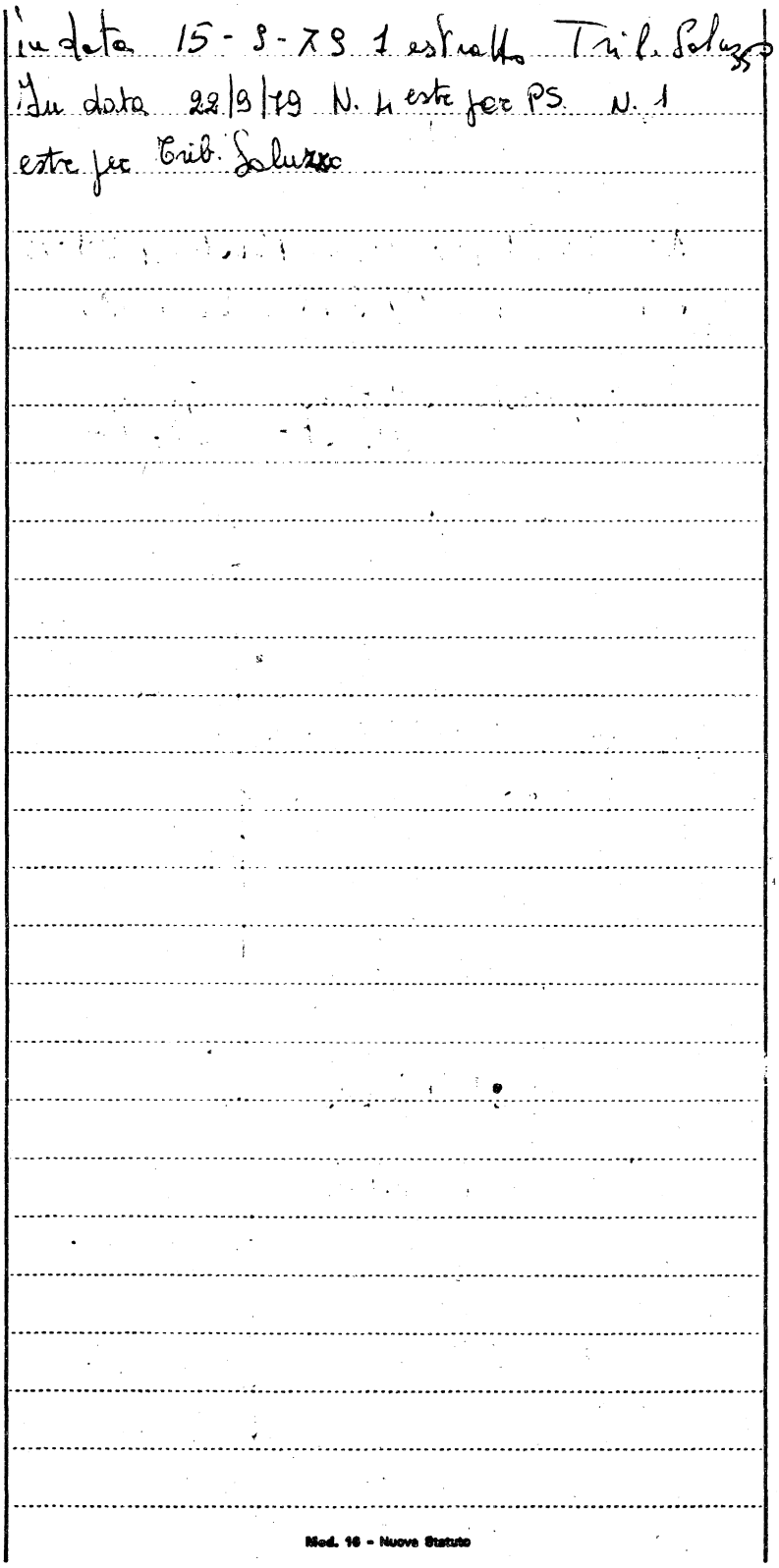
Comp. Pen. Corte

Esec. Proc. Gen.

n.

Estratto alla P. S. il

Il Cancelliere


in data 15-3-78 1 estratto Trib. Saluzzo
In data 22/3/79 N. 4 este per PS N. 1
este per Trib. Saluzzo

Mod. 16 - Nuovo Statuto

E' copia conforme all'originale
per uso d'ufficio
Torino 4 MAR 1980
IL CANCELLIERE



**Reg. Gen. N.** 1458/78
*Camp. N.* .....

**Sentenza N.** 1758
*del* 18 maggio 1978

**REPUBBLICA ITALIANA**
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

# Il Tribunale Civile e Penale di Torino

**Sezione** IV

Composto dagli illustrissimi Signori Dottori

Romano Pettenati ..... Presidente

Franca Carpinteri Viola ..... Giudice

Paolo Prat ..... Giudice

**ha pronunciato la seguente**

## SENTENZA

**nella causa penale contro**

CURCIO RENATO - nato a Montarotondo il 23.9.1941 - attualmente ristretto per altra causa e anche per la presente imputazione nella Casa circondariale di Torino; presente;

Aff. 1915
D. 1912

FRANCESCHINI ALBERTO - nato a Reggio nell'Emilia il 26.10.1947 - attualmente ristretto per altra causa e anche per la presente imputazione nella Casa circondariale di Torino;

Aff. 1916
D. 1912

IMPUTATI

del reato p.e p. dagli artt.110, 414 u.p. C.P., per aver, in Torino, il 10.5.1978, durante l'udienza pubblica davanti alla Corte di Assise, in concorso tra di loro, fatta pubblicamente apologia del delitto di omicidio, avendo entrambi affermato che l'uccisione di Aldo Moro era " un atto di giustizia proletaria e morale".

---

In esito al pubblico dibattimento, svoltosi in presenza degli imputati ( che sono stati, peraltro, temporaneamente estromessi dall'aula di udienza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 434, 443 C.P.P. - come si preciserà in seguito -); data lettura degli atti; pronunciata ordinanza sulla difesa di ufficio; sulle requisitorie del P.M. e le conclusioni del difensore di ufficio, avendo gli imputati do-

**Deposito in Cancelleria**
oggi 13 GIU. 1978
*Il Cancelliere*

*Fatta scheda*

Il .....
rilasciati N. ..... estratti
per .....

mandato ed ottenuto entrambi, per ultimi, la parola, ai sensi dell'art. 466 comma 3° C.P.P., dopo la riammissione nella sala di udienza -; il Tribunale - a definizione del giudizio direttissimo - osserva:

Nel corso della udienza davanti alla Corte di Assise di Torino del 10 maggio u.s., Curcio Renato, imputato con vari altri (tra i quali Franceschini Alberto) del delitto di cui all'art. 306 C.P. ( costituzione, organizzazione, partecipazione a banda armata) e di numerosi altri delitti, nell'ambito di una vasta esposizione di contenuto ( e di intenzioni) politico-ideologico, e svolgendo un'analisi della situazione politica che si sarebbe delineata nel Paese con la formazione del Governo insediatosi il 16 marzo, sulla base di un accordo di maggioranza (concordato tra il Partito della Democrazia Cristiana, il Partito Comunista Italiano, il Partito Socialista Italiano, il Partito Socialista Democratico Italiano e il Partito Repubblicano Italiano), citava ripetutamente, rivendicandolo come atto esemplare e caratterizzante l'attività di opposizione armata della "organizzazione "Brigate Rosse" ( della quale gli si attribuisce di aver fatto parte), il sequestro di Aldo Moro, avvenuto lo stesso 16 marzo, e, nel medesimo contesto, si riferiva, più volte, all'omicidio commesso - tra l'8 e il 9 maggio - dai membri della organizzazione armata, che fecero ritrovare il cadavere dell'uomo politico, ucciso con diversi colpi di arma da fuoco, all'interno di un'autovettura, parcheggiata in via Caetani di Roma, intorno alle ore 13/14 del 9 maggio.

In particolare, Curcio Renato dichiarò ( come risulta dalla trascrizione delle registrazioni magnetofoniche che è stata allegata agli atti del presente giudizio):" ... noi rivendichiamo di essere diversi, di non essere eguali, non accettiamo le leggi, non accettiamo lo stato, denunciamo questo stato come strumento di una classe; lo stato democratico per noi non è affatto democratico, è democratico solo per una classe e quindi opponiamo la più forte, la più organizzata, la più intransigente resistenza a questo tipo di prospettiva. In questo senso diciamo, e vogliamo concludere, che per noi non esiste una moralità presa fuori dalla società umana; sarebbe un inganno; per noi, la moralità dipende dagli interessi della lotta di classe del proletariato; la morale è ciò che serve a distruggere la vecchia società sfruttatrice. In questo senso, noi concludiamo questa breve dichiarazione, affermando che l'atto di giustizia rivoluzionaria esercitato nei confronti di Aldo Moro è il più alto atto di umanità possibile in questa società divisa in classi" ( ultima frase più volte ripetuta, tra interventi del P.M. e del Presidente della Corte -; cfr. f. 19/20 - degli atti).

Nel prosieguo della udienza, espulso Curcio dall'aula, e dopo espressa dichiarazione del P.M. di voler promuovere immediatamente l'azione penale per delitto di cui all'art. 414 C.P., l'imputato Franceschini Alberto, richiamando la precedete dichiarazione di Curcio Renato, affermò:"... voglia-

mo fare nostra questa dichiarazione in tutta la sua sostanza;vorremmo specificare due concetti fondamentali.Il primo, vorremmo leggere una frase di Lenin e vorrei sfidare il P.M. ad espellere Lenin da quest'aula.Allora,leggo questa frase di Lenin:per noi non esiste una moralità presa fuori della società umana;sarebbe un inganno;per noi,la moralità dipende dagli interessi della lotta di classe del proletariato;la moralità è ciò che serve a distruggere la vecchia società sfruttatrice.Questa è una frase di Lenin che risale al 1920 e sintetizza un'esperienza rivoluzionaria storica,che c'è stata nella storia.E che non è esprimibile da nulla.Ecco,da questa frase noi ne ricaviamo un concetto:molto preciso,applicabile alla situazione attuale.In una società divisa in classi,l'unica umanità possibile,anzi,la più alta forma di umanità possibile in assoluto è la distruzione della classe sfruttatrice e dei suoi membri;per questo,l'atto di giustizia esercitato nei confronti di Aldo Moro,è l'unica forma di umanità possibile..." ( espulsione di Franceschini,su richiesta del P.M. -;f.24/25 della trascrizione in atti).

Segui alle dichiarazioni sovra riportate,la richiesta del P.M. di procedere ad immediato giudizio a carico di Curcio Renato e di Franceschini Alberto per il delitto previsto e punito dall'art.414 u.comma C.P.,in applicazione dello artt.435 C.P.P. ( giudizio immediato per reati commessi in udienza),con riferimento espresso alle affermazioni di costoro - :"essere stato l'assassinio dell'onorevole Moro un atto di giustizia proletaria ;di moralità e di giustizia proletaria", f.26 della trascrizione ed allegato verbale di udienza).

La Corte di Assise - come da ordinanza in copia conforme a f.9 degli atti - non accolse la richiesta di giudizio immediato a carico di Curcio Renato e Franceschini Alberto, ed osservò che,per la inevitabile sospensione del giudizio principale che il giudizio immediato incidentale avrebbe determinato e per i conseguenti aggravi di attività e di impegni che il giudizio immediato stesso comportava, considerando,altresì,la eventualità del ripetersi di analoghi comportamenti da parte degli imputati,fino alla possibile stasi del giudizio principale -", sussistevano le "gravi ragioni" alle quali l'art.436 C.P.P. "collega la possibilità di deroga alla regola del giudizio immediato";conseguentemente,ordinò - ai sensi degli artt.436, 295 C.P.P.,414 C.P. - l'arresto degli imputati Curcio e Franceschini e la trasmissione dei relativi atti all'Ufficio del P.M.,per il procedimento nelle forme ordinarie.

Interrogati dal P.M. il 16 maggio,e ricevuta la contestazione del delitto enunciato all'attuale rubrica,Curcio Renato e Franceschini Alberto tennero atteggiamento diverso.Il primo - per il quale venne nominato difensore di ufficio l'avv.V.Durante del foro di Torino,avvisato e non presente all'interrogatorio - dichiarò di voler rispondere all'interrogatorio e richiamò la dichiarazione resa alla udienza della Corte di Assise,aggiungendo,tut-

tavia, che la dichiarazione si integrava col documento (denominato "comunicato n.15"), presentato alla Corte nella medesima udienza (in realtà, il documento dattiloscritto citato da Curcio reca la data delli 11 maggio e risulta essere stato unito al verbale di udienza della Corte della stessa data). Precisò, anche, che l'appunto manoscritto (in copia fotostatica, unito all'estratto del processo verbale di udienza della Corte del 10 maggio (f.7), era un "pro-memoria" personale, costituente cosa diversa dal comunicato. Confermò, comunque, di aver reso la dichiarazione oggetto di contestazione e il contenuto del comunicato già citato.

Franceschini Alberto - per il quale venne nominato difensore di ufficio l'avv. G. Dal Fiume del Foro di Torino, avvisato dell'interrogatorio - affermò -, invece, di non aver nulla da dichiarare.

Come risulta dai verbali di interrogatorio (f.55 retro - per Curcio e f.56 retro per Franceschini), i predetti difensori di ufficio presero visione dei verbali stessi, rinunciando ai termini e ai depositi di rito, e ricevendo contestuale avviso per la comparizione all'udienza del giudizio direttissimo fissato per le ore 9,30 del 18 maggio.

Il giudizio direttissimo si è svolto nell'aula di udienza dell'ex Caserma Lamarmora in Torino, ove si celebra il giudizio di Corte di Assise nei confronti dei medesimi imputati e di altri. Questa sezione del Tribunale ha tenuto udienza in quell'aula su disposizione del Presidente dell'Ufficio, per ragioni di sicurezza e di natura organizzativa, previa segnalazione del magistrato destinato a presiedere, per turno, la sezione stessa (segnalazione, che leggesi in secondo originale negli atti della presente causa).

All'udienza si è dovuto prendere atto della non comparizione dei difensori di ufficio designati e, conseguentemente, non avendo gli imputati nominato difensore (o difensori) di fiducia, si è provveduto a termini dell'art. 130 C.P.P., convocando, per la assunzione della difesa di ufficio, ovvero per la indicazione di un avvocato da lui delegato in sua vece, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Torino - avv. G.V. Gabri -.

Questi, comparso all'udienza, dopo breve sospensione, ha dichiarato di essere consapevole dell'obbligo di assumere la difesa di ufficio a norma di legge e di essere disposto ad adempiere il obbligo stesso, ma ha, preliminarmente, osservato di trovarsi tutt'ora nella condizione di persona offesa rispetto ad entrambi gli imputati del giudizio direttissimo, comprovando tale sua affermazione con la produzione del documento unito in fotocopia al processo verbale di udienza (a dimostrazione che il Procuratore della Repubblica di Bologna ha proposto appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di quella città dichiarò non doversi procedere nei confronti - tra l'altro - di Curcio Renato e di Franceschini Alberto - per difetto di querela da "minacce", previa derubricazione delle originarie imputazioni di concorso in minaccia a pubblici ufficiali, intendendosi per tali i difensori di

1

ufficio,nominati nel precedente dibattimento di Corte di Assise del maggio 1976;avendo l'avv.Gabri stesso rivestito tale qualità nel citato dibattimento).Nella qualità di persona offesa di reato tutt'ora contestato all'imputato Curcio e all'imputato Franceschini( pende,infatti,giudizio davanti alla Corte di Appello di Bologna,sulla impugnazione del P.M.),l'avv.Gabri ha ravvisato una situazione di possibile incompatibilità ad assumere la difesa nel giudizio direttissimo oggi instaurato ,e si è rimesso,in ogni caso,alla determinazione del Tribunale,riaffermando di essere disposto ad adempiere personalmente l'obbligo della difesa di ufficio, qualora il collegio avesse deciso per la insussistenza della prospettata questione di possibile incompatibilità.Sulla questione preliminare,il P.M. ha concluso per la non ravvisabilità di uno stato di incompatibilità dell'avv.Gabri alla difesa di ufficio, ed ha rilevato che è,comunque,in facoltà del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori,a norma dell'art. 130 C.P.P.,di delegare in sua vece altro avvocato.Nella replica, l'avv.Gabri ha ancora sottolineato che egli,come ha ritenuto di non esercitare la facoltà di delega alla difesa di ufficio nel giudizio principale,allo stesso modo non avrebbe fatto uso della delega nell'attuale giudizio direttissimo,ostando,in coscienza, la memoria dei gravi eventi accaduti nell'aprile '77 ( omicidio dell'avv.F.Croce - rivendicato dalle "Brigate Rosse" -) e il conseguente pericolo possibilmente connesso all'attribuzione ad altri di non lievi oneri e responsabilità.

La questione sollevata dall'avv.Gabri è stata decisa dal collegio con ordinanza,nel senso della non esistenza di alcuna situazione formalmente ostativa alla assunzione della difesa di ufficio da parte dello stesso avvocato,ritenendosi l'esercizio della difesa ufficio pubblico obbligatorio ed inderogabile nel sistema del vigente codice di rito penale,e non potendosi applicare,per analogia,dato il diverso fondamento di tale disciplina,le fattispecie della ricusazione ( e dell'astensione) di cui all'art.64 C.P.P. Peraltro,riconoscendo la rilevanza,sotto il profilo sostanziale e dei riflessi di coscienza,degli elementi di motivazione illustrati dall'avv.Gabri a sostegno delle citate difficoltà alla assunzione della difesa di ufficio,il presidente del collegio ha designato,quale difensore di ufficio di entrambi gli imputati, ai sensi dell'art.128 C.P.P.,l'avv.G.A.Giordano del Foro di Torino, che,presentatosi nell'aula di udienza su comunicazione fattagli dal presidente,ha accettato di assumere la difesa di ufficio,e ha chiesto termine,ai sensi dell'art.503 C.P.P.,per esaminare gli atti e preparare la difesa.

Gli imputati,a questo punto,hanno riaffermato la loro opposizione di principio contro la difesa di ufficio,richiamando,nel complesso,tutte le precedenti prese di posizione in tal senso ( del che è stato dato pure atto nel processo verbale di udienza).

Alla ripresa dell'udienza,gli imputati,all'uopo interpellati,hanno dichiarato entrambi di voler esercitare la facoltà di non rispon-

Formulate dal P.M. le Sue requisitorie,è stato invitato a svolgere il suo intervento il difensore di ufficio.Contemporaneamente all'inizio della sua esposizione,prima Franceschini Alberto e poi Curcio Renato hanno contestato recisamente il difensore,impedendogli

proseguire, senza peraltro, usare espressioni apertamente offensive e intimidatorie, dando luogo, nonostante [illegible] intento e portata ostativi all'esercizio del ruolo assegnato obbligatoriamente al difensore stesso. Dopo invito formale del Presidente a desistere dalle contestazioni contro il difensore di ufficio, essendo l'invito rimasto senza effetto alcuno, dapprima Franceschini e subito dopo Curcio (che ha continuato ad insistere, anche da solo, in tale atteggiamento non tollerabile) - in applicazione per entrambi della norma di cui al combinato disposto degli artt. 484, 443 C.P.P. - sono stati estromessi dall'aula.

Del contenuto delle requisitorie del P.M. e delle osservazioni e conclusioni del difensore di ufficio, si darà conto nel corso della motivazione che segue.

Come già detto, gli imputati sono stati riammessi in aula al termine della discussione, affinchè fossero posti in grado, volendolo, di esercitare la facoltà loro riconosciuta dall'art. 468 comma 3° C.P.P. Gli Imputati hanno esercitato tale facoltà: Curcio Renato ha sintetizzato le motivazioni che lo hanno indotto - e lo inducono - a rivendicare - come componente del gruppo armato "Brigate Rosse" - "l'atto compiuto nei confronti di Aldo Moro come il più alto atto di umanità possibile nella società attuale"; Franceschini Alberto ha dichiarato di condividere integralmente [illegible] che è stato, anche da ultimo, affermato dal coimputato.

---

Le espressioni usate da Curcio Renato e da Franceschini Alberto, per qualificare non soltanto come "positivi", ma come "esemplari", "giusti" ed "altamente umani" (o "umani al massimo livello possibile") i fatti delittuosi avvenuti in Roma il 16 marzo, e culminati nell'omicidio dell'on. Aldo Moro, assassinato dopo una lunga e certamente tormentosa prigionia, possiedono immediato ed intenzionale significato apologetico e corrispondono pertanto alla fattispecie del reato enunciato all'art. 414 u.comma C.P.

Ancor più, le espressioni stesse rappresentano un completo rovesciamento di fondamentali valori etici, che, come sono sicuramente quelli della integrità fisica e spirituale di ogni uomo, si pongono, non già per astrazione metafisica o per adesione a credenze religiose, ma nelle organizzazioni socio-politico storicamente esistenti o prefigurate per il futuro, e pure nella realtà dei conflitti tra classi e negli antagonismi ideologici, quali punti non controvertibili del pensiero razionale, individuale e politico, e della azione pratica. Soprattutto, quando ci si vuole orientare ad obiettivi di emancipazione e di riscatto di coloro che, per condizionamenti storici e strutturali, si sono trovati ad essere menomati o alienati nelle loro potenzialità di uomini e che tendono a realizzare la pienezza delle loro attitudini.

Per questo, Curcio e Franceschini, con le espressioni e le affermazioni che hanno dato luogo alla loro attuale incriminazione per apologia di reato, non hanno predicato, in realtà (esaltando, per mezzo delle espressioni stesse l'omicidio dell'on. Aldo Moro), la attuazione della "morale rivoluzionaria", ma l'assassinio politico come manifestazione di "massimo livello" dell'attacco armato compiuto da un gruppo terroristico, che non ha altri mezzi per esprimere, non già la propria razionale opposizione ad un certo assetto

dei rapporti di direzione del Paese, frutto di una intesa tra le maggiori forze politiche italiane ( intesa ufficializzata nella formazione del Governo che si presentò alla Camera dei Deputati il 16 marzo) o la propria partecipazione alla "lotta di classe", ma un crudo programma di vendetta, che dovrebbe servire di stimolo alla formazione di un "contropotere", che non sposta in nessun modo gli equilibri tra le classi sociali ed ha, piuttosto, effetti destabilizzanti e di acutizzazione delle tensioni tra i vari strati della popolazione, sia nella dimensione istituzionale.

Ciò è tanto più chiaro, quando si rifletta sulla citazione da Lenin, che, particolarmente, nell'intervento di Franceschini alla udienza del 10 maggio, e poi ancora nel "comunicato n.15" ( ripreso sia nell'interrogatorio di Curcio al P.M., sia nelle dichiarazioni finali dell'imputato stesso) è stata posta a base della dichiarata legittimazione rivoluzionaria (e umanitaria) dell'assassinio dell'on. Moro. La sintesi della nozione di "morale rivoluzionaria" elaborata da Lenin nel discorso del 2.10.1920 al III Congresso dell'Unione della gioventù comunista di tutta la Russia ( dal titolo "I compiti delle associazioni giovanili" in Lenin - Opere scelte - 19[illegible] Editori Riuniti - ) - indipendentemente, come è ovvio, dal consenso o meno rispetto a tale linea di pensiero politico - nulla ha che vedere con la teorizzazione o la giustificazione dell'assassinio politico, ma fa parte di un complesso indirizzo programmatico proposto alla generazione che deve assumere il compito di organizzare il nuovo Stato, dopo la rottura netta con il precedente sistema di potere. E, infatti, di fronte alle etiche di derivazione trascendente o di matrice idealistica, Lenin afferma: "diciamo che la nostra etica dipende in tutto e per tutto dagli interessi della lotta di classe del proletariato. La nostra etica scaturisce dagli interessi della lotta di classe del proletariato. La vecchia società era fondata sull'oppressione che i proprietari fondiari e i capitalisti esercitavano sugli operai e sui contadini. Dovevamo distruggerla, dovevamo rovesciarla, ma per questo bisognava creare la unità. Il buon Dio non può creare tale unità. Potevano crearla soltanto le fabbriche, le officine, il proletariato istruito, risvegliato dal lungo sonno. Soltanto con il formarsi di questa classe ebbe inizio quel movimento delle masse che ha condotto ai risultati odierni, che ha fatto vincere la rivoluzione proletaria in uno dei paesi più deboli, il quale ormai da tre anni resiste all'assalto della borghesia di tutto il mondo". "Soltanto questa classe può aiutare le masse lavoratrici ad unirsi, a raggrupparsi, a difendere e a consolidare definitivamente la società comunista, a condurre a termine la sua edificazione. Ecco perchè diciamo: per noi non esiste una moralità presa fuori della società umana; sarebbe un inganno. Per noi, la [illegible] dagli interessi della lotta di classe del proletariato. [illegible], ancora, la nostra morale comunista noi la subordiniamo a questo compito. Noi diciamo: la morale è ciò che serve a distruggere la vecchia società sfruttatrice e a raggrup-

Nella realtà dei fatti- contrassegnata dalla mobilitazione e partecipazione di grandi masse di cittadini che hanno rivendicato, il 16 marzo e il 9 maggio, la difesa di quei valori etici fondamentali che pongono quali punti fermi la tutela della integrità fisica e spirituale di ogni uomo e il legame tra rapporti politici e sociali ( anche conflittuali) e democrazia, contro le aggressioni armate eversive, e dal mantenimento, da parte delle istituzioni dello Stato, della legalità costituzionale di fronte alle intimazioni della organizzazione terroristica - gli atti che gli imputati hanno definito come di "umanità e di giustizia proletaria" hanno ricevuto l'unica - e contrapposta - valutazione possibile ( alla stregua di qualsiasi criterio di moralità e di ideologia politica) di crimini gravissimi, dettati da fanatismo senza giustificazioni.

Puntualizzato tutto ciò, il collegio ritiene che l'apologia di delitto compiuta dagli imputati, sia condotta penalmente rilevante non solo per la conformità al fatto tipico delineato dall'art. 414 u.comma C.P., ma anche - e soprattutto - perchè, ponendosi fuori dei limiti del diritto di manifestazione del pensiero, garantito dall'art. 21 della Costituzione, va definita come concretamente idonea a provocare la realizzazione di ulteriori delitti, secondo l'interpretazione che alla stessa norma incriminatrice è stata data dalla sentenza 23/4-4/5/'70 n. 65 della Corte Costituzionale, nel dirimere la questione proposta della compatibilità tra l'incriminazione dell'apologia di delitto e la norma che tutela costituzionalmente la manifestazione del pensiero ( in Giust. penale, 1970, parte 1°, c. 332 e segg.). Nella dottrina in materia, la specificazione dei connotati di concreta idoneità della condotta apologetica a dare luogo alla commissione da parte di terzi di ulteriori delitti (- per le nozioni e gli orientamenti che l'apologeta intende indurre-) ha condotto ad alcuni chiarimenti interpretativi della decisione sovra citata della ~~Suprema~~ Corte Costituzionale, che appaiono utilizzabili in sede di applicazione pratica della norma penale in questione. In particolare, è condotta apologetica provvista dei requisiti voluti, il discorso che sollecita negli altri, attraverso la esaltazione del delitto avvenuto, un modello di comportamento, ed indica uno schema di azione da mandare ad effetto non soltanto nel futuro immediato, ma anche in situazioni distinte da quella nella quale è avvenuta il delitto esaltato. In sostanza, deve essere verosimile che il modello di azione illecita trasmesso con il mezzo della apologia pubblica ( e, cioè, sussistendo almeno una delle condizioni enunciate dall'art. 266 comma 4° C.P.), si prospetti in futuro applicabile, in ordine alla consistente possibilità che si presentino situazioni concrete prefigurate in quel modello. Questa affermazione significa che il concetto di idoneità della condotta fissato dalla sentenza della Corte Costituzionale, va fatto corrispondere alla prevalente definizione penalistica del concetto medesimo elaborata sulla base dell'art. 49 C.P., nel senso, cioè, della possibilità ragionevolmente prevedibile.

Occorre quindi, andare oltre l'indagine della esistenza di un discorso apologetico suggestivo, per accertare, invece, se, nel caso che viene sottoposto ad esame, vi siano delle ragionevoli

possibilità che il modello di azione suggerito sia capace di influire in situazioni future. Pertanto, ciò che è rilevante non è la manifestazione di pensiero, formulata in modo suggestivo, ma la condotta di "istigazione indiretta" che ha, per così dire, una proiezione dinamica nelle potenzialità reali dell'operare altrui. Appare, dunque, ben diversa tale orientamento da quello tradizionale, che renderebbe ammissibile la incriminazione, ai sensi dell'art. 414 u.comma C.P., la pura e semplice direzione "eversiva" della parola espressa o del discorso apologetico formulato. In siffatti termini si esprimeva, per solito, la giurisprudenza anteriore alla decisione della Corte Costituzionale, che riteneva sufficiente a concretare, appunto, la apologia punibile "il giudizio favorevole che implichi l'approvazione convinta di un episodio delittuoso e l'adesione spirituale ad esso da parte dell'agente che lo considera come proprio" ( tra le altre decisioni, Cass. 18.11.1958, in Riv. Italiana di Diritto e Procedura Penale, 1960, p. 183).

Ne viene, in conclusione, che il divieto della legge penale si riferisce ( e si limita) alle espressioni dirette a preparare gli animi ad azioni delittuose, sempre che alla formulazione pubblica delle espressioni esaltatrici del delitto si accompagni la probabilità ( come "ragionevole possibilità", nel senso dianzi detto) del verificarsi di ulteriori azioni delittuose.

Ebbene, le caratteristiche necessarie sono presenti, come si accennava sopra, nel discorso apologetico di Curcio Renato e di Franceschini Alberto. Non vi è soltanto l'approvazione convinta e l'adesione radicale al delitto di omicidio commesso contro l'on. Aldo Moro, ma, nel contesto delle affermazioni che vorrebbero motivarlo come "atto di giustizia proletaria", la rivendicazione di un modello operativo proprio dell'organizzazione armata "Brigate Rosse", che individua nella perpetrazione di azioni delittuose ( alla stregua dell'ordinamento penale e costituzionale del nostro Paese) il momento dirompente dell'attuale complessa organizzazione delle strutture istituzionali e dell'articolarsi delle vicende massimali delle soluzioni politiche relative. La "giustizia proletaria", nel senso nel quale viene assunta all'interno delle affermazioni degli imputati, è una proposta di operazioni pratiche, sia perchè la coercizione - attraverso la quale si esprime la "giustizia" - è una attività effettuale con conseguenze capaci di definire lo "scontro" ( non è possibile, infatti, non coordinare le singole affermazioni degli imputati con il contenuto del "comunicato n.15", che ha la funzione puntualizzatrice da loro stessi sottolineata), nelle varie fasi in cui, secondo la prospettiva degli imputati, esso dovrebbe svilupparsi; sia perchè, quella "giustizia proletaria" è affermata come il modello principale di azione nel quale debbono ( secondo quanto detto chiaramente da Curcio nella udienza del 10 maggio e riecheggiato nelle pressochè simultanee frasi di Franceschini) unificarsi i "comportamenti antagonistici" degli strati sociali emarginati ed oppressi, da condurre alla lotta armata ( " il potere proletario armato ... deve essere sempre più organizzato e concentrato ed aspira apertamente a diventare DITTATURA" - si legge nel "comunicato n.15").

Vi è,dunque,attraverso l'apologia dell'omicidio dell'onorevole Aldo Moro,un dettagliato appello alla messa in moto di un "contropotere" [illegible] sue "regole di giustizia",senza mediazioni con l'ordinamento democratico ( oggetto di aperta ripulsa da parte degli imputati;si confrontino,al riguardo,le dichiarazioni di Curcio Renato alla udienza del 10 maggio,nel medesimo contesto in cui avvenne la apologia dell'omicidio del Presidente del Consiglio Nazionale della D.C.).Le "azioni delittuose",rispetto alle quali l'omicidio dell'on.Moro sarebbe paradigmatico,dovrebbero dunque spostare il rapporto di forze nel Paese e nelle classi lavoratrici -distolte,ora,secondo gli imputati,dai loro obiettivi,dal"revisionismo" dei partiti della sinistra ( e di altre formazioni della medesima area),che le vorrebbero integrare nel sistema costituito - in favore dei comportamenti "violenti ed armati" antagonistici,dando loro forza propulsiva,oltre che pretendere di essere parole d'ordine alternative.

Si va al di là del discorso eversivo, per la suggestione delle cose già dette, in quanto l'organizzazione "Brigate Rosse" opera nella situazione presente,e si pone come centro tendenzialmente egemone di numerose altre entità armate eversive, in quanto le predisposizioni soggettive, benchè ristrette a settori marginali,attualmente sussistono,e non possono che ricevere impulso,insieme con una sorta di ulteriore legittimazione,dalle sollecitazioni autorevoli ( dato il rilievo oggettivo della funzione esercitata dagli attuali imputati) che sono state formulate e riaffermate da Curcio e da Franceschini.Vi è di più.L' stato costante nelle affermazioni degli imputati ( probanti sono,in proposito,anche le dichiarazioni fatte da Curcio Renato in chiusura del dibattimento)il riferimento all'intesa tra le maggiori forze politiche democratiche che ha portato alla formazione dell'attuale Governo ( e,in particolare,all'accordo programmatico tra la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista Italiano),come al nucleo di agglomerazione delle forze contro il quale è stata scagliata la "giustizia proletaria" - attuata in danno della personalità politica che aveva contribuito in modo principale alla formazione di quella intesa ( infatti,Curcio Renato si è espressamente riferito al discorso pronunciato dall'on.Moro ai gruppi parlamentari riuniti della Democrazia Cristiana,del 28.2.1978) -.Dunque, la apologia non può prescindere dalla propulsione a colpire nella medesima direzione,con un preciso nesso che viene istituito tra quella "giustizia proletaria " attuata e la presente situazione.

Il verificarsi,anche dopo il 9 maggio,di svariate aggressioni armate e di molteplici attacchi eversivi,provenienti da raggruppamenti e da strutture,o "microstrutture",terroristiche,che possono costituire ( o potrebbero costituire) il tessuto connettivo di quell'antagonismo militarizzato,a volte,e,più spesso,effettivamente(ma non episodicamente)violento,sebbene non [illegible] si,come effetto a causa,al discorso apologetico in questione,dimostra,comunque,che le affermazioni esaltatrici dell'omicidio da parte di Curcio e di Franceschini si collocano in un contesto concreto,pronto a riceverle o capace di sentirsene rafforzato e ulteriormente motivato.

4

Per la sussistenza del dolo di apologia di delitto, intesa, secondo quanto è stato detto dianzi, come fatto di istigazione indiretta ad ulteriori violazioni della legge penale, è certo sufficiente, secondo le osservazioni svolte dal P.M. nelle requisitorie, il dolo generico, e, cioè, la volontà cosciente della esaltazione pubblica del delitto o dei delitti avvenuti; tuttavia, questa nozione va necessariamente integrata dalla rappresentazione, che deve esservi nel soggetto apologeta, della capacità della condotta esaltatrice che egli tiene di influire sulle altrui azioni imitative e di propugnarne il compimento, accentuando le potenzialità che ulteriori delitti si verifichino nelle situazioni che costituiscono il contesto storico della condotta incriminata. Fissata tale integrazione dell'elemento soggettivo, esso si ravvisa nella posizione degli imputati, i quali hanno inteso dimostrare a quali modelli debbano ispirarsi i comportamenti di " antagonismo armato", non come prospettazione teorizzante, ma, secondo le osservazioni già svolte, con concreto riferimento all'attuale situazione politica italiana e al presente articolarsi delle forze sociali in campo.

Da ultimo, va notato che sussiste la condizione del carattere pubblico della condotta apologetica, ai sensi dell'art. 266 comma 4° n. 2 C.P., dato che le formulazioni e le affermazioni che sono state espresse dagli imputati avvennero alla udienza pubblica della Corte di Assise di Torino, e, pertanto, in luogo aperto al pubblico e in presenza di più persone.

Ciò che è stato detto sin qui, esclude che - come ha invece avvisato il difensore di ufficio - la condotta degli imputati possa intendersi come esplicazione del diritto di manifestazione del pensiero ai sensi dell'art. 21 della Costituzione, propaganda, anche con l'esaltazione dell'omicidio dell'on. Aldo Moro, la loro ideologia. Il limite del diritto costituzionale, rispetto alla fattispecie di incriminazione considerata ( a prescindere dalla opportunità di procedere anche in questo settore ad una riformulazione delle norme incriminatrici vigenti), resta quello fissato nella sentenza della Corte Costituzionale che è stata citata e che, nella motivazione svolta, si è cercato di ulteriormente chiarire sul piano interpretativo.

Nè si tratta da parte degli imputati - con la condotta apologetica dell'omicidio presa in considerazione - di esercizio di un diritto di difesa, sotto il profilo di un'ulteriore motivazione dei fondamenti che li indussero a costituire la banda armata (con le doverose riserve del caso, non essendo ancora stata pronunciata sentenza nel giudizio principale), come ha pure osservato acutamente il difensore.

A questo riguardo, va richiamato il principio che la difesa personale dell'imputato non può svolgersi realizzando ulteriori violazioni della legge penale, e si deve rilevare, inoltre, che il delitto di costituzione di banda armata attiene ad un periodo di tempo che non può avere - nell'ambito, appunto, dell'esercizio della difesa - riferimento alcuno all'omicidio esaltato dagli stessi imputati. Quanto alla esistenza del dolo, occorre distinguere tra le motivazioni alla condotta di reato ( che sono sicuramente riferibili alla appartenenza degli imputati [illegible] "Brigate Rosse"), e l'elemento soggettivo del reato, che, a giu[illegible]

dizio del collegio, possiede le comprovate connotazioni sovra precisate. Non può, pertanto, essere accolta la finale istanza del difensore di assoluzione di Curcio Renato e di Franceschini Alberto dal delitto loro contestato perchè il fatto non costituisce reato.

Essi debbono dunque essere dichiarati responsabili del delitto ascritto, con la conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art. 414 C.P.

Il carattere di istigazione solo indiretta che riveste la condotta di reato dei due imputati deve essere considerato come elemento che obiettivamente incide sul pericolo ( pur riconosciuto esistente) che essa comporta; deve poi riconoscersi, altresì, che se l'episodio che è stato oggetto di particolare contestazione - dando luogo a questo separato procedimento - ha assunto un indiscutibile risalto, esso si inscrive, però, in una linea di comportamento dei medesimi imputati che riflette direttamente la complessa problematica del procedimento principale. In connessione con quella problematica anche l'attuale condotta di Curcio e di Franceschini va valutata, pur dovendosi riaffermare che non è questione di esercizio del diritto di difesa. Il disvalore insito nel fatto di apologia dedotto in questo giudizio è indiscutibilmente di grado assai elevato, ma la reintegrazione dell'offesa va affidata soprattutto, secondo il collegio, alla saldezza con la quale nella collettività nazionale si dimostrano radicati i principi positivi del rispetto e della difesa della integrità fisica e spirituale di ogni persona umana ( nella ispirazione stessa che dà forza alla dichiarazione sancita dall'art. 2 - prima parte - della Costituzione: " La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ..."). Sembra, allora, conseguente a tali riflessioni, che sono riferibili alle indicazioni normative di cui all'art. 133 C.P., determinare la pena da infliggere a ciascuno degli imputati - essendo identica la loro posizione in questo procedimento - in anni uno e mesi sei di reclusione.

Curcio Renato e Franceschini Alberto restano tenuti in solido al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Visti gli artt. 483, 488 C.P.P.:

Dichiara Curcio Renato e Franceschini Alberto colpevoli del reato loro ascritto e condanna ciascuno di essi alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento in solido delle spese processuali.

Torino, 18 maggio 1978.

Il Cancelliere, Il Presidente - f.f. - estensore,

20-5-78 dal Dr

-5-78 dalla Cancelleria

IL CANCELLIERE

13.6.78

**PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO**

17/5/78

requisitoria P.M.

N° 989/78 R.G.P.M.

IL P.M.

UFFICIO ISTRUZIONE
20 MAG. 78
FASCIO

Letti gli atti del procedimento penale contro [illegible] nato a Bussoleno l'8/5/1959 - latitante - difeso d'ufficio dall'Avv. Tortorese;

IMPUTATO

a) del delitto di cui agli artt. 110,582,583,585 C.P. in danno di DIOTTI Bruno - in Torino il 18/2/1977;
b) del delitto di cui agli artt. 110,81 cpv. C.P.,10-12-14 Legge 14/10/74 n° 497,4 Legge 18/4/75 n 110 - in Torino fino al 18/2/77;
( reati rubricati come in mandato di cattura n° 51/78 del 4/2/78 in atti);

OSSERVA

L'analisi delle risultanze processuali in esito alla compiuta istruzione consente di ritenere la sussistenza a carico dell'imputato di sufficienti elementi di prova tali da legittimarne il rinvio a giudizio per rispondere di entrambi i reati di cui in epigrafe.
Ed invero significativi dati di accusa a carico del Fagiano in ordine all'episodio criminoso per cui si procede sono forniti dalle circostanze esposte nei rapporti giudiziari in atti,dalle dichiarazioni rese dai coimputati Corrarati,Favero e Rambaudi in altro procedimento penale ed acquisite in copia autentica, dalla deposizione della persona offesa Diotti,nonché dalle argomentazioni e conclusioni della perizia collegiale tecnico-balistica disposta d'ufficio in corso di formale istruzione.
In particolare assai rilevanti si appalesano le risultanze peritali secondo cui il Diotti é stato ferito,con carattere di certezza, dalla pistola "Beretta Mod. 90" cal. 7,65 mm. Browning matricola n° 06514 sequestrata in data 2 giugno 1977 presso il deposito Satti di Torino ove il Fagiano ed altri coimputati si erano recati per compiere un attentato contro i pullmans ivi parcheggiati.
Occorre a questo punto rilevare come,sulla base delle dichiarazioni del Favero,del Rambaudi e del Corrarati,fosse proprio il Fagiano a distribuire le armi in occasione dei vari attentati ed irruzioni che venivano effettuati nel quadro dell'organizzazione armata denominata " Prima Linea".
Sulla base di tali dati probatori,valutati nella loro globalità, assume un notevole rilievo accusatorio la circostanza che il Diotti sia stato ferito da una arma che era nella disponibilità del Fagiano il quale,in più occasioni,l'aveva consegnata ad altri coimputati per lo svolgimento di azioni violente.
Tali dichiarazioni del Corrarati,del Favero e del Rambaudi circa il ruolo di fornitore di armi svolto dal Fagiano,nell'ambito della banda armata operante anche sotto la sigla " Prima Linea", debbono

IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dr. Vincenzo Pachioni)

poi essere messe in relazione al fatto che il Fagiano medesimo, imputato, in altro procedimento, di una pluralità di gravi reati sintomatici di una notevole sua pericolosità, si é reso fin dal 2 giugno latitante, sottraendosi ad ogni ricerca dell'Autorità inquirente.

Ricorrono pertanto, ad avviso di questo P.M., le condizioni per la chiusura della formale istruzione che non appare suscettibile di ulteriori utili sviluppi;

P.Q.M.

Il P.M.; visto l'art. 369 C.P.P.;

CHIEDE

al Signor Giudice Istruttore in Sede di volere con ordinanza:

a) dichiarare chiusa la formale istruzione;

b) ordinare il rinvio dell'imputato FAGIANO Marco al giudizio del Tribunale di Torino, competente per territorio e per materia, per rispondere di entrambi i reati in rubrica ascrittigli; in stato di latitanza.

Torino, 17/5/1978

S. S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dr. Vincenzo Pochettino)
Pochettino

TESTI E PERSONE OFFESE

1) DICTTI Bruno - C/so Potenza 167 - Torino;
2) POLI dott. Rodolfo - Commissario di PS. Questura Torino;
3) [illegible] Dario - V. Brig. di PS. Questura Torino;
4) PIARULLI Paolo - Brig. di PS. Questura Torino;
5) [illegible]BELA Cav. Luigi - Via Valperga Caluso 6 - Torino;
6) CHIO Aurelio - Via Sommacampagna 15 - Torino;
7) COROFATO Maurizio - Via Monti 7 - Torino - il 5° - 6° - 7° per eventuali chiarimenti sulla perizia in atti.

Torino, 17/5/78

S. S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dr. Vincenzo Pochettino)
Pochettino

TRIBUNALE PER I MINORENNI
E' copia conforme all'originale
Torino, 12 9 NOV 1980
Il Cancelliere

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO
Ufficio Istruzione
Via Tasso, 1

IL GIUDICE ISTRUTTORE

V° l'art. 372 ordina il deposito
del fascicolo processuale giorni 5
mandando alla Cancelleria i prescritti avvisi
Torino, li 22/5/78

Il Giudice Istruttore

N 1293/77 R.G. 274

Avv. G. TORTONESE (dif. Fogiano M.)

Firma illeggibile

TRIBUNALE PER I MINORENNI
TORINO
E' copia conforme all'originale.
Torino, ... 1980
Il Cancelliere

TRIBUNALE
CIVILE E PENALE
DI TORINO

Ufficio Istruzione Penale
Via Torquato Tasso 1

4806/77 + 2992/77
+ 989/78 R.G.
[redacted]

*del Registro Generale*
*della Procura della Repubblica*
M. dr. Pochettino

N. 1293/77
*del Registro Generale*
*dell'Ufficio d'Istruzione*

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dr. Franco Giordana)

Copia della Sentenza
il 17/6/78
IL SE[illegible]
GUERRINO GIUSEPPINA

[redacted] 68

**Sentenza di** [redacted] 13/6/78

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecento 78 il giorno 13
del mese di giugno

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Torino

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

[redacted]
SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

FAGIANO MARCO, n. a Bussoleno (TO) l'8/5/1959, ivi res. V. Mattie n. 14; latitante per altro; irreperibile; difeso di fiducia dall'avv. G. TORTONESE di Torino;

IMPUTATO

a) - del reato di cui agli artt. 110, 582, 583, 585 C.P., per avere in Torino il 18/2/1977, in concorso con altre persone rimaste sconosciute, esplodendo all'indirizzo di DIOTTI Bruno numerosi colpi d'arma da fuoco e colpendolo con un oggetto contundente (chiave inglese di notevoli dimensioni), cagionato al predetto - colpito in diverse parti del corpo dai proiettili esplosi e dai colpi vibratigli - lesioni personali guarite in più di 40 gg. con residuo indebolimento permanente della funzione e degli organi della deambulazione;

b) - del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 C.P., 10-12 - 14 legge n. 497/1974, 4 legge n. 110/1975, per avere in Torino sino, al 18/2/1977, in concorso con altri rimasti sconosciuti e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmen

[illegible] della porpria abitazione armi da f[illegible] ui una pistola BERETTA 90 cal. 7,65, matr. n. 06514, usata per commettere il reato di cui sub a), nonchè portato fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, una chiave inglese di notevoli dimensioni, pure impiegata per commettere il reato di cui sub a).

—— 000 ——

In esito alla compiuta istruzione e sulle conclusioni del P.M. in sede, il g.i.

OSSERVA:

Il presente procedimento deriva dallo stralcio disposto a seguito della chiusura della istruttoria contro GRAGLIA B. ed altri (fra cui il FAGIANO) di cui al provvedimento di questo g.i. del 1/12/1977 (v. ordinanza a f. 229, fasc. atti formale) nel proc. n. 493/77 (ed altri).
L'imputato - latitante nel predetto proc. pen. chiuso in data 1°/12/1977 - è rimasto irreperibile sino ad oggi.
Nei suoi confronti, in riferimento alle imputazione ascrittegli sub a) e b) - relative entrambe al ferimento di B. DIOTTI, capo-reparto della Sez. Meccanica della FIAT - Mirafiori, avvenuto in Torino il 18/2/1977 ad opera di un commando composto da almeno tre giovani - sussistono sufficienti elementi di prova come osservato dal P.M. nella requisitoria al f. 260, fasc. formale. In particolare vanno richiamate le inequivoche conclusioni della perizia tecnico balistica che hanno accertato che il DIOTTI fu ferito con certezza dalla stessa arma (Beretta Mod. 90, cal. 7,65, m. Browning matr. n. 06514) che in data 2/6/1977 venne sequestrata presso il deposito SATTI di Torino ove il FAGIANO - con altri - si era recato di notte per eseguire un attentato contro i pullmans ivi parcheggiati, in esecuzione di un disegno criminoso concepito ed attuato dagli aderenti ad un gruppo terroristico cittadino usante talora la sigla PRIMA LINEA (di questo gruppo e di altri attentati attribuibili ai suoi aderenti tratta per l'appunto il proc. pen. n. 493/77 + altri sopra richiamato). Il FAGIANO all'interno del gruppo aveva compiti e mansioni di distributore e responsabile delle armi da fuoco impiegate in varie occasioni, come risulta dalle dichiarazioni, ripetute circostanziate dei coimputati FAVERO, RAMBAUDI e CORRARATI (in atti in copia ai ff. 30 e ss., fasc. atti formale) che in altre circostanze ebbero direttamente dal FAGIANO, pure partecipante ad altri attentati contro cose e persone, le armi stesse.
Da ultimo va richiamata la deposizione della parte lesa (v. ff. 252 e ss., fasc. atti formale) che - sia pure solo, necessariamente, in fotografia - ha ravvisato significative e notevoli rassomiglianze fra le fattezze del FAGIANO (v. foto al f. 251) e quelle di uno dei suoi aggressori.
E' per altro emerso in chiusura della presente istruttoria che il FAGIANO era ancora minorenne all'epoca dei fatti relativi all'attentato al DIOTTI (eseguito il 18/2/77, data di nascita dell'imputato 8/5/1959) onde va dichiarata la incompetenza funzionale dell'autorità giudiziaria ordinaria nei suoi confronti e disposta la trasmissione di tutti gli atti al Procuratore della Repubblica in sede presso il Tribunale per i minorenni per quanto di competenza.

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dr. Gian Carlo Caselli)

Va pure disposta la revoca del mandato di cattura emesso da questo g.i. il 4/2/1978, n. 51/78 M.C., in atti al f. 243, rimasto sino ad oggi ineseguito.

P.Q.M.

il g.i., in conformità con le richieste del P.M.;
dichiara chiusa la formale istruzione;
visto l'art. 9 R.D.L. 20/7/1934 n. 1404 e 33 C.P.P.,
dichiara la propria incompetenza funzionale [redacted] in ordine ai reati ascritti sub a) e b) all'imputato FAGIANO Marco ed ordina la trasmissione di tutti gli atti del presente procedimento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni in sede, per quanto di competenza;
visto l'art. 260 C.P.P. revoca il mandato di cattura n. 51/78 M.C. del 4/2/1978 nei confronti dell'imputato FAGIANO Marco (trasmesso alla Questura di Torino, Uff. Pol., per l'esecuzione, ora D.I.G.O.S.).

Torino, 13 giugno 1978

IL GIUDICE ISTRUTTORE
Franco Giordana

Depositato nella cancelleria del Tribunale di Torino
il 13 GIU. 1978
IL CANCELLIERE

Uscita 13-6-78

TRIBUNALE PER I MINORENNI
TORINO
E' copia conforme all'originale
Torino, 12 NOV. 1980
Il Cancelliere

T

30/11/78

**RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO**
**per applicazione del perdono giudiziale**
*(Art. 379 Cod. proc. pen.)*

**Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di**

Visti gli atti processuali a carico di Fazzino Marco n. il 8/5/1959
a Bruzolo

**imputato**

art. 110. 582. 585 CP
art 81 cpv. 110 CP - 10.12.14 - Lge 497/1974
e legge 110/1975 Torino 18/2/1978

Ritenuto che i risultati dell'istruttoria sarebbero tali da autorizzare il rinvio a giudizio dell'imputato;

Ritenuto che per il reato commesso è applicabile una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire 600.000, anche se congiunta a detta pena;

Poichè l'imputato è minore degli anni 18, e in considerazione delle circostanze del fatto e di quelle indicate nell'art. 133 Cod. pen. si presume che i colpevol si asterrà da commettere ulteriori reati;

Visti gli art. 169 Cod. pen. 379 Cod. proc pen. 14 del R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404.

Per questo motivo

**CHIEDE**

che il Tribunale per i Minorenni, in Camera di Consiglio, voglia pronunciare sentenza con cui dichiari non doversi procedere contro l'imputato suddetto per il reato specificato in rubrica per concessione del perdono giudiziale.

Torino, li 30-11-78

**Il Procuratore della Repubblica**

2 DIC 1980

PROCURA TRIBUN. MINORENNI

Mod. 29 - Nuova Stesura

# Il Tribunale per i minorenni di Torino

riunito in Camera di Consiglio nella persona dei Sigg. Magistrati:

9/1/79

Dott. Paolo Vercellone — Presidente

» Graziana Calcagno — Giudice

» Silvana Ceresole — Giudice On.

» Elio Cipolletti — Giudice On.

Visti gli atti relativi al minore FAGIANO Marco nato a Bussoleno il 8 maggio 1959

imputato di lesioni gravi nei confronti di DIOTTI Bruno mediante uso di armi da fuoco e con premeditazione; in Torino il 18 febbraio 1977

nonchè di porto continuato abusivo di pistola Berretta 90 cal. 7,65 in Torino sino al 18.2.77;

vista la richiesta del P.M; per dichiarazione di non doversi procedere nei confronti del giovane per concessione del perdono giudiziale;

poichè la gravità delle imputazioni è notevole e la pena in astratto tenendo conto delle aggravanti raggiunge limiti assai alti sia nel minimo che nel massimo;

poichè tra l'altro risulta che nei confronti dell'imputato è in corso un procedimento presso il Tribunale ordinario per altri reati assai gravi;

poichè non è così facile una prognosi favorevole per il futuro del giovane (non è agevole immaginare che non commetterà ulteriori reati dato che è latitante e sospettato di appartenere ad una banda armata);

poichè dunque appare necessario che la valutazione del fatto e della personalità dell'imputato sia fatta in dibattimento, ad esito del quale i giudici potranno più compiutamente decidere;

respinge la richiesta del P.M. per concessione del perdono giudiziale e , visto l'art.14 r.d.l. 20 luglio 1934 n.1404

ordina la citazione di Fagiano Marco per il dibattimento.

Il Cancelliere

9 gennaio 1979

TRIBUNALE PER I MINORENNI TORINO

E' copia conforme all'originale. Torino, 29 NOV. 1982

Il Cancelliere

Mod. 16 - Nuova Stampa

19/6/79

**TRIBUNALE PERI MINORENNI DI TORINO**

N.1190/78 1985

N° 91/79 R.G.

**Via Passo Buole 166**

**Aula udienza C.so Unione Sovietica 327**

**Il Presidente**

**Visti gli atti penali a carico di:**
**FAGIANO Mario,n.a Bussoleno (TO) l'8/5/59,ivi res. V.Mattie n.14;**

**latitante per altro; irreperibile; difeso di fiduci dall'avv. G. Tortonese di Torino.**

LATITANTE

**I M P U T A T O**

**a) - del reato di cui agli artt.110,582,583,585 C.P. per avere i Torino il 18/2/77, in concorso con altre persone rimaste sc nosciute, esplodendo all'indirizzo di DIOTTI Bruno numerosi d'arma da fuoco e colpendolo con un oggetto contundente (ch inglese di notevoli dimensioni), cagionato al predetto - co im diverse parti del corpo dai proiettili esplosi e dai cor vibratigli - lesioni personali guarite in più di 40 gg. con sidue indebolimento permanente della funzione e degli organ deambulazione;**

**b) - del reato di cui agli artt.81 cpv.,110 C.P., 10-12-14 legge n. 497/1974,4 legge n.110/ 1975,per avere in Torino nine ai 18/2/77, in concorso con altri rimasti sconosciuti e con pi azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente fuori della propria abitazione armi da fuoco fra cui una pistola BERETTA 90 cal. 7,65, matr. n.062 usata per commettere il reato di cui sub a), nonchè portat fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, chiave inglese di notevoli dimensioni, pure impiegata per commettere il reato di cui sub a).**

TRIBUNALE MINOREN
TORINO
ARRIVATA
26 GIU. 1979

P.O. 1) Diotti Bruno

Teste: 2) CALZOINI Giovanni
3) Loi Mario
4) Poli Rodolfo
5) Pizzulli Paolo
6) Nebbia Luigi
7) Elia Aurelio
8) Colonna Mariano

**LISTA DEI TESTIMONI E PARTI OFFESE**

1) DIOTTI Bruno n. 6/6/41 a Perletto, vs. Torino - Lgo Polonia n. 16/4, p. rosa;

2) CALESINI dott. Giovanni - Comm. PS Quest. TO Divisione Ia, teste

3) LOI Mario - V. Brig. di PS c/o Questura TO Divisione 1a, teste

4) POLI dott. Rodolfo, Comm. PS - Quest. TORINO teste

5) PIARULLI Paolo - Brig. di PS - Quest. TORINO teste

6) NEBBIA Lav. Luigi - Via Valperga Caluso n. 6 Torino - ferito;

7) GHIO dott. Aurelio - Via Sommacampagna n. 5 - TO ferito;

8) CORONATO Maurizio - Via Monti n. 4 - TO ferito -

N° 98/79 R6

hette il seguente

98/79 R.G.

## DECRETO DI CITAZIONE PER IL GIUDIZIO

nti il Tribunale per i minorenni di Torino - Via Passo Buole 166

**sta la sentenza di incompetenza del Tribunale di Torino del 13/6/78 e**
**sta l'ordinanza del Tribunale Minorenni di Torino del 9/1/79**

sattesa, ai sensi dell'art. 14 R. D. 20/7/34 n. 1404 u. p. la richiesta del P. M.

ti gli artt. 406, 407 c.p.p.

diniamo la citazione del l' imputato FAGIANO Marco

l'udienza che sarà tenuta da questo Tribunale, Via Passo Buole n. 166 alle ore 9

6/7/79 con avvertimento che non comparendo sarà

dicat in contumacia; che volendo far sentire a propria discolpa testimoni o periti per
rimenti o chiedere il richiamo di documenti, dev presentare nella Cancelleria del
bunale la lista o l'istanza almeno tre giorni prima di quello del dibattimento anticipandone la
sa, qualora non vi sia ammissione al gratuito patrocinio, ed infine che ha
oltà di far prendere visione da l difensor e Avv. G. Tortonese di pd
Cancelleria delle cose sequestrate, e di esaminare in Cancelleria gli atti e documenti ed ivi
rarne copia.

dina altresì la citazione per la stessa udienza delle persone offese e dei testi già indicati
lla richiesta con avvertimento ai medesimi che non comparendo senza dimostrare un legitti-
impedimento, incorreranno nelle sanzioni dell'art. 114 del Cod. di Proc. pen., ed eventual-
nte nelle pene stabilite nell'art. 366 del Cod. Pen.

pone che copia del presente decreto sia notificata, per conoscenza, all'esercente la patria
està o la tutela.

puta a difensore d'ufficio l'avv. Marruchetti

TRIBUNALE PER I MINORENNI

F' co
Torino, Il Cancelliere

ino, ~~9 gennaio 1979~~ 12/6/79

IL CANCELLIERE Leg.

TRIBUNALE PER I MINORENNI - TORINO

IL PRESIDENTE

Rg. Gen. N. I399/78
amp. N.

Sentenza N. 2372
del II/7/78

Depositata in Cancelleria
Oggi 30 GIU. 1978
Il Cancelliere

Fatta scheda

Estratto Foglio R 10 Sezione PRIMO 698/78
Il
rilasciati N. copie estratti
per

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

# Il Tribunale Civile e Penale di Torino

Sezione PRIMA PENALE

Composto dagli illustrissimi Signori Dottori

NATTERO Emanuele ..... Presidente
DORIGO PAolo ..... Giudice
BRIZIO e Franco ..... Giudice

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa penale contro

SARDONE Nicola, nato a Tricarico il I9/I0/53, res. Torino, Via Beato Angelico 22, DETENUTO-CONTUMACE;

DI BARTOLO Flavia, nata a Torino il 3I/3/55, ivi res., Via Entraque 7, DETENUTA-PRESENTE;

I M P U T A T I

ENTRAMBI:

A) del reato di cui agli artt.8I cpv. II0 C.P.; 9, I0, I2 c.I° e 2° L.I4/I0/74 n°497; I della L. n°II0 del I975, perchè, in concorso tra di loro, con Sardone Rocco ed altri non identificati, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, fabbricavano, detenevano, portavano in luogo pubblico, illegalmente, un ordigno esplosivo; con l'aggravante, limitatamente al porto, di avere commesso il fatto in più persone, di notte ed in luogo abitato.

In Torino il 30/I0/77, alle ore 2,I5 circa.

B) Del reato di cui agli artt.II0, C.P., I3 L.n° 497 del I974, perchè, in concorso con persone di cui sub A), al fine di incutere pubblico timore e di attentare alla sicurezza pubblica, facevano scop

Torino il 30/I0/77,

alle ore 2,I5 circa.

SARDONE, inoltre:

C) del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 C.P., 9, 10, 12 c.1° e 2° della L.14/10/74 n°497; 1 L.n°110 del 1975, perchè, in concorso con altre persone rimaste sconosciute (e il fratello Rocco, deceduto in Torino il 30/10/77), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, fabbricava, deteneva e portava in luogo pubblico, illegalmente, un ordigno esplosivo; con l'aggravante, limitatamente al porto, di avere commesso il fatto in più persone e di notte in luogo abitato. In Torino il 28/10/77, alle ore 0,20 circa.

D) Del reato di cui agli artt. 110, C.P.; 13 L. n°497 del 1974, perchè, in concorso con altre persone rimaste sconosciute ( e il fratello Rocco, deceduto in Torino il 30/10/77), al fine di incutere pubblico timore e di attentare alla sicurezza pubblica, faceva scoppiare un ordigno esplosivo; in Torino il 28/10/77, alle ore 0,20 circa.

E) Del reato di cui agli artt. 110, 81 c.1°, 635 c.1° e 2°n. 3° C.P., perchè, in concorso con altre persone rimaste sconosciute (ed il fratello Rocco, deceduto in Torino il 30/10/77), mediante l'esplosione dell'ordigno di cui ai capi precedenti, deteriorava i locali della concessionaria Volkswagen di proprietà di Simoni Roberto, sita in Torino, C/so Turati 53, alcune auto esposte nei locali della concessionaria, due auto posteggiate nelle vicinanze; con l'aggravante, limitatamente alle auto posteggiate sulla pubblica via, di avere commesso il fatto su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede, e, limitatamente al fatto in danno del Simoni, di avere cagionato alla parte offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità (art.61 n°7 C.P.); in Torino, il 28/10/77, ore 0,20.

F) Del reato dicui agli artt. 110, 624, 625 n°2 C.P., perchè, in concorso con altre persone non identificate ( e con il fratello Rocco, deceduto in Torino il 30/10/77), al fine di trarne profitto, si impossessavano dell'auto Fiat 500 giardinetta tg TO-M4III4, sottraendola al proprietario Busso Mario, che la deteneva, chiusa a chiave, nella pubblica via, commettendo il fatto con uso di mezzo fraudolento e violenza sulle cose, al fine di aprire la portiera e mettere in moto l'auto stessa. In Torino, fra le ore 23 del 17/10 e le 7 del 18/10/77.

Recidivo ex art. 99 C.P. il Sardone per tutti i reati ascrittigli.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Verso le ore 2 e 15 del 30 ottobre 1977, equipaggi dei CC. e della Questura intervenivano a seguito d'informazione ricevuta in corso Toscana ang. via Viterbo, ove si era verificata un'esplosione all'interno di un'auto Fiat 850, rimasta macchiata di sangue sui se

dili e rivestimenti. Poco dopo un giovane gravemente ferito, poi identificato per Sardone Rocco, era lasciato al Pronto Soccorso dell'Ospedale 'Maria Vittoria', ove era stato accompagnato in taxi da persona subito allontanatasi. Ivi giunto, nonostante le cure, decedeva in breve tempo. La perquisizione sull'autovettura eseguita nell'alloggio del predetto, in via Beato Angelico n. 22, consentiva di rinvenire, fra l'altro, un tegamino contenente una poltiglia umida, presumibilmente a base di cloruro di potassio, nonché alcune pastiglie di tale preparato. Le prime indagini si svolgevano nell'ambito dei vicini di casa del Sardone, onde appurare gli ultimi movimenti ed apprendeva, così, che lo stesso quella sera si era recato a Lodi per assistere ad uno spettacolo tenuto dall'attore Dario Fo nello stabilimento della soc. 'SINGER', facendo ritorno verso le ore 0 e 30; emergeva, altresì, che il fratello del defunto, Sardone Nicola, non era stato visto per tutta la giornata del 29. La Di Bartolo, spontaneamente presentatasi in Questura, premetteva di essere proprietaria dell'auto in questione e spiegava di conoscere da circa un anno Sardone Nicola e da pochi mesi il di lui fratello Rocco, al quale aveva prestato il veicolo nel pomeriggio del 28; aggiungeva di essersi recata a Milano nel pomeriggio del 29 e di aver ricevuto, al suo ritorno a casa, qualche minuto dopo la mezzanotte, una telefonata di Rocco Sardone, che - peraltro - non l'aveva raggiunta. La giovane chiariva di avere lasciato l'abitazione verso le ore 2 e 30 e di essersi recata presso un'amica, con cui era rimasta tutto il giorno, apprendendo dalla radio le circostanze della morte di Rocco Sardone. La Di Bartolo, tuttavia, la mattina del 31 ottobre 1977 era fermata da funzionari della Questura in quanto raggiunta da consistenti sospetti di complicità: la Polizia aveva appurato, infatti, che il Sardone non poteva aver telefonato nei termini da lei dichiarati, e che l'amica indicata come teste l'aveva accolta in casa propria soltanto verso le 14 e 30. Le successive indagini si sviluppavano intorno alla posizione di Nicola Sardone, risultato legato alla locale sede del Partito Comunista (Marxista-Leninista) Italiana, nonché all'abitazione della Di Bartolo, oggetto di attenta perquisizione; nel frattempo i CC. riuscivano a completare i rilievi fotografici, tecnici e descrittivi del teatro del sinistro, a rintracciare il tassista che aveva accompagnato Rocco Sardone all'Ospedale, a raccogliere elementi in merito alla situazione personale ed alla posizione lavorativa della Di Bartolo, ad interrogare i parenti dei fratelli Sardone. Ma anche su Nicola Sardone cominciavano ad essere evidenziati gravi indizi circa la sua presenza accanto al fratello al momento della esplosione (la qualifica di 'fratello', attribuitasi dall'accompagnatore del ferito dinanzi al tassista, l'abbandono del domicilio e del posto di lavoro; l'assenza ai funerali del Rocco; alcune sigillature smerse su foto ed abiti, durante l'esame del tassista). Iniziando l'istruttoria, il sost. proc. della Repubblica emetteva ordine di cattura a carico della Di Bartolo, contestandole il delitto sub A), e procedeva ad interrogarla; ma la giovane protestava la propria estraneità al fatto, confermando le precedenti dichiarazioni (pur prendendo atto delle smentite rese dalle principale teste indicata). A seguito di dettagliata richiesta in data 15-11-1977, si procedeva ad istruzione formale anche a carico di Sardone Nicola, nei confronti del quale il mandato di cattura restava inseguito, disponendosi - anzitutto - una perizia tecnica sulle cause e modalità

dell'esplosione in parola, anche in relazione alle sostanze rinvenute nell'abitazione dei Sardone, ed altresì sulle affinità con altri episodi caratterizzati dall'uso di ordigni, verificatisi nella seconda quindicina di ottobre in danno di concessionarie di società tedesche produttrici di autoveicoli. E ciò previa riunione dei relativi procedimenti, condotti contro ignoti. Il G.I., poi, procedeva all'esame di numerosi testi, onde meglio puntualizzare i movimenti degli imputati nel giorno e nelle ore cruciali; la Di Bartolo, dopo aver ribadito la verità della propria versione, rettificava ampiamente la precedente narrativa in sede di confronto con la teste Cinato, reocando in termini diversi la svolgimento di quanto compiuto nella notte sul 30 ottobre (abbandono dell'abitazione verso le 2 e 30, dopo la telefonata di un anonimo che l'avvertiva di un 'incidente' occorso a Rocco Sardone con la sua vettura e del conseguente ricovero in Ospedale del giovane; tentativi di telefonare ad amici; corsa in taxi; passeggiata a piedi, spostamento in treno a casa di altre persone). La stessa giustificava l'iniziale impostazione difensiva con il timore di non essere creduta. Una certa attenzione era dedicata al danneggiamento dell'autosalone Volkswagen di Simoni Roberto, compiuto da due giovani giunti a bordo di un'auto rubata; l'unico teste oculare, il custode notturno di un vicino garage, dichiarava di riconoscere nelle fotografie dei fratelli Sardone le sembianze degli sconosciuti visti fuggire subito prima dell'esplosione.

I testi a difesa indicati dalla Di Bartolo, identificati in Boeri Orazio e Randone Vera, confermavano che la mattina del 30 ottobre la ragazza si era presentata da loro, fermandosi a pranzo; ella era apparsa agitata, spiegando di aver appreso che il proprio ragazzo, Nicola Sardone, si era ferito in un incidente stradale in modo non grave e nell'altro.

Con successivi mandati di cattura erano contestati al Sardone i delitti di cui in rubrica e lo stesso era dichiarato latitante. Le indagini si soffermavano ancora a chiarire, mediante esami testimoniali, alcuni particolari di contorno e, fra l'altro, le circostanze in cui la Di Bartolo abbandonò il proprio alloggio (teste Magri, abitante al piano superiore), l'arrivo del taxi al Pronto Soccorso del nosocomio (Ciaretto) e le modalità con cui due persone fuggirono, subito dopo l'esplosione, lungo corso Toscana (teste Martinengo, abitante in una casa prospicente il luogo del delitto). Su conforme richiesta del P.M., il G.I. disponeva poi il rinvio a giudizio degli imputati per tutte le accuse contestate in rubrica, contemporaneamente respingendo un'istanza di scarcerazione della Di Bartolo per mancanza d'indizi, presentata dai suoi difensori. Nel prosieguo dell'istruzione, tuttavia, il G.I. richiedeva pure il D.P., per essere rimasti ignoti gli autori del fatto, in ordine al danneggiamento dei locali della concessionaria di Montecosaro Stazione, avvenuto il 27 ottobre 1977; la perizia d'ufficio, infatti, aveva evidenziato una netta difformità di tecnica fra tale episodio ed il fatto a seguito del quale era deceduto Rocco Sardone.

All'udienza la Di Bartolo, comparsa, ha accettato di rispondere, riferendosi sostanzialmente alle precedenti dichiarazioni. Sardone si è mantenuto latitante, pur inviando una dichiarazione di nomina di difensori di fiducia. Nel corso della prima udienza il Collegio ha proceduto pure ad alcuni accertamenti (ad es., presso il posto di lavoro del Sardone), che in parte hanno fornito dati d'indubbia rileva

za probatoria.

2.-Esaminando per prima la posizione del Sardone secondo un criterio strettamente cronologico,cioé con riferimento all'episodio avvenuto il 28 ottobre 1977,alle ore 0,20 circa,deve rilevarsi come la notizia appresa dal segretario di questa Sezione nel competente ufficio delle stabilimento della s.p.a. TEKSID,di cui il predetto era all'epoca dipendente,costituisca un inoppugnabile alibi a suo favore.Nel verbale all'uopo steso,invero,si legge testualmente:Esaminata la cartolina di bollatura dell'operaio Sardone Nicola,risulta che lo stesso ha iniziato il lavoro giovedì 27/10/77 alle ore 21 e 55,per terminarlo alle ore 6 di venerdì 28/10/77'.E' impossibile,pertanto,che lo stesso potesse trovarsi,poco dopo la mezzanotte,in corso Turati ang. via Arquata, ove fu fatto esplodere l'ordigno che,scardinando la serranda,danneggiò lo spigolo del muro,alcune vetrine e diverse auto in esposizione.E' nota,d'altronde,la precisione e l'efficacia con cui le imprese del gruppo FIAT (e tale é la TEKSID) controllano la presenza al lavoro dei dipendenti,mentre sono evidenti le difficoltà che avrebbe incontrato il Sardone a lasciare temporaneamente il proprio posto ed a riprenderlo senza farsi notare:si trattava,ad es.,di superare dei muri,ovvero di eludere puntuali forme di vigilanza all'entrata;e ciò a prescindere dalla facilità con cui l'assenza del medesimo (improvvisa ed inspiegabile) sarebbe stata notata dai preposti.

L'ordinanza di rinvio a giudizio adduce ad elemento indiziante (pur definendolo da solo 'non sufficiente') a carico dell'imputato il complesso di elementi probatori raccolti in ordine alle imputazioni sub A) e B),rivestite di "caratteristiche e motivazioni assolutamente analoghe e verificatesi a sole 48 ore di distanza".In realtà l'argomentazione sembra perdere ogni valore alla luce delle conclusioni della perizia d'ufficio,la quale esclude (v. relaz.,p.40) l'esistenza di ogni affinità fra il tipo d'ordigno maneggiato da Rocco Sardone e quelli utilizzati per gli attentati alle concessionarie di auto germaniche "sia come potenzialità,sia come sistema d'intasamento,sia come sistema d'innesco e,infine,come materia esplodente utilizzata".Appare assai strano e quasi illogico,infatti,che persone abili nel fabbricare efficaci ordigni esplosivi e capaci di reperire le sostanze necessarie,abbiano successivamente ripiegato -e con ben scarsa perizia- sul la formazione di un dispositivo definito dai periti,e per più ragioni, assolutamente rudimentale.

Dinanzi alle annotazioni riscontrate sulla cartolina di lavoro del Sardone,appare veramente arduo attribuire un qualche valore agli altri dati indicati nell'ordinanza di rinvio a giudizio:da un lato,comunque,il teste Govi oggi non é stato in grado di identificare gli occhiali lasciati sull'auto sottratta a Busso Mario ed in precedenza asseritamente inforcati da Rocco Sardone (peraltro,durante una ricognizione dichiarata nulla in apertura d'udienza).La sua dichiarazione,particolarmente incerta ("mi sembra e non mi sembra.Li riconosco più nella montatura che nelle lenti;le lenti mi sembravano di colore più tenue,più gialline"),finisce per collimare con quanto precisato dal Busso medesimo ("erano occhiali neri scurissimi").E sembra davvero strano che l'ignoto attentatore si sia servito di lenti assai poco 'filtranti' per un'operazione notturna,e che abbia poi avuto -nella fretta di allontanarsi dal luogo dell'esplosione ed abbandonare l'auto rubata- la lucidità e la calma necessarie per riporre gli occhiali (rinvenuti pacificamente a bordo del veicolo:v. rapporto Nucleo Inv. CC.,vol. 2°,f.50) nel vano portaoggetti.Dall'altro,poi,é doveroso notare che il Govi al

l'atto della prima deposizione non parlò di occhiali da sole nel descrivere il più basso degli attentatori (vol. 2°,f.52),nè chiarì in base a quali elementi aveva comunque potuto riconoscere chi -proprio mediante gli occhiali- aveva celato al suo sguardo gli occhi ed una parte del viso (cioé punti essenziali per l'identificazione 'a vista' di terze persone).Con tutto il rispetto per la buona fede del teste, animato dallo zelo di collaborare con la Polizia perché convinto di essere l'unico ad aver visto i terroristi in azione,c'è da chiedersi quale affidamento potesse dare il riconoscimento effettuato dal Govi su Rocco Sardone (a prescindere,cioé,da quello del di lui fratello, a quell'ora sicuramente al lavoro,come si é visto):il 25 novembre 1977,negli uffici del Nucleo Inv. CC. di Torino,infatti,egli dichiarò (f.54,vol. 2°) -per confermarlo dinanzi al G.I. (vol. 2°,f.81)- di aver in precedenza riconosciuto,pur "non con assoluta certezza", il giovane effigiato in una foto che lo ritraeva senza barba e baffi, pubblicata dal quotidiano 'La Stampa' del 31 ottobre precedente.Ma quale differenza fra il viso imberbe del ragazzino e l'aspetto assunto da Rocco Sardone poco prima della morte,ben espresso nella foto pubblicata dal medesimo giornale il 25 novembre (f.59)!Nulla di comune si riesce a cogliere se non,forse,una certa intensità dello sguardo:ma questo é proprio l'aspetto che il teste non potè cogliere,dal momento che il giovane sconosciuto portava gli occhiali.Che valore attribuire,ancora,al riconoscimento del medesimo -fatto nell'identico contesto- su di una foto (f. 60) ricavata dalla carta d'identità del defunto?La presenza di baffi,barba e folti capelli,invero,avrebbe reso ben difficile a chiunque la percezione dei lineamenti del giovane, il cui dato saliente (l'espressività degli occhi) restò al Govi coperto dagli occhiali scuri.

In definitiva,risulta con evidenza ed in modo del tutto convincente la estraneità di Nicola Sardone all'operazione di danneggiamento mediante esplosivo compiuta in danno della concessionaria SIMONI nella prima mezz'ora del 28 ottobre 1977.

3.- Ben diverse sono le risultanze a cui ancorare un giudizio di responsabilità dell'imputato in ordine all'episodio del 30 ottobre.A ragione la difesa ha evidenziato l'esigenza di ricostruire il fatto con riferimento a sicuri dati temporali;ma proprio il collegamento fra i diversi dati cronologici conduce a conclusioni del tutto sfavorevoli al Sardone.Un primo punto fermo concerne l'ora in cui si verificò l'esplosione,indicata in rubrica nelle 2 e 15.In tale determinazione vi può essere stata un'approssimazione per eccesso,ma dell'ordine di alcuni minuti soltanto.Basta considerare che:a)all'interno dell'autovettura devastata dallo scoppio fu dai CC. rinvenuto (vol. 1°,f.51) un orologio da polso marca 'Longines' con la lancette ferme sulle ore 2 e 10 (e si noti che,secondo gli accertamenti peritali -f. 27-,la mano sinistra del giovane 'venne pressochè staccata dal polso');b)la Questura fu informata dell'esplosione appena avvenuta verso le ore 2 e 15,come precisato nell'iniziale rapporto (vol. 1°,f.3);c)ad identica ora fu del fatto avvisata telefonicamente la Centrale Operativa del Gruppo CC.,secondo l'indicazione contenuta nel rapporto del Nucleo Inv. (vol. 1°,f.32).Evidentemente,infatti,gli sconosciuti che a mezzo telefono contattarono gli uffici di Polizia,avevano già appreso -sia pure con la massima sommarietà- che si era trattato di un'esplosione verificatasi in quella particolare località.La difesa,richiamandosi alle dichiarazioni rese ai CC. dai taxisti Carapella e Castellani (vol. 1°,

7)

ff. 38 e 39),che ne hanno dato conferma al G.I. (vol. 2°,ff. 36 e 37), ha voluto collocare verso le ore 3 di quella notte il momento in cui un giovane si avvicinò ai predetti per chiedere di accompagnare un ferito da un medico di fiducia,mah sottolineare la stranezza di un si rilevante intervallo:considerato che fra il luogo dell'esplosione ed il parcheggio dei taxi,sito in piazza Villari (come precisato dai testi), esiste una ridotta distanza,qui approssimativamente indicata dal Carapella in 400 m. al massimo (nello 'stradario' allegato all'elenco telefonico delle 'Pagine Gialle' il tratto corrisponde a 4 isolati) e percorribile in pochi minuti anche da un ferito in grado di camminare, l'ampiezza del tempo impiegato sarebbe spiegabile soltanto ritenendo che il complice di Rocco Sardone abbia telefonato al Nicola,inducendolo a raggiungerli per le critiche condizioni del primo.Ecco la prova che l'imputato non si trovava in corso Toscana al momento dello scoppio,e che soltanto un estraneo poteva attendere tanti minuti prima di avviare il ferito all'Ospedale (laddove il fratello non avrebbe consentito che il Rocco,già in preda all'emorragia,perdesse del tempo prezioso). Ma dagli atti si ricava con sicurezza che Rocco Sardone entrò al Pronto Soccorso dell'Ospedale 'Maria Vittoria' alle ore 2 e 30,come riportato dal medico di guardia sul referto stilato appositamente (vol. 2°, f.26);trattasi di un dato proveniente da chi,per ragioni di servizio, deve annotare l'ora di ingresso di pazienti nel nosocomio.(e,'a fortiori',con maggior precisione per chi appaia subito in gravi condizioni ed affetto da lesioni di tipo insolito:nel referto si parla,fra l'altro di ustioni varie al viso,semiamputazione di una mano e stato di precoma).Esso trova conferma nel tenore del fonogramma inviato dal posto fisso di Polizia del 'Maria Vittoria' alla Procura della Repubblica,il quale (vol. 1°,f.2) si apre con le parole:"at ore 2,30 di questa notte est stato qui ricoverato per ustioni....".E' evidente,pertanto,che i due giovani presentatisi ai taxisti al posteggio di piazza Villari provenivano direttamente dal punto ov'era esploso l'ordigno,senza aver fatto soste o,tanto meno,telefonate a terzi;basta considerare che qualche minuto intercorse tra l'iniziale richiesta rivolta al taxista e la partenza del mezzo (v. dep. Castellani ai GC.,vol. 1°,f.38,poi sempre confermata:"da via Poligno é arrivato un giovane,che si é avvicinato al taxi del mio collega e,dopo avergli parlato un pò,si sono avvicinati insieme per parlarmi.Il predetto giovane....chiedeva aiuto,perché aveva un amico,ferito in un incidente automobilistico,da trasportare da un medico privato.Vista la gravità del fatto,l'ho consigliato di trasportarlo in un Ospedale,e.questi senza nessuna obiezione si é allontanato.Poco dopo é giunto con il ferito..."),ed altrettanto fino all'arrivo al Pronto Soccorso del 'Maria Vittoria',dovendo il mezzo pubblico pur nell'assenza di traffico notturno,coprire un certo tratto (via Borgaro-corso Svizzera-Corso Tassoni).D'altronde nessuno dei due taxisti ha precisato di aver guardato l'orologio in quel contesto,nè si é riferito a particolari temporalmente precisabili (entrambi avolgevano il turno sino alle ore 7 del mattino);non per nulla in aula il Castellani ha ritenuto di anticipare un pò l'incontro con i due giovani e la corsa al nosocomio ("il fatto avvenne verso le ore 2 e 30-3").Si consideri, poi,che in quelle circostanze sarebbe stato veramente assurdo e spietato ritardare i soccorsi per Rocco Sardone,afflitto da una emorragia imponente e diffusa (i periti -p.12- hanno rilevato la presenza di 'abbondanti tracce di sangue' nell'abitacolo dell'auto sede dell'esplosione, mentre il teste Castellani notò,fra l'altro,che-vol. 1°,f.38- il ferito perdeva sangue"anche dalle mani,che raccoglievano").

Neppure le odierne contestazioni della difesa hanno potuto togliere valore ad un elemento probatorio già evidenziato nell'ordinanza di rinvio a giudizio,cioé le dichiarazioni rese dal teste Carapella ai CC. nell'immediatezza del fatto (vol. 1°,f.37:"mi si è avvicinato un giovane...il quale mi ha chiesto di accompagnare suo fratello,ferito da uno scoppio imprecisato e con la testa sanguinante,da un medico di sua conoscenza"),poi ribadite dinanzi al G.I. (vol. 2°,f.37: "il giovane che mi chiese il passaggio parlò proprio del fratello,dicendo che aveva la testa rotta").Le attuali conferme ("ero fermo al posteggio;arrivò un signore,che mi disse che andava a prendere suo fratello,che era ferito...Sono sicuro che l'accompagnatore mi ha detto 'fratello';io,che fosse fratello od amico,non so"),espresse in un tono chiaro e sicuro,non lasciano margine ad incertezze.Se la circostanza non rispondeva al vero (se,cioé,l'accompagnatore non era il fratello del ferito),non si comprende perché dovesse essere rivelata ad un estraneo,quale il tarista,per indurlo ad eseguire la corsa;anche trattandosi di un amico semplicemente,s'imponevano -dinanzi alle gravi condizioni fisiche di Rocco Sardone- ragioni di umana solidarietà,subito fatte proprie dal tarista;d'altronde il trasporto non si prospettava meramente gratuito (Carapella,vol. 2°,f.37:"mentre il ferito veniva fatto salire in auto,l'altro giovane mi chiese:'quanto fa la corsa?'.Io gli dissi di accompagnare il ferito e pagare poi al mio collega";Castellani,ivi,f.36:"dopo aver accompagnato il ferito al P.S., il giovane che era con lui venne da me e mi pagò"),onde non era necessario premere sul tarista con argomentazioni di carattere affettivo o patetico.Il difensore ha manifestato la propria incredulità circa la commissione di una simile leggerezza (il qualificarsi,cioé,fratello del ferito) da parte di chi ha dimostrato notevole freddezza per non tradirsi ed abilità nello sfuggire prontamente all'identificazione in Ospedale (v. dep. Giaretto,portinaio in servizio all'Ospedale,vol. 2°, f.190),in ciò richiamandosi ad una precisazione resa inizialmente dal Castellani (vol. 1°,f.38:"si é sempre comportato con gentilezza e non dimostrava,durante la discussione,nessuna emozione o fretta").E' agevole notare,però,che egli accostò per primo il Carapella dandogli,dopo aver formulato la richiesta di accompagnamento del fratello,una ben diversa impressione (vol. 1°,f.37:"alla mia risposta affermativa si é allontanato,sempre in direzione di via Foligno,con una certa agitazione repressa e malcelata");dopo aver condotto il ferito accanto ai mezzi pubblici,sapendo di poter usufruire di questi,il giovane ben poteva riacquistare in pieno la calma necessaria.Al contempo si deve osservare che l'iniziale progetto del medesimo,esternato al tarista,concerneva il trasporto del Rocco presso un medico di fiducia,senza alcun ricorso alle strutture pubbliche (né rischi di pubblicizzazione dell'episodio per il fratello e per sé):in quel momento,pertanto,la prospettiva era che il ferito fosse curato da un privato e che tutto restasse circoscritto al rapporto di fiducia con il sanitario rimasto ignoto,onde il rivelarsi come 'fratello' ai taristi non poteva avere conseguenze.Soltanto in un secondo tempo,parlando anche con il Castellani (vol. 1°,f.38:"vista la gravità del fatto,l'ho consigliato di trasportarlo in un Ospedale,e questi senza alcuna obiezione si é allontanato"),egli fu convinto ad accompagnare l'infortunato al 'Maria Vittoria',nosocomio sicuramente più vicino al luogo ove essi si trovavano:evidentemente,nel trambusto di quei momenti e sotto la pressante esigenza di abbandonare la zona dello scoppio,il giovane non aveva potuto apprezzare la reale entità delle lesioni riportate dal Rocco (che,peraltro,si era spostato con le proprie gambe).

Nè risultano convincenti le osservazioni con cui la difesa ha cercato di dimostrare l'inattendibilità della versione Carapella facendo leva sul diverso tenore di un passo della deposizione del suo collega Castellani,il quale sin dall'inizio ai CC. non parlò affatto di 'fratello' (vol. 1°,f.38:"il predetto giovane chiedeva aiuto poichè aveva un amico ferito in un incidente automobilistico,da trasportare da un medico privato...Siamo saliti entrambi sul mio taxi,sebbe il giovane che aveva chiesto aiuto voleva allontanarsi lasciando solo l'amico").Già in istruttoria,però,il teste (vol. 2°,f.36) aveva offerto una spiegazione ("non ho sentito parlare,da parte del primo giovane,di un 'fratello' ferito.A me costui chiese solo di andare da un medico privato;mi parlò di un qualcosa che era bruciato nel motore di un'auto"),che ben si comprende alla luce della luce di una precisazione della prima ora (f. 38,vol. 1°:"da via Foligno é arrivato un giovane che si é avvicinato al taxi del mio collega,che era fuori della sua macchina e,dopo avergli parlato un pò,si sono avvicinati insieme al mio taxi per parlarmi") Ecco perché il Castellani non udì i termini del colloquio che si stava svolgendo ("ero chiuso nella mia macchina,non ho mai sentito parlare di 'fratello'",ha qui egli specificato) e perché il giovane non ebbe bisogno di ripetere la propria qualifica,vedendo che lo stesso mostrava subito di interessarsi al caso ed aderiva alla richiesta di trasporto.D'altronde agli occhi del taxista la premura dimostrata dal giovane (vol. 2°,f.36:"prima di partire,l'altro giovane aveva cercato di togliersi di dosso un maglione per proteggere i sedili dal sangue"),che si preoccupava della sorte del ferito e pagò anche il prezzo della corsa,doveva sottintendere l'esistenza di un vincolo di solidarietà superire alla semplice conoscenza:di qui la deduzione umanamente logica esposta in aula ("era non ricordo ma comunque,se era insieme,era amico"). Deve respingersi,altresì,il tentativo della difesa di proclamare l'inattendibilità del teste Carapella esaminando criticamente altre circostanze da lui rivelate.A prescindere dal fatto che la puntualizzazione sui termini in cui il giovane si qualificò come 'fratello' ha una sua inequivoca chiarezza,senza essere influenzata dagli altri passi della complessiva deposizione,si può rilevare che il dettaglio comunicato ai CC (f.37,vol. 1°:"al suo arrivo sono stato colpito da un odore particolare che emanava dal corpo,tipico della polvere da sparo") é frutto di una valutazione fatta da persona sicuramente non tecnica,ma trova riscontri in alcune risultanze:la miscela posta nell'ordigno era a base di solfo (come accertato dai periti attraverso l'esame dei residui rinvenuti su veicolo:v. rel.,p.16),cioé di un composto avente un odore penetrante e caratteristico,non subito eliminabile (perizia,p.13:"all'interno della auto,nonostante la lunga esposizione all'aperto e la mancanza di serramenti dell'abitacolo,permaneva un lieve sentore di zolfo");Nicola Sardone,inoltre,per la gravità delle ferite riportate e la perdita di sangue richiedeva di essere aiutato dall'accompagnatore,che ovviamente ne veniva a contatto,impregnando i propri abiti di quello speciale odore (ha cercato il teste Carapella già in istruttoria,vol. 2°,f.37:"dopo poco tornato accompagnando un altro giovane e tenendolo per un braccio...Il ferito aveva qualcosa di avvolto sul capo.Comunque si teneva in piedi, un pò sorretto dall'altro").Le stesse incertezze manifestate dal teste dinanzi all'esibizione di un maglione appartenente a Nicola Sardone e rinvenuto nell'abitazione di costui,riflesse nei verbali all'uopo stesi dalla Polizia il 31-10-77 (vol. 1°,f.99) e dal G.I. il 5-12-77 (vol. 2 f.37:"ho notato il maglione,chiaro con una fascia sul davanti,scuro ed [illegible] interni che potrebbe essere quello mostratomi poi"), ed

in sede confermate, dimostrano piuttosto la prudenza del medesimo; può dirsi pacifico, infatti, che Nicola Sardone dopo il fatto non fece più rientro a casa, onde non poteva lasciare ivi il maglione indossato durante la notte. In proposito rilevano le dichiarazioni dei vicini di casa, fratelli Saladino Calogero e Luigi i quali, pur passando la notte nel proprio alloggio e restandovi la mattina (era domenica) sino a pre senziare alla perquisizione del contiguo appartamento dei Sardone, iniziata verso le ore 11 (v. verbale, vol. 1°, f.6), hanno escluso di aver visto o sentito il Nicola rientrare. Costui, d'altronde, non avrebbe lasciato in evidenza il pentolino contenente la miscela riconosciuta dai periti (relaz., p.40) esattamente corrispondente a quella contenuta nel l'ordigno esploso, così facilitandone il rinvenimento ad opera dalla Polizia. Ma proprio tale circostanza del mancato ritorno all'abitazione costituisce un ulteriore indizio a carico dell'imputato: soltanto se al corrente di quanto avvenuto e dell'importanza delle tracce rimaste nel la cucina, egli aveva motivo di allontanarsi dal domicilio. Nè si dica che il medesimo, pur abitando gomito a gomito con il fratello Rocco nel minuscolo alloggetto descritto nei rilievi fotografici della Questura (vol. 1°, f.100), non ebbe modo di sapere ciò che l'altro stava preparando ed aveva in animo di compiere, tanto più considerando l'affinità del l'orientamento politico dei due giovani, pervasi da tendenze estremistiche (Nicola Sardone era aderente al P.C. -m.l.- I., come accertato inizialmente dalla Questura, vol. 1°, f.24).

La difesa ha ipotizzato che il 'misterioso' accompagnatore abbia provveduto ad avvertire telefonicamente Nicola Sardone di quanto era successo al fratello Rocco, sì da indurlo a rendersi poi irreperibile: ma dove poteve essere rintracciato l'imputato, a quell'ora assente dall'abitazione (peraltro priva di apparecchio telefonico, come confermato dal teste Saladino Luigi, vol. 2°, f.7), non fornito di altra dimora e lontano dal luogo di lavoro (dall'accertamento odierno è emerso che egli era uscito dallo stabilimento alle ore 2,01 di sabato 29 ottobre, cioé 24 ore prima dell'esplosione)? Altri dati concernenti i movimenti di Nicola Sardone appaiono compatibili con la tesi d'accusa e collimano pienamente con i tempi del delitto. Così poco importa chiarire per quale ragione l'imputato non si recò, insieme al fratello Rocco, in Leimi ad assistere ad uno spettacolo di Dario Fo, nè dove fosse nel frattempo: conta, invece, il fatto che tra il momento del ritorno a casa del giovane poi rimasto ferito (ribadito qui da Saladino Luigi intorno alle ore 0,45, con la seguente precisazione: "ritengo che in casa non ci fossero altre persone, perché ho visto che ha aperto la porta a chiave") e l'ora dello scoppio (2 e 10 circa) sia trascorso un lasso di quasi un'ora e mezza, più che sufficiente a permettere all'imputato di ricongiungersi con il fratello (e nell'abitazione, ovvero in un luogo prestabilito) per recarsi con l'auto della Di Bartolo a piazzare l'ordigno. Ancora, il fatto che Rocco Sardone fosse solo all'interno dell'auto al momento della deflagrazione (come accertato dai periti -v. relaz., p.38 e 12- in base all'omogenea proiezione di frammenti incandescenti su tutte le superfici interne) non soltanto concorda con un aspetto indiscusso del la testimonianza (nessuno -taxisti, personale dell'Ospedale ecc.- ha mai accennato alla presenza di ferito sulla persona dell'imputato), ma si addice alla logica di una pur semplice ripartizione dei ruoli: alla messa a punto del congegno era sufficiente una persona, mentre era utile che altri, stando fuori dall'auto, controllasse il movimento delle auto e dei passanti, per avvertire il complice qualora emergesse il pericolo di essere notato in quell'atteggiamento.

Giustamente la difesa ha osservato che non può essere accentuato il valore

negativo della latitanza assunta dall'imputato,trattandosi dell'effetto di una scelta processuale per nulla sanzionata dalla legge.Nel caso di specie,però,risulta particolarmente e significativamente sospetto il comportamento tenuto da Nicola Sardone nell'immediatezza del fatto e per vari giorni seguenti,prima che il quotidiano 'La Stampa' pubblicizzasse la pesantezza della sua posizione e l'avvenuta emissione di un mandato di cattura a suo carico (v. estratto del quotidiano in data 25 novembre 1977,vol. 2°,f.59,relativo al provvedimento spicoato dal G.I. il 21 precedente:vol. 2°,f.2).D'altronde,soltanto con rapporto del 9 novembre 1977 (vol. 1°,f.93-94) la Questura di Torino metteva a fuoco i consistenti motivi di sospetto raccolti sul conto dell'imputato:in precedenza il giovane,se davvero estraneo a tutto,quale motivo aveva di eclissarsi?La globalità delle deposizioni raccolte quasi con monotonia esasperante ribadisce che nessuno,dopo il 29 ottobre scorso,vide ed incontrò l'imputato o parlò con lui,ed opportunamente l'ordinanza di rinvio a giudizio rileva che lo stesso,oltre a non presentarsi più al lavoro presso lo stabilimento TEKSID,non presenziò ai funerali del fratello in Reggio Emilia (secondo un accertamento della Polizia,vol.1°,f.94).Come mai egli non ha minimamente cercato di proclamare e dimostrare la propria innocenza?Non gli si chiedeva di far cessare la latitanza ed accettare la detenzione,essendo sufficiente,se non l'invio di un memoriale al G.I. (espediente difensivo ormai frequente di questi tempi),la spedizione di una comunicazione per delineare il proprio alibi;se ciò é mancato,se ne deve dedurre che il Sardone non poteva fornire elementi di riscontro.In proposito,le motivazioni addotte dalla difesa a sostegno della latitanza (esistenza di un patto con i compagni di partito e di gruppo;timore conseguente alla notizia della morte del fratello) non rivestono reale consistenza,sia perché l'imputato,difendendosi,non doveva coinvolgere la posizione di altri (la Polizia non lo sospettava di certo in alternativa ad un diverso giovane,la cui sorte si sarebbe aggravata se egli si fosse scagionato),sia perché egli non disponeva di elementi per ritenere che la morte del fratello non fosse dipesa dalla prematura esplosione dell'ordigno dallo stesso volontariamente manipolato.

Che il giovane abbia partecipato all'operazione terroristica in esame, poi,risulta ulteriormente confermato dalle deposizioni dei testi Beeri e Randone,non pregiudizialmente ostili agli imputati,come ha notato il G.I. nell'ordinanza (non per nulla la Di Bartolo era amica della Randone e contava di trovare conforto presso di lei).Il primo,che verso le ore 7 del 30 ottobre vide arrivare la Di Bartolo nel proprio alloggio, ha riferito quanto appreso dalla stessa nell'occasione ("mi ha detto che era successo un incidente di macchina ad un suo amico.Non posso precisare se abbia detto amico o ragazzo,perché non ho dato peso alla cosa.Mi disse che nessuno si era fatto male...In quella circostanza non mi ha fatto alcun nome"),peraltro confermando le precedenti dichiarazioni al G.I.,al quale si era espresso con maggiore chiarezza (f.142,vol. 2°:"disse che aveva saputo nella notte che era successo un incidente al suo ragazzo,mi pare parlando di una telefonata ricevuta,con la sua Fiat 850.A mia domanda disse che il suo ragazzo non si era fatto male" La seconda,portatasi più tardi in casa del fidanzato Beeri,vi trovò la Di Bartolo piuttosto agitata, la quale la ragguagliò per sommi capi di quanto appreso ("ha detto che [illegible] un incidente con la sua macchina. Diceva che era ferito") [illegible] vitata a [illegible],non ha [illegible]

ra,sarà stato così"),implicitamente rifacendosi alla più analitica descrizione resa in istruttoria (vol. 2°,f.144:"mi disse che il suo ragazzo,cioè Nicola,aveva avuto un incidente con la sua auto.Aveva saputo per telefono del fatto:non conosceva i particolari del fatto,a parte la circostanza che il Nicola non si era fatto male in modo grave.Non sapeva neppure dove fosse avvenuto l'incidente in Torino.Le dicemmo di andare dal Nicola,ma lei ci disse che non sapeva dove fosse").E si noti che la Randone aveva avuto modo d'incontrare personalmente l'imputato,secondo la rivelazione fatta al G.I. (f.144:"conoscevo anche da circa un mese prima del fatto Sardone Nicola,che era il ragazzo della Flavia e veniva talora in Facoltà"),sì da non poter incorrere in errori od equivoci.E non si comprende perché la giovane dovesse -dinanzi agli amici- fare il nome dello imputato se questi non era affatto coinvolto nell'episodio ancora oscuro; nessun vantaggio gliene poteva derivare,e soltanto un impulso di verità poteva spingerla alla rivelazione,onde essere adeguatamente confortata (gli amici non avrebbero compreso tanta agitazione per la sorte di un estraneo o per il danno riportato dall'auto).

Torna qui opportuno parlare della telefonata con cui la Di Bartolo ebbe notizia (a suo dire vaga ed incompleta) di quanto era successo a Rocco Sardone.La prevenuta,che in istruttoria aveva opposto il silenzio alla richiesta di chiarimenti (vol. 2°,f.146:"mi rifiuto di rispondere alla domanda se la persona che mi telefonò nella notte,avvisandomi dell'incidente,fosse Sardone Nicola"),ha qui esposto i termini del colloquio ("non so chi fosse a telefonarmi alle ore 2 e 30;ho chiesto chi era,ma non mi rispose.Rocco aveva avuto un incidente ed era ricoverato in Ospedale.La persona al telefono non mi ha detto che tipo d'incidente era.Confermò che l'incidente era successo con la macchina.Non mi é stato detto in quale Ospedale era ricoverato Rocco"),ma senza riuscire affatto convincente:se,evidentemente,l'anonimo voleva essere premuroso verso la giovane e farle un favore,le avrebbe dovuto comunicare o in quale nosocomio era stato portato il Rocco,ovvero in quale luogo era rimasta l'autovettura.Con quelle informazioni,infatti,la donna non poteva in alcun modo appurare che cosa fosse realmente accaduto al ferito,nè recuperare il veicolo;d'altronde,abitando in una zona diversa della città,in piena notte ella non sarebbe stata in grado di avvisare il Nicola,nel cui appartamento non esisteva un telefono.Ed allora,soltanto se fatta da Nicola Sardone,che le comunicava tutti i particolari dello scoppio (tragici per il Rocco,rimasto ferito;negativi per il movimento,essendo stato mancato l'obbiettivo,ed ancor più per lei,la cui auto era restata sul luogo con evidenti tracce di esplosione),la telefonata menzionata dall'imputata poteva sconvolgerla al punto da farla alzare dal letto a quell'ora ed uscire di casa.La stessa difesa del Sardone ha ammesso che,sul punto,la Di Bartolo non può dire tutta la verità,mentre vi é piena compatibilità fra l'ora dell'arrivo dei fratelli Sardone in Ospedale (intorno alle 2 e 30,come si é visto) e quella della telefonata (circa le 2 e 30,come ribadito anche oggi dalla giovane);il Nicola,subito allontanatosi dal nosocomio ed affidato il fratello alle cure dei medici,ben poteva prontamente mettersi in contatto con la propria ragazza da una delle tante cabine telefoniche,appunto per avvertirla della difficile situazione sopravvenuta (il danneggiamento dell'auto,lasciata sul posto,l'avrebbe accusata sicuramente).Soltanto se presente al fatto l'imputato poteva adeguatamente informarne la giovane.Non si vede;comunque,chi -se non un complice nell'operazione di 'sabotaggio'- con tanta sicurezza fu in grado, a neppure mezz'ora dallo scoppio,di ricollegare subito la Di Bartolo al fatto,conoscerne il numero del telefono e comporlo,per fornire le noti-

zie indispensabili.
Alla stregua di tali sicuri elementi di prova,può dirsi incontestabile la partecipazione al fatto di Nicola Sardone,e soltanto 'ad colorandum' si ritiene di menzionare qualche altro dato richiamato nell'ordinanza di rinvio a giudizio,cioé la rispondenza dei caratteri somatici dello 'accompagnatore',quali descritti sia dall'inizio dal taxista Carapella (vol.1°,f.37:anni 25 circa,capelli castani,viso asciutto senza barba nè baffi,alto m.1 e 70 circa) a quelli di Sardone Nicola,desumibili dalle foto e dal confronto con l'altezza del fratello,indicata nella carta di identità (f.151,vol. 2°:m. 1 e 65),laddove la Bi Bartolo ha dichiarato che i due avevano all'incirca la medesima statura ("sono alti uguali". secondo la precisazione della seconda udienza).Analogamente dicasi del tipo di maglione indossato dal giovane rispetto a quello rinvenuto nel l'alloggio dei Sardone,di cui presenta le stesse caratteristiche di di segno (dep. Carapella,vol. 1°,f.99),a riprova di un certo gusto nell'ab bigliamento (anche se -come si é visto- non poteva trattarsi dell'iden tico capo).Nè assume valore risolutivo in senso contrario l'esito del riconoscimento fotografico reso dal Carapella come teste (vol.1°,f.99) e mai smentito in seguito,in quanto egli non identificò propriamente lo 'accompagnatore' nell'immagine di Rocco Sardone (contrassegnata dal n.° 5,come precisato nel rapporto della Questura,vol.1°,f.93),ma dichia rò che tale istantanea riproduceva "con maggiore verosimiglianza le fat tezze" del primo;e non é difficile comprendere un simile giudizio di ap prossimazione,sia perche nella foto indicata (v. a vol. 2°,nella custo dia contenuta nella busta contrassegnata con la pag. 163) il Rocco ha un aspetto un pò diverso da quello effigiato nelle altre immagini rinve nute insieme nell'alloggio dei fratelli (v. nella stessa custodia),sia perché l'incontro avvenne esclusivamente di notte,alla luce della pub blica illuminazione,sia perché si ignora quale fosse con precisione lo aspetto dei due giovani al momento del fatto (nè é possibile stabilire a quale data risalgano le foto in parola).
4.-Apparentemente più complesso il discorso da condurre in merito alla posizione della Bi Bartolo,attese le alternative tracciate,in corrispon denza di altrettanti profili dell'indagine,a conclusione dell'istrutto ria:autrice del fatto o semplice favoreggiatrice?concorrente materiale o soltanto morale?
Orbene,ad un sereno esame delle risultanze,pare doversi escludere che la prevenuta si sia quella notte trovata,insieme ai Sardone,sul luogo della esplosione.Da un lato,infatti,la teste Magri,abitante l'alloggio soprastante quello della giovane,pur confermando le dichiarazioni rese ai CC. (vol. 2°,f.24) ed al G.I. (ivi,f.199:"la porta dell'abitazione dei Bi Bartolo era ed é molto rumorosa,specie nella fase di chiusura,e perciò io ho avuto modo di sentire distintamente,la notte sul 30/10/77, il rumore di chiusura di tale porta,seguito dal rumore di passi affret tati giù dalle scale"),al quale aveva chiarito le ragioni della propria convinzione ("abito all'ultimo piano dello stabile e pertanto sono cer ta che i rumori di cui ho detto provenivano dal piano sottostante,cioè da quello su cui é l'alloggio dei Bi Bartolo"),ha indicato un'ora ("ver so le 2 e 30-3") nettamente posteriore a quella riferita ai CC. (una e 30-due),ed incompatibile con la presenza dell'imputata sul teatro del sinistro,al momento dello scoppio.Dall'altro,poi,la deposizione della teste Mastromartino,richiamatasi in toto'al racconto reso in istratte ria (vol. 2°,f.191),non é così chiara ed univoca nel dimostrare che al tri si trovavano sul luogo all'atto della deflagrazione,come parso al G.I..La donna,infatti,ricordando di essere stata quella notte svegliata

da una specie di boato proveniente dalla strada e descrivendo quanto percepito dalla porta-finestra (trattasi di alloggio d'angolo fra corso Toscana e via Viterbo), ha riferito: "ho visto sul lato opposto del corso Toscana, quasi di fronte alla mia posizione, un'auto parcheggiata, a fianco del marciapiede con fuoco o fumo all'interno e del movimento di qualche persona dentro all'auto. Poi ho visto due persone scappare a piedi lungo il corso Toscana verso il Largo". E' pur vero che la Mastromartino, come già nell'immediatezza del fatto ebbe a rivelare ad un giornalista del quotidiano 'La Gazzetta del Popolo' (vol. 2°, f.175), ha menzionato il passaggio, in quel contesto, di una autovettura lungo lo stesso percorso ("ho visto in movimento, a velocità normale, una Fiat 500 beige che era sulla corsia opposta rispetto a quella in cui era l'auto scoppiata: non saprei dire quante persone fossero a bordo. Questa auto è ricomparsa dopo poco nella corsia opposta ed ha proseguito, senza fermarsi nè rallentare nei pressi dell'auto che era esplosa, lungo la direzione della corsia di percorrenza, cioè verso il largo Toscana"); tuttavia ciò accadde "poco dopo, quando già i due erano fuori della vista della teste", senza alcuna sincronia, e vi è da pensare che si sia trattato di una mera coincidenza: qualcuno, trovandosi nei pressi, fu incuriosito dal rumore e volle passare accanto all'auto fin che era avvenuto lo scoppio, per allontanarsi subito, vedendo che nessuno vi era rimasto accanto. Si potrebbe osservare che un curioso doveva fermarsi per accertare quanto realmente accaduto, mentre ciò non fu compiuto dagli sconosciuti. C'è da domandarsi, però, quale scopo poteva avere la presenza di complici sul posto, ai fini di un'operazione che non richiedeva la collaborazione di numerose persone e che era meglio fosse realizzata con una minima componente umana (onde ridurre i rischi di essere scoperti ed identificati); evidentemente doveva trattarsi di uno scopo di generico aiuto, per tutte le evenienze del caso. Ma come mai gli occupanti dell'auto non raggiunsero i due fuggiaschi, visti spostarsi a piedi, e non li aiutarono ad allontanarsi più rapidamente dalla zona, specie dopo aver notato che lo scoppio aveva devastato l'auto dei medesimi (circostanza che dimostrava il fallimento del piano e lasciava prevedere il ferimento di qualcuno)? E perchè almeno non ci si accostò ai giovani, per chiedere che cosa avrebbero fatto? La realtà ha evidenziato che Rocco Sardone si venne subito a trovare in condizioni critiche, come dimostrato dalla lunga traccia di sangue lasciata nella fuga e scoperta dal giornalista della 'Gazzetta del Popolo' recatosi sul posto (v. articolo del 31-10-77, f.175, vol. 2°). Si noti, poi, che la circostanza rivelata dalla teste Magri collima pienamente con l'ora ed il tenore della comunicazione telefonica che la Di Bartolo ricevette quella notte (da Nicola Sardone, come si è detto) e coincide con l'esito degli iniziali accertamenti dei CC. presso gli inquilini dello stabile di via Entrecque n.° 7 di cui al rapporto n.54/27 (vol. 1°, f.35: "riferivano che verso le ore 2,30-3,00 antecedenti, avevano udito del trambusto proveniente dall'appartamento della Di Bartolo e subito dopo il chiudersi con forza della porta d'ingresso"). La stessa, anzi, trova un riscontro nella situazione descritta dai CC. accorsi appena qualche ora dopo per compiere una perquisizione nell'alloggio della giovane (vol. 1°, f.34: "nella seconda camera da letto, ubicata al lato destro rispetto a chi accede nell'appartamento, si notava un lettino in disordine che presentava tracce di persona appena alzatasi ed allontanatasi precocemente"); per la fretta di uscire l'imputata lasciò sul comodino attiguo al letto -come rilevato dai militi- vari monili, il reggiseno, l'orologio da polso e la borsetta!

Significativo, altresì, il particolare affermato dall'imputata e confermato

dalla teste Gamba già in istruttoria (vol. 2°,f.11:"il viaggio a Milano fu deciso 2-3 gg. prima.A Milano l'assemblea alla 'Statale' era stata rinviata e per questo ripartimmo dopo cena"):é evidente,infatti,che la giovane non poteva preventivamente sapere a che ora sarebbe rientrata in città e che una sua permanenza lungi da Torino per quella notte le avreb be impedito di accompagnare i complici a realizzare l'attentato.Soltanto a Milano la prevenuta potè apprendere che la riunione non si sarebbe tenuta,mentre é pacifico che la stessa raggiunse la propria abitazione en tro mezzanotte (Gamba,ivi:"il treno arrivò in orario e alla Stazione P. Nuova trovammo subito un taxi.Per prima scese sotto casa Carla Pesando, poi Flavia e per ultima io.Al mio arrivo a casa,verso le 24,mio marito stava dormendo"),sì da potersi agevolmente coricare in breve tempo.
Tuttavia le dichiarazioni rese dall'imputata in ordine ai propri movimen ti ed alla propria situazione psicologica nella notte in questione,risul tate totalmente false ed incredibili,unitamente ad altri elementi proba tori di lineare valutazione,inducono a ritenere fondatamente che la me- desima abbia intenzionalmente fornito un contributo alla commissione del fatto.
E' evidente,anzitutto,che la Di Bartolo mente quando afferma di aver ri- cevuto verso le ore 24,poco dopo il suo rientro a casa,una telefonata di Rocco Sardone ("mi disse che,se avesse potuto rientrare,sarebbe rientra- to tardi").Sul punto nette,precise e convincenti sono state,anche in au- la,le smentite formulate da chi quella sera si era trovato insieme al giovane,poi defunto,ad assistere allo spettacolo in Leini:Errede Giusep pe ("escludo che abbia fatto telefonate.Rocco quella sera era sulla mia macchina"),Saladino Calogero ("Rocco é stato con me a vedere la commedia di Dario Fo.Non mi risulta che il Rocco al ritorno abbia fatto una tele nata") ed il di lui fratello Luigi,particolarmente incisivo ("non ho vi sto il Rocco telefonare.Escludo che nel corso della serata e fino al rientro a casa sua,avvenuto verso le ore 0 e 45 circa,Rocco abbia fatto telefonate;anche dal bar non ha telefonato.Siamo sempre stati insieme.Du rante lo spettacolo é stato sempre con me").Quest'ultimo già in istrutt ria (vol. 2°,f.7) si era detto sicuro che l'amico neppure aveva telefon to da un bar di Torino,ove si erano fermati,dopo lo spettacolo,a bere qualcosa in piedi.Si noti,poi,che la menzione di tale telefonata fu fat ta dalla prevenuta per la prima volta la sera del 30 ottobre 1977 negli uffici di Notturna della Questura (vol. 1°,f.12),allorché ella già sape va della morte di Rocco:gli inquirenti,pertanto,mai avrebbero potuto tr vare un riscontro della circostanza.Al contempo emerge che il Rocco non fece alcuna reale comunicazione (ad es.,sulla prossima restituzione del l'auto),nè aveva promesso in precedenza di recarsi a casa della giovane la quale gli chiese di raggiungerla (ivi:"nella circostanza fui invitato a dormire con me");per quale motivo,dunque,egli avrebbe chiamato?
Ma,nel discorso difensivo e di alibi dell'imputata,l'asserita telefonat può servire ad un duplice scopo:dimostrare che la stessa,pur avendo not vole familiarità con Rocco Sardone,fino all'ultimo ignorava ciò che il giovane stava per compiere;e sottolineare l'estraneità alla vicenda di Nicola Sardone,attraverso il quale -per gli stretti rapporti affettivi ed ideologici- la donna appare più coinvolta.
In secondo luogo l'imputata non é credibile quando descrive gli sposta- menti compiuti prima di raggiungere nella mattina,in via Ormea,l'abita zione del Boeri.Non si spiega,infatti,perchè la stessa,che disponeva di un telefono,omise di preavvisare le amiche (ad es.la Cinato) dell'inte zione di recarsi da loro a passare il resto della notte,e preferì uscir alla ventura,dimenticando (o non tornando a prendere) il taccuino degli i

dirizzi ("non avevo con me l'agendina",ha ella qui aggiunto),che le serviva proprio per porsi in contatto con loro.Nè si accorda con le fobie della giovane (timorosa,dopo la morte della madre, [illegible] sola) e la sua abitudine di spostarsi in taxi,il successivo girovagare a piedi e senza compagnia della Di Bartolo lungo i viali bui della città, facile preda di malintenzionati.Neanche l'asserto di essersi recata in taxi sotto l'abitazione della Gamba per farsi ospitare,ribadito dalla imputata in sede di confronto dinanzi al G.I. (vol. 2°,f.78:"confermo di aver suonato,nella notte sul 30/10/77,verso le ore 2 e 30,al campanello esterno della Gamba,in via Val Lagarina 44.Suonai due volte e nessuno mi aprì") e mai ritrattato,ha ricevuto una vaga conferma da parte degli interessati;la Gamba,pur premettendo di avere il sonno 'pesante', ha dichiarato di non avere,la notte del 30,sentito il rumore del citofono in azione,ed ha confermato le precedenti rivelazioni (e così il fatto che "ultimamente il citofono funzionava regolarmente");il di lei marito,Barone Leonardo,senza escludere che il citofono nell'occasione abbia suonato,si è pienamente rifatto alla precisazione resa al G.I. (vol. 2°,f.12:"nella notte non ho sentito suonare il campanello,che funziona regolarmente").La stranezza di tale contrasto si accresce riflettendo al fatto che la Di Bartolo,essendo da poco rientrata da Milano con la Gamba, ben sapeva doversi la stessa trovare a casa:perché non insistette a suonare il citofono?

Nè si può del tutto trascurare l'insistenza con cui l'imputata ha sostenuto di essere stata ospitata dall'amica Cinato Ada ancora nell'interrogatorio reso il 25-11-77 dinanzi al G.I. (f.18:"da una cabina che mi pare sia in corso Francia ang. via Crea,davanti al palazzo con gli 'oblò', telefonai alla Cinato e lei poco dopo mi venne a prendere.Ho passato la notte nell'abitazione della Cinato:mi coricai nel suo letto,che è a una piazza e mezza"),per ritrattare soltanto durante il confronto con la teste del 16 dicembre (vol. 2°,f.76),allorché ammise di aver provato a chiamare l'amica,ma senza esito.

Per nulla convincente appare la spiegazione dell'itinerario seguito e del tempo necessario alla giovane per giungere a casa del Boeri.Costui ha riferito,con richiamo alla precorsa deposizione (vol. 2°,f.142),che la donna suonò al campanello della sua abitazione verso le ore 7 del mattino:la Di Bartolo,collocando attorno alle ore 3 le ulteriori,inutili telefonate fatte agli amici (vol. 2°,f.76),ha precisato qui di essersi recata a piedi in piazza Sabotino e di aver preso il tram n.° 16 per portarsi in via Ormea,presso il Boeri.Ma troppo rilevante appare il tempo impiegato per coprire la distanza intercorrente fra via Crea ang. corso Francia e la predetta piazza,oltre 3 ore per un tratto (dapprima lungo corso Francia, poi lungo corso Peschiera) di certo non superiore ai 3 km.!Che cosa vuol nascondere l'imputata?E' istintivo,anche alla luce degli altri dati,pensare che ella si sia clandestinamente incontrata con Nicola Sardone per ottenere ulteriori ragguagli e consigliarsi sulla linea di condotta da adottare:già allora il giovane aveva maturato l'idea della fuga e voleva concordare con la ragazza alcuni dettagli per 'coprirsi'.

Altri profili del contegno dell'imputata dimostrano adeguatamente che ella fu tempestivamente informata (da Nicola Sardone,come si è detto) dei tragici sviluppi della vicenda;e tale trattamento poteva essere riservato soltanto a chi era legato ai 'terroristi',al di là di vincoli affettivi o di solidarietà,da un accordo di complicità nel fatto appena accaduto. Non si spiega altrimenti che con il timore di essere arrestata l'abbandono precipitoso dell'abitazione (ben descritto dalla teste Magri),le

stato di visibile affanno ed angoscia in cui la giovane versava ancora varie ore dopo la notizia (secondo la chiara versione dei testi Randone e Boeri),l'assoluta inerzia nell'assumere informazioni presso i pubblici uffici,telefonando al Comando VV.UU. ed alla Questura.Eppure,se non le importava la sorte della propria auto utilitaria (peraltro la Di Bartolo é orfana e deve mantenersi con il lavoro),vivi sentimenti di umana solidarietà avrebbero dovuto spingerla ad acquisire notizie sulla sorte del ferito.Si tratta,all'evidenza,di una reazione del tutto sproporzionata al tenore dell'informazione sommariamente ricevuta per telefono (semplice incidente stradale,a seguito del quale era rimasto ferito -in modo non grave- il fratello del proprio ragazzo),simile alle tante che ogni giorno giungono alle famiglie delle vittime della strada e che sono accolte in modo ben diverso.Appaiono chiari,poi,la tendenza dell'imputata a non cercare un vero aiuto e conforto dagli amici,per nulla richiesti di intraprendere ricerche o consigliarla sul da farsi,ed il suo sforzo di dimostrare la propria ignoranza sulle modalità della vicenda e di apprendere la realtà per la prima volta dalla radio:significativo,al riguardo,il deposto testimoniale complessivamente reso dal Boeri,dalla Randone (vol. 2°,ff. 142 e 144) e dalla Cinato (f.9,vol. 2°),alla quale la Di Bartolo,pur trattandosi di una buona amica (come la stessa ebbe a definirsi dinanzi alla Polizia,f.19,vol. 1°),rivelò meno di quanto riferito agli altri due ("aveva la radio accesa e nel pomeriggio,verso le 16 e 30,abbiamo sentito dell'esplosione di una macchina,una '850',in largo Toscana.Mi pare che la radio abbia anche detto il nome 'Sardone',e sentendolo la Di Bartolo si preoccupò e mi disse che aveva imprestato la auto al Sardone").A conferma la precisazione resa in aula dalla Cinato: "la Di Bartolo non mi ha mai parlato di un incidente che era successo con la sua macchina".

Non sembra logico,considerata la particolare situazione psicologica e processuale in cui versava Nicola Sardone in quei momenti,ritenere che la telefonata sia stata fatta all'imputata soltanto per avvertirla delle ragioni e dei termini in cui la stessa,improvvisamente e senza averle minimamente preveduto,si sarebbe trovata coinvolta nella vicenda.Il Sardone era pressato da ben altre esigenze (ad es.,di rendersi irreperibile),nè poteva rischiare di comunicare tutto a chi -per la rabbia di sapersi 'incastrata' ed esposta a gravi sospetti,nonché privata della propria vettura,gentilmente prestata- avrebbe potuto reagire con una precisa denuncia alla Polizia.In questo senso ha ragione il P.M.,secondo il quale la prevenuta non ha potuto rendere più ampie ed esaurienti spiegazioni,pena la prospettiva di svelare la reale dinamica dell'episodio e la portata del proprio ruolo di (fidata) compartecipe nel reato.

L'argomentazione introduce opportunamente il discorso sull'accordo della Di Bartolo a fornire al Sardone l'automobile,ben sapendo quanto gli stessi si proponevano di compiere.Un primo rilievo si impone all'attenzione:possibile che i fratelli Sardone abbiano,a completa insaputa di lei,deciso l'intero piano criminoso e l'utilizzazione dell'auto,sì da porla eventualmente in una ben difficile situazione?Eppure era prevedibile,per l'ipotesi in cui fosse accaduto qualche imprevisto,che -attraverso l'auto adoperata per l'operazione terroristica- sarebbe stata identificata la Di Bartolo,colei che per ragioni di amicizia,affetto e militanza politica era stata da tempo particolarmente vicina e premurosa verso i [illegible] 'compagni' doveva essere così spietatamente sacrificata,benché totalmente estranea?L'operazione sin dall'inizio si profilava delicata,anche perché il rumore dell'esplosione avrebbe attirato l'attenzione di cittadini e provocato inseguimenti ad opera della Poli-

zia,con possibilità di identificazione dell'autovettura in fuga, [illegible] perché non si era disposto di truccare almeno la targa) avrebbe subito sconsigliato alla Di Bartolo,che non risulta essere una sciocca,di aderire al progetto o,comunque,l'avrebbe indotta a predisporre un solido alibi,non destinato a franare come quello esposto agli inquirenti.E' agevole replicare,però,che gli imputati potevano contrapporre a tale prospettiva la viva speranza (fondata su di un'accorta esecuzione del piano) di non essere affatto scoperti,anche sull'onda contagiosa di analoghe operazioni terroristiche compiute in Torino in quei giorni da gruppi affini al loro.Il 19,27 e 28 ottobre,infatti,erano stati portati a segno (e con grande risalto nell'opinione pubblica) attentati in danno di 4 concessionarie di auto tedesche (v. rapporto Ispettorato Inv. CC.,vol. 2,f.42 ss.),considerati come 'successi' negli ambienti estremisti,senza che la Polizia disponesse di una traccia concreta per risalire ai responsabili.Per la Di Bartolo,d'altronde,entrava in gioco la stima e la fiducia riposta in Nicola Sardone,da essa conosciuto da vicino da oltre un anno (secondo le sue costanti ammissioni),e potevano influire sulla sua adesione le assicurazioni (di precisione ed abilità) dallo stesso fornite circa la puntuale deflagrazione dell'ordigno.Si spiega,pertanto,la speciale reazione della giovane,impreparata dinanzi ai gravi sviluppi della vicenda ed incapace, per l'incalzare degli avvenimenti,di impostare con calma una linea difensiva.Non senza contare,però,che -pur così presa 'in contropiede' e di sorpresa- la Di Bartolo si é rivelata tutt'altro che sprovveduta,riuscendo dapprima ad ingarbugliare le fila delle indagini ed a provocare molteplici accertamenti e riscontri,e poi ad evitare,anche attraverso smentite e ritrattazioni,ammissioni o riconoscimenti pericolosi (ed ancor oggi la stessa,fedele all'accordo,non ha parlato).

La circostanza obiettiva del trasporto e dell'esplosione dell'ordigno a bordo dell'auto appartenente all'imputata assume,alla luce dei rilievi sin qui svolti,un chiaro valore accusatorio nei confronti della prevenuta.Giustamente il G.I. ha con scrupolo appurato come l'auto non fosse stata affidata in via permanente ai Sardone (in grado di disporne a piacimento),ma soltanto consegnata per brevi periodi,pur frequenti,e poi restituita,per desumere che si era creato un particolare rapporto di dipendenza fra i 2 fratelli e la giovane in relazione all'uso del veicolo.I dati probatori complessivamente acquisiti hanno riconfermato tale ricostruzione dei fatti,dal momento che il tenore delle deposizioni -qui ribadite- rese in istruttoria da Saladino Luigi (vol. 2°,f.7:"circa l'auto '850' rossa,preciso che,vedendola sotto casa,chiesi a mio fratello di chi fosse e lui mi disse:'sarà dei nostri vicini'.Ciò accadde prima dell'episodio del 30... Ho visto il Nicola a bordo della Fiat 850 rossa una sera in una via vicino a casa nostra") e dal di lui germano Calogero (ivi,f.6:"non ho mai notato che i Sardone usassero una '850' rossa...Può essere che abbia detto a mio fratello che una Fiat 850 rossa ferma sotto casa poteva essere dei Sardone:l'auto era ferma vicino al nostro portone e,non essendo da noi conosciuta,posso aver pensato che fosse dei Sardone"),legati da una superficiale conoscenza all'imputato ed al defunto Rocco,non contrasta affatto con le ammissioni della Di Bartolo.Costei,preoccupatasi in aula di puntualizzare un particolare ("ho prestato la mia autovettura al Rocco...Non c'erano accordi prestabiliti per la consegna della macchina da parte di Rocco"),per il resto si é rifatta 'in toto' alle precedenti dichiarazioni (vol. 1°,f.106:"escludo che l'auto sia stata continuativamente in possesso dei Sardone nel mese scorso.Di tanto in tanto la prestavo ai Sardone,Nicola e Rocco,più spesso al primo.Al Nicola l'auto la prestavo spes-

so,addirittura ogni giorno,ma poi lui mi riportava le chiavi,lasciando mi l'auto.Di notte in genere l'auto rimaneva sotto casa mia,anche se qualche volta può essere rimasta in possesso di Nicola";vol. 2°,f.79; "quanto alla macchina di mia proprietà,confermo quanto già detto;la prestavo più spesso al Nicola,che mi faceva anche delle commissioni. Qualche volta l'ho imprestata anche al Rocco.Al massimo imprestavo la auto per un giorno o due").La difesa ha lamentato l'estrema labilità del criterio di distinzione dei termini di affidamento dell'auto al Sardone,posto per trarne elementi circa la conoscenza dell'imputata in merito alla utilizzazione del bene (od alla condotta di chi lo riceveva).Si tratta,invece,di trarre logiche deduzioni dai dati probatori acquisiti,per stabilire la realtà della situazione:la consegna dell'auto a Nicola Sardone (prevalentemente,come riconosciuto dalla stessa imputata) non era avvenuta una volta per tutte,nè giornalmente con una forma di automatismo,sì da attribuire al predetto la completa e continua disponibilità del mezzo,ma risaliva pur sempre a specifiche richieste del giovane e ad altrettanti consensi della Di Bartolo,che esercitava in tal modo una forma di controllo e vigilanza.Non si dimentichi,fra l'altro,che all'epoca il veicolo serviva anche a lei per il prescritto tirocinio pratico ai fini del conseguimento della patente, secondo l'ammissione dell'interessata (vol.1°,f.106:"Nicola...venerdì 28,nel pomeriggio,venne a casa mia e mi fece un pò di scuola-guida") ed il ricordo della teste Randone (vol. 2°,f.145:"stava iniziando ad imparare a guidare").E' evidente,pertanto,che l'imputato si sentiva vincolato (anche psicologicamente) nei tempi e nelle modalità d'uso dell'autovettura,sì da aver man mano bisogno del 'placet' della proprietaria,a sua volta informata di quanto egli intendeva compiere. La Di Bartolo ha sostenuto che la Fiat '850' le fu chiesta dal solo Rocco,verso le ore 17 e 30 di venerdì 28 ottobre,nel corso di un incontro casuale presso il Palazzo Nuovo dell'Università;ella ha pure accennato al precedente incontro con il Nicola,verso le ore 14-14 e 30,sotto la propria abitazione (v. dich. a f.12 e 106 del vol. 1°), implicitamente evidenziando l'estraneità del secondo alla consegna del veicolo.Ma,a prescindere dal fatto che alla asserita richiesta del Rocco mancarono testimoni,come riconosciuto dall'imputata (vol. 1°,f.12),si deve rilevare che:a)i rapporti tra costui e l'imputata erano radi,tanto che nessuna delle di lei amiche lo conosceva (lo hanno ribadito anche qui le testi Gamba,Cinato e Randone);b)non vi sono state dichiarazioni da cui desumere che già prima il Rocco aveva guidato l'auto in parola,laddove il Nicola era stato visto al volante della stessa da Saladino Luigi (vol.1°,f.18);c)il giovane era soltanto munito di patente di cat. A,rilasciatagli dalla Prefettura di Matera con il n.° 744996 (v. rapporto Nucleo Inv. CC., vol.1°,f.32 s.),onde sembra quanto meno strano che egli rischiasse di farsi sorprendere,alla vigilia dell'attentato,alla guida di un mezzo che non poteva condurre (pena una denuncia).E ciò senza tacere i precedenti rilievi,che fanno del Nicola il 'perno' dell'operazione.

In definitiva,ben può dirsi che il concorso fornito dalla Di Bartolo alla commissione dei reati non si atteggiò solamente sul piano morale (quale piena adesione all'altrui progetto di gettare la bomba), [illegible] al campo materiale attraverso la consegna del veicolo (o,comunque,la sua messa a disposizione),da utilizzare -secondo i termini del piano- quale mezzo di trasporto dell'ordigno sul luogo dell'esplosione e per la successiva,immediata fuga.

co della prevenuta alla stregua della più tenue figura del favoreggiamento personale nei confronti degli autori dell'attentato. Al contempo si rileva che il concorso attribuito all'imputata non può essere identificato con la mera adesione alle idee politiche professate dai fratelli Sardone (come giustamente osservato dalla difesa). Ma non pare superfluo, a completamento del quadro sin qui delineato, richiamare -per condividerli- i passi dell'ordinanza di rinvio a giudizio relativi all'orientamento ideologico dell'imputata, militante (per sua espressa ammissione: vol. 2°, f.21) nel Partito Comunista (Marxista-Leninista) Italiano al pari di Nicola Sardone, che frequentava la sede di via Prati 1 (teste Galvagno, vol. 2°, f.33), ed alla sua notevole affinità con raggruppamenti che hanno espressamente rivendicato attentati a concessionarie di auto tedesche dopo il c.d. suicidio di alcuni detenuti nel carcere di Stammheim. In proposito è emerso che l'imputata discusse con le amiche (v. dep. Gamba, vol. 2°, f.10; e Randone, ivi, f.14) ed assistè ad un dibattito nella sede del Partito (v. dep. Galvagno, ivi, f.33 ed ammissione dell'interessata, ivi, f.19; "dei fatti di Stammheim si parlò ovviamente in quei giorni), sì da avvicinarsi psicologicamente al clima che ha fatto proliferare le azioni terroristiche. Significativo, poi, più che il tono della lettera scritta dalla prevenuta dal Carcere il 20-12-77 e pervenuta per combinazione al teste Lovrinich, che la consegnò ai CC. (vol. 2°, f.89, ricco di compiacimento per i focolai di lotta operaia accesi un pò dovunque e per le battaglie ed attentati contro lo Stato borghese), il contenuto del periodico 'La Voce Operaia', n.308 (vol. 2°, f.165), ove in un articolo Nicola Sardone (nientemeno!) dipinge con orgoglio il fratello Rocco come un eroico militante comunista rivoluzionario, senza adombrare il minimo dubbio sulla liceità dell'operato terroristico dal medesimo esplicato con le note e tragiche conseguenze. A lui fanno eco i 'Compagni delle Vallette' per condividere gli orientamenti del defunto ("Rocco aveva le sue analisi politiche ben chiare, con noi dibatteva: parlava di un giusto rapporto tra azioni di massa e azioni di avanguardia, sapeva bene che la lotta di classe non è mettere la bomba dimostrativa contro una concessionaria tedesca, ma anche questo") e prospettare il proprio atteggiamento ("noi rispondiamo con visione strategica, affermando che solo la pratica di lotta legale e illegale può far crescere nel modo giusto la conflittualità fra borghesia e proletariato, verso l'unità del proletariato stesso per il comunismo").

5.- Al discorso propriamente sanzionatorio bisogna premettere due rilievi di natura giuridica. In ordine al delitto di cui al capo A), invero, non risultano acquisiti concreti elementi probatori per ritenere che la Di Bartolo abbia concorso anche nella fabbricazione e detenzione dell'ordigno esplosivo. Il P.M. ha affermato che, logicamente, il consenso al porto ed allo scoppio della 'bomba' deve estendersi alle fasi precedenti per ricomprenderle, essendo inconcepibile una diversa opinione. Mancano, però, i dati dimostrativi dell'assunto, attesa la carenza di notizie precise sul modo ed il tempo in cui è maturato il progetto criminoso: la ragazza lo elaborò sin dall'inizio con i Sardone, formulando proposte anche in ordine al tipo di esplosivo, ovvero vi aderì in un secondo tempo, allorché i giovani già si erano procurati il materiale necessario? Ella fu informata delle modalità e del luogo di confezionamento dell'ordigno (completato, come emerso dai risultati della perquisizione domiciliare, che consentì di rinvenire un pentolino contenente una poltiglia umida di color verde -vol. 1°, f.7-, a brevissima distanza temporale dalle scoppie), oppure genericamente ragguagliata del fatto che gli stessi avrebbero pensato a tutto per procurarsi la 'bomba'? Ce ogni probabilità, atteso il loro numero e la loro disparata natura, i veri componenti dell'ordigno

(contenitore d'alluminio,zolfo,clorato di sodio con bentonite,filo elettrico,accumulatore,pinzetta,sveglia:v. rel. di perizia,pp.14-28,e foto a p.43 furono acquistati a più riprese,sì da poter essere visti da chi si recava in quell'abitazione;ma,finché non si giunse alla fase finale della preparazione e confezione,non si poteva parlare dell'esistenza di un 'ordigno' vero e proprio.Nè la donna fu allora vista in casa Sardone dal Saladino (v. ff.1 e 7). Non così può dirsi della partecipazione allo scoppio.Anche se non presente,la giovane aveva già dato un contributo decisivo affinché l'ordigno scoppiasse nel luogo prestabilito,fornendo per il trasporto la propria autovettura;non si vede,infatti,come i Sardone si volessero preventivamente esporre,privi di un mezzo a motore per gli spostamenti,al rischio di giungere 'in loco' a piedi recando la 'bomba' indosso e di fuggire di corsa dopo la deflagrazione.

Per Nicola Sardone vale la pena di evidenziare,oltre l'esistenza di buoni rapporti con il fratello e la coincidenza di orientamenti ideologico-operativi con lo stesso,la convivenza continua nel piccolo alloggio (onde all'uno non sfuggiva quanto compiuto dall'altro,pur nello sfasamento dei rispettivi orari) e l'importanza del suo ruolo finanziario nell'acquisto dei vari oggetti necessari alla fabbricazione,atteso che il Rocco era disoccupato e frequentava l'Ufficio di Collocamento (presso il quale,come accertato dalla Questura -vol.1°,f.93-,proprio il giorno prima aveva chiesto ad un operaio un modesto prestito).

Il reato sub B) deve,invece,essere derubricato allo schema del tentativo, sia perché l'esplosione dell'ordigno non era stata certamente decisa nè fu voluta per quel momento e frangente,mentre il Rocco era seduto all'interno dell'auto (e non è risultato affatto che il giovane avesse intenzione di suicidarsi a scopo dimostrativo);sia perché l'ordigno non era stato ancora collocato presso l'obiettivo in precedenza scelto (fondatamente individuato dai CC. -v. rapporto,vol. 1°,f.33- nei locali della concessionaria 'Audi-NSU e Volkswagen' di Agosta e Maino con sede in via Viterbo n. 98/e,cioé a breve distanza dal luogo del sinistro) ed in simili termini l'operazione dimostrativa per nulla avrebbe attuato gli intenti intimidatori degli organizzatori.Non si tratta,però,come sostenuto dalla difesa, di un fatto ascrivibile a caso fortuito (ex art. 45 C.P.),in quanto l'esplosione fu comunque provocata da chi si era posto in palese situazione d'illegittimità,tenendo la precedente condotta criminosa;lo scoppio dell'ordigno non si prospettava quale evento del tutto imprevedibile (attesi gli inevitabili rischi derivanti da un inesperto maneggio od un erroneo calcolo nell'utilizzazione dell'oggetto micidiale) e nella realtà dipese da colpa del giovane (v. perizia,p.38:un falso contatto,la sfuggita della molletta di apertura della pinza da bucato,la carica elettrostatica stessa del corpo umano e/o del veicolo possono essere tutte cause,altrettanto valide,di prematuro funzionamento dell'ordigno"),comunque incapace di adottare le opportune precauzioni.

Non è esatto,poi,ritenere che il delitto di cui all'art. 13 L. n.497,pur così diversamente definito,sia assorbito nel porto dell'ordigno esplosivo (previsto dall'art. 12 stessa L.).I fratelli Sardone realizzarono un 'quid pluris' rispetto al semplice trasporto dell'ordigno fin nei pressi del luogo prescelto per l'attentato terroristico;infatti,dopo che il Nicola aveva fermato l'auto e ne era sceso per vigilare,il Rocco stava seduto sul sedile posteriore,intento (come ben ricostruito in perizia,p.27) a mettere a punto il congegno a tempo e così stabilire il momento dello scoppio.Si è trattato di qualcosa di altrenee rispetto al porto dell'ordigno (figura criminosa che -siccome di mero pericolo per l'incolumità pubblica- prescinde dallo scopo propostosi dall'agente e dal risultato dell'

deflagrazione dell'involucro, idonei a [illegible]
zione prevista dall'art. 13 e diretta a realizzare l'evento di danno. Né si deve ~~ravvisare~~ un autorevole orientamento giurisprudenziale (Cass., 6-4-1971, Terza), secondo cui il delitto di porto abusivo di esplosivo in luogo pubblico, già previsto dall'art. [illegible] L. [illegible] nel caso in cui il materiale esplodente, completo in tutti i suoi elementi e quindi idoneo all'uso (anche se non immediato), si trovi separato nei suoi componenti, come -ad es.- quando i detonatori non siano applicati (in senso analogo, con riferimento alla detenzione di esplosivi, Cass., 24-4-1972, De Iulis).

All'episodio in esame si attaglia perfettamente l'istituto della continuazione, apparendo chiaro che i diversi delitti (già in parte riuniti sotto tale vincolo nel capo A della rubrica) erano stati progettati unitariamente nelle intenzioni degli imputati, come si è visto, non aveva senso la creazione dell'ordigno senza il suo successivo scoppio, a scopo terroristico, in pregiudizio di una concessionaria di auto tedesche, cioè prodotte dallo Stato in cui erano da poco morti alcuni membri della c.d. banda Baader.

La Di Bartolo, come ritenuto pure dal P.M., appare meritevole delle attenuanti generiche che, per il loro apprezzabile contenuto (trattasi d'imputata incensurata, che finora ha serbato buona condotta; ella è giovane d'età, quindi più facile preda d'influenze acritiche, e svolgeva un lavoro), si dichiarano equivalenti alla aggravante contestata in ordine al reato sub A, sicuramente il più grave dei due alla luce della più elevata pena edittale. Sulla pena-base di anni due e L. 200.000 di multa (tenuto conto che l'ordigno era alquanto rudimentale ed a basso potenziale di deflagrazione, come evidenziato nella relazione peritale, p.17 e 23), si applica un aumento, pari a mesi sei e L. 100.000 rispettivamente, in forza dell'art. 81 u.c. C.P., avuto riguardo alla pericolosità dell'ordigno, all'intensità del dolo che animò la giovane, alla rischiosa situazione creata (non per nulla il Rocco rimase ferito) ed ai motivi a delinquere (di malintesa protesta contro obiettivi 'estranei' e di pretenziosa critica).

Per il Sardone, sulla pena-base di anni tre di reclusione e L. 400.000 di multa (il minimo edittale, per la ragione appena indicata in relazione alla correa), assunto a fatto di maggior gravità quello di cui all'art. 9 L. n. 497, si applica un aumento di mesi quattro e L. 100.000 per la contestata recidiva qualificata (fondata su significativi reati ideologici, che facilmente portano ad attività criminose più incisive); l'ulteriore aumento per la continuazione con ben altre 3 delitti, di cui uno aggravato, è ragguagliato a mesi dieci di reclusione e L. 200.000 di multa, tenuto anche conto dell'ampiezza del ruolo rivestito dall'imputato, dell'abilità e prontezza dimostrate nel rendersi irreperibile sin dall'inizio, della pervicacia nel difendere 'in toto' l'operato criminale del fratello (e, quindi, anche proprio). Tali dati da soli ostano nettamente ad un riconoscimento delle attenuanti generiche, peraltro neppure invocate dalla difesa.

Segnano di diritto la condanna solidale degli imputati al pagamento di tutte le spese processuali, l'interdizione del Sardone dai pubblici uffici per la durata di anni cinque (art. 29 C.P.) e la confisca del materiale sequestrato, siccome utilizzato per il confezionamento dell'ordigno (art. 4,8° cc. L. n.110/75).

P.Q.M.

visti gli artt. 483,488 C.P.P.,

dichiara Sardone Nicola colpevole del delitto continuato di cui al capo A) e di tentativo del reato di cui all'art. 13 L. 14-10-1974, n.497, così modificata l'originaria imputazione;

Di Bartolo Flavia colpevole del delitto di concorso in porto in luogo pub-

23)

blico illegalmente di ordigno esplosivo,nonché del delitto di cui agli artt. 56 C.P. e 13 L. n.497/74,così modificata l'originaria imputazione;ritenuta per entrambi la continuazione fra i reati;concesse a Di Bartolo Flavia le attenuanti generiche,dichiarate equivalenti all'aggravante contestata,e condanna:

Sardone Nicola alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione e L. 700.000 di multa;Di Bartolo Flavia alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e L. 300.000 di multa,oltre al pagamento in solido delle spese processuali.

Dichiara Sardone Nicola interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Ordina la confisca di quanto elencato da riga 3 a riga 14 del f.7 del verbale di perquisizione e sequestro,nel vol. 1°.

Visto l'art. 479 C.P.P.,

assolve Di Bartolo Flavia dai delitti di fabbricazione e detenzione illegittima di ordigno esplosivo per non aver commesso il fatto;Sardone Nicola dai reati di cui ai capi C),D),E) ed F) per non aver commesso il fatto.

Così deciso in Torino,il giorno 11 luglio 1978.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

12-7-78 uff. Di Bartolo Fl. Lettera
13-7-78 uff. Sardone Di Bartolo

Interposto appello il _____

IL CANCELLIERE

Notificato estratto sentenza

Imp. cont. Sardone N.

Il giorno 19-X-78

avv. Ciaccio

Il Cancelliere

TRIBUNALE
CIVILE E PENALE
DI TORINO

Ufficio Istruzione Penale
Via Torquato Tasso 1

N. 605/78 base
del Registro Generale
della Procura della Repubblica
P.M. dr. SAVIO

N. 662/78
del Registro Generale
dell'Ufficio d'Istruzione

13/7/78

# Ordinanza di rinvio a giudizio

~~Sentenza di non doversi procedere~~

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecento 78 il giorno 13

del mese di luglio

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Torino

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

ORDINANZA

~~SENTENZA~~

nel procedimento penale

CONTRO

1) MUSI FRANCA, nata a Bologna il 6/8/1955, res. a Torino in Via Tarino n. 7 dif. dall'avv. B. Guidetti Serra, in atto det. in NOVARA dal 18/1/1978 a seguito di arresto in flagranza convalidato dal P.M. il 19/1/78;

2) FORLANO GIUSEPPE, nato a Torino il 17/11/1945, res. in Torino Via Perrone n. 2, dif. dagli avv.ti Costanzo e S. Annoni, in atto det. in CUNEO dal 16/2/1978 a seguito di ordine di cattura del P.M. di Torino n. 38/78 del 16/2/1978.

IMPUTATI

Entrambi:

a) - dei delitti di cui agli artt. 110, 81 cpv. C.P., 10 - 12 - 13 Legge 14/10/1974 n. 497, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, illegalmente detenuto, portato in luogo pubblico e tentato di far esplodere al fine di incutere pubblico timore materie esplodenti; accertato in Torino il 18/1/78;

b) - del delitto di cui agli artt. 110, 61 n. 2, 624, 625 n. 2 e 7 C.P., perchè, in concorso tra loro, in Torino tra il 15 ed il 18/1/78, si impossessavano per trarne profitto e in particolare per eseguire l'attentato di Via Vanchiglia, di cui al capo a) dell'autovettura Mini Minor targata TO A 46333, sottraendola a Lassarenti Eusebio che la deteneva, posteggiata sulla pubblica

via; commettendo il fatto su cosa esposta per consuetudine alla pubblica fede, avvalendosi di violenza (manomissione dell'impianto di accensione).

FORLANO, ancora:

c) - del delitto di cui agli artt. 12 e 14 L. 14/10/74 n. 497, per avere, negli ultimi mesi del 1977, portato illegalmente in luogo pubblico la pistola Smith Wesson cal. 38, regolamente posseduta.

---

In esito alla compiuta formale istruzione e sulle conclusioni* del P.M. in sede, il Consigliere Istruttore

OSSERVA:

Il presente procedimento penale deriva dallo stralcio degli atti relativi alle imputazione sopra elencate, dal fascicolo processuale n. 252/78 R.G., contro MUSI Franca ed altri, per reati di partecipazione a banda armata ed altro.

La separazione dei procedimenti è stata attuata - su conforme richiesta del P.M. - perchè in ordine ai reati in materia di armi e sostanze esplosive (ed a quelli ad essi direttamente connessi, come il furto di cui sub b) la compiuta istruttoria appare ormai ultimata ed anche per evitare la scadenza dei termini di carcerazione preventiva.

Va disposto il rinvio a giudizio di entrambi gli imputati avanti al Tribunale di Torino, competente per materia e territorio, in ordine ai reati loro ascritti ai capi a), b) e c).

L'episodio che, nella notte sul 18/1/78, si è concluso con l'arresto della Musi, è descritto nel verbale di arresto redatto dal c.re PERUFFO, in atti al f. 5 - 6 fasc. 3. Da tale atto si ricava che il PERUFFO aveva notato già due passaggi della Lini Minor (poi sequestrata e risultata rubata al proprietario 2 gg. prima, in Torino) avanti alla caserma CC., sede della staz. Vanchiglia di Torino, di cui era a guardia esterna la notte del fatto. Al terzo passaggio sul posto, dall'auto - arrestatasi poco oltre - scendeva una ragazza che si portava nei pressi delle finestre della vicina sezione della Democrazia Cristiana e, dopo aver controllato l'interno, assicurava a voce al complice che dentro non c'era nessuno. L'auto tornava quindi in loco una quarta volta e fermata nel solito posto.

Ne scendeva un uomo che si dirigeva verso una finestra della suddetta sezione della D.C.: qui giunto estraeva un candelotto cercando di dar fuoco alla miccia con un accendino. A seguito dell'intervento del c.re l'uomo si dava alla fuga, a piedi, riuscendo a far perdere le sue tracce, nonostante alcune raffiche di mitra esplose dal PERUFFO.

Nel corso della fuga l'uomo abbandonava un involucro contenente due candelotti pure dotati di miccia. La Musi, nel frattempo tenuta a bada dal militare, veniva quindi dichiarata in arresto.

Le indagini di P.G. portavano poi all'identificazione, fra gli altri, di un conoscente ed amico della Musi a nome Forlano Giuseppe, titolare di una tabaccheria in V. Garibaldi

n. 53/bis, sul conto del quale si appuntava l'attenzione degli inquirenti per gli stretti rapporti con la donna e la somiglianza fisica con il complice notato dal PERUFFO (v. rapp. giud. in atti ai f. 33 e ss., fasc. 4).

Il Forlano in sede di ricognizione di persona disposta dal P.M. veniva riconosciuta con certezza dal c.re Peruffo (v. f.* 11, fasc. 2).

All'episodio aveva in parte assistito anche la guardia giurata FIORE Vito, che riferiva in termini analogni a quanto già detto (v.f.24, fasc.3); anche il FIORE riconosceva poi nel FORLANO l'uomo visto darsi alla fuga la notte nel 18/1/1978 poco dopo l'arresto della Musi ed il tentativo operato dal c.re Peruffo di fermare il complice della donna (v.verbale di ricognizione in atti di gg.18 e ss., fasc.A).

Di fronte ai suindicati elementi probatori a loro carico i due imputati hanno opposto decise ed insistite proteste di estraneità all'episodio criminoso in esame, che non appaiono minimamente attendibili in quanto prive di ogni verosimiglianza specialmente per quanto attiene la Musi ed i riscontri tali da indurre a ritenere inattendibili i 2 riconoscimenti effettuati dal Peruffo e del Fiore, per quanto concerne il FORLANO.

In ordine alla natura e al grado di efficienza dell'esplosivo sequestrato il 18/1/1978 va fatto integrale rinvio alla relazione di perizia tecnico balistica in atti ai fogli 56 e ss. fasc.4

Dal complesso del materiale sequestrato e dalle stesse dichiarazioni degli imputati (v.relativi verbali d'interrogatori in atti) è inoltre emerso che entrambi da tempo si conoscevano e si frequentavano con una certa assiduità (non certo solo per il motivo da loro stesso indicato, vale a dire una presunta attività di lavoro domestico svolta dalla Musi in casa del Forlano), e militavano in organizzazioni della sinistra extra parlamentare locale, teorizzanti e praticanti da tempo la violenza e l'uso di armi esplosive.

Quanto alla Musi va ancora richiamato il rinvenimento in casa sua di un appunto di suo pugno (v.interrogatori in atti 29 e ss.fasc.A) contenente inequivoche e precise indicazioni operative per il furto di autovetture, fra cui anche le Mini Minor, come quella rubata su cui erano i due imputati la notte sul 18/1/1978 (sull'appunto in questione si vedano le considerazioni dei periti Coronato e Nebbia in atti al fascicolo C, foglio 13 e segg.).

Il reato di furto dell'auto di cui sub b), strumentale rispetto all'attentato cui si riferisce l'imputazione sub a), va pure ascritto ai due imputati sulla base degli stessi elementi probatori precedentemente indicati, alla data del furto stesso, consumato in Torino solo due giorni prima del 18/1/1978.

Il Forlano va rinviato a giudizio anche in ordine al reato sub c) avendo ammesso sin dal suo primo interrogatorio avanti al P.M. (v.f.13 fasc.2) e confermato poi al g.i. (v.f.20 e ss.fasc.A) di aver portato fuori di casa l'arma (revolver cal 38 special Smith-Weissen matr.D 874078) regolarmente detenuta e rinvenuta presso la sua tabaccheria (v.* f.33 e ss.fasc.4).

Va mantenuto l'attuale stato di carcerazione preventiva dei due imputati in considerazione della natura e gravità

dei reati loro ascritti, della pericolosità degli stessi dimostrata e delle perduranti esigenze di natura cautelare e processuale in vista del dibattimento.

P.Q.M.

Il Consigliere Istruttore,
in conformità con le richieste del P.M.,
dichiara chiusa la formale istruzione;
visto l'art.374 C.P.C. ordina il rinvio a giudizio nell'attuale stato di carcerazione preventiva degli imputati Musi Franca e Forlano Giuseppe avanti al Tribunale di Torino perchè ivi rispondano dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi a)b)c).-
Torino, 13/7/1978

IL CANCELLIERE

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE
(DR.MARIO CARASSI)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, _____

IL CANCELLIERE

Depositato nella cancelleria del Tribunale di Torino
il 13 LUG 1978

IL CANCELLIERE

Copia conforme all'originale per uso ufficio.

Torino, 12 AGO 1980

IL CANCELLIERE

COPIA RILASCIATA AL P.G. PER USO UFFICIO Requisitorie finali

Roma, 25.9.78

24

Il P.M.

letti gli atti a carico di INNOCENZI Silvana, ZAMBON Adriano, SOFIA Giuseppe, imputati:

a) Tutti: di partecipazione a banda armata (art. 306 C.P., 2° comma

b) Innocenzi, inoltre: del reato di cui all' art. 494 C.P., come da imputazione inserita nel mandato di cattura del G.I. di Roma in data 20/6/78 (f. 39 del fasc. 6)

o s s e r v a

La natura di banda armata volta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato, propria della organizzazione denominata "nuclei armati proletari" risulta ampiamente provata dalla attività criminosa da questa commessa e rivendicata, dal materiale ideologico e terroristico rinvenuto nei "covi" potuti individuare (cfr. f. 36 segg. dal fascicolo 5), dai proclami e affermazioni di principio acquisiti in atti (v. ad esempio lettera scritta in Carcere dall' imputata Innocenzi, ove si parla come obiettivo, tra l' altro di "distruzione del carcere" e di costituire un gruppo interno in grado di "attaccare l' istituzione").

Per i singoli imputati si osserva quanto segue.

Lo Zambon è confesso sull' essere militante nella organizzazione (f. 108 del fascicolo 1; gli avvisi ai difensori, comprovanti la validità dell' atto, si trovano malamente fascicolati a f. 77 e 82 del vol. 5); la sua confessione è del tutto attendibile, tenuto conto delle modalità del suo arresto e delle persone con le quali si trovava ad operare in quel momento (Sofia, ufficialmente nappista; Innocenzi, sulla cui introduzione nei gangli dell' organizzazione, si dirà).

Il Sofia (che si è valso della facoltà di non rispondere) fu proclamato come appartenente ai nap fin dal momento della sua precedente evasione (f. 192, fasc. 2); l' essere egli destinatario di armi della organizzazione e l'essere queste recapitate dallo Zambon (confesso sul punto) e dalla Innocenzi, (di cui si dirà) comprovano il suo permanere, durante la latitanza, nell' ambito dell' organizzazione criminosa per cui si procede.

Quanto alla Innocenzi, vi sono motivi per ritenere non solo la sua appartenenza ai nap, bensì lo svolgere in essa attività di organizzazione, proselitismo e reclutamento; per ~~essa~~ la Innocenzi, incriminata alternativamente nel corso dell' istruzione formale per il più grave ~~reato~~ di organizzazione di banda armata, (mandato di comparizione a f. 20 del fasc. 7), si chiede perciò il rinvio a giudizio modificandosi l' originaria imputazione di art. 306, 2° comma in quella di art. 306, 1° comma C.P. Stanno a sua carico le seguenti prove: a) nel covo "nap" di Ostia, via delle Repubbliche marinare, furono rinvenute le chiavi dell' appartamento affittato dalla Innocenzi parimenti in Ostia via Amm. del Buono (f. 140 segg. del fasc. 2 f. 31-32 del fasc. 1); nello stesso "covo" di Ostia via delle Repubbliche marinare fu trovata una vecchia ricevuta di versamento a firma Daddi Manuela, corrispondente al nominativo della patente di guida in possesso dell' imputata (con applicata la propria fotografia) al momento del suo arresto ~~(f. 188 del fasc. 2)~~ (f. 25 del fasc. 5), ricevuta di versamento rubata alla vera Daddi Manuela unitamente alla patente di guida (f. 188 del fasc. 2). Dunque la Innocenzi Silvana ruotava nell' ambiente del covo di via delle Repubbliche marinare, e frequentava lo stesso. b) l' altro importantissimo "covo" dei nap sito in Roma, via Longo (covo nel quale riparò l' omicida dell' agente Graziosi, e dove fu rinvenuto materiale terroristico dei nap di considerevole interesse) era stato preso in affitto dalla Innocenzi Silvana, che lo possedette fino al suo arresto cedendolo poi di fatto agli altri (e che comunque già vi ospitava gente), con il falso nome di Vitali Carla; sono prove in tal senso le dichiarazioni e ricognizione fotografica dei testi Zanghellini e Carotenuto (f. 24 segg. fasc. 6, f. 39 seg. fasc. 7) nonchè i risultati della perizia grafica (fasc. 8) disposta sui documenti bancari di versamento dell' affitto, in sequestro a f. 47 segg. fasc. 6; la circostanza che talune delle distinte di versamento risalgaono al periodo in cui già la Innocenzi era detenuta non inficiano le conclusioni peritali, rigorosamente motivate, che hanno attribuito alla mano dell' imputata la dizione "Vitali Carla" della sottoscrizione: è noto come sia fin troppo facile ~~fare uscire~~ ricevere e fare uscire dal Carcere fogli, ed appare verosimile che, anche durante la detenzione, la Innocenzi abbia potuto firmare distinte di versamento previamente recapitatele, e poi prelevate, da qualche complice, tanto più che le banche non ri-

99

chiedono un documento di identità per eseguire versamenti a favori di correntisti, (ed i moduli in bianco sono facilmente ottenibili) e pertanto ben poteva accadere che persona diversa, qualificantesi Innocenzi Silvana, provvedesse all' incombente con le distinte dalla stessa preventivamente firmate (il che, tra l' altro, aveva il vantaggio di rendere praticamente impossibile indirizzare fruttuosamente indagini ~~sul=posa~~ sulla persona corrispondente alla firma "Vitali Carla", essendo ben difficile pehsare a priori che tale persona potesse essere in quel momento detenuta).

Gli elementi riferiti rivelano come la Innocenzi fosse in contatto, per delicatezza di mansioni ed ambienti frequentati, con il nucleo dentrale della organizzazione. La stessa circostanza dell' essere stata lei a tentare di recapitare al Sofia il maggior numero di armi sequestrate in occasione del di lei arresto rivela come (tenuto conto dell' importanza della merce armi per una organizzazione terroristica) ~~come~~ la Innocenzi avesse in tale ambito una posizione di spicco.

Ma vi sono ulteriori elementi, che inducono a qualificare l' imputata non come semplice aderente, ma come organizzatore e propulsione della associazione sovversiva. ~~armata=~~ Esiste in atti una lettera intercettata presso il fermo posta dell' imputata, speditale da tal Pagani, nella quale si segnala il nominativo di un "compagno" appena uscito dal Carcere, come persona meritevole di essere assistito e seguito nella sua "fede per il comunismo" ; particolarmente significativa l' espressione "...è in contatto con Volterra ed altri importantissimi carceri, questi contatti sarebbe utile che mantenesse, comunque a te decidere..... Di lui ne rispondo e mi assumo tutte le responsabilità " , la quale rivela ~~di=fatto~~ una investitura di fatto ~~da parte~~ della Innocenzi di un potere di ammissione nell' organizzazione. ~~L'=imputat=~~ (lettera in fotocopia a f. 14 del fasc. 7; in originale a f. 124 del fasc. 1). L' imputata ha inteso riferire la raccomandazione alla diversa organizzazione non criminosa "soccorso rosso", avente il fine della assistenza giuridica e materiale ai detenuti ed imputati per reati "politici" (f.27 fasc. 7); in realtà le espressioni della lettera paiono smentire l' assunto, facendo riferimento non ~~tanto=e=non~~ solo e non tanto ad iniziative assistenziali, ma a intenti di "portare avanti la lotta" , ad un compagno "senza esperienza di lotta di classe, ma che è stato all' avanguardia del movimento" nell' interno del carcere; intenti dunque di lotta, non di assistenza.

All' imputata è stato inoltre sequestrato in Carcere un abbozzo di proposte (f. 2 seg. fascicolo 5), che l' interessata ha riconosciuto come autografo (f.28, fasc. 6), che rivela un certo atteggiamento teorizzante ed un intento operativo-organizzativo all' interno del Carcere; la Innocenzi appare cioè da tale scritto non come pedina o gregaria dell' organizzazione, ma come cellula pensante e con iniziative organizzative. L' imputata ha affermato che il contenuto della bozza sequestratale era unicamente di analisi critica della situazione carceraria femminile, ma il testo del documento smentisce l' assunto; si tratta anzitutto di un documento destinato ad altra persona e contenente proposte operative, da discutere, perfezionare e adottare; l' intento della azione che ci si ripromette di iniziare è, come fino ultimo =~~=~~= (obiettivo "strategico",non già mero obiettivo politico utopistico) "la distruzione del carcere e la riappropriazione della nostra libertà" ; si avanzano concrete proposte quali "costruire un gruppo interno in grado di attaccare l' istituzione", e si premette che "attualmente siamo davanti ad un terreno vergine ma su cui è possibile lavorare" . Si tratta dunque di una attività rivolta a propagare ed organizzare all' interno del Carcere nuclei dell' organizzazione eversiva. Ciò permette, considerati tutti gli indizi precedentemente esposti, di ritenere la Innocenzi elemento organizzatore, teorizzante e propulsore dei nap, e giustifica la modifica dell' imputazione da partecipazione ad organizzazione di banda armata.

Trattandosi non propriamente di costituzione di banda armata (reato istantaneo, che si perfeziona nel luogo in cui l' organizzazione viene creata) ma di organizzazione (attività che, per sua natura,implica una cura continuativa e fa assumere alla fattispecie criminosa la struttura del reato eventualmente permanente) il luogo di consumazione del reato è Torino (ove l' imputata si era recata a recapitare armi al nappista latitante Sofia all' evidente fine di riagganciarlo all' organizzazione e ristabilire contatti con lui, e cioè sempre perseguendo l' organizzazione e sviluppo dei nap). La competenza territoriale, da valutarsi alla stregua delle norme anteriori alla riforma ex art. 1 legge 8/8/77 n° 534, appartiene a Torino, luogo di ~~commissione=d~~= consumazione del reato più grave.

Per quanto concerne l' imputazione di sostituzione di persona (assunzione del nominativo Vitali Carla), la prova è evidente in base

101

alle deposizioni testimoniali della proprietaria dell' appartamento locato e alle risultanze della perizia grafica. Il reato è però estinto per amnistia a' sensi DPR 4/8/78 n° 413, non sussistendo precedenti penali ostativi a carico dell' imputata.

P. Q. M.

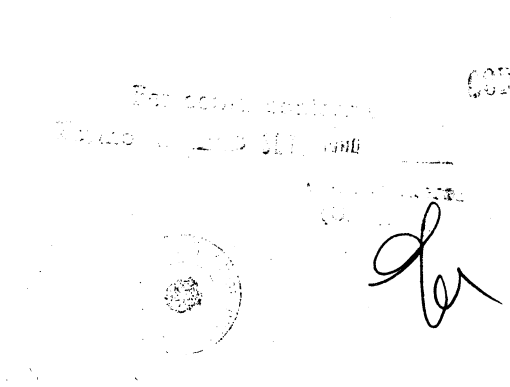
voglia il sig. G.I., dichiarata chiusa la formale istruzione, rinviare a giudizio davanti al Corte d' Assise di Torino gli imputati Innocenzi, Zambon, Sofia, per il reato di organizzazione di banda armata (1° comma dell' art. 306 C.P.) per quanto concerna la Innocenzi (così modificata l' originaria imputazione di partecipazione a banda armata), nonchè per il reato di partecipazione a banda armata (2° comma dell' art. 306 C.P.) per quanto concerne gli altri imputati; voglia inoltre dichiarare n.d.p. a carico di Innocenzi Silvana per il reato ex art. 494 C.P., in quanto estinto per amnistia;

si insiste nella richiesta di emissione di mandato di cattura nei confronti di tutti gli imputati in relazione ai reati per i quali rispettivamente si chiede il rinvio a giudizio.

102

**lista dei testi di cui si chiede la citazione al dibattimento**

1) Carotenuto Liliana (f. 35, fascicolo 7)
2) Pelosi Emilio (f. 39, fascicolo 7)
3) Zanghellini Nerina (f. 26, fasc. 6)
4) lettura dei rapporti e degli atti consentiti.



Procedimento n° 48/79 Assise Appello
contro Zambon Adriano + 2 _

--- per uso di ufficio a richiesta della Procura Generale della Repubblica di Torino _

TRIBUNALE
CIVILE E PENALE
DI TORINO

Ufficio Istruzione Penale
Via Torquato Tasso 1

N. 7389/76 + 7726/80
*del Registro Generale della Procura della Repubblica*

N. 841/77
*del Registro Generale dell'Ufficio d'Istruzione*

# Ordinanza di rinvio a giudizio
# Sentenza di non doversi procedere

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecento ..... 7 OTT. 1980 ..... il giorno .....
del mese di .....

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Torino

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

ORDINANZA
SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

1) INNOCENZI Silvana, n. a Poggio Nativo (Rieti) il 10/9/49, latitante (dif. avv. Bianca Guidetti Serra di Torino, e avv. Placido La Torre di Messina)

2) ZAMBON Adriano, n. ad Adria (Rovigo) il 10/9/45, detenuto in Cuneo (dif. avv. Sergio Spazzali di Milano e avv. Bianca Guidetti Serra di Torino)

3) SOFIA Giuseppe, n. a Palermo il 10/1/55, detenuto in Trani (dif. avv. G. Lombardi di Roma, e avv. Rocco Ventre di Roma)

IMPUTATI

Innocenzi

A) del delitto di cui agli artt. 306,1° comma, 302, 270 C.P., per avere promosso e organizzato, con attività di crea=zione di infrastrutture (disponibilità di alloggio e fornitura di armi), di proselitismo, di ammissione di adepti, di intrattenimento di relazioni tra membri, la banda armata denominata "nuclei armati proletari" avente come scopo il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato. In Roma e Torino, fino al 14/9/76.

1507 - Stamperia dei Tribunali - Baudano - Torino

Za=mbon e Sofia:

B) del delitto di cui agli artt. 306, 2° comma, 302, 270 C.P., per avere partecipato alla banda armata di cui sopra; in Roma e Torino, fino al 14/9/76.

Innocenzi, inoltre:

C) del delitto di cui all' art. 494 C.P., per essersi attribuita il falso nome Vitali Carla; in Roma, epoca agosto 1976.

Zambone: recidivo reiterato con pena espiata, già dichiarato delinquente abituale.

Sofia: recidivo infraquinquennale.

r i t e n u t o c h e

In data 14/9/76 venivano sorpresi, previo pedinamento, gli attuali imputati Innocenzi e Zambon in un giardino pubblico di Torino, ove si erano dati convegno con il latitante Sofia Giuseppe; il Sofia era ricercato in quanto evaso dalla casa penale di Lecce; in occasione della sua evasione l' organizzazione "nuclei armati proletari" ne aveva rivendicata la appartenenza.

All' atto dell' arresto la Innocenzi e lo Zambon (giunti insieme e per primi al luogo di ritrovo, ove avevano poi incontrato il Sofia ivi recatosi) risultavano in possesso di varie armi e munizioni, nonchè di falsi documenti di identità. I prevenuti, tratti in arresto, venivano tra l' altro incriminati per il delitto di partecipazione a banda armata.

Per i reati in tema di armi e documenti falsi veniva nel corso dell' istruttoria disposto stralcio, e tali addebiti hanno già avuto autonoma decisione. Poichè contro la Innocenzi emergevano indizi del reato di partecipazione a banda armata anche in relazione ad attività dalla medesima svolta in Roma, il G.I. del Tribunale di colà, investito di azione penale, emetteva a suo carico mandato di cattura per tale reato; il procedimento veniva indi ritenuto, per motivi di connessione, di competenza del G.I. di Torino, ove parimenti perveniva altro procedimento per analogo reato a carico di certo Caputo per fatti connessi avvenuti in Asti, relativi sempre al reato di partecipazione a banda armata. Dopo tribolate vicissitudini processuali che portavano ad adire per conflitti di competenza la Corte di Cassa-

zione per due volte, e nel corso delle quali vicissitudini si provvedeva a stralciare la posizione degli imputati o indiziati Lo Muscio (f. 123 vol. I), Caputo, Pagani, Rizzi, Vito, Attimonelli (f. 6 del vol. VII), si giungeva, dopo esperite le necessarie indagini istruttorie, alla formulazione di requisitorie del P.M., il quale ha chiesto il rinvio a giudizio degli attuali imputati per i reati sub A) e B), ed il proscioglimento per amnistia in ordine al reato sub C).

Sull' addebito di organizzazione o partecipazione a banda armata l' imputata Innocenzi Silvana si è in parte valsa della facoltà di non rispondere, ed in parte (interrog. a f. 27 del fasc. VII) ha respinto le accuse. L' imputato Zambon ha reso confessione; l' imputato Sofia si è valso della facoltà di non rispondere.

E' da osservare preliminarmente come la natura di banda armata avente come fine il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti, assunta dalla organizzazione "nuclei armati proletari", appare in sè sufficientemente dimostrata. Anche a prescindere da singoli episodi terroristici rivendicati dai "n.a.p." , i quali, seppure non dettagliatamente risultanti dagli atti, appartengono ormai, attraverso il clamore di cronaca, alla categoria dei fatti notori, le finalità non semplicemente di radicale trasformazione degli ordinamenti costituiti, ma di esplicazione di violenza come strumento di perseguimento di tale obiettivo risultano provate dal materiale istruttorio in atti. Si richiama in proposito il contenuto dei documenti, relativi alla rivendicazione, valutazione e progettazione di attentati diretti a personalità della magistratura, polizia, ambiente politico industriale, amministrazione carceraria, materiale rinvenuto in uno dei "covi" della organizzazione (v. f. 18-19 del fascicolo VI): la natura degli (52) obiettivi terroristici e la qualità delle persone prese di mira rilevano come la violenza non fosse diretta agli individui in quanto tali, ma concepita in funzione delle mansioni da questi rivestite nella struttura politico amministrativa economica dello Stato.

L' obiettivo di eversione violenta risulta, inoltre, dal contenuto della missiva, diretta all' imputata Innocenzi e sequestrata al fermo posta a lei intestato, esistente in atti a f. 125 del vol. I, dove si parla di "entusiasmo per portare avanti la lotta di classe" e di "esperienza di lotta di classe". E' inoltre molto significativa

in argomento la bozza di appunti programmatico organizzativi sequestrata alla Innocenzi in carcere (f. 2 segg. fasc. V), ove si parla di "obiettivo strategico" consistente nella "distruzione del carcere e nella riappropriazione della nostra libertà" (non, dunque, obiettivo ideologico mirante alla abolizione del carcere come istituzione nonchè di "costruire un gruppo interno in grado di attaccare l' istituzione non solo a livello di liberazione " ; la riferibilità di tali propositi non alla esclusiva persona della Innocenzi, ma a=l gruppo "N.a.p." discende dall' essere lo scritto indirizzato ad altri , nonchè da quanto si dirà sulla posizione della prevenuta nell' ambito dei "n.a.p.". L' obiettivo carcere appare evidentemente, in una visuale eversiva, uno dei nodi centrali da colpire, essendo il carcere appunto la materializzazione della sanzione che l' ordine costituito appresta contro chi attenti alla tranquillità sociale. I propositi di attacco al carcere non sono dunque da vedersi in chiave di reazione di esasperazione allo stato di detenzione, ma come lucido momento di un globale disegno mirante a sovvertire gli ordinamenti economico sociali.

Che, poi, i "n.a.p." non siano una accolita di gente dilettantes di mere teoriche esercitazioni di retorica eversiva, ma abbiano invece concretato gli estremi della banda armata risulta, oltre che dagli attentati terroristici rivendicati dall' organizzazione, dalle armi sequestrate nei covi scoperti (v. f. 7 dal fasc. VI), nonchè dalle stesse ammissioni dell' imputato Zambon (f. 108, fasc. I) circa l' essere le armi, rinvenute in suo possesso al momento dell' arresto, di proprietà della organizzazione; nè può trascurarsi la stessa denominazione di essa, che premette alla qualifica proletari l' attributo "armati".

Per i singoli imputati si osserva quanto segue.

Lo Zambon è confesso sull' essere militante nella organizzazione (f. 108 del fasc. I; gli avvisi ai difensori, comprovanti la validità dell' atto, si trovano malamente fascicolati a f. 77 e 82 del vol. V); la sua confessione è del tutto attendibile, tenuto conto delle modalità del suo arresto e delle persone con le quali si trovava ad operare in quel momento (Sofia, ufficialmente nappista; Innocenzi, della cui introduzione nei gangli dell' orga=nizzazione si dirà).

Il Sofia (che si è valso della facoltà di non rispondere) fu proclamato come aappartenente ai nap fin dal momento della sua precedente evasione (f. 192 fasc. II); l' essere agli destinatario di armi della organizzazione e l' essere queste recapitate dallo Zambon (confesso sul puntò) e dalla Innocenzi (di cui si dirà) comprovano il suo rientro, dopo riconquistata la libertà con l' evasione, nell' ambito effettivo della organizzazione criminosa per cui si procede.

Quanto alla Innocenzi , appaiono da accogliere le argomentazioni del P.M. circa non solo la sua appartenenza ai nap, bensì sullo svolgere in essa la prevenuta attività di organizzazione, propaganda e reclutamento. Stanno a suo carico le seguenti prove: a) nel covo "nap" di Ostia, via delle Repubbliche marinare, furono rinvenute le chiavi dell' appartamento affittato dalla Innocenzi parimenti in Ostia (via Amm. Del Buono): f. 140 segg. del fasc. II; f. 31-32 del fasc. I; nel medesimo "covo" fu trovata una vecchia ricevuta di versamento a firma Daddi Manuela, corrispondente al nominativo della patente di guida in possesso dell' imputata (con applicata la propria fotografia) al momento del suo arresto (f. 25 del fasc. V), ricevuta di versamento rubata alla vera Daddi Manuela unitamente alla patente di guida (f. 188 del fasc. II); dunque la Innocenzi Silvana ruotava nell' ambito del covo di via delle Repubbliche marinare, e frequentava lo stesso. b) L' altro importantissimo covo dei "n.a.p." sito in Roma, via Longo (covo nel quale riparò l' omicida dell' agente di polizia Graziosi, e dove fu rinvenuto materiale terroristico di notevole interesse) era stato preso in affitto dalla Innocenzi Silvana, che lo possedette fino al suo arresto cedendolo poi di fatto agli altri (e che comunque già vi ospitava gente), con il falso nome di Vitali Carla; sono prove in tal senso le dichiarazioni e ricognizione fotografica dei testi Zanghellini e Carotenuto (f. 24 segg. fasc. VI; f. 30 seg.. fasc. VII) nonchè i risultati della perizia grafica (fasc. VIII) disposta sui documenti bancari di versamento dell' affitto, in sequestro a f. 47 segg. fasc. VI. La circostanza che talune delle distinte di versamento risalgano al periodo in cui già la Innocenzi era detenuta non inficiano le conclusioni peritali, rigorosamente motivate, che hanno attribuito alla mano dell' imputata la dizione "Vitali Carla della sottoscrizione: è noto come sia fin troppo facile ricevere

fare uscire dal Carcere fogli, ed appare verosimile che, anche durante la detenzione, la Innocenzi abbia potuto firmare distinte di versamento previamente recapitatele, e poi riprese, da qualche complice, tanto più che le banche non richiedono un documento di identità in genere per eseguire versamenti a favore di correntisti, ed i moduli in bianco sono facilmente ottenibili, e pertanto ben poteva accadere che persona diversa ~~=qualificentesi=Innocenzi=Silvana,=provvedesse= alli=incombnt=~~ dalla Innocenzi Silvana provvedesse, dopo il suo arresto, a proseguire nei versamenti con le distinte dalla stessa previamente firmate come Vitali Carla (il che, tra l' altro, aveva il vantaggio di rendere praticamente impossibile indirizzare fruttuosamente indagini sulla persona corrispondente alla firma "Vitali Carla", essendo ben difficile pensare a priori che tale persona potesse essere al momento dei versamenti detenuta).

Gli elementi riferiti rivelano come la Innocenzi fosse in contatto, per delicatezza di mansioni ed ambienti frequentati, con il nucleo centrale della organizzazione. La stessa circostanza dell' essere stata lei a tentare di recapitare al Sofia il maggior numero di armi sequestrate in occasione del di lei arresto rivela come (tenuto conto dell' importanza della merce-armi-per una organizzazione terroristica) la Innocenzi avesse in tale ambito una posizione di spicco.

Ma vi sono ulteriori elementi che inducono a qualificare l' imputata non come semplice aderente, ma come organizzatore e propulsore della associazione sovversiva. Esiste in atti una lettera intercettata presso il fermo posta dell' imputata, speditale da tal Pagani, nella quale le si segnalava il nominativo di un "compagno" appena uscito dal carcere, come persona meritevole di essere assistito e seguito nella sua "fede per il comunismo"; particolarmente significativa l' espressione ".. è in contatto con Volterra ed altri importantissimi carceri, questi contatti sarebbe utile che mantenesse, comunque a te decidere... Di lui ne rispondo e mi assumo tutte le responsabilità " , la quale rivela una investitura di fatto nella Innocenzi di un potere di ammissione nell' organizzazione. (lettera in fotocopia a f. 14 del fasc. VII, in originale a f. 124 del fasc. I). L' imputata ha inteso riferire la raccomandazione alla diversa organizzazione non criminosa "soccorso rosso", avente il fine della assistenza giuridica e materiale ai detenuti e imputati per reati "politici" (f. 27 fasc. VII); in realtà le espressioni della lettera paiono

smentisce l'assunto, facendo riferimento non solo e non tanto ad iniziative assistenziali, ma a intenti di "portare avanti la lotta", ad un "compagno senza esperienza di lotta di classe, ma chè è stato all' avanguardia del movimento" nell' interno del carcere; intenti dunque di lotta, non di assistenza.

All' imputata è stato inoltre sequestrato in carcere un abbozzo di proposte (f. 2 seg. fasc. V), che l' interessata ha riconosiuto come autografe (f. 28 fasc. VI), che rivela un certo atteggiamento teorizzante ed un intento operativo-orggnizzativo all' interno del carcere; la Innocenzi appare cioè da tale scritto non come pedina o gregaria dell' organizzazione, ma come cellula pensante e con iniziative organizzative. L' imputata ha affermato che il contenuto della bozza sequestratale era unicamente di analisi critica della situazione carceraria femminile, ma il testo del documento smentisce l' assunto; si tratta anzitutto di un documento destinato ad altra persona e contenente proposte operative da discutere, perfezionare e adottare; l' intento della azione che ci si ripromette di iniziare è, come fine ultimo, (obiettivo "strategico", non già mero obiettivo politico utopistico) "la distruzione del carcere e la riappropriazione della nostra libertà"; si avanzano concrete proposte quali "costruire un gruppo interno in grado di attaccare l' istituzione", e si premette che "attualmente siamo davanti ad un terreno vergine ma su cui è possibile lavorare". Si tratta dunque di una attività rivolta a propagare ed organizzare all' interno del carcere nuclei dell' organizzazione eversiva. Ciò permette, considerati tutti gli indizi precedentemente esposti, di ritenere la Innocenzi elemento organizzatore, teorizzante e propulsore dei "n.a.p." , e giustifica il rinvio a giudizio dell' imputata per il più grave reato di organizzazione di banda armata.

Trattandosi non propriamente di costitu=zione di banda armata (reato istantaneo, che si perfezione nel luogo in cui l' organizzazione viene creata), ma di organizzazione e promozione (attività che, per sua natura, implica una cura continuativa e fa assumere alla fattispecie criminosa la struttura del reato eventualmente permanente), il luogo di consumazione del reato è Torino (ove l' imputata si era recata a recapitare armi al nappista latitante Sofia, all' evidente fine di ristabilire contatti diretti, e cioè sempre perseguendo l' organizzazione e sviluppo dei "n.a.p."). La competenza territoriale, da valutarsi alla stregua delle norme

anteriori alla riforma ex art. 1 legge 5/5/77 n° 354, competente pertanto a Torino, luogo di consumazione del reato più grave.

Per quanto concerne l' imputazione di sostituzione di persona (assunzione del nominativo Vitali Carla), la prova è evidente in base alle deposizioni testimoniali della proprietaria dell' appartamento locato e alle risultanze della perizia grafica. Il reato è però estinto per amnistia, ai sensi del D.P.R. 4/8/78 n° 413, non sussistendo procedenti penali ostativi a carico dell' imputata.

P. Q. M.

sulle conformi conclusioni del P.M.; v° artt. 374 segg.

rinvia a giudizio davanti alla Corte d' Assise di Torino l' imputata INNOCENZI Silvana, in stato di latitanza, per rispondere del reato ascrittole alla lett. A del capo di imputazione, nonchè gli imputati ZAMBON Adriano e SOFIA Giuseppe, in stato di detenzione, per rispondere del reato loro ascritto alla lett. B del capo di imputazione;

v° art. 378 C.P.P., dichiara non doversi procedere a carico di INNOCENZI Silvana in ordine al reato sub C), per essere il medesimo estinto per amnistia.

Torino, li - 7 OTT. 1978

IL GIUDICE ISTR.

Depositato nella cancelleria del Tribunale di Torino
il 7 OTT. 19..
IL CANCELLIERE

Lette 7-X-78

Copia conforme all'originale in atti del procedimento n° 48/79 R.G.
Ansise Appello contro Innocenzi Silvana + 2 che si rilascia al
la Procura Generale di Torino per uso ufficio —
Torino,

C. 3. 3.

**REPUBBLICA ITALIANA**
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Sent. N. 2376
Data 26-10-1978
R. G. n. 1953/75

# La Corte d'Appello di Torino

**Sezione Penale** I 9

**Composta dagli illustrissimi Signori:**

1. Dott. Guerra di Maria Ernesto ..... **Presidente**
2. Dott. Guerra Raffaele
3. Dott. Ghirlanda Enrico ..... **Consiglieri**
4. Dott. .....
5. Dott. .....

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

**S E N T E N Z A**

C O N T R O

PANIZZARI Giorgio nato a Torino il 11/10/1949 -
Detenuto a Porto Azzurro - assente 1975

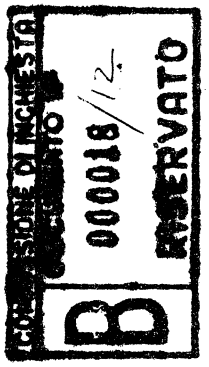
IN PRIMO GRADO IMPUTATO

del delitto di cui all'art. 341 p.p. ult. p. (entrambe le ipotesi) C.P. perchè, in Torino all'interno delle Carceri Giudiziarie il 30/6/1974 offendeva l'onore e il prestigio dell'agente di custodia SALCICCIA Sergio, a causa e nell'esercizio delle sue funzioni, minacciandolo di non presentarsi in servizio al terzo braccio l'indomani, altrimenti gli avrebbe fatto vedere cosa era capace di fargli e ciò dopo che il predetto agente gli aveva negato le chiavi per aprire la cella degli infermieri, commettendo il fatto con minaccia e in presenza di altre persona. Recidivo reiterato.

APPELLANTE

Avverso la Sentenza del Tribunale di Torino emessa in data 13/5/1975 che dichiarava :

Panizzari Giorgio responsabile del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate, lo condannava alla pena di mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.



Svolgimento del processo

Il 30/6/1974 l'agente di custodia Sergio Galaccia, in servizio presso le carceri giudiziarie di Roma, riferiva al comandante che, la sera del 30/6/1974 verso le ore 23.45 gli era stato presentato il detenuto Giorgio Gamberini, chiedendo di aprirgli la cella degli infermieri;

che egli aveva risposto negativamente, al che il Gamberini aveva ribattuto che, se avesse voluto, gli avrebbe tolto le chiavi;

Erano sopraggiunti il Brig. Testa e gli agenti Cuomo e Cravera, in presenza dei quali il Gamberini aveva dato una dimostrazione di capacità atletica, volendo dimostrare con un salto, come avrebbe potuto togliergli le chiavi; infine il Gamberini visto che la sua richiesta veniva respinta, l'aveva minacciato dicendo che gli avrebbe fatto vedere di che casa era capace se l'indomani esso agente Galaccia si fosse presentato a prestare servizio in quella stessa braccia del carcere.

Iniziato procedimento penale, l'agente di custodia Galaccia dichiarava che la dimostrazione

di capacità atletica data dal detenuto era esistita in un balzo, in forza del quale il detenuto aveva alzato entrambe le gambe da terra sollevando così i piedi fino all'altezza di circa Galaccia. Ed è imputato rifiutava di rispondere all'interrogatorio del Magistrato riservandosi di dare più adeguata spiegazione al dibattimento.

Rinviato a giudizio del Tribunale di Torino l'imputato dichiarava che era avvenuto che egli avesse potuto dare quella dimostrazione atletica essendo sofferente di scoliosi. Proprio per la detta malattia aveva chiesto all'agente Galaccia che gli consentisse di parlare con gli infermieri, chiusi nella loro cella; ammetteva di non avere manifestato questa sua ragione all'agente di custodia e non escludeva che, per il diniego, egli avesse potuto rivolgere al Galaccia la frase che questi riferiva come minacciosa.

Il Tribunale, ritenendo come fosse da ritenere probabile che il Gavinnari avesse effettivamente sofferto in quel momento di scoliosi, ma ritenendo

altresì che egli non aveva manifestato con chiarezza all'agente la causa della sua richiesta, e che l'agente non aveva la capacità facoltà di dare da solo alla l'autorizzazione richiesta stessa, condannava l'imputato come in epigrafe considerando il fatto di non grave entità.
In altre parole il comportamento dell'agente veniva considerato legittimo e non arbitrario per le considerazioni che precedono.
Avverso alla sentenza veniva proposto appello.
Nel mattino il difensore insisteva nella tesi dell'atto arbitrario.
L'agente Galeccia non avrebbe dovuto rispondere alla richiesta dell'imputato con un secco rifiuto, ma avrebbe dovuto in merito riservarsi di decidere, una volta sentito il parere del capo-posto, come impone il regolamento.
Inoltre l'agente avrebbe dovuto rilevare e rincarare circa la stato di salute del Gennaro che era effettivamente dolorante, come attestato dal Brig. Testa che alla fine aveva consentito che il Gennaro parlasse con gli infermieri, e ciò nonostante

la "dimostrazione atletica", che potrebbe avergli causato solo qualche doloretto in più.
Il non essersi l'agente sincerato circa lo stato di salute qualificava l'atto come arbitrario, a quanto meno tale da essere così ritenuto.
Il giorno 26.10.1978 veniva celebrato il dibattimento di appello.
Il G. G. chiedeva la conferma della sentenza.
La difesa, in assenza dell'imputato, che aveva manifestato la volontà di non partecipare all'udienza, secondo le dichiarazioni del capo - scorta raccolte a verbale, si riportava alla Corte sui motivi, avendo l'imputato manifestato altresì la volontà di non volersi giovare di alcun difensore.

Motivi della decisione

Come si rileva dalla narrativa che precede i motivi di appello si sono limitati ad invocare la tesi dell'atto arbitrario senza alcuna altra ragione di fatto o in diritto.
Tale tesi non sembra accoglibile neppure in questa sede.
Invero il Gennaro avrebbe dovuto manifestare chiaramente all'agente Galuccia le ragioni per le quali voleva recarsi nella cella degli infermieri.
In mancanza di una tale chiara esplicazione, il comportamento dell'agente non può considerarsi

illegittimo ed arbitrario, anche se non si può nascondere che sarebbe stato più corretto ed urbano da parte dell'agente chiedere spiegazioni all'imputato nel merito della richiesta provocando il doveroso intervento del capo-posto.

o meno

Di ciò il Tribunale ha certamente tenuto conto nella stabilire una pena piuttosto bassa.

Stante la mancanza di esclusiva oggettiva, l'intera pena risulta compresa nel condono fino ad una anno di cui è imputato ha diritto a sensi a sensi di legge

D. G. R. 4-8-1938 n. 413 Ciò però non rilevato

fini delle spese processuali § 2 del

la Corte a l'art. 523 C.G.G.

conferma la sentenza impugnata e dichiara interamente condonata la pena;

condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado

Torino 26-10-1938

Il Consigliere

Il Presidente

IL DIRETTORE DI SEZIONE
DI CANCELLERIA

Depositata in Cancelleria
il 9-11-1938

IL CANCELLIERE

il 31-10-78 (29/10 festivo)

11-12-78

-9 DIC 1978 1 estratto P.S.

E' copia conforme all'originale
per uso d'ufficio
Torino - 4 MAR 1980
IL CANCELLIERE



G

e. 3.4

**REPUBBLICA ITALIANA**
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Sent. N. 2841
Data 4/12/1978
R. G. n. 1413/77

# La Corte d'Appello di Torino

**Sezione Penale** Prima

Composta dagli illustrissimi Signori:

1. Dott. Romagnoli Angelo — **Presidente**
2. Dott. Tedeschi Raniero
3. Dott. Invrea Raffaele — **Consiglieri**
4. Dott. /
5. Dott. /

**HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE**

**S E N T E N Z A**

**C O N T R O**

SOCI MARISA nata a Torino il 1° gennaio I944 e residente in Nichelino, via Don Minzoni n.I5 -

- ~~LIBERTA~~ - Detenuta P.A.C. Presente

Imputata in primo grado

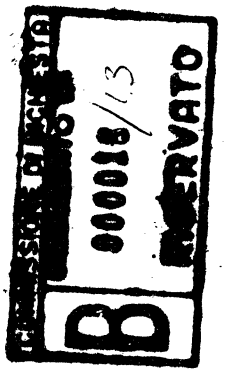
A) del delitto di cui agli artt. 56 e 386 primo comma C.P. per avere - in Alessandria il 4 settembre I974 parcheggiando la propria autovettura in prossimità del muro di cinta della Casa di Reclusione ed ivi attendendo l'arrivo del fratello SOCI Bruno, detenuto nella indicata Casa di Reclusione, con la qua[illegible] diretti in modo non equivoco ad agevolare la evasione del cennato Soci, che non si verificava per essere stato quest'ultimo fermato dagli agenti di custodia sul muro di cinta.

B) della contravvenzione di cui all'art. 80 comma I3° del Codice della Strada per avere guidato l'autovettura Fiat 124 tg. TO-A 98295 senza essere munita di patente di guida.

Accertato in Alessandria il 4/9/I974.-

APPELLANTE

avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria emes



sa in data 7 luglio 1977 che dichiarava:
SOCI Marisa colpevole dei reati ascrittile ed in concorso delle attenuanti ex art. 62 bis C.P. per entrambi i reati, ed ex art. 386, 4° comma n. 1 C. P. per il delitto di cui al capo A), la condannava alla pena complessiva di mesi tre di reclusione, mesi due di arresto e L.20.000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali e della tassa di sentenza.-

Fatto e Svolgimento del processo

Verso le ore 10 del 4 settembre 1974 gli agenti di custodia Giganti Giuseppe e Vitale Pasquale, in servizio di guardia sul muro di cinta esterno della Casa di Reclusione di Alessandria, notavano il detenuto Bruno Soci saltare il muretto interno e attraversare velocemente lo spazio tra quest'ultimo muretto e quello perimetrale, al quale, appunto in questa intercapedine, era appoggiata una scala che serviva ai muratori intenti ad eseguire lavori di sopraelevazione del baluardo verso la Via 1821. L'agente Giganti intimava a gran voce l'alt e gli ingiungeva di fermarsi minacciando anche di sparare ma il Soci saliva ugualmente la scala, si portava sul camminamento che si trova sulla sommità del muro e di lì si lasciava cadere sulla strada malgrado fossero stati sparati alcuni colpi di mitra in aria. Nel momento in cui si calava giù dal muro il fuggitivo veniva raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco indirizzatigli dai due agenti e poco dopo decedeva a causa delle ferite riportate.

A questa scena aveva assistito, tra gli altri passanti, una giovane donna la quale, visto cadere il Soci, aveva incominciato ad inveire contro gli sparatori chiamandoli "assassini" e che "glielo avevano ammazzato". La donna veniva fermata ed identificata per la sorella dell'autore del tentativo di evasione. Si accertava inoltre che la donna aveva parcheggiato l'autovettura Fiat 124 Sport, targata TO/A 98.295, che essa aveva guidato senza patente da Torino, nelle vicinanze del luogo dove il fatto si era veri-

ficato.Si accertava inoltre che la Soci Marisa già da tre giorni stazionava con la sua autovettura nei pressi della casa di pena ed inoltre che in quel giorno non vi erano colloqui dei detenuti con i loro famigliari.Si accertava inoltre che la Soci Marisa aveva comunicato con il fratello nei giorni precedenti.

Al termine di un'ampia ed approfontita istruttoria i due agenti di custodia veniva prosciolti da ogni addebito e la Soci Marisa veniva rinviata a giudizio del Tribunale di Alessandria per rispondere di tentata agevolazione dell'evasione del fratello Soci Bruno detenuto nella casa di reclusione di Alessandria,nonchè di guida senza patente.

La Soci Marisa ha negato la sua partecipazione al tentativo di evasione del fratello ed ha sostenute che ella si trovava sul posto proveniente da Torino e dovendo recarsi a Mantova,solo per poter comunicare con lui attraverso il muro e le finestre del carcere ed ignorando le intenzioni del fratello stesso.Ammetteva di avere guidato l'autovettura in questione benchè priva di patente di guida che le era stata ritirata dalla Polizia Stradale in quanto scaduta.

Il Tribunale di Alessandria pronunciava come indicato in epigrafe e contro la sentenza in questione proponeva appello la Soci Marisa assumendo con un primo motivo che la sua condotta non era stata tale da individuare in modo sicuro una concreta ed effettiva azione agevolatrice della tentata evasione del fratello; con un secondo motivo lamentava la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Motivi della decisione

Osserva la Corte in primo luogo, prendendo in esame l'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla difesa di ufficio della Soci, la quale ha dichiarato e chiesto che il processo si svolgesse senza alcuna assistenza di difensore,che tale eccezione deve essere respinta.La difesa di ufficio infatti ha sostenuto l'incostituzionalità dell'art.125 c.p.p. in relazione all'art.24 della Costituzione.Osserva in merito la Corte che il menzionato art. 24 della Costituzione stabilisce che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e assicura ai non abbienti,con appositi istituti,i mezzi per agire e difendersi

davanti ad ogni giurisdizione.Tra i mezzi per agire e difender= si davanti ad ogni giurisdizione ed anzi il mezzo per eccellen= za per il conseguimento di tali fini è,secondo la stessa inter= pretazione sempre data dalla Corte Costituzionale di tale norma, l'assistenza di un difensore regolarmente abilitato all'eser= cizio di tale compito.Orbene,definendo la nostra Costituzione il diritto alla difesa come inviolabile,viene posta in evidenza l'irrinunciabilità di tale diritto.I diritti inviolabili sono invero diritti irrinunciabili da parte dei loro stessi titola= ri.Perciò l'accusato non può neppure rinunciare al mezzo per eccellenza di difesa in ogni stato e grado del procedimento che è la presenza e l'assistenza di un difensore anche nomina= to di ufficio.Ed infatti la Costituzione,senza preccuparsi di quale sia in concreto la volontà dell'accusato e presupponendo che l'assistenza di un difensore sia in ogni caso e di fronte ad una qualsiasi evenienza,un notevole vantaggio ed un mezzo indispensabile per un'efficace ed idonea difesa,garantisce in ogni situazione,anche a coloro che non sono in grado per man= canza di mezzi di procurarsi una difesa di fiducia,la presenza e l'assistenza di un difensore di ufficio.E la Corte Costitu= zionale ha sempre interpretato la detta norma nel senso che qua= lora l'accusato si viene a trovare privo dell'assistenza del difensore si versa in una forma di grave violazione del diritto di difesa dell'accusato senza prendere in alcuna considerazione la volontà di quest'ultimo di avere o non avere l'assistenza di un difensore.Alla stregua di tali principii le norme di cui agli artt.125 c.p.p.,che stabilisce che a pena di nullità l'imputato deve essere assistito dal difensore tranne che si tratti di contravvenzioni punibili con l'ammenda non superiore a L.3000 o con l'arresto non superiore ad un mese anche se con= minati congiuntamente,e 128 c.p.p.,che stabilisce che all'impu= tato che rimanga privo di difensore deve provvedersi da parte del giudice alla nomina di un difensore di ufficio,non sono

18

certamente in contrasto con il dettato costituzionale di cui all'art.24 della Costituzione ma anzi realizzano il principio sancito dalla detta norma costituzionale dell'inviolabilità della difesa in ogni stato e grado del dibattimento.L'assistenza prevista dalla suddetta norma di un difensore nominato anche di ufficio non pregiudica infatti in alcun modo la possibilità dell'accusato di difendersi da sè in pieno disaccordo con le tesi sostenute dal difensore continuando ad avere la possibilità di rifiutarsi di rispondere agli interrogatori e di dichiarare tutto ciò che vuole ai fini della propria difesa.Pertanto l'eccezione di incostituzionalità, sollevata dalla difesa di ufficio della Soci, deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Passando al merito della causa si deve in primo luogo osservare che la contravvenzione di guida senza patente ai sensi dell'art.80 del Codice della Strada rientra nei limiti dell'amnistia di cui al D.P.R.4-8-1978 n. 413 ed i precedenti penali della Sori consentono l'applicazione di tale beneficio.

Non ricorre l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 152 c.p.p. poichè la Soci ha ammesso di avere commesso tale contravvenzione confessando di avere effettivamente guidato, nell'occasione in cui fu sorpresa nei pressi della Casa Circondariale di Alessandria, senza avere la patente di guida.Perciò si deve dichiarare non doversi procedere nei confronti della Soci, in merito a detta contravvenzione, per essere la stessa estinta per intervenuta

amnistia.Per quanto attiene al reato di tentata agevolazione dell'evasione del fratello Soci Bruno osserva la Corte che il comportamento della Soci Marisa è stato inequivocabilmente quello di chi si accinge ad agevolare la fuga del fratello Soci Bruno che in quello stesso momento,dopo avere già operato lo scavalcamento di un muro di cinta interno del carcere di Alessandria si accingeva a superare il muro perimetrale del carcere stesso del quale aveva già raggiunto la sommità.La Soci infatti,come emerge dalle constatazioni dei Carabinieri,aveva posteggiato l'autovettura di proprietà di suo cognato Billo Gianpiero nei pressi del carcere con le portiere aperte e con le chiavi innestate nel cruscotto in posizione da potere consentire un'immediata partenza.La Soci attendeva poi proprio nei pressi del muro perimetrale del carcere nel preciso punto dove il Soci Bruno si accingeva a scavalcarlo.Si deve poi ancora considerare che la Soci era arrivata in quel luogo da Torino evidentemente allo scopo di far fuggire in macchina il fratello qualora quest'ultimo fosse riuscito a scavalcare il muro perimetrale delimitante il carcere.

Il tragico epilogo della vicenda ha giustamente indotto il Tribunale ad applicare il minimo della pena con le riduzioni per le due attenuanti concesse e questa Corte ritiene di dovere,ricorrendone i presupposti,anche concedere la sospensione condizionale della pena.

18

Nel resto la sentenza appellata deve essere confermata.

P. Q. M.

nel procedimento penale contro:

Soci Marisa

appellante

avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria in data 7 - 7 - 1977 -

La Corte

Visto l'art.523 C.P.P.;

Dichiara manifestamente infondata la questione di incostituzionalità, sollevata dalla difesa al termine del dibattimento, dell'art.125 c.p.p. -

Dichiara non doversi procedere nei confronti di Soci Marisa per la contravvenzione di guida senza patente per essere la contravvenzione stessa estinta in virtù dell'amnistia di cui al D.P.R. 4-8-1978 n.413 ed elimina la pena di 2 mesi di arresto e di L.20.000 di ammenda.

Conferma nel resto l'appellata sentenza concedendo la sospensione condizionale della pena di 3 mesi di reclusione.

Torino 4 dicembre 1978.

Il Presidente

Il Consigliere estensore

IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA

Depositata in Cancelleria il 15-1-1979

27/6/79 = 3 estratti alla P.G.

In data 6-12-78 [illegible] per

CASSAZIONE da lla Soci Marisa

La [illegible] con Ordinanza [illegible] 27/6/79 [illegible]

[illegible] e nei confronti di Soci Marisa

è condannat[illegible] al pagamento delle spese.

Torino, li 12/7/79

Sentenza [illegible] notificata

il 27-6-79

In data 4/2/80 1 estratto per P.S 23/11/79

E' copia conforme all'originale
per uso d'ufficio
Torino 4 MAR 1980
IL CANCELLIERE

CORTE D'APPELLO TORINO

e.3.5

Sent. N. 3019

Data 21/12/1978

R. G. n. 1888/78

**REPUBBLICA ITALIANA**
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

# La Corte d'Appello di Torino

**Sezione Penale** Prima

Composta dagli illustrissimi Signori:

1. Dott. Lovera di Maria Ernesto ..... Presidente
2. Dott. Montinari Nello
3. Dott. Invrea Raffaele
4. Dott. ..... Consiglieri
5. Dott. .....

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

**SENTENZA**

CONTRO

1) SOFIA GIUSEPPE, nato a Palermo il 10.1.1955,
- DETENUTO ~~ALL'ASINARA~~ A MILANO + PRESENTE

2) ZAMBON ADRIANO, nato ad Adria~~x~~ il 10.9.1945
- DETENUTO A CUNEO - PRESENTE

3) INNOCENZI SILVANA, nato a ~~Rieti~~ NATINO il 10.9.1949
res.te in Ponza (Latina)
- ~~LIBERA~~ - LATITANTE

In primo grado imputati

ZAMBON:

A) del reato di cui all'art. 12 u.p. Legge 14.10. pubblico una pistola marca Mauser cal. 7,65 con caricatore contenente 6 cartucce ed altre in canna nonchè altre 7 cartucce;

B) del reato di cui all'art. 23 e 4 Legge 18.4.1975 n. 110, per avere portato in luogo pubblico la pistola di cui al capo precedente con matricola abrasa;

C) del reato di cui all'art. 10 Legge 14.10.1974 n. 497 per avere illegalmente detenuto la pistola e le munizioni di cui al capo precedente;

COMMISSIONE D'INCHIESTA DOCUMENTO N. 000018/14 B RISERVATO

D) del delitto p. e p. degli artt. 81, 482, 477 C.P. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, alterato, apponendovi le proprie fotografie la patente di guida cat. B numero 1436879 rilasciata dalla Prefettura di Roma e la patente categoria B n. 2025871 rilasciata dalla Prefettura di Torino;

E) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv? C.P. e 15 Legge 22.5.1975 n. 152 in relazione all'art. 648 C.P. per avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto ed occultato le armi, munizioni e patenti di cui ai capi precedenti; conoscendone la provenienza da delitto, in particolare da delitto di furto commesso in danno dell'Ispettorato Motorizzazione Civile di Messina e Rovigo, rispettivamente in data 7.10.1973 e 25-26.9.1976, per quanto riguarda, i due moduli per patenti;

...

SOFIA:

F) del delitto p. e p. dagli artt. 482, 477 C.P. per avere alterato apponendovi la propria fotografia la patente di guida categoria B n. 0511879, rilasciata dalla Prefettura di Torino.

G) del reato di cui all'art. 15 Legge 22.5.1975 n. 152 in relazione all'art. 648 C.P. per avere, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto la patente di cui al capo precedente, conoscendone la provenienza da delitto di furto commesso il 7.10.1973 in danno dell'Ispettorato Motorizzazione Civile di Messina;

INNOCENZI:

H) del reato di cui all'art. 12 Legge cit. 497/74 per avere illegalmente portato in luogo pubblico una pistola marca ASTRA UNCETA Y CIA S.A. cal. 38 special, nonchè 2 contenitori con 5 cartucce cia-

Scuno;

I) del reato di cui agli artt.23 e 4 Legge cit. 110/75, per avere portato in luogo pubblico la pistola di cui al capo precedente con matricola abrasa;

L) del reato di cui all'art. 10 Legge cit. 497/74 per avere illegalmente detenuto le armi e munizioni di cui al capo H);

INNOCENZI - ZAMBON - SOFIA:

M) del reato di cui agli artt. 12 Legge cit. 497/74 per avere illecitamente portato in luogo pubblico una pistola BERETTA cal. 9 corto modello 1954 con relativo caricatore contenente 7 colpi e uno in canna (arma da guerra), una pistola BERETTA cal. 7,65 mod. 90, una pistola BERETTA cal. 7,65 modello 70, 6 caricatori per pistola Beretta cal. 7,65 contenenti complessivamente 44 cartucce; agendo in concorso traloro (art. 110 C.P.), l'Innocenzi e lo Zambon, essendosi assunti l'incarico di trasportare le armi da Roma allo scopo di consegnarle a persona da incontrare in una piazza di Torino, piazza nella quale i due incontravano il Sofia;

N) del reato di cui agli artt. 23 e 4 Legge cit. n. 110/75 per avere portato in luogo pubblico le armi di cui al capo precedente con matricola abrasa; in concorso come sopra;

O) del reato di cui all'art. 10 Legge citata n. 497/74 per avere illegalmente detenuto le armi e munizioni di cui al capo M);

INNOCENZI:

P) del reao p. e p. dagli artt. 81 cpv. C.P. e 15 Legge cit. n. 152/75 in relazione all'art. 648 C.P. per avere non più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un

profitto, ricevuto le armi, munizioni e patenti di cui ai capi precedenti e seguente, nonchè un timbro della Prefettura di Firenze Ufficio auto, conoscendone la provenienza da delitto di tali oggetti ed in particolare: da delitto di furto commesso in danno di Daddi Manuela il 9.2.1975 in Firenze, da delitto di furto commesso in danno di Montalto Iole nell'aprile 1975 in Napoli (per quanto concerne due delle patenti indicate nel capo che segue), da delitto di rapina commesso in danno dell'armeria Raffaele Orfeo il 20.6.1975 in Napoli (per quanto concerne la pistola Astra cal. 38):

Q) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 482, 477 C.P., per avere con più azioni esecutive di unmedesimo disegno criminoso, alterato, apponendovi le proprie fotografie, la patente di guida categoria B n. 554461 rilasciata dalla Prefettura di Firenze; la patente cat. B n. 477872 rilasciata dalla Prefettura di Napoli; la patente categoria A n. 2007221 rilasciata dalla Prefettura di Salerno;

R) del reato p. e p. dall'art. 494 C.P. perchè, al fine di procurarsi un vantaggio, induceva in errore la P.G. attribuendosi il falso nome di Daddi Manuela.

Fatti accertati per tutti gli imputati in Torino il 14.9.1976.

APPELLANTI CON IL P.M.

avverso la sentenza del Tribunale di Torino emessa in data 25.10.1977 che dichiarava:

SOFIA Giuseppe, ZAMBON Adriano e INNOCENZI Silvana colpevoli di tutti i reati loro rispettivamente ascritti, unificati per ciascuno sotto il vincolo della continuazione, e CONDANNAVA: Sofia e Zambon alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione e

Lire 500.000 di multa ciascuno; Innocenzi alla pena di tre anni di reclusione e Lire 400.000 di multa;
CONDANNAVA tutti in solido al pagamento delle spese del processo;
ORDINAVA la confisca delle armi e delle munizioni in sequestro; DICHIARAVA la falsità dei documenti in sequestro, ed ORDINAVA procedersi alla cancellazione di legge:
DISPONEVA trasmettersi al P.M. in sede copia del verbale del dibattimento per quanto di sua eventuale competenza.

Fatto e Svolgimento del processo

La Questura di Torino riferiva, con rapporto in data 15-9-1976, che il 20 agosto 1976 erano evasi dalla Casa Penale di Lecce Mesina Graziano, Zichitella Martino e Sofia Giuseppe dei quali era stata conclamata l'appartenenza ai Nuclei Armati Proletari e che pertanto i servizi di sicurezza avevano iniziato indagini ed appostamenti su tutto il territorio nazionale. In tale attività veniva posta attenzione alle mosse di Innocenzi Silvana e si accertava che la stessa la sera del 13 settembre 1976 partiva in treno da Roma per Torino insieme ad un uomo del quale per il momento non era possibile rilevare alcun dato utile per la sua identificazione. Poichè l'atteggiamento della coppia era ritenuto sospetto il servizio di sicurezza inviava a Torino personale dipendente con mezzi più celeri ed avvertiva la Questura di Torino.

Si accertava pertanto che i due, giunti a Torino, si erano fatti portare in taxì in piazza Bengasi di questa città da dove si erano incamminati a piedi lentamente per corso Maroncelli fino a raggiungere i giardini pubblici situati all'angolo [illegible] Ventimiglia. Quivi i due si sedevano su di una panchina [illegible] 15 minuti sopraggiungeva un giovane che prendeva posto [illegible] in tal modo sopraggiunto, veniva dalla Polizia immediatamente riconosciuto per Sofia Giuseppe, evaso il 20 agosto 1976 dalla Casa Penale di Lecce. Il personale dei servizi di sicurezza e funzionari e agenti di P.S. della Questura di Torino, fatti confluire sul posto [illegible]

circondavano i giardini e convergevano sui tre che,all'improv= viso,verso le 16,45 venivano bloccati prima che potessero attuare un qualsiasi tentativo di resistenza.Ad una prima im= mediata perquisizione, operata sul posto, la donna,che dichiara= va chiamarsi Daddi Manuela,nata a Firenze il 23/12/1951,ivi residente in via Volta 32 risultava armata di un revolver cal.38 Special nascosto sotto i pantaloni, del quale tentava di disfarsi disfarsi mentre il suo compagno,il quale dichiarava chiamarsi Zambon Adriano,era armato di una pistola con una pollattola in canna.Il Sofia non risultava armato.Negli uffici della Que= stura di Torino,sottoposti i tre a più minuziosa perquisizio= ne,si accertava che la donna, oltre al revolver, che era marca Astra Unceta Y S.A.,calibro 38 special, di fabbricazione spagno= la con matricola abrasa e con pallottola in canna pronta per sparare,era in possesso di due contenitori in plastica aventi cinque cartucce ciascuno che erano tenuti nascosti (nelle tasche) dei panta= loni.Inoltre la donna era in possesso di una borsa in cuoio di colore marrone con cinghia a spalle nella quale venivano rinvenute: tre patenti di guida automobilistica false con ap= plicate le fotografie della sedicente Daddi,oggetti atti a contraffare documenti,4 chiavi,nonchè,racchiuse in pac= chetti confezionati con carta di giornale,una pistola Beretta calibro 9 corto con 7 cartucce nel caricatore ed una in canna, una pistola Beretta calibro 7,65 mod.90 ed altra pistola Bere= ta cal.7,65 mod.70 quest'ultima con la bocca della canna filet= tata.Anche le due ultime pistole avevano un caricatore pien=

una cartuccia in canna e caricatore di ricambio per complessive 44 cartucce. Tutte la armi avevano la matricola abrasa. Nella borsa veniva rinvenuta anche la somma di L.84.500 in banconote i cui numeri di matricola, precisati nel verbale di sequestro, non risultavano memorizzati nel calcolatore elettronico della P.S.

Lo Zambon, oltre alla citata pistola marca Mauser mod. HSC, cal. 7,65 con matricola abrasa e con caricatore contenente 6 cartucce ed altra cartuccia in canna e con caricatore di riserva contenente altre 7 cartucce, veniva trovato in possesso di due patenti di guida falsificate con applicate le fotografie dello Zambon stesso, un biglietto ferroviario per due persone da Roma a Torino rilasciato il 13 settembre 1976, due biglietti per cuccette rilasciati nella stessa data e L.28.000 in banconote i cui numeri, precisati nel verbale di sequestro, non risultavano memorizzati nell'elaboratore della P.S. Infine al Sofia veniva sequestrata una patente di guida falsificata con applicata la fotografia del Sofia stesso nonchè la somma di L.122.200 in banconote i cui numeri di matricola non risultavano memorizzati nell'elaboratore della P.S. I tre venivano dichiarati in arresto ed a questo punto la donna dichiarava chiamarsi: Innocenzi Silvana.

Costei, interrogata dal Sost. Procuratore della Repubblica procedente all'istruttoria sommaria, dichiarava che non sapeva di avere con sè delle armi. Le era stato dato un pacchetto che le conteneva e che doveva consegnare ad una persona che ella ed il suo compagno avrebbero dovuto incontrare a Torino nella piazza in cui essi erano stati arrestati. Ella non sapeva se quella persona era il

Sofia giacchè non aveva avuto il tempo di vedere se i suoi connotati corrispondevano a quelli della persona che le era stata descritta. Ella non sapeva che il pacco contenesse delle armi. Dichiarava ancora la Innocenzi che non intendeva dire dove e da chi ella avesse ricevuto l'incarico di portare il pacco a Torino nè come si fosse procurata i documenti falsi trovati in suo possesso. Infine negava di avere fornito alla Polizia false generalità. Lo Zambon dichiarava di ammettere l'addebito in ordine alla detenzione e al porto di tutte le armi e munizioni sequestrate dalla polizia e trovate in possesso suo e della donna che era con lui, della quale ignorava le generalità. Anzi lo Zambon ha precisato che era suo tutto quello che si trovava nella borsa della donna tranne i documenti a lei intestati e gli oggetti suoi personali. In suo possesso erano state effettivamente trovate delle patenti false a lui intestate ma egli non intendeva dire come se le fosse procurate. Il Sofia dichiarava nel suo interrogatorio, reso al Sost. Procuratore della Repubblica procedente all'istruttoria sommaria, che era vero che egli aveva una patente di guida falsa ma che non intendeva rivelarne la provenienza. Ammetteva di essere evaso dalla Casa Penale di Lecce. Non possedeva armi al momento dell'arresto nè sapeva che le possedevano gli altri due arrestati con lui. Non aspettava da le armi da loro nè intendeva dire le ragioni dell'incontro suo con gli altri due.

Il procedimento relativo ai fatti in questione, unitamente a

altro iniziato dalla Procura della Repubblica di Asti contro Caputo Enzo veniva trasmesso per competenza alla Procura della Repubblica di Roma ove si procedeva contro la Innocenzi ed altri per reati connessi. Il Giudice Istruttore di Roma, dopo avere contestato al Sofia, allo Zambon, alla Innocenzi ed al Caputo il reato di cui all'art. 306 c.p. di partecipazione alla banda armata Nuclei Armati Proletari nonchè al Sofia, allo Zambon ed alla Innocenzi i reati relativi ai fatti accertati in Torino il 14-9-1976, con sentenza in data 25 gennaio 1977 dichiarava la propria incompetenza in ordine ai reati ascritti al Sofia, allo Zambon ed alla Innocenzi tenendo separato il procedimento relativo a tali reati da quelli relativi a reati di partecipazione ~~di~~ a banda armata e di detenzione e porto abusivi di armi per i quali la Corte di Cassazione con sentenza 19-11-1976, risolvendo un conflitto di competenza, determinava la competenza della Corte di Assise di Napoli, del Tribunale di Roma e del Giudice Istruttore presso il Tribunale di Roma.

Tornati gli atti dei procedimenti contro il Sofia, lo Zambon, la Innocenzi ed il Caputo alla Procura della Repubblica di Torino veniva disposto lo stralcio del presente procedimento [illegible] Sofia Giuseppe, Zambon Adriano e Innocenzi Silvana per detenzione e porto abusivi di armi, per porto di ~~pist~~ armi con matricola abrasa, di ricettazione e di falso in patenti mentre veniva disposto procedersi separatamente contro gli stessi per il reato di appartenenza a banda armata. Il Giudice Istruttore di Torino disponeva la separazione del processo contro Sofia, Zambon e Innocenzi per i reati ricollegabili alle armi e ai documenti loro sequestrati in Torino il 14-9-1976 e disponeva che si procedesse separatamente per

l'imputazione di partecipazione a banda armata contro gli stessi ed il Caputo.

Perciò,in base al presente procedimento, il Sofia,lo Zambon e la Innocenzi venivano citati avanti il Tribunale di Torino per rispondere dei reati indicati nel capo di imputazione della sentenza del Tribunale di Torino in data 25 ottobre 1977 con la quale il detto Tribunale statuiva come indicato in epigrafe.

Proponevano appello avverso tale sentenza la Innocenzi, lo Zambon e il Sofia.Proponeva appello anche il P.M.

La Innocenzi assume nei suoi motivi di gravame che ella doveva essere assolta quanto meno per insufficienza di prove poichè la completa consumazione dei reati a lei ascritti si aveva solo quando veniva posto in essere il fatto materiale vietato con l'intenzione di volerlo come conseguenza della sua azione.Ora sull'elemento psicologico esisteva secondo l'appellante un forte dubbio ricavabile dagli atti processuali e dal confronto degli interrogatori resi dallo Zambon e dalla Innocenzi stessa.Un errore della Innocenzi relativo alla persona del suo accompagnatore aveva un riflesso inevitabile sull'elemento psicologico ~~dei reati~~ potendosi tradurre in un errore circa l'attività esercitata dal compagno di viaggio o in ignoranza di tutte le attività esercitate dal medesimo con la conseguente ignoranza del contenuto del pacco in suo possesso.Di obiettivo secondo l'appellante Innocenzi,vi era solo la dichiarazione della Zambon che scagionava completamente essa Innocenzi.

In ogni caso, anche se si doveva pervenire ad un'affermazione della sua responsabilità, si doveva assolvere ~~la~~ essa Innocenzi dal reato di cui all'art.23 L.n.110/75 poichè non vi era prova che essa conoscesse l'esistenza dell'abrasione della matricola della pistola marca Astra Unceta Y S.A. cal.38.Inoltre essa non doveva rispondere della detenzione delle armi non ricorrendo gli estremi materiali di tale reato ma solo eventualmente quelli di porto abusivo di armi.Doveva inoltre pervenirsi alla sua assolutoria dai reati che le venivano imputati come commessi in concorso con gli altri due poichè non era provato alcun concerto ~~con~~ con gli altri imputati.Infine il reato di cui all'art.494 c.p. doveva essere compreso in quello di cui agli artt.482 e 477 c.p. e tutti i reati a lei ascritti dovevano essere unificati con il vincolo della continuazione.In subordine chiedeva la Innocenzi la concessione delle attenuanti generiche e il minimo della pena.

Il Sofia e lo Zambon con motivi unici chiedevano con primo motivo la loro assolutoria quanto meno per insufficienza di prove dal reato di detenzione ~~di detenzione~~ delle armi e delle munizioni perchè non esisteva alcuna prova della detenzione delle armi e delle munizioni.Con secondo motivo il Sofia e lo Zambon chiedevano la concessione delle attenuanti generiche con conseguente riduzione della pena loro irrogata.

Il P.M. chiedeva nei suoi motivi di gravame che venisse applicata una pena più elevata a tutti gli imputati in considerazione della gravità dei reati ascritti e della pericolosità degli impu-

tati.

Motivi della decisione

Osserva in primo luogo la Corte che il Sofia Giuseppe, nom avendo difensore di m fiducia ed avendo il Presidente di questa Corte nominato difensore di ufficio l'avv.Avonto, ha dichiarato di volere rifiutare la difesa di ufficio.A questo punto l'avv.Avonto ha sollevato eccezione di incostituzionalità degli artt.125 e 128 C.P.P. in relazione all'art. 24 della Costituzione e alla,legge 4-8-1955 n.848 che ha reso esecutiva in Italia la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.La Corte, con la sua ordinanza, ha respinto tale eccezione dichiarando manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli artt.125 e 128 c.p.p. ed ha svolto ampia motivazione di tale decisione nella parte motiva dell'ordinanza.Ritiene la Corte di dovere aggiungere le seguenti considerazioni.La convenzione europea dei diritti dell'uomo, resa esecutiva in Italia con la legge 4-8-1955 n.848, dispone all'art.8 n.3 che ogni accusato ha specialmente diritto a:lettera c):difendersi da sè o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e,se non ha i mezzi per ricompensare un difensore,poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia.Da ciò è dato dedurre che non viene affatto posta un'incompatibilità tra la volontà di difendersi da sè solo senza il concorso di un difensore ed il di

fensore di ufficio che possa essere nominato. Invero la detta norma sancisce il diritto di potere essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando l'interessato non abbia i mezzi per ricompensare un difensore e quando lo esigano gli interessi della giustizia. Perciò è evidente che, secondo il dettato della convenzione, la nomina del difensore di ufficio non fa venir meno la possibilità di difendersi da solo di colui che è accusato ma anzi è vista come condizione di maggiore garanzia per l'accusato stesso. La norma in questione va interpretata perciò come la fissazione di un principio fondamentale che nessun ordinamento giuridico può ignorare e cioè quello di concedere ad un accusato la possibilità di difendersi da solo nel senso di avere la libertà di affermare tutto ciò che vuole al fine di potersi difendere. Ma questa possibilità è vista dalle parti che hanno concluso la convenzione come il minimo indispensabile per potere garantire una possibilità di difesa. E questo è il primo dato fondamentale e programmatico dell'alternativa che viene posta dalla norma in esame. Oppure, aggiunge la convenzione, l'accusato ha diritto ad essere assistito da un difensore di propria scelta o di ufficio e questa è vista come la condizione migliore che l'ordinamento giuridico possa riservare all'accusato, tanto che la convenzione si sforza di chiarire che l'assistenza debba essere assicurata anche gratuitamente. Perciò l'ordinamento che stabilisca a pena di nullità, nell'esclusivo interesse dell'accusato e per garantire con maggior sicurezza ogni sua possibilità,

anche su di un piano tecnico e scientifico, di una difesa il più possibile efficace atta a superare quegli ostacoli ad una idonea difesa che possono conseguire ad una non conoscenza delle norme sostanziali e processuali stabilite dall'ordinamento giuridico. Perciò l'ordinamento che garantisca la possibilità di difendersi da sè ed avere l'assistenza di un difensore di fiducia o di ufficio non può certamente porsi in contrasto con la detta norma della convenzione in questione. La norma invero di cui all'art.6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo garantisce il diritto dell'accusato a difendersi da sè oppure ad avere, oltre alla possibilità di difendersi da sè, altro senso non potendosi dare all'espressione "assistenza" che non include ma che anzi esclude che si possa parlare di sostituzione o di rappresentanza dell'accusato, l'assistenza di un difensore anche di ufficio qualora l'accusato non abbia i mezzi per procurarsi la difesa di fiducia. Perciò la convenzione si preoccupa di assicurare nel miglior modo possibile la difesa dell'accusato da sè solo o con l'assistenza, che evidentemente viene aggiunta alla difesa personale dell'accusato fatta da sè medesimo, di un difensore di fiducia e di ufficio. Perciò l'ordinamento che, come il nostro, sancisce l'obbligo in ogni caso, anche contro la volontà dello stesso accusato, dell'assistenza di un difensore anche ufficioso non è certamente contrario alla Conevenzione dei diritti dell'uomo. E

la convenzione in questione con il non prevedere il caso di rifiuto dell'accusato a ricevere l'assistenza di ufficio di un difensore dimostra che le Parti Contraenti la detta Convenzione non hanno ravvisato alcuna incompatibilità anche in questo caso tra le difesa personale dell'accusato e l'assistenza di un difensore. E questa è l'esatta sostanza della situazione. Il nostro ordinamento invero concede, e questo è il risultato di tutta una evoluzione nella storia del diritto intesa ad offrire le più sicure garanzie a chi viene accusato di un qualsiasi reato, a chi è imputato la facoltà di dichiarare tutto ciò che vuole in sua difesa e di raccontare anche le cose più inverosimili e tale diritto non è minimamente offuscato dalla presenza di un difensore tecnico che assista anche di ufficio l'imputato stesso. Il detto difensore, anche di fronte alle tesi più inverosimili del suo assistito ed a quelle meno condivise da lui stesso, potrà sempre fare valere quegli strumenti di difesa che la sua conoscenza del diritto gli consentono di scorgere attraverso le risultanze processuali. La non conoscenza del diritto da parte dell'accusato può essere di grave pregiudizio per un'efficace difesa e perciò l'assistenza di un difensore giurista è sempre un grande vantaggio per la difesa di un qualsiasi accusato.

Questo nell'interesse del singolo (a prescindere dagli) contro gli stessi interessi collettivi in quanto si tratta di diritti assoluti ed inviolabili di ogni singola persona umana.

Ma le norme di cui agli artt. 125 e 128 c.p.p. sono ancora a

maggior ragione conformi al dettato costituzionale talchè non può sicuramente sostenersi la loro incostituzionalità. Invero l'art. 24 della Costituzione stabilisce che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento assicurando ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. Orbene tra i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione ed anzi il mezzo per eccellenza per il conseguimento di tali fini è, secondo la stessa interpretazione sempre data dalla Corte Costituzionale di tale norma, l'assistenza di un difensore regolarmente abilitato all'esercizio di tale compito. Orbene definendo la nostra Costituzione il diritto alla difesa come inviolabile, viene posta in evidenza l'irrinunciabilità di tale diritto. I diritti inviolabili sono invero diritti irrinunciabili da parte dei loro stessi titolari. Perciò l'accusato non può neppure rinunciare al mezzo per eccellenza di difesa in ogni stato e grado del procedimento che è la presenza e l'assistenza di un difensore anche nominato di ufficio. Ed infatti la Costituzione senza preoccuparsi di quale sia in concreto la volontà dell'accusato e presupponendo che l'assistenza di un difensore sia in ogni caso e di fronte ad una qualsiasi evenienza, un notevole vantaggio (e un mezzo indispensabile) per un'efficace ed idonea difesa, garantisce in ogni ipotesi, anche a coloro che non sono in grado per mancanza di mezzi di procurarsi una difesa di fiducia, la presenza e l'assistenza di un difensore di ufficio. E la Corte Costitu-

zionale ha sempre interpretato la detta norma nel senso che qualora l'accusato si ~~venisse~~ viene a trovare privo dell'assistenza del difensore si versa in una forma di grave violazione del diritto di difesa dell'accusato senza prendere in alcuna considerazione la volontà di quest'ultimo di avere o non avere l'assistenza di un difensore.

Alla stregua di tali principii le norme di cui agli artt. 125 c.p.p., che stabilisce che a pena di nullità l'imputato deve essere assistito dal difensore tranne che si tratti di contravvenzioni punibili con l'ammenda non superiore a L.3000 o con l'arresto non superiore ad un mese anche se comminati congiuntamente, e 128 c.p.p., che stabilisce che all'imputato che rimanga privo di difensore deve provvedersi da parte del giudice alla nomina di un difensore di ufficio, non sono sicuramente in contrasto con il dettato costituzionale di cui all'art.24 della Costituzione ma anzi realizzano il principio sancito dalla detta norma costituzionale dell'inviolabilità della difesa in ogni stato e grado del dibattimento.

L'assistenza prevista dalle suddette norme di un difensore nominato anche di ufficio dal giudice non pregiudica infatti in alcun modo la possibilità dell'accusato di difendersi da sè in pieno disaccordo con le tesi sostenute dal difensore continuando ad avere la possibilità di rifiutarsi di rispondere agli interrogatori e di dichiarare tutto ciò che vuole ai fini della propria difesa.

Pertanto l'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla difesa di ufficio del Sofia deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Si deve inoltre osservare che l'avv.Spaziali,difensore di fiducia dello Zambon e della Innocenzi ha fatto presente che è in corso presso la Corte di Assise di Torino un processo contro gli attuali imputati per costituzione di banda armata che è evidentemente connesso con quello presente.Perciò il detto difensore chiedeva il rinvio del presente processo al dine di poterlo riunire con quello pendente avanti la Corte di Assise. Orbene di fronte a tale eccezione è sufficiente porre in rilievo che l'art.48 bis c.p.p. stabilisce che la connessione non produce effetti nè sulla competenza nè ai fini della riunione rispetto ai procedimenti relativi a reati commessi da arrestati,detenuti e internati,ai reati per i quali l'imputato o gli imputati sono stati sopresi in flagranza e ai reati per i quali la prova appare evidente.Aggiunge ancora a maggior chiarimento l'art.48 bis c.p.p. che in questi casi si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati.Gli attuali imputati sono stati sorpresi in flarganza di commissione dei reati loro ascritti,e perciò deve procedersi separatemente per i reati di cui al presente procedimento e per gli altri indicati nell'istanza della difesa dello Zambon e della Innocenzi.La norma è chiarissima e non ammette altra interpretazione.Perciò la Corte con ordinanza motivata in tal

senso ha respinto la detta istanza.Di fronte alle decisione della Corte la difesa dello Zambon e della Innocenzi ha allora proposto questione di illegittimità costituzionale del detto art.48 bis c.p.p.

Osserva la Corte che la Costituzione non pone alcuna norma tendente a far si che una persona imputata di diversi reati sia giudicata sempre da uno stesso giudice in ordine a tutte le imputazioni anche quando le stesse siano di competenza di diversi giudici per cui non può assolutamente ritenersi in contrasto con il dettato costituzionale la norma che stabilisca che in taluni casi si proceda separatamente anche in caso di connessione tra i diversi reati commessi da una stessa persona.

Nè si può scorgere una diversità di trattemnto tra persone che si trovano nelle stesse situazioni perchè la situazione della persona che commette più reati non è la stessa di quella della persona che ne commette uno solo e più specificatamente la persona colta in flagranza di un reato è nelle condizioni di potere essere giudicata più rapidamente per cui è lecito al legislatore prevedere che si proceda separatamente per ogni singolo reato commesso dalle persone che si trovino ciascuna in una delle predette particolari situazioni. Nè la procedibilità in modo separato può aggravare la situazione rispetto alla procedibilità con un unico processo perchè la continuazione tra reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso può essere affermata anche riguardo a reati che vengano giudicati dopo

per i quali sia già intervenuta condanna passata in giudicato e reati per i quali si stia ancora procedendo purchè i secondi siano stati commessi prima del passaggio in giudicato della prima condanna.Perciò l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 48 bis c.p.p. deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Passando al merito della causa osserva la Corte che il Sofia e lo Zambon chiedono di essere assolti unicamente in ordine al reato di detenzione abusiva di armi e munizioni e non in ordine agli altri reati loro ascritti di porto abusivo di armi da guerra e comuni,di ricettazione e di falsità in patenti automobilistiche nonchè di porto di armi con matricola abrasa e cioè clandestine, assumendo che non esiste prova della detenzione delle armi e delle munizioni.

Osserva la Corte che vi è la prova sicura che la Innocenzi e lo Zambon sono partiti da Roma per portare le armi di cui sono stati trovati in possesso ad una persona con la quale essi dovevano trovarsi nella piazza nella quale essi sono stati arrestati.Ciò è ammesso in modo esplicito dalla Innocenzi e risulta altresì pienamente provato dalle obiettive constatazioni della Polizia che ha seguito lo Zambon e la Innocenzi da Roma a Torino e che ha potuto constatare come i due predetti,scesi alla stazione di Porta Nuova, si siano portati in piazza Bengasi servendosi di un taxì e poi si siano portati a piedi fino all'angolo della via Maroncelli con la via Ventimiglia dove, seduti su di una panchina, hanno atteso l'arrivo del Sofia che

era la persona o una delle persone con la quale o con le quali il Zambon e la Innocenzi dovevano incontrarsi. Invero il Sofia si è subito seduto accanto allo Zambon ed alla Innocenzi appena sopraggiunto nella suddetta località ed ha subito intrapreso una fitta conversazione. Si trattava di incontro predisposto tra persone che si conoscevano e che sapevano di doversi incontrare in quel luogo altrimenti il Sofia, evaso e perciò ricercato, non si sarebbe avvicinato ed unito ai due con tanta sicurezza. Perciò il Sofia conosceva certamente lo Zambon e la Innocenzi e sapeva anche che gli stessi erano armati. La Innocenzi ha infatti affermato che le armi dovevano essere consegnate ad una persona che si doveva loro presentare nella piazza nella quale essi furono arrestati e la persona sopraggiunta, dimostrando di conoscere in precedenza lo Zambon e la Innocenzi perchè si è messo subito a parlare con gli stessi, era il Sofia. Perciò il Sofia sicuramente è la persona alla quale le armi in possesso dello Zambon e della Innocenzi dovevano essere consegnate. Conseguentemente il Sofia sapeva che i due con i quali si trovava erano armati e sapeva anche che dai due predetti doveva ricevere armi e munizioni. Pertanto il Sofia, portandosi in quel punto per ricevere le armi, era pienamente consapevole del possesso di tutte le armi da parte degli altri due e dimostrava in modo pieno e completo di volerle possedere. Pertanto la tre persone convenute in quel luogo al fine di trasferire materialmente parti delle armi dallo Zambon e dalla Innocenzi al Sofia avevano il possesso delle armi

in questione. Si trattava, come accertato senza ombra di dubbio, di cinque pistole, di cui una indubbiamente da guerra, e le altre anche se non da guerra di estrema efficacia e tutte in perfette condizioni di funzionamento come accertato dalla perizia di ufficio espletata, con caricatore per ciascun'arma completo e tutte con una pallottola in canna in possesso e nella piena disponibilità dei tre imputati che volontariamente le portavano in quel luogo costituendo una grave pericolo per l'incolumità personale e per la stessa vita dei cittadini che si trovavano a transitare in quel luogo e di tutti gli altri nei confronti dei quali quelle armi, perfettamente efficienti e complete di munizioni e nella completa possibilità di sparare anche aull'istante, venivano usate. Ma lo Zambon ammette che le armi erano dell'organizzazione ed ammette la detenzione ed il porto delle stesse da parte sua. Pertanto quelle armi dell'organizzazione dovevano essere consegnate al Sofia. Perciò vi è un accordo completo nella detenzione di quelle armi che erano di tutti e cioè dell'organizzazione tra di loro intercorrente e nel porto delle stesse nella commissione del quale ultimo reato di porto abusivo delle ~~cinque~~ cinque pistole e di 44 munizioni per le dette armi sono stati tutti e tre colti in flagranza.

La Innocenzi non poteva ignorare il contenuto dei pacchi che si trovavano nella borsa da lei portata. A parte poi la circostanza che la Innocenzi aveva anche una pistola con caricatore al completo e con pallottola in canna e cioè pronta per lo sparo

nascosta nei calzoni. In ogni caso è impossibile che si viaggi da Roma a Torino in treno ignorando di avere nascosti nei calzoni una pistola con due caricatori pieni di cartucce e tre pistole con relativi caricatori nella borsa tenuta a tracolla appesa alla spalla mediante apposita cintura. Perciò anche la Innocenzi era a conoscenza delle armi e delle munizioni che si trovavano sulla sua persona e nella sua borsa.

I tre imputati organizzati tra loro detenevano tutte le cinque armi delle quali furono trovati in possesso dalla Polizia a Torino il 14-9-1976 e stabilivano d'accordo lo spostamento delle stesse in relazione alla necessità di armare altre persone. Nella specie il Sofia doveva venire armato e ciò emerge dalle dichiarazioni della Innocenzi e dagli spostamenti accertati dalla Polizia dello Zambon e della Innocenzi da Roma a Torino.

Quando la Polizia sorprese i tre costoro erano già tutti in possesso di quelle armi che già prima detenevano ed i cui spostamenti avevano d'accordo predisposto.

Non vengono mosse alcune doglianze in ordine ai reati di ricettazione e di falso in patenti automobilistiche ascritti a tutti e tre gli imputati e neppure in ordine al reato di cui all'art. 494 c.p., ascritto alla sola Innocenzi, la quale si limita a sostenere che tale ultimo reato è compreso in quello di cui agli artt. 477 e 482 c.p.

Tale doglianza non merita accoglimento poichè l'uno riguarda il falso nelle patenti di guida e l'altra riguarda la sostituzione

di persona comme~~ssa~~ di fronte alla Polizia.La continuazione è già stata ritenuta ricorrente tra tutti i reati ascritti ai tre imputati.

Si deve perciò concludere precisando che le cinque pistole di cui una da guerra e le munizioni per dette pistole sono state trovate in possesso dello Zambon,del Sofia e della Innocenzi che sono stati sorpresi mentre si incontravano per trasferire almeno parte delle armi dallo Zambon,che ammette la detenzione e il porto delle cinque pistole e delle munizioni, e dalla Innocenzi ~~che ammetteva di dovere consegnare nel luogo nel quale è stata arrestata ad una persona le armi contenute nella sua borsa~~, al Sofia convenuto nel luogo dove la consegna materiale delle armi doveva avvenire.

Perciò deve confermarsi l'affermazione della responsabilità del Sofia,dello Zambon e della Innocenzi in ordine al reato di porto abusivo di armi e munizioni in numero le prime di cinque e le munizioni in numero di circa una cinquantina e della quali un pistola da guerra ed in ordine al quale reato il Sofia e lo Zambon non hanno neppure svolto specifici motivi di gravame.

Deve inoltre confermarsi l'affermazione della responsabilità dei tre imputati in ordine al reato di porto abusivo di armi clandestine poichè per quanto si è detto tutti e tre sapevano che si trattava di armi clandestine con numero di matricola cancellato poichè l'organizzazione a cui lo Zambon asserisce appartenere le armi non poteva averle con numero di matri=

cola che ne avrebbe rivelato la provenienza e di tale circostanza erano indubbiamente a conoscenza i tre imputati compresa la Innocenzi. Inoltre i tre imputati che facevano parte di questa organizzazione che aveva le armi e che disponeva il loro trasferimento da un luogo ad un altro avevano la detenzione di tutte le armi dell'organizzazione di cui facevano parte. Perciò va anche confermata la responsabilità dei tre imputati in ordine al reato di detenzione abusiva delle armi e munizioni indicati nel capo d'imputazione. Riguardo all'affermata responsabilità di tutti i tre imputati in ordine al reato di ricettazione, di falso in patenti automobilistiche e di sostituzione di persona indicati in rubrica non vengono mosse doglianze da nessuno degli imputati e perciò la detta affermazione di responsabilità in ordine a tali reati deve essere confermata.

Non si devono concedere agli imputati le attenuanti generiche attesa la gravissima pericolosità costituita dalla detenzione e dal porto di cinque pistole in perfetto stato di efficienza, perfettamente armate e pronte allo sparo e di numerose munizioni atte all'impiego. In pericolo in tale situazione è la vita stessa dei cittadini e perciò la gravità del pericolo è fuori discussione.

Le pene inflitte non sono affatto eccessive ma quanto mai eque perchè assai prossime ai minimi edittali. Il numero delle armi e delle munizioni, le condizioni delle stesse in grado di essere prontamente usate, non consentono un'ulteriore dimin-

zione di pena. Si deve osservare che i reati di falso in patente di guida ~~xxxxxxxxx~~ ai sensi degli artt.477 e 482 C.P. ascritto al Sofia alla lettera F) del capo d'imputazione e di cui agli artt.81 cpv.,477 e 482 C.P. ascritto alla Innocenzi (alla lettera Q) nonchè quello di cui all'art.494 C.P. ascritto alla Innocenzi alla lettera R) sono compresi nell'amnistia di cui al D.P.R. 4-8-1978 n.413 per cui, consentendolo i loro precedenti penali, deve dichiararsi non doversi procedere nei confronti del Sofia e della Innocenzi per tali reati per essere gli stessi estinti per intervenuta amnistia. Perciò si deve eliminare la pena corrispondente a tali reati che, in ordine all'aumento per la continuazione stabilita dal Tribunale, si ritiene di dovere fissare in tre mesi di reclusione per il reato di falso in patente e di un mese per il reato di sostituzione di persona ascritto alla sola Innocenzi. Conseguentemente la pena complessiva per il Sofia Giuseppe deve essere determinata in anni tre e mesi tre di reclusione e in L. 500.000 di multa e la pena complessiva per la Innocenzi deve essere determinata in anni due e mesi otto di reclusione e in L.400.000 di multa. Allo Zambon non è applicabile l'amnistia in ordine al reato di falsità in patente perchè i suoi precedenti penali non lo consentono. Conseguentemente nei suoi confronti la pena di tre anni e sei mesi di reclusione e di L.500.000 di multa deve essere interamente confermata.

Il condono di cui al D.P.R. 4-8-1978 n.413 non è nella spe-

cie applicabile perchè,ai sensi dell'art.7,primo comma,lettera c) e ultimo comma D.P.R. 4-8-1978 n.413 non può essere concesso per le pene per il reato più grave di porto abusivo di armi e munizioni da guerra e per i reati di detenzione di armi e munizioni da guerra e per quello di porto di arma con numero di matricola abrasa e perciò non è applicabile ad alcuna delle pene per i reati ascritti agli imputati e per i quali hanno riportato condanna. Ritiene la Corte di non dovere accogliere l'appello del P.M. stante l'equità delle pene inflitte.

Nel resto la sentenza appellata deve essere confermata con la condanna dello Zambon al pagamento delle maggiori spese processuali.

P. Q. M.

nel procedimento penale contro:

Sofia Giuseppe

Zambon Adriano

Innocenzi Silvana

appellanti con il P.M.

avverso la sentenza 25 - 10 - 1977 del Tribunale di Torino -

La Corte

Visto l'art.523 C.P.P. e D.P.R. 4-8-1978 n.413 -

Rigettata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.48 bis c.p.p.,dichiara non doversi procedere nei confronti di Sofia Giuseppe in ordine al reato di cui alla lettera F) del capo d'imputazione,nonchè nei confronti di Innocenzi Silvana in ordine ai reati di cui alle lettere Q e R per essere i reati stessi estinti in forza di amnistia —

Determina conseguentemente le pene nei confronti di Sofia Giuseppe in anni tre e mesi tre di reclusione e L. 500.000 di multa e nei confronti di Innocenzi Silvana in anni due e mesi otto di reclusione e L.400.000 di multa.

Conferma nel resto e condanna lo Zambon alle spese del grado conseguenti la sua impugnazione.

Torino 21 dicembre 1978.

Il Presidente

Il Consigliere estensore

Depositata in
il 15-1-1979

12/1/79 = 1 estratto alla P.G.

In data 22/12/1978
CASSAZIONE Sofia e Zambon

In data 22-12-78 interposto ricorso per

CASSAZIONE da l'Avv. Sparzali per Zambon

e Innocenzi

Il Cancelliere

Nei soli confronti di SOFIA Giuseppe ed INNOCENZI Silvana

~~La Corte d'Appello di Torino~~, con ordinanza in data

27-3-'79 comunicata il Proc. Gen.

il 27-3-79 notificata agli imputati

il 9-4-79 al Sofia

6-4-79 alla Innocenzi

e al difensore il 13-4-'79

ha ordinato l'esecuzione della sopra estesa sentenza

(N. Ann )

Condannato alle spese.

TORINO li 22-4-'79 Il Cancelliere

Sentenza passata in giudicato per SOFIA ed INNOCENZI

il 18-4-1979 (16 festivo)

Il Cancelliere

E' copia conforme all'originale
per uso d'ufficio
Torino - 3 MAR 1980

IL CANCELLIERE

CORTE D'APPELLO DI TORINO

N. 10/78 del Reg. Gen. N. 6/79 del Reg. iscriz. sentenze

# CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI TORINO

23.1.79

e.2.4

## REPUBBLICA ITALIANA

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

*L'anno millenovecento* settantanove *il giorno* 23/ventitre

*del mese* di GENNAIO *in Torino*

***La Corte di Assise di Appello di Torino***

*composta dai Signori:*

1. Dott. Luigi CONTI — *Presidente relatore*
2. Dott. Giovanni PADOVANI — *Consigliere*
3. Signor. CARTA Rag. Luigi
4. Signor. CAVANNA Rag. Davide
5. Signor. PETRELLA Carlo — *Giudici popolari*
6. Signora BERTOCCHIO Rag. Laura
7. Signora COSTANTINO Rag. Carla
8. Signor CARUSO Geom. Marino

*Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sig.*

BUSCAGLINO STRAMBIO dott. Carlo

*e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto*

*ha pronunciato la seguente*

**Inviato estratto:**
**-alla Corte d'Assis**
**di Torino(I grado)**
**il 29/1/79**
**- alla P. G.**
**il 29/1/79**
**Il Cancellier**

## SENTENZA

*nella causa* Penale

**CONTRO**

1°) BRUNELLI FRANCO, nato a Verona l'11/10/1945, ivi residente in Via Scala Santa n°2

+ DETENUTO - presente

2°) GALATI Michele, nato a Verona il 27/3/1952, ivi residente in Via Sottoriva N°10

- LIBERO - presente

3°) FASOLI Marco, nato a Verona il 15/3/1954, ivi residente in Via Massimo D'Azeglio n°15

- LIBERO - presente

4°) PEDILARCO Luigi, nato a Caltagirone il 28/4/1945 residente a Verona in Via Rosa n° 8

- LIBERO - presente

IMPUTATI IN I° GRADO

BRUNELLI Franco:

A) del reato p. e p. dagli art.110,306 pp. in relazione all'art.270 C.P., perchè, in concorso con numerose altre persone in parte identificate ed in parte ancora ignote, al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti democratici costituiti nello Stato, promuoveva, costituiva ed organizzava la banda armata denominata "Brigate rosse", che opera mediante la commissione di innumerevoli reati quali l'omicidio, il sequestro di persona a scopo di estorsione, la rapina, furti, ricettazione, falsi, detenzione e porto di armi e di esplosivo, comuni e da guerra, con l'unico scopo di provocare la soppressione violenta di ogni ordinamento politico, giuridico ed economico della Società esistente nello Stato

Italiano; in particolare compilava innumerevoli documenti delle brigate rosse, organizzandone anche la diffusione presso altri "nuclei" e "colonne"; accertato in Milano il 14 Giugno 1976.

GALATI MICHELE, FASOLI MARCO, e PEDILARCO LUIGI:

B) del reato p.p. dagli art.112,306 cpv. in relazione all'art.270, C.P., perchè in concorso tra loro e con altre persone in parte identificate ed in parte sconosciute partecipavano alla banda armata denominata "brigate rosse", operante con le caratteristiche descritte al capo precedente, allo scopo di sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, giuridici ed economici vigenti nello Stato Democratico Italiano, tutelati dalla Costituzione; in particolare detenevano materiale documentale che denota la sicura appartenenza nonchè mantenevano rapporti con altri elementi delle brigate rosse tra i quali il BRUNELLI. Accertato in Milano il 14 giugno 1976.

A P P E L L A N T I

avverso la sentenza 28/10/1977 della Corte d'Assise di Torino che visti gli art.483 e488 C.P.P.

D I C H I A R A V A

BRUNELLI Franco e GALATI Michele colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, esclusa per

il GALATI la contestata aggravante, e, concesse ad entrambi le attenuanti generiche,

C O N D A N N A V A

BRUNELLI Franco alla pena di anni CINQUE di reclusione e GALATI Michele alla pena di anni DUE e mesi SEI di reclusione, ed entrambi in solido al pagamento delle spese processuali e tasse di sentenza.

Visti gli art.29 e 32 C.P.,

I N T E R D I C E V A

il BRUNELLI in perpetuo dai pubblici uffici e ne

D I C H I A R A V A

la interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Visto l'art.479 C.P.P.,

A S S O L V E V A

FASOLI Marco e PEDILARCO Luigi dal reato loro ascritto per insufficenza di prove,

O R D I N A V A

l'immediata scarcerazione del FASOLI e del PEDILARCO se non detenuti per altra causa.

Svolgimento del processo

Giudicando BRUNELLI Franco, GALATI Michele, FASOLI Marco e PEDILARCO Luigi, chiamati a rispondere, dopo istruttoria formale e rimessione degli atti alla Corte di Torino, dei fatti di reato quali specificati nel capo di imputazione in rubrica, la Corte d'Assise di Torino, con sentenza 28 ottobre 1977 statuì come in epigrafe.

Avverso la sentenza hanno ritualmente interposto

appello tutti gli imputati deducendo, con motivi redatti dall'avv. SPAZZALI :

1 ) il mancato contraddittorio in ordine all'esistenza ed alla natura delle Brigate rosse, con particolare riguardo all'applicazione dell'art. 306 C.p. in luogo del D.L. 14 febbraio 1948, n. 43 ;

2) per BRUNELLI : l'inconferenza degli argomenti con i quali la sentenza ebbe a sostenere la sua qualità di organizzatore ;

3) per GALATI : il difetto di prova della sua qualità di partecipante, con richiesta di proscioglimento con ampia formula o almeno con formula del dubbio ;

4) per PEDILARCO e FASOLI : il difetto di qualsiasi prova in ordine al reato loro ascritto col conseguente assunto della necessità di ampia formula di proscioglimento. In subordine si chiese concedere a BRUNELLI e GALATI una maggior diminuzione di pena per il computo delle attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 1. GALATI, FASOLI e PEDILARCO

Per il BRUNELLI ha presentato motivi anche l'avv. RAVAGLI di Milano, deducendo che la sentenza, avendo dedicato ampio spazio alle vicende dell'istruttoria e del dibattimento, nonché alla struttura , natura ed azioni delle Brigate rosse, aveva troppo superficialmente motivato sulla posizione dei tre imputati suddetti. Nella esposizione ( [illegible] ) si assume difettare la prova della responsabilità del GALATI , si dicono contraddittorie le ragioni della sua condanna e si chiede proscioglimento con ampia formula o almeno per insufficienza di prove. Per FASOLI e PEDILARCO, assumendo l'inesistenza di qualsiasi elemento di prova a carico, si chiede proscioglimento con formula ampiamente liberatoria.

MOTIVI della DECISIONE

Il difensore a dibattimento del BRUNELLI ha sollevato questione di nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio 14 dicembre 1976, asserendo che, non constando dall'avviso di deposito degli atti - nella copia notificata all'avv. CAPPELLI - la relazione di notifica, non vi sarebbe la prova del decorso dei termini minimi del deposito prima della pronuncia dell'ordinanza medesima.

Ma al riguardo rileva la Corte che, mentre lo stesso avv. CAPPELLI, nell'ampia memoria difensiva depositata il 6 dicembre 1976 riconosce di avere avuto notificato l'avviso di deposito degli atti in data 22 novembre 1976, risulta che in data 7 dicembre venne comunicato allo stesso avv. CAPPELLI in persona della segretaria Madama Elena " ed alle ore 12, avviso della disponibilità presso la

cancelleria di tutti i documenti e gli oggetti pertinenti al procedimento ( avviso di cui si avvalsero i difensori, come risulta da verbali di apertura di plichi a richiesta dell'avv. SPAZZALI ).

Né giova porre in rilievo che l'inesistenza della relazione di notifica sulla copia notificata, accertata del primo giudice, determinerebbe contraddittorietà e incertezza insanabili, perché così non é. Certo la Corte non ignora che nella divergenza tra originale e copia prevalgono le attestazioni di quest'ultima, ma nella specie non si constata una divergenza ( che , per ipotesi, vi sarebbe stata se sulla copia fosse comparsa una data diversa di notifica ) bensì una carenza - limitata agli estremi della notifica - sull'atto notificato , completo nel resto ; carenza che deve essere integrata coi dati dell'originale, da cui emerge con certezza che l'avviso in oggetto fu notificato il 7 dicembre 1976 e, quindi, perfettamente nei termini rispetto alla data dell'ordinanza di rinv. E' poi appena il caso di aggiungere che, mentre l'ordinanza del G.I. assume che le notifica del 7 dicembre é da ritenersi completa ( quindi anche nella relazione sulla copia notificata ) in ogni suo elemento, non vi é dubbio che gli avvisi hanno perfettamente raggiunto il loro scopo, tanto che l'avv. CAPPELLI pacificamente si attivò, prese visione del procedimento, e chiese anche una proroga del termine di deposito.

Ciò premesso e scendendo all'esame dei singoli motivi, va anzitutto posta in rilievo l'infondatezza dell'assunto di una mancata prova dell'esistenza delle Brigate rosse e della loro natura di banda armata concretamente operante. Sul punto la motivazione dell'impugnata sentenza é ampia, precisa, non censurabile fondata qual'é :

a ) sulla definizione della natura e caratteristiche della " banda armata ", che bene é stata qualificata come un organismo a struttura associativa, volto ad attentare alla personalità dello stato, poggiante su di una organizzazione stabile, comprendente distribuzione di ruoli e differenziazioni gerarchiche, con adeguatezza di mezzi e strumenti per la realizzazione degli scopi e con concreta disponibilità di congruo armamento.

b ) Sulla riconducibilità a tale paradigma dell'organizzazione che si denomina ed é nota con la qualifica di " Brigate Rosse ". Di tale organizzazione la sentenza esamina con ampiezza e con argomenti e dati di fatto che questa Corte espressamente recepisce, : 1) la nascita, come filiazione del collettivo politico metropolitano, sorto in Milano nel 1969 ; 2 ) le azioni, inquadrate in un continuo cre-

scendo che, muovendo da attacchi ideologici e danneggiamento di beni di dirigenti aziendali, perviene poi gradatamente ad attacchi a sindacalisti, ad attentati alla funzionalità di aziende, ad intimidazioni, a sequestri di persona con "processi proletari " (dirigente della Siemens, ing. MACCHIARINI ; il sindacalista della CISNAL Bruno LABATE; il dirigente della Alfa - Romeo ing. MINGUZZI ; il capo del personale della FIAT Ettore AMERIO e infine il sostituto procuratore della repubblica di Genova Mario SOSSI, la cui vicenda, caratterizzata dall'essere stata la liberazione del magistrato condizionata alla scarcerazione di detenuti condannati per rapine ed omicidio, rivelò più di ogni altra l'articolazione e gli scopi dell'organizzazione. Sino a che la stessa si induce alla strage del Procuratore generale dott. Francesco COCO e degli uomini che lo accompagnavano e persisterà in assalti, irruzioni, omicidi e ferimenti, che bene emergono dal rapporto in atti del Servizio di Sicurezza del Ministero dell'interno portante la data 20 gennaio 1977. E' tutto un quadro che rivela la forza, pericolosità, capillarità ed efficienza dell'organizzazione, che le operazioni della P. G. , ancorché coronate da notevoli successi, non sono valse a stroncare. Il modus operandi risulta così chiaramente improntato al costante impiego della violenza e delle armi e diretto contro strutture fondamentali dello stato ( es. : assalto al carcere di Casale Monferrato, omicidio COCO e della scorta). Il tutto con impressionante frequenza e con puntuale richiamo ad una organizzazione armata che si propone di attentare " al cuore dello Stato " e che dispone di armi, munizioni, esplosivi in quantità rilevante, nonché attrezzature per falsificare documenti e per radio intercettazioni. Inoltre i numerosi documenti ideologici sequestrati rivelano una accurata e articolata organizzazione interna per la " distruzione della macchina repressiva dello Stato " con " imposizione violenta della dittatura del proletariato" ( si veda la "Risoluzione della direzione strategica n. 2 ", in atti) . L'organizzazione é impostata a compartimenti stagni per ragioni di segretezza, e quindi per " colonne " autonomamente operanti, per altro sotto la direzione di un " comitato esecutivo ", mentre al vertice si pone la direzione strategica cui spetta " formulare gli orientamenti generali e la linea politica ". E' prevista la clandestinità assoluta delle " forze regolari " e la clandestinità limitata alla appartenenza all'organizzazione delle " forze irregolari ".

Sussistono pertanto gli estremi tutti dell'art. 306 C. p., come sopra interpretato. E la mancata specificazione dei motivi dell'incidentale riferimenti di uno dei difensori al D.L. 14 febbraio 1948, art. 1 esonera questa Corte da qualsiasi rilievo al riguardo, va detto per completezza, che non può qui parlarsi di " associazione di carattere militare perseguente scopi politici " perché, come ben osserva l'impugnata sentenza, la ratio di quel decreto poggia tutta sulla esigenza di evitare che formazioni militari o paramilitari in uniforme avessero a contrapporre alle divise e segni distintivi della Forze armate dello Stato altri anomali segni, presentandosi con essi all'esterno, mentre le Brigate rosse si pongono come associazione clandestina strutturata in organismi collegiali che non hanno nulla a che fare con l'ordinamento gerarchico militare. Inoltre l'art. 1 del citato D.L. non esige che la formazione si presenti " armata ", laddove questa é una caratteristica delle B.R. quale organizzazione, e del tipo di associazione previsto dall'art. 306 C.p.

Scendendo ai motivi specifici agli imputati, reputa anzitutto la Corte che sussistano in atti determinanti e tranquillanti prove sulla appartenenza del BRUNELLI Franco alle " forze irregolari " dell'organizzazione delle B. R., come sopra specificate.

La documentazione reperita a seguito delle perquisizioni nelle abitazioni milanese ( Via Cavalieri n. 7 ) e veronese ( via Scala Santa n. 2) del BRUNELLI e sequestrata, offre al riguardo determinanti e significativi elementi di prova. Su di essa e sulle giustificazioni fornite dall'imputato la sentenza del primo giudice non merita affatto la censura di incompletezza e superficialità mossa nei motivi di gravame : anzi le difese sono state analiticamente esaminate e confutate, mentre la natura ed importanza dei documenti parla da sé. A prescindere dal rilievo che il BRUNELLI non ha potuto negare di avere conosciuto, almeno come persona fisica, il SEMERIA, personaggio assai rappresentativa nell'ambito delle B. R., e di avere avuto con lui rapporti recenti, la sua giustificazione di fondo, tutta volta a sostenere di aver recepito la documentazione per motivi di studio e in funzione di un'opera sul terrorismo che avrebbe dovuto curare per la casa editrice BERTANI di VERONA, non é credibile ed é comunque contrastata dalla natura stessa di alcuni dei reperti. Non é credibile perché, mentre dagli stessi cataloghi esibiti dal BERTANI emerge che nell'estate 1976 questi aveva già pubblicato altra opera sulla "criminalizzazione della lotta di classe" ( evidentemente predisposta alla fine del 1975 e nei primi mesi del 1976 ), proprio in quel periodo il BRUNELLI, sia pure in conseguenza di difficoltà economiche del BERTANI, risultava avere cercato ed

ottenuto altro lavoro presso l'editore MAZZOTTA; e non vi é in atti documentazione, se non di un contratto di edizione, almeno di quegli elementi di organizzazione e schedatura del lavoro in cui un impegno editoriale del genere, se reale, non avrebbe mancato di esplicarsi. Per contro precisi elementi contrastano lo scopo di studio addotto dal BRUNELLI. Non é anzitutto nella logica delle B.R., organizzazione segreta, il fornire ad uno studioso, pur se ritenuto ideologicamente non lontano, documenti di alta riservatezza quali quelli sequestrati e di cui si farà cenno, documenti per certo non riservati alla diffusione, ma destinati ad esclusivo uso interno degli affigliati. Inoltre nulla può avere a che fare con la destinazione allo studio, non tanto la riproduzione dattiloscritta in prima battuta con correzione dei refusi del " comunicato " letto nell'aula dell'Assise di Torino il 17 maggio 1976 da P. M. FERRARI, quanto la moltiplicazione di tale documento in ben 11 copie ciclostilate. La riproduzione in più copie appartiene al compito di chi deve diffondere, operando nel contesto sociale, i bollettini dell'organizzazione, non certo al compito dello studioso al quale, per i suoi fini, basta sempre una copia d'archivio. E la rinvenuta carta per ciclostile depone nello stesso senso e fa pensare ad attività di diffusione e propaganda, non ad attività di studio. Meno che mai si conciliano con meri scopi di studio la fotocopia del"manuale sulle armi ed esplosivi ", attinente alla fase operativa e della guerriglia, non ai contesti ideologici, specie se vi si aggiungono gli appunti in codice su concreti programmi operativi e il rinvenimento di chiodi a zampa di gallina o a più punte, idonei a danneggiare le gomme di veicoli dei quali si voglia stornare l'inseguimento.

Ciò premesso, il rinvenimento di una serie di documenti interni dell'organizzazione e di alta segretezza rende certa l'appartenenza del BRUNELLI alla organizzazione che si denomina delle BRIGATE ROSSE.

Tali documenti sono stati analiticamente riferiti ed esaminati nella sentenza del primo giudice, con argomenti probanti sulla loro significatività. In sintesi e richiamate espressamente le maggiori specificazioni del primo giudice, appaiono particolarmente significativi i seguenti :

- i richiami in codice del reperto n. 46, rinvenuto in via Scala Santa, con informazioni sui preposti ad un arsenale, rapporti su possibili aderenti alla organizzazione, su X settori di intervento e su compiti da coprire, con una intestazione che potrebbe far pensare alla destinazione del tutto all'archivio centrale dell'organizzazione ( formula"da div. ad arch. centr.");
- il riferimento del doc. 72 ( atti di via Cavalieri) ai magistrati"che ricoprono cariche nel ministero"come obiettivi politici ";
- la schedatura delle persone collegate all'attività del Centro di Prevenzione e Difesa Sociale di Milano ( rep. n. 73 di Via Cavalieri) ;

- il possesso di un manoscritto denominato " Cassetta di pronto soccorso " ( rep. 63 del sequestro di Via Cavalieri ), elenco di medicinali ritenuti necessari alle basi operative dell'organizzazione, corrispondente ad analogo prontuario rinvenuto nella base di San Giuliano Milanese, prontuario di evidente uso interno e nel quale l'indicazione dei prodotti e del loro dosaggio deve sovvenire ad incidenti incorsi agli affigliati nello svolgere azioni di violenza ;

- le " note aggiuntive dopo le azioni contro i CC "( rep. n. 76 di Via Scala Santa ), documento che collega BRUNELLI a SEMERIA, presso il quale del pari risulta rinvenuto, e che richiama l'esigenza di passare dalla fase dell'attacco alle cose a quella dell'attacco alle persone ;

- le"norme di sicurezza e stile di lavoro delle forze irregolari ", documento già rinvenuto nella abitazione di via Maderno n. 5 in Milano, ove fu arrestato Renato CURCIO, e minuto catalogo delle cautele da usarsi a tutela della clandestinità ;

- la " risoluzione della direzione strategica n. 2 " ( rep. 82 di via Cavalieri ), con principi organizzativi e di struttura, indicazione dei settori di azione, modalità di segretezza.

Si tratta di un complesso di documenti inequivoci sulla partecipazione attiva del BRUNELLI alla organizzazione, in relazione col SEMERIA, come si é già osservato e come é emerso anche dai rapporti dell'Arma e dalla deposizione del brig. IANNONE.

Ciò premesso, osserva tuttavia la Corte che, per quanto molti elementi di sospetto facciano pensare al BRUNELLI come ad un organizzatore della c. d. milizia irregolare, non ne emerge dagli atti la tranquillante certezza. La sentenza impugnata ancora il suo convincimento al riguardo essenzialmente sul possesso della " risoluzione della direzione strategica n. 2 ". Senonché, se la direzione strategica é indubbiamente organo preminente dell'organizzazione, resta una illazione non sufficientemente sorretta da elementi di riscontro l'assunto che il BRUNELLI possa avere partecipato alla stesura del documento e che esso fosse di natura tanto segreta da non poter essere affidato a semplici affigliati, mentre proprio per la sua natura sembra che la " risoluzione " dovesse averli come destinatari. Anche il possesso della bozza del comunicato letto il 17 maggio 1976 nell'aula dell'Assise di Torino da P. M. FERRARI non é del tutto determinante al riguardo. Certo se le correzioni a penna del BRUNELLI fossero state di concetto, o quantomeno di forma, ciò avrebbe avallato una sua posizione di rilievo nella organizzazione : ma si tratta di correzione di alcuni refusi di battitura, con lo stile tipico del correttore di bozze, senza alcuna personale aggiunta. E allora é ben possibile che il BRUNELLI avesse avuto il solo incarico di fissare il documento per farne poi le riproduzioni (copie, rinvenute corrette, in numero di undici ) da distribuirsi ad altri affigliati ed a terzi.

La conseguente non raggiunta prova della qualità di organizzatore del BRUNELLI, mentre importa la derubricazione del reato contestato in quello di cui al capoverso dell'art. 306 C. p. , non ne fa tuttavia un semplice "portatore d'acqua" ; si tratta di un gregario di rilievo, al quale venivano affidati compiti fiduciari particolarmente delicati, come emerge dalla citata documentazione in suo possesso. Pertanto, tenute presenti le circostanze tutte di cui all'art. 133 C. p., equa si ritiene per il delitto ritenuto la pena base di anni quattro di reclusione, diminuita ad anni tre per il computo delle attenuanti generiche, che per essere essenzialmente fondate sulla incensuratezza, la Corte, valutata ogni circostanza, ritiene di dover fare incidere non nella richiesta percentuale massima, ancorché in misura percentualmente maggiore di quella apprezzata dal primo giudice. Sono state richieste - senza alcun argomento che le appoggi - anche i motivi di particolare valore morale e sociale ( art. 62 n. 1 C. p. ); ma nella specie difettano del tutto i presupposti della attenuante in quanto il programma e le azioni delle Brigate rosse, mentre non corrispondono alle finalità della comunità organizzata ( dalla quale, anzi, sono aspramente deprecate ), lungi dal potere essere considerare moralmente nobili ed elette debbono essere condannate per i gravissimi episodi di intolleranza e di violenza in cui si esprimono.

La derubricazione del reato in delitto per il quale il mandato di cattura non é obbligatorio, impone la scarcerazione automatica del BRUNELLI, avendo questi sino a questa fase di giudizio scontata carcerazione preventiva per tempo superiore a quello massimo ( risulta in vinculis dal 14 giugno 1976 ) ( art. 272 quinto comma, C.p.p. ). Poiché la Corte reputa il BRUNELLI non in condizione di versare congrua cauzione, oltre all'obbligo di soggiorno in VERONA, gli impone l'obbligo di presentazione personale al locale ufficio di P.G. (carabinieri) per due giorni la settimana il martedì ed il sabato.

Passando all'esame dei motivi del GALATI, osserva la Corte che contro di lui depongono una serie di elementi di rilievo quali :

- l'assidua frequentazione del BRUNELLI, poco giustificabile con l'assunto di apprendere la lingua francese, dato che gli incontri avvenivano in VERONA da parte di chi come il GALATI dimorava a Caprino Veronese e, come il BRUNELLI, svolgeva la sua attività di lavoro a Milano;
- la mancanza per il GALATI di giustificazioni per la sua vita senza alcun reddito apparente, dopo un trasferimento di residenza, nel palese intento dell'assunto di un avvicinamento a Venezia per proseguire studi universitari che, in quell'Ateneo, non risultano neppure iniziati ;
- taluni appunti manoscritti sequestrati nella sua casa, come una accurata elencazione di tipi di armi e di munizioni ( non per altro di suo pugno ) ;
- alcune annotazioni, in parte in codice, che non giustificherebbero la conseguente esigenza di segretezza, se fossero state limitate ad attività espletata in

favore dell'organizzazione " Soccorso rosso " ;

- altre non del tutto comprensibili annotazioni sul Centro Nazionale di Prevenzione e di Difesa Sociale con richiami al numero telefonico del magistrato dott. Adolfo Beria d'Argentine, indicato con le sole iniziali, che si risolvono nella acquisizione di dati logicamente collegabili col già citato dattiloscritto rinvenuto presso il BRUNELLI sulla attività del Centro.

Poiché per altro la significatività di tali elementi potrebbe ritenersi sminuita dalla asserita amicizia del BRUNELLI per alcuni comuni indirizzi ideologici, dalla mancanza di autografia dell'elenco di armi e munizioni e dalla prassi, pur poco diffusa fra chi non ha nulla da nascondere, di compiere annotazioni abbreviate in modo da renderle incomprensibili, reputa la Corte che il GALATI debba essere prosciolto con la formula del dubbio. E il proscioglimento importa la eliminazione delle misure imposte col provvedimento di scarcerazione automatica.

Non reputa infine la Corte di poter accogliere i gravami di FASOLI e PEDILARCO contro il loro proscioglimento con formula dubitativa.

Depongono contro FASOLI l'ingiustificazione del trasferimento del proprio domicilio per convivere col GALATI nell'appartamento locato in FAVARO VENETO egli assidui contatti con lo medesimo GALATI ; l'abbandono inspiegabile di ogni lavoro, malgrado lo stesso FASOLI avesse un ottimo impiego precedente presso la SIP, abbandono significativamente avvenuto, senza alcuna plausibile ragione, all'inizio del 1976, in concomitanza con analoghi comportamenti di GALATI e PEDILARCO e con la frequentazione dei tre nell'appartamento di FAVARO VENETO ; il possesso di manoscritti riproducenti attentati, alcuni dei quali rivendicati dalla Brigate Rosse; il possesso del documento dal titolo " Schema di inchiesta " che, come bene ha rilevato il primo giudice, presenta affinità evidenti con gli schemi di lavoro degli appartenenti all'organizzazione di cui si tratta e svolge temi e concetti particolarmente cari ai medesimi. E si tratta di documento sulle cui finalità l'imputato non ha inteso o potuto fornire spiegazioni che convincano. Per PEDILARCO, oltre ai citati argomenti comuni al FASOLI sull'abbandono di ogni attività di lavoro e sui frequenti contatti col GALATI, nonché sulla sua presenza nell'alloggio di FAVARO VENETO, bene la sentenza di primo grado ha posto in rilievo l'infondatezza degli assunti sulla titolarità altrui della documentazione trovata nella sua dimora e in particlare nella sua camera. Documentazione circa la quale bene la sentenza impugnata ha sottolineato il carattere indiziante dei manoscritti concernenti la forza organizzativa del P.C.I. nella provincia di VERONA, i progetti di costruzione di raccordi stradali e ferroviari in VENEZIA - MARGHERA con indicazione delle principali fabbriche, le relazioni sullo stabilimento petrolchimico di Porto Marghera e l'elenco degli eletti del consiglio di fabbrica. Carattere indiziante, poi, che acquista particolare significato per i contatti tra lo stesso PEDILARCO e il BRUNELLI. Pertanto il dubbio del primo giudice non può ritenersi superato.

Manlonti

La generica istanza di FASOLI e PEDILARCO per la restituzione delle cose sequestrate non costituenti corpo di reato non può essere accolta in questa sede per la mancata specificazione delle singole cose richieste e documentazione della loro appartenenza ai richiedenti. Le parti potranno provvedersi dopo il giudicato con la procedura dell'art. 622 C.p.p.

P. Q. M. la CORTE

Visto l'art. 523 C.p.p. ;
in parziale riforma dell'appellata sentenza ;
DICHIARA BRUNELLI Franco responsabile del reato di cui all'art. 306 1° capov. C.p. in relazione all'art. 270 C.p., così modificata l'originaria imputazione sub A) e, computate le attenuanti generiche, lo condanna alla pena della reclusione per anni tre.

Visto poi l'art. 272 C.p.p. ordina l'immediata scarcerazione del predetto, se non detenuto per altra causa, per decorrenza del termine massimo di custodia preventiva, imponendogli l'obbligo di dimorare nel comune di VERONA, con divieto di allontanarsi senza preventiva autorizzazione, e di presentarsi il martedì e il sabato di ogni settimana al locale Comando della Stazione dei Carabinieri.

Delega il cancelliere di questa Corte a redigere il verbale di sottoposizione agli obblighi.

Assolve GALATI Michele dal delitto a lui ascritto per insufficienza di prove ed elimina gli obblighi di cui all'ordinanza di scarcerazione 5 giugno 1978 di questa Corte.

Conferma nel resto l'appellata sentenza e condanna gli appellanti FASOLI Marco e PEDILARCO Luigi in solido al pagamento delle spese di questo grado di giudizio.

Torino 23 gennaio 1979

Il Presidente ed estensore

Il Cancelliere

**Depositata in Cancelleria oggi** 26/1/1979

**Il Cancelliere**

In data 23/1/1979 ha proposto ricorso per cassazione il sig. fratello Brunelli Franco

Torino 26/1/1979

Il Cancelliere

In data 25/1/1979 ha proposto ricorso per cassazione anche l'avv. Sergio Sparzali in qualità di difensore di Brunelli Franco, Galati Michele Pedilarco Luigi e Fasoli Marco

Torino 31/1/79 Il Cancelliere

CORTE D'ASSISE D'APPELLO TORINO

Torino 22/2/1980

Il Cancelliere

-1

FATTO CARTELLINO N. 19/78 del Reg. gen.

addì ..... N. 5/79 del Reg. sent.

1ª CORTE DI ASSISE - TORINO

**REPUBBLICA ITALIANA**

*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

*L'anno millenovecento* 79 *il giorno* 6 *del mese di* FEBBRAIO

LA CORTE DI ASSISE DI TORINO

*composta dai Signori:*

1. dott. Guido Barbaro — *Presidente*
2. dott. Giovanni Mitola — *Giudice*
3. Ivana Moreno
4. Angela Ragazzoni*
5. Vittorio Vautero — *Giudici popolari*
6. Fiorenza Martelli
7. Pier Luigi Garau
8. Natalia Galeno Mellucci

*Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor Dott.* Giuseppe Burzio

*e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto ha pronunciato la seguente*

**SENTENZA**

*nella causa*

**CONTRO**

1) Cerutti Carmen n. Borgomanero 11.9.50 ivi res. Via San Giovanni 41; libera PRESENTE;
2) Bolazzi Angela, n. Gozzano 30.7.49 ivi res. Sottoluisignana 10, libera PRESENTE;

931 - TIP. BAUDANO - TORINO

3) Bellosta Claudia, n. Briga Novarese 24.2.50, ivi res. Via Matteotti 7 libera PRESENTE;
4) Castellani Enrico, n. Castelmasso 4.8.30 eltt. dom. C/o lo studio dell'avv. Marco Ianni sito in Milano Via Durini 15 Libero PRESENTE;
5) Daghini Giairo, nato Locarno 1.9.34 res. a Milano Via Sirtori 3 libero NON COMPARSO.

IMPUTATI

del reato p. e p. dagli artt. 306 2° parte in relazione all'articolo 270 c.p. per avere partecipato a banda armata resasi responsabile fra gli altri dei seguenti reati, più specificatamente indicati:

1- del reato previsto e punito dagli artt. 110, 112 n° 2, 424 comma primo e secondo, 438, 81 cpv., per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed al solo scopo di danneggiare le cose altrui, appiccato il fuoco facendo così sorgere, in tutti i casi pericolo d'incendio, rivendicandone la paternità con volantini e manifesti murali:

- al box di via Moretto da Brescia, ove era ricoverata l'autovettura di proprietà di Giuseppe Leoni, Direttore Centrale dello Stabilimento della Società per Azioni SIT - SIEMENS, mediante bidoni di plastic

3

, colmi di liquido infiammabile, addossati alla saracinesca del box medesimo; in Milano la sera del 17.9.1970;

- all'autovettura Fiat 850 tg. MI/A98266 di proprietà di Pellegrini Ermanno(Funzionario addetto ai servizi di sicurezza della s.p.a. Pirelli) autovettura lasciata in sosta avanti l'abitazione dello stesso in Via Lario 26, mediante liquido infiammabile cosparso sulla ruota posteriore destra, in Milano, la notte del 27.11.70;

- all'autovettura Alfa Romeo cc. 1750 targata MI/P30797 di proprietà della s.p.a. Pirelli ed affidata all'avv.to LORIGA Enrico, dirigente della s.p.a. Pirelli, autovettura lasciata in sosta in V/le Abruzzi, all'altezza del civico 16, mediante liquido infiammabile cosparso sulla ruota potesriore destra; in Milano verso le ore 13 dell' 8.12.70;

- all'appartamento sito in Via Giovanni Lanza 130 in uso al defunto ex Comandante della M.A.S. Valerio BORGHESE, versando benzina sul pavimento e già contenuto in buste di nylon che non si incendiavano per cause indipendenti dalla volontà degli autori; in Roma il 13.12.1970;

- all'autovettuta Opel Record cc. 170 tg. C.D. 18121 di Juan Antonio PEREZ, consigliere dell'Ambasciata di Spagna in Italia, parcheggiata in Via Delle Terme Deciane 8, mediante ordigno incendiario lasciato cadere all'interno dell'abitacolo dell'autovettura dopo averne forzato il deflettore, in Roma l' 11.1.1971;

- a tre autocarri di proprietà della s.p.a. Pirelli siti sulla pista di prova dei pneumatici " Pirelli" di Lainate ed adibiti appunto alle prove relative, deponendo sotto gli stessi, recipienti in plastica, contenenti liquido infiammabile cui veniva dato fuoco mediante accenditori appositamente costruiti, autocarri praticamente distrutti con un danno di circa 10 milioni; mentre altri cinque analoghi congegni incendiari posti sotto altri tre autocarri non funzionavano, in Lainate la notte del 25.1.1971;

- al tendone di plastica, non infiammabile, del Circolo Ufficiali di P.S. sito in Lungotevere Flaminio 79, mediante tre bottiglie incendiarie che provocavano altrettanti squarci bruciacchiati; in Roma la notte del 5.2.1971;

- all'autovettura Opel Record 1100 tg. ROMA O/56514, di proprietà di Moretti Gianfranco,capo tecnico dell'A.T.A.C., il 24.3.1971;

- all'autovettura Fiat 600 bleu tg. MI/978557 di proprietà di Franco Moyana che l'aveva lasciata parcheggiata sulla pubblica via in Milano il 28.4.1971;

- all'autovettura Simca 1000 tg. MI/F48637, di proprietà di Paolo Romeo, che l'aveva lasciata sulla pubblica via, in Milano il 23.4.1971;

- all'autovettura Fiat 128 tg. MI/D58430, di proprietà di Ferrara Corrado, dindacalista della Cisnal; in Milano il 15.1.1972;

4

- all'autovettura ~~xx~~ Fiat 500 tg. MI/F51981, di proprietà di LA RUSSA Antonino, in uso al figlio Ignazio, parcheggiata in Via Capranica, all'altezza del civico 15, mediante contenitore di plastica con liquido infiammabile posto sotto la ruota anteriore destra, in Milano alle ore 21,30 del 20.1.72;
- all'autovettura Fiat 1300 tg. MI/714466, di proprietà di Carelli Arrigo in suo al figlio Attilio, parcheggiata in Via Pacini, mediante liquido infiammabile posto sotto la ruota anteriore destra con danno che risulta anche al taxi Fiat 128 tg. MI/K01720, di proprietà di Zago Agostino, in Milano il 20.1.1972;
- all'autovettura Fiat 124 tg. MI/B66410, di proprietà di Laparoti Salvatore, parcheggiata in vicolo Mapelli all'altezza del civico numero 2, mediante liquido infiammabile posto sotto la ruota anteriore destra, in Milano, la notte del 19.2.1972;
- all'autovettura tg. MI/29163, di proprietà di Gattuso Natale, che portava in casa propria l'ordigno incendiario prelevandolo da sotto l'autovettura, in Milano la notte del 19.2.1972;

2-del reato p. e p. dagli artt. 110,112 n° 2, 56, 610 cpv, 339 comma 1°, 81 cpv. c.p. per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso mediante gli atti di danneggiamento di cui al capo 1° che precede e mediante ripetute diffusioni di volantini e manifesti murali indicate come di provenienza delle brigate rosse ( servendosi quindi di scritto anonimo e valendosi della forza intimidatrice derivante dalla predetta associazione clandestina), compiuto, con minacce, atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere gli organi direttivi della Pirelli ed i funzionari responsabili ad astenersi da ogni e qualsiasi provvedimento disciplinare nei confronti di dipendenti; la Direzione della Pirelli a riassumere certo Della Torre ~~Ermanno~~ un operaio licenziato per motivi disciplinari; il dipendente Pellegrini Ermanno a dimettersi, la Direzione ad accedere a richieste avanzate da lavoratori sul piano della contrattazione: la minaccia consistita nell'avere:

- indicato - in un ciclostilato intestato e siglato "brigate rosse" e diffuso nel novembre del 1970 - nominativi, indirizzi, numeri telefonici di taluni dirigenti e funzionari della Pirelli, tra cui " primo di tutti " Ermanno Pellegrini aggiungendo - a proposito della battaglia contrattuale - che il padrone si appresta a sostenere - che questi aguzzini condividono la responsabilità di chi li paga e per questo è prudente cominciare a conoscerli e tenerli d'occhio " e concludendo: " Ricordiamocelo bene! Tutto ciò che manca al contratto ce lo hanno tolto loro. Per ogni compagno che colpiranno durante la lotta qualcuno di loro dovrà pagarla ";
- prospettato - in altro ciclostilato dal titolo " A proposito della Lotta di Classe " e siglato " brigate rosse", diffuso nel novembre del 1970- nei confronti di taluni operai e guardie nominativamente indicati - che " se hanno provocato un licenziamento or una sospensione, se spiano, se si arruffianano per ricavarne

vantaggi a spese di altri, vanno perseguiti nelle loro cose e nelle loro persone per costringerli a licenziarsi dalla ditta ";

- prospettato - in un ciclostilato dal titolo " Repressione e Capi, capetti, fascisti " e siglato " brigate rosse " - la responsabilità dei singoli funzionari, minacciati di reazioni, scrivendo: " Se il capo provoca un operaio per poi denunciarlo o dargli una punizione, anche il capo e non solo la Direzione può essere ritenuto responsabile personalmente. Curate il vostro capo ! riproducendo altresì, " per comodità, un elenco con i nominativi, abitazione enumeri telefonici dei " Capi più grossi e più meritevoli di attenzioni (!) ";

- dichiarato - in un ciclostilato del 18.11.70, intestato e siglato " brigate rosse " - che ad ogni azione repressiva che il padrone tenterà di mettere in atto nei confronti dei lavoratori a seguito della lotta che stiamo conducendo sarà risposto secondo il principio " per on occhio, due occhi - per un dente, tutta la faccia"ì,

- rivendicato in analoghi ciclostilati dell'1.12.70 la paternità dell'incendio dell'autovettura del Pellegrini (Capo 1°) indicandolo come reazione al licenziamento di Della Torre, ed aggiungendo " ma non è finità ... noi abbiamo pazienza .... a meno che lo spione Pellegrini si licenzi e allora può essere che il Tribunale del Popolo gli concederà la grazia... comunque Della Torre deve rientrare... per ciò fino a che Della Torre non tornerà con noi, la partita fra noi tutti e i servi e gli aguzzini del padrone non si deve chiudere e non si chiuderà ! ";

- rivendicato - in analogo ciclostilato dell'11.12.70 - la paternità degli incendi alle autovetture di Pellegrini e Loriga (capo 1°), incendi indicati come " risposta " al licenziamento di Della Torre, auspicando " Della Torre in fabbrica, Pellegrini a casa " e concludendo " nel frattempo il conto rimane aperto "; dopo avere ricordato ancora che " che ad ogni azione repressiva che il padrone tenterà di mettere in atto nei confronti dei lavoratori a seguito della lotta che stiamo conducendo sarà risposto secondo il principio " per un occhio, due occhi - per un dente, tutta la faccia ";

- collocato - sul luogo dell'incendio alla pista di prove di Lainate ( capo 1°) un biglietto siglato " brigate rosse " con la scritta " Della Torre - contratto - taglio della paga - mach mahon ";

- affermato - in un ciclostilato intestato e siglato "brigate rosse " del 5.2.71 e dopo avere riprodotto le espressioni " Della Torre in fabbrica - contratto - taglio della paga - Mac Mahon ": ma una cosa è certa: indietro non si torna ! continueremo con forme di lotta più avanzate sulla strada già intrapresa: attacco alla produzione, molto danno per i padroni, nova spesa per noi. E su questa strada abbiamo già cominciato a muovere i primi passi. Lunedì notte 25 gennaio sulla pista prova di Lainate tre camion di Pirelli sono bruciati. Venti milioni andati in fumo! Da un punto di vista tecnico questa azione non è stata eccellente ed altri cinque camion

6

sono rimasti indenni. Ma sbagliando si impara, e la prossima volta sapremo fare meglio .... i padroni hanno fatto male i loro conti. L'intensificarsi della loro violenza non può che far crescere l'intensità del nostro attacco. Finché non ritireranno i provvedimenti e ci restituiranno i soldi che ci hanno rubato, i loro conti certamente non torneranno .... Abbiamo iniziato a colpire persone e cose. Un porco del padrone, Pellegrini, lo abbiamo costratto a licenziarsi. Qualche altro porco giustamente si caga addosso. Deve essere ben chiaro, continueremo su questa strada ".

3-del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n° 1, 614 u.p. c.p., per essersi introdotti, in concorso tra loro ed in numero di cinque, nella sede del MSI di Cesano Boscone contro la volontà del Segretario DI MINO Bartolomeo, ivi trattenendosi per un certo periodo di tempo, commettendo il fatto con violenza al suddetto DE MINO ed essendo alcuni dei colpevoli palesemente armati di pistola; in Cesano Boscone il 15.3.72;

4-del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n° 1, 582, 61 n° 2 c.p., "per avere cagionato al suddetto Di Mino, in concorso tra loro ed in numero di cinque, lesioni personali volontarie guaribili in gg. 15; commettendo il fatto per eseguire il reato sub 3) che precede e quelli di sequestro di persona e rapina di cui oltre ( capi 5 e 6 ); epoca e luoghi sub 3);

5-del reato p. e p. dagli artt. 110,112 n° 1, 605 c.p. per avere privato il suddetto Di Mino, ammanettandolo e d imbavagliandolo, in concorso tra loro ed essendo in numero di cinque, della libertà personale; epoca e luogo sub 3);

6-del reato p. e p. dagli artt. 110, 628, 3° comma n°1 c.p., per essersi impossessati, in concorso tra loro ed essendo in numero di cinque, per procurarsi un ingiusto profitto mediante minaccia e violenza nei confronti del Di Mino Bartolomeo, una macchina da scrivere ed alcuni documenti che sottraevano dalla sede del MSI di Cesano Boscone, essendo la minaccia e la violenza commessa con pistole, da cinque persone riunite e travisate con passamontagna; epoca e luogo sub 3);

7-del reato p. e p. dagli artt. 110,112 n° 1, 699, 61 n° 2 c.p., 7 Legge 2/X/67 n° 895, per avere portato, in concorso tra loro ed essendo in numero di cinque, alcune pistole fuori dalle rispettive abitazioni senza licenza dell'Autorità, commettendo il fatto al fine di eseguire i reati sub 3), 4), 5) e 6);epoca e luogo sub 3);

8-del reato di cui agli artt.110,605 c.p.,per avere,in concorso tra loro,privato della libertà personale Minguzzi Michele, in Milano e Arese il 28.6.73;

9-del reato di cui agli artt.582,61 n°2,110 c.p.,per avere,in concorso tra loro,percuotendolo e trascinandolo al fine di consumare il reato sub 8),cagionato allo stesso Minguzzi,lesioni personali guarite in gg. 30. in Milano il 28 Giugno 1973.

7

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel corso delle indagini esperite in Milano per la identificazione degli appartenenti all'organizzazione denominata "Brigate Rosse" (organizzazione che aveva siglato, rivendicandone la paternità, alcuni attentati compiuti nel capoluogo lombardo) veniva disposta ed eseguita, nel marzo del 1971, una perquisizione nello studio del pittore Castellani Enrico, essendosi accertato che il locale era frequentato, tra gli altri, da Curcio Renato e da Franceschini Alberto, all'epoca i più noti esponenti della citata organizzazione.

Nello studio del Castellani venivano rinvenuti e sequestrati, oltre ad appunti manoscritti di carattere politico-ideologico, due rivoltelle, una carabina, cartucce per fucile da caccia, polvere di alluminio, nonché tre accenditori di sostanza solida biancastra che si accertava peritalmente essere simili a quelli incombusti repertati sulla pista di prova dei pneumatici della Pirelli, in Lainate, ove il 24 gennaio 1971 era stato eseguito un attentato (rivendicato appunto dalle "Brigate Rosse") in conseguenza del quale erano andati distrutti tre autocarri.

Indiziato di appartenenza a banda armata e di partecipazione all'attentato menzionato, il Castellani ammetteva di essere stato politicamente attivo ed impegnato nell'area dell'ultrasinistra e di avere fatto parte del Collettivo Politico Metropolitano, e riportava a tale comune militanza politica pregressa i suoi rapporti di co-

8

noscenza col Curcio, col Franceschini e con altri che erano sospettati di appartenenza alle Brigate Rosse; ma negava di avere condiviso, dopo il convegno svoltosi a Chiavari nell'autunno del '69, la scelta di coloro che avevano decretato la formazione di un gruppo eversivo che dalla teorizzazione era poi passato alla pratica della lotta armata.

Escludeva altresì il Castellani di avere partecipato all'attentato alla pista di Lainate; e, a conferma della sua estraneità all'episodio, prospettava un alibi per il giorno del delitto.

Quanto al materiale rinvenuto nel suo studio, il Castellani riconosceva come propri alcuni appunti manoscritti, le armi e le munizioni; mentre negava fossero di sua appartenenza gli altri oggetti, ed in particolare gli accenditori, esternando in proposito il sospetto che potessero averli depositati nel suo studio le numerose persone che avevano possibilità di accedervi, anche in sua assenza, e che comunque lo frequentavano.

Proseguendo nelle indagini (che assumevano ampie proporzioni e portavano al coinvolgimento di molte altre persone) la P.G. eseguiva, poi, sempre in Milano, il 18 maggio 1972, un'irruzione nella trattoria "La Bersagliera", locale che si sospettava essere adibito a sede di riunione di aderenti alle Brigate Rosse.

Nella circostanza veniva tratto in arresto, perché trovato in possesso di un coltello a scatto e di un ferro acuminato, tale Daghini Giairo che, interrogato, ammetteva la detenzione di detti oggetti.

Altra e successiva operazione di p.g. portava a lo-

9

calizzare in Via Ferrante Aporti n.3 di Torino una mansarda, che era stata indicata [illegible] come luogo di abituali segreti convegni, per finalità sovversive, di appartenenti alla banda armata "Brigate Rosse".

La soffitta risultava abitata da tre ragazze, tali Cerutti Carmen, Bellosta Claudia e Bolazzi Angela.

Le ragazze dichiaravano che, avendo preso dimora a Torino per frequentarvi l'Università, avevano preso in locazione la soffitta ove, dopo qualche tempo, avevano ricevuto la visita del dott. Enrico Levati, da loro conosciuto anni prima in Borgomanero.

Il Levati, avendo giudicato il locale idoneo per riunioni di carattere politico-sindacale, aveva chiesto loro, ottenendola, la disponibilità delle chiavi del vano.

Ricordavano ancora le ragazze che il Levati aveva offerto ospitalità nella soffitta a vari suoi amici; e rivelavano che, per incarico del Levati e di tale Buonavita Alfredo (altro giovane che aveva alloggiato nella soffitta), avevano talvolta distribuito all'interno dell'Università, e con la discrezione che era stata loro imposta dai mandanti, volantini e opuscoli delle "Brigate Rosse".

Precisavano ancora le ragazze - con dichiarazioni pressoché concordi - che esse non avevano mai presenziato alle riunioni promosse dal Levati, ma che, conversando con lui, avevano avuto occasione di far cenno all'organizzazione delle "Brigate Rosse", ricevendo dal Levati indicazioni in ordine alla struttura interna del sodalizio.

Riferivano da ultimo le ragazze che il Buonavita, durante la sua permanenza nella mansarda, aveva mostrato loro una foto dell'ing. Macchiarini, che era stato sequestrato

10

in Milano con azione rivendicata dalle "Brigate Rosse", annunciando che il giorno successivo la stessa foto sarebbe apparsa sulla stampa quotidiana.
Negavano, comunque, le ragazze di avere prestato la propria adesione all'associazione clandestina "Brigate Rosse".

All'esito dell'istruttoria, condotta col rito formale, il G.I. disponeva il rinvio a giudizio davanti alla Corte d'Assise di Milano del Castellani, del Daghini, della Cerutti, della Bolazzi e della Bellosta per rispondere del reato in epigrafe specificato.

A seguito di designazione di competenza disposta dalla Corte di Cassazione con provvedimento in data 11.8.1976, gli atti venivano indi trasmessi a questa Corte per l'unificazione ad altri procedimenti istruiti dall'A.G. torinese.

Il dibattimento veniva fissato per l'udienza del 9 marzo 1978.

Accertata la irritualità della costituzione del rapporto processuale nei confronti degli imputati Daghini, Castellani e Cerutti, i relativi atti ( e, per connessione, quelli concernenti la posizione della Bellosta e della Bolazzi) venivano stralciati, con conseguente rinvio del dibattimento a tempo indeterminato.

Procedutosi alla rifissazione della data del dibattimento, all'odierna udienza si rendeva contumace il Daghini; gli altri imputati, presenti, confermavano le dichiarazioni rese in istruttoria; indi, escussi i testi e data lettura degli atti consentiti, P.M. e difesa concludevano come da verbale.

11

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella sentenza in data 23.6.78 (della quale la presente pronunzia costituisce una naturale appendice) questa Corte ha ampiamente illustrato quale sia la struttura del reato di cui all'art. 306 C.P. e se alla figura della banda armata sia riconducibile la organizzazione "Brigate Rosse".

Non ritenendo questo Collegio di doversi discostare dai principi enunciati in detta sentenza, la tematica non sarà ulteriormente riproposta in questa sede, tanto più che gli attuali imputati respingono l'accusa sostenendo la loro estraneità all'organismo associativo di cui trattasi.

Presupponendo quindi come noti ed incontestati i concetti cui si è fatto richiamo, occorre analizzare in concreto, anche alla stregua dei criteri di interpretazione della prova che con specifico riferimento a fattispecie analoghe questa Corte ha proposto nella già citata decisione, le posizioni degli attuali giudicabili, le quali presentano come denominatore comune esclusivamente la identità dell'imputazione, che, peraltro, come emerge "prima facie" dalla narrativa che precede, trae vita da distinti e autonomi accertamenti di p.g.

Per la speditività che ne caratterizza la valutazione, gioverà analizzare per prima la posizione dell'imputato Daghini Giairo.

Il giovane venne tratto in arresto perché trovato

12

in possesso di un coltellino e di un ferro acuminato (verosimilmente uno spiedino).

Poiché l'episodio si inquadrava in indagini condotte a più ampio raggio e vertenti sulla individuazione di cellule e di militanti dell'organizzazione sovversiva "Brigate Rosse", anche gli atti del procedimento a carico del Daghini vennero convogliati al G.I., ritenendosi da parte del P.M. (v. missiva in data 16.6.72) che a carico del prevenuto potessero ravvisarsi indizi di reità per il delitto di cui all'art. 306 C.P.

Peraltro, non essendo emerso nel corso delle successive indagini alcun elemento idoneo a sorreggere l'iniziale sospetto, l'imputazione di cui all'attuale epigrafe non veniva neppure elevata a carico del Daghini, del quale, a conclusione dell'istruttoria, il G.I. - in armonia con analoga richiesta formulata alla lettera "S" della requisitoria del P.M. - coerentemente affermava (cfr. scheda riassuntiva intestata al giudicabile); "è imputato solo di porto abusivo di arma".

Pertanto l'attribuzione al Daghini del reato di partecipazione a banda armata è chiaramente frutto di errore, a sanatoria del quale unico rimedio adeguato e conforme a giustizia si appalesa, allo stato, una declaratoria di insussistenza del fatto ascrittogli.

Passando alla posizione del Castellani, si osserva che gli indizi dai quali dovrebbe desumersi la appartenenza dell'imputato all'organizzazione sovversiva Brigate Rosse sono sostanzialmente due: l'accertata frequentazione da parte del Castellani di noti esponenti delle

13

Brigate Rosse e il rinvenimento, nel suo studio di pittore, di sostanze che, per la loro composizione, sono apparse simili a quelle impiegate per il confezionamento degli ordigni esplosivi con cui ignoti aderenti alla associazione menzionata avevano danneggiato alcuni autocarri nel corso di un assalto notturno alla pista di prova pneumatici Pirelli in Lainate.

Il primo degli elementi indicati non è probatoriamente significativo e non autorizza alcuna seria deduzione. Invero i rapporti di amicizia e di dimestichezza sono aspetti normali ed ineliminabili della quotidiana vita di relazione e non sottintendono necessariamente coincidenza di interessi e tanto meno coincidenza di attivazioni per finalità sovversive; onde sarebbe arbitrario pretendere di ricavare la prova della appartenenza di una determinata persona ad un organismo o ad una formazione esclusivamente dall'accertato collegamento di essa con altro sicuro componente della formazione medesima.

Il prevenuto dal canto suo non ha mai negato o taciuto di avere conosciuto il Curcio, la Cagol, il Franceschini, e di averlo ospitati nel suo studio; ed anzi ha illustrato convincentemente (nelle sue dettagliate difese trasfuse anche in una memoria scritta: in fasc.8 del contenitore 16) la genesi di tale amicizia, riportandola al periodo in cui egli pure, attento al dibattito ideologico che si sviluppava in tutta l'area della sinistra politica, aveva partecipato ad alcune riunioni del Collettivo Politico Metropolitano, del quale il Curcio era stato uno degli animatori.

14

Ha ggiunto, peraltro, il Castellani che i rapporti con i componenti del predetto Collettivo, pur motivati da affinità ideologiche, si erano interrotti a far epoca dall'autunno del 1970, allorché più importanti impegni professionali lo avevano portato lontano da Milano. Attesa la irrilevanza probatoria del dato in discorso, non meriterebbe approfondire se i rapporti citati si siano protratti oltre la fine dell'estate del 1970, che segna anche l'epoca della prima apparizione alla ribalta della cronaca della associazione sovversiva nella quale il Castellani nega di aver militato.

E' certo, comunque, che almeno dall'ottobre di quello stesso anno e fino alla data della perquisizione le presenze del Castellani nel capoluggo lombardo dovettero subire un processo di rarefazione.
Sul punto alle precise deposizioni del teste Maschera Antonio (cont. 16 - fasc. 11 - fl.100) e della convivente del prevenuto, tale Wirr Renata (ibidem - fl.94) offre inequivocabile conferma il contenuto della acquisita documentazione (in cont. 16 - fasc.8), dalla quale emerge incontestabilmente che il Castellani ebbe a soggiornare frequentemente a L'Aquila per gli impegni connessi con la docenza di un corso speciale di disegno e teoria della percezione presso l'Accademia delle Belle Arti di quella città, a Roma (come da certificazione rilasciata dalla direzione dell'Hotel Inghilterra), e a Livorno, dove - secondo le precisazioni fornite dal prevenuto - egli stava progettando di trasferirsi definitivamente.

Orbene, se le presenze del Castellani presso lo studio milanese sono, per il periodo in esame, piuttosto

15

saltuarie, può trovare ~~xxx~~ spazio(sia pure esiguo),sul piano della verisimiglianza, l'allegazione dell'imputato secondo cui, o a sua insaputa o addirittura in sua assenza, qualcuno dei frequentatori dello studio può avervi deposto o smarrito o appositamente occultato il materiale rinvenutovi in sede di perquisizione e che l'imputato ha dichiarato non essere di sua pertinenza.

Del resto che allo studio avessero accesso numerose persone è lo stesso imputato a riferirlo; ed è possibile che l'introduzione nei locali si presentasse abbastanza agevole, se è vero che il Maschera, allarmato nel constatare che la porta di accesso era aperta, aveva sospettato che altre persone disponessero delle chiavi e di tanto aveva informato l'amico.

Né è difficile credere che all'imputato potesse sfuggire l'occasionale deposito di oggetti non di sua pertinenza, sia in conseguenza della epidermicità del senso della proprietà privata che la Monti (fl.97 - cont. 16 - fasc.11) individua come uno dei tratti caratterizzanti della personalità del Castellani, sia in conseguenza del disordine (invero abbastanza congeniale all'attività professionale del prevenuto) che regnava nello studio e verso il quale manifestavano insofferenza ~~xix~~ il Maschera come la Wirr (fll.94 e 100), sia - e ancor più - in conseguenza del modestissimo ingombro degli oggetti che nella specie si sarebbero sottratti al controllo del detentore del locale.

Detti oggetti consistono in un quaderno e in alcuni accenditori, le cui dimensioni sono ben descritte in perizia.

16

Il quaderno - e con ciò l'indagine si sposta al secondo degli elementi individuati come indizianti della responsabilità del Castellani per il reato ascrittogli - contiene un lungo manoscritto, nel quale, dopo la consueta analisi politico-generale volta soprattutto ad evidenziare la presunta sussistenza di condizioni favorevoli a progetti golpistici di destra (secondo una valutazione che, almeno all'epoca in esame, era ricorrente nei documenti delle B.R.), passa ad enunciare la necessità della formazione di un partito armato capace di contrastare efficacemente ogni tentativo di restaurazione, ed enuclea dettagliatamente i vari obiettivi strategigi dell'auspicato scontro armato, visto come momento tattico della "controrivoluzione".

Il documento, insomma, affronta tematiche familiari alle B.R., quali appaiono riprodotte in analoghi studi, frutto o traccia dei dibattiti che accompagnarono la nascita della organizzazione clandestina.

Non vi è prova, tuttavia, che il contenuto del quaderno sia la elaborazione di un articolato programma poi trasfuso in documenti ad uso interno dell'associazione sovversiva, né che sia, comunque, specificamente riferibile a detta associazione.

Appare, allora, superabile il rammarico espresso dal G.I. per la mancata identificazione dell'autore dello scritto, perché al possesso del documento non può annettersi alcuna rilevanza indiziante, potendo esso al più segnalare l'interesse del prevenuto alla teorica della lotta armata; ma non è chi non veda come siffatto supposto interesse non può - in difetto di altri elementi di conforto - legit-

17

timare neppure la congettura di una contestuale o successiva adesione del prevenuto alla pratica quotidiana della lotta armata.

D'altronde che del problema menzionato il Castellani si fosse occupato è circostanza che l'imputato medesimo rivela, ammettendo la sua partecipazione sia a riunioni del Collettivo Politico Metropolitano sia al convegno di Chiavari del '69; ed è noto che in tali sedi l'esigenza della attualità della lotta armata venne effettivamente dibattuta, e proprio su tale punto si verificarono quelle divergenze di opinioni che generarono da un lato la defezione di alcuni componenti del gruppo e dall'altro la confluenza di altri membri in formazioni destinate a coagularsi in una "avanguardia proletaria armata" che poco più tardi avrebbe annunciato la sua presenza nel tessuto sociale assumendo la denominazione di "Brigate Rosse".

A provare la militanza del Castellani in quest'ultimo organismo rimarrebbe, dunque, il suo collegamento con una delle azioni rivendicate dalle Brigate Rosse, e tale collegamento discenderebbe dal rinvenimento nello studio del pittore di accenditori simili a quelli usati per l'assalto alla pista di Lainate.

Va subito detto che l'imputato - contrariamente a quanto si era inizialmente sospettato - non può aver partecipato all'esecuzione materiale del reato, essendo documentato in atti che, al momento del fatto, egli si trovava a Roma (come dal già richiamato elenco delle presenze registrate presso l'albergo Inghilterra).

Si aggiunga che il preteso collegamento non chiama

19

in causa direttamente e personalmente il Castellani, bensì lo studio di lui; per cui, avendo già dimostrato che i locali erano frequentati da altre persone (tra le quali, almeno in epoca di poco precedente, alcuni sicuri componenti delle B.R.) e che il Castellani non vi si recava abitualmente già da alcuni mesi, l'indizio si svilisce ulteriormente.

L'evanescenza probatoria del dato viene, infine, risaltata dalle conclusioni della perizia tecnica, le quali consentono di ritenere assai poco significative e del tutto marginali le analogie tra gli accenditori repertati nello studio del Castellani e quelli utilizzati per l'attentato a Lainate. Tra i due tipi di manufatti sono state, invero, riscontrate identità di composizione qualitativa (rappresentata da una frazione idrosulibile costituita da colorato di potassio e zucchero e da una frazione insolubile in acqua) e identità di comportamento analitico. Per contro sono risultate differenti le micce a lenta combustione di cui entrambi i manufatti erano muniti, e non sono emerse somiglianze tra altri componenti dei reperti di Lainate e gli esigui residui di materiali depositati su un pestello una ciotola e un cucchiaio rinvenuti nello studio del pittore.

Non sembra, quindi, alla Corte che le risultanze peritali confortino un giudizio di identificabilità tra i due tipi di manufatti; di talché nessuna seria argomentazione, sul terreno accusatorio, può svilupparsi da un dato che, solo ove accertato al di là di ogni ragionevole dubbio, avrebbe potuto acquisire spessore probatoriamente indicativo.

Del tutto indifferenti, ai fini che qui interessano, sono infine gli altri oggetti in sequestro.

Le armi risultano ritualmente denunciate; gli appunti manoscritti nulla attestano se non il già segnalato interesse del prevenuto per i problemi all'epoca dibattuti dalla sinistra politica non ufficiale; la targa è risultata appartenere ad un precedente veicolo del Castellani. Quanto alla polvere di alluminio, l'imputato ha spiegato trattarsi di sostanza da lui impiegata nella preparazione di vernici. Per quanto concerne, infine, il segnatempo elettrico (si era sospettato fosse strumento predisposto per l'azionamento di congegni esplosivi) il Castellani ha convincentemente precisato trattarsi di un oggetto residuato ad altri di cui si era servito per la composizione di un'opera (eseguita in locali messigli a disposizione dal pittore Iginio Baldieri, che ha confermato la circostanza, e poi esposta in una importante mostra, come ha riferito in dibattimento la gallerista Monti) denominata "obelisco", costituita appunto da tralicci metallici portanti una serie di metronomi tra loro collegati per l'emissione cadenzata di suoni.

In conclusione: dalle risultanze processuali non si evidenziano elementi di univoco contenuto indiziante a suffragare l'ipotesi di un inserimento, con carattere di stabilità, del prevenuto (come si esigerebbe per la integrazione del reato contestato) nell'associazione "Brigate Rosse"; onde, non potendosi all'esito del dibattimento, conferire consistenza e risalto ai sospetti che hanno portato all'incriminazione del Castellani, se ne deve pronunziare il proscioglimento con formula am-

21

piamente liberatoria.

Più delicata appare la posizione delle imputate Cerutti, Bolazzi e Bellosta.

Vi è un dato obiettivo certo (ammesso dalle stesse imputate) dal quale la valutazione non può assolutamente prescindere: l'avere le ragazze ceduto la disponibilità del locale da loro occupato in Torino al Levati, cui erano legate da pregressi rapporti di amicizia.

Per la verità, all'epoca di tale cessione il Levati non era ancora stato inquisito per appartenenza a banda armata; ciò nonostante, le ragazze non potevano ignorare che il Levati avesse scelto di militare nelle B.R. e che per riunioni connesse a tale suo fuolo desiderasse disporre della mansarda.

La Cerutti nega di aver ricevuto in proposito esplicite informazioni dal Levati (cont. 20 - fasc. 1 - fl.69); tuttavia ammette che i sospetti da lei nutriti si erano tramutati in certezza allorché il Levati l'aveva incaricata della distribuzione di volantini delle Brigate Rosse e allorché le sue amiche le avevano riferito che con loro il Levati era stato meno reticente nel qualificarsi aderente alle Brigate Rosse.

Il discorso si fa più sfumato nel racconto della Bolazzi (cont. 20 - fasc.1 - fl.58), la quale afferma di avere tratto unicamente sospetti sulla attività del Levati a causa della riservatezza di cui il Levati medesimo pretendeva che fossero circondate le riunioni che svolgeva nella soffitta.

A definire con maggiore completezza e precisione il quadro

22

interviene, però, il più analitico racconto della Bellosta (fl.47). Costei precisa che il Levati, visitando la mansarda, la giudicò idonea, per la posizione decentrata, a convegni di aderenti alle Brigate Rosse, e, proclamandosi appartenente a detta organizzazione, chiese la disponibilità del vano. Aggiunge la Bellosta che il Levati esponeva, nei colloqui intrecciati con lei e con le sue amiche, le stesse enunciazioni contenute nei ciclostilati e nei volantini usati dalle B.R. per propagandare i loro programmi e obiettivi d'azione; e specifica ancora che dal Levati lei e le sue amiche erano state catechizzate circa gli scopi perseguiti dalla menzionata associazione, circa la strutturazione interna del gruppo e circa le peculiarità che la differenziavano da altre organizzazione (quali i GAP) propugnanti la necessità del ricorso alla lotta armata.

Non sembra perciò seriamente dubitabile, collegando le dichiarazioni ora esposte, che le ragazze fossero sufficientemente edotte sia del ruolo rivestito dal Levati nell'ambito delle B.R. sia della destinazione che questi intendeva dare all'alloggio offertogli dalle ragazze

Precisano, peraltro, concordemente le imputate di non avere mai partecipato alle riunioni promosse dal Levati per aderire ad esplicita ingiunzione di lui.

Quanto l'assunto sia scarsamente attendibile è agevole rilevare. E' davvero impensabile che le ragazze abbiano potuto abdicare a tal punto ai vantaggi loro derivanti dalla detenzione del vano da concedere al Levati di spadroneggiare nella mansarda con libertà di movimenti incontrollata e incontrollabile, sì da essere costrette

23

a subordinare la loro vita e i loro impegni a quelli del Levati e a porsi all'affannosa ricerca di distrazioni o di succedanei rifugi in locali pubblici per propiziare gli incontri dell'ospitato, e magari persino ad attendere oziosamente sulla strada, dopo la sosta al bar o al cinema, che il locale fosse sgombrato dalla temporanea inconsueta occupazione.

D'altra parte, visto che il Levati riponeva nella ragazze incondizionata fiducia (le utilizzava - come si vedrà - per la distribuzione dei volantini presso l'Università, si intratteneva con loro a spiegare finalità compiti e struttura delle Brigate Rosse, non faceva mistero della sua militanza in detta formazione, indirizzava presso la mansarda per soggiorni prolungati altri componenti delle B.R. ), perché mai avrebbe dovuto tenerle lontane dalle riunioni? Semmai, proprio la accertata disponibilità delle ragazze - posto che costoro fossero estranee all'organizzazione da lui propagandata - avrebbe dovuto rappresentare per il Levati un presumibilmente fertile terreno per l'attività di proselitismo che gli aderenti all'organizzazione avvertivano come una delle più vive e stimolanti esigenze ed una delle più costanti iniziative da assumere per incrementare il potenziale rivoluzionario da gettare sul terreno dello scontro armato!

E' trasparente, allora, la finalità defensionale portata dall'allegata estraniazione delle prevenute ai convegni organizzati nella mansarda; dimodochè, rapportato al dato obiettivo cui si è fatto cenno all'inizio, il mendacio delle imputate diventa assai eloquente

24

sotto il profilo indiziante.

Va aggiunto che è provata la permanenza nel locale almeno di un altro sicuro componente delle B.R., il Buonavita Alfredo.

Ebbene, anche i rapporti xxxxxxxxxx delle ragazze col Buonavita sono improntati a serenax reciproca fiducia, tanto che il Buonavita non esita a mostrare loro una foto dell'ing. Macchiarini, sequestrato a Milano dalle B.R., annunciando che del caso si sarebbe certamente occupata, il giorno successivo, la stampa quotidiana. Rivelazioni siffatte ("in anteprima", si direbbe con termine incisivo), se riportate al clima di discrezione e di riservatezza che erano soliti esigere (né poteva essere diversamente) i membri di un'associazione votata alla clandestinità, diventano assai significative, in quanto legittimano la deduzione che il flusso di informazioni è reso possibile dalla certezza della comune appartenenza, sia dell'autore delle confidenze sia dei destinatari delle stesse, al ristretto ambito entro il quale la notizia è destinata a circolare.

Sembra perciò fondato e ragionevole sostenere che tanto al Levati quanto al Buonavita fosse nota la appartenenza delle ragazze alla stessa organizzazione nella quale essi operavano.

Riprova di un sicuro e già operante inserimento delle prevenute nelle Brigate Rosse sembra essere, altresì, il loro impegno (anche questo è dato certo) nella diffusione all'interno dell'Università di materiale documentale proveniente dalle B.R.

Non si dimentichi che alle imputate (è riferimento contenuto nelle loro dichiarazioni) era stato espressamente

25

raccomandato di agire con la massima circospezione per evitare di essere individuate e scoperte; e non è credibile che le ragazze (tra l'altro non sprovvedute né incapaci di valutare adeguatamente la situazione) si impegnassero nell'incombente, esponendosi al rischio di personali pregiudizi, per semplice leggerezza o, peggio, a puro titolo di cortesia nei confronti del Levati.
Anche la cauta introduzione delle ragazze nei locali della Università per il deposito e la distribuzione dei volantini delle B.R. sembra quindi attestare una loro pregressa adesione all'organizzazione interessata alla divulgazione dei volantini medesimi.

Alle risultanze fin qui richiamate non può tuttavia annettersi valore accusatorio incontrovertibile, in quanto una variazione anche modesta di prospettiva ne rende incerta e comunque non univoca la interpretazione.

Va in primo luogo ricordato che la soffitta di via Ferrante Aporti non può essere qualificata (nessun reperto significativo in tal senso è stato acquisito in sede di perquisizione) un "centro operativo" o un "punto di riferimento" delle Brigate Rosse, come lo sono le numerose "basi" scoperte nel corso delle indagini; per cui il collegamento tra detto locale e le ragazze che lo abitavano stabilmente non è di per sé stesso espressione di confluenza di interessi e di attivazioni per finalità sovversive.

Neppure può attribuirsi decisivo rilievo ai rapporti personali tra le imputate ed altri sicuri componenti della banda armata, quali il Buonavita e il Levati, a meno che - è osservazione, questa, che la Corte ha già prospet-

26

tato nella già citata sentenza 23.6.78: pag.372) - "non si voglia sostituire ai consueti canoni della ortodossia ermeneutica delle prove l'inammissibile criterio della parificazione di qualsiasi legame tra persone al vincolo societario richiesto per l'integrazione del reato di cui trattasi", col rischio - evidente! - di coinvolgere "per tale via speditivamente e disinvoltamente un giro sempre più nameroso di persone attraverso anelli di una catena destinata a svilupparsi imprevedibilmente".

Né sicure deduzioni possono trarsi dal fatto che nella soffitta si svolgessero riunioni di appartenenti alle Brigate Rosse.

Non può sottacersi al riguardo - si richiama una ulteriore osservazione contenuta nella sentenza citata (pag.350) proprio in tema di valutazione della posizione di imputati la cui incriminazione trovava fondamento nel supposto collegamento con la soffitta di via Ferrante Aporti - che all'epoca cui si riferiscono le presenti indagini l'organizzazione delle B.R. non aveva raggiunto l'impianto strutturale, l'efficienza e le dimensioni che ne caratterizzeranno le fasi del successivo sviluppo; e non stupisce che riunioni, incontri, convegni venissero utilizzati da militanti o simpatizzanti delle B.R. per fare opera di proselitismo. Perduravano, del resto, in tutta l'area della sinistra, soprattutto non ufficiale, riserve ed incertezze circa lo spazio da occupare e la posizione da assumere anche con riferimento alla lotta armata propugnata da avanguardie rivoluzionarie; ed è quindi logico che la tematica fosse affrontata, magari con diverse finalità e con diverse aspettative, da quanti si sentivano politicamente impegnati ed erano desiderosi di reperire una

27

propria precisa collocazione nei vari gruppi che si venivano man mano formando e diversificando. Ed è altrettanto logico ,supporre che proprio coloro che già avevano operato la scelta della militanza nelle B.R. fossero i più attivi nell'impegno di calamitare zone di solidarietà e di consenso per aumentare il proprio potenziale di aderenti. Ovviamente il discorso non poteva che svilupparsi tra persone già legate da originaria militanza politica comune o da precedenti affinità ideologiche. Se a ciò sia aggiunge la estrema semplicità e disinvoltura con cui i giovani sono soliti solidarizzare tra loro, amalgamarsi e ritrovarsi, non è necessario postulare una coalizione per fini di sovversione a spiegare come nella soffitta di via Ferrante Aporti possano essersi dati convegno, per discussioni politico-ideologiche, parecchi giovani. L'occasione dell'incontro può servire a Levati e a Buonavita per propagandare finalità e metodologia delle B.R. e per richiedere la collaborazione per la diffusione di volantini dell'associazione; può servire agli altri partecipanti per meditare la propria scelta o per manifestare il proprio dissenso.

In altri termini: le forme di disponibilità e di collaborazione che le imputate hanno prestato al Levati possono essere state sollecitate, non già da una loro pregressa e solidificata appartenenza all'associazione clandestina, bensì da un generico interesse per i fermenti rivoluzionari che serpeggiavano in taluni settori dell'ultrasinistra e che le B.R. tendevano a portare alla luce e a coagulare nella speranza di poter monopolizzare, indirizzare e gestire.

D'altro canto, proprio la cura dispiegata dal Levati nel-

28

l'informare le prevenute circa la finalità e gli obiettivi delle B.R. sembra incompatibile con la supposta militanza delle stesse nel sodalizio sovversivo, mentre appare più agevolmente riportabile ad una fase anteriore e preliminare, e cioè al momento dell'incontro tra chi esalta gli scopi dell'associazione per allargare l'area del consenso e delle adesioni e chi è prevedibilmente disposto a recepire la proposta di arruolamento.

Nel quadro così delineato la stessa attività di volantinaggio (che per sua natura non presuppone un inserimento nell'associazione a favore della quale si opera con la distribuzione degli stampati) ben può rappresentare unicamente un primo saltuario approccio con un mondo al quale si è ancora estranei, e al quale si offre una manifestazione di adesione, sull'onda di un epidermico quanto momentaneo entusiasmo non sorretto e vivificato dalla serietà di una scelta meditata.

In conclusione: reputa la Corte che le risultanze processuali - attesi i margini, sia pure esigui, di equivocità interpretativa che le contrassegnano - non offrano appagantemente e inconfutabilmente la prova che le prevenute fossero inserite, con la stabilità e la permanenza di vincolo richieste per l'integrazione del reato, nella banda armata "Brigate Rosse". Coerentemente della Cerutti, della Bellosta e della Bolazzi si impone il proscioglimento con formula dubitativa.

P. Q. M.

Visto l'art. 479 C.P.P.,

assolve Cerutti Carmen, Bolazzi Angela e Bellosta Claudia dal reato loro ascritto per insufficienza di prove;

assolve Castellani Enrico dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto;

assolve Daghini Giairo dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

TORINO, 6 febbraio 1979

IL PRESIDENTE

IL GIUDICE A LATERE

ESTENSORE

Depositata il 20/2/79

IL CANCELLIERE DI SEZIONE

TRIBUNALE DI TORINO CORTE DI ASSISE

In data 2/3/79 appellata dal P.G. contro Cerutti Carmen, Balossi Luigi e Ballerini Claudia -

IL CANCELLIERE DI SEZIONE

Copia

Torino,

IL CANCELLIERE

FATTO CARTELLINO N. 18/78 del Reg. gen.

addì ..... N. 10/79 del Reg. sent.

1ª CORTE DI ASSISE - TORINO

**REPUBBLICA ITALIANA**

*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

*L'anno millenovecento* 79 *il giorno* 16 *del mese di* FEBBRAIO

LA CORTE DI ASSISE DI TORINO

*composta dai Signori:*

1. dott. Guido Barbaro — *Presidente*
2. dott. Giovanni Mitola — *Giudice*
3. Ivana Moreno
4. Angela Ragazzoni
5. Vittorio Vautero
6. Fiorenzo Martelli
7. Pier Luigi Garau
8. Natalia Galeno Mellucci

*Giudici popolari*

*Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor Dott.* Giuseppe MARCIANTE

*e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto ha pronunciato la seguente*

**SENTENZA**

*nella causa*

**CONTRO**

COLOMBO Adriano, nato a Monterosso Al Mare il 8.2.32 res. a Milano via L. Cagnola 6, libero PRESENTE.

931 - TIP. BAUDANO - TORINO

IMPUTAT...O

del reato p. e p. dall'art. 306 c.p. per avere partecipato alla banda armata " brigate rosse ", in particolare per conto di Curcio Renato faceva da prestanome per l'acquisto della casa di via Maderno n° 5 Milano che sapeva sarebbe servita come base per l'associazione sovversiva brigate rosse e rifugio di Curcio Renato e Mantovani Nadia.

In Milano fino al 9 Marzo 1976.

3

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell'ambito delle indagini condotte per la identificazione degli aderenti alle Brigate Rosse e per la individuazione delle "basi" dell'organizzazione, la P.G. milanese - eseguendo ripetuti pedinamenti di tale Nadia Mantovani - localizzava in un appartamento di via Maderno n.5 di quell'abitato il rifugio di Renato Curcio, ricercato perché evaso dal carcere di Casale Monferrato; e, compiuta un'irruzione nell'alloggio, procedeva, in data 18.1.1976, alla cattura del Curcio e della sua compagna.

Proseguendo nelle indagini, si poteva accertare che l'immobile, acquistato il 6.11.1975 da tale Colombo Adriano, era stato ceduto in locazione il successivo 18.11.1975 alla Mantovani, che aveva sottoscritto il contratto con le false generalità di Breviglieri Giovanna.

Escusso come teste, il Colombo rendeva dichiarazioni che il G.I. - cui erano stati trasmessi gli atti per la formale istruzione anche a carico di altre persone indiziate di appartenenza a banda armata - riteneva inattendibili e mendaci, e veniva pertanto incriminato per falsa testimonianza.

Essendo poi emerso il sospetto che egli fosse intervenuto nella contrattazione esclusivamente in funzione di prestanome e con la consapevolezza della destinazione dei locali, il Colombo veniva indiziato di appartenenza alla banda armata "Brigate Rosse".

L'imputato respingeva l'addebito. Dichiarava il Colombo di aver acquistato l'alloggio per investire i ri-

4

sparmi da lui faticosamente accantonati; chiariva di avere sempre custodito in casa il danaro periodicamente residuato al sopperimento delle sue esigenze di vita, spacificando di avere omesso il deposito delle somme presso istituti bancari per evitare i disagi connessi con le operazioni di versamento e di prelievo; precisava di avere pubblicizzato l'intenzione di locare l'appartamentino affiggendo apposito cartello all'esterno dell'immobile; e riferiva da ultimo che nei giorni immediatamente successivi all'acquisto era stato contattato da una ragazza, da lui mai vista o conosciuta in precedenza, con la quale aveva perfezionato il contratto di locazione.

In successivi interrogatori il prevenuto forniva ulteriori dettagli sulle modalità delle contrattazioni intervenute con l'agenzia immobiliare che aveva curato la vendita dell'appartamento; ribadiva - nonostate le contrarie affermazioni di un teste, tale Sainaghi Mario, che aveva riferito di averlo visto nel luglio del '75 in compagnia di due giovani da lui indicati, in sede di ricognizione fotografica, per il Curcio e la Mantovani - di non aver avuto alcun contatto con la ragazza cui aveva locato l'appartamento anteriormente alla stipula del contratto; e sosteneva infine di non avere mai conosciuto o incontrato il Curcio e di non avere mai militato nella organizzazione che nel Curcio vedeva uno dei suoi promotori.

All'esito dell'istruttoria - comprendente, come si è detto, la valutazione della posizione anche di altri imputati sia con riferimento al delitto di partecipazione a banda armata sia con riferimento ad altri episodi delittuosi ad essi singolarmente ascritti - il G.I. disponeva il rinvio a giudizio del Colombo davanti alla Corte d'As-

sine di Milano per rispondere del reato in epigrafe specificato.

A seguito di designazione di competenza disposta dalla Corte di Cassazione in sede di ~~denuncia~~ riduzione di conflitto, gli atti venivano indi trasmessi a questa Corte per l'unificazione ad altri procedimenti della cui cognizione era già investita.

Il dibattimento veniva fissato per l'udienza del 9 marzo 1978.

Pur ritualmente convocato, il Colombo non compariva in giudizio, adducendo un legittimo impedimento, onde i relativi atti venivano stralciati con conseguente rinvio del dibattimento a tempo indeterminato.

Procedutosi alla rifissazione del dibattimento per l'udienza del 6 febbraio 1979, il Colombo, presente, confermava le dichiarazioni rese in istruttoria; indi, escussi i testi e data lettura degli atti consentiti, P.M. e difensore concludevano come da verbale, il primo prospettando l'inidoneità del materiale probatorio acquisito a fornire la assoluta certezza della responsabilità del prevenuto, il secondo sostenendo essere priva di seri riscontri l'ipotesi accusatoria e invocando conseguentemente il proscioglimento dell'imputato con formula ampiamente liberatoria.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Quantunque abbondantemente e seriamente suffragata dalle risultanze processuali, l'ipotesi che il Colombo si sia attivato, fungendo da prestanome, per procurare

6

la disponibilità dell'appartamento di via Maderno al Curcio non sembra alla Corte accreditabile con la certezza necessaria per potervi ancorare un giudizio di responsabilità del prevenuto in ordine al reato ascrittogli.

Motivi di sospetto si traggono innanzitutto dal fatto che l'imputato, pur non disponendo dell'intera somma occorrente per l'acquisto dell'alloggio e pur vedendosi costretto a richiedere una dilazione di parte del prezzo con conseguente ulteriore aggravio della spesa globale determinato dal calcolo degli interessi sulla somma dilazionata, non abbia esperito il benché minimo tentativo (lo riferisce il Villa, titolare dell'agenzia immobiliare incaricata della vendita: "Il Colombo accettò senza discutere tutte le condizioni da noi proposte": fl.60) per reclamare una riduzione del prezzo prefissato, dimostrando una disinvoltura non consueta per chi si accinga ad un investimento di danaro stentatamente accumulato e una altrettanto inspiegabile fretta di concludere le trattative che lo porterà a versare l'anticipo subito dopo avere ispezionato l'alloggio.

Il sospetto si fa più corposo allorché si considera che dopo un intervallo di soli 11 giorni dalla sottoscrizione del contratto di acquisto e la consegna delle chiavi, l'appartamento era già passato dalle mani del Colombo nella disponibilità della Mantovani.

Ancor più sorprendente appare poi la circostanza che addirittura nella immediatezza del fatto il Colombo non sia stato in grado di indicare con esattezza neppure l'ammontare della somma versata per l'acquisto. Interrogato il 9.3.76, infatti, il Colombo asseriva reiteratamente al G.I. di aver corrisposto al Villa, in due solu-

7

zioni, la somma di L. 10 milioni, e di avere sottoscritto effetti cambiari per ulteriori due milioni di lire, indicando in L.12 milioni complessivi il prezzo pattuito per il contratto. Solo in un successivo interrogatorio l'imputato si adegua a quanto dichiarato dal Villa, e rivela che il prezzo concordato per l'acquisto era stato di L. 14 milioni, dei quali dodici da lui corrisposti in contanti. Ed è risibile sostenere che l'errore iniziale possa essere stato determinato - come il Colombo assume - dal fatto che egli, volendo cautelarsi dai rimproveri degli amici (anch'essi sorpresi dalla improvvisa e cospicua disponibilità finanziaria di lui) aveva indicato agli stessi una cifra inferiore a quella reale, autosuggestionandosi poi a tal punto da ritenere che la prima fosse corrispondente a quella effettivamente sborsata.

Del resto all'errore ora citato si aggiunge, nel racconto del Colombo, la palese inverosimiglianza delle spiegazioni da lui offerte circa la provenienza della somma investita nell'affare.

I Carabinieri di Milano hanno accertato (fl.1) che il Colombo percepiva, all'epoca, una retribuzione aggirantesi intorno alle L.200.000 mensili; il che consente di ritenere che negli anni precedenti avesse percepito un salario di ammontare inferiore. Si aggiunga che il Colombo (è lui stesso a riferirlo: fl.60) aveva sempre lamentato l'insufficienza e l'inadeguatezza del salario; che il Sainaghi Mario (fl.55 retro) lo ricorda sempre in ristrettezze economiche; che la stessa madre del prevenuto giudica la somma da questi sborsata "assolutamente sproporzionata" (fl.61 retro) agli eventuali risparmi di lui. Sembra quindi scarsamente plausibile che, soddisfatte le

8

quotidiane esigenze di vita, il Colombo possa essere riuscito a capitalizzare una somma non trascurabile.
Che, poi, siffatta capitalizzazione sia stata propiziata dal contestuale impegno dell'imputato in una pluralità di attività lavorative è circostanza che l'imputato rivela compiutamente (senza però specificare con precisione il tipo dell'addotto "secondo" lavoro) solo in dibattimento, e quindi troppo tardivamente per meritare credito.

Inoltre è fuor di logica pensare che l'imputato si sia assoggettato a rinunzie e privazioni per crearsi una certa riserva finanziaria, preferendo tuttavia custodire in casa le somme, anche quando avevano raggiunto proporzioni rilevanti, anziché beneficiare dei vantaggi (anche solo di tranquillità psicologica) che gli sarebbero stati assicurati dal deposito presso un istituto bancario; così come appare incredibile che tale determinazione sia scaturita da ragioni di principio (l'addotta sfiducia nelle banche, che non si riesce a comprendere su quali motivi fosse fondata) o dal semplice desiderio (pure avanzato dall'imputato a giustificazione del sorprendente atteggiamento) di evitare i fastidi connessi con le operazioni di deposito e di prelievo, che oltretutto sarebbero state numericamente assai scarse per chi, come Colombo, non potesse vantare un giro d'affari di notevoli dimensioni.

Incompatibile con l'allegato torpore e a sua volta stupefacente è, ancora, l'improvviso apparire, all'orizzonte del Colombo, delle preoccupazioni per la progressiva inarrestabile svalutazione della lira che l'avrebbe allarmato a tal punto da suggerirgli di rompere ogni indugio e da fargli valutare immediatamente come cautela adeguata l'investimento immobiliare.

9

Sembra, allora, potersi fondatamente affermare che da ben altre motivazioni il Colombo sia stato sollecitato e che egli si sia prodigato, con la tempestività che la situazione imponeva, per intervenire da mediatore nell'acquisto di un appartamento destinato a fornire un rifugio alla latitanza del Curcio e ad arricchire l'apparato organizzativo e logistico della banda armata "Brigate Rosse".

Ovviamente siffatta conclusione (che, ove incondizionatamente accreditabile, eliderebbe ogni dubbio in ordine all'appartenenza del prevenuto alla banda armata di cui trattasi) postula la dimostrazione della consapevolezza del prevenuto della destinazione dell'immobile; e tale consapevolezza può essere a sua volta desunta dalla dimostrazione della preesistenza di rapporti di conoscenza tra fittizio acquirente ed effettivi beneficiari dei locali.

A provare quest'ultima circostanza potrebbe risultare risolutiva la deposizione resa in istruttoria dal teste Sainaghi Mario, il quale ha individuato nelle foto del Curcio e della Mantovani i tratti fisionomici delle due persone che aveva asserito di aver visto frequentare nel luglio del '75 l'abitazione del Colombo.
Il teste, però, escusso in dibattimento, ha sfumato nel tono le iniziali rivelazioni, ha usato espressioni meno categoriche e, in definitiva, ha ritrattato il contenuto delle deposizioni istruttorie.

Gioverà forse ricordare, per spiegare la contraddittorietà delle deposizioni richiamate, che il Sainaghi aveva già al G.I. manifestato, a conclusione della prima deposizione, il desiderio di conservare per quanto possibile

10

l'anonimato (fl.57), e aveva successivamente chiesto di evitare (fl.63) il confronto con l'imputato a cui il G.I. intendeva sottoporlo, segnalando contestualmente di essere stato oggetto di atti di intimidazione e di essere terrorizzato. Non è difficile, allora, ipotizzare che il consolidarsi del timore di essersi esposto a rischi abbia indotto il Sainaghi a temperare il contenuto accusatorio della sua iniziale deposizione.

Va tenuto ancora pfesente che, nel delineare le caratteristiche degli ospiti del Colombo, il teste ne aveva fornito (fl.57) una descrizione abbastanza ~~partic~~ particolareggiata che sorprendentemente pone in risalto alcuni dei tratti peculiari del Curcio e della Mantovani. Il Sainaghi inoltre aveva addirittura opportunamente quantificato il grado di sicurezza palesato nell'eseguire le ricognizioni fotografiche, tanto da giudicare molto somigliante le sembianze raffigurate nella foto della Mantovani con quelle della ragazza a lui presentata dal Colombo e da escludere, al contrario, ogni ombra di dubbio nell'individuazione del Curcio attraverso la foto rammostratagli. Si consideri infine che, nonostante l'affanno e la trepidazione con cui si accingeva all'atto, il Sainaghi non aveva esitato a confermare, anche in sede di confronto con l'imputato, i rapporti di conoscenza tra quest'ultimo e la coppia Curcio-Mantovani.

Decisamente inattendibile e non convincente risulta, allora, la allegazione dibattimentale del Sainaghi, secondo cui la verbalizzazione del G.I. non avrebbe riprodotto fedelmente le perplessità da lui già in quella sede prospettata in ordine alla eseguita ricognizione.

Neppure il teste, d'altro canto, sembra persuaso del-

11

la validità dell'assunto; tant'è che, a spiegare la difformità delle due versioni e a svilire il significato e la portata di quella resa in istruttoria, il teste avanza dubbi sulla genuinità delle sue rivelazioni, adducendo di avere con troppa superficialità ceduto alle insistenze di fotografi e giornalisti che, dopo la cattura di Curcio, lo avevano attorniato mostrandogli la foto di quest'ultimo e chiedendogli informazioni sul Colombo.

Anche questa ulteriore puntualizzazione non sembra tuttavia appagante, perché all'episodio il teste aveva fatto espresso riferimento anche nella deposizione istruttoria, descrivendolo peraltro in termini tali che non lasciavano spazio alla ipotesi ora prospettata.

Il rigore cui deve essere improntata la valutazione della prova impone, comunque, un più meditato esame del dato, attesa soprattutto la decisiva rilevanza che la deposizione del Sainaghi assume per la definizione della vicenda processuale che vede protagonista il Colombo.

Catturato Curcio nell'alloggio di via Maderno ed accertata la titolarità della proprietà dell'immobile in capo al Colombo, era abbastanza agevole supporre speditivamente che quest'ultimo avesse avuto contatti diretti col primo. Per cui non è improbabile che fotografi e giornalisti si siano precipitati - come solitamente accade - a raccogliere notizie direttamente dal Colombo e dalle persone a lui vicine con la convinzione di poter ottenere conferma della supposizione. Non può del tutto escludersi, in altri termini, che il contatto giornalisti - testi (venne avvicinata e interpellata anche la Franzi, la quale pure ha lamentato equivocità di interpretazione dei commenti da lei fatti) sia stato viziato e falsato proprio

12

dall'avere i primi presupposto come sicuro e incontestabile quello che, al contrario, doveva essere dimostrato. Parallelamente non può del tutto escludersi che, in parte influenzato dal clima descritto, in parte autonomamente spinto ad accogliere e far proprie le deduzioni ~~xx~~ che il caso sembrava suggerire come le più logiche ed immediate, l'odierno teste abbia finito per identificare senza adeguata ponderatezza col Curcio e la Mantovani le due persone che tempo prima aveva visto in compagnia del Colombo, riferendo poi in termini di certezza soggettiva al G.I. una impressione che esigeva la sottoposizione ad un più sereno distaccato e attento vaglio critico.

Trattasi, indubbiamente, di eventualità assai remota; ma è sufficiente ad introdurre qualche riserva sulla possibilità di acquiescenza alla deposizione di cui ci si occupa. E se, per effetto di ciò, ci si deve accostare con prudente circospezione alle rivelazioni dal Sainaghi formulate in istruttoria e non confermate in dibattimento, viene a difettare la tranquillante certezza della presistenza di rapporti tra il Colombo e gli acquisitori dell'immobile; onde non risulta ulteriormente sottoscrivibile senza riserve la conclusione che il Colombo si sia prodigato in favore della banda armata nella quale era stabilmente inserito.

Appare pertanto conforme a giustizia mandare assolto l'imputato con la formula dubitativa, che riproduce e consacra l'indicata incompiutezza probatoria.

Conseguentemente va disposta la revoca ~~degli revoca~~ degli obblighi imposti al Colombo all'atto della escarcerazione, e va ordinato il dissequestro dell'immobile di via Maderno con restituzione dello stesso all'avente diritto.

P. Q. M.

Visto l'art. 479 C.P.P., assolve Colombo Adriano dal reato ascrittogli per insufficienza di prove.
Revoca gli obblighi imposti al Colombo all'atto della scarcerazione.
Ordina il dissequestro dell'immobile di via Maderno 5 di Milano e la restituzione dello stesso all'avente diritto, previo trasferimento - a cura dei CC. di Milano - delle cose mobili ivi custodite e sottoposte a sequestro presso l'Ufficio corpi di reato del Tribunale di Milano o presso altro luogo idoneo.

TORINO, 16 febbraio 1979

IL PRESIDENTE

IL GIUDICE A LATERE ESTENSORE

Depositata oggi 23/2/79

IL CANCELLIERE DELLA SEZIONE

In data 16/2/79 interpone appello dall'Avv. Luigi Spazzali difensore del Colombo Adriano.

IL CANCELLIERE DELLA SEZIONE

In data 12/3/79 interpone appello il P.G.

# PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO

382/79 R.G.
304/79 Uff. Istr.

Torino, li 21 Dicembre 1979

OGGETTO: Procedimento a carico di NASELLI Nicola
REQUISITORIE FINALI

15.2.79

AL GIUDICE ISTRUTTORE
DR. LAUDI - S E D E -

Il P. M.

visti gli atti osserva:

Le risultanze istruttorie dimostrano in modo univoco la responsabilità del NASELLI in ordine agli attentati in danno della 50^ sezione PCI e dell'ambulatorio psichiatrico e centro tossicodipendenza di Via Monti: ai riscontri obiettivi (rinvenimento documenti del NASELLI nel luogo del primo attentato e rinvenimento presso l'abitazione dello stesso, sei giorni dopo il fatto, di documenti e oggetti sottratti in occasione del secondo attentato) si è, infatti, aggiunta, nel corso della istruttoria la confessione dell'imputato corredata da particolari (descritti soprattutto in sede di ispezione dei luoghi) che potevano essere noti solo agli autori dei fatti. [illegible] a carico del NASELLI in ordine all'attentato in danno del PCI [illegible].

Il problema principale dunque, non è quello della ascrivibilità al NASELLI dei due attentati ma quello della conformità delle imputazioni formulate alla dinamica dei fatti come ricostruiti nella istruttoria. I nodi del problema sono essenzialmente tre:
- se si versi in fattispecie di concorso ovvero di fatti commessi dal solo NASELLI;
- gli incendi siano stati cagionati con ordigni o materie esplodenti ovvero con involucri esplosivi e incendiari;
- le imputazioni contestate esauriscano la condotta penalmente rilevante del NASELLI.

Quanto al primo punto, pur in assenza di prove dirette (ed anche in presenza della testimonianza del MUMAGALLI il quale riferisce di aver visto una sola persona allontanarsi dai locali di V. Monti), il contesto degli episodi induce a ritenere che il NASELLI non abbia agito da solo, quantomeno nella fase della ideazione. Infatti dalla sede del PCI di V. Spalato risultano sottratti documenti e tessere con poca verosimiglianza asportabili da una sola persona priva di auto e comunque non rinvenuti nel domicilio del NASELLI; l'avvenuta rivendicazione dell'attentato di V/ Spalato da parte di sedicenti "Ronde Armate Proletarie" due ore dal fatto e prima di ogni notizia giornalistica evoca una qualche, seppur minima, organizzazione; l'incapacità del NASELLI di indicare persino le modalità di reperimento sulla guida telefonica del numero

# PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO

85

[illegible] "centro" di Via Monti rinvia ad un "imbeccata" ricevuta da altri; [illegible] stessa personalità del BASELLI (caratterizzata - secondo la perizia psichiatrica - dalla "mancanza di un processo produttivo e creativo e dalla conseguente accettazione passiva di una visione delle cose non "prodotta" in modo autonomo ma "fornita da altri...) mal si concilia con l'ideazione e l'esecuzione individuale degli attentati.

Più delicato il secondo punto se cioè i mezzi impiegati per cagionare gli incendi siano qualificabili come ordigni o materie esplodenti (ai sensi dell'art. 13 L. 14/10/1974 n. 497) o come involucri esplosivi o incendiari (ai sensi dell'art. 1 L. 18/4/1975 n. 110). Soccorrono al riguardo le perizie in atti; in particolare, per quanto attiene l'attentato di Via Monti quella affidata dal G.I. ai periti MARIOTTI e SPIGO. Da esse risulta univocamente l'impiego di materiali incendiari e non esplosivi, con conseguente esclusione dei reati sub B ed F. Resta il problema se le sostanze incendiarie impiegate debbano o meno considerarsi "involucri incendiari" e pertanto armi da guerra ai sensi dell'art. 1 L. 18/4/1975 n. 110. La risposta deve essere negativa: in modo evidente per l'attentato di V. Spalato (dove il combustibile liquido verosimilmente impiegato fu assai modesto e sparso, senza alcun accorgimento tecnico, su carta e legno per facilitare l'inizio della combustione); in modo altrettanto univoco per l'attentato di Via Spalato. Qui - secondo le convincenti argomentazioni della perizia SPIGO - MARIOTTI che esclude l'uso di termite - l'incidente venne provocato usando alcool sparso su una scrivania come "innesco preliminare" e "benzina" (in un recipiente posto sotto od accanto alla scrivania) come veicolo incendiario principale". L'accorgimento tecnico descritto aumentò versimilmente la potenzialità offensiva della sostanza combustibile ma non per questo si versa in ipotesi di "involucro incendiario". Involucro incendiario non è infatti sinonimo di recipiente contenente sostanza combustibile ma è termine che designa un ordigno, ancorchè rudimentale, qualitativamente distinto dalla sostanza combustibile in esso contenuta, non solo perchè dotato di maggiore potenzialità offensiva ma soptattutto perchè predisposto in manier univoca ed esclusiva a scopi offensivi e pertanto dotato di una intrinseca pericolosità, tale da giustificare la punibilità della sua detenzione indipendentemente dall'uso. Che tale sia il significato normativo della espressione in esame non pare dubbio sul piano letterale ("involucro incendiario" è lessicalmente cosa ben diversa da "recipiente contenente sostanza combustibile") sul piano sistematico (significativo è l'accostamento nel testo normativo del termine "involucro" al termine "bottiglia incendiaria" che evoca in modo evidente le ormai storiche "bottiglie molotov"), e ancor più sul piano logico, considerate le conseguenze aberranti cui condurrebbe una interpretazione più lata. Ne viene, nel caso di specie, l'insussistenza dei reati sub C e G.

Circa la completezza delle contestazioni manca una imputazione formale in merito ai furti del crik utilizzato per forzare la porta di ingresso della sede del PCI di via Spalato e dei documenti e tessere ivi asportati.

**PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO**

Si tratta, peraltro, di episodi contestati in fatto al NASELLI confesso sul primo e univocamente collegato al secondo della deposizione 27/4/1979 di ORSOLON Maurizio.

Ancora va detto che per i reati sub D ed H non risulta presentata querela - salvo errori -.

Nessuna prova di responsabilità (salvo una generica identità di modus operandi, peraltro assolutamente comune) è emersa a carico del NASELLI in ordine all'attentato in danno del 12° distaccamento dell'Ufficio anagrafe.

Le esposte conclusioni (e in particolare la richiesta di proscioglimento per il reato sub C) impongono la scarcerazione del NASELLI per decorrenza termini, scarcerazione cui deve accompagnarsi l'imposizione di idonei obblighi.

Da ultimo va confermata la richiesta di archiviazione formulata all'atto della formalizzazione e segnalata l'inopportunità di riunire al presente procedimento di quello n° 4275/79 B Proc. ( 691/79 Uff. Istr) concernente attentato commesso il 13/2/1979 in danno dell'impresa NAVONE per cui è stata data dal G.I. comunicazione giudiziaria al NASELLI nel corso dell'interrogatorio 6/7/79 (il cui verbale, in copia, dovrà essere inserito nel procedimento anzidetto):

P. Q. M.

Chiede che il G.I., dichiarata chiusa la formale istruzione:

1) disponga il rinvio a giudizio avanti al Tribunale di Torino di NASELLI Nicola per rispondere dei reati di cui ai capi A, E, I ed inoltre per i reati di furto aggravato di un crik e di documenti in danno della 50° sezione PCI di Torino (come indicato analiticamente nel prospetto allegato);

2) pronunci sentenza di non doversi procedere nei confronti di NASELLI Nicola in ordine ai reati sub B, C, F, e G perchè il fatto non sussiste; in ordine ai reati sub D ed H per essere gli stessi improcedibili per mancanza di querela; in ordine ai reati sub L, M, N ed O per non aver commesso il fatto;

3) esprime parere favorevole alla scarcerazione del NASELLI ex art. 272 c.p.p. con imposizione di idonei obblighi.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, 7 MAR 1980

Il SOSTITUTO PROCURATORE
- DR. Livio PERINO -

# PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO

Prospetto riassuntivo delle imputazioni per cui si chiede il rinvio a giudizio (ordinate cronologicamente):

A) del reato di cui agli artt. 110, 423 C.P. perchè in concorso con altre persone non identificate, cagionava un incendio appiccando il fuoco allo stabile di via Monti 43/A Torino di proprietà dell'Unione Italiana Ciechi, sede di un ambulatorio psichiatrico della Provincia di Torino e di un centro per la prevenzione, cura e riabilitazione delle tossico dipendenze del Comune di Torino;
in Torino, ad ore 1,30 circa del 9/2/1979.

B) del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 C.P. perchè in concorso con altre persone non identificate, al fine di trarne profitto, si impossessava di ricettari e timbri di proprietà della Provincia e del Comune di Torino, sottraendoli dai locali dell'ambulatorio psichiatrico e del centro per le tossico dipendenze di Via Monti 43/A, dove erano detenuti dal personale preposto a tali uffici; con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza sulle cose per introdursi nello stabile) e su cose esistenti in pubblici uffici;
in Torino, il 9/2/1979.

C) del reato di cui agli artt. 110, 423 C.P. perchè, in concorso con altre persone non identificate, cagionava un incendio appiccando il fuoco ai locali dell'immobile della società immobiliare ALBA sito in Via Palato 8 TORINO, sede della 50^ sezione del Partito Comunista Italiano;
in Torino, il 15/2/1979 ad ore 5.00 circa.

D) del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2, 61 n. 2 C.P. perchè, in concorso con altre persone non identificate, si impossessava al fine di trarne profitto, di un crik sottraendolo a persona non identificata che lo deteneva nel cofano della propria auto FIAT 500 posteggiata sulla pubblica via con le portiere chiuse a chiave; con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza sulle cose e al fine di eseguire il delitto di cui ai capi C ed B;
in Torino, il 15/2/1979.

E) del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 7 C.P. perchè, in concorso con altre persone non identificate, al fine di trarne profitto si impossessava di documenti e tessere del Partito Comunista Italiano sottraendoli dai locali della 50^ sezione del partito anzidetto nei cui locali si era introdotto forzando con il crik di cui al capo precedente la porta di ingresso posteriore; con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose;
in Torino, il 15/2/1979.
Con la recidiva infraquinquennale.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
To 6-2-81

# PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO

GR

A GIUDICI E PP.MM. del P.M.

) Unione Italiana Ciechi - Corso Vittorio Emanuele 63 - TORINO (p.o.);

) Presidente Provincia di Torino (p.o.);

) Sindaco Comune di Torino (p.o.);

) Srl immobiliare [illegible] in persona dell'amministratore Via Chiesa della Salute 47 TORINO (p.o.);

) 50^ sezione Partito Comunista Italiano in persona del legale rappresentante, costituita parte civile ed elettivamente domiciliato in Torino V. PO 31 presso lo Studio del difensore avv. MASSELLI (p.o.);

) [illegible] Giovanna - Via Chiabrera 4 - TORINO;

) [illegible] Adriana - L.go Marconi 13 - TORINO;

) [illegible] Angela - L.go Francia 143 - COLLEGNO ;

) [illegible] Lenzo - Via Valeggio 35 - TORINO;

) ORSOLOZ [illegible]aurizio - Via Bagnasco 9 - TORINO;

) MASELLI Gaetano - Via Artoru 81/14 - TORINO;

) Comm. PILI Rodolfo - Questura TORINO.

Il P.M. chiede inoltre ai sensi dell'art. 415 ultima comma ult. parte c.p.p. (ai fini dell'effetto di cui all'art. 462 comma 2 c.p.p.) la lettura di tutte le deposizioni testimoniali rese al P.M. e al G.I.

Il SOSTITUTO PROCURATORE
DR. Livio PEPINO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, 7 FEB 1980

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, 6/2/80

- I -

**FATTA SCHEDA** N. 55/77 *del Reg. gen.*

addì ..... N. 16/79 *del Reg. gen.*

IL PRESIDENTE DELLA CORTE D'ASSISE
(Dott. ... cons.)
1ª CORTE DI ASSISE - TORINO

**REPUBBLICA ITALIANA**
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

*L'anno millenovecento* 79 *il giorno* 11 *del mese di* MARZO

**LA CORTE DI ASSISE DI** T O R I N O

*composta dai Signori:*

1. dott. Guido Barbaro — *Presidente*
2. dott. Giovanni Mitola — *Giudice*
3. Ivana Moreno
4. Angela Regazzone
5. Vittorio Vautero — *Giudici popolari*
6. Fiorenzo Martelli
7. Pier Luigi Garau
8. Natalia Galeno Mellucci

*Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor dott.*

Vincenzo POCHETTINO

*e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto ha pronunciato la seguente*

**SENTENZA**

*nella causa*

**CONTRO**

1) Graglia Barbara, nata a Torino il 27.8.1953, ivi res. Via Clemente 19, in atto detenuto nella Casa Circondariale di Torino, PRESENTE;

2) Scavino Marco, nato a Torino il 2.2.54 ivi res. Via Marsigli 113, in atto detenuto nella Casa

931 - STAMPERIA DEI TRIBUNALI - BAUDANO - TORINO

Circondariale di Torino PRESENTE;

3) Borelli Giulia Luisa, nata a Novara il 29.9.953 dom.ta in Pino T/se Via Roma 14, in atto detenuta nella Casa Circondariale di Torino PRESENTE;

4) Galmozzi Enrico, nato a Monza (MI) il 5.7.1951, dom.to in Pino T/se Via Roma 14, in atto detenuto nella Casa Circondariale di Torino PRESENTE;

5) Cora Valeria, nata a Niella Belbo (CN) il 10.9.1956 res. a Torino Via Cadorna 45, in atto detenuta nella Casa Circondariale di Torino PRESENTE;

6) Favero Carlo, nato a Torino il 28.6.58, res. a Leinì via San Murialdo 6, in atto in servizio militare presso 89° btg. Fanteria C.A.R. di Salerno LIBERO PRESENTE;

IMPUTATI

7) Corrarati Giorgio, nato a Bolzano il 3.6.1960, res. a Torino Via Breglio 114, LIBERO PRESENTE;

8) Borgogno Riccardo, nato a Torino il 10.6.1954 ivi res. Via Malone 15, in atto detenuto nella Casa Circondariale di Torino, PRESENTE;

9) Rambaudi Cesare, nato a Moncalieri il 5.2.1959, res. a Torino L.go Sempione 180 bis, in atto detenuto nella Casa Circondariale di Torino, PRESENTE;

10) Filidoro Giuseppe, nato a Venosa (PZ) il 6.1.52, res. a Torino Via Piave 3 LIBERO PRESENTE;

11) Fagiano Marco nato a Bussoleno (TO) l'8.5.1959 ivi res. Via Mattie 14 LATITANTE CONTUMACE;

12) Maresca Felice, nato a Torino il 17.6.1950 ivi res. Via G. Reni 80 LATITANTE CONTUMACE;

13) Solimano Nicola, nato a Palazzo S. Gervasio il 25.6.1951, res. a Torino Via Fabro n° 7, LATITANTE CONTUMACE;

14) Junin Egle in Tridente, nata ad Aosta 18.4.951 res. a Torino Via Fabro 7 LIBERA PRESENTE;

15) Corrado Mario, nato a Cosenza il 12.9.1959, res. a Moncalieri Via Alfieri 11, LIBERO PRESENTE.

§ ***\

# I M P U T A T I

Graglia, Scavino, Borelli, Cora, Borgogno, Maresca, Fagiano, Corrarati, Favero, Rambaudi, Solimano e Galmozzi.

A) del delitto di cui agli artt. 306, 302, 270 c.p., per avere in Torino e sino al giugno 1977, nell'ambito della organizzazione denominata " Comitati comunisti per il potere operaio ", partecipato ad una banda armata, operante talora sotto la sigla " PRIMA LINEA ", diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato: in particolare assumendo le funzioni di organizzatori il Galmozzi, lo Scavino, la Borelli, il Fagiano, la Cora ed il Borgogno.

Fagiano, Cora, Borgogno, Favero, Corrarati e Rambaudi inoltre:

B) del reato continuato di cui agli artt. 110,112 n° 1, 81 cpv. c.p., 10 Legge 497/74, 14,10 e 12 Legge 497/74, 4 e 23 Legge 110/75, 624,625 nn. 2,5 e 7, 61 n° 2, 635 prima parte cpv. n° 3 in relazione all'art. 625 n° 7, 648 c.p., per avere, in concorso tra loro e con altri, con l'aggravante del numero delle persone, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, abusivamente detenuto armi e munizioni per armi da fuoco ed esplosivi; portato illegalmente in luogo pubblico, in più persone, di notte, in luogo abitato, 4 pistole; portato nelle medesime condizioni armi improprie ( coltelli e due asce); sottratto con mezzo fraudolento e violento n° 2 auto Fiat 500, targate TO F 23741 sottraendole a Vignale G. e Parrinello L. che le detenevano, chiuse a chiave, esposte per consuetudine alla pubblica fede in istrada; danneggiato numerosi automezzi appartenenti alla s.p.a. SAITI, parcheggiati nel deposito di Torino, Corso Novara 122 ed esposti per necessità alla pubblica fede; ricettato inoltre da persone non identificate due pistole ( una beretta mod 90 cal. 7,65, matr. 06514 ed una Smith e Wesson cal. 38 special, matr. J 435833 ) provento di rapina consumata il 13.1.77 in danno dell'Armeria Velati di Gallarate (VA), essendo consapevoli della provenienza criminosa delle stesse, nonché detenuto e portato in luogo pubblico illegalmente altre due pistole con matricola abrasa (armi clandestine) da loro stessi (una Beretta 34 originariamente cal. 9, con canna sostituita cal. 7,65, ed una Beretta 318 cal.7,65 Browning). In Torino sino al 2 Giugno 1977.

TO 962267

Fagiano, Corrarati, Galmozzi e Borgogno inoltre:

C) del reato continuato di cui agli artt. 110,112 n° 1, 81 cpv., 614 u.p., 61 n° 2, 582, 605, 61 n° 2, 610, 339, 424 c.p., 10, 12,14, 10-12 Legge 497/74, 628 prima ed ultima parte c.p., per avere, in concorso tra loro e con altri non identificati, con l'aggravante del numero delle persone, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, fatto irruzione nello studio legale degli avv.ti Andrea ed Ennio Galasso, in Via Viotti 9 Torino, introducendosi ivi contro la volontà dei medesimi; g cagionato a Galasso Ennio, colpendolo con pugni e calci, lesioni personali guarite in termine superiore ai 10 giorni; privato della libertà personale Galasso Ennio, Commodo Stefano, Massaglia Giammario; costretto Sarrocco Rosa, mediante minaccia commessa con armi, ad uscire dal predetto studio in cui si trovava; danneggiato i locali e lo arredamento dello studio legale di cui sopra appiccando il fuoco così da far sorgere il pericolo d'incendio; detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico, in più persone, armi da fuoco, materie esplodenti e congegni micidiali; costretto lo avv.to Ennio Galasso, nel cui studio erano penetrati, a consegnare sotto la minaccia di arma da fuoco un portafoglio contenente documenti personali, denaro contante ed altro di cui si impossessavano procurandosi così un ingiusto profitto. In Torino il 2.2.77.

Fagiano, Corrarati e Rambaudi inoltre:

D) del reato continuato di cui agli artt. 110,112 n° 1, 81 cpv., 614 cpv, 61 n° 2 c.p., 10,12,14 Legge 497/74, 423, 425 n° 2 c.p., 628 u.c. n° 1, 605, 582,585 c.p., per avere in concorso tra loro e con altri non identificati, con la aggravante del numero delle persone, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, fatto irruzione nei locali della ditta MARCS, in Torino Via Santhià 61, introducendovisi contro la volontà di chi aveva diritto di escluderli, commettendo il fatto al fine di eseguire i seguenti delitti: detenuto e portato in più persone, armi da fuoco, materiali esplodenti e congegni micidiali; cagionato l'incendio dei locali predetti siti in edificio abitato e cagionato danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61 n° 7 c.p.); sottratto lire 350.000 a chi le deteneva usando minaccia con armi, in più persone e travisate; privato della libertà personale Quaranta Giuseppina e diverse altre operaie ivi al lavoro; cagionato lesioni a Lantini Lucia ustionandola con il lancio di bottiglie incendiarie così da procurarle ustioni con conseguente stato di malattia di giorni 40. In Torino il 1.4.77.

Graglia inoltre:

E) del delitto di cui agli artt. 110,112 n° 1, 81 cpv. c.p., 10, 12 Legge 497/74, per avere in Torino il 14.10.76,

agendo in concorso con altre 4 persone non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico congegni micidiali e sostanze esplodenti (bottiglie incendiarie), commettendo i fatti per eseguire i reati di cui ai capi seguenti (art.61 n° 2 c.p.);

F) del delitto di cui agli artt. 110,112 n° 1, 423,425 n°2 c.p. per avere in Torino il 14.X.76, agendo in concorso con altre 4 persone tuttora non identificate, cagionato l'incendio dei locali Centro Studi DONATI sito in Via Stampatori 4, Torino; commettendo il fatto mediante impiego di sostanze di cui al capo che precede;

G) del delitto di cui agli artt. 110,112 n° 1, 635 p.p. e cpv. n° 1 e 3 c.p., per avere nelle stesse circostanze di tempo e luogo di cui ai capi che precedono, agendo in concorso di altre persone non identificate, distrutto, deteriorato e reso inservibili suppellettili ed altro materiale contenuti nella sala riunioni del Centro Studi Donati, strappando altresì i cavi di alcuni apparecchi telefonici ivi esistenti, lanciando inoltre bottiglie incendiarie;

H) del delitto di cui agli artt. 110,112 n° 1, 81 cpv., 605 c.p. per avere in Torino il 14.X.76, agendo in concorso di altre 4 persone non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, privato della libertà personale Ferraris Eugenia, Caforio Luisa e Zora Vincenzo chiudendoli a chiave mediante minaccia commessa con armi nei locali del Centro Studi Donati; per procurarsi l'impunità dai reati di cui copra ( art. 61 n° 2 c.p.);

I) del delitto di cui agli artt. 110,112 n° 1, 81 cpv. c.p., 14, 12, 10 Legge 497/74, per avere in Torino, il 14.X.76, in concorso di altre 4 persone non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico armi comuni da sparo (pistole).

Borgogno e Rambaudi inoltre:

L) del reato continuato di cui agli artt. 110,112 n° 1, 81 cpv., 605, 61 n° 2 c.p., 424 c.p., 14,12,10 Legge 497/74, per avere in Torino il 4.2.77 in concorso tra loro e di altri non identificati, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, privato della libertà personale presso i locali della Associazione Piccole e Medie Industrie, Bellantone Rita, Caresio Vincenzo, Conti Severino, Rossi Bassignana Cesare, Tosatto Maria Teresa, Valentini Francesco, danneggiato mobili ed arredi dei locali stessi mediante il lancio di bottiglie incendiarie così da cagionare pericolo d'incendio; illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico armi da fuoco, congegni micidiali e materie esplodenti.

* DOMENICHINI ROSALBA, FIORE GIUSEPPE, RICHLHY MARCO

Borgogno e Rambaudi:

L bis) del reato di cui agli artt.110,628 pp co.2° cpv.n°1 c.p., per avere in concorso con altri non identificati, sottratto dalla sede A.P.I., mediante minaccia con armi un schedario degli associati, e ciò in continuazione con i reati contestati al capo L).

Maresca e Scavino inoltre:

M) del delitto di cui agli artt. 110,81 cpv., 628 p.p. e 2° cpv n° 1 e 2, 61 n° 2 c.p., per essersi in Torino la notte sul 21.3.77, agendo in concorso ed unione tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante gravi minacce commesse con armi (pistole) e travisate nei confronti di Catanese Calcedonio, custode di una autorimessa sita in Via in via G. Re 31, impossessati di tre autovetture (Fiat 132 tg. TO N 26325, appartenente a Romita P: Volswaghen Scirocco tg. TO N 43082 appartenente a Coda G.; fiat 128 tg. TO G 57068 appartenente ad Cneglio E.), sottraendole al predetto custode, ponendo questi in stato di incapacità di agire e cioé legandolo ad una sedia ed imbavagliandolo; commettendo i fatti per eseguire il delitto di rapina aggravata di cui al capo seguente.

Maresca, Scavino e Graglia inoltre:

N) del delitto di cui agli artt. 110,628 p.p. e cpv. n° 1, 61 n° 7 c.p., per essersi in Fraz. Roreto di Cherasco (CN) alle ore 11 circa del 22.3.77, in concorso ed unione fra loro, agendo materialmente lo Scavino, il Maresca, fornendo la Graglia allo Scavino ed al Maresca una autovettura di sua proprietà (Fiat 900 850 tg. TO N 53269) impiegata per la commissione del reato e cooperando in tal modo all'azione delittuosa, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante gravi minacce commesse con armi (pistole) nei confronti del personale della locale Cassa Rurale ed Artigiana, impossessati della somma di lire 17.622.450, sottraendola al Direttore del medesimo Istituto di credito che la deteneva in parte nei cassetti del bancone ed in parte in una cassaforte nei locali sotterranei della banca.

Maresca e Scavino inoltre:

O) del delitto di cui agli artt. 110,81 cpv. c.p., 14,12 e 10 Legge 497/74, per avere in Torino e fraz. Roreto di Cherasco il 21 ed il 22.3.77, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno cruminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico armi comuni da sparo ( pistole ).

Scavino inoltre:

P) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 477, 482,624, 625 n° 2 e 7 c.p. per essersi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, impossessato, al fine di trarne profitto dell'autovettura Fiat 500 tg. TO N 98975 sottraendola con mezzo fraudolento a Vincenti Danilo che la deteneva esposta per consuetudine alla pubblica fede, chiusa a chiave in istrada, alterandone poi la targa. In Torino il 10,11,12.5.77.

Galmozzi inoltre:

Q) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 648, 477,482 c.p., per avere, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, acquistato o comunque ricevuto, pur conoscendone la provenienza da delitto, una patente di guida intestata a Ranieri Iannone Giuseppe, poi falsificandola con il sostituire la propria fotografia a quella del titolare, nonché un documento di porto d'armi intestato a Cicchetti Gennaro, poi falsificandone la data di scadenza ed apponendovi la propria fotografia, nonché ancora biglietti da visita del Cicchetti, il tutto provento di una rapina subita il Milano dal predetto Cicchetti. In Milano, Sesto Sal Giovanni e Torino sino al 13.5.77.

Graglia inoltre:

R) del delitto di cui agli artt. 14,10 Legge n° 497/74,per avere in Torino, da data imprecisata e sino al 17.12.76, illegalmente detenuto un'arma comune da sparo.

S) del delitto di cui agli artt. 367, 61 n° 2 c.p., per avere in Torino il 17.12.76, con denuncia presentata alla Squadra Mobile di Torkino, affermato falsamente essere avvenuto un reato di rapina aggravata e di lesioni personali con arma da fuoco in suo danno in modo che si potesse iniziare un procedimento penale per accertarlo, commettendo il fatto per assicurarsi l'impunità del reato di cui al capo che precede;

Rambaudi e Corrado inoltre:

T) del delitto di cui agli artt. 110,112 n° 1, 635 cpv. n° 3 c.p., per avere in concorso fra loro e di numerosi altri non identificati, danneggiato il locale del bar Motta di Piazza Castello di Torino, distruggendo vetri ed arredi esposti per necessità alla pubblica fede. In Torino il 13.5.77.

Rambaudi inoltre:

U) del delitto di cui all'art. 292 c.p. per avere, nelle circostanze di tempo e luogo di cui al capo precedente, vilipeso la bandiera nazionale sputandovi sopra.
In Torino il 13.5.77.

MARESCA Felice recidivo ex art. 99 c.p.

==========

Filidoro e Iunin:

V) del reato di cui all'art. 270 c.p. per avere partecipato ad una assiciazione diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, denominata " COMITATI COMUNISTI PER IL POTERE OPERAIO ", unitamente ad altri numerose persone; in Torino sino al maggio-giugno 1977.

==========

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con rapporto del 2 giugno 1977 la Questura di Torino riferiva che nella notte su quello stesso giorno, verso le 2,30, in piazza Carducci era stata danneggiata la linea tranviaria mediante deflagrazione di una notevole carica esplosiva.
Allertati i servizi nella previsione che altri attentati alla Azienda Tranviaria venissero effettuati, due Volanti giungevano in Corso Brescia presso il deposito automezzi della società di trasporto SATTI, nell'interno del quale era stato segnalato sospetto movimento di estranei.
Quattro persone venivano infatti inseguite dopo che avevano scavalcato il cancello del muro perimetrale. Raggiunte, venivano identificate per Borgogno Riccardo, Cora Valeria, Corrarati Giorgio e Favero Carlo.
Nella tasca del "montgomery" della Cora si trovava una pistola cal. 6,35 con caricatore contenente sette cartucce; il Corrarati aveva in tasca dieci cartucce cal. 38 e dieci chiavi di avviamento di pullman; il Favero era in possesso di un coltello da tappezziere.
Nei pressi del cancello vi erano due autovetture Fiat 500, poco prima rubate, col motore acceso : a bordo di una di esse vi erano un'ascia, un seghetto, due taniche di plastica da cinque litri, uno spezzone di tubo di gomma.
Proseguendo nell'ispezione dei luoghi i verbalizzanti rinvenivano all'interno del deposito, a ridosso del portone d'ingresso da Corso Novara, una rivoltella Smit Wesson 38 macchiata di sangue, due foderi per ascia, un'ascia, un pezzo di lama.

Immediate perquisizioni presso i domicilii delle quattro citate persone, poste in stato di arresto, davano esito negativo per il Corrarati, mentre nell'abitazione della Cora venivano sequestrate due agende e si traeva un saggio grafico da macchina da scrivere; in quella del Favero si rinvenivano esemplari del periodico "Senza Tregua"; in quella del Borgogno 125.000 lire in banconote da mille e cinquecento lire.
Il Favero presentava piccola ferita da taglio al polpastrello della mano destra.

Si riferiva in rapporto che esso Favero aveva oralmente dichiarato al Funzionario che la sera precedente, previo appuntamento con gli altri tre arrestati, nonchè con tali Rambaudi Cesare e Fagiano Marco al rondò di Corso Regina Margherita, si era recato nei pressi del deposito a bordo di una delle due Fiat 500 rubate nelle vicinanze di via S. Ottavio. Le due pistole rinvenute sul posto erano state consegnate dal Fagiano rispettivamente alla Cora e al Borgogno. Il Fagiano e il Rambaudi, anch'essi armati di pistola, erano riusciti a sottrarsi all'inseguimento degli Agenti.

Si perquisiva unasoffitta in via Cottolengo 21, che il Favero avevadichiarato di occupare da poco tempo, pagando la pigione con denaro fornitogli dal Fagiano. Ivi si rinvenivano due confezioni di cheddite e numerosi proiettili cal. 38 e 6,35, nonchè un ciclostilato contenente norme sull'uso di armi.
Alle 11 circa dello stesso giorno veniva fermato il Rambaudi nella succursale di via Blignj del Settimo Istituto Tecnico, da lui frequentato. Presso la sua abitazione venivano sequestrati alcuni esemplari del periodico Senza Tregua.

Il Fagiano restava irreperibile, mentre nella sua abitazione in Bussoleno si rinvenivano tre proiettili 7,65 e alcuni scritti e ciclostilati.

Ad altro Funzionario il Favero confidava che Fagiano e Rambaudi avevano guidato il Iº aprile I977 un assalto alla ditta Maros e segnalava che il Fagiano era il capo e il Borgogno il vice capo della cellula.

Allo stesso Funzionario il Rambaudi confidava a sua volta di far parte dell'organizzazione "Prima Linea", capeggiata da Scavino Marco, già detenuto per partecipazione a banda armata, e di aver nascosto una pistola in un mucchio di carbone del deposito della Satti. L'arma, una Beretta 6,35 matr. 065I4, veniva infatti reperita nel luogo indicato. Aggiungeva che all'incendio della ditta Maros aveva egli partecipato col Fagiano e col Corrarati, i quali due ultimi erano anche stati partecipi all'aggressione nello studio dell'Avv. Andrea Galasso il 2/2/77.

Interrogato dal P.M., il Favero confermava, con qualche precisazione modificatrice e puntualizzante, le dichiarazioni oralmente rese ai funzionari di P.S..

Altrettanto faceva il Rambaudi.

Il Corrarati forniva particolari sulla azione compiuta la notte sul 2/6/77 e ammetteva di aver partecipato alle aggressioni alla ditta Maros e allo studio Galasso.

La Cora rispondeva a domande relative alle sue attività e conoscenze, negando di appartenere a Prima Linea.

Il Borgogno ammetteva i fatti per i quali era stato arrestato e negava di appartenere a Prima Linea.

- II -

In esito ai predetti accertamenti ed alle conseguenti parziali rivelazioni, venivano riuniti in unica istruttoria in procedimenti in corso aventi riferimento ad imputati e ad episodi che apparivano così tra loro collegati.

Gli atti acquisiti, omesso riferimento a quanti altri sono stati oggetto di stralcio o di archiviazinne successiva, concernevano dunque i seguenti episddi.

AGGRESSIONE API

Con rapporto 22/2/77 veniva riferito che nella notte sul I4 gennaio erano state rapinate da quattro giovani tra autovetture dall'autorimessa Paradiso in via Bligny 8.
Una di esse, Giulia AR TO M47825, veniva rinvenuta il 4/2/77 poco dopo che in Corso Galileo Ferraris 70 un gruppo di giovani aveva fatto irruzione nei locali della Associazione Piccole e Medie Industrie.
Sul posto si rinvenivano residui di due bottiglie incendiarie, una bottiglia intatta, e scritte sui muri con bombola a spruzzo rossa "Rompere il patto sociale - Prima Linea"; nonchè un volantino a stampa a firma "Costruiamo i comitati comunisti per il potere operaio".
Gli impiegati erano stati costretti sotto la minaccia delle armi ad ammassarsi nella toilette.
La deflagrazione provocava un principio di incendio. Venivano sottratti schedari della associazione.
Alle 20,45 del 5/2/77 una telefonata anonima alla Gazzetta del Popolo rivendicava l'aggressione al Terzo gruppo di fuoco Prima Linea.

- I2 -

GALASSO

Con lo stesso rapporto si segnalava che verso le I6,30 del 2/2/77 nello studio dell'avvocato Andrea Galasso, Deputato al Parlamento di Destra Nazionale, in via Viotti, erano entrati tre o quattro giovani, tutti travisati e uno armato, avevano sospinto i presenti sul pianerottolo, mentre altri quattro giovani e una ragazza colpivano l'Avv. Galasso Ennio, fratello del Deputato, sifacevano consegnare il portafogli, appiccavano il fuoco con quattro bottiglie incendiarie e sparavano un colpo di pistola, il cui proiettile restava conficcato nella libreria.
Veniva tracciata sulle pareti la scritta "Squadre Armate Operaie".

Gli autori di entrambi i predetti episodi restavano ignoti, fin quando non intervenivano le dichiarazioni e le ammissioni del Corrarati, del Favero e del Rambaudi, in esito alle quali venivano indicati, per l'aggressione all'API, in Rambaudi e in Borgogno; per quella allo studio Galasso, in Borgogno, Fagiano, Corrarati, Galmozzi.

MAROS

Il fatto, avvenuto verso le ore I9 del Iº aprile I977 nei locali di via Santhià 6I, sede della fabbrica di indumenti da lavoro, veniva ricostruito con rapporto 2/6/77, con evidente riferimento alle rivelazioni fornite dagli arrestati.
Quattro giovani armati e travisati costringevano la dipendente Quaranta Giuseppina e altri cinque operaie in un angolo del locale e si facevano consegnare dal direttore Moscatello Giovanni circa 350.000 che si trovavano sun un tavolo. Venivano quindi lanciate bottiglie incendiarie che appiccavano il fuocoai tessuti. Scritte con vernice a spruzzo venivano tracciate sui muri.

Restava ustionata la dipendente Lentini Lucia.
I danni venivano denunziati per circa 6I milioni.
Il Corrarati, interrogato anche su tale episodio dal P.M. il 3/6/77, ammetteva di avervi partecipato.

CENTRO DONATI

Con rapporto 3/II/76 la Questura di Torino segnalava che verso le ore I6 del I4 ottobre I976 alcuni ignoti avevano fatto irruzione in un locale di via Stampatori 4, sede del Centro Studi Donati e delle segreterie di parlamentari democristiani, lanciando bottiglie incendiarie che avevano provocato l'incendio di suppellettili e di materiale pubblicitario, e tracciando sulle pareti, con vernice a spruzzo, scritte "contro la DC contro Andreotti Lotta armata".
Si rinveniva una bottiglia ancora intera e un foglio dattiloscritto a firma Squadre Armate Proletarie, presumibilmente scritto con la stessa macchina da scrivere usata per altro esemplare rinvenuto il giorno prima presso l'autorimessa della SIP.
La teste Ferraris Eugenia, custode dello stabile, riferiva di aver visto salire e ridiscendere le scale cinque giovani, fra cui due donne. Successivamente uno di essi, col volto coperto da passamontagna e armato di pistola, le aveva intimato di entrare nell'ufficio, ove aveva notato una delle impiegate già rinchiusa in una stanza. Aveva poi udito deflagrazioni.
Analoghe dichiarazioni rendevano le persone presenti in ufficio.
Gli aggressori restavano ignoti.
In sede di sopraluogo la Caforio, impiegata, esibiva un paio di guanti in stoffa grigia, assumendo che le erano stati consegnati da uno dei giovani aggressori.

Mentre le prime indagini non consentivano di accertare l'appartenenza dei guanti, con rapporto 30/3/77 la Questura informava che essi facevano parte della divisa delle convittrici dell'Istituto del Sacro Cuore e che il numero di matricola impresso corrispondeva a quello assegnato a tale Graglia Barbara, semiconvittrice nell'istituto dal I965 al I972.
Emesso ed eseguitoordine di cattura nei confronti della Graglia, già indiziata per una rapina avvenuta in Cherasco il 22/3/77,di cui appresso si dirà, costei dichiarava il 5/4/77 di essere estranea al fatto e di avere smarrito i guanti predetti verso la fine del I973 o agli inizi del I974 all'Università durante un'assemblea e di non averli poi più ritrovati.
Interrogata sulla sua attività, la Graglia precisava di essere stata frequentarice dei locali di via Consolata I bis, sede delmovimento Potere Operaio, dal giugno I974 ai primi mesi del I976 e ancora fino al luglio, cioè dopo lo scioglimento del movimento. Ivi aveva conosciuto Scavino Marco. Aveva conosciuto Maresca Felice nel dicembre I976 all'Università.
Rammostratole un ciclostilato intestato 'Costruiamo i Comitati Comunisti per il Potere Operaio", dichiarava di averlo avuto,forse, da Scavino e di ignorare chi fosse il compilatore del testo.

RAPINA DI CHERASCO

Con rapporto 24/3/77 i Carabinieri di Bra riferivano che verso le ore II del 22 precedente due uomini e una donna, armati, erano entrati nei locali della Cassa Rurale di Roreto di Cherasco e, con laminaccia delle armi, avevano asportato la somma di lire I7.622.450.
Dopo il fatto alcuni individui erano stati notati mentre trasbordavano da una Fiat I32 su una Fiat 850 targata TO M 53269 sulla strada Bra-Cherasco.

La I32, ivi rinvenuta abbandonata, risultava essere stata rubata la notte sul 22/3/77 al proprietario Romita Francesco presso il garage di De Luca Cosimo, ove era stato malmenato il custode Catanese Calcedonio.
La Fiat 850 risultava intestata a Graglia Barbara, che alle ore 8 del 22 mazo stesso era stata ricoverata allaclinica Pinna Pintor per un intervento di plastica chirurgica ad un dito della mano sinistra. Tramite il padre della Graglia si apprendeva che costei gli avevariferito di aver prestato l'auto il giorno precedente a Maresca Felice.
La circostanza veniva confermata dalla Graglia ai Carabinieri , con precisazione che, all'atto della consegna dell'auto, il Marescaera accompagnato da due amici, uno dei quali da lei conosciuto per Scavino Marco.
Il Maresca veniva riconosciuto attraverso fotografie,in quanto irreperibile, da dipendenti della banca.
La Questura di Torino riferiva il 24/3/77 che la rapina della Fiat I32 era stata eseguita da tre persone, fra cui unadonna, e che tre erano state le auto sottratte..
La Graglia negava in seguito di aver prestato la 850 al Maresca, assumendo diaverla lasciata parcheggiata, con le chiavi nel cruscotto, nei pressi dellapropria abitazione..
Lo Scavino, interrogato su tale fatto dal P.M. il 26/3/77, negava l'addebito ed escludeva di aver visto la Graglia il 2I/3/77, precisando di aver trascorso la mattinata del 22 marzo presso la sede di via Conslata I bis.
La Graglia dichiarava al P.M. di Alba,che la interrogava il 30/3/77, di essere estranea agli episodi. Analoga versione forniva nell'interrogatorio reso il 2I/4/77.
L'imputazione veniva rinnovata alla Graglia e allo Scavino dal G.I., dopo che gli stessi erano stati scarcerati per mancanza di indizi dal G.I.. di Alba, allorchè i fatti erano ancora all'esame di sua competenza territoriale.

Veniva ancora allegato al presente procedimento altro fascicolo relativo alla Graglia Barbara.
Costei avevadenunziato di essere stata rapinata della borsa la sera del I7/I2/76 mentre rincasava e di essere stata ferita all'indice della mano sinistra da un colpo d'arma da fuoco esploso dai due ignoti che l'avevano aggredita.
Il 22/3/77, come si è detto, la Graglia era stata ricoverata per intervento di chirurgia plastica conseguente alla ferita riportata.
Con rapporto 27/3/77 la Questura di Torino la denunziava per simulazione di reato, assumendo la falsità della denunzia di rapina e sospettando che la ferita si sarebbe prodotta invece in occasione della rapina di Cherasco, in cui era stata usata l'autovettura di essa Graglia.
Venivano segnalati sospetti anche sul rilievo che, arrestata il 26/3/77, la Graglia era stata trovata in possesso di un portachiavi avente le stesse caratteristiche di quello che ella aveva indicato come sottrattole il I7/I2/76.
Disposta perizia medico legale sulla credibilità delle cause della ferita riportata dalla Graglia, questa concludeva per la non incompatibilità degli elementi medicolegali con l'episodio riferito, ma escludeval'accettabilità di una delle due differenti versioni fornite dall'interessata in ordine alla modalità di produzione delle lesioni.

- I7 -

Con rapporto I3/5/77 la Questura di Torino segnalava ancora che in quellamattinata, mentre un corteo di studenti transitava per piazza Castello, un gruppo di giovani si staccava da esso e faceva irruzione nel bar Motta, angolo con via Roma, capovolgendo sedie e altri oggetti e danneggiando le vetrine. Veniva anche asportata una bandiera nazionale, ivi esposta in occasione del raduno nazionale degli Alpini, che si svolgeva in Torino quel giorno.
Venivano fermati alcuni giovani in via Po. Fra costoro si identificava uno degli autori del danneggiamento al bar Motta nel minore Corrado Mario.
Con seguito di rapporto in data 4/6/77 si indicava in tale Penotti Giovanni la persona che aveva individuato, attraverso fotografie apparse sui giornali, in Rambaudi Cesare uno degli autori del danneggiamento al bar Motta e colui il quale aveva gettato via la bandiera ivi sottratta dopo avervi sputato sopra.
Il Corrado ammetteva innanzi al P.M. dei Minori (f.I30 Vol. 2º) di aver rovesciato dei tavolini del bar, ritenuto un centro di provocazione, agendo tuttavia per iniziativa personale senza previo accordo con altri.

Nel quadro delle indaginiper il ferimento del segretario della Procura Generale e consigliere comunale DC Dante Notaristefano, avvenuto il 20 aprile I977, con rapporto I3/5/77 la Questura di Torino denunziava in stato di arresto Borelli Giulia e in stato di fermo Scavino Marco, Filidoro Giuseppe e Galmozzi Enrico.
Riferivano i verbalizzanti che l'II/5/77 era stata notatae seguita una Fiat I27, il cui autista aveva abbandonato una busta di plastica in un cestino per rifiuti nei presso di via Beaumont.
Il titolare della vettura veniva identificato in

Scavino Marco. Le targhe d'auto contenute nel cestino di cui l'ignoto si eradisfatto ( TO N 98975) risultavano appartenere alla Fiat 500 sottratta a tale Vincenti Danilo la notte sull'II maggio I977.
Il I2/5/77 la predetta I27 veniva bloccata mentre erano presso la stessa i quattro predetti giovani. Perquisite l'autovettura predetta e la Ford Escort in possesso della Borelli, si rinveniva indosso allo Scavino un foglietto con uno schizzo e appunti relativi a tale Zuchetti, dirigente Fiat, e ad altri dipendenti Fiat.
Nella borsa della Borelli vi era danaro in contante e unaricevuta dell'Euromotor intestata a tale Solimano Nicola.
Il Filidoro era in possesso di altra ricevuta intestata al Solimano e di una comunicazione giudiziaria a nome di certa Jiunin Egle.
Indosso al Galmozzi si rinveniva una carta d'identità, con sua fotografia, intesta a Ranieri Iannone Giuseppe, numerose chiavi e denaro.
Nell'alloggio del Galmozzi e della Borelli, in Pino Torinese, si rinvenivano : un porto d'armi intestato a Cicchetti Gennaro con foto del Galmozzi, un'ingiunzione dell'Intendenza di Finanza a nome di Graglia Barbara, esemplari del giornale Senza Tregua, un biglietto con avvertimento "molle la macchina".
Presso il Filidoro : un avviso per ritiro di raccomandata indirizzata al Solimano, numerose chiavi, una ricetrasmittente, documenti intestati al Solimano, copie di Senza Tregua.
Il proprietario dell'alloggio occupato dalla Borelli, Fasolis Luigi Amedeo, dichiarava di averlo affittato l'II/2/77 al sedicente Galmozzi e che vi si era poi stabilita anche la Borelli.

Sostenevano ancora i verbalizzanti che tra le numerose chiavi sequestrate alla Borelli, al Galmozzi e al Filidoro vi erano quelle che aprivano le portiere della Fiat I32 e della Giulia,

rapinate il I4/I/77 al garage di via Bligny. La Borelli veniva indicata somigliante alla donna notata fra coloro che avevano aggredito il Notarsitefano e tale Munari (procedimenti poi separati dal presente giudizio)..

Interrogati dal P.M. il I5/5/77, i predetti dichiaravano:

lo Scavino negava di aver depositato le targhe d'auto nella cassetta per rifiuti e negava di avere usato la I27 il giorno precedente al suo arresto; ammetteva essere di suo pugno, ma solo in parte, alcune scritturazioni vergate sul foglietto sequestratogli, che assumeva essergli stato consegnato, già compilato nel resto, durante una riunione in via Consolata I bis, ai fini di una indagine sui "gruppi di comando" in Torino;

il Filidoro assumeva di essersi incontrato con i coimputati il giorno dell'arresto per discutere su una comunicazione giudiziaria ricevuta dallo Scavino e dai coniugi Tridente Junin; dichiarava che i documenti del Solimano gli erano stati lasciati in custodia dal medesimo che intendeva trasferirsi fuori Torino; forniva notizie sul possesso di altri appunti e dichiarava di essere stato simpatizzante del gruppo Potere Operaio quando esso aveva sede in via della Consolata I bis;

il Galmozzi precisava di convivere con la Borelli da circa due anni; di essere redattore milanese del giornale Senza Tregua; di avere apposto la propria fotografia su una patente di guida rinvenuta a Cinisello Balsamo nel corso di uno sciopero, pur non sapendo guidare e non avendomai guidato, cosi come aveva rinvenuto a Milano, nel novembre I976, il porto d'armi e biglietti da visita intestati al Cicchetti. Circa gli appunti e le pubblicazioni dichiarava trattarsi di pubblicazioni in commercio.

la Borelli, interrogata il 18/5/77, negati gli addebiti su altri fatti non oggetto del presente procedimento, riferiva che intendeva disfarsi della Volkswagen non più funzionante; nulla sapeva di un biglietto a firma Franco che avvertiva essere stata la macchina seguita dalla polizia. Asseriva di essersi incontrata con i coimputati il giorno dell'arresto per pura coincidenza e non per precedente appuntamento.

In ordine ai predetti e ad altri fatti (poi stralciati) nei confronti degli attuali e di altri imputati, il P.M. proponeva richieste di accertamento sulla identità dei mezzi di scritturazione dei testi di volantini in atti e sull'attività e l'eventuale clandestinità del movimentodenominato "Senza Tregua per il comunismo - Comitati Comunisti per il potere operaio", con sede in Torino via Consolata I bis. Ulteriori notizie pervenivano al Giudice Istruttore.

Con rapporto 27/5/77 (f.41 Vol.2º) si riferiva che il 26 precedente, perquisiti locali al piano terreno di via Valperga Caluso I bis, dopo l'arresto di Scavino Marco, si erano rinvenuti opuscoli vari, ciclostilati e dattiloscritti, uno dei quali, con l'annotazione a penna biro "Marco", intestato "Istituti del potere operaio, comitati di partito, lotta armata".
Detto locale, detenuto da Barsi Paolo, era stato nella disponiblità dello Scavino.

Altra perquisizione veniva effettuata nella soffitta di via Giulia di Barolo 25, locata da Cora Valeria.

Ivi si rintracciava, fra l'altro, un foglio di carta patinata per ciclostile con la scritta "Creare organizzare potere proletario armato Prima Linea" col disegno di un fucile mitragliatore.

Si accertava ancora che alcune chiavi in possesso di Filidoro, Galmozzi e Borelli aprivano la portadi ingresso di tale soffitta.

Altra perquisizione veniva eseguita il 6/6/77 in una soffitta di via Borgo Dora 6, che il teste Arvat Riccardo aveva segnalato essere frequentata da Cora, Filidoro, Graglia, Maresca. Ivi si trovavano libri sulle carceri e altre pubblicazioni.

Nel corso della formale istruttoria gli imputati, per le parti che interessano il presente procedimento, rendevano le seguenti dichiarazioni.

La Borelli negava di far parte dei Comitati Comunisti per il Potere Operaio nè di Prima Linea, assumendo di aver partecipato ad una sola riunione di donne in via Consolata I bis. Negava di aver mai collaborato alla redazione del giornale Senza Tregua, di cui conosceva l'esistenza. Negava di conoscere Cora Valeria e di essere mai stata nella soffitta da costei occupata. Negava di conoscere il Solimano e la Junin, nonchè il Maresca. Conosceva Graglia all'Università e Scavino, che la aveva invitata a leggere Senza Tregua. Negava ogni altro addebito.

Il Borgogno dichiarava di far parte della organizzazione Comitati Comunisti per il Potere Operaio, che escludeva essere una banda armata; negava di appartenere a Prima Linea. Ammetteva di aver deciso e attuato con gli altri coimputati l'azione in danno della Satti il 2/6/77, negando però di conoscere la presenzadi armi da sparo. Negava gli altri fatti addebitatigli.

La Cora Negava di far parte di organizzazioni di sorta. Sull'episodio in danno della Satti dichiarava di aver avuto il compito di vigilare sul sopraggiungere di terzi e di aver prelevato la pistola dalla propria abitazione. Negava di conoscere Fagiano, Rambaudi, Maresca.

Il Corrarati precisava che il Fagiano aveva spiegato il significato dell'azione in danno della Satti e aveva organizzato quelle in danno del Galasso e della Maros, fornendo le armi. Indicava i rapporti esistenti fra Comitati Comunisti per il Potere Operaio e Prima Linea nei termini riferiti al P.M. dal Favero.

Il Favero precisava di non esser certo dei rapporti tra Comitati Comunisti e Prima Linea; confermava che era stato il Fagiano a rifornire di armi i partecipanti all'azione Satti; da costui era stato invitato ad entrare in Prima Linea.

Il Filidoro negava di appartenere a Prima Linea e riferiva sui suoi rapporti con gli altri coimputati, di semplice amicizia o conoscenza.

Il Galmozzi negava di sapere alcunchè su Prima Linea. Negava di aver partecipato all'episodio addebitatogli.

La Graglia contestava tutti gli addebiti.

La Junin negava ogni addebito.

Il Rambaudi precisava di non essere a diretta conoscenza della natura della cellula Prima Linea, così modificando quanto riferito al P.M.

Ammetteva i fatti ascrittigli in danno della Maros. Riferiva che il danneggiamento alla Satti era stato organizzato dal Fagiano la sera prima. Ammetteva di essere transitato in corteo innanzi al bar Motta.

Lo Scavino negava che esistessero rapporti tra il giornale Senza Tregua, cui collaborava, e Prima Linea. Negava di aver partecipato alla rapina in Cherasco. Negava di essersi disfatto delle targhe e ripeteva per il resto quanto già detto al P.M..

Eseguite perizie per accertare identità tra le chiavi sequestrate nonchè la natura del materiale sequestrato, con provvedimento I/I2/77, separati i giudizi relativi ad altri episodi ascritti agli imputati, prosciolti i medesimi in ordine ad altri addebiti e disposte archiviazioni, gli imputati in epigrafe venivano rinviati al giudizio di questa Corte per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti.

Al dibattimento, iniziatosi il 20 febbraio I979, posto nel frattempo in libertà provvisoria il Corrarati e nella persistente latitanza del Maresca del Solimano e del Fagiano, tutti gli imputati detenuti, ad eccezione del Rambaudi, rendevano dichiarazione, allegata a verbale, in cui, rifiutato il ruolo di imputati, svolgevano argomenti di carattere politico.
Rifiutavano quindi di rendere interrogatorio, e solo all'atto delle dichiarazioni finali il Galmozzi e lo Scavino, che peraltro erano anche intervenuti nel corso del dibattimento, fermamente protestavano la propria innocenza, contestando in particolare la fondatezza delle accuse in ordine ai singoli episodi loro ascritti.
Il P.M. contestava il reato di cui al capo L bis.

Veniva dichiarata la nullità dei verbali di interrogatorio resi dalla Graglia innanzi ai CC. e alla P.S. in ordine alla rapina di Cherasco, per violazione delle norme sulla assistenza del difensore.

Galasso Andrea a Galasso Ennio si costituivano parte civile, ma, per l'assenza al momento di assumere le conclusioni, venivano dichiarati decaduti.

Junin, Filidoro e Corrado si riportavano a quanto dichiarato in istruttoria.

Anche il Rambaudi, il Corrarati e il Favero confermavano le dichiarazioni già rese, assumendo però che le rivelazioni su Prima Linea erano frutto di equivoco, che chiarivano precisando che tale sigla, a loro nota per notizie di stampa, era argomento di discussioni e commenti col Fagiano, ma nessuna correlazione esisteva tra essi, i Comitati Comunisti per il Potere Operaio e tale gruppo.

Sentiti parti offese e testimoni, fra cui i verbalizzanti, il Collegio disponeva perizia dattilografica per accertare l'identità di battitura dei volantini con cui erano state rivendicate le aggressioni allo studio Galasso, all'Api e al Centro Donati, il cui ultimo originale, non risultante in atti, veniva reperito ed acquisito. Il Perito Prof. Ghio, integrando e motivando le imprecise conclusioni del Gabinetto di Polizia Scientifica, le confermava con adeguate e precise dimostrazioni tecniche, fornendo così la prova che i tre documenti erano stati battuti dalla stessa macchina, peraltro non individuata poichè nessun mezzo meccanico del genere risultava sequestrato o comunque rinvenuto.

P.M. e Difese concludevano come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'esame delle risultanze processuali va condotto seguendo ordine di precedenza diverso da quello adottato in contestazione, e quindi nell'ordinanza di rinvio a giudizio, iniziando cioè dalla valutazione della prova in ordine ai singoli episodi, la cui descrizione in narrativa esime da inutili ripetizioni sulle modalità di esecuzione, apparendo essa sufficiente ad individuare la sussistenza, per i casi di prova raggiunta, degli elementi integrativi dei singoli reati.
Pervalutare l'apporto dei singoli imputati, per individuare la connotazione degli episodi e per scorgere il loro inserimento in un più vasto e specifico piano criminoso, si considererà, in questo primo esame, la sussistenza di circostanze di fatto costituenti reato, senza tener conto, per ora, di cause estintive riferibili a singoli reati.

SATTI

Di agevole soluzione è l'identificazione degli autori del danneggiamento degli automezzi della s.p.a. Satti e dei reati ad esso collegati, raggruppati nella contestazione di cui al capo B della rubrica.
Il Borgogno, la Cora, il Corrarati e il Favero vennero colti nella flagranza di reato di danneggiamento edi porto e detenzione di armi.
Il Rambaudi, arrestato il giorno dopo, ha ammesso la sua partecipazione.
Tutti, tranne la Cora, hanno chiamato in correità il Fagiano.
Nel fatto, come specificato in narrativa, si ravvisano gli estremi di tutti i reati contestati.

Nello stesso capo di imputazione si addebitano agli imputati medesimi il furto delle due Fiat 500 usate per raggiungere il posto da alcuni di loro, il porto di due pistole con matricola abrasa e laricettazione delle armi.

Ritiene la Corte che, mentre del furto delle auto tutti devono rispondere, quanto meno per concorso morale, trattandosi della preordinazione dei mezzi necessari per l'esecuzione del reato fine principale da cui tutti traevano vantaggio e utitlità, e non solo quelli che le avevano sottratte o poi anche soltanto usate, non vi sono elementi per ritenere che gli imputati fossero a conoscenza che due delle pistole avessero il numero di matricola abraso.

Non vi è prova sulla durata di un precedente possesso delle armi, che il Corrarati (Fagiano), non smentiti, sostengono essere state loro fornite sul posto dal Fagiano, di talchè non sussistono elementi per presumere che i detentori ne conoscessero le caratteristiche.

Non risulta, poi, sufficientemente provato, in difetto di elementi relativi alla provenienza delle armi medesime, che gli imputati fossero al corrente della fonte illecita, nè in particolare della rapina avvenuta in Gallarate il I3/I/77.

La presunzione della conoscenza dell'illecita provenienza è bilanciata dal rilievo che non di rado le armi vengono procurate per occasionale uso anche mediante prestiti : il che incide ovviamente sulla illegittimità della detenzione, ma non anche sulle conseguenze relative alla provenienza.

Circa la consapevolezza delle origini delle armi di specie non è stato raccolto alcun preciso elemento e pertanto gli imputati vanno assolti da tale addebito per insufficienza di prove.

- 27 -

GALASSO

Vi è prova certa che all'irruzione nello studio degli avvocati Galasso parteciparono, fra coloro che ne sono imputati, il Corrarati e il Fagiano.
Il primo ha spontaneamente ammesso il fatto, senza che fosse stata avanzata sollecitazione alcuna, posto che a suo carico non si indagava neppure, trattandosi di rapporto già trasmesso a carico di ignoti.
Il Corrarati ha chiamato in correità il Fagiano e non vi è ragione per porre in dubbio la credibilità dell'assunto.

Alla formulazione dell'addebito nei confronti del Borgogno e del Galmozzi si è pervenuti in esito a ricognizioni di persona, dopo che i medesimi erano stati arrestati per altro.
I riconoscimenti effettuati nei confronti del Borgogno sono apparsi allo stesso P.M. caratterizzati da semplice grado di probabilità, che non raggiunge la certezza.
Premesso che è sempre sterile la ricerca della prova di responsabilità quando essa è affidata soltanto a tale tipo di mezzo istruttorio, ove rimanga isolato e non confortato da altre risultanze, la Corte condivide tale considerazione, che conduce alla assoluzione con formula dubitativa, preso atto che i testi Commodo, Massaglia e Sarrocco hanno indicato una modesta percentuale di probabilità nell'effettuare il riconoscimento: in particolare, la Sarrocco ha escluso che la persona da lei vista fosse bionda, come lo è invece il Borgogno.
Il Commodo e il Massaglia hanno specificamente dichiarato che ad essi "è parso" di riconoscere il Borgogno, senza poter formulare giudizio prossimo alla certezza.

Ritiene la Corte che ad analoga soluzione debba pervenirsi nei confronti del Galmozzi, che da tale accusa si è strenuamente difeso con le finali dichiarazioni dibattimentali.
La Sarrocco ha indicato un basso grado di percentuale (30%), non sapendo peraltro riferire se la persona da lei vista al momento del fatto avesse o meno la barba. Va osservato che gli aggressori agirono tutti a viso scoperto e la vistosa barba del Galmozzi non avrebbe potuto sfuggire alla attenzione della teste.
A nulla vale, pertanto, l'atto istruttorio compiuto dalla Sarrocco, ove si ponga ulteriormente in rilievo che tra le persone sottoposte a riconoscimento l'unica con barba era il Galmozzi.

Più fonda perplessità crea il riconoscimento effettuato dall'Avv. Ennio Galasso, per lo scrupolo che al teste deriva dalla qualità di esperto e serio professionista legale.
Il Galasso ha riconosciuto al 90% nel Galmozzi la persona che direttamente lo aggredì, con unica incertezza sul colore dei capelli e la lunghezza della barba (f.2I Vol.4º).
Precedentemente (f.23) però lo stesso teste aveva indicato al 70% nello Scavino la medesima persona, riferendone la particolare caratteristica dello sguardo.
Siffatta sovrapposizione di personaggi - trattasi invero nell'uno e nell'altro caso di colui che per primo era entrato nello studio - non rende tranquillante il valore del riconoscimento riferibile al Galmozzi (lo Scavino nnn è imputato per tale fatto).
Ancor più complessa appare la confusione di riferimenti se si tien conto che al dibattimento il Galasso ha attribuito al Galmozzi quella caratteristica dello sguardo che in

istruttoria aveva segnalato nei confronti dello Scavino.
Peraltro, anche la prima descrizione del personaggio resa alla polizia (f.56 Vol.B) : " capelli biondi un pò lunghi ondulati" è discordante con i dati somatici del Galmozzi,che è decisamente bruno.
Al forte grado di semplice probabilità del riconoscimento si contrappone altresì la considerazione che il Corrarati - che pur conosceva quanto meno di vista il Galmozzi per averlo incontrato durante pubbliche manifestazioni - non ha esteso anche a costui la chiamata in correità, enunciata invece nei confronti del Fagiano : il che lascia presumere ulteriormente l''estraneità all'episodio di tale imputato.
Nel rilevato contrasto di indizi, il Galmozzi va assolto con formula dubitativa.

Per i soli Fagiano e Corrarati risultano pertanto provati gli addebiti connessi all'episodio di cui al capo C).
I singoli fatti integrano gli estremi dei reati di violazione di domicilio, porto d'armi, incendio, lesioni a Galasso Ennio, sequestro delle persone che vennero trattenute nei locali per un periodo di tempo superiore a quello necessario per commettere il principale reato di incendio, violenza privata verso coloro che furono costretti a muoversi sotto la minaccia delle armi.
Il reato di rapina del portafogli del Galasso e del denaro ivi contenuto può essere ascritto soltanto all'autore materiale, rimasto ignoto. Non ricorre, invero, il caso di concorso anomalo di cui all'art.116 C.P., poichè dal reato concordato e da tutti voluto esulava il fine di appropriarsi del denaro altrui, in quanto caratterizzato da ben altro e significativo scopo di dimostrativa violenza : appiccare il fuoco, esplodere il colpo di pistola e terrorizzare i presenti. Non rientrava dunque nella prevedibilità da parte dei correi dei principali reati voluti l'ipotesi che alcuno

avesse potuto impossessarsi del denaro del Galasso. L'azione fu del tutto occasionale ed estranea al fine prefisso; si maturò repentinamente nel processo volitivo di chi, in possesso del portafogli per verificare l'identità del Galasso ed accertarsi che non fosse il fratello deputato, da essi cercato, decise di trattenere la somma ivi contenuta. Rimasto ignoto l'autore materiale di detto reato, la responsabilità non risulta estensibile ai correi per il segnalato difetto dell'elemento psicologico e della prevedibilità dell'evento diverso da quello voluto. Il Fagiano e il Corrarati vanno pertanto assolti con formula ampia da tale addebito.

MAROS

Agevole è la situazione probatoria in ordine all'episodio in danno della Maros, di cui al capo D della rubrica.
Il Rambaudi e il Corrarati sono confessi.
Il Fagiano è chiamato in correità dal Corrarati ed è indicato quale partecipe anche dal Favero, che si è dichiarato informato della circostanza per diretta confidenza ricevuta.
I fatti enunciati nel capo di imputazione integrano tutti gli estremi dei relativi reati, con le rispettive aggravanti, in particolare quella di cui all'art.425 n2 C.P., essendo l'incendio divampato in locali destinati ad impianti industriali (sede della fabbrica Maros).
Per la rapina si versa in analoga situazione con quanto già già osservato in ordine all'episodio che precede di cui al capo C, e pertanto gli imputati identificati vanno assolti con formula ampia. Il Rambaudi, infatti, indicato dal teste Moscatello per colui che lo

teneva sotto la minaccia della pistola, non avrebbe comunque in tal modo agito per consentire all'ignoto complice di impossessarsi del denaro deposto su un tavolino, essendo per contro l'azione di minaccia diretta a conseguire il ben diverso fine per cui l'irruzione era stata attuata.

API

Incertezze sussistono invece sulla identificazione degli autori dei reati in danno della sede della Associazione Piccole e Medie Industrie (capi L e L bis dellarubrica).

Tanto il Rambaudi che il Borgogno negano di avervi partecipato.
L'esito delle ricognizioni di persona non è affatto preciso e tranquillante.
A carico del Rambaudi vi sono soltanto le dichiarazioni dei testi Richelmi, Conti, Fiore, che ben poco contributo forniscono, poichè indicano solo generiche corrispondenze di caratteristiche somatiche.
Va peraltro notato che il Rambaudi, che ha ammesso altri pur gravi episodi, non avrebbe avuto motivo per non confessare anche questo. Egli va pertanto assolto con formula ampia.

Più prossime ad una identificazione risultano invece le ricognizioni eseguite dai testi Caresio, Richelmi e Conti sulla persona del Borgogno, con indice di probabilità all'80%.
Esse non appaiono tuttavia sufficienti, in difetto di altri elementi, per una affermazione di responsabilità.
E' altresì caduta una obiettiva ipotesi di collegamento con alcuni degli attuali imputati in esito al negativo accertamento delle identità delle chiavi idonee all'apertura della Fiat 132 sottratta dal garage di via Bignj e notata presso la sede dell'API, posto che dalla imputazione di rapina di detta e

e di altre due auto vi è stato proscioglimento in istruttoria.
Adeguata appare la formula dubitativa.

BAR MOTTA

Il danneggiamento al bar Motta (capo T) è sicura opera del Rambaudi e del Corrado. Il secondo è confesso, mentre il primo, che ha ammesso la sua presenza sul posto, è stato riconosciuto con certezza dal teste Penotti (f.43 Vol.4º) per colui che danneggiò supellettili e divelse dalla vetrina la bandiera nazionale, sputandovi poi sopra (capo U).
Non risulta che al reato di cui al capo T abbiano partecipato altre persone, per cui va esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 n.1 C.P..

CENTRO STUDI DONATI

L'aggressione alla sede del Centro Donati è stata attribuita alla Graglia, essendo, fra gli inquisiti, l'unica persona che si è ritenuto di poter identificare attraverso l'obiettiva risultanza del ritrovamento sul luogo di guanti di sua appartenenza.
Sono stati negativi i riconoscimenti di persona e pertanto l'unico elemento da cui possono trarsi risultanze probatorie è quello di cui innanzi.
I testi Caforio e Zora hanno riferito che la donna da loro vista nel locale era alta m.1,55 circa e devesi pertanto escludere che possa trattarsi della Graglia, che è di notevole altezza.
Un'altra donna fu però vista, chinata mentre era intenta a tracciare sulla parete scritte con bombola a spruzzo, e di costei non è stato pertanto possibile stabilire l'altezza.
Un elemento certo è comunque rappresentato dal fatto che i guanti usati da uno degli aggressori si appartenevano alla Graglia quale dotazione, rilevata dal numero di matricola all'interno, delle allieve dell'Istituto del

Sacro Cuore, frequentato dalla Graglia fino al 1972.

La stessa imputata non ha quindi potuto negare la titolarità dell'indumento, adducendo peraltro di averlo smarrito tempo addietro durante una riunione all'Università.

Sono invero singolari le modalità del ritrovamento dei guanti. Essi vennero consegnati, prima di allontanarsi, da un uomo, che a sua volta calzava propri guanti, alla teste Caforio, con le parole "tenete questi".

Dovendosi escludere che i guanti siano stati in possesso di persona diversa da uno degli aggressori, non può che ritenersi che la persona che li consegnò alla Caforio non si fosse accorto che la complice se li era sfilati, abbandonandoli nella concitazione del momento.

Il gesto della consegna, se non trova logica spiegazione, nulla toglie tuttavia alla rilevanza delle considerazioni di cui sopra. Non è escluso che il giovane abbia effettivamente ritenuto che i guanti fossero di alcuno dei presenti negli uffici e abbia voluto attuare un ironico atto di restituzione.

La tesi avanzata dalla difesa, secondo cui la mancanza di tracce di vernice porterebbe ad escludere che i guanti fossero indossati dalla persona intenta ad usare la bombola a spruzzo, è vinta dal rilievo che, per contro, proprio tale persona si sarebbe liberata dell'ingombro dei guanti. Essi presentano peraltro tracce di acido, riferibili alla composizione del contenuto delle bottiglie incendiarie usate sul posto.

A fronte di tale risultanza non è per nulla convincente la spiegazione fornita dalla Graglia sul cessato possesso dei guanti.

Non si tratta affatto di inversione dell'onere della prova, ma piuttosto di valutazione della credibilità di una circostanza idonea a superare

e ad elidere il rilievo probatorio di un obiettivo dato di fatto, quale quello innanzi accertato, che senza dubbio incombe all'imputato. Eccezionalmente strano appare che a distanza di tre anni dal preteso smarrimento proprio i guanti della Graglia ricompaiano in occasione di un episodio certamente attuato da persone collegate ad un gruppo di cui la Graglia medesima fa parte. E' strano, altresì, che chi avesse rinvenuto l'indumento smarrito lo avrebbe poi usato senza la normale precauzione di eliminare un segno identificatore, quale è l'asportabile e visibile numero di matricola.

Ritiene pertanto la Corte che attraverso la identificazione dell'indumento usato sul posto debba per necessaria logica pervenirsi alla identità del suo titolare come persona presente sul posto medesimo.
Rimane così la Graglia l'unica partecipe identificata ai fatti di cui ai capi E F G H I, che integrano gli estremi di tutti i reati contestati.

RAPINA DI CHERASCO

L'identificazione dei partecipi alla rapina avvenuta la mattina del 22 marzo 1977 alla Cassa Rurale Artigiana in Roreto di Cherasco (capo N) presenta particolari difficoltà per la singolarità degli elementi probatori.
Sostiene l'accusa che due dei tre autori materiali vanno identificati nel Maresca e nello Scavino, sia perchè la Graglia riferì di avere a costoro consegnato la propria autovetture Fiat 850 il giorno prima, sia perchè il Maresca venne riconosciuto attraverso fotografia.
Pur considerata la inutilizzabilità delle contrastanti versioni della Graglia - che dapprima aveva riferito la circostanza ai Carabinieri, ritrattandola il giorno dopo innanzi alla polizia - per la dichiarata nullità di entrambi i verbali, il P.M.

ha ritenuto di poterne sfruttare il contenuto per porre in rilievo che la negativa avanzata dallo Scavino sull'incontro con la Graglia il giorno precedente alla rapina va interpretata quale contraddizione produttiva di conseguenze accusatorie.
Ritiene la Corte che, anche a prescindere dalla rituale nullità dell'atto, le dichiarazioni della Graglia, valutate ai fini del libero convincimento, si elidono di per sè per la loro contraddittorietà e pertanto non avrebbero potuto essere considerate, pur se processualmente valide, con efficacia probatoria, in difetto di altri riscontri.
Nè può addursi a carico dello Scavino, quale prova a suo sfavore, la negazione di un particolare, quale quello dell'incontro con la Graglia la mattina del 2I marzo.

La Graglia certamente non partecipò al fatto di persona, essendosi quello stesso giorno ricoverata in clinica per l'intervento al dito di cui si è detto in narrativa.
Rimane il fatto obiettivo e incontrovertibile che proprio con la sua autovettura i rapinatori conseguirono la fuga, trasbordando sulla stessa dopo essere scesi dalla Fiat I32 rapinata dal garage di via Re la sera precedente.
L'identità dell'auto venne rilevata con certezza dal teste Manassero, e su ciò non può nutrirsi dubbio.
La Graglia, dal canto suo, non ha fornito alcun valido elemento per contribuire ad un chiarimento a sè favorevole : nè ha proposto un'ipotesi di furto; nè ha avanzato prospettiva idonea a far ritenere la propria inconsapevolezza dell'uso che del veicolo sarebbe stato

fatto da parte di legittimi detentori.
Appare invero una strana coincidenza il fatto che ignoti rapinatori abbiano potuto usare proprio l'auto della Graglia per assicurarsi la fuga e far perdere le tracce dopo avere abbandonato la Fiat I32, rubata e usata per la rapina, posto che essi disponevano già delle altre due auto sottratte contestualmente alla Fiat I32, e quindi di una di esse avrebbero potuto più agevolmente servirsi ove avessero inteso rischiare la fuga su altra auto rubata e quindi segnalata.
Appare dunque più logico che sia stato usato il veicolo della Graglia in quanto non sospetto perchè nel legittimo possesso di chi lo utilizzava : il che concorda con le norme di cautela e prudenza solitamente usate da autori di fatti del genere.
Vero è, per contro, che, in momento in cui era ancora possibile, non è stata verificata la tecnica possibilità che l'auto potesse essere stata prelevata da ignoti senza necessità di forzature per difetto del sistema di chiusura di una delle portiere. Ciò però nulla toglie alla ipotesi della inverosimiglianza del furto.
A fronte di tali dati obiettivi, incombeva pur sempre alla Graglia fornire la prova sicura della propria inconsapevolezza.
Il difetto di credibili versioni in proposito non è tuttaviasufficiente a far ritenere provato che l'imputata abbia consapevolmente fornito il mezzo usato dagli autori materiali della esecuzione del reato.
La inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla Grglia - che al dibattimento ha rifiutato di rispondere - pone i giudicanti di

fronte ad un'assenza assoluta di spiegazione alcuna sulle ragioni della presenza dell'autovettura sul luogo della rapina.
Peraltro, tale constatazione, quale isolato indizio, non di per sè valida a convincere della esistenza di un concorso della Graglia nel reato di cui trattasi. Difetta, infatti, la prova sicura che l'imputata abbia scientemente fornito la propriaautovettura nella consapevolezza dell'uso che ne sarebbe stato fatto.
Il rilievo che il padre della Graglia - come ha riferito nella rituale deposizione resa in istruttoria - si sia messo alla ricerca del Maresca, dopo le rivelazioni della figlia, dimostra che, in esito a volontario affidamento o ad arbitraria iniziativa, la persona in possesso del veicolo era proprio il Maresca.

Mentre la non sufficientemente provata consapevolezza della Graglia - contrastante con gli altri indizi a suo carico - conduce a risolvere in termini di dubbio la posizione processuale di costei, appare invece raggiunta la certezza che uno dei due uomini entrato in banca per commettere la rapina fu il Maresca.
Le positive e concordi ricognizioni fotografiche eseguite dai testi Cassine, Maccagno e Ciravegna costituiscono validi elementi di conforto alle considerazioni di cui innanzi.
Ulteriore indizio è la immediata latitanza del Maresca, nonchè l'ubicazione dell'autorimessa da cui furono sottratte la sera innanzi le tre autovetture di cui al capo M, una delle quali, la Fiat I32, fu usata dai rapinatori. Essa si trova, infatti, nelle vicinanze dell'abitazione

del Maresca, che per la sera del 2I marzo I977 non usufruisce di alibi di sorta.

Diversa è invece la posizione dello Scavino.

Egli non è stato riconosciuto da alcuna delle parti offese. Da tale negativo esito derivò la scarcerazione per mancanza di indizi da parte del G.I. di Alba. Nessun altro elemento a suo carico è stato raccolto nel successivo sviluppo processuale.

Sono stati per contro acquisiti elementi a suo favore.

Credibile è l'alibi fornito dal teste Trotta, sentito al dibattimento, che ha indicato la presenza dello Scavino in sua compagnia in una pizzeria nell'ora corrispondente a quella in cui venivano rapinate le autovetture nel garage di via G.F.Re.

Non vi è motivo per dubitare sulla credibilità della dichiarazione del teste La Spina, pure dedotto al dibattimento, il quale ha dichiarato che lo Scavino durante la mattina del 22 marzo I977, giorno successivo alla perquisizione della sede ( che risulta realmente avvenuta), era presente, con lui e con altri, in via della Consolata.

L'avere il teste aggiunto, non richiestone, che pure il Maresca era presente, non vale a togliere credibilità alla deposizione, trattandosi di una precisazione non essenziale per lo Scavino, ed evidentemente avanzata per spirito di solidarietà malamente suggerito al teste dalla comune militanza politica con lo stesso Maresca.

Gioca, invero, a favore dello Scavino, e, di riflesso, della credibilità del teste sul punto che interessa, un rilievo di carattere obiettivo e determinante che conforta in maniera tranquillante le proteste di innocenza dell'imputato.
I citati testi Cassine e Maccagno hanno precisato che uno dei due rapinatori maschi (la terza era una donna, sulla quale nessuna indagine risulta positiva) parlava con accento meridionale.
Rilevato che tanto il Maresca quanto lo Scavino sono nati e vissuti a Torino, nessuno dei due può identificarsi nella persona con inflessione meridionale e, soprattutto, è escluso che possa essere lo Scavino il correo del Maresca avente la suddetta caratteristica.

Lo Scavino va pertanto assolto con formula ampia dai reati di cui ai capi M, N ed O, che risultano invece provati, nella loro materialità e nelle configurazioni giuridiche di cui alle relative rubriche, nei confronti del Maresca, che di essi va ritenuto responsabile.
La Graglia e lo Scavino vanno pertanto scarcerati per tali imputazioni, con riferimento al mandato di cattura emesso contestualmente all'ordinanza di rinvio a giudizio.

L'imputazione ascritta alla Graglia ai capi R e S deriva da considerazioni che alla Corte appaiono frutto di un clamoroso equivoco di interpretazione dei fatti.
Il I7/I2/76 la Graglia aveva denunziato in Questura di essere rimasta vittima di rapina da parte di ignoti che le avevano sottratto la borsetta e l'avevano ferita all'indice della mano sinistra con un colpo di arma da fuoco. L'episodio era rimasto a carico di ignoti.
Il 22 marzo I977 gli inquirenti che avevano constatato la presenza dell'auto della Graglia sul luogo della rapina in Cherasco denunziavano la ragazza, attribuendole la falsità della denun-

zia in ordine alle cause del ferimento, avanzando in rapporto l'ipotesi che esso si sarebbe invece verificato proprio in occasione della rapina.
Tale tesi, per la sua clamorosa inverosimiglianza (è inutile ricordare che proprio alle ore 8 di quello stesso 22 marzo la Graglia si ricoverò in clinica per sottoporsi ad intervento di chirurgia plastica al dito) venne subito scartata dal G.I., il quale, tuttavia, a parere della Corte, incorse in altro e diverso equivoco di logica.
Sulla constatazione che la Graglia, rispondendo sui fatti, aveva modificato la versione sulla patita rapina, riferendone alcune circostanze con diverse modalità, e che in sede di perquisizione era stato rinvenuto un portachiavi dello stesso tipo di quello che l'imputata aveva indicato fra gli oggetti sottrattile il I7/I2/76, si ritenne che la rapina non fosse mai avvenuta e che, tuttavia, la ferita fosse frutto di azione occasionale e autolesiva della stessa Graglia.
Osserva la Corte che non vi è alcun elemento per ritenere la falsità della denunzia del I7/I2/76.
L'accertato possesso di un portachiavi, che non ha alcuna caratteristica di particolarità idonea ad identificarlo fra altri eguali e in comune commercio, non basta, come unico elemento, a fornire la prova della falsa affermazione.
L'ipotesi dell'autolesione è poi contrastata, anche alla stregua della perizia medico legale in atti che non ravvisa incompatibilità della primà versione resa dall'imputata, dal rilievo che la Graglia è mancina, per cui non si scorge come avrebbe potuto ferirsi ad un dito della mano sinistra, lo stesso arto, cioè, con cui avrebbe dovuto maneggiare l'arma.

Si impone, dunque, l'assoluzione con formula ampia dai reati predetti, ponendosi in rilievo che lo stesso P.M. fin dalla fase istruttoria ne aveva chiesto il proscioglimento per insufficienza di prove.

Non può revocarsi in dubbio che lo Scavino sia la persona notata dalla Guardia di P.S. Vivolo mentre si sbarazzava delle targhe dell'auto appartenente a Vincenti Danilo, gettandole in un cestino per rifiuti (capo P).

La stessa auto da cui lo Scavino discese venne notata il giorno suceessivo dal Vivolo medesimo che, appostatosi, fermò lo Scavino, il Galmozzi, la Borelli e il Filidoro, in seguito sopraggiunti.

Lo Scavino non ha mai accampato di aver concesso a terzi l'uso della propria autovettura la sera in cui avvenne il sicuro rilievo del verbalizzante, e perciò è escluso che possa essere stata altra persona quella notata dal Vivolo.

Così accertato il fatto, va però soggiunto che il possesso delle targhe, di indubbia provenienza furtiva, non è sufficiente a far ritenere che il furto dell'auto (rinvenuta poi nell'agosto 1977) sia da attribuirsi alla materiale esecuzione dello Scavino medesimo, difettando qualsiasi tipo di riscontro in proposito atto ad integrare l'isolata circostanza di cui sopra.

Devesi dunque ritenere che il possesso delle targhe rubate integri gli estremi del reato di ricettazione, non potendosi dubitare sulla consapevolezza della illecita provenienza.

In tal senso modificata l'imputazione di furto aggravato, va soggiunto che ricorrono altresì gli estremi del reato di falso,

essendo state le targhe usate per far circolare altra autovettura con tale contrassegno.

Da ultimo esaminando le imputazioni ascritte al Galmozzi al capo Q, stabilito che non vi è dubbio in ordine ai reati di falsificazione dei documenti, ammessi dall'imputato ed obiettivamente provati, non può escludersi che essi siano stati realmente rinvenuti nelle circostanze riferite dallo stesso Galmozzi nelle dichiarazioni a propria discolpa, e cioè in occasione di manifestazioni di piazza.
Un principio di credibilità è offerto dal rilievo che il Ranieri ha dichiarato di avere smarrito la patente di guida, e non essergli stata la stessa pertanto rubata.
Sussiste quindi il dubbio che il Galmozzi fosse consapevole della provenienza da reato del porto d'armi intestato al Cicchetti, non potendosi escludere che il suo rinvenimento sia avvenuto con analoghe caratteristiche e non essendovi, comunque, diversi precisi elementi sulle modalità di acquisizione del documento.

Il Galmozzi va assolto con formula dubitativa dall'imputazione di ricettazione compresa nel capo Q della rubrica.

La disamina processuale fin qui compiuta sui singoli episodi, nella carenza di più ampi elementi di prova - talora perchè sottratti al giudizio di questa Corte per avvenuta separazione (es. ferimento Diotti), talaltra perchè o non coltivati sufficientemente (es. aggressioni SIP e IACP) o manifestatisi inconsistenti (es. tentato omicidio Notaristefano) - consente, a questo punto, di stabilire quali risultano le partecipazioni di ciascun imputato agli episodi criminosi, tutti commessi con armi e col concorso di altre persone rimaste ignote.

Il I4/IO/76 alla aggressione al Centro Donati : la Graglia;

Il 4/2/77 alla aggressione allo studio Galasso : il Fagiano e il Corrarati;

Il 22/3/77 alla rapina di Cherasco : il Maresca;

Il I/4/77 alla aggressione alla ditta Maros : il Fagiano, il Corrarati, il Rambaudi;

Il I3/5/77 al danneggiamento al bar Motta : il Rambaudi e il Corrado (fatto isolato, come si dirà in seguito);

Il 2/6/77 alla aggressione al deposito della Satti (contestualmente al danneggiamento alla rete tranviaria in piazza Carducci, su cui peraltro non si è neppure indagato) : il Fagiano, la Cora, il Borgogno, il Favero, il Corrarati e il Rambaudi.

Non v'è dubbio che anche l'aggressione alla sede dell'API ( e forse anche quelle alla SIP e all'IACP, ove si fosse effettuata in istruttoria opportuna indagine) è opera dello stesso gruppo cui gli individuati autori degli altri episodi appartenevano o con cui erano collegati.

L'esito della perizia dattilografica eseguita al dibattimento sui volantini attraverso i quali è stata rivendicata la paternità delle azioni ha fornito la prova certa che la provenienza degli autori dei fatti è unica in quanto unico è il loro collegamento.
I dattiloscritti vennero infatti battuti con la stessa macchina da scrivere, di talchè risulta documentalmente provato che tutte le szioni, anche se siglate con firme diverse, derivarono da una identica e unica determinazione di programma, cui di volta in volta hanno dato esecuzione i predetti citati imputati, in unione fra loro e con altri rimasti sconosciuti.
Le altre posizioni processuali (Galmozzi, Borelli, Scavino, Solimano, Filidoro, Junin, che non risultano partecipi ad alcuno dei singoli fatti) e gli altri elementi di prova diversi dalle dette partecipazioni, verranno considerate fra poco nell'ambito dell'esame relativo alle imputazioni di banda armata e di associazione sovversiva.

Premessa necessaria per valutare l'imputazione di cui al capo A è la determinazione dei principii di fatto e di diritto che devono necessariamente ricorrere perchè possa affermarsi di essere in presenza di una banda armata.
Essi sono già stati affrontati e risolti con precedenti decisioni di questa Corte (sent. 28/IO/77 imp. Brunelli ed altri; 9/II/77 imp. Garizio; 23/6/78 imp. Curcio ed altri), con osservazioni che l'attuale Collegio condivide, come appresso richiamandole.

L'art. 306 C.P., nel prevedere la punibilità di coloro che in diversa misura partecipano alla formazione di una banda armata al fine di realizzare uno dei delitti specificati dall'art.302 C.P., non offre alcuna

definizione della banda stessa.
Le indicazioni provenienti dalla dizione letterale della norma sono essenzialmente due : l'aggetivazione "armata" (che sottolinea la necessità che la banda sia fornita di una adeguata dotazione di armi per il raggiungimento delle proprie finalità) e l'aspetto finalistico della banda (desumibile dal rinvio ai reati elencati nell'art.302 C.P., il quale, a sua volta, estende la propria operatività nell'ambito dei delitti descritti dai capi Iº e 2º del titolo Iº del libro IIº del codice medesimo, ossia di tutti i delitti contro la personalità interna ed internazionale dello Stato non punibili con la sola multa).

E' peraltro di intuitiva evidenza come il concetto di "banda" sottintenda innanzi tutto la presenza di una pluralità di persone fra loro legate dal comune interesse a vedere realizzate determinate finalità.

Il reato di banda armata è, quindi, un tipico reato a struttura associativa, e sotto tale profilo presenta notevoli affinità ed analogie col reato di associazione per delinquere, rispetto al quale si caratterizza e per la presenza delle armi come elemento della struttura organizzativa e per la peculiarità dei delitti scopo perseguiti.

La banda armata si concreta, pertanto, in una associazione, la quale, come è noto, costituisce una entità concreta, distinta dai singoli individui che la compongono.

Connotazioni essenziali della banda armata - come di ogni altra forma associativa - sono : la permanenza e la stabilità del vincolo che lega i componenti in vista della realizzazione delle finalità del gruppo, l'organizzazione interna attraverso un complesso di norme che ne disciplinano i rapporti sociali e che ne rappresentano un vero e pro-

prio "statuto", la predisposizione di mezzi e strumenti idonei all'attuazione del comune programma.

E, poichè la associazione delineata dall'art. 306 C.P. si differenzia da altri tipi di rapporti associativi per la sua qualificazione come entità "armata", si esige, inoltre, per la integrazione del reato, che le armi (la cui precisa definizione viene espressa dall'art. 585 C.P.) configurino uno dei requisiti dell'impianto strutturale dell'organizzazione, nel senso che il possesso di una idonea dotazione di armi sia elemento imprescindibile per la vita dell'associazione o per il raggiungimento dello scopo programmato.

E' necessario, in altri termini, che la scorta delle armi sia, per ubicazione, per quantità, per qualità, per modalità d'impiego, per la disponibilità da parte di singoli aderenti alla associazione, tale da risultare adeguata alla destinazione prefissatale.

Ed è, altresì, necessario che l'impiego delle armi sia previsto e preordinato come mezzo per assicurare tanto la vita dell'associazione contro minacce o attentati alla sua autonomia quanto il perseguimento del fine che polarizza e cementa gli sforzi e la volontà dei singoli aderenti.

Per contro, non occorre che tutti i membri dell'organizzazione siano armati, nè che tutti dispongano permanentemente di un proprio armamento individuale, bastando, come si è detto, che una adeguata dotazione di armi sia nella disponibilità della organizzazione e che ne siano previsti e agevoli l'apprensione e l'impiego.

D'altro canto, poichè la banda armata è una

forma di associazione, è di tutta evidenza che del reato risponde anche chi, pur non essendo in possesso di armi, versi però, partecipandovi, nella consapevolezza che si tratti di organismo armato.

Quanto allo scopo dell'organizzazione, esso si identifica con uno dei delitti, non colposi, contro la personalità internazionale o interna dello Stato " per i quali la legge stabilisce... l'ergastolo o la reclusione".

Ovviamente, atteso l'interesse tutelato dalla norma, può dirsi che esula il delitto in esame ogni qualvolta, per la rudimentalità della sua composizione, per carenza di mezzi, per l'inefficienza operativa, per l'esiguità di adepti, per la fragilità della struttura, l'organizzazione si riveli assolutamente incapace ad esporre a pericolo il bene protetto.

All'interno dell'organizzazione la legge, poi, distingue, per farne discendere diverse conseguenze sul piano sanzionatorio, dal semplice "partecipante" le figure di coloro che "promuovono"l'associazione e quelle dei "capi" e dei "sovventori".

Promotore è colui che, assumendo l'iniziativa, si rende portatore, partecipandola a terzi, della proposta di costituzione dell'associazione. E promotore è anche, evidentemente, colui che, ad associazione già costituita, si prodiga per far opera di proselitismo e per acquisire nuovi adepti al gruppo.

Costituisce l'organizzazione, invece, colui che, direttamente o avvalendosi della mediazione e del contributo di altri, crea le condizioni e compie le attività necessarie perchè l'organismo associativo si realizzi nella sua concreta esistenza, mediante il reclutamento del personale, il reperimento dei mezzi, la preordinazione

di ruoli e di modalità esecutive di intervento.

Organizzatore è colui che si incarica in particolare di provvedere alla strutturazione interna dell'ente mediante la elaborazione delle norme che ne disciplineranno il funzionamento, e, ad associazione costituita, - e non soltanto al momento della costituzione, attinendo la figura dell'organizzatore all'iter della vita associativa, e non limitandosi agli atti costitutivi - svolge ruoli organizzativi colui che, per esserne uno dei capi, coordina il lavoro, affida incarichi ai gregari, redige programmi, cura l'efficienza dell'associazione, enuncia direttive e linee di intervento.

Capi sono, infine, coloro che, posti al vertice dell'associazione, si vedono riconosciuto un potere di intervento a livello decisionale; mentre sovventori sono coloro che apprestano o procurano gli aiuti economici occorrenti per far fronte alle esigenze finanziarie dell'associazione.

Alla luce di quanto esposto, risultano delineate struttura e caretteristiche della banda armata, che si pone quindi come un organismo associativo volto ad attentare alla personalità dello Stato, dotato di una stabile organizzazione, con una efficiente ed adeguata dotazione di mezzi e strumenti per la realizzazione dello scopo sociale, e con concreta disponibilità di idoneo e congruo armamento.
Gli stessi concetti, escluso quello relativo all'armamento, valgono per delineare gli elementi integranti dell'associazione sovversiva.

Va ora verificato se il paradigma prospettato sia riportabile alle risultanze processuali emerse nei confronti degli attuali imputati.

Le caratteristiche di cui innanzi devono essere concretamente esaminate caso per caso, al di là delle astrazioni teoriche e anche delle ipotesi di inserimento in organismi che si siano aventualmente assunte specifiche denominazioni.
Può anche essere sufficiente che un gruppo di persone, all'insegna dello spontaneismo e della cosiddetta autonomia, si incontri, si accordi e si organizzi per la realizzazioni dei fini previsti dalla norma di cui all'art.302 C.P., costituendosi o in banda armata o in associazione sovversiva.
I promotori, gli organizzatori, i capi possono anche non derivare la loro qualità da un rapporto gerarchico, bensì dal tipo di attività da essi concretamente esplicato.

Occorre perciò valutare nella specie : se vi sia stato un vincolo associativo; se gli scopi prefissi dagli associati siano stati quelli di sovversione degli ordinamenti politici, sociali ed economici dello Stato; se, ancora, se l'associazione abbia avuto un armamento idoneo, congruo ed adeguato.

La disamina è resa particolarmente ardua dal contraddittorio tipo di contestazioni elevate e dalle altrettanto contraddittorie considerazioni che hanno caratterizzato l'istruttoria.

Invero, se la Corte dovesse soffermarsi all'esame delle emergenze di fatto, così come valutate in istruttoria, e su di esse acquietarsi, ben difficilmente potrebbe pervenire ad una chiarificazione processuale.
Di fatti, stando alle contestazioni, si è inteso scorgere elementi probatori per qualificare di volta in volta gli imputati quali partecipi di banda armata o di associazione sovversiva,

in funzione della loro dichiarata o presunta appartenenza a taluna o a taaltra organizzazione precisata nella sigla.
E così si è ritenuto che gli imputati Filidoro e Junin, in quanto considerati inseriti nei Comitati Comunisti per il Potere Operaio, fossero partecipi di associazione sovversiva; che tutti gli altri, escluso il Corrado, dovessero invece rispondere di banda armata, tale essendo l'organizzazione Prima Linea allaquale avevano aderito.
In definitiva, seguendo siffatto criterio, si è invertito il sistema di indagine giudiziaria : da un canto, dando per scontato che solo l'inserimento in un gruppo caratterizzasse la qualifica del reato; dall'altro, consolidando un equivoco purtroppo ormai invalso nelle indagini per fatti che investono attività contraria al mantenimento dell'ordine sociale. Quello, cioè, che si debba necessariamente scorgere l'indispensabilità di una precisa denominazione, di una sigla, quasi di una ragione sociale, allorchè ci si trovi di fronte ad un gruppo di persone organizzate nel manifestare il proprio dissenso politico in forma violenta. Ciò può giovare agli autori dei fatti, da un canto ai fini propagandistici e per la raccolta di consensi, dall'altro, e non raramente, per determinare confusioni sulle attribuzione di singoli episodi. Giova altresì, siffatto sistema di esame probatorio, a fornire pretesto a talune specie di prevenuti per addurre che indagini cosiddette repressive siano rivolte non già verso singoli individui, ma a carico di astratti sodalizi. Il che manifestamente contrasta coi principi della prova penale e dello Stato di diritto.

Tanto più inconsistente appare il criterio che la Corte scorge essere stato adottato, laddove si consideri che le risultanze istruttorie, nei termini in cui vennero esaminate e valutate, non consentivano affatto di ritenere pacificamente acquisiti elementi idonei a riconoscere la convergenza e l'inserimento degli imputati, che ciò hanno sempre contestato, in associazione sovversiva o in banda armata aventi le denominazioni alle stesse attribuite in rubrica.
Tutt'altro indirizzo si ritiene di dover seguire, traendo in proposito conclusioni non già aprioristicamente collegate all'esigenza che l'associazione sovversiva, ove esistente, costituita o meno in banda armata, abbia assunto una o più denominazioni, bensì ancorate ad obiettivi riscontri probatori individuabili dalle attività poste in essere.

Non è compito della Corte - nè essa intende attribuirselo poichè a ben altri spetta l'onere di valutazione, di spiegazione e quindi di prevenzione (al sociologo, al politico, agli organi di sicurezza interna, ai governanti) - addentrarsi nell'esame delle cause che abbiano provocato o consentito il proliferare dell'area del dissenso, fino al punto di manifestarsi con atteggiamenti ed azioni di violenza armata. Al giudicante spetta, con estremo e distaccato rigore giuridico, valutare se in dette azioni si riscontrino, e quali, gli estremi di fattispecie legali previste e sanzionate dal codice penale.
Ed invero non appare certo necessario che una attività sovversiva faccia capo ad un sodalizio che si assuma una denominazione, costante o mutabile; mentre è per contro necessario e sufficiente che i singoli partecipanti pongano in essere fatti penalmente rilevanti ed inquadrabili in fattispecie legali del tipo di quelle contestate.

Nè varrebbe acquietarsi a singole, parziali e vaghe dichiarazioni di appartenenza ad organizzazione di cui non si conoscono processualmente i connotati (v. Favero, Corrarati, Rambaudi), per considerare raggiunta, senz'altro riscontro, la prova dell'esistenza di una banda armata.
Non si rinviene, invero, dall'esame degli atti, altro valido sistema che non sia quello di procedere alla valutazione dei singoli elementi da cui possa trarsi o meno la prova che il gruppo degli attuali imputati, per forza ed organizzazione propria, o per inserimento in più vasta accolita di persone, si sia costituito in banda armata.
La prova deve quindi trarsi dalle risultanze processuali riferibili alla attività svolta da ciascuno degli imputati, in collegamento fra loro o con altri ignoti, procedendosi ad una valutazione complessiva ed all'esame analitico di tutti gli elementi raccolti.

La connotazione dei Comitati Comunisti per il Potere Operaio non può essere che quella di associazione sovversiva.
Gli articoli pubblicati sul giornale Senza Tregua, l'oggetto delle riunioni, l'esistenza di una sede e, in aggiunta, le stesse dichiarazioni rese al dibattimento con chiarezza e precisione dal Galmozzi e dallo Scavino, non lasciano dubbi sul fine propostosi dai partecipanti al sodalizio : l'auspicio della modifica delle istituzioni, non già coi sistemi previsti costituzionalmente, bensì con l'attuazione di mezzi violenti, con l'armamento delle masse, con l'accettazione anche di un eventuale scontro diretto.

Non occorre certo di più per convincere che il fine della associazione, manifestamente indicato negli scritti, tendesse alla attuazione, sia pur condizionata al verificarsi di eventi esterni, di uno dei reati ribhiamati dall'art.302 C.P..
Vi è prova, per ammissione degli stessi interessati e per la particolare circostanza che i medesimi, con altri, abitualmente frequentavano la sede del movimento in via Consolata I bis, che Gallozzi, Scavino, Graglia, Cora, Borelli, Borgogno, Maresca, Fagiano, Corrarati, Favero e Rambaudi, erano partecipi ed attivamente inseriti in detto tipo di associazione, che ha tutte le caratteristiche del gruppo organizzato e vincolante per gli adepti, secondo i criteri innanzi enunciati.
Sull'argomento si tornerà più avanti.

Pervenire alla ulteriore prova che dal nucleo dei Comitati si diramasse un'altra organizzazione, armata, che attuasse i programmi ivi concepiti e che costituisse proiezione esecutiva della propaganda della lotta armata, è conseguenza che risulta non dimostrata alla stregua delle risultanze processuali.
Ancor meno è raggiunta la prova che, come indicato in imputazione, i gruppi operativi fossero inseriti nella più vasta organizzazione denominata Prima Linea.

Fonte di prova basilare fu considerato - anche se non specificamente menzionato, e tanto meno valutato nel provvedimentodi rinvio a giudizio - il rapporto che l'Ufficio Politico della Questura di Torino redigeva il 30 maggio 1977 ( a tre giorni dall'arresto di Cora, Borgogno, Rambaudi, Favero, Corrarati, alcuni dei quali per primi parlarono di Prima Linea;

e di pochi giorni successivo all'arresto di Gàlmozzi, Scavino, Borelli e Graglia), avente per oggetto : "Movimento della Sinistra extra-parlamentare Comitati Comunisti per il Potere Operaio - Denunzia ex art. 270 C.P.".
Il documento è a f.98 del Vol. 9º.
Si specifica in esso che i Comitati, comparsi a Torino nel settembre I976 e nati dalla fusione di elementi usciti dal movimento Lotta Continua e di altri già appartenenti al disciolto movimento Potere Operaio, avevano preso sede nei locali di via Consolata I bis, ove gìà era la sede di Potere Operaio.
Il giornale Senza Tregua era l'organo di informazione dei Comitati ed esso propagandava la lotta di classe, esaltava episodi di protesta ad iniziative governative, riportava commenti favorevoli ad azioni violente che in Torino si verificavano.
Scendendo alla valutazione di concrete situazioni, vengono elencate nel rapporto specifiche azioni verificatesi in Torino successivamente alla costituzione dei Comitati e al trasferimento della redazione del giornale Senza Tregua da Milano e Torino.
Così vengono elencati gli episodi.
Il 6/IO/76 sei giovani assàltano la sede della ICL (International Computer Limited)
Il I3/IO/76 altro assalto, con minaccia di armi e uso di bottiglie molotov, viene effettuato ai danni della sede SIP di via Cavalli
Il I4/IO/76 si verifica l'irruzione al Centro Donati
Il I4/I/77 è aggredita la sede di Corso Molise dell'IACP (Iastituto Autonomo Case Popolari)
Il 22/2/77 vi è l'irruzione allo studio Galasso
Il 4/2/77 quella all'API
Il 2I/3/77 la rapina in via Blignj delle auto,

una delle quali fu usata il giorno successivo per la rapina in Cherasco
Il 24/5/77 viene incendiato il portone del Commissariato di P.S. Barriera Milano
Si indicano così, a quanto si evince, quali ispiratori degli atti di violenza predetti, Scavino, Maresca, Galmozzi, Borelli, Graglia, Filidoro, Solimano, Junin, Tridente Sebastiano, Maresca GloriaAnna, Tali Dalmaviva Mario e Riccardi Alfredo.
Nel corso dell'istruttoria formale vengono inseriti, fra quelli attribuibili allo stesso gruppo eversivo, altri episodi di violenza alle persone, con uso di armi e con conseguenti ferimenti o tentati ferimenti : trattasi delle azioni ai danni di Dante Notaristefano, Segretario Dirigente della Procura Generale ed esponente della DC, miracolosamente sottrattosi al ferimento e forse a letali esiti, Munari, Scoffone e Diotti, dirigenti di industria.
All'esito dell'istruttoria non compaiono più fra gli imputati il Dalmaviva, la Maresca, il Riccardi, il Tridente. Nè sono portati all'esame del Collegio i quattro episodi di violenza alle persone, due dei quali, peraltro, quelli in danno di Notaristefano e di Munari, risultarono rivendicati dalle Brigate Rosse, seguendo un rituale puntuale e credibile che tale organizzazione usa per attribuirsi la paternità di azioni commesse da suoi componenti.
Da ciò deriva una iniziale smentita alla tesi che possa trattarsi di una stessa organizzazione da cui sia partita la concertata iniziativa di atti di violenza armata.
Neppure gli episodi del 6/IO/76 (ICL), I3/IO/76 (SIP), 4/I/77 (IACP) e 24/5/77 (Commissariato P.S. Barriera Milano), sono portati all'esame della Corte e pertanto non può valutarsene la

rilevanza, non essendo compresi fra le risultanze processuali.
Va ancora osservato che fra le rivendicazioni degli episodi all'esame della Corte, benchè anonima, l'unica che si individua con la sigla Prima Linea è quella relativa all'aggressione alla sede API.
I verbalizzanti, in sede dibattimentale, a specifica richiesta, hanno formalmente dichiarato di non essere a conoscenza di altre azioni rivendicate con tale sigla in periodo precedente.

In atti, ciò che risulta sulla organizzazione e sull'attività del gruppo Prima Linea si rinviene soltanto da una segnalazione trasmessa il 30/I/78 al Giudice Istruttore, ad istruttoria già conclusa.
Nell'allegato rapporto I4/I2/77 è apoditticamente indicato che il giornale Senza Tregua è l'organo ufficiale di Prima Linea.
In ordine a tale notizia, alle sue fonti, alla sua fondatezza, nessuno dei verbalizzanti ha saputo fornire lume di sorta, di talchè non può essere utilizzata, in difetto di qualsiasi elemento di riscontro.

Non vi è notizia alcuna attraverso le risultanze processuali nè che gli imputati o alcuni di essi - e tanto meno tutti gli associati dei Comitati Comunisti per il Potere Operaio - fossero inseriti o anche soltanto collegati con l'organizzazione Prima Linea.
Ma vi è di più.
Nessun elemento è stato fornito alla Corte che appaia idoneo a ritenere che Prima Linea ( la cui sigla compare, come si è detto, per la prima volta in Torino nel foglietto di rivendicazione dell'irruzione all'API e si ritrova poi riprodotta su una matrice per ciclostilo

sequestrata alla Cora) si fosse, fino al 2 giugno 1977, limite cronologico della contestazione, già sviluppata in quella estesa e pericolosa organizzazione criminosa che, dietro l'usbergo della viltà dell'agguato e della vigliaccheria dell'anonimato, si è resa autrice di ormai innumerevoli atti di ferocia.

Preso atto che si esauriscono come innanzi le prove che l'accusa è stata in grado di fornire, occorre esaminare le risultanze indirette e rilevate dalla Corte con attinenza alla prova del reato di cui al capo A.

Se il Favero, il Rambaudi e il Corrarati hanno dichiarato di aver sentito parlare dal Fagiano di Prima Linea, la cui sigla era genericamente nota, ma, come si è visto, solo alle cronache, ciò ancora non basta, in difetto di più serii elementi, per dimostrare che gli imputati vi fossero inseriti e tanto meno per provare che, al di là di singole azioni commesse con armi, Prima Linea fosse, all'epoca, costituita in banda armata nei termini e con le caratteristiche specificate innanzi.

Non si può certo affidare a vaghe e disinformate dichiarazioni dei tre imputati predetti, senza serio altro riscontro, la prova della esistenza e della operatività di una organizzazione con carattere di efficienza e pericolosità.

Anche la esistenza di una "cellula", come la definisce il Favero, non vale a rappresentare

elemento di prova, se non vi siano elementi per ritenere l'avvenuto inserimento in un più vasto organismo.
Sull'esistenza e sulle caratteristiche di tale più ampio sistema organizzativo all'epoca dei fatti nulla risulta agli atti del processo, come si è già evidenziato.
Non se ne conoscono i connotati, non vi è notizia su una struttura di stabilità, nulla è emerso su modalità luoghi e tempi di azioni rivendicate, o altrimenti riferibili, a siffatta organizzazione.

Esisteva nella specie un gruppo o una convergenza alternata di persone - senza dubbio provenienti dai Comitati, come appare anche dal fatto che presso la sede API fu rinvenuto, ivi dimenticato, uno stampato di detto organismo già diffuso - che hanno posto in essere azioni armate, ma da ciò può trarsi soltanto un giudizio sulla predisposizione di un nucleo embrionale, non ancora germogliato e coltivato, a costituirsi in banda armata, attuando di volta in volta isolati episodi di teppismo politico, che non dimostrano ancora il concreto inserimento in un solido organismo dotato di armamento, ma che valgono solo a indurre a presumere che detto inserimento fosse in fase preparatoria (come si rileva dalle due sigle "Prima Linea" di cui si è detto).
Basti considerare, per valutare l'organica serietà che deve caratterizzare una banda armata, che fra i casi di non punibilità del reato, l'art. 309 C.P. contempla l'ipotesi della resa o della consegna o dell'abbandono delle armi. Se tale previsione si rapporta al comportamento tenuto dagli imputati la notte

sul 2 giugno 1977 al deposito della Satti, che si disfecero delle armi al semplice annunzio dell'arrivo della polizia e si precipitarono in fuga, si ha la concreta dimostrazione della fragilità, della inconsistenza e della non idoneità del gruppo operativo ai fini del riscontro degli elementi costitutivi di banda armata.

Anche la valutazione degli altri singoli episodi e degli elementi obiettivi di riscontro conduce a non ravvisare la connotazione del reato di cui trattasi, ormai prescindendo dalle sigle, ai gruppi che, attraverso le persone dei singoli imputati, di volta in volta si sono riuniti per la commissione di singoli delitti.

Vero è che questi ultimi denotano e caratterizzano il fine politico delle azioni e vanno quindi inquadrati nel più vasto piano criminoso contemplato dall'art. 302 C.P..

Per limitare l'esame agli episodi per i quali sono stati individuati gli autori, vanno peraltro esclusi quello in danno del bar Motta e la rapina di Cherasco.

Il primo può essere stato determinato da repentina decisione autonoma nel corso di una manifestazione di piazza, di cui non è dato scorgere il movente se non quello di vilipendere la bandiera nazionale esposta in occasione del raduno nazionale degli Alpini.

E' soltanto pura illazione che il secondo abbia avuto come scopo il finanziamento del gruppo, posto che nessun assegno e nessuna banconota è stata rinvenuto presso alcuno degli imputati.

In ordine agli altri va rilevato che l'aggressione alla ditta Maros fu attuata allo scopo di manifestare contro il cosiddetto lavoro nero; quella allo studio Galasso per infierire contro

un avversario politico; quella alla Satti per dimostrare il dissenso alla abolizione di alcune festività, con l'intento di sottrarre così ai cittadini la possibilità di usufruire di mezzi pubblici per recarsi al lavoro il giorno dell'anniversario della proclamazione della Repubblica.
Non spetta alla Corte alcun commento sulla serietà delle dimostrazioni : va solo notato per alcuni imputati neppure conoscevano, benchè studenti, cosa veniva inteso per "lavoro nero"; altri ignoravano quale festività si celebrasse il 2 giugno!
Il rilievo sulle motivazioni delle gesta vale invece a determinare che le singole azioni non erano fine a se stesse, ma rientravano in un programma di violenza politica, nettamente indirizzato a colpire organismi e persone in campo sociale, produttivo e politico per un chiaro fine eversivo. Esse manifestano il carattere specifico dei delitti strumentali posti in essere dai partecipi ad associazione con fini sovversivi.

Già si è detto della esistenza del vincolo associativo.
Vi sono altre sicure tracce dimostrative della convergenza di più persone nell'attuazione di azioni criminose con connotazione politica.
L'esito della perizia sui dattiloscritti risultati battuti da una stessa macchina; l'identità delle miscele usate per produrre le bottiglie incendiarie allo studio Galasso, alla Maros, all'API; la cheddite rinvenuta in via Cottolengo eguale a quella usata alla Satti; la convergenza di stesse persone in più azioni, come si è già visto; l'incredibilità che le azioni venissero decise in

incontri al Valentino o per la strada su improvvise convocazioni ad opera del Fagiano; la frequenza comune, costante e abituale della sede di via Consolata.
Quanto al fine dell'associazione, non può certo riconoscersi che l'istruttoria abbia raccolto molti elementi documentali atti a dimostrare lo scopo di sovversione dei poteri costituiti. Soccorre, tuttavia, alla lacuna probatoria l'analisi dei due soli esemplari del giornale Senza Tregua in atti, nonchè dei volantini, che, con le dichiarazioni degli imputati circa gli scopi delle riunioni, convergono in senso uniforme ed inequivocabile verso il convincimento che tali erano i connotati dei Comitati Comunisti per il Potere Operaio, di cui il giornale era la voce ufficiale.
Un numero di esso riporta la fotografia dei locali del Centro Studi Donati dopo il danneggiamento. Pur non rivendicando il fatto, se ne fa apologia.
Altro numero contiene un articolo intitolato " I termini generali del programma, della tattica rivoluzionaria debbono tener conto dei rapporti diforza internazionale tra le classi".
Si legge nel testo, fra l'altro : " il processo "di costruzione della guerra civile, la defini- "zione di un programma di potere da praticare "abbattendo l'attuale organizzazione dello "stato dei rapporti sociali sono da riferire "sempre allo sviluppo dei rapporti di forza in- "ternazionale".

Non lascia luogo a dubbi sul programma un concetto così espresso : " Noi pensiamo che "gli organi comunisti delle grandi fabbriche "possiedono già da oggi la forza politica per "determinare un salto in avanti dell'intero "movimento rivoluzionario; che i compagni di

"Mirafiori, dell'Alfa, della Magneti, del-
"l'Alfa Sud ecc. ecc. siano in grado già
"oggi di costituirsi in centro di direzio-
"ne complessiva dello scontro per la guerra
"civile. Proponiamo pertanto il confronto
"e la verifica fra le realtà operaie autono-
"me disposte a praticare da subito questo
"terreno..... Proponiamo che la discussione
"avvenga nel merito principalmente di 2 ge-
"stioni, che poniamo come discriminanti :
"1º) la forza in fabbrica, i comitati co-
"me organismi del potere operaio armato; 2º)
"la direzione complessiva del movimento, la
"grande fabbrica come avanguardia in grado di
"guidare la ricomposizione politica dell'in-
"tero proletariato della metropoli".
Il giornale è allegato al fasc. I2 in pro-
cedimento riguardante fatti di violazione
alla legge sulla stampa, pendente innanzi al
Pretore di Torino e stranamente acquisito al
presente procedimento..

Di non dissimile tenore - incitamento alla lotta armata - è il contenuto dei volantini diramati a rivendicazione delle aggressioni all'API, allo studio Galasso, al Centro Studi Donati.
Si legge nel primo, fra l'altro : "attaccare,
"distruggere, disperdere i centri di organiz-
"zazione del nemico di classe".
Nel secondo : "... Contro la ripresa in tutta
"Italia del terrorismo fascista organizziamo
"l'iniziativa militante di massa e la rappre-
"saglia armata".
nel terzo : "contro questo ennesimo governo
"rapace iniziativa proletaria combattente".

Non pare alla Corte che occorra altro per dimostrare il fine violento e di connotazione politica propugnato dai partecipi alle singole azioni e da coloro che, pur non attuando di

persona specifici episodi criminosi, li accettavano; li esaltavano; li propagandavano.

Va comunque osservato, in proposito, che non è stato contestato il reato di cui all'art. 303 C.P..

Venendo a considerare l'altro elemento che varrebbe a caratterizzare l'associazione sovversiva quale banda armata, facendone mutare i connotati, va rilevato che l'armamento risulta esiguo, rudimentale ed occasionale.
Le pistole venivano di volta in volta fornite.
Nessun deposito, sia pure di scarsa entità, è stato rinvenuto od indicato.
Il materiale idoneo alla preparazione di bottiglie incendiarie e i due candelotti di chedite rientrano, per la loro esiguità, nel piano preparatorio di singole e isolate azioni.
I componenti dei gruppi operanti risultano, per capacità ed esperienza, essere stati organizzati in maniera per nulla organica e stabile.

Negative sono risultate le perquisizioni domiciliari, mentre nelle soffitte di via Cottolengo, via Giulia di Barolo e via Borgo Dora, tolte in locazione con nomi non fittizi, nulla si è rinvenuto che possa aver riferimento all'esistenza di basi operative, non risultando che ivi si siano svolte riunioni o che i locali abbiano costituito punto di riferimento della organizzazione.
Neppure il Galmozzi, in possesso di documenti falsificati, ne ha mai fatto uso.
Anche l'attribuzione di nomi non propri (Renzo per il Galmozzi, Linda per la Borelli, Silvia per la Cora) non sono indicativi di clandestinità, che a sua volta, peraltro, non è elemento esclusivamente caratteristico della banda armata.
Neppure risulta che i locali tolti in affitto siano stati usati come deposito di armi o di documenti significativi.

E' altresi esclusa una comunanzad'uso dei locali, posto che l'esito peritale ha precisato che le chiavi in possesso di altri coimputati avrebbero potuto aprire la porta della soffitta della Cora per pura coincidenza dovuta all'usura della serratura e non già per identità di mezzo.

La stessa matrice di ciclostilato sequestrata alla Cora era in luogo sprovvisto sia di macchina da scrivere che di apparecchio ciclostile, per cui non è da escludersi che si sia trattato di una preparazione in previsione futura di inserimento nell'organizzazione Prima Linea, all'epoca non ancora sviluppatasi.

Il ciclostilato sull'uso delle armi rinvenuto in via Cottolengo nella soffitta locata dal Favero per conto del Fagiano e con denaro fonrito dal Borgogno, mentre prova il vincolo associativo, non vale a dimostrare che le istruzioni fossero di attuazione concreta, nè vi è prova sull'autore del documento, che, peraltro, stabilendo indicazione sulla custddia responsabile delle armi, non è convalidato, nella sua rilevanza, dalla presenza di arma alcuna.

Anche tale documento manifesta l'esistenza di un programma eversivo in fase preparatoria, ma, se vale a dare connotazione di violenza al programma medesimo, non costituisce sufficiente elemento di riscontro sulla esistenza di un concreto organismo armato.

Il foglietto rinvenuto indosso allo Scavino all'atto del suo fermo il I2/5/77 riguarda certamente la preparazione di attività criminosa.

Su un lato di esso (in copia a f.32 Vol.8º) è riportata la planimetria di una zona della

città comprendente, con evidenza, l'abitazione e il garage di tale Zucchetti, dipendente Fiat, con indicazione dell'ora di uscita, dell'aspetto fisico della persona, delle lettere iniziali della targa della autovettura. E' indicato altresi " va a piedi da casa al garage" "mettiti possibilmente qui" "fai molta attenzione a non farti notare".
E' risultato che l'autovettura indicata non è quella dello Zucchetti, ma quella di un dirigente Fiat che abita nello stesso stabile, tale Puleo Giuseppe.
Il particolare non sposta il quesito, da risolversi con chiarezza nel senso che andava senza dubbio preparandosi un'aggressione.
Sul retro dello stesso foglio sono indicati, con grafia diversa, i nomi e gli indirizzi di ottomedici della Fiat, così come presso il Borgogno è stato rinvenuto un elenco di insegnanti dell'Istituto Castellamonte.

Tutto ciò è di sintomatica evidenza per convincere ancor più che l'organizzazione facente capo ai Comitati Comunisti per il Potere Operaio si prefiggesse azioni di violenza, anche armata, ma non vale a provare la attuale attuazione del programma.

Altro è propugnare idee rivoluzionarie, ipotizzare la lotta di classe violenta, non scorgere via diversa dalla guerra civile per la soluzione di problemi sociali, aderire alle aggressioni a persone e cose; altro è, invece, organizzare una struttura stabile, con disponibilità continua di uomini e di mezzi d'offesa, che abbia le caratteristiche innanzi enunciate perchè una associazione sovversiva possa dirsi costituita in banda armata.

La contestazione difensiva del Galmozzi, anche al rilievo che il gruppo agiva nella non

clandestinità, in sede ufficiale, con giornale in pubblica vendita, e che pertanto mai vi era stato intervento della legge, è in effetti degna di particolare attenzione e di uno specifico riscontro all'atto conclusivo del giudizio.
Quanto il Galmozzi assume è senz'altro vero, come è vero che in occasione dell'irruzione al Centro Studi Donati (I4/IO/76) fu rinvenuto presso la Graglia un ciclostilato intestato "Costruiamo i Comitati Comunisti per il Potere Operaio", ove si parla di previsione e accettazione di guerra civile, con l'indicazione "ciclostilato in proprio via della Consolata I bis".
Gli ignoti aggressori della sede dell'API il 4/2/77 lasciarono sul posto uno stampato a stessa firma, il cui rinvenimento fu dovuto a smarrimento e non certo, come gli imputati hanno inteso insinuare, ad iniziative provocatorie.
Attraverso entrambi i predetti documenti ben si sarebbe potuto risalire, fin da epoca molto anteriore al rapporto citato del 30 maggio I977, alla individuazione dell'associazione di cui era nota perfino la sede sociale.
Ciò però non incide affatto sull'esame di merito che interessa questo giudizio, poichè eventuali inerzie, negligenze, disattenzioni, inadeguatezze operative degli organi preposti alla sicurezza pubblica non valgono certo a garantire impunità.

Circa i singoli inserimenti nella associazione sovversiva, così modificati i termini dell'imputazione di cui al capo A - e tornando sul già cennato argomento - non vi è dubbio al-

cuno per il Borgogno, il Rambaudi, il Corrarati, il Favero, lo Scavino, la Graglia, il Galmozzi.
Alle loro stesse sostanziali ammissioni fanno eco reciproche dichiarazioni di altri, che valgono altresì nei confronti del Maresca, del Fagiano, della Borelli, nella qualità, come i primi, di frequentatori della sede di via Consolata I bis.
Vi è ulteriore prova nei confronti di coloro che parteciparono a singoli reati strumentali.

Solo al Galmozzi e allo Scavino può essere attribuita la qualifica di organizzatori, per la loro posizione di rilievo o preminenza nel giornale : il Galmozzi ne era il redattore, appositamente trasferitosi da Milano; lo Scavino il collaboratore più efficiente. Lo stesso Scavino appare essere il titolare della sede, cui la stessa polizia si rivolse per eseguire la perquisizione del 21/3/77. Per contro, ideatori o capi di singole azioni non si identificano con organizzatori o capi del sodalizio.

Può così passarsi all'esame della posizione processuale dei singoli imputati, con riferimento a ciascun reato e quindi alla irrogazione delle pene.

Delle assoluzioni relative a singoli episodi o a reati inerenti a ciascuno di essi già si è detto innanzi.

Solimano, Filidoro e Junin vanno assolti con formula ampia.

E' risultato infatti che il Filidoro e la Junin cessarono la frequenza della sede di via Consolata I bis dopo lo scioglimento di Potere Operaio. Non risulta che abbiano mai partecipato e riunioni, e tanto meno ad attività, dei Comitati Comunisti per il Potere Operaio.
Altrettanto labile è la traccia accusatoria nei confronti del Solimano. Vi è soltanto la prova di suoi rapporti di amicizia con la

Junin e di comunanza di abitazione col Filidoro.
Il difetto assoluto di altre notizie sulla sua attività, che esuli da un normale impegno politico , non consente di ritenerlo partecipe della associazione (erroneamente venne indicato il sequestro di una ricetrasmittente a suo carico, trattandosi invece, su diretto accertamento della Corte, di due apparecchi giocattolo, che vanno pertanto restituiti).
Vanno in tal senso accolte le richieste del P.M..

Sono estinti per intervenuta amnistia, non ricorrendo cause ostative all'applicazione del provvedimento di clemenza di cui al D.P.R. 4/8/78 n. 413, i seguenti reati :
- quello di cui all'art.270 C.P., così modificata l'imputazione di cui al capo A, ed esclusa la recidiva contestata al Maresca, nei confronti di Graglia, Borelli, Cora, Borgogno, Maresca, Fagiano, Corrarati, Favero, Rambaudi, ritenuti partecipi di associazione sovversiva, comportando tale reato pena massima edittale di tre anni e non essendo ricompreso fra i casi di esclusione;
- quello di danneggiamento e vilipendio ascritti al Rambaudi ai capi U e T e al Corrado al capo T, per effetto della ritenuta esclusione dell'aggravante del numero delle persone e apparendo prevalente per il Corrado, minore degli anni diciotto ma manifestamente consapevole dell'illiceità dell'atto compiuto, tale formula di improcedibilità rispetto alla concessione del perdono giudiziale;
- quello di incendio ascritto al Corrarati ed al Fagiano al capo C;

- quelli di falso ascritti allo Scavino e al Galmozzi, rispettivamente ai capi P e Q.

Prima di passare alla comisurazione delle pene vanno esaminate le istanze difensive con cui si invocano le attenuanti generiche per tutti gli imputati e la dichiarazione di non imputabilità per il Corrarati.
Valutando quest'ultima, sostenuta con appassionato ed umano calore dai Difensori, la Corte ritiene che sia insuperabile la conclusione cui è pervenuto il Perito, asserendo la maturità mentale del Corrarati in riferimento alla natura dei reati ascrittigli.
La suggestionabilità del soggetto, la considerazione che abbia agito per scelta politica, per partecipazione ed amicizia, per "non volersi tirare indietro", sono elementi che non valgono a superare il giudizio di maturità, rilevandosi che la pluralità delle azioni cui il Corrarati partecipò indicano una completa consapevolezza della scelta attuata e la capacità di discernimento.
Posso tuttavia concedersi al Corrarati le attenuanti generiche, in considerazione del suo comportamento processuale e della personalità come innanzi delineata.

Anche al Favero e al Rambaudi, per il comportamento processuale, appare equo concedere le attenuanti generiche, anche per la specifica considerazione che il Favero partecipava per la prima volta ad una azione il 2/6/77 e che il Rambaudi, arrestato il giorno successivo, rese immediata e ampia confessione.

Per effetto delle attenuanti predette, valutate per il Corrarati con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e considerata la diminuente della minore età, e

con giudizio di equivalenza per il Favero e il Rambaudi, rientrano nei limiti di previsione per l'applicabilità dell'amnistia anche i reati di furto e danneggiamento ascritti al Favero; di furto lesioni e incendio ascritti al Corrarati ai capi B e C; di furto lesioni danneggiamento e violazione di domicilio ascritti al Rambaudi al capo B.
E' da porre in evidenza che, competendo al Rambaudi e al Corrarati l'attenuante di cui all'art.62 n.6 C.P. per aver risarcito il danno patrimoniale patito dalla Lentini, con la semplice equivalenza di essa con l'aggravante, è parimenti amnistiato il reato di lesioni di cui al capo D.

Non ritiene la Corte che anche altri imputati siano meritevoli delle invocate attenuanti.
Pur volendo prescindere dal comportamento processuale, specie in sede dibattimentale, va tenuta in considerazione la particolare pericolosità sociale dei prevenuti, l'intensità del dolo, l'assenza di qualsiasi spiraglio di ravvedimento e l'impossibilità di tenere in favorevole conto la connotazione politica dei reati.
Gli imputati medesimi hanno insistito nel rifiutare ogni disconoscimento od attenuazione della propria identità politica, manifestando indignazione al tentativo difensivo di essere rappresentati come sprovveduto gruppo di giovani disorientati. Ed invero, il comportamento dei prevenuti, la natura dei reati da loro commessi, i mezzi potenzialmente micidiali di esecuzione, convincono la Corte della fondatezza del carattere di pericolosità dimostrato dagli imputati, i quali, anche se sospinti, come sostengono, da sollecitazioni di mutamenti sociali, hanno obiet-

tivamente agito in termini e con modalità non consentiti dalle norme poste a tutela della civile convivenza e dell'ordine sociale, dimostrando altresì di non essere sorretti da ideologia alcuna o da intento diverso da quello distruttivo.

Nella determinazione delle pene ritiene tuttavia la Corte che si debba tener presente la giovane età di tutti i giudicabili e contenere quindi le misure nei termini dei minimi edittali.
Va ritenuto, altresì, tra i varii reati il vincolo della continuazione, per l'evidente unicità di disegno criminoso.

Eque appaiono pertanto le seguenti sanzioni.

Per il Galmozzi (art.270 C.P.) : cinque anni di reclusione.

Per lo Scavino : eguale pena base per lo stesso più grave reato, inasprito di un mese per la ricettazione in continuazione.

Reato più grave tra quelli per cui va condannato il Fagiano è il furto pluriaggravato di cui al capo B. Stabilita in anni tre di reclusione e 300.000 lire di multa la pena base, equo appare l'inasprimento di due anni e 200.000 lire per i reati in continuazione, considerato che, seppur numerosi e gravi, alcuni vennero commessi in epoca antecedente al raggiungimento della maggior età.

Anche per la Cora va valutata la stessa pena base per il reato di furto pluriaggravato, con inasprimento di sei mesi e 50.000 lire per i reati di porto e detenzione d'arma e danneggiamento aggravato ritenuti in continuazione.

Eguale calcolo di pena, per identità di reati e grado di responsabilità, vale per il Borgogno.

Per il Favero : la pena di anni due di reclusione e 200.000 lire di multa, diminuita di un terzo ad un anno e quattro mesi e lire I40.000, va aumentata in concreto ad un anno e sei mesi e lire I50.000 per la continuazione tra porto e detenzione d'arma.

Reato più grave fra quelli ascritti al Corrarati è l'incendio aggravato di cui al capo D. La prevalenza delle attenuanti generiche comporta la diminuzione a due anni e sei mesi di reclusione della pena base di anni tre e l'ulteriore riduzione a due anni per la diminuente della minore età. Per la continuazione relativa agli altri numerosi reati appare equo l'inasprimento della pena in concreto a tre anni di reclusione.

Lo stesso predetto reato risulta il più grave fra quelli ritenuti in continuazione per il Rambaudi. La pena base di tre anni di reclusione, per effetto delle attenuanti generiche, va inasprita di sei mesi per gli altri reati.

La rapina ascritta al Maresca comporta la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione e 450.000 lire di multa, aumentata a cinque anni e 500.000 lire per l'art. 6I n.7 C.P., valutata l'obiettiva gravità del danno patrimoniale, inasprita in concreto a sei anni e 600.000 lire per la continuazione.

Per la Graglia, infine, la pena base per il reato di cui all'art.423 C.P., fissata in tre anni di reclusione, va aumentata di tre mesi per l'aggravante di cui al capoverso e di altri tre mesi per l'art.II2 n.I C.P.. Tale pena di tre anni e sei mesi di reclu-

sione va elevata nella misura di un anno per effetto dell'inasprimento dovuto alla continuazione, fissandola in concreto in quattro anni di reclusione.
In ordine al reato predetto è prevista in sei mesi per l'istruttoria la carcerazione preventiva e pertanto risultano allo stato maturati i termini di scadenza, per cui la Graglia va scarcerata. Appare opportuno imporre obbligo di periddica presentazione.

A tutti gli imputati, tranne che al Maresca per i titoli dei reati di rapina pluriaggravata ( capi M e N) e porto d'armi (capo O), compete il beneficio del condono nella misura di due anni.
Risulta così interamente condonata la pena inflitta al Favero, mentre, tenuto conto dell'indulto, la carcerazione preventiva già sofferta dal Borgogno, dalla Cora e dal Rambaudi ha conseguito l'avvenuta espiazione della residua pena rispettivamente a ciascuno inflitta.
Per tale ragione va disposta la loro scarcerazione, nonchè quella della Borelli per effetto dell'amnistia.
Va altresi revocato il mandato di cattura emesso nei confronti del Solimano.

Alle condanne conseguono l'onere solidale del pagamento delle spese processuali per i condannati e le pene accessorie, come specificato in dispositivo.

Va ordinata la confisca delle cose mobili in sequestro, tranne che per quelle sequestrate al Solimano, al quale devono essere restituite.
Non è competenza della Corte decidere sulla richiesta di eliminazione delle fotografie segnaletiche di detto imputato.

Va altresi disposta la restituzione ai legittimi proprietari degli immobili,non essendo essi soggetti a confisca in quanto non appartenenti agli imputati.

P.Q.M.

La Corte d'Assise

Visti gli artt. 483 e 488 C.P.P.;

DICHIARA

FAGIANO Marco colpevole dei reati di detenzione e porto abusivi di armi da fuoco ed esplosivi, danneggiamento aggravato e furto pluriaggravato di cui al capo B; lesioni, sequestro di persona, violenza privata, violazione di domicilio aggravati, porto e detenzione di armi di cui al capo C; lesioni, sequestro di persona, incendio aggravato, violazione di domicilio, porto e detenzione di armi ed esplosivi di cui al capo D, uniti dal vincolo della continuazione;

CORA Valeria colpevole dei reati di detenzione e porto abusivi di armi da fuoco ed esplosivi, danneggiamento aggravato e furto pluriaggravato di cui al capo B, uniti dal vincolo della continuazione;

BORGOGNO Riccardo colpevole dei reati di detenzione e porto abusivi di armi da fuoco ed esplosivi, danneggiamento aggravato e furto pluriaggravato di cui al capo B, uniti dal vincolo della continuazione;

FAVERO Carlo colpevole del reato di porto e detenzione abusiva di armi da fuoco ed esplosivi, concesse le attenuanti generiche

dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate in ordine a tutti i reati;

CORRARATI Giorgio colpevole dei reati di detenzione e porto abusivo di armi da fuoco ed esplosivi, sequestro di persona, violazione di domicilio, violenza privata di cui al capo B; incendio, porto e detenzione di armi, sequestro di persona, violazione di domicilio di cui al capo C, concesse la diminuente della minore età e le attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle contestate aggravanti in ordine a tutti i reati e ritenuti i reati predetti uniti dal vincolo della continuazione;

RAMBAUDI Cesare colpevole dei reati di pporto e detenzione abusiva di armi da fuoco ed esplosivi di cui al capo B e di incendio di cui al capo D, uniti dal vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate in ordine a tutti i reati;

GRAGLIA Barbara colpevole dei reati ascrittile ai capi E, F, G, H, I, uniti dal vincolo della continuazione;

MARESCA Marco colpevole dei reati di cui ai capi M, N, O, uniti dal vincolo della continuazione ed esclusa la contestata recidiva;

SCAVINO Marco e GALMOZZI Enrico colpevoli del

reato di cui all'art. 270 p.p. C.P., così modificata l'imputazione di cui al capo A della rubrica;

lo SCAVINO inoltre colpevole del reato di cui all'art.648 C.P., così modificata la imputazione ascrittagli al capo P, unito dal vincolo della continuazione col reato che precede; e

CONDANNA

MARESCA Felice alla pena di anni 6 di reclusione e L. 600.000 di multa;

FAGIANO Marco alla pena di anni 5 di reclusione e L. 500.000 di multa;

SCAVINO Marco alla pena di anni 5 e mesi I di reclusione;

GALMOZZI Enrico alla pena di anni 5 di reclusione;

GRAGLIA Barbara allappena di anni 4 di reclusione;

BORGOGNO Riccardo alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione e L. 350.000 di multa;

CORA Valeria alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione e L. 350.000 di multa;

RAMBAUDI Cesare alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione;

CORRARATI Giorgio alla pena di anni 3 di reclusione;

FAVERO Carlo alla pena di anni I e mesi 6 di reclusione e L. I50.000 di multa;

Condanna tutti i predetti imputati in solido al pagamento delle spese processuali e tasse di sentenza.

Interdice dai pubblici uffici in perpetuo lo Scavino e il Galmozzi e per la durata di anni due tutti gli altri imputati predetti tranne Favero e Corrarati.

Visto l'art. 479 C.P.P. e il D.P.R. 4/8/78 n. 413;

DICHIARA

Non doversi procedere nei confronti di : Graglia Barbara, Borelli Giulia, Cora Valeria, Borgogno Riccardo, Maresca Felice, Fagiano Marco, Corrarati Giorgio, Favero Carlo, Rambaudi Cesare in ordine al reato di cui all'art. 270 cO. 3º C.P., così modificata l'imputazione di cui al capo A;

Favero Carlo in ordine ai reati di furto semplice e danneggiamento a lui ascritti al capo B, tali per effetto delle concesse attenuanti;

Corrarati Giorgio in ordine ai reati di danneggiamento, furto semplice, incendio e lesioni di cui ai capi B, C, e D, tali per effetto delle concesse attenuanti;

Rambaudi Cesare in ordine ai reati di furto semplice, danneggiamento, lesioni, violazione di domicilio, tali per effetto delle con-

cesse attenuanti, nonchè in ordine ai reati di cui ai capi U e T, esclusa l'aggravante contestata;

Corrado Mario in ordine al reato di cui al capo T, esclusa l'aggravante contestata;

Fagiano Marco in ordine al reato di incendio di cui al capo C;

Scavino Marco in ordine al reato di falso di cui al capo P;

Galmozzi Enrico in ordine al reato di falso di cui al capo Q;

per essere tutti i reati predetti estinti a seguito di amnistia;

ASSOLVE

Fagiano Marco dal reato di ricettazione di cui al capo B per insufficienza di prove e dai reati di porto d'arma clandestina di cui al capo B e di rapina di cui ai capi C e D per non aver commesso il fatto;

CoraValeria dai reati di ricettazione di cui al capo B per insufficienza di prove e dal reato di porto d'arma clandestina di cui allo stesso capo B per non aver commesso il fatto;

Borgogno Riccardo dal reato di porto d'arma clandestina di cui al capo B per non aver commesso il fatto e dai reati di ricettazione di cui al capo B nonchè dai reati di cui ai capi C, L, L bis per insufficienza di prove;

CORRARATI Giorgio dal reato di ricettazione

di cui al capo B per insufficienza di prove e dai reati di porto d'arma clandestina di cui al capo B, di rapina di cui al capo C e di rapina di cui al capo D per non aver commesso il fatto;

Rambaudi Cesare dal reato di ricettazione di cui al capo B per insufficienza di prove, dal reato di porto d'arma clandestina di cui al capo B, dal reato di rapina di cui al capo D e dai reati di cui ai capi L e L bis per non aver commesso il fatto;

Galmozzi Enrico da tutti i reati di cui al capo C e da quello di ricettazione di cui al capo Q per insufficienza di prove;

Graglia Barbara dal reato di cui al capo N per insufficienza di prove e dai reati di cui ai capi R e S per non aver commesso il fatto;

Scavino Marco dai reati di cui ai capi M, N, O per non aver commesso il fatto;

Solimano Nicola, Filidoro Giuseppe e Junin Egle dal delitto di partecipazione ad associazione sovversiva, così modificata l'imputazione ascritta al Solimano, per non aver commesso il fatto.

DICHIARA

condonati due anni di reclusione e le intere multe delle pene inflitte agli imputati Fagiano, Corrarati, Graglia, Borgogno, Cora, Rambaudi, Scavino e Galmozzi, nonchè l'intera pena inflitta al Favero.

DICHIARA

pertanto espiate le pene inflitte al Borgogno, alla Cora, al Rambaudi.

ORDINA

la restituzione di quanto sequestrato al-

l'imputato Solimano.

DISPONE

la restituzione ai legittimi proprietari degli immobili in sequestro.

ORDINA

la confisca delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e di tutto quanto altro in sequestro.

ORDINA

l'immediata scarcerazione, se non detenuti per altra causa, della Borelli Giulia, nonchè degli imputati Borgogno Riccardo, Cora Valeria e Rambaudi Cesare per compiuta espiazione di pena e dell'imputata Graglia Barbara per scadenza dei termini di custodia preventiva, imponendo a quest'ultima l'obbligo di presentarsi due volte la settimana alla Stazione dei Carabinieri del luogo di residenza.

REVOCA

il provvedimento di cattura emesso nei confronti dell'imputato Solimano.

IL PRESIDENTE

Depositata oggi 28-3-79 -

°/o

Hanno interposto appello il P.M. in
data 12-3-79 contro Fagiano M; Cora V.
Borgogno R; Favero C; Corrado G;
Raulaud C; Giglia B; Maresca F;
Scanno M; Galmozzi E; Borelli
G.L. —
Il 11-3-79 ha impugnato:
Giglia, Cora, Borelli, Borgogno;
il 12-3-79 ha impugnato
Raulaud, Galmozzi, Scanno,
sempre il 12-3-79 i difensori di Giglia,
Cora, Favero, Raulaud, Borgogno,
Scanno, Fagiano, Corrado;
il 13-3-79 i difensori di
Giglia, Galmozzi, Cora,
il 14-3-79 il Dif. di Maresca

Il Cancelliere

Jera

In data 15/3/79 notificato estratto contumaciale
agli imputati latitanti Fagiano Marco e Marena Felice
ex art. 170 c.p.p.

Il Cancelliere

Jera

N. 56/76 del Reg. Gen. N. 26/79 del Reg. iscriz. sentenze

4 copie

# CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI TORINO 15.3.79

c. 2.5

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

COMMISSIONE DI INCHIESTA
DOCUMENTO N°
B 000018/8.
RISERVATO

*L'anno millenovecento* settantanove *il giorno* quindici

*del mese* di Marzo *in Tori*

***La Corte di Assise di Appello di Torin***

*composta dai Signori:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | dott. Luigi | CONTI | *Presidente* |
| 2. | " Giovanni | PADOVANI | *Consigliere rel.* |
| 3. | Sign. Luigi | CARTA | *Giudici popolari* |
| 4. | " Carla | COSTANTINO | |
| 5. | " Marino | CARUSO | |
| 6. | " Laura | BERTOCCHIO | |
| 7. | " Giuseppe | POLITO | |
| 8. | " Maria Luisa | BERTOLO | |

*Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sig.*

dott. Vincenzo SILVESTRO

*e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto*

*ha pronunciato la seguente*

## SENTENZA

*nella causa*

Inviato estratto:
-alla Corte d'Assise
di Torino I grado
il 31/3/79 il
- alla P.G.
il 31/3/79
Il Cancelliere

## CONTRO

PRESIA GIOVANNI FRANCO: nato a Torino il 18/1/1949

ivi residente Via Bolonghera 18/6 LIBERO CONTUMACE

ST. TIP. SALESIANO - TORINO

2)

2) TOLINO FRANCESCO: nato a Frigento (Av) il 22/7/50
residente in Torino Via Pordenone n. 10 LIBERO PRESENTE

3) PIANTAMORE GIORGIO : nato a Torino il 6/10/52
DETENUTO p.a.c. PRESENTE

4) DORIGO LUCIANO : nato a Caorle (Ve) il 11/6/51
DETENUTO p.a.c. PRESENTE

5) D'ANDREA ANTONIO: nato a S. Severo il 28/9/47 elett.
domiciliato in Torino c/o l'Avvocato Forchino
LIBERO PRESENTE

IMPUTATI IN I° GRADO

I PRIMI QUATTRO:

A) del delitto previsto e punito dall'art.270 C.P. per avere promosso, costituito, organizzato e diretto una organizzazione volta a sovvertire gli ordinamenti economici e sociali della Stato Italiano. In Torino, da epoca imprecisata fino al 4 luglio 1974.

B) D'ANDREA : del delitto previsto e punito dagli artt. 306-270 C.P., per avere partecipato all'associazione sovversiva di cui al capo precedente; nelle stesse circostanze di tempo e di luogo.

I PRIMI QUATTRO imputati inoltre:

C) del delitto di cui agli artt. 81 C.P. e 110 C.P., art. 2 Legge 8/10/67 C.P. per avere, in epoca

3

imprecisata e fino al 21/6/74, in concorso tra loro (Il Fresia e il Tolino avendone il materiale possesso, il Dorigo e il Piantamore dando istruzioni e prendendo accordi in vista dello impiego) detenuto un moschetto automatico "Beretta", n. 2 proiettili per mitra e uno per mitragliatrice (armi e munizioni da guerra), 5 bombe formate da un candelotto di esplosivo TN-nitranite con miccia, detonatori ed involucro di bulloni in ferro a mo' di proiettili, nonché una pistola a tamburo "LA PAGE" calibro 32 lungo, una pistola semiautomatica "Beretta" calibro 7,65 con relativi caricatori, 52 cartucce calibro 6,35; 45 cartucce calibro 7,65; 7 cartucce calibro 32.

FRESIA E TOLINO: D) del delitto di cui agli artt. 110 648 C.P. per avere ricevuto, in concorso tra loro, conoscendone la provenienza da delitto, libretto di circolazione, bollo di circolazione, contrassegno assicurazioni e contrassegno sigillato con lettera E Ministero Trasporti, rubati a Tarriconno Pietro il 22/2/73; fatto accertato in Torino il 21 giugno 1974.

PIANTAMORE

E) del delitto di cui all'art. 624 C.P., per essersi, al fine di trarne profitto, impossessati della pistola Browning calibro 6,35 matricola 843131

4
/

sottraendola a Panzeri Augusto in Torino il 12/11/..

FRESIA e TOLINO

F) del delitto previsto e punito dagli artt. 110-648 C.P., per avere, in concorso tra loro, ricevuto dal Piantamore Giorgio, conoscendone la provenienza da delitto di furto, la pistola di cui al capo che precede; In Torino, da epoca compresa tra la data del furto ed il 21/6/74.

FRESIA, TOLINO, PIANTAMORE:

G) del delitto di cui agli artt. 110, 81, 648 C.P. per avefe, in località imprecisata, ricevuto, al fine di trarne profitto;

1) il modulo per carta d'identità n. 1723832, proveniente da furto commesso la notte del 20 febbraio 197. in Tromello;

2) il modello per patente di guida n. A/6761585, proveniente da furto commesso in Rovigo tra il 27 e il 29 ottobre 1973.

H) del delitto p.a p. dagli artt. 110, 648 C.P. per avere ricevuto, conoscendone la provenienza da delitto, una patente di guida categoria D, rubata a Rossaro Manuela, in Torino il 5/12/72, fatto accertato in Torino il 4 luglio 1974.

I) del delitto di cui agli artt. 110, 81, 477, 482 C.P. per avere, in concorso tra loro, in Torino, in epoca imprecisata, con più azioni esecutive di un

5

medesimo disegno criminoso:

1) alterato la patente di cui al capo H modificando il nome del titolare "Manuele", opponendovi la fotografia del Fresia e la stampigliatura "obbligo uso delle lenti" (fatto accertato in Torino il 4/7/74);

2) alterato applicandovi la foto del Fresia il passaporto 7730270 rilasciato dalla questura di Torino a Marzona Alberto, che lo aveva smarrito il 23/8/72 (Fatto accertato in Torino il 3/3/73, nel corso di perquisizione in casa di Dorigo);

tentato (art; 56 C.P.) di alterare la carta di identità nº 4492260 smarrita da Galasso Cosimo in Torino il 21/6/74; tentato ancora di formare una carta di identità e patente apponendo sui moduli del capo G) la fotografia di Piantamore Giorgio con baffi ed occhiali, nonché data di rilascio e firma del sindaco sulla carta di identità, timbri vari, numero ed annotazioni dattiloscritte, sulla patente (fatto accertato in Torino il 21/6/1974);

FRESIA, TOLIN

L) del delitto di cui agli artt. 110, 494 C.P. per avere in Torino, nel febbraio-marzo 1973, al fine di trarne profitto, indotto in inganno Pittarel

6

Gianfranco e Fiorese Lina, presentandosi loro [illegible] Fresia - d'intesa con il Tolino - come BRUSIA Franco, residente in Torino, Via Paesana 16, e stipulando così sotto falso nome il contratto d'affitto del box n. 75 di Via Bardonecchia 95.

M) del reato di cui agli artt. 110, 81,625 n.2 e 7, 61 N. 2 C.P., per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, della Fiat 500 TO/796277, sottraendola a MUSCAS Antonio che la deteneva, in Torino il 19/2/1974, con uso di violenza e mezzo fraudolento per aprire la portiera ed avviare il motore della auto, esposta per consuetudine alla pubblica fede, al fine di commettere il delitto che segue.

N) del delitto di cui agli artt. 110, 56, 423, 425 C.P. per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare un incendio al Palazzo di Giustizia di Torino, applicando il fuoco a sei bombole da 20 litri pieni di benzina (due delle quali già collocate al momento dell'intervento della Pubblica S., su altrettante finestre dell'edificio; non riuscendo nell'intendo per cause indipendenti dalla loro; volontà), con l'aggravante di avere commesso il fatto su edificio pubblico.

In Torino la notte del 21/2/74

FRESIA ;

p) del delitto di cui agli art. 337,81,61 n. 2 C.P. per avere usato violenza (calcio al braccio destro da cui derivano lesioni guarite in gg. 3) alla guardia di P. G. FAZIO LUIGI che stava compiendo un atto del suo ufficio, fatto accertato in Torino il 4/7/74; allo scopo di conseguire l'impunità dai delitti sopra elencati.

A P P E L L A N T I

gli imputati col P.G. avverso la sentenza 9/4/1976 della Corte d'Assise di Torino, che:

D I C H I A R A V A

PRESIA GIOVANNI, PIANTAMORE GIORGIO e DORIGO LUCIANO colpevoli del reato di cui all'art. 416 C.P. così modificata l'imputazione loro ascritta al capo A.

TOLINO FRANCESCO E D'ANDREA ANTONIO colpevoli del reato di cui all'art. 416 cpv. C.P. così modificata l'imputazione loro rispettivamente ascritta ai capi A) e B).

PRESIA GIOVANNI colpevole dei reati ascrittigli ai capi C) D) F) G) H) I) L) M) N); ritenuti unificati tra loro, col delitto di associazione per delinquere, dal vincolo della continuazione, nonché dal reato ascritto al capo O.

D I C H I A R A V A

PIANTAMORE Giorgio colpevole altresì dei reati asc=

8.

rittagli ai capi C) E) ed I); DORIGO Luciano colpevole dei reati ascrittagli ai capi C) ed I); TOLINO FRANCESCO colpevole del reato ascrittogli al capo I) ritenuto unificato dal vincolo della continuazione col delitto di associazione per delinquere, e ritenuto per Dorigo e Piantamore la continuazione per tutti i reati loro ascritti e quelli per i quali hanno riportato condanna con sentenza della Corte di Assise di Appello di Torino in data 12/7/74; e concesse al TOLINO e al D'ANDREA le attenuanti generiche,

C O N D A N N A V A

FRESIA Giovanni alla pena di anni 5 di reclusione per il reato continuato e alla pena di mesi OTTO (8) di reclusione per il reato di cui all'art. 337 C.P.;

TOLINO Francesco alla pena di anni uno (1) e mesi 8 di reclusione,

D'ANDREA Antonio alla pena di anni uno di reclusione determinava l'aumento di pena per la ritenuta continuazione, in anni tre e mesi 6 di reclusione per Piantamore e in anni 5 di reclusione per Dorigo Luciano, condannava tutti i predetti in solido al pagamento delle spese processuali e tasse di sentenza.

9

D I C H I A R A V A

la falsità dei documenti di identità in sequestro concernenti i capi di imputazione e ordinava la cancellazione della parti false, dichiarava altresì la falsità del contratto di locazione con firma apparente "BRUSIA Franco" e ordinava la cancellazione della firma medesima.

O R D I N A V A

la confisca delle armi in sequestro e delle munizioni nonché dei timbri in gomma, delle radio e delle targhe per auto di sequestro.

R E V O C A V A

il beneficio della soppensione condizionale della pena concessa al Fresia con sentenza 17/12/1971 del Tribunale di Torino.

A S S O L V E V A

Il Piantamore e il Dorigo dal reato di cui al capo H) per non avere commesso il fatto, il Piantamore dal reato di cui al capo C) per insufficienza di prove, il Tolino dai reati di cui ai capi C) D)F)G) per insufficienza di prove e dai reati di cui ai capi H)L)M)N) per non avere commesso il fatto;

O R D I N A V A

la trasmissione al P.M., per quanto di competenza, di copia autentica della dichiarazione letta in

10

aula il 5/4/76 dall'imputato Fiantamore, allegata in originale al verbale di dibattimento.

Svolgimento del processo

Nel quadro delle indagini, seguite al sequestro in Torino del dirigente FIAT Ettore Amerio (dicembre 1973) e condotte per identificare appartenenti alle BRIGATE ROSSE, personale della Questura di Torino accertava che un box locato, sito in Torino, via Bardonecchia 95, era stato locato, quale conduttore, da persona che si era qualificata BRUSIA Francesco, domiciliato in Torino via Paesana 16. Poiché detta persona risultava sconosciuta presso l'indicato indirizzo ed anche presso l'ufficio anagrafe del comune di Torino, la polizia, a seguito di autorizzazione del magistrato, effettuava perquisizione in detto box il 21 giugno 1974. Si rinveniva, tra l'altro, il seguente materiale: una mitraglietta automatica, tre pistole, munizioni comuni e da guerra; bombe costruite con candelotti di esplosivo; vari documenti falsificati di identificazione e di circolazione automobilistica, nonché i modelli per documenti del suddetto genere, ed, inoltre, un sedile ed una ruota di scorta per FIAT 500.

11

Attuato un servizio di appostamento intorno alle ore tre della notte sul 4 luglio 1974 giungeva nei pressi del box FRESIA GIOVANNI, noto alla polizia come appartenente al movimento extraparlamentare "COMONTISTI". Alla vista degli agenti, reagiva il Fresia, tentando di inghiottire un pezzetto di carta e colpendo un agente con un calcio. Si procedeva al di lui fermo. Frugando al Fresia e nell'auto FIAT 500, con cui era giunto sul luogo, si rinvenivano: le chiavi del box, una patente di guida falsificata, scritti e planimetrie relativi ad un piano di evasione dal carcere di Torino (da attuarsi tra il 12 e il 15 luglio 1974, ad opera della persona che scriveva), nonché a settori del suddetto carcere e di quello di Porto Azzurro, timbri di gomma, cartucce per pistola Beretta - 22 Short, una radio adattata per l'ascolto delle trasmissioni della polizia, una radio ricetrasmittente, [redacted] una ricevuta di conto corrente postale intestata a TOLINO FRANCESCO. In base a

12.

quest'ultimo documento, era effettuata anche su autorizzazione del magistrato perquisizione nell'abitazione del predetto Tolino qui, in Torino, via Pordenone 10, si rinveniva, tra l'altro, una foto del Tolino stesso, eguale a quella applicata su carta di identità intestata a Calasso Cosimo, rinvenuta nel box affittato al Fresia.

Il 4 luglio si procedeva al fermo di Tolino, mentre rientrava in Torino da una gita in compagnia di quattro amici; su autorizzazione del magistrato, si eseguiva perquisizione nelle abitazioni dei quattro amici, e nella casa di uno di essi — D'ANDREA ANTONIO — in Torino, via Mongrevio 257, si rinvenivano, tra l'altro, proiettili per armi comuni e da guerra. Si procedeva al fermo del D'ANDREA il 4 luglio 1974.

Per quanto si riferiva a PIANTAMORE GIORGIO e a DORIGO LUCIANO, occorre premettere che i predetti — arrestati il 13 febbraio 1973, da allora in stato di detenzione, condannati con sentenza in data 12 luglio 1974 di questa Corte di Assise di Appello, divenuta irrevocabile, il primo

13

della complessiva pena di quindici anni di reclusione e di lire 900.000 di multa ed il secondo alla pena complessiva di quattordici anni e di quattro mesi di reclusione e di lire 850.000 di multa — erano stati ritenuti responsabili, appunto a seguito della indicata decisione 13 luglio 1974, in concorso fra loro e unitamente a Zuccaro Giuliana, del sequestro a scopo di estorsione del 21enne Antonio Corello, figlio di uno dei titolari dell'omonima ditta torinese di forniture automobili, avvenuto in Pecetto (Torino) il 3 gennaio 1973, nonché di altri reati. Il successivo giorno 4 gennaio il sequestrato era stato liberato; la famiglia aveva pagato cento milioni di riscatto. Nel corso di detto procedimento, per l'accertato sequestro di persona, si era accertato, nel corso di perquisizione effettuata il 3 marzo 1973 nell'abitazione del DORIGO, in Torino via Braglio 121, che un latitante identificato a Mazzona Giovanni (il quale aveva sposato il 23/8/1972) doveva fotografia di FRESIA Giovanni, attualmente latitante. Ancora in casa del Dorigo, il 3 marzo 1973, era stato rinvenuto

14

esplosivo del tipo di quello del tipo eguale a quello dell'esplosivo trovato nel box del Fresia.

A seguito di indagini della polizia, e in base alle risultanze del fascicolo processuale relativo al procedimento per il sequestro di Garello, si appuravano le modalità di tempo e di luogo relative alla provenienza dei documenti e dei moduli suddetti, nonché alla loro reciproca relazione. In particolare, si acquisivano elementi a carico del Piantamore circa il reato sub E), che concerneva una delle pistole trovate nel box del Fresia, e altri elementi circa la pertinenza di un sedile e di una ruota di scorta per FIAT 500 — rinvenuti, assieme al già indicato materiale, nel box del Fresia — alla FIAT 500 impiegata per il tentativo di incendio di cui sub N) — veicolo rubato, come è enunciato sub M) —. Il piano di evasione e gli schizzi trovati addosso al Fresia (schizzi relativi a strutture edilizie) si riferivano il primo al Piantamore e al Dongo (detenuti, in quel periodo, in Torino, per il processo d'appello relativo al sequestro di Garello) e gli schizzi al carcere di Torino

15

nonché al carcere di Porto Azzurro, nell'isola d'Elba (in quest'ultimo carcere rimase dete= nuto il Piantamore dal febbraio al dicembre 1974) (ff. 483 e ss./2-A). Perizie grafotecniche accertarono che il manoscritto relativo al piano di evasione dal carcere di Torino e quello relativo al carcere di Porto Azzurro erano di pugno del Piantamore; lo scritto relativo ad un settore del carcere di Torino, con annotazioni, proveniva dalla mano del Freda.

Altre perizie riferirono sulla natura e sulla efficienza delle armi e delle bombe rin= venute nel box del Freda. Una perizia accertava che i timbri di gomma rinvenuti nell'auto del Freda erano stati usati per i documenti falsi= ficati rinvenuti nel box del Freda (documenti che — in parte — erano riferibili al Piantamore in quanto ne portavano la fotografia, benché frutto di un fotomontaggio). Altra perizia grafotecnica accertava che la firma del contratto per il box di via Bertolazzi era di pugno del Freda, e con quella su di una ricevuta del vaglia postale (con tale sistema pagava la pigione).

16

Nel corso della formale istruzione, svoltasi davanti al giudice istruttore del Tribunale di Torino a fare inizio dal 5/7/1974, il maggiore sentiva come teste (il 10/1 e il 5/2/1975) il Tenente Piccione Alberto, detenuto nel carcere di Genova, per fatti d'ufficio, sia come condannato sia in attesa di giudizio, il quale era stato compagno di cella con Tolino a Torino e lo era attualmente in Genova. Riferiva il Piccione che il Tolino gli aveva fatto confidenze circa suoi collegamenti con esponenti delle BRIGATE ROSSE, circa il sequestro Carello, "l'incendio del Tribunale", e ancora circa attentato al carcere di Torino — a seguito di istruzioni ricevute dai suoi che erano stati arrestati per il sequestro Sandrucci, depositi di armi e di esplosivi, attentati alle caserme di Torino e di Moncalieri. Il Tolino più volte gli aveva detto che — quando il Piccione fosse uscito dal carcere — gli avrebbe dato i nomi di quelli che fornivano armi, passaporti, carte di identità. In occasione del secondo esame davanti al giudice istruttore, consegnava al maggiore corrispondenze che il Tolino aveva ricevuto

16

in carcere: il Piccione l'aveva presa tra le cose del Tolino, nella cella. Aveva pure preso al Tolino, da un mucchio di giornali, una copia del n. 3 (novembre 1976) del periodico mensile "Il Partito Comunista", organo del partito comunista internazionale. Sulla prima pagina della copia — allegata agli atti, fasc. 2/B — ~~disseminata~~ disseminata nel corpo di un articolo, era stata apposta la scritta "SE NON TI BUTTA FUORI IL GIUDICE TI BUTTIAMO FUORI NOI TUTTO BENE C. CE P.S TONY", scritta applicata sulla pagina con caratteri "trasferibili", ovvero con il procedimento di decalcomania. Tale giornale — secondo la deposizione del Piccione — era inviato al carcere, da Tolino, da TONY ("uno che è stato arrestato con esso Tolino — precisava il Piccione — e messo in libertà dopo una settimana...." - f. 503 retro/2-B): persona che si poteva identificare nel D'ANDREA ANTONIO.

Gli imputati, via via che si aquisivano e subito dopo rimessi in libertà, rispondevano agli interrogatori, circa le imputazioni in elenco.

Il Pierri contestava ogni addebito. Non

18

conosceva Piantamore, Dorigo, Tolino, D'Andrea. Le chiavi del box le aveva lui stesso.

Il Tolino dichiarava di conoscere gli altri. Anch'egli si protestava innocente. Qualificava il Piccione come "infamatore" — la cosa, a suo avviso, si sapeva da circa un anno — e definiva "fantasiose" le dichiarazioni del predetto. Il giornale l'aveva ricevuto per il tramite del servizio postale; ma sul giornale — se intercettato dal compagno di cella, [illegible] "provocatore" — i caratteri che componevano la scritta di cui s'è detto erano stati apposti dal Piccione.

Il Dorigo — oltre che conoscere, [illegible] (con lui condannato per il sequestro di [illegible]) il Piantamore — conosceva, lo chiarisce, altresì tanto Fresia e Tolino. Era estraneo ai fatti contestatigli. Nulla sapeva dell'esplosivo. Il Piantamore si dichiarava "prigioniero politico" e rifiutava di rispondere alle domande.

D'Andrea conosceva i coimputati — secondo quanto dichiarava — avendo inviato il giornale (dettato dal Piccione) al Tolino, negava di avere applicato i caratteri a

19

decalcomania. Respingeva ogni addebito.

Con ordinanza 3/7/1975 il giudice istruttore rinviava a giudizio, davanti alla Corte di Assise di Torino, i cinque coimputati per rispondere dei reati di cui in epigrafe.

Davanti alla prima Corte comparivano Piantamore, Tolino e D'Andrea. Si procedeva in assenza di Fresia e di Dorigo. Il Piantamore leggeva una dichiarazione, con cui ribadiva di considerarsi prigioniero di guerra d'uno Stato nemico; dopo di che si allontanava dall'aula. Tolino e D'Andrea confermavano quanto già dichiarato. Dalle deposizioni di una ventina di testimoni non risultavano sostanziali mutamenti delle risultanze istruttorie. Il Piccione, in particolare, confermava quanto dichiarato; il Tolino addebitava a lui il possesso di caratteri "trasferibili", ricevuti da altro detenuto, che li aveva dati al Piccione stesso.

Con sentenza 9 aprile 1976, la Corte di Assise di Torino emetteva pronuncia, il cui dispositivo è riportato in epigrafe.

Proponevano appello il P. G. e i cinque coimputati.

Il P. G. non presentava motivi.

Presentavano motivi gli imputati.

20

Saranno esaminati a mano a mano che si valuteranno le singole posizioni.

Davanti a questa Corte

Comparivano tutti gli appellanti, eccettuato il Presa, nei confronti del quale si procedeva in dichiarata contumacia.

Piantamore e Dorigo revocavano il mandato ai loro Difensori di fiducia. Il Piantamore dichiarava che fra loro "militanti comunisti" e i magistrati che li stavano giudicando, esprimono di "tribunali reazionari". Il rapporto è definito dalla guerra. Vi ancora il Dorigo a dette dichiarazioni.

Veniva nominato difensore d'ufficio per Piantamore e per Dorigo.

Poiché il Piantamore rinunciava il difensore d'ufficio, diffidandolo ad accettare l'incarico l'imputato era allontanato dall'aula. A sua richiesta, era riammesso. Interrogati, il Tolino dichiarava che non aveva nulla da aggiungere e il Piantamore che non aveva nulla da dire. Il Tolino rendeva dichiarazioni strumentali alla propria ideologia politica, completandole con la lettura - effettuata dopo la discussione finale - di un manoscritto, che veniva poi

21

tato a questa Corte e allegato agli atti. Il manoscritto è firmato da Piantamore e De Longo. Poiché quest'ultimo ministrava nell'istruzione del dibattimento d'ufficio, era allontanato dall'aula. Il D'Andrea dichiarava di non avere nulla da aggiungere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

FRESIA GIOVANNI:

La difesa del Fresia, per quanto concerne il reato di associazione per delinquere, chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste, e, in subordine, per insufficienza di prove, lamentando errata valutazione delle risultanze processuali, osservando che: 1°) l'unico legame che si vuole sia intercorso tra Fresia da una parte e Piantamore e Longo (detenuti da anni) dall'altra è costituito da una lettera, relativa ad un piano di fuga fantasioso ed irrealizzabile; 2°) manca praticamente qualsiasi organizzazione; 3°) manca qualsiasi enunciazione di programma.

Per quanto concerne i reati sub D), F) E) e H) – delitti di ricettazione concernenti documenti e una pistola – manca la prova certa della conoscenza, da parte del Fresia,

22

della illegittima provenienza ne' è provato il fine di profitto richiesto dalla legge.

Per il reato sub I), rileva il difensore che la semplice detenzione di documenti contraffatti non può portare a ritenere con certezza che la contraffazione sia operata dal detentore.

Circa il reato sub L), osserva il D.F. che le contrastanti versioni rese da Pittarello Gianfranco e dalla D. Cu' moglie Fiorina fanno dubitare sulla possibilità di un errore da parte dei testimoni.

Relativamente ai reati sub M) e N), si pone in rilievo l'inconsistenza degli elementi secondo cui si vorrebbe stabilire la detenzione del vetro e della mota di risulta al veicolo, prima rubato e poi impiegato per tentare di incendiare il Palazzo di Giustizia di Torino.

Per quanto si riferisce al reato sub O), il difensore esclude la resistenza, dato che vi fu un divincolamento di tipo meramente passivo.

Ciò stante, si chiede l'assoluzione dai reati ascrittigli, quanto meno per insufficienza di prove.

23

In subordine, si chiede la concessione delle attenuanti generiche — da dichiarare prevalenti sulle contestate aggravanti —, il contenimento dell'aumento per la continuazione entro limiti inferiori, comunque la riduzione della pena per tutti i reati per i quali il prevenuto venga ritenuto responsabile.

Prima di esaminare partitamente detti motivi, premette questa Corte che il giudice istruttore — chiusa, dopo un anno, l'istruzione formale — ritenne che i prevenuti facessero parte di una associazione sovversiva diversa dalle "Brigate Rosse", non potendosi, tuttavia, escludere qualche contatto, processualmente irrilevante; ciò giustificava lo stralcio dal procedimento concernente le "Brigate Rosse" del presente procedimento. In relazione all'originaria imputazione (art. 306 C.P. "banda armata"), escludeva la sussistenza degli occorrenti requisiti soprattutto con riferimento al non-possesso delle armi da parte dei prevenuti e all'insufficiente quantità delle armi stesse. Ciò stante, l'imputazione sub A) veniva formulata dall'istruttore nell'ordinanza di rinvio a giudizio, in

24

relazione all'art. 270 C.P. (associazione sovversiva), PRIMO COMMA. Erroneamente per il reato sub B), è enunciato l'art. 306 C.P.: si tratta — com'come degli altri coimputati — della imputazione relativa al sub art. 270 C.P., com'come chiaramente si deduce dal richiamo al capo che precede l'ipotesi è quella prevista dal TERZO COMMA dell'art. 270 C.P. ovvero in relazione alla sola partecipazione.

La prima Corte ritenne che difettavano elementi certi per attribuire alle finalità perseguite dal gruppo la specifica "eversione" richiesta dall'art. 270 C.P., e concluse che l'organizzazione aveva unicamente programmato la esecuzione di una serie di reati, al di fuori di una pretesa ideologia rivoluzionaria. Ma alla matrice ideologica fanno richiamo i motivi di appello, nell'invocare la concessione delle attenuanti generiche; e due altri difensori richiamano la natura politica dei reati il difensore di Piantamore, che esclude la ammissibilità alla delinquenza comune, il difensore di Dorigo, che afferma la natura

25

e la finalità politiche negli atti compiuti (sia pure sotto il limitato profilo della costituzione politica mediante accordo, di cui all'art. 304 C.P.). I difensori di Piantamore e di Dorigo svolgono, sul punto, le loro considerazioni in linea subordinata.

Il primo giudice, premesso che l'acquisto di "beni voluttuari" da parte di Piantamore e di Dorigo con parte del denaro ricavato dal sequestro di Brella non si concilia con le finalità rivoluzionarie accennate dai due predetti, ammesso che, qua e là, vi è, da parte loro, qualche accenno di aperta denuncia al sistema, riconosciuto, per quanto con= corne il tentativo di incendio al Palazzo di Giustizia e il piano di evasione che potrebbe parlarsi di elementi che indicano finalità di sovversione — ma unicamente formandosi (ad avviso della prima Corte) alla prima im= pressione — rileva che le teorie rivoluzionarie sono semplicistiche e confuse, che le voci del Piantamore e del Dorigo — quelle più significative — non hanno il pregio della chiarezza, che il D'Andrea e il Potino invitati ad esprimere la loro posizione ideologica,

26

Hanno asserito di essere genericamente "di sinistra", che i reati accertati non sono automaticamente indizianti di una finalità di sovversione.

Non condivide questa Corte la conclusione a cui sono addivenuti, in proposito, i primi giudici.

Ma prima di pronunciarsi in tal senso, questa Corte valuta le risultanze processuali per esaminare se sussiste o meno una associazione con fini delittuosi. Si vedrà, in prosieguo, se fu un programma di violenza e fini sovversivi (art. 270 C.P.) o allo scopo di commettere più delitti comuni (art 416 C.P.).

Per quanto riguarda i rapporti di conoscenza (o di amicizia) tra il Fresia e gli altri il Colino (f. 571 retro / 2 - C) ha ammesso che era amico del Fresia stesso (il Colino, nel corso del medesimo interrogatorio, dichiarò che Dorigo e Piantamore gli erano stati presentati durante un corteo, e che poi, li aveva visti ogni tanto per strada; ammise il Colino che, quando Dorigo e Piantamore vennero arrestati per il sequestro Grello,

27

[illegible] fu fermato "nel negozio del Barese"
E' da precisare che nei locali - Osservatorio di
Voirze Marco, in Torino via Valeggio 41 bis,
si ritrovavano il Freria, il D'Andrea, il
Tolino, ed altri. Presso detti locali risiedeva
che il Dorigo aveva fittizia residenza (fuori
discussione è il legame tra Piantamore e Dorigo,
secondo le risultanze degli atti del procedi=
mento per il sequestro di Cazello) (vedi fogli
656, 658/2-C). Secondo le indagini dei
CC, si trattava - per i predetti e per altri -
di "gruppuscolo" composto da elementi appar=
tenenti ad un movimento politico extrapar=
lamentare. D'altra parte lo stesso D'Andrea
ammette che frequentava, insieme al Tolino,
il gruppo della "Sinistra Comunista" di via
Garibaldi; il circolo, secondo quanto riferisce
il Tolino, era - attualmente frequentato
dal Freria (f. 625 retro/2-C). Richiamando
quanto ~~altrimenti~~ motivato dai primi
giudici (ff 71-72 atti 1° giudizio), ritiene,
quindi, questa Corte che, anzitutto, i coimpu=
tati si conoscevano ed erano politicamente
collegati. Il che non vorrebbe significare
(acquisita)
alla, ai fini dell'art. 270 C.P., se, [illegible]

28

dal marzo 1973, non vi fosse la prova che vi era associazione allo scopo di commettere reati di furto del sequestro di Grello; dagli atti del relativo procedimento risultò che nell'alloggio del Dorigo si trovò, tra l'altro, il 3/3/73 un passaporto intestato a Mattana Antonio, recante la foto del Fresia (f. 88/1-B) Nel box del Fresia venne ritrovata una pistola che - come si vedrà (sub E) - le risultanze processuali consentono di ritenere rubata dal Piantamore; il materiale esplosivo rinvenuto nel box del Fresia risultò del medesimo tipo di quello sequestrato nella casa del Dorigo: il che sta a significare che Dorigo e Piantamore da un lato, e Fresia dall'altro, o si erano divisi il compito di custodire la refurtiva o avevano accesso comune alla stessa fonte di approvvigionamento. Si noti ancora (vedi procedimento sequestro Grello - imputato sub M) che agli inizi del febbraio 1973 il Piantamore aveva affittato un box in Torino, corso Vercelli 310, da tale Baldessari, presentandosi col falso nome di Squeo Filippo; dopo il "forno" di

29

Piantamore e di Dorigo, il 13 febbraio 1973, a Frezia, con analoghe modalità, affitta, agli inizi del marzo 1973 il box di via Bazzanecchia (sub 4). V'è, dunque, costante attenzione a mantenere l'esistenza di locali destinati alla disponibilità dell'associazione, locali tipicamente strumentali — secondo l'esperienza giudiziaria di questi ultimi anni — a movimenti politici da inquadrare nell'ambito della norma di cui all'art. 270 C.P., tanto che se ne è occupato espressamente il legislatore, con la legge 8/8/1977 n. 533 (art. 3). I documenti sequestrati al Frezia, unitamente al piano per l'evasione di Dorigo e Piantamore, indicano la permanenza del vincolo associativo anche successivamente all'arresto dei due predetti. L'associazione aveva programma di violenza a fini sovversivi. I prevenuti avevano cercato di fronteggiare attraverso il sequestro di persona. Circa i "semi clandestini", a cui fa riferimento la sentenza di 1° grado (f. 77 atti 1° giudice) (si tratta di due vicoli "fuori strada", e di una moto recentemente acquistati, primi acquisti fatti con il denaro del riscatto per il sequestro di Quello — cento

30

milioni di lire – per una complessiva stima di circa sei milioni di lire – pag. 22 sent. sequestro Carlo 1° grado), osserva questo Collegio che il tipo di veicoli indica, invece la destinazione prevalente ad attività caratteristiche di associazioni del genere in questione, data la maneggevolezza e la efficienza dei mezzi. L'uscita di armi e di documenti di identità personale e di circolazione automobilistica nonché di targhe automobilistiche (f. 206/F-1) – documenti e targhe da contraffare o contraffatte –, anche se, come osservano i giudici, non rappresentano reati sintomaticamente indicanti di una finalità sovversiva, è, tuttavia, sempre presente negli atti dei procedimenti concernenti associazioni sovversive, pervenute ad apprezzabile livello di organizzazione e di efficienza; con la citata legge n. 533/1977 (art. 4) il legislatore prescrivendo disposizioni in materia di ordine pubblico, particolarmente destinate ad associazioni sovversive, ha dunque occupato con la previsione di casi apparentemente, ad esempio, di furti di armi, munizioni od esplosivi.

31

Si noti ancora che, per quest'ultimo materiale (esplosivi), non ricorre di frequente — per non dire che è raro — la detenzione del medesimo nelle associazioni per delinquere di cui all'art. 416 C.P., mentre l'impiego programmato del materiale stesso diviene ricorrente — per compiere attentati contro edifici — da parte di gruppi sovversivi.

Non condivide quanto affermano i primi giudici, circa i reati al compimento dei quali tendeva l'associazione, la sentenza appellata nell'escludere il fine politico, afferma che il tentativo di incendio al Palazzo di Giustizia tendeva a eventualmente impedire la celebrazione del processo a carico del Piantadosi e del Dongo, mentre il piano di evasione tendeva a favorire la liberazione dei due predetti, senza sottintendere finalità di più ampia portata. Osserva questa Corte che il processo di primo grado per il sequestro di Cirillo venne celebrato il 4/10/1973, mentre quello di appello il 12/7/1974; poiché il tentativo di incendio si riferisce al 21/2/1974 (sub N), può concludersi che si trattava di un "attentato" a pubblico edificio, con

32

finalità politiche; mentre dal piano di evasione può ritenersi che contemporaneamente si volesse fare ottenere la libertà ai compagni ricuperare questi ultimi nell'attività del gruppo, conseguire un rilevato di prestigio nell'ambito politico. Ancora davanti a questa Corte, infatti, il Dorigo ha posto in rilievo — circa l'evasione e le tentate evasioni di detenuti (fra i quali il Piantadosi) dalla casa circondariale di Torino, verificatesi immediatamente prima di questo processo in fase di appello — la collaborazione del personale del carcere e le manifestazioni avvenute nel carcere.

Ed anche se le espressioni attinenti alla ideologia rivoluzionaria possono avere carattere retorico e semplicistico, non per questo debbono ritenersi indizio minore della pericolosità di chi le formula. Quanto alla impostazione ideologica del Tolino e di D'Andrea — dei quali, ad avviso della maggioranza dei giudici, non v'è stata sufficiente esplicazione dell'atteggiamento politico, esaminando le stesse dichiarazioni da loro rese nel corso degli interrogatori — v'è da ricordare che

33

relazione di servizio, redatta da maresciallo dei CC. (f. 660/2-C) indica, insieme al Freda, il Rauti e il D'Andrea quali aderenti al "Fronte Anarchico" : si ritiene ancora che non ha alcuna rilevanza, ai fini dell'art. 270 C.P., l'appartenenza a questo o a quel gruppo politico. Ma la ricerca di ospiti finanziamenti (cento milioni di lire dal sequestro Corallo, poi recuperati dalla polizia per la quasi totalità), la raccolta di armi, esplosivi, documenti da contraffare o mezzi per la contraffazione, accompagnati da intenti diretti a sovvertire violentemente gli ordinamenti costituiti nello Stato, la presenza di un'organizzazione avente alla disposizione locali e a mezzi predisposti per efficiente attività (timbri per le falsificazioni, radio ricetrasmittenti o manomesse nella lunghezza d'onda in uso alla polizia, cartucce per pistola Parabellum - mod. 38), la più che probabile partecipazione di altre persone non potute identificare (le rimembranze personali, per le ricevute dei vaglia con cui si pagava la pigione del box di via Bartolomeo Bianchi, ac-

34

costituiscono, ad esempio, che vi era persona la quale provvedeva al pagamento e la grafia della quale non è riferibile a nessuno degli appellanti) sono elementi che tutti concorrono a dimostrare la sussistenza tra i cinque coimputati del legame associativo di cui all'art. 270 C.P., a fini sovversivi. Non può, invero, sostenere il difensore che l'unico legame tra Freda da un lato e Piantamore e Dorigo è costituito soltanto da una lettera per un fantomatico piano di fuga. Circa la irrealizzabilità del piano di fuga, v'è anzitutto da dire (v. volume 1/F - f. 221) che esisteva un'alternativa o fare evadere eliminando il servizio di scorta in occasione d'una traduzione, o penetrare, o comunque aprire una via di uscita attraverso un muro del carcere, con ordigno esplosivo; si provvedeva di fornire immediatamente a chi evadeva armi ed altro munizionamento e falsi documenti di identità (il "deposito" di via Bardonecchia, tra l'altro, ben poteva fornire armi, munizioni, esplosivo, documenti falsi, targhe e veicoli contraffatti). Ora, appiano di

35

prima che venga attuato, appare il più delle volte, stravagante, contro la realtà delle cose; poi, appunto perché basato su elementi imprevedibili, è superato dal successo, sfuggendo di sorpresa il servizio di sorveglianza, vanificato dall'esperienza entro schemi fissi, riconducibili al limare le sbarre delle grate, allo scavare il cunicolo sotto il muro di cinta, all'uscire dal portone principale con abile camuffamento.

Per quanto concerne gli elementi che indicano i legami associativi, intesi nel l'ambito della norma di cui all'art. 270 C.P.P., s'è già detto quali sono (oltre il piano di evasione, vi sono la disfola del Piantamore, o, meglio, da lui rubata, nel box del Freria, i documenti fatti appuntati per il Piantamore trovati nel box, l'indubbio vincolo tra il Piantamore e il Dorgo, la correlazione tra quest'ultimo e il Freria per il trasporto telefonato trovato, nel 1973 nell'alloggio del Dorgo, e recante la foto del Freria) e si è già dedotto, comunque, dal tipo di organizzazione, per la disponibilità certo locale, di certo materiale - derivante

36

da carta tipo di finanziamento (sequestro di persona a scopo di estorsione), dal genere dei reati previsti dal programma, dalle espressioni ideologiche, che l'associazione presenta i requisiti richiesti dall'art. 270 C.P. non può dirsi, allora — come afferma il difensore — che mancano organizzazione e programmazione i preparare armi munizioni, esplosivo, documenti falsi, targhe contraffatte non significa organizzazione? Programmare l'evasione di due compagni in carcere l'incendio di un palazzo di giustizia, attentati contro caserme (confidenze del Tolino al Piccione; il Tolino conosceva tutti i coimputati, nel box del Frena vi era una carta di identità falsificata con la foto del Tolino applicata nella casa del Tolino fu rinvenuta foto eguale) non è più che sufficiente manifestazione dell'intento eversivo, richiesto dall'art. 270 C.P.

Ciò stante, i tre argomenti (v. pag. della presente sentenza) addotti a sostegno del primo motivo di appello non convincono questa Corte, e il motivo stesso è respinto.

Ma dalla trattazione di questo punto deve

37

mutamento della qualificazione giuridica.
Non si tratta di associazione per delinquere,
ma di associazione sovversiva, volta a sov=
vertire violentemente gli ordinamenti econo=
mici e sociali del nostro Stato. Si applica
la prima parte dell'art. 270 C.P. – così come
era stata contestata nell'originario capo di
imputazione sub A), secondo l'ordinanza
di rinvio a giudizio –, tenuto conto del
ruolo essenziale rivestito dal Fresia i gestore
del box, ordine dell'organizzazione, ele=
mento che provvede a tutto, e non quale subor=
dinato esecutore, ma per quanto concerne
i settori più importanti.

Circa i reati di ricettazione, è da osservare
che il difensore mette in dubbio la consapevolez=
za da parte del Fresia della provenienza furtiva,
specialmente facendo leva sulla considera=
zione che non v'era associazione, s'è già
detto che organizzazione sovversiva v'era;
i canali seguiti per acquisire armi e docu=
menti da falsificare non si inquadrano, di
corso, in un legale mercato; il Fresia disponeva
di quanto era contenuto nel box di via
Bardonecchia; il profitto conseguito nel

38

vantaggio procurato all'associazione mediante l'apporto di materiale destinato a renderla efficiente.

Circa il reato sub I), si rileva che a bordo dell'auto del Freria furono rinvenuti tubi di gomma, che perizia indicò come quelli che erano stati usati per alterare i tachimetri.

In ordine al reato sub L), la testimonianza di Lina Fiorese, resa al dibattimento di 1° grado, non può lasciare i dubbi, a cui accenna il difensore: alla Fiorese si presentò il Bruna - Freria (è probabile che il Freria si attribuì il falso nome di Bruna, per l'assonanza dei due nomi) (v. f. 13 retro verb. dibatt. 1° grado). Fu il Freria (perizia grafotecnica) a sottoscrivere, col falso nome, il contratto di locazione.

Relativamente ai reati sub M) e N) — rammento che l'auto FIAT 500 targata TO 796277, rubata al Musso, era priva del sedile anteriore destro e della ruota di scorta e che sedile per FIAT 500 e ruota di scorta per il medesimo tipo di auto vennero trovati nel box del Freria e rammento ancora che l'auto venne trovata nella zona dove

39

si verificò il tentativo di incendio – osserva questa Corte che i rilievi tecnici eseguiti (f. 18/2-A – f. 69/2-A, rispettivamente 1ª e 2ª parte – ff. 409 e 464 della numerazione generale progressiva) si accompagnano alla mancata spiegazione da parte del Freria circa la presenza del secchio e della ruota nel box e alle dichiarazioni del Piccione; dichiarazioni che, se anche riferite a confidenze del Tolino, concernono membro dell'associazione, la cui base era gestita dal Freria. Non può trattarsi, quindi, di semplice coincidenza: "attentato del genere rientrava – s'è visto – nel programma del gruppo, e il secchio, con la ruota, trovati nel box del Freria indicano che l'auto fu rubata, poco prima, e portata nel box, dove vennero rimossi secchio e ruota di scorta per fare spazio ai bidoni di benzina impiegati per appiccare il fuoco (l'attentato fu sventato grazie all'intervento della polizia). Gli elementi probatori raccolti sono ritenuti sufficienti – sia per la loro confluenza sia sotto il profilo logico – a provare la responsabilità del Freria.

1
40

Quanto al reato sub O), non si tratta di semplice danneggiamento di tipo passivo, l'agente Fazio (f. 600/2-C, f. 12 verb. dibatt. 1° grado), quando fece riferimento al calcio sferratogli, espressamente parlò di "violenza"; ciò esclude la resistenza passiva (ad esempio, gettarsi per terra), poiché vi fu uso della forza fisica deliberatamente diretto a ledere la guardia di PS. Comunque, divincolarsi o sbracciarsi costituisce sempre resistenza mediante violenza (art. 337 C.P.), in quanto coazione che cade sulla persona del pubblico ufficiale per obbligarlo ad omettere un atto dell'ufficio.

Sono, così, respinti i motivi di appello proposti, in via principale, per i reati sub A), D), F), G), H), I), L), M), N) ed O), anche per quanto si riferisce alla richiesta della formula dubitativa: gli elementi sopra valutati non lasciano perplessità, perché univoci e convincenti.

Il Frera fu già condannato, nel 1971, per detenzione di esplosivi (l'esatta imputazione - come risulta dalla sentenza 14/12/1971 della 2ª sezione del Tribunale di Torino

41

è ritenibile a tentativo di fabbricazione di miscela esplosiva - in Torino il 29/4/1969). Egli, allora, aveva vent'anni; fu detenuto dal 2/5 al 19/5/1969; ottenne sospensione condizionale della pena di sei mesi di reclusione e di lire 80.000 di multa, nonché la non menzione. Nel 1976, riportò altra condanna (a tre mesi di reclusione) per falsità materiale in certificato, anche ora ottenendo la sospensione condizionale. Decisamente, il Frena non continua di trovarsi in quelle condizioni che portano ad usare particolare clemenza, da loro come base per la concessione delle attenuanti generiche.

I primi giudici, per il reato più grave, irrogarono la pena di tre anni di reclusione (il minimo edittale previsto dall'art. 416 C.P. p.p.).

Il minimo edittale previsto dall'art. 270 C.P. p.p. è di cinque anni. Resta confermata la pena di tre anni, poiché v'è divieto di reformatio in peius, in quanto l'appello del P.G. è dichiarato inammissibile per mancata presentazione dei motivi. L'aumento di due anni, determinato dai primi giudici per la continuazione, è più che congruo, valutando la serie di reati, a carico dei quali pesentano

42

aspetto di rilevante pericolosità, quali la detenzione di armi, munizioni, esplosivo e il tentativo di incendio.

Per il reato sub O) — al di fuori del disegno criminoso che portò a legare con il vincolo della continuazione gli altri delitti — fu fissata la pena base secondo il minimo edittale, aumentata successivamente di un terzo per l'aggravante, attesa la gravità dei reati di cui l'Presia intendeva assicurare l'impunità volontariamente reagendo alla guerriglia di P.S.

Rimane, quindi, ferma la pena di anni CINQUE e mesi OTTO di reclusione di cui DUE ANNI CONDONATI, per effetto del D.P.R. 4/8/1978 n. 413.

I reati sub I) e sub L) sono estinti da amnistia.

TOLINO FRANCESCO

Lamenta la difesa del Tolino il mancato proscioglimento dalla imputazione ex art. 416 C.P., rilevando che mancano elementi probatori su cui possa basarsi la partecipazione, in linea sia soggettiva che oggettiva all'associazione.

43

Si lamenta l'eccessività di pena, nonché la mancata concessione dei benefici di legge, ex artt. 163 e 175 C.P.

Il Tolino - osserva questa Corte - era stato rinviato a giudizio per avere promosso, costituito, organizzato e diretto una associazione sovversiva (art. 270 b.p. C.P.). La prima Corte lo ritenne colpevole di semplice partecipazione ad associazione per delinquere (art. 416, 1° cpv., C.P.). I primi giudici ritennero decisamente meno elevato il livello raggiunto dal Tolino, al quale le risultanze processuali non consentono di attribuire altro ruolo che quello di semplice gregario.

Ritenuta nei confronti del Tolino - come lo è stata per Fresia e come lo sarà per gli altri imputati - la diversa qualificazione giuridica, ex art. 270 C.P. (l'originaria imputazione adottata dall'istruttore quando rinviò a giudizio gli imputati), osserva questa Corte che il reato previsto dall'art. 270, 3° comma, C.P. - punito con la reclusione da uno a tre anni - (la modestia del ruolo, come ritenuto dai primi giudici, trova conferma anche se l'associazione è sovversiva e non

44

per delinquere) è estinto per effetto della amnistia di cui al D.P.R. 4/8/1978 n. 413 (il Tolino è incensurato).

La difesa del Tolino chiede il proscioglimento quindi, il giudice, in tal caso, e realizzata nelle more processuali, una causa di estinzione del reato, deve, sia pure sinteticamente esprimere le ragioni del rigetto dell'istanza difensiva. Lamenta il difensore che la presenza del documento (alterazione di una carta di identità ~~non precisata~~ — rinvenuta nel box del Fresia — con la foto del Tolino applicatavi) (sub I) non pare elemento sufficiente a comprovare il maggior collegamento.

Osserva questa Corte che al Tolino si perviene per la ricevuta di conto corrente postale rinvenuta a bordo dell'auto del Fresia; che in casa del Tolino fu trovata una foto identica a quella applicata sulla carta d'identità falsificata rinvenuta nel box del Fresia; che il Tolino venne fermato assieme a D'Andrea. Se si richiamano gli argomenti già svolti sopra nei confronti del Fresia circa organizzazione e finalità dell'associazione, se si richiama la deposizione del Ricciuti

45

dal dibattimento di primo grado (f. 18), non resta che disattendere il motivo di appello relativo al reato sub A), reato come sopra divers.amente qualificato.

Ciò stante, sia per detto reato sub A) — delitto di cui all'art. 270, 3° comma, C.P. — che per il reato sub I), questa Corte dichiara non doversi procedere nei confronti del Toluno per essere i reati medesimi estinti per amnistia

PIANTAMORE GIORGIO

La difesa del Piantamore chiede l'assoluzione dal reato di associazione per delinquere poiché viene a mancare la mens in pericolo dell'ordine pubblico, evento richiesto dall'art. 416 C.P. Si lamenta l'eccessività dell'aumento per la continuazione. Si chiede l'assoluzione del Piantamore dal reato sub C), poiché non vera la disponibilità del materiale, per il reato sub E), non esistono prove sufficienti atte a dimostrare che il Piantamore sottrasse la tavola. Si chiede, infine, la concessione delle attenuanti generiche, con massima diminuzione di pena, nonché assoluzione, quanto meno per insufficienza di prove, dal reato sub I), mancando prove del concorso e non essendosi

46

fatto uso dei documenti falsificati.

Il Piantamore fu ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 416 1.1. C.P. (promotore costituente organizzatore, direttore di associazione per delinquere), 624 C.P. (furto di cisterna), 2 legge n° 895/1967 (in quanto fece introdurre e trasportò accordi per il deposito di armi e l'altro sub c), 477 e 482 C.P. (alterazione di documenti di identità). La prima Corte ritenne la continuazione tra detti reati e quelli (tra i quali il sequestro di Carello) per cui aveva riportato condanna con sentenza di questa Corte di Assise di Appello in data 12/7/1976 (quindici anni di reclusione e lire 900.000 di multa); l'aumento per la ritenuta continuazione fu determinato in ANNI TRE e MESI SEI di reclusione.

La difesa, per il reato sub A), poiché si riferisce alla qualificazione giuridica data dalla prima Corte, lamenta che non sussista la messa in pericolo richiesta dall'art. 416 C.P., che è, appunto, delitto contro l'ordine pubblico.

Ritenuta nei confronti del Piantamore come è stata la fuga e per Torino e con

467

lo scioglimento degli altri - la diversa qualificazione giuridica, ex art. 270 C.P. (l'originaria imputazione adottata dall'istruttore quando rinviò a giudizio gli imputati) - osserva questa Corte che verrebbe meno l'argomento relativo alla messa in pericolo dell'ordine pubblico, poiché il delitto di cui all'art. 270 C.P. è reato contro la personalità dello Stato, e non contro l'ordine pubblico. Tuttavia, il tema proposto dal difensore resta trattato, nelle linee essenziali, dato che nell'atto di appello - citando l'art. 49 C.P. - si rileva l'esaurimento dell'efficacia offensiva del vincolo associativo, per sopravvenute sotto il profilo teleologico.

Il reato di cui all'art. 270 C.P. si riferisce al diritto e al dovere che ha lo Stato di reprimere tutte le associazioni che attentano in un modo o nell'altro alla sua esistenza e a quella della collettività. L'associazione non è semplice atto preparatorio; è, invece, momento di esecuzione, messa in opera di un disegno criminoso.

Sulla sussistenza di una associazione con programma di violenza a fini sovversivi,

48

si è già detto trattando della posizione del Fresia (pagg. 26 e ss. presente sentenza). Sarà sufficiente aggiungere che v'era efficacia offensiva — quale attentato alla personalità dello Stato — poiché, pur essendo stati arrestati il Dongo e il Piantamore — rimasero liberi il Fresia, il Tolino, e D'Andrea: e dopo l'accordo iniziale fra tutti e cinque, prima dell'arresto di Piantamore e di Dongo, ebbe successivamente a mantenersi l'efficienza dei fini politici dell'associazione, persistendo i contatti (per vie non potute precisare) fra i reclusi e i liberi. Si è già detto, fra l'altro, del fine politico circa l'attentato ai Supremo Collegio di Giustizia e circa il piano di evasione (pagg. 31 e 32 della presente sentenza). Il primo motivo è respinto poiché era in costante vitalità il vincolo associativo, anche dopo l'arresto di Piantamore e di Dongo.

Circa il reato sub c), osserva questa Corte che le "misteriose" vie, per il tramite delle quali Piantamore e Dongo si mantenevano in contatto con Fresia, Tolino, D'Andrea (fra l'altro per concertare l'evasione), concretizzano la forma di partecipazione contestata

49

sub C) — "... dando istruzioni e presentato accordi in vista dell'impiego ...." —, in modo corrispondente alle modalità di evasione, che esigevano l'impiego di esplosivo, di armi, di documenti alterati, e, in genere, in modo adeguato al programma di attentati (vedi deposizione Piccione — vol. 2/B) che si era proposto l'associazione.

Respinto il terzo motivo di appello, è pure respinto il quarto. Circa il furto della pistola (sub E) il Piantamore rifiutò di rispondere (f. 621 retro/2-C), ma ammise che il Panseri diede a lui le chiavi dell'auto, dove si trovava l'arma, e gli disse che lasciava nel vano una pistola. Il Panseri confermò (f. 604/2-C) che quando lasciò l'auto in sosta, diede le chiavi ad uno dei due ragazzi, ed appello dell'ACI, che si erano avvicinati (Piantamore e Lovisolo); gli diede una mancia, raccomandandogli di guardare bene il vano "perché sopra c'era una pistola". L'arma fu ritrovata nel box del Frena — collegato, s'è già detto come, con il Piantamore. Sono elementi più che sufficienti per affermare la responsabilità del Piantamore.

50

Circa il sesto motivo di appello, si rileva ancora - reato sub I) - che i documenti falsi (come le armi) sono essenziali per il funzionamento di una associazione sovversiva. Tra l'altro, il piano di evasione esigeva l'uso di documenti falsi; ed infatti si apprestavano documenti alterati con la foto del Piantamore (foto con baffi e occhiali, probabile risultato di un fotomontaggio). Ne risulta comprovata la responsabilità del Piantamore, nell'ambito dello schema associativo.

Circa l'uso, il reato di falsità in atti resulta dal fatto dall'uso del documento alterato o contraffatto.

Rimangono da esaminare il secondo, il quinto e il settimo motivo di appello, che vanno valutati globalmente, in quanto attinenti alla concessione delle attenuanti generiche e alla entità della pena.

Nonostante la condanna subita per il sequestro di Carello, il Piantamore mantenne operanti legami con i compagni, sia per evasione, soprattutto, ai fini di cui finora s'è fatto in questa sentenza. V'è una serie di gravi fatti - detenzione di armi, munizioni, esplosivo,

51

associazione sovversiva; fatto di lieve entità che indica la pericolosità dell'imputato. Nel 1972 egli fu condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Sono elementi, quelli sopra elencati, che giustificano il diniego della concessione delle attenuanti generiche, in quanto le ragioni addotte per l'ottenimento delle attenuanti stesse (motivazioni per ideologia politica alla base dell'agire, situazione personale dell'appellante che sta scontando la condanna per il sequestro di Carello) sono travolte dalle sopra svolte considerazioni circa la responsabilità del Piantamore in ordine ai fatti di cui al presente processo.

Relativamente all'incremento per la continuazione, determinato dai primi giudici nella misura di tre anni e sei mesi di reclusione, questa Corte ne avverte la congruità, valutata la già menzionata serie di gravi reati, e considerando inoltre l'apporto direttivo dato dal Piantamore al mantenimento del vincolo associativo e alla continuazione dell'efficienza del gruppo eversivo.

La condanna subita per il sequestro di Carello esclude il Piantamore dai benefici

52

del D.P.R. 4/8/1978 n. 413/art. 4 lettera c).

DORIGO LUCIANO

La difesa del Dorigo lamenta la mancata assoluzione con ampia formula, o, quanto meno, per insufficienza di prove, da tutti i reati a lui ascritti. In subordine, lamenta la mancata derubricazione del reato contestato di cui all'art. 304 C.P. anziché in quello di cui all'art. 416 C.P. In ulteriore subordine, si lamenta eccessività della pena, dell'aumento della medesima, mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 114 C.P. e mancata esclusione della qualità di capo o di promotore.

Il Dorigo fu ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 416 p.p. C.P. (in quanto costituente, organizzatore, direttore di associazione per delinquere), 2 legge n° 895/1967 (in quanto dava istruzioni e prendeva accordi relativamente al deposito di armi e di cui al capo sub c), 477 e 482 C.P. (alterazione di documenti di identità). La prima Corte ritenne la continuazione tra questi reati e quelli (tra i quali il sequestro di Sossi) per cui aveva riportato condanna con

53

sentenza di questa Corte di Assise di Appello in data 12/7/1974 (quattordici anni e quattro mesi di reclusione, e 850.000 lire di multa); l'aumento per la ritenuta continuazione fu determinato in ANNI TRE di reclusione.

Per quanto concerne l'associazione, contesta il difensore la sussistenza di un vincolo associativo, di un'organizzazione, di un programma criminoso, della permanenza di collegamento fra i pretesi associati. Si pone in rilievo che Freria, Tolino, D'Andrea non hanno parte alcuna al sequestro di Borello. Si rileva che Pantamore e Dorigo furono arrestati per il sequestro di Borello (il 13/2/1973) e che da allora ad oggi rimasero di continuo in stato di detenzione. V'è prova che prima di detto arresto si fosse creata e sviluppata una associazione sovversiva? e da parte di chi? come poté permanere, dopo l'arresto del 13/2/1973, il vincolo associativo, se mai vi fu?: queste le domande che pone la difesa.

Domande alle quali hanno già risposto i primi giudici.

Ancor prima del sequestro di Borello i giovani

54

si conoscevano, ed i loro rapporti non si erano limitati al ritrovarsi per comunanza di ideologia politica o all'amicizia. Nell'intento eversivo, di cui si è detto (pag. 31 e ss della presente sentenza) concreti legami univano i prevenuti ai fini di cui all'art. 270 C.P.

Piantamore e Dongo agirono insieme nel sequestrare il Corelli, con un piano concordato conoscendosi reciprocamente a fondo; davanti a questa Corte, con il comportamento di cui s'è detto, hanno ancora dimostrato l'affinità e la solidarietà che li lega; la polizza, subito dal Piantamore (così vicino al Dongo per sentimenti e per azioni), alla fine del 1971, pervenne al Frena ovviamente prima del l'arresto di Piantamore e di Dongo; nella casa del Dongo fu trovato esplosivo del tipo identico a quello dell'esplosivo trovato nel box del Frena. Nella casa del Dongo il 3/3/1973 si trova documento falso con la foto del Frena. La vicinanza della data (3/3/1973) con la data dell'arresto di Piantamore e Dongo (16/2/1973) indica o la preesistenza del documento all'arresto dei due predetti, o, quanto meno, correlazione tra le due circostanze

55

Freda e Tolino conoscevano Piantamore e Dorigo (f. 8/1-A); il Dorigo dichiarò di aver visto il Freda "una volta o due", il Tolino lo ricordava "ancor meno" (f. 614/2-C).

Stante i collegamenti (dinamica, documento falso, esplosivo) può ricostruirsi appunto l'origine dal sequestro di Carello, l'ideazione della associazione. Non senza, prima, osservare che se anche le prove — come osserva la difesa — derivano dalle cose sequestrate, la qualità delle cose stesse denota la sussistenza dell'associazione, come già rilevato trattando del Freda (v. pagg. 29 e 30 della presente sentenza). —

L'associazione tentò, innanzi tutto, di procurarsi il finanziamento (i cento milioni del sequestro Carello). Dichiara il Dorigo (f. 615/2-C) al giudice istruttore che il ricavato del sequestro Carello era destinato a rimpinguare "un'attività di propaganda". Occorreva un deposito, una specie di "sede"; prima ne fornì il Piantamore, agli inizi del febbraio 1973 (imputazione sub M processo Carello); immediatamente dopo l'arresto di Piantamore e Dorigo ne fornì il Freda (sub L attuale imputazione). Per stretta conseguenza, date le

36

premesse – legati come erano i giovani dal comune intento, formatosi prima dell'arresto di Piantamore e Dorigo, di dare incremento alla costituita organizzazione eversiva – venne mantenuto il vincolo associativo, anche se Piantamore e Dorigo erano in carcere.

Non vi furono soltanto corrispondenza e visite al carcere, che potrebbero essere espressioni di solidarietà e di amicizia, ma contatti, di cui s'è detto, per l'evasione, con riferimento a quei mezzi (armi, esplosivo, documenti falsi), di cui i compagni liberi disponevano e della cui esistenza i compagni detenuti sapevano. Tanto vegliante era l'unione associativa, che il Presta affidò i falsi documenti con la foto del Piantamore, e quando vi fu il passaggio dei detenuti al carcere di Torino, per il processo di appello relativo al sequestro Sorello, non mancò il coinvolgimento dei compagni liberi, per tentare di procurare l'evasione (sulla qualità del piano di evasione già si è detto – pag 35 della presente sentenza). Continuò l'attuazione del programma eversivo: il Piccone, compagno di cella del Tolino, pur mantenendo stretti

57

sulla di lui personalità, come descritta dal Tolino (nel senso che quest'ultimo può anche averteso, al riguardo, dichiarazioni vicine al vero), fu, in sostanza, per i riscontri esistenti, abbastanza convincente sulle confidenze ricevute dal Tolino, relative ad attentati, fu tale quadro a mi servire il tentato incendio al Palazzo di Giustizia (sub N).

Né Dorigo - come al Piantamore - deve attribuirsi la qualifica di promotore costituente (della associazione sovversiva) (v. art. 270, 1° e 2° c.) e dirigente, le istruzioni che provenivano dal carcere, giunte al Freda - altro "capo" - per i soliti "misteriosi" canali, erano comunicate da chi ormai - come il Piantamore e il Dorigo - s'era posto alla guida del gruppo, sorto proprio per concretare il primo passo concreto dell'associazione: il finanziamento mediante i cento milioni del sequestro di Borello, sequestro eseguito materialmente da Piantamore e da Dorigo.

Ciò spiega come, anche successivamente all'arresto, furono possibili le istruzioni, da parte di Piantamore e di Dorigo, a Freda e Tolino.

Sub C) espressamente fu contestata la circostanza ("... dando istruzioni e prendendo

58

accordi in vista dell'impiego ...". Lamenta il difensore che manca il necessario rapporto "cosa-persona". Tale rapporto, osserva questa Corte, non è indispensabile, valendo, anche per la detenzione di armi, munizioni, esplosivi, le norme sul concorso di persone nel reato (artt. 110 ss. C.P.); la forma di partecipazione, come s'è visto, è chiaramente enunciata nel C).

Circa la descrizione nella ipotesi di cui all'art. 304 C.P. è da rilevare che la costituzione politica mediante accordo integra fattispecie legale concernente fatti che stanno fuori dall'orbita del tentativo o dell'attentato, sebbene siano diretti a determinare condizioni favorevoli alla perpetrazione di un delitto. Per contro, rimane degli atti che l'associazione si trovava in stadio più avanzato; il momento della semplice risoluzione di commettere un delitto contro lo Stato era stato superato, poichè il programma sovversivo (volontà sovversione degli ordinamenti costituiti nello Stato) era in fase di attuazione mediante acquisizione dei mezzi per il finanziamento, il procacciamento di armi,

59

l'approntamento di falsi documenti, il tentativo di incendio al Palazzo di Giustizia, l'elaborazione di un piano per l'evasione dei compagni in carcere (v. pag. 32 della presente sentenza, per quanto si riferisce, cioè l'evasione, al risultato di prestigio nell'ambito politico).

Pertanto, poiché già esisteva, da parte della associazione, capacità operativa, la richiesta di determinazione nella ipotesi di cospirazione politica mediante accordo non trova accogliimento.

S'è già detto (pag. 57 della presente sentenza) dell'importanza del ruolo rivestito dal Dorigo. La iniziale, importante concretizzazione del programma eversivo fu il sequestro di Brella: il Dorigo agì insieme al Trentamore, e da allora i due - anche dopo che furono arrestati - furono le guide del gruppo, al medesimo piano del Freda, punto di riferimento, all'esterno del carcere, della organizzazione dell'associazione.

Pale ruolo ~~[illegible]~~ giustifica la determinazione dell'aumento per la continuazione in tre anni di reclusione, determinato dai primi giudici, e posta,

60

di conseguenza, alla reiezione della richiesta di esclusione delle qualità di capo e di promotore, come formulata nell'atto di appello.

Ancor oggi, davanti a questa Corte, i due imputati Piantamore e Dorigo sono apparsi con le loro dichiarazioni e con la lettura da parte del Dorigo, del manoscritto di cui s'è detto, nella convinzione di essere i responsabili del gruppo. E' appena il caso di precisare che la richiesta dell'attenuante di cui all'art. 114 C.P. non può trovare, per le sopra esposte ragioni, accoglimento.

Non ritiene questa Corte che sussistano concrete ragioni, tali da portare a clemenza particolare e così concedere le attenuanti generiche. Protagonista con il Piantamore per il sequestro di Perello, promotore del gruppo (di cui facevano parte, probabilmente, come s'è già detto – v. pag. 33 della presente sentenza – altre persone non identificate) nell'azione svolta al fianco del Piantamore, il Dorigo – una volta in carcere – non desiste dalla intrapresa attività, e opera in modo che il gruppo – lui, il Piantamore, i tre complici liberi, probabilmente altre persone associate

61

contenuti ai fini di cui all'art. 270 C.P.

Tale situazione sconsiglia questa Corte dal concedere le invocate attenuanti generiche.

La condanna subita per il sequestro di Parello esclude il Dongo dai benefici del D.P.R. 4/8/1978 n. 413 (cat. 4 lettera c).

D'ANDREA ANTONIO

La posizione del D'Andrea è analoga a quella del Dolino (cap. 42 presente sentenza).

La difesa chiede l'assoluzione dal delitto a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato, lamenta, in subordine, l'eccessività della pena inflitta e la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Ritenuta la diversa qualificazione giuridica, osserva la Corte che il reato previsto dall'art. 270, 3° comma, C.P. - punito con la reclusione fino a tre anni (rimane ferma, per il D'Andrea, la semplice partecipazione, come gli fu originariamente contestata, in relazione all'art. 270 C.P. esclusa l'art. 306 C.P., erroneamente - addotto (cap. 24 della presente sentenza) - enunciato sopra sub B) - è estinto per effetto di amnistia di cui al D.P.R. 4/8/1978 n. 413,

62

non risultando precedenti penali che ostano.

Vale il medesimo argomento già addotto per il Tolino (pag. 4 presente sentenza) è sufficiente sinteticamente esprimere le ragioni del rigetto della istanza difensiva di merito.

A numerosi colloqui del D'Andrea col Piantamore in carcere, a Porto Azzurro (tenuto presente il costo del viaggio data la distanza, da Torino all'isola d'Elba; il messaggio inviato al Tolino con caratteri a decalcomania (v. teste Piccione, vol. 2/B); i rapporti con gli altri imputati (v. pag. 18 presente sentenza) facenti parte del gruppo: sono tutti elementi che vanno al di là dell'amicizia e della solidarietà, configurando, piuttosto, la partecipazione, consapevole e duratura, all'associazione sovversiva.

Ciò stante, questa Corte dichiara non doversi procedere nei confronti del D'Andrea per il reato sub B) perché estinto da amnistia (in relazione all'originaria imputazione di cui all'art. 270, 3° comma, C.P.).

Dispone questa Corte che copia del presente verbale di udienza sia trasmesso al P.M. presso il Tribunale di Torino per quanto di

63

sua competenza.

Nel resto l'appellata sentenza è confermata.

Gli appellanti in solido sono condannati al pagamento delle spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte nel procedimento contro FRESIA Giovanni Franco, TOLINO Francesco, PIANTAMORE Giorgio, DORIGO Luciano e D'ANDREA Antonio, appellanti, con il P.G., avverso sentenza in data 9 aprile 1976 della Corte di Assise di Torino;

vi gli artt. 209, 515, 523 C.P.P., 1 e 6 D.P.R. 4/8/1978 n. 413;

dichiara inammissibile l'appello del P.G. per mancata presentazione dei motivi, e in parziale riforma della sentenza impugnata;

dichiara Fresia Giovanni, Piantamore Giorgio e Dorigo Luciano responsabili del delitto originariamente contestato nel capo di imputazione sub A), in luogo di quello ritenuto dalla sentenza appellata, da considerarsi, quanto al Fresia, in continuazione con i delitti di cui ai capi di imputazione sub C), D), F), G), H), M), N);

64

dichiara non doversi procedere nei confronti del Frasia per i reati di cui alle lettere I) e L) per essere i medesimi estinti da amnistia;

dichiara Tolino Francesco responsabile del delitto di cui all'originario capo di imputazione sub A), esclusa l'aggravante ivi contestata, in luogo di quello ritenuto nella sentenza impugnata, e, conseguentemente, dichiara non doversi procedere per tale reato nonché per quello contestato sub I), per essere i medesimi estinti da intervenuta amnistia;

dichiara D'Andrea Antonio responsabile del delitto di cui all'originario capo di imputazione sub B), in luogo di quello ritenuto dalla impugnata sentenza e, per tale reato, dichiara non doversi procedere per essere estinto da amnistia;

mantiene ferme le pene inflitte dalla impugnata sentenza nei confronti di Frasia Giovanni, Piantamore Giorgio e Dorigo Luciano, dichiarando condonata la ANNI DUE la pena inflitta al Frasia;

65

conferma nel resto l'appellata sentenza, condannando gli appellanti in solido al pagamento delle spese di questo grado di giudizio;

Dispone che copia del presente verbale di udienza sia trasmesso al P.M. presso il Tribunale di Torino per quanto di sua competenza. —

Torino, 15 marzo 1979

Il Presidente

L. Conti

Il Consigliere est.

G. Tadorani

Il Cancelliere

O. Spina

Depositata in Cancelleria oggi 30/3/1979

Il Cancelliere

Con data 20-4-1979 ha proposto ricorso per cassazione l'imp. Frescia Giovanni

Il Cancelliere

Notificato estratto contumaciale a Fresia Giovanni il 19 aprile 1979

Il Cancelliere

Sentenza passata in giudicato dal giorno 20 marzo 1979 (martedì) per quanto concerne gli imputati Tolino Francesco, Piantamore Giorgio, Dorigo Luciano e D'Andrea Antonio

Il Cancelliere

All'esecuzione definitiva della suddetta sentenza nei confronti di PIANTAMORE Giorgio e DORIGO Luciano ha provveduto la Procura Generale della Repubblica di Torino, con verbali in data 27 [illegible]

entiva in data 24 magg.
gio 1979 ai nn. 221-222/79
B.F.S. La suddetta Procura
Generale nulla ritenne dover
eseguire nei cf. degli on.li
Sigg.ri D'Andrea e Tortora,
fascicoli per amnistia.
Torino 31-5-1979

Le cancelliere

Per copia conforme per uso d'ufficio.
Torino, li 25/2/1985
Il Cancelliere

CORTE DI ASSISE D'APPELLO - TORINO

20-3-79
293

COPIA RILASCIATA AL P.G. DI TORINO PER USO UFFICIO

**PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO**

25

**N.3595/78 R.G.P.M.**

IL P.M.

**Letti gli atti del procedimento penale, istruito con rito formale, contro:**

1) **MICHIELETTO RENATA, nata a Torino il 21/8/1957 - detenuta nella Casa Circondariale di Torino dal 5/5/78; dif. di fiducia dall'avv.Annoni;**

2) **PANCIARELLI PIETRO, nato a Torino il 29/8/1955 - latitante - difeso d'Ufficio dall'avv. Paroncilli;**

**I m p u t a t i**

**Entrambi:**

**A) del delitto di cui agli artt.306,302,270 c.p. - In Torino da epoca imprecisata e fino al 5/5/1978;**

**B) del delitto di cui agli artt.110,81 cpv.,303 1^ p. e cap.c.p. in relazione agli artt.270,306 c.p., 414 comma 1° n.1 e comma III° c.p. - In Torino il 3 maggio 1978;**

**(reati rubricati come in mandato di cattura 14/3/1979 in atti);**

O S S E R V A

**L'analisi delle risultanze processuali in esito alla compiuta istruzione consente di ritenere la sussistenza a carico dei due imputati MICHIELETTO RENATA e PANCIARELLI PIETRO di sufficienti elementi di prova tali da legittimarne il rinvio a giudizio per rispondere di entrambi i reati loro ascritti come in epigrafe.**

**Dagli accurati ed approfonditi accertamenti compiuti dal G.I. é emerso infatti con chiarezza che i due imputati in questione**

298

sono stati partecipi della banda armata denominata "Brigate Rosse" svolgendo, con carattere di continuità, una attività finalizzata altresì alla organizzazione della medesima associazione eversiva.

Va premesso, sia pure in modo sintetico, che nella struttura delle c.d. "Brigate rosse" sono presenti tutti i connotati caratteristici della nozione giuridica di banda armata, ossia tutti gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa prevista e punita dall'art. 306 c.p. .

Dagli stessi documenti acquisiti al procedimento si ricava inequivocabilmente la prova che le c.d. "Brigate Rosse" costituiscono una Organizzazione con finalità eversiva tendente alla violenta soppressione degli ordinamenti politici economici e sociali costituiti nello Stato.

Trattasi infatti di associazione in cui vi é l'inserimento di una pluralità di persone fra loro legate dal comune interesse alla realizzazione di determinate finalità di tipo eversivo. Il vincolo che lega tali persone ha carattere di permanenza e stabilità in funzione del conseguimento dei fini del gruppo. Sussiste tutta una articolata organizzazione interna attraverso un complesso di norme che disciplinano i rapporti tra gli aderenti e militanti fino a rappresentare un vero e proprio "Statuto" della organizzazione stessa. Vi é la predisposizione di mezzi e strumenti idonei alla attuazione del programma comune.

Le così dette "Brigate Rosse" appaiono dotate di una notevole quantità di armi sempre concretamente disponibili per l'attuazione di gravi fatti delittuosi. Le armi configurano uno dei requisiti essenziali dell'impianto strutturale della organizzazione eversiva, un elemento imprescindibile sia per la vita dell'associazione sia per il raggiungimento degli



S. [illegible]
(Dr. Vincenzo [illegible])

295

scopi avuti di mira.

Ed é proprio sul piano della predisposizione dei mezzi e strumenti idonei all'attuazione del programma eversivo che si collocano le attività poste in essere dagli imputati; i medesimi hanno infatti predisposto vario materiale documentale inerente alle finalità della associazione sovversiva costituita in forma di banda armata, e tale materiale é stato rinvenuto in vere e proprie "basi" delle c.d. "Brigate Rosse" poi scoperte sia in Torino - C.so Telesio n.7/8 sia in Milano VIa Montenevoso n.8.

La Michieletto e il Panciarelli hanno convissuto in un alloggio sito in Torino - C.so Racconigi 217 ed hanno quindi svolto congiuntamente l'attività di predisposizione del materiale documentale di cui trattasi.

L'alloggio in questione, sulla scorta di quanto emerso in sede di perquisizione e sequestro, non può considerarsi di per sé una "base" delle c.d. "Brigate Rosse".

E' stata però rinvenuta nell'alloggio medesimo occupato dai due imputati una macchina da scrivere che é stata impiegata ripetutamente per la redazione di documenti inerenti alla organizzazione della banda armata.

Sono stati acquisiti elementi di carattere peritale in base ai quali si può dire provato un diretto collegamento dei due imputati con la più vasta struttura della Organizzazione eversiva.

Vari documenti dattiloscritti rinvenuti nelle basi di cui si é detto sono stati redatti con la macchina da scrivere in sequestro; inoltre su taluni documenti dattiloscritti rinvenuti nelle basi in questione risultano apposte scritturazioni e annotazioni manoscritte che sono di pugno dell'imputato Panciarelli.

Nell'alloggio di corso Racconigi 217 in Torino sono stati altresì sequestrati fogli di carta carbone che, pur non



(Dr. Vincenzo Pochintesta)

296

essendo stati impiegati con la macchina in sequestro, sono però serviti per la redazione di dattiloscritti rinvenuti nella base di corso Telesio in Torino.

Sussiste quindi tutta una serie di dati probatori di carattere testimoniale, documentale e peritale alla stregua dei quali si può affermare con tutta fondatezza che l'attività posta in essere dai due imputati assume un rilievo a livello organizzativo, non potendovi essere dubbio alcuno che gli alloggi in Torino e Milano di cui si é detto rappresentano basi operative della banda armata denominata "Brigate Rosse".

Eloquente al riguardo é il contenuto degli stessi documenti sequestrati in dette basi, contenuto che attiene propriamente alla struttura, organizzazione e finalità della associazione eversiva.

Dal quadro probatorio acquisito emerge pertanto in modo evidente che l'attività posta in essere dai due imputati non si é limitata alla diffusione e divulgazione di volantini rivendicanti imprese criminose delle "Brigate Rosse", ma si é invece estesa alla predisposizione di materiale assai significativo ed inerente alle finalità del gruppo.

Di conseguenza l'iniziale elemento indiziante costituito dal rinvenimento nei pressi dello stabilimento Lancia di Torino della tessera tranviaria intestata alla Michieletto sotto il mucchio di volantini delle "Brigate Rosse" si é progressivamente rafforzato e corroborato durante la formale istruzione; é emerso in vero un quadro ampio ed articolato di rapporti instaurati dagli imputati con superiori istanze della organizzazione eversiva.

Solo facendo riferimento a tale attività ben più significativa e penetrante realizzata dagli imputati si può comprendere la ragione per la quale materiale documentale



(Dr. Vincenzo [illegible])

297

di notevole portata in seno alla associazione eversiva sia stato rinvenuto in basi operative finalizzate altresì alla sistematica e capillare raccolta di dati.

Il fatto stesso che parte di detta documentazione sia stata redatta dai due imputati o consenta comunque di istituire un collegamento con gli imputati stessi dimostra che il loro inserimento nei gangli vitali della associazione é di peculiare delicatezza ed importanza attigendo appunto livelli che ineriscono al momento organizzativo.

Tutto ciò dà la misura del contributo e dell'apporto concretamente e stabilmente dato dagli imputati alla organizzazione eversiva che si valeva dunque della loro attiva collaborazione per il perseguimento delle finalità caratteristiche della associazione.

Di fronte a tale sintomatico quadro probatorio si infrange pertanto la costante negativa tenuta dalla imputata Michieletto la quale ha sempre affermato di nulla sapere in merito agli obiettivi dati di accusa che la raggiungono.

Originariamente la Michieletto ha addirittura taciuto la sua convivenza con il Panciarelli nonché l'esistenza dell'alloggio di corso Racconigi 217, con ciò comprovando in modo indiretto ma chiaro il suo inserimento nella organizzazione eversiva.

Le sue proteste di innocenza appaiono smentite nettamente da tutti gli elementi di prova raccolti che, valutati congiuntamente, costituiscono un dato accusatorio insuperabile.

Al tenore delle deposizioni testimoniali secondo cui nell'alloggio di c orso Racconigi 217 si udiva durante le ore notturne il caratteristico ticchettio della macchina da scrivere fanno riscontro gli elementi di natura documentale acquisiti che provano al di là di ogni possibile dubbio come il Panciarelli e la Michieletto fossero incaricati di predisporre materiale essenziale per la vita stessa della



(Dr. Vincenzo [illegible])

298

associazione.

Per quanto concerne poi in particolare l'imputazione contestata ai due imputati al capo B) della rubrica non può esservi perplessità alcuna in ordine alla loro consapevolezza circa l'effettivo contenuto e significato politico dei volantini e comunicati diffusi e riguardanti il sequestro e omicidio in danno dell'onorevole Moro nonché il ferimento del dirigente Fiat Palmieri.

Ciò proprio alla stregua di quanto esposto in merito al livello organizzativo in cui deve essere collocato il contributo fornito dagli imputati alle finalità della associazione eversiva.

In altri termini non può fondatamente sostenersi in chiave difensiva che gli imputati fossero all'oscuro del contenuto dei volantini inneggianti all'imprese delle "brigate Rosse"; pertanto chiara appare la loro responsabilità anche a titolo di istigazione e apologia.

Deve ritenersi, sulla scorta delle acquisizioni istruttorie che sia stata la Michieletto a provvedere materialmente alla diffusione dei volantini in atti. Stante peraltro la convivenza della stessa con il Panciarelli, la accertata comunanza di attività nell'ambito della banda armata, non può prescindersi dal rilevare che detta attività materiale svolta dalla Michieletto é avvenuta previo accordo e su istigazione del Panciarelli medesimo.

Non deve inoltre dimenticarsi che, fin dal momento del fermo di P.G. operato a carico della Michieletto, il Panciarelli si é dato alla latitanza abbandonando precipitosamente sia i suoi abituali recapiti sia il posto di lavoro presso lo stabilimento Lancia di Chivasso ove era occupato in qualità di operaio. Il Panciarelli da quel momento é entrato in uno stato di clandestinità con ciò dimostrando ulteriormente la sussistenza di un suo preciso e speci



Dr. Vincenzo Pos[illegible]

298

fico ruolo in seno all'organizzazione eversiva. L'imputato in questione si é cioé adeguato alle prescrizioni impartite dai vertici dell'associazione dirca il comportamento da seguire in caso di avvenuta identificazione da parte degli organi inquirenti.

Ricorrono pertanto, ad avviso di questo P.M., le condizioni per la chiusura della formale istruzione che non appare suscettibile di ulteriori utili sviluppi; dovrà pertanto essere disposto il rinvio degli imputati al giudizio della Corte di Assise di Torino, competente per materia e territorio, per ivi rispondere di entrambi i reati in rubrica loro ascritti.

Per quanto attiene infine ai fatti di cui alla comunicazione giudiziaria emessa dal G.I. nei confronti degli imputati Panciarelli e Michieletto in data 30/10/1978 il P.M. chiede lo stralcio degli atti relativi agli episodi in questione, essendo necessari ulteriori accertamenti istruttori;

P. Q. M.

Il P.M. visto l'art.369 c.p.p.

c h i e d e

al sig.G.I. in sede Dott.Griffei di volere:

A) dichiarare chiusa la formale istruzione;

B) Ordinare il rinvio degli imputati Michieletto Renata e Panciarelli Pietro, come in epigrafe generalizeati e difesi, al giudizio della Corte di Assise di Torino competente per materia e territorio per rispondere dei reati loro in comune ascritti ai capi A) e B) della rubrica; la Michieletto nell'attuale stato di carcerazione preventiva e il Panciarelli in stato di latitanza;



Il S. [illegible]
Dr. Vincenzo [illegible]

399

C) Disporre la separazione degli atti relativi agli episodi di cui alla comunicazione giudiziaria emessA in data 30/10/78 nei confronti degli imputati medesimi, previa formazione di copia degli atti necessari.

Torino, 20-3-79

IL S.PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Vincenzo Pochettino)
Pochettino

304

ELENCO TESTI:

1) Scarcella Carmelo - Lungo Dora Napoli 56 - Torino
2) Contessa Giovanni - Via Condove n.1 - Collegno
3) Foresto Giovanni - Via Barge 10 - Torino;
4) Carmazzi Franco - Via Caprie 14 - Torino;
5) Michelini Adelina in Carmazzi - Via Caprie 14 - Torino;
6) Polizzi Antonia - Corso Francia 249 - Torino;
7) Marinelli Maria Giovanna - Via Barletta 102 - Torino
8) Canuto Vittorio - C.so Agnelli 138 - Torino;
9) Rolle Onorina Pierina - C.so Lecce 17 - Torino;
10) Marenco Eraldo - Via Daneo 26 - Torino;
11) Bosio Renato - C.so Racconigi 217 - Torino;
12) Gallo Fiorina - C.so Racconigi 217 - Torino;
13) Perino Elia - Via Verolengo 182 - Torino;
14) Bertolina Piero - Via Roma 7 - Pino T.se; in atto c/o Scuola Allievi CC. Torino;
15) Baccalà Luigi - Capitano CC. Comp. Chivasso;
16) Vettori Pietro - M.llo CC. Compagnia Chivasso;
17) Pante Angela - Via Sansovino 58 - Torino;
18) Spigo Dott.Roberto - Via Ormea 107 - Torino
19) Coronato Maurizio - C.so Vinzaglio n.12 - Torino;
20) GHIO Aurelio - Via Sommacampagna 15 - Torino;
21) Poli Dott.Rodolfo - Comm. Capo di P.S. DIGOS Questura -Torino;
22) De Maio Emilio - Brig. di P.S. DIGOS Questura Torino.

Torino, 20 - 3 - 79

IL S.PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Vincenzo Pochettino)

CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI TORINO
Procedimento n° 18/80 R.G. Assise
Appello contro Thiebeletto Renato

Per copia conforme
Torino, li 8 SET. 1980

Il Cancelliere
(G. Bonino)

--- per uso di ufficio a richiesta della Procura Generale della Repubblica di Torino —

IL CANCELLIERE
(G. Bonino)

R.G. 18/80 Appello

TRIBUNALE
CIVILE E PENALE
DI TORINO

15/79

Ufficio Istruzione Penale
Via Torquato Tasso 1

N. 3595/78
*del Registro Generale della Procura della Repubblica* P.M. Pochettino

N. 525/78
*del Registro Generale dell'Ufficio d'Istruzione*

# Ordinanza di rinvio a giudizio

~~Sentenza di non doversi procedere~~

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecento settantanove il giorno ventiquattro

del mese di APRILE

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Torino

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

ORDINANZA ~~SENTENZA~~

nel procedimento penale

CONTRO

MICHIELETTO Renata, nata a Torino il 21/8/1957;
detenuta in Novara (detenuta dal 5 maggio 1978)
difesa dagli avvocati Alessandro ANNONI e
Lorenzo TRUCCO di Torino;

PANCIARELLI Pietro, nato a Torino il 29/8/1955,
residente ivi, anagraficamente in via Givoletto
n°12; già di fatto dimorante in corso Racconigi
n°217; latitante; difeso di ufficio dall'avv.
Saverio PARONCILLI.

IMPUTATI

A) del delitto di cui agli artt. 306, 302, 270 c.p., per avere partecipato ad una banda armata denominata "Brigate rosse" avente per fine la soppressione violenta degli ordinamenti politici, economici e sociali costituiti nello Stato Italiano, agendo altresì in qualità di organizzatori della predetta associazione sovversiva operante in forma di banda armata, con il predisporre vario materiale documentale inerente alle finalità della stessa, materiale rinvenuto nelle "basi" delle "Brigate rosse" scoperte in Torino corso Bernardino Telesio n°7/8 e in Milano, via Montenevoso n°8. In Torino, da epoca imprecisata fino al 5 maggio 1978, e comunque con riferimento a banda armata organizzata da tempo e operante in varie località d'Italia.

B) del delitto di cui agli artt.110,81 cpv., 303 1 p. e cpv. c.p., 414 comma 1° n° 1 e comma 3° c.p., perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con il diffondere in data 3 maggio 1978 in Torino, nei pressi dello stabilimento LANCIA di via Caraglio e via Lancia, una serie di volantini riportanti il testo dei cosiddetti comunicati nn.2-4-6-7 relativi al sequestro, allora in atto, dell'onorevole Aldo Moro ad opera della organizzazione evrsiva e banda armata "Brigate rosse", nonchè volantini inerenti al ferimento del dirigente Fiat Sergio Palmieri -sui quali volantini si inneggiava alle "Brigate rosse" (tra l'altro erano riportate le seguenti frasi ed esortazioni: creare ed organizzare ovunque il potere proletario armato; riunificare il movimento rivoluzionario costruendo il partito comunista combattente; estendere ed intensificare l'iniziativa armata contro i centri e gli uomini della controrivoluzione imperialista; intensificare con l'attacco armato il processo al regime; costruire l'unità del movimento rivoluzionario nel partito combattente) e se ne esaltavano le imprese, con particolare riferimento al sequestro Moro e all'omicidio dei militari di scorta, al ferimento Palmieri e ad alcuni incendi di autovetture effettuati in Torino in danno di esponenti del partito della Democrazia Cristiana - istigavano pubblicamente a commettere delitti di costituzione di (e partecipazione a) banda armata e facevano pubblicamente apologia dei medesimi, nonchè dei delitti di omicidio, di sequestro di persona a fine di terrorismo ed eversione, lesioni personali aggravate e danneggiamento aggravato. In particolare provvedendo materialmente la Michieletto alla diffusione dei predetti volantini, previo accordo con il Panciarelli e su istigazione del medesimo.

## MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

(1.- Atti di polizia giudiziaria e di istruzione sommaria.)

Poco prima delle ore 22 del 3 maggio 1978 due sorveglianti dello stabilimento "Lancia" di Torino venivano avvertiti,da un passante,che poco distante si trovavano alcuni volantini delle "Brigate rosse".Seguendo le indicazioni date dal passante,i sorveglianti trovavano due gruppi di volantini intestati "Brigate rosse",davanti ai cancelli,rispettivamente, di via Vincenzo Lancia e di via Caraglio n°56 dello stabilimento. Tra i volantini che giacevano a terra dinanzi al secondo cancello,i sorveglianti rinvenivano una tessera tranviaria per l'anno in corso,linea 59,intestata a tale Michieletto Renata,di cui compariva la fotografia sul documento.Veniva avvertita la Questura di Torino.Sul posto si recava personale della D.I.G.O.S. che recuperava,mediante sequestro,i volantini e la tessera.

La titolare del documento veniva identificata per l'attuale imputata,Michieletto Renata,giovane impiegata che lavorava alle dipendenze di uno studio di commercialista (rag.Carmazzi,di Torino).

La giovane,interrogata la sera del 4 maggio 1978,riconosceva come propria la tessera rinvenuta dagli agenti.Riferiva di essere solita tenere il documento nella propria borsa.Alcune settimane prima - proseguiva - le era stato sfilato e rubato dalla borsa il portafogli,poi ritrovato per la strada da un bidello di una scuola.Questi l'aveva rintracciata - attraverso i documenti di identità che,a differenza del denaro,i ladri non avevano sottratto dal portafogli - e le aveva restituito l'oggetto.Era però certa che in tale occasione non le era stata asportata la tessera tranviaria,da lei tenuta nella borsa alla rinfusa e non all'interno del portafogli.Della mancanza

della tessera dalla borsa si era accorta solo quello stesso 4 maggio 1978 quando,uscita di casa dopo pranzo per tornare al lavoro e salita sull'autobus,aveva visto salire sulla stessa vettura due controllori dell'A.T.M.. Guardando nella borsa,non aveva trovato la tessera.Per fortuna i controllori non l'avevano interpellata.Giunta in ufficio si era preoccupata della perdita del documento,telefonando anche a casa per chiedere alla madre di cercare per le scale ed in ascensore.Quanto alla sera del giorno precedente,3 maggio, la giovane affermava di avere fatto rientro a casa poco prima delle 20, per la cena,e di non essere più uscita.

La giovane si dichiarava meravigliata del fatto che la sua tessera potesse essere stata ritrovata in un gruppo di volantini delle Brigate rosse,organizzazione cui si dichiarava totalmente estranea.Spiegava che la sera del 2 precedente,come faceva abbastanza spesso,si era recata presso il comitato di quartiere Lucento.Dopo la riunione,insieme ad un'amica,era andata a prendere qualcosa in un bar lì vicino.Il locale era molto affollato ed essa aveva lasciato la borsa appoggiata su di un tavolino,allontanandosi poi brevemente insieme all'amica per ordinare al banco delle consumazioni.

Tali spiegazioni apparivano sulle prime convincenti,stante anche l'atteggiamento di veridicità della Michieletto,talchè gli inquirenti non prendevano alcun provvedimento a suo carico, limitandosi a segnalare i fatti all'autorità giudiziaria con rapporto 5 maggio 1978.

Venivano, però, proseguite le indagini.Si accertava,anche mediante informazioni assunte sul posto di lavoro della Michieletto,che la medesima da tempo intratteneva una relazione con un uomo (che veniva identificato per Panciarelli Pietro, attuale imputato) non gradito alla famiglia.La giovane risultava inoltre avere un alloggio dalle parti di piazza Marmolada, alloggio dove aveva preso a convivere con il Panciarelli e

del quale non aveva fatto cenno alcuno agli inquirenti nel corso della deposizione 4 maggio.

I funzionari della DIGOS - in data 5 maggio - chiedevano ulteriori ragguagli alla giovane,la quale solo dopo molte insistenze rivelava l'indirizzo dell'alloggio in questione: corso Racconigi 217.Si procedeva a perquisizione nell'alloggio medesimo e si rinveniva fra l'altro:una macchina per scrivere Olivetti tipo "Lettera 22";una agenda del 1977; vari appunti su foglietti e sun un'agendina del tipo "Panorama"; numerose pubblicazioni di estrema sinistra .

Il Panciarelli,che risultava alle dipendenze della Lancia di Chivasso quale operaio,non si era presentato al lavoro in data 5 maggio 1978 rendendosi irreperibile.

Gli inquirenti,considerato che tali acquisizioni smentivano le iniziali dichiarazioni della Michieletto,procedevano al fermo della medesima.Nel riferire tali sviluppi con rapporto 6 maggio 1978,essi segnalavano anche che la sera del 4 maggio la giovane aveva nella borsa alcune fotografie,di cui una risultata poi essere quella del Panciarelli (cfr.rapporto 15-5-78 in vol.A 1).Tale fotografia l'imputata non aveva più il giorno 5 maggio,quando era stata richiesta di spiegazioni riguardo all'alloggio.Gli stessi inquirenti segnalavano, infine,che la madre della prevenuta,richiesta di confermare o smentire la circostanza che la figlia fosse realmente rimasta a casa la sera del 3 maggio dopo cena,aveva dichiarato di non poterlo dire,non ricordandolo - a distanza di sole 24 ore - in quanto molto preoccupata per la salute del marito,gravemente infermo (in effetti questi sarebbe poi deceduto nel corso dell'istruttoria).

Al P.M. l'imputata ribadiva,sostanzialmente,quanto afferma alla polizia giudiziaria:nulla aveva a che vedere con le Brigate rosse o con altre simili organizzazioni;non poteva spiegare

il ritrovamento della tessera tra i volantini;la mattina del 4 - le pareva con forte probabilità;anche se non lo poteva affermare con certezza assoluta - la tessera era ancora nella sua borsa;solo nel pomeriggio,sull'autobus,si era accorta di non averla più.L'imputata ammetteva la relazione con il Panciarelli,con il quale aveva iniziato a convivere, nell'alloggio ammobiliato preso in affitto in corso Racconigi 217,nell'estate del 1977.Verso l'inizio del '78 era però tornata in famiglia,considerato l'aggravamento delle condizioni del padre.Aveva continuato a incontrarsi con il Panciarelli.L'ultima volta che era stata nell'alloggio di corso Racconigi era lunedì primo maggio 78.Con il Panciarelli aveva ancora parlato per telefono,dallo studio Carmazzi,presente personale DIGOS,la mattina del 4 : gli aveva sommariamente riferito quanto era accaduto,riservando i particolari a quando si fossero incontrati.

Il P.M.,dopo la convalida del fermo,emetteva ordine di cattura a carico di Michieletto Renata e di Panciarelli Pietro -datosi alla latitanza- in ordine al delitto di partecipazione a banda armata per fini di associazione sovversiva.Chiedeva l'istruttoria formale.

(2.1.-Istruttoria formale:prime dichiarazioni di Michieletto Renata e contestazione del delitto di cui al capo di imputazione sub B)

(Si premette che le acquisizioni probatorie e gli atti assunti nel corso dell'istruttoria formale verranno esposti non secondo il rigoroso ordine cronologico,ma per gruppi omogenei.)

Michieletto Renata,interrogata dal G.I. il 22 maggio 1978, ribadiva quanto già dichiarato al P.M..Riconosceva come propria l'agenda (anno 1977) sequestrata nell'alloggio di corso Racconi

si trattava di una sua agenda d'ufficio,utilizzata sul posto di lavoro nell'anno 1977,poi portata a casa (alloggio di corso Racconigi) per essere utilizzata,nelle parti non scritte,quale agenda domestica per l'anno 1978.Riconosceva come da lei apposte diverse scritturazioni.Quanto alla macchina per scrivere,affermava trattarsi di una vecchia "Olivetti",portata a casa un giorno dal Panciarelli,il quale l'aveva evidentemente acquistata di seconda mano.Essa non l'aveva quasi mai utilizzata;qualche volta si era trastullata facendo "i soldatini" (segni grafici simili a figure umane);una volta aveva compilato per una collega una pratica destinata all'INAM;escludeva di averla mai utilizzata per redigere documenti di natura politica.Esibitile i volantini in sequestro,dichiarava di vederli per la prima volta.

I volantini,in numero di circa 180,constano di vari esemplari per ciascuno dei seguenti:

1)volantino ciclostilato intestato "Brigate rosse",intitolato "Il processo ad Aldo Moro",terminante "Comunicato n°2,per il 25-3-78,per il Comunismo Brigate Rosse";

2)volantino ciclostilato intestato "Brigate rosse",intitolato "Il processo ad Aldo Moro",costituito da due fogli (4 pagine): il testo relativo al sequestro Moro si conclude poco prima della metà della quarta pagina con le parole:"Comunicato n°4, 4-4-78,per il Comunismo Brigate Rosse"; prosegue con le parole "Venerdì 31 marzo 1978 più nuclei armati delle Brigate Rosse hanno colpito nei loro beni....",segue l'elencazione di otto danneggiamenti di autoveicoli di appartenenti al partito della Democrazia Cristiana,all'ARCES,ed alla CISL;termina con le parole "Torino,7 aprile 1978,per il Comunismo,Brigate Rosse";

3)volantino ciclostilato intestato "Brigate rosse",iniziante "L'interrogatorio al prigioniero Aldo Moro è terminato...", terminante "Comunicato n°6,15-4-78,per il Comunismo,Brigate Rosse";

4) volantino ciclostilato intestato "Brigate rosse", iniziante "E' passato più di un mese...",terminante con le parole "Comunicato n°7,20-4-78,per il Comunismo Brigate Rosse";

5) volantino ciclostilato intestato "Brigate rosse",iniziante "Giovedì 27 aprile 1978 alle ore 7,45,un nucleo armato delle Brigate rosse,ha colpito Sergio Palmieri...";terminante con le parole "Torino,27 aprile 1978,per il Comunismo Brigate Rosse".

I primi quattro volantini fanno riferimento al sequestro dell'onorevole Aldo Moro ed all'omicidio dei militari di scorta, fatti avvenuti in Roma il 16 marzo 1978.Il sequestro era in atto il giorno della diffusione dei volantini stessi;si sarebbe concluso tragicamente,con il ritrovamento del corpo dello statista assassinato,in Roma il 9 maggio 1978 (cfr.copie di atti ed informative relative al procedimento al riguardo pendente presso l'ufficio istruzione del Tribunale di Roma, in vol. B2).I volantini predetti riportano,testualmente ma con catteri dversi,i c.d. "comunicati" (limitatamente ai numeri 2-4-6-7) diffusi in Roma dalle Brigate rosse durante il sequestro.Sul secondo volantino (" comunicato n°4") compare un'appendice nella quale ,con data "Torino 7 aprile 1978", si rivendicano alcuni danneggiamenti di autoveicoli.Il quinto volantino rivendica il ferimento del dipendente Fiat Sergio Palmieri,avvenuto in Torino il 27 aprile 1978 (cfr.copie di atti di p.g. relativi a tale reato in volume B 8).

In base alla valutazione del contenuto dei volantini,veniva emesso,in data 5 giugno 1978,mandato di cattura a carico della Michieletto e del Pànciarelli,cui veniva contestato il concorso nel delitto di cui agli artt.110,81 cpv.,303,414 c.p.:istigazione ed apologia di reato in riferimento sia a delitti contro la persona,sia a delitti contro la personalità dello Stato.(Cfr.mandato di cattura a f.77 vol.A 2).

Era confermata la latitanza del Panciarelli.La Michieletto,

interrogata,ribadiva le precedenti dichiarazioni,assumendo di avere appreso il contenuto dei volantini solo attraverso la lettura del mandato di cattura.

(2.2.-Istruttoria formale:acquisizioni testimoniali e indagini presso lo stabilimento Lancia di Chivasso).

Scarcella Carmelo e Contessa Giovanni (ff.17,18,237,238 vol A 2),sorveglianti dello stabilimento Lancia di Torino, confermavano il ritrovamento dei volantini,che risultavano essere stati collocati in due distinti gruppi,dinanzi ai cancelli, poco prima dell'uscita degli operai dell'ultimo turno.I due testi - e particolarmente il Contessa che aveva iniziato il proprio servizio quel giorno alle ore 16 - escludevano che i volantini potessero essere stati lasciati sul posto con rilevante anticipo rispetto al ritrovamento.I due riferivano che i volantini erano stati collocati a terra quasi a ventaglio (in modo,cioè,che gli eventuali passanti potessero notare la presenza dell'insieme)e che la tessera tranviaria della Michieletto era stata trovata proprio in mezzo ai volantini posti dinanzi all'ingresso di via Caraglio: solo nel rimuovere i volantini era stato possibile vedere la tessera.

Dalle deposizioni del commercialista rag.Franco Carmazzi, datore di lavoro della Michieletto,della moglie del predetto Michelini Adelina,delle impiegate dello studio,Polizzi Antonia, Marinelli Maria Giovanna,Canuto Vittoria (vol.A 2,ff.20,23,24, 25,27,239,240),emergeva,a proposito dell'imputata,l'immagine di una giovane impiegata molto diligente e capace,notevolmente regolare sul posto di lavoro (a parte una assenza nei giorni 10-11-12 aprile 1978,si ricordavano solo "mezze giornate" libere richieste oralmente ogni tanto,poi recuperate a fine settimana;assenze non registrate).

Era nota la relazione con il Panciarelli,e la convivenza che l'imputata aveva iniziato con il medesimo nell'alloggio che si sapeva essere dalle parti di piazza Marmolada (talvolta la Michieletto era stata accompagnata a casa dalla collega Marinelli con l'automobile; aveva però avuto cura di farsi lasciare in piazza Marmolada senza condurre la sua accompagnatrice sino all'esatta ubicazione del suo appartamento ).Il Panciarelli risultava sgradito alla famiglia dell'imputata:la madre si era anche sfogata con il Carmazzi e la Marinelli,confidando amarezza per il passo intrapreso dalla giovane.Il Panciarelli aveva fama di estremista ("Pietro Molotov" era stato il soprannome riferito dalla stessa Michieletto,la quale pareva anzi sulle prime avere addirittura creduto che "Molotov" fosse il vero cognome dell'uomo:cfr.deposizione Marinelli).In una sola occasione la giovane aveva manifestato giudizi estremistici: quando,dopo uno dei numerosi ferimenti in danno di dipendenti FIAT rivendicati in Torino dalle Brigate rosse,commentando il fatto con il Carmazzi,aveva esternato un atteggiamento di comprensione per le motivazioni degli attentatori.

Che la Michieletto,nel pomeriggio del 4 maggio,avesse lamentato in ufficio lo smarrimento della tessera tranviaria,era circostanza ricordata concordemente.Alla telefonata ricevuta dalla prevenuta, in ufficio,la mattina del 5 maggio,dal Panciarelli,avevano assistito,sia pure senza prestare particolare attenzione,le testi Michelini,Marinelli e Canuto.La prima riferiva di avere udito pronunziare dalla Michieletto la frase:"Di là c'è la Questura:hanno trovato la tessera tranviaria fra i volantini delle Brigate rosse";la seconda aveva invece inteso dire una frase come "Qui c'è la Questura,per i volantini".La terza,assorta nel suo lavoro,ricordava solo il riferimento alla Questura, cui erano seguite altre frasi che non aveva inteso.

Le testi Marinelli e Canuto affermavano che alcune volte

la Michieletto aveva riferito,in ufficio,di avere lavorato sino a tardi a casa di sera,battendo a macchina (cfr.in particolare Marinelli:"Ricordo invece che talvolta accennava al fatto che a casa aveva passato la serata a battere a macchina.Diceva che talvolta anche Piero aveva scritto a macchina.Diceva che si trattava di relazioni per il circolo. Parlava di circolo e non di comitato di quartiere...").

Bosio Renato (vol.A 2,ff.30 e 242),vicino di casa della coppia Michieletto-Panciarelli in corso Racconigi 217,riferiva che i due si comportavano come marito e moglie (la Michieletto qualificava come marito il Panciarelli),che conducevano una vita apparentemente normale senza dar luogo a comportamenti che potessero insospettire.Affermava infine :"Soltanto una sera udimmo un rumore,per altro non molto fastidioso.Andando a letto io e mia moglie,verso le ore 11,udimmo al di là della parete il caratteristico ticchettio di una macchina per scrivere.Esso andò avanti per oltre un'ora,quindi abbondantemente dopo la mezza notte,tanto che mia moglie rimase disturbata nel prendere sonno.Questo avvenne una sola volta.Devo dire che un eventuale rumore del genere può essere udito,dal nostro alloggio,solo nella stanza da letto:unica stanza che ha una parete direttamente contigua ad una stanza dello alloggio Panciarelli-Michieletto.Per la precisione,sono le stanze da letto che hanno la parete in comune".

Nulla di sostanzialmente rilevante emergeva dalle deposizioni Gallo Fiorina (proprietaria dello stabile di corso Racconigi 217 e quindi locatrice dell'alloggio occupato dagli imputati), Foresto Giovanni (amministratore dello stabile predetto) (cfr. vol.A 2,ff.33 e 19),se non la conferma che i prevenuti avevano preso in affitto l'appartamento con decorrenza di diritto e di fatto dal 1° settembre 1977,che ivi avevano effettivamente preso ad alloggiare,che risultavano essersi

comportati sempre come normali inquilini.Al Foresto risultava che altra inquilina dello stabile,l'anziana signora Marmori Teresa,si fosse lamentata di avere udìto,nell'alloggio occupato dagli imputati,un fastidioso e rumoroso andirivieni in ore notturne.La Màrmori però,escussa in qualità di teste ( vol. A2, f.243),smentiva la circostanza.

Venivano escussi Marenco Eraldo e Rolle Onorina Pierina, proprietari di piccoli alloggi in Torino,in relazione ai quali i medesimi avevano fatto inserzioni sul quotidiano "La Stampa" di Torino,onde darli in affitto.Annotazioni relative a tali inserzioni comparivano,infatti,fra gli appunti sequestrati nell'alloggio abitato dagli imputati in corso Racconigi.I testi tuttavia,confermando di avere varie volte negli ultimi tempi pubblicato inserzioni sul giornale,non ricordavano di avere ricevuto richieste da parte degli imputati,che dichiaravano di non conoscere.A tale riguardo la Michieletto,nel corso dello interrogatorio 22-9-78 (vol.A2 f.125),dichiarava di avere, in un certo periodo,successivamente all'inizio della convivenza con il Panciarelli,coltivato il progetto,poi non realizzato, di andare a vivere per proprio conto.A ciò si riferivano le annotazioni.

Perino Élia,amica della Michieletto,indicata dalla medesima nei suoi interrogatori,dichiarava (f/98 vol A2) di essere solita frequentare,insieme all'imputata,il comitato di quartiere Lucento ed il "Collettivo donne" avente sede presso il comitato predetto. Conosceva molto superficialmente il Panciarelli;non era mai stata nell'alloggio di corso Racconigi;era rimasta assai sorpresa,come tutti nella cerchia delle comuni conoscenze, nell'apprendere del fermo dell'amica sotto l'accusa di far parte delle Brigate rosse,poichè ciò appariva in contrasto con l'immagine che la giovane aveva sempre dato di sè.Affermava di avere visto l'ultima volta la Michieletto la sera del

due maggio 1978,presso il comitato di quartiere.

Pante Angela,madre dell'imputata,dopo essere stata avvertita della facoltà di astenersi dal deporre e dopo avere dichiarato di volerlo fare ,ribadiva (foglio 161 vol.A2) quanto oralmente riferito alla p.g. nel corso delle prime sommarie indagini. Non era in grado di ricordare se la figlia fosse uscita di casa o meno la sera del 3 maggio.Spiegava la circostanza -che si presentava a prima vista come assai inverosimile tenuto conto che la domanda relativa le era stata per la prima volta posta a sole 24 ore di distanza dalla sera in questione - con la gravissima malattia del marito,bisognoso di continue cure,affetto da cardiopatia con prognosi infausta (come da documentazione medica che la teste stessa faceva pervenire all'ufficio)Confermava che la figlia aveva preso a convivere con il Panciarelli contro la volontà sua e del marito;che essa aveva personalmente tentato di dissuadere la padrona di casa dal concedere l'alloggio di corso Racconigi in locazione alla figlia;che sulle prime non le era stato neppure comunicato l'indirizzo dell'alloggio stesso.Affermava che la figlia non aveva mai abitato esclusivamente in tale alloggio:aveva preso l'abitudine di pernottare qualche volta in esso e qualche volta a casa.Le assenze da casa si erano diradate nell'ultimo periodo,in relazione all'aggravarsi delle condizioni del marito di essa teste,padre dell'imputata,ed alla conseguente necessità di prestargli assistenza più assidua e continuativa.

Considerato che nello stabilimento Lancia di Chivasso,ed in particolare nel reparto verniciatura nel quale lavorava il Panciarelli prima della latitanza,erano stati rinvenuti,con una certa frequenza,anche dopo il 5 maggio 1978,volantini delle Brigate rosse,venivano disposte indagini,a cura della Tenenza Carabinieri di Chivasso,onde acquisire ogni possibile dato al riguardo.

L'esito di tali indagini,riferito con rapporto 24-7-78 (cfr.vol.A2,fogli 110,112),attestava che il volantinaggio delle Brigate rosse all'interno dello stabilimento Lancia di Chivasso,era stato abbastanza consistente,sia prima che dopo l'arresto della Michieletto e l'inizio della latitanza del Panciarelli.

Quest'ultimo (cfr.rapporto predetto)aveva fatto registrare alcune assenze dal lavoro,nel complesso non molto numerose (l'ultima assenza per malattia nei giorni 14-15-16 marzo 1978, con successiva presenza regolare fino al 4 maggio compreso). Come meglio risultava documentato dalle cartoline di presenza -acquisite agli atti (cfr.f.152,vol.A2) - il Panciarelli il giorno 3 maggio 1978 aveva lavorato dalle ore 14,16 alle ore 23,02.Al riguardo si approfondivano le indagini. La DIGOS, con rapporto 27-11-78 (vol.A2,f.172),riferiva che il dato annotato sulla cartolina,risultante dalla timbratura dell'orologio di controllo,doveva ritenersi attendibile.Presso lo stabilimento era stato accertato che un allontanamento dello imputato dal reparto per un lasso di tempo significativo non sarebbe potuto sfuggire.

Quanto al comportamento del Panciarelli sul luogo di lavoro,si segnalava una situazione di normalità.Nessuno risultava avere nutrito sospetti sulla sua possibile appartenenza a movimenti eversivi.

(2.3.-Istruttoria formale:ulteriori acquisizioni documentali; ispezione luoghi e perquisizioni.)

Si emettevano decreti di sequestro onde acquisire, presso uffici pubblici e luoghi di lavoro, saggi grafici e fotografie del Panciarelli. Si disponevano perquisizioni domiciliari presso le abitazioni delle famiglie dei due imputati, ove si rinvenivano appunti e fotografie, utilizzabili come scritture di comparazione e per eventuali future ricognizioni fotografiche

(Panciarelli). Nell'appartamento di corso Racconigi 217 veniva eseguita ispezione di luoghi, ex art. 307 c.p.p.. Si riscontrava la presenza di materiale non repertato e non privo di interesse, onde si disponeva il sequestro di: abiti (in vista di eventuali ricognizioni di cose); sostanze chimiche e simili (si era riscontrata la presenza di sostanze liquide e solide che, a parte alcuni materiali evidentemente destinati ad essere usati per dipingere, si riteneva opportuno far analizzare onde accertare se potessero essere idonee al confezionamento di ordigni esplosivi); pubblicazioni e carte varie. Si disponeva la restituzione del rimanente agli imputati (e per essi ai familiari) per quanto di loro pertinenza; alla proprietaria dell'immobile per il resto. Personale della DIGOS, nel repertare il materiale da trattenere in sequestro (f.102 e segg. vol. A 2), acquisiva anche due fogli di carta carbone, apparentemente usati una sola volta, che risultavano idonei ad essere sottoposti ad accertamenti tecnografici onde evidenziare il contenuto dei testi dattiloscritti per mezzo di essi (reperto in vol.A 2 f.109).

Sin dall'inizio dell'istruttoria formale, a carico di Michieletto Renata era stato disposto il visto di controllo sulla corrispondenza, sia in arrivo che in partenza; visto delegato al direttore della casa circondariale. All'imputata perveniva corrispondenza che, per il tono, per l'identità dei mittenti (detenuti in altre case circondariali come imputati di reati vari, fra cui la banda armata; cfr. in particolare: lettera in sequestro a f.176 A 2 con allegati "comunicati" firmati "comitato di lotta dei proletari prigionieri di Trani"; fonogramma della casa circondariale di Trani a f.193; lettera a foglio 213 con allegati comunicati di tenore analogo ai precedenti), appariva rilevante ai fini delle indagini in corso. Essa veniva sequestrata. Gli scritti che, per il loro contenuto, (ivi compresa una copia della rivista "Anarchismo") sembravano integrare

ipotesi di reato, venivano trasmessi alle autorità giudiziarie competenti.

Poichè da una lettera a firma di tal Cesare Maino (lettera in sequestro a foglio 176 vol. A 2, dianzi richiamata) emergevano elementi onde ritenere che il visto di controllo sulla corrispondenza fosse stato in parte eluso (si faceva riferimento, cioè, a precedenti comunicazioni inviate alla Michieletto non direttamente, ma attraverso altra detenuta, soprannominata Nelly, identificabile in Carrera Matilde), si disponeva perquisizione personale nei confronti sia dell'imputata sia di Carrera Matilde. Quest'ultima, già scarcerata, veniva perquisita nella propria abitazione; quanto all'imputata, si procedeva alla perquisizione nella cella e nei luoghi di libero accesso, nella casa circondariale, da parte della medesima. Tali atti portavano alla acquisizione di vario materiale documentale. I reperti sequestrati alla Carrera venivano trasmessi in visione al G.I. che conduceva l'istruttoria a carico della medesima. Copia di quanto ritenuto utile veniva acquisito agli atti di quel procedimento. Alla Michieletto venivano sequestrati: un quaderno formato protocollo in parte scritturato; un'agendina con indirizzi; due fogli con appunti in parte dattiloscritti ed in parte a mano (cfr. verbali di perquisizione a ff.181 e segg. vol. A 2; reperti in volume B 5; ivi anche la copia dell'interrogatorio di Carrera Matilde in relazione ai documenti alla medesima sequestrati).

Il quaderno sequestrato alla Michieletto recava, nel frontespizio, un indice così concepito:

" 1) Trattato di Economia Politica XU-HE
2) Documento processo di Torino '78
3) La guerra civile in Francia
4) La comune di Parigi
5) Organismi di massa e partito (da CS Fossombrone)
6) Appunti di discussione sul carcere (da C.Torino Flavia ed io)"

Il quaderno veniva trattenuto in sequestro, apparendo significativo, ai fini delle indagini, nelle sue parti seconda e sesta. La parte seconda, infatti, è una trascrizione del cosiddetto comunicato n°19 letto all'udienza del 19 giugno 1978 della corte d'Assise di Torino da Basone Angelo, Bassi Pietro, Bertolazzi Pietro ed altri, imputati di costituzione di banda armata "Brigate rosse". Si tratta di una trascrizione fedele, anche se incompleta (cfr. copia integrale del "comunicato" in questione in vol. A 2 f.253 e segg.). Nella parte sesta si esprimono giudizi che appaiono conformi a quelli abitualmente manifestati da coloro che fanno professione di appartenenza al cosiddetto partito armato. (cfr. ultima pagina, sub fine).

(2.4.-Istruttoria formale: Accertamenti con riferimento alla "base" delle Brigate rosse in corso Bernardino Telesio n°7/8; prima perizia tecnografica).

La mattina dell'11 aprile 1978 alcuni uomini armati uccidevano, in Torino, l'agente di custodia Cutugno Lorenzo. Questi, prima di soccombere, faceva fuoco sui suoi aggressori. Poco dopo veniva ricoverato presso l'Astanteria Martini della nostra città tale Piancone Cristoforo, ferito da colpi d'arma da fuoco, tosto dichiarato in arresto quale autore - in concorso con ignoti - dell'omicidio poco prima perpetrato. Successivamente, in data 6 maggio 1978, grazie alla segnalazione della proprietaria dell'immobile, veniva identificato l'alloggio in cui il Piancone aveva abitato fino al giorno del ricovero in ospedale e del conseguente arresto: corso Bernardino Telesio n° 7/8. L'alloggio risultava essere una vera e propria "base" delle Brigate rosse, come emergeva chiaramente (ed in modo affatto indipendente dal rapporto ~~dell'alloggio in questione~~ con la persona di Piancone Cristoforo) dal cospicuo materiale XXX rinvenuto e repertato (cfr.copie di

di rapporti ed atti relativi alla scoperta della base di c. Bernardino Telesio in vol. A 3): fra l'altro numerosissimi volantini ed opuscoli intestati "Brigate rosse", vari dattiloscritti, ciclostilati, documenti fotocopiati dal contenuto chiaramente attinente alla attività delle Brigate rosse, numerosi autoadesivi con la caratteristica stella a cinque punte e slogans inneggianti alla organizzazione predetta.

Si disponeva perizia tecnografica onde: analizzare gli appunti sequestrati nell'alloggio di Corso Racconigi (Michieletto-Panciarelli) raffrontandoli con le grafie degli imputati; mettere in chiaro il testo battuto a macchina per mezzo dei fogli di carta carbone rinvenuti nell'alloggio medesimo; raffrontare le grafie degli imputati e la macchina per scrivere loro sequestrata con il materiale documentale rinvenuto nella base delle Brigate rosse di corso Bernardino Telesio.

I periti concludevano:

1) attribuendo alla mano del Panciarelli alcune (poche) annotazioni comparenti sulla agenda rinvenuta in corso Racconigi ("Renata 77"), ed alla mano della Michieletto tutte le rimanenti;

2)attribuendo alla macchina per scrivere in sequestro (c.Racconigi) i seguenti dattiloscritti rinvenuti in corso B.Telesio:
a) elenco di nominativi ed indirizzi in tre fogli, più un quarto foglio manoscritto, denominato in perizia "Progetti reazioni a Torino" (dal titolo manoscritto che effettivamente compare sul documento stesso); b)dattiloscritto in sette fogli intitolato "Situazione di massa-relazione delle presse"; c)(quest'ultimo con giudizio di sola possibilità) dattiloscritto in 10 fogli intitolato "Ristrutturazione Fiat";

3) attribuendo alla mano del Panciarelli varie annotazioni apposte in calce ed in margine ai seguenti documenti sequestrati in corso B.Telesio; a)documento definito in perizia "Volantino

maggio '71" (rectius 77) e cioè ciclostilato intitolato "Valutazioni sull'attuale fase del fronte della controrivoluzione, settore carceri, magistratura, antiguerriglia-Maggio 77"; b)documento definito "Bozza di discussione sul fronte logistico", e cioè ciclostilato così effettivamente intitolato; c)documento definito "Bozza di discussione", e cioè ciclostilato così intitolato; d)documento definito "Diario forze politiche Giugno 1977" e cioè ciclostilato intitolato "Diario forze politiche" con aggiunta a mano "GIU 77"; e)documento definito "opuscolo DC" e cioè opuscoletto a stampa diffuso dalla Democrazia Cristiana intitolato "Proposte della segreteria politica per un dibattito sul rinnovamento del partito"; f)infine, ma in questo caso con giudizio di sola probabilità: documento definito "Bozza di discussione sulla DC" e cioè ciclostilato intitolato effettivamente "Bozza di discussione dulla Democrazia Cristiana";

4)**mettendo** in chiaro il testo battuto facendo uso dei fogli di carta carbone in sequestro (testo riportato in perizia a f.10 ed iniziante: "passando ad esaminare le conseguenze a livello locale dobbiamo prima di tutto tenere presente che il solo potere economico reale è rappresentato dalla Fiat, per potere già valutare gli uomini che le iniziative sia propriamente interne alla DC sia quelle apparentemente esterne.....";

5)affermando che la macchina per scrivere utilizzata per battere il testo di cui innanzi non si identificava in quella in sequestro (rinvenuta in corso Racconigi).

(Le copie dei documenti sequestrati in corso B.Telesio e presi in considerazione dai periti, nonchè quelle di altri documenti, pure rinvenuti in corso B.Telesio e ritenuti comunque utili in questa istruttoria, si trovano, in quanto acquisite ex art.165 bis c.p.p., nel volume B 3; ivi è anche copia del verbale di sequestro, con l'elenco dettagliato di tutti i reperti).

-18-

Valutato il legame, che in tal modo emergeva, fra gli imputati e la base Br di corso Bernardino Telesio, si acquisiva copia dei verbali di deposizione sommaria di tutti coloro che avevano avuto modo di osservare persone che potessero essere in rapporto con la base predetta: anzitutto gli inquilini dello stabile di C.B.Telesio 7/8 inoltre il titolare e i dipendenti di un negozio-laboratorio di materiale per tipografia (ditta A.D.A. di Guglielmotto Mario), donde risultavano provenire alcune risme di carta per ciclostile rinvenute nella base in argomento. I testi predetti venivano invitati a formale ricognizione di persona (su fotografia per quanto concerne il Panciarelli, del quale perdurava la latitanza) onde accertare se gli imputati potessero identificarsi in persone viste entrare o uscire dalla base Br di C.B.Telesio, ovvero nelle persone che avevano comperato presso la ditta ADA carta per ciclostile del tipo repertato nella base stessa (ed anzi,più specificamente, in alcuni di tali clienti, i quali avevano tenuto un contegno sospetto che aveva fatto ritenere, a posteriori, che si trattasse proprio di coloro che avevano acquistato la carta poi trovata in C.B.Telesio). Tali ricognizioni davano esito totalmente negativo. Tra i frequentatori dell'alloggio di C.B.Telesio si ricordava anche una giovane donna; ma i testi (in particolare quelli che avevano potuto notare in modo non troppo superficiale la donna in questione, come la teste Braga Daniela) escludevano che potesse trattarsi della Michieletto. Analogo risultato, totalmente negativo, si aveva riguardo al Panciarelli (cfr., per tali atti istruttori, relativi alla base Br di C.B.Telesio, vol. A 3).

(2.5.-Istruttoria formale:acquisizioni di informazioni,atti e documenti dalle autorità giudiziarie di Roma e Milano;seconda perizia tecnografica.)

Va l'informare del procedimento qui pendente l'Ufficio Istruzione

del Tribunale di Roma,che stava conducendo le indagini in relazione all'eccidio dei militari di scorta dell'onorevole Aldo Moro,al sequestro ed al successivo omicidio dello statista,si chiedeva copia,oltre che dei rapporti di p.g. attestanti le modalità di consumazione di tali reati,anche dei cosiddetti"comunicati" diffusi dalle Brigate rosse in Roma durante il sequestro (le copie richieste, ivi compresi i"comunicati" redatti con macchina a testina rotante, sono in atti,vol. B3).

In data 1° ottobre 1978 i Carabinieri di Milano procedevano a perquisizione e sequestro nell'alloggio sito in quella città, via Montenevoso n°8, alloggio dal quale risultava poco prima uscito tale Azzolini Lauro, arrestato, da tempo ricercato come aderente alle Brigate rosse. L'alloggio, all'interno del quale venivano arrestate altre due persone (Mantovani Nadia ed altro), si rivelava un'ulteriore, consistente base della Brigate rosse. Ciò emergeva, indipendentemente dalla identità e dalla responsabilità delle persone in esso abitanti, dall'ingente mole di materiale rinvenuto:armi, munizioni,materiale predisposto per la falsificazione di documenti di identità; volantini, ciclostilati, dattiloscritti, opuscoli sia intestati esplicitamente "Brigate rosse", sia chiaramente attinenti a tale organizzazione (in parte tale materiale risultava classificato sotto la esplicita etichettatura: "Archivio delle Brigate rosse"). Venivano acquisiti agli atti del presente procedimento, ai sensi dell'art.165 bis c.p.p., oltre al verbale di perquisizione relativo alla predetta base di via Montenevoso di Milano, anche le copie di due documenti ivi repertati, che corrispondevano, quanto a titolo e testo, a due dattiloscritti rinvenuti nella base di C.B.Telesio di Torino e già presi in considerazione nella prima perizia tecnografica: "Ristrutturazione Fiat" e "Situazione di massa-relazione delle presse".

Con perizia tecnografica (cfr.terza relazione peritale, vol.A6) veniva accertato quanto segue:

a) il testo iniziante "passando ad esaminare.....", ricavato dalla carta carbone sequestrata nell'alloggio di Michieletto Renata e Panciarelli Pietro, che con la precedente perizia si era accertato non provenire dalla macchina per scrivere sequestrata agli imputati, non proveniva neppure da una delle macchine per scrivere di cui la prevenuta poteva disporre sul posto di lavoro (studio Carmazzi);

b) con la stessa macchina per scrivere che aveva redatto il testo predetto, erano stati battuti anche altri dattiloscritti rinvenuti nella base Br di Torino, corso B.Telesio;

c) i volantini sequestrati - quelli cioè diffusi dinanzi allo stabilimento Lancia di Torino il 3 maggio 1977 - non erano stati battuti (per la precisione: le relative matrici, trattandosi di ciclostilati) con la macchina per scrivere in sequestro;

d) fra i volantini predetti, quello recante il c.d. "comunicato n°4" e l'appendice rivendicante vari danneggiamenti di autoveicoli, corrispondeva, come tipo di carta, alla carta per ciclostile confezionata dalla ditta ADA e rinvenuta nella base di C.B.Telesio;

e) i documenti "Ristrutturazione Fiat" e "Situazione di Massa-relazione delle presse" costituivano altre copie (copie ottenute per mezzo di carta carbone) dei documenti recanti lo stesso titolo e contenuto repertati nella base B.R. di Torino, corso B.Telesio. Più in dettaglio "Ristrutturazione Fiat" di Torino, C.B.Telesio, risultava essere una copia sottostante al corrispondente documento sequestrato in Milano; l'inverso era per "Situazione di massa-relazione delle presse". I due documenti sequestrati in Milano risultavano provenire (parere espresso con elevato grado di probabilità) dalla "Olivetti Lettera 22" sequestrata a Michieletto Renata e Panciarelli Pietro in Torino, corso Racconigi (al riguardo si richiama la parte motiva della relazione, ove fra l'altro si legge: ".....si è proceduto nuovamente al confronto dei documenti in oggetto (sia di Torino che di Milano) con dattiloscritti campione

battuti con la macchina Olivetti "Lettera 22" rilevando significative corrispondenze nel passo (=260), nei disallineamenti basali (ad es. "a", "s", "r") e nelle inclinazioni assiali relative di alcuni caratteri ("l" in particolare), oltrechè nelle "m" più leggere di battuta. Tali identità sono più o meno evidenti in funzione della nitidezza della copia carbone, e della pressione, dato che il sovrapporsi di più fogli può modificare alcune caratteristiche (le inclinazioni assiali e la pressione in particolare). I risultati degli esami sopradescritti non solo confermano i risultati delle precedenti relazioni peritali ma consentono di raggiungere un maggior grado di evidenza dimostrativa];

f) altro dattiloscritto repertato in corso Racconigi (una dispensa di tenore grossolanamente divulgativo su "La concezione materialistica della storia") risultava scritto con la "Lettera 22" in sequestro.

(2.6.-Istruttoria formale: altre acquisizioni peritali).

Accertamenti peritali (cfr. seconda relazione di perizia, vol.A5) venivano disposti anche sulle sostanze liquide e solide, sui materiali vari rinvenuti nell'alloggio di corso Racconigi. Alcuni di essi risultavano del tutto privi di significato indiziante, essendo riferibili ad una attività di campeggiatore e di pittore dilettante, verosimilmente rapportabile al Panciarelli, o al Panciarelli ed alla Michieletto insieme (cfr.verbale di ispezione luoghi).

Per altro fra i reperti in sequestro risultava una lattina etichettata "Diluente nitro - commercio resina oli solventi - Genova Voltri". Si tratta - spiegavano i periti - di "una miscela commerciale di solventi per vernici nitrocellulosiche od anche nitrosintetiche, di elevata infiammabilità", che "si presta alla fabbricazione di ordigni incendiari ("bottiglie Molotov") ed in particolare dei tipi di maggiore efficacia". In proposito i periti, dopo avere

osservato che per coloro che fanno uso di bottiglie incendiarie si presenta la necessità di protrarre per il maggior tempo possibile la combustione, indicano come espediente all'uopo abitualmente usato quello di utilizzare, anzichè benzina, combustibili differenti, quali appunto il "solvente nitro". I periti hanno anche riferito che risultati di maggiore efficacia si ottengono confezionando le bottiglie incendiarie facendo uso di fiammiferi antivento, e fiammiferi di tal genere risultano sequestrati nell'alloggio di corso Racconigi 217.

Esaminando il reperto descritto in verbale di sequestro come "chiavetta di costruzione artigianale", i periti spiegavano: "Si tratta, in effetti, di un vero e proprio grimaldello in foggia di chiave per serrature di sicurezza o consuetudinariamente dette Yale....il grimaldello è stato ricavato per lavorazione artigianale a lima, mola smeriglio e trapano, da un frammento di seghetto per metalli in acciaio"armonico" temperato di ottima qualità. La forma e le dimensioni del grimaldello lo rendono particolarmente adatto al forzamento di serrature d'automobile, pur potendo servire all'apertura coatta di serrature tipo abitazione di media qualità (i cosiddetti mezzo giro)...". Dopo avere sottoposto ad osservazione al microscopio il grimaldello in questione, i periti concludevano con l'affermare che esso, tenuto conto delle particolari ammaccature evidenziate, doveva necessariamente essere stato già usato per "l'apertura coatta di serrature".

(2.7.-Altre dichiarazioni di Michieletto Renata. Modifica e precisazione degli addebiti mediante emissione di nuovo mandato di cattura; Conclusioni del P.M. e chiusura dell'istruttoria formale).

In data 3o ottobre 1978 veniva emessa comunicazione giudiziaria nei confronti degli imputati in relazione ad un'ampia serie di fatti criminosi, rivendicati dalle Brigate rosse, oggetto di indagine

presso l'ufficio istruzione del Tribunale di Torino (cfr. vol. A 2, f.137 e segg.). Nulla di determinante emergeva però, nel corso della successiva istruttoria, con riferimento ai reati predetti (le indagini tuttavia dovranno essere proseguite).

Michieletto Renata veniva interrogata varie volte, e le venivano contestate le principali acquisizioni probatorie, a mano a mano che esse avevano luogo.

In data 22 settembre 1978 (A 2 f.125) veniva contestato alla imputata l'esito della prima perizia tecnografica. La Michieletto insisteva nel sostenere di non avere mai utilizzato la macchina per scrivere, se non come già precisato nel primo interrogatorio reso al G.I.. Le venivano contestate le deposizioni Marinelli e Bosio, dalle quali risultava che essa aveva fatto un uso prolungato della macchina per scrivere (: le lamentele riguardo all'avere battuto a macchina, a casa, fino a tarda notte, esternate in ufficio; il ticchettio udito dai vicini di casa una notte). In particolare le veniva esibita l'agenda "Renata 77" nella pagina del 2 aprile, ove compariva un messaggio firmato "Piero" sicuramente autografo del Panciarelli (come dimostrato dalla perizia), nel quale fra l'altro era scritto: "Renata, batti un po' a macchina.....". La prevenuta dichiarava di non ricordare di avere mai recepito nè notato tale messaggio sull'agenda; negava di avere mai detto, in ufficio, di sentirsi stanca per avere battuto a macchina a casa di sera; negava di avere battuto a macchina nelle circostanze emergenti dalla deposizione del Bosio. Le veniva esibito un foglio, rinvenuto applicato con nastro adesivo alla macchina per scrivere in sequestro, nel quale risultava redatto uno schema-promemoria evidentemente finalizzato all'insegnamento della dattilografia (uno schizzo riproducente, cioè, la tastiera di una macchina per scrivere con l'indicazione, per ciascun tasto, della mano e del dito da usare). L'imputata riconosceva di avere redatto tale schema; negava di averlo fatto per

insegnare a scrivere a macchina a qualcuno, spiegava di averlo fatto solo per passare il tempo, ricordando lo schema analogo stampato su un suo vecchio manuale di dattilografia (lo schema è in atti a f. 127, vol. A 2). L'imputata dichiarava - circostanza per altro ovvia stante la sua qualifica professionale - di essere in grado di dattilografare facendo uso delle dieci dita.

In data 17 novembre 1978 (verbale a f.158 vol.A 2°), l'imputata veniva interrogata in relazione ad alcuni scritti e documenti in sequestro, provenienti sia dall'alloggio in corso Racconigi, sia dal domicilio della sua famiglia. Posto che nel primo alloggio erano stati trovati ritagli di giornale con sottolineature, ed in particolare una copia di una rivista settimanale con una pagina parzialmente ritagliata ed asportata proprio in corrispondenza della fotografia di un uomo politico appartenente alla Democrazia Cristiana, le venivano chieste spiegazioni. L'imputata non escludeva di avere ritagliato e sottolineato articoli di giornale, in genere con riferimento a notizie relative al movimento delle donne; escludeva però di avere ritagliato fotografie. Veniva rivolta domanda anche in relazione ad alcuni fogli di appunti rinvenuti in corso Racconigi, scritti con l'evidente grafia della Michieletto (la medesima li riconosceva come provenienti dalla sua mano). Si tratta di appunti che riportano notizie di fatti politici, ~~notizie~~ apparentemente tratte dai giornali di informazione e classificate per data (gli appunti in questione si trovano in vol. A 2, busta a f.129). Si registrava, in proposito, la seguente risposta: "Si tratta di appunti da me redatti. Li ricavavo dalla lettura dei giornali. Lo facevo semplicemente per avere più chiari in mente i fatti che accadevano. Era una mia iniziativa personale. Così come in passato avevo preso quegli appunti che risultano sequestrati nella mia abitazione e sui quali non mi è stata fatta domanda, successivamente prendevo gli appunti di cui mi si chiede. Si tratta di appunti che prendevo nei giorni indicati negli appunti stessi. E come

si vede è un lavoro che ad un certo punto lasciai perdere."

Nel corso dell'interrogatorio, veniva esibita all'imputata anche la seconda relazione peritale, con particolare riferimento al grimaldello descritto dai periti. L'imputata dichiarava di vedere per la prima volta in quel momento l'oggetto effigiato nelle foto peritali.

Venivano infine trasmessi gli atti al P.M., per ulteriori richieste od eventuali conclusioni. Il P.M. chiedeva integrarsi e precisarsi le imputazioni con nuovo mandato di cattura; tale richiesta veniva accolta (cfr.mandato di cattura a f.309 A 2). In particolare, si contestava al Panciarelli - in tal senso rettificandosi l'originaria contestazione - il solo concorso morale nel delitto di cui agli artt.81,303,414 c.p., tenuto conto del fatto, accertato, che egli si trovava sul posto di lavoro la sera del 3 maggio 1977 e considerato lo strettissimo rapporto, ampiamente confermato da tutti gli atti istruttori, esistente fra il predetto e la Michieletto. Ad entrambi gli imputati si contestava non solo la partecipazione a banda armata, ma anche l'assunzione, in essa, del ruolo di organizzatori.

Il mandato di cattura restava ineseguito quanto al Panciarelli, di cui così era ulteriormente confermata la latitanza. La Michieletto, interrogata, si riportava alle precedenti dichiarazioni.

Nel formulare le definitive requisitorie il P.M. chiedeva il rinvio a giudizio di entrambi gli imputati in ordine a tutti i reati loro ascritti, così come formulati nell'ultimo mandato di cattura.

Gli atti erano depositati ex art. 372 c.p.p.. I difensori chiedevano ed ottenevano termine per presentare memoria scritta. Questa non veniva però depositata.

(3.1.-Motivi della decisione.Cenni sul delitto di banda armata. Le "Brigate rosse" come banda armata.)

La nozione di banda armata,enunciata dal codice penale nel= l'art.306 , è stata puntualizzata da varie decisioni giurisprudenzia= li,sia di merito sia di legittimità,cui può farsi utilmente richiamo (C.Assise Torino,23-6-78,Basone Angelo ed altri;Cass.10 ottobre 1952,Mora,in Riv.pen.,1953,II,93;Id.,19-11-76,Gentile Schiavone ,in G.P.,1977,III,1421;Id., 6 luglio 77,confl.competenza corti d'Assise Torino e Milano,in Mass.pen.,77,massime 136.399 e segg.; Id.,6 luglio 1977,conflitto competenza Corti d'Assise Torino e Pavia,in Mass.pen.,1977,massima 136.403;Id.,18 marzo 1978,conflitto competenza Corti d'Assise Milano e Torino,in Mass.penale,1978,Massime 138.376-7).

Il delitto di banda armata ha natura plurisoggettiva.La condotta tipica consiste nel dar vita ad una struttura associativa (insieme organizzato di persone) con vincolo stabile:a)avente come fine la commissione di uno o più delitti fra quelli previsti dall'art.302 c.p. (:delitti contro la personalità interna od internazionale dello Stato,non colposi,puniti con l'ergastolo o la reclusione);b) avente la disponibilità di un insieme di armi,da utiliz= zarsi per commettere le singole azioni volte a realizzare il fine prefissato.

Non è necessario che ciascun membro della associazione sia armato, che disponga -cioè - direttamente ed individualmente di una o più armi,ma è sufficiente che la dotazione di armi faccia capo all'insieme, e che ad essa i membri possano accedere a seconda delle decisioni operative di volta in volta prese dalla organizzazione (cfr.Assise Torino,citata).Neppure è necessario che l'organizzazione consti di un complesso ordinamento di gerarchie e di attribuzioni,purchè i membri siano legati da un vincolo organizzativo che comporti un'unica disciplina (cfr.Cass.,10 ottobre 1952,citata).

"Partecipazione" a banda armata è la condotta di chi alla

banda armata aderisce,manifestando ad essa tale propria adesione,sottoponendosi alle regole interne che le sono proprie, dando la propria disponibilità a partecipare alle azioni che l'organizzazione di volta in volta delibererà.Tale condotta,che si può sostanziare anche in una mera manifestazione di volontà, può essere provata attraverso la dimostrazione degli atti concludenti posti in essere,al fine di aderire alla banda armata,dal singolo inquisito.

Le nozioni di "promozione" e "costituzione" di banda armata (art.306 comma primo c.p.) sono di intuitiva evidenza,così come quelle di "capi" e "sovventori" della banda armata (art/306,comma3°).

Meno autoevidente,e più influente nell'ambito del presente procedimento,è la nozione di "organizzazione" od "organizzatore" di banda armata.Al riguardo si può utilmente richiamare C.Assise Torino, 23-6-78,citata,ove si legge :"Organizzatore è colui che si incarica in particolare di provvedere alla strutturazione interna dell'ente mediante l'elaborazione delle norme che ne disciplinano il funzionamento;e,ad associazione costituita - permanendo la figura dell'organizzatore durante tutto l'iter della vita associativa - svolge ruoli organizzativi colui che,per esserne uno dei capi, coordina il lavoro,affida incarichi ai gregari,redige programmi, enuncia direttive e dirige anche solo singoli settori di intervento". Si deve solo precisare,in ossequio alla necessità,imposta dalla dizione letterale della norma in parola,di distinguere con precisione la figura dell'"organizzatore" da quella del "capo",che alla connotazione della prima non sono essenziali funzioni gerarchicamente preordinate o comunque direttive,ma è sufficiente la sussistenza di un ruolo di predisposizione di mezzi,materiali, elaborati finalizzati al mantenimento in vita della associazione in quanto tale,in quanto -cioè - insieme organizzato (e non casuale e momentaneo) di persone e cose.

Nell'ambito di questa istruttoria il delitto di banda armata

è stato contestato con riferimento a quello di associazione sovversiva.Si è mossa contestazione di partecipazione a banda armata (ed organizzazione di) in relazione alle "Brigate rosse", ritenute associazione finalizzata al sovvertimento violento degli ordinamenti politici,economici e sociali costituiti nello Stato Italiano.La nozione di " ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato" è configurata dal legislatore come estremamente lata,quasi come gradino iniziale di una serie di sbarramenti che divengono via via più specifici (e più gravemente sanzionati) nelle figure di reato successive (:art.283,che punisce l'attacco,con mezzi non consentiti dalla Costituzione,all'assetto costituzionale;art.284,che punisce il promovimento di insurrezione armata contro i poteri dello Stato).Appare chiaro che per "ordinamenti economici o sociali" deve intendersi l'insieme dei rapporti di produzione e di scambio;delle relazioni di fatto e di diritto che costituiscono il tessuto della società civile.Ed è altrettanto chiaro che la legittimità costituzionale di una norma siffatta,dal tenore evidentemente influenzato dalla ideologia sottesa al codice penale del 1930,sussiste in relazione al requisito del ricorso alla violenza,attuale o progettata.Requisito in mancanza del quale non sarebbe costituzionalmente lecito perseguire condotte volte alla instaurazione di assetti economici e sociali totalmente nuovi.

La liceità della dialettica politica attuata in forme non violente, garantita dalla Costituzione,conferisce nuovo fondamento razionale, anche alla luce dell'art.18 comma secondo della Costituzione stessa, alle norme penali dianzi richiamate.

Che le cosiddette "Brigate rosse" integrino gli estremi della nozione di banda armata sopra delineata,è affermazione che potrebbe darsi per dimostrata in base al ricorso al fatto notorio.Ma a prescindere da questo,vale nel presente procedimento il richiamo agli atti - acquisiti in copia ex art.165 bis c.p.p. - che danno la prova generica di varie azioni da tale organizzazione rivendicate,

e fra esse alcune delle più efferate. Prima fra tutte quella relativa all'eccidio di via Fani: a)omicidio dei militari costituenti la scorta dell'onorevole Aldo Moro e rapimento del medesimo, in Roma il 16 marzo 1978; b)successiva diffusione di volantini definiti "comunicati" che intimano il rilascio, pena la vita dell'ostaggio, di numerosi detenuti, taluni già condannati definitivamente per gravissimi delitti, tutti imputati di delitti connessi con il terrorismo politico in atto nel nostro Paese; c)ritrovamento, in Roma il 9 maggio 1978, del corpo dello statista assassinato (cfr. vol. B 2). In secondo luogo l'omicidio dell'agente di custodia Cutugno Lorenzo, avvenuto in Torino l'11 aprile 1978 (cfr. vol. B 8). Ancora: il ferimento di Sergio Palmieri, in Torino il 17 aprile 1976 (atti in vol. B 8). Infine gli incendi di autovetture (riferimento al secondo volantino, appendice, di cui all'elencazione in paragrafo 2.1.) in danno di esponenti politici e sindacali.

L'esistenza e la sussumibilità nella nozione di "banda armata" delle "Brigate rosse", sono inoltre dimostrate dai verbali di sequestro (c.Bernardino Telesio di Torino e via Montenevoso di Milano) dianzi citati, pure acquisiti agli atti in copia ex art.165 bis c.p.p. (cfr. voll B3 e B4). L'ampio materiale ivi descritto denota l'esistenza di una organizzazione di mezzi e di persone indubbiamente congruente, nelle due dimensioni e nella sua impostazione ideologica, con le imprese delittuose innanzi descritte e dalle Brigate rosse rivendicate. La natura stessa di tali imprese, nelle quali il ricorso alle armi ha avuto luogo in misura massiccia, toglie ogni dubbio riguardo alla qualificazione di banda armata e non di semplice associazione sovversiva.

Non spetta al giudice istruttore analizzare e valutare a fondo le motivazioni che le Brigate rosse proclamano di porre a fonda-

mento delle loro azioni. Nè scendere nella polemica cui esse sempre alludono nel riferirsi alle istituzioni costituzionali: l'argomento che si appella ad una giustizia della storia (della "Storia"), e cioè metagiuridica, tacciando le istituzioni di una sorta di pretesa di a- o meta-storicità.

E' lecito però, anche al giudice istruttore, sottolineare come il rispetto e il servizio della legge, nel quadro di una società e di un sistema legale aperti, siano non solo presidio di civile convivenza, ma base di possibile, razionale progresso.

(3.2.-Motivi della decisione. Responsabilità degli imputati in ordine al delitto sub A).

Si premette che la discussione della resppnsabilità degli imputati in ordine al delitto sub A si interseca necessariamente con l'analogo discorso relativo al delitto sub B, onde si imporrà qualche insistenza ripetitiva.

Infatti il primo e fondamentale elemento che ricollega gli imputati, o quanto meno la Michieletto, alle Brigate rosse, è costituito, come appare di tutta evidenza, dal ritrovamento della tessera tranviaria dell'imputata predetta in mezzo ad un fascio di volantini della citata organizzazione eversiva.

La prevenuta ha negato ogni responsabilità, senza essere però in grado di dare alcuna plausibile spiegazione riguardo alla presenza della sua tessera nel luogo dell'avvenuto sequestro. Per la sera del fatto essa non ha potuto dimostrare alcun alibi. La circostanza che la madre abbia dichiarato di non poter confermare l'asserzione dell'imputata riguardo al non essersi allontanata da casa dopo cena il 3 maggio 1978, pur tenuto nel debito conto l'effettivo grave stato di malattia del padre che potrebbe in qualche modo aver assorbito gran parte dell'attenzione, non può

essere considerata priva di significato indiziante.

Ma lo stretto legame sussistente fra entrambi gli imputati (dunque non solo Michieletto Renata ma anche Panciarelli Pietro, suo convivente, contitolare del contratto di affitto dell'alloggio di corso Racconigi) con le Brigate rosse è emerso da numerosi altri elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, enunciati nei precedenti paragrafi e che qui si precisano e riepilogano:

(3.2.1.-Accertati collegamenti-attraverso le risultanze delle perizie tecnografiche - fra gli imputati e due importanti "basi" delle Br).

Si richiama l'esito di tali perizie le quali hanno attribuito: a)alla macchina per scrivere in sequestro la redazione di ~~tre~~ dattiloscritti ritrovati nella base Br di C.Bernardino Telesio ("Progetti reazioni a Torino", una copia di "Situazione di massa-relazione delle presse", una copia di "Ristrutturazione Fiat") e in quella di viale Montenevoso di Milano (altre copie di "Situazione di massa-relazione delle presse" e "Ristrutturazione Fiat"); b)ad altra macchina per scrivere non ritrovata, il dattiloscritto (c.B.Telesio) "passando ad esaminare.....", sicuramente battuto facendo uso di fogli di carta carbone rinvenuti nell'alloggio di corso Racconigi (Panciarelli-Michieletto); c)alla stessa macchina per scrivere di cui al punto precedente (non ritrovata) la redazione di altri documenti politici (oltre a "passando ad esaminare.....") rinvenuti in corso B.Telesio; d)alla grafia di Panciarelli Pietro numerose annotazioni riscontrate in calce ed in margine a vari documenti rinvenuti in c.B.Telesio.

E' a dire che il risultato peritale, riguardo al punto (a), è stato espresso nella prima perizia in termini di sola possibilità con riferimento a "Ristrutturazione Fiat". Il raffronto però con l'altro esemplare del documento in questione (si tratta sicu-

ramente - come accertato in perizia - di un altro esemplare proveniente dalla stessa battitura a macchina) rinvenuto in via Montenevoso di Milano, ha permesso di raggiungere un maggior grado di evidenza dimostrativa (cfr.seconda relazione tecnografica), sì da attribuire anche questo documento alla macchina per scrivere in sequestro. Nella seconda relazione peritale, con riferimento sia a "Ristrutturazione Fiat" sia a "Situazione di massa-relazione delle presse", l'attribuzione alla macchina per scrivere in sequestro è espressa in termini di "elevato grado di probabilità". Posto però che il collegamento fra la macchina per scrivere e il documento "Progetti reazioni a Torino" (unico reperito in esemplare di prima battuta) è espresso in termini di certezza (cfr.prima relazione peritale), e tenuto conto altresì del ritrovamento (certo) della grafia del Panciarelli su altri documenti rinvenuti nella base di C.B.Telesio, il giudizio di attribuzione alla macchina per scrivere in sequestro anche di "Ristrutturazione Fiat" e di "Situazione di massa..."risulta ampiamente confermato.

I dattiloscritti di cui innanzi appaiono estremamente significativi sul piano probatorio non solo per i luoghi nei quali sono stati rinvenuti, ma anche per il loro contenuto. Quanto al primo aspetto si ribadisce il richiamo al testo integrale dei verbali dei sequestri eseguiti in C.Bernardino Telesio di Torino ed in Viale Montenevoso di Milano. Tali appartamenti - indipendentemente dalla posizione e dalle eventuali responsabilità di coloro che sono stati arrestati o catturati quali occupanti gli alloggi medesimi, posizione e responsabilità che in questa sede non interessano e non possono essere prese in considerazione - costituiscono delle vere e proprie basi operative delle Brigate rosse. Lo dimostra la quantità e la qualità dei materiali ivi repertati che vanno dai documenti "teorici" riecheggianti temi propri dell'organizzazione eversiva in parola, ai volantini propagandistici della medesima, alle "sche-

datureM di esponenti politici ed industriali, fino addirittura agli autoadesivi (piccoli manifesti inneggianti alle Brigate rosse da at - taccare su superfici esposte al pubblico)ed alle armi.

In ordine al contenuto dei documenti in argomento, si osserva: "Progetti reazioni a Torino" è un elenco di nomi ed indirizzi, nel tipico stile delle "schedature" di esponenti politici, sindacali, professionali, che caratterizza le organizzazioni eversive operanti ormai da tempo nel nostro Paese. Significativo è in particolare il fatto che vicino ad alcuni nominativi compaiono anche estremi, come tipo e targatura, di veicoli; specie se si rammenta che i volantini in sequestro, della cui diffusione si muove accusa agli imputati, rivendicano anche danneggiamenti di veicoli.

"Situazione di massa-relazione delle presse", pur non avendo alcuna intestazione (si tratta di un dattiloscritto evidentemente destinato ad una circolazione interna e non di un ciclostilato da diffondere a scopo di proselitismo o propaganda), svolge temi che caratterizzano, con costante reiterazione, i documenti diffusi dalle "Brigate rosse": la riconduzione di ogni fenomeno economico ad uno"Stato imperialista delle multinazionali" e la necessità di diffondere la "lotta armata" (il documento termina testualmente: "...Dobbiamo perciò essere noi ad inserirci all'interno di queste contraddizioni perchè la base operaia del PCI scelga vie diverse organizzative per lottare contro lo STATO BORGHESE; per arrivare alla "dittatura del proletariato attraverso la LOTTA ARMATA".....").

Di tenore analogo - anche se meno esplicito in quanto di carattere meno valutativo e più espositivo - è "Ristrutturazione Fiat".

Considerazioni assai simili valgono per quasi tutti i documenti rinvenuti in corso Bernardino Telesio e recanti annotazioni manoscritte del Panciarelli.In particolare si vedano: "Bozza di discussione sul fronte logistico (:"..In questa fase la Guerriglia intesa come strategia politica deve lavorare in mezzo al popolo per organizzare

l'avanguardia del movimento in Partito Combattente ...");"Bozza di discussione" (dove si sviluppano i temi del "partito armato" e dell'"attacco al cuore dello stato");"Diario delle forze politiche-GIU 77" (che conclude :"..L'evidenziazione del progetto,la disarticolazione del nemico,nei suoi aspetti tattici e strategici,è l'indicazione che le avanguardie hanno dimostrato di capire e di saper raccogliere pur nella sua parzialità e portarla avanti come hanno dimostrato le azioni di questi ultimi mesi a diversi livelli sulla DC e sulle associazioni e centri collaterali ad essa".)Le note in margine sono di tono adesivo o integrativo;mai comunque tali da legittimare l'ipotesi di un atteggiamento di rifiuto.

Non particolarmente significative risultano le annotazioni del Panciarelli sull'opuscolo della Democrazia Cristiana;la presenza di tali annotazioni sul documento,pure rinvenuto nell'alloggio di c.Bernardino Telesio,conferma tuttavia il collegamento tra l'imputato e la base delle Brigate rosse ivi scoperta.

Il ritrovamento nell'alloggio di corso Racconigi di fogli di carta carbone utilizzati per redigere un dattiloscritto ("Passando ad esaminare..") non battuto con la macchina per scrivere in sequestro,ma rinvenuto anch'esso in c.Bernardino Telesio,conferma ulteriormante lo stretto legame fra gli imputati e l'organizzazione eversiva.Tanto più se si considera che in c.B.Telesio sono stati trovati anche altri dattiloscritti battuti con la stessa macchina di "Passando ad esaminare...",diversa da quella in sequestro e non rinvenuta.

Il legame predetto sussiste con riferimento ad entrambi gli imputati.Non v'è dubbio,infatti,che alla redazione dei documenti dattiloscritti abbiano partecipato entrambi.In primo luogo la Michieletto,esperta dattilografa,talvolta apertamente lamentatasi in ufficio di avere fatto tardi la notte nel battere a macchina "relazioni per il circolo" (l'ostinata negativa sostenuta al

riguardo dall'imputata,in aperto contrasto con le acquisizioni testimoniali,conferma nel convincimento che l'oggetto del suo lavoro serale fosse proprio costituito dal materiale documentale di cui le si è fatta contestazione).Di certo però vi è stata la collaborazione del Panciarelli,come risulta in modo inequivocabile dalla annotazione dal medesimo scritta in agenda sotto la data del 2 aprile ("Renata,batti un po' a macchina.."),dalla deposizione Marinelli ("..diceva che talvolta anche Piero aveva scritto a macchina.."),dallo schema per dattilografia redatto dalla Michieletto ed evidentemente destinato al Panciarelli (cfr.par.2.7.), dal ritrovamento della grafia del prevenuto nella base di C.B.Telesio.

(3.2.2.-Appunti manoscritti provenienti dalla Michieletto; altre carte sequestrate in corso Racconigi).

Altro elemento che pare al G.I. non privo di significato indiziante è costituito dagli appunti manoscritti, provenienti dalla Michieletto e dalla medesima riconosciuti, rinvenuti in corso Racconigi e riportanti una serie di notizie, in ordine cronologico, evidentemente estratte da giornali quotidiani, in comunque da periodici. Al riguardo l'imputata (cfr. paragrafo 2.7.) ha dato una spiegazione assai poco convincente. Colpisce, invece, l'analogia fra tali appunti e quelli, dattiloscritti, rinvenuti nella base delle "Brigate rosse" di corso Bernardino Telesio (cfr.il documento in copia autentica in vol. B 3, iniziante: "5/10 Il commissario cittadino DC....."), Si tratta di appunti presi con un criterio chiaramente assai simile; ed in alcuni casi, sotto date corrispondenti, vengono "selezionate" notizie in parte coincidenti (cfr. : in data 15 ottobre, notizie di contenuto coincidente riguardo ad una polemica fra i partiti in relazione alla data delle elezioni dei consigli di quartiere; in data 20 ottobre, analoga situazione con riferimento a una presa di posizione del Consiglio regionale sull'opportunità di celebrare il noto dibattimento a carico di numerosi imputati accusati di avere costituito le "Brigate rosse").

Orbene, se si raffronta il contenuto di questi appunti con il ciclostilato "Diario delle forze politiche GIU 77" (sequestrato in c.B.Telesio, più volte richiamato),ciclostilato nel quale giudizi su partiti politici sono inframmezzati a notizie(data per data) sulle vicende dei medesimi, appare lecita una conclusione: gli appunti in questione sono finalizzati alla costituzione di un archivio di notizie da elaborare e commentare nella redazione di documenti di tipo analogo a "Diario delle forze politiche GIU 77".

Non privo di significato è infine il ritrovamento in corso Racconigi di una rivista settimanale("Panorama") con l'immagine di un uomo politico ritagliata ed asportata. Anche questa circostanza appare rapportabile ad una attività di schedatura tipica delle organizzazioni eversive.

(3.2.3.-Valutazione della perizia espletata sugli oggetti-non cartacei-reperiti in corso Racconigi).

Anche da tale relazione peritale (vol.A5) emergono elementi che, pur non direttamente idonei a sorreggere autonomamente l'imputazione sub A, costituiscono tuttavia, nel contesto dell'intera indagine, serissimi indizi in tal senso.

Ci si riferisce, anzitutto, all'accertato possesso, da parte dei prevenuti, di un grimaldello idoneo a forzare serrature, certamente già usato, confezionato con tecnica tutt'altro che rudimentale. Nessuna giustificazione può avere l'esistenza di un tale oggetto presso l'abitazione di una coppia di lavoratori. Quantunque il dato non assuma, per mancanza dei requisiti soggettivi, autonoma penale rilevanza, non può sfuggire, e non può non avere significato probatorio, la correlazione con il tipo di imputazioni contestate.

Discorso perfettamente analogo, anche se di intensità lievemente minore sul piano indiziante tenuto conto della non assoluta univocità della destinazione degli oggetti, deve essere fatto con

riferimento al sequestro del "solvente nitro" e dei fiammiferi antivento. Le osservazioni al riguardo svolte dai periti (cfr. paragrafo 2.6.) richiamano alla mente, suggerendo assai più che una semplice coincidenza, il soprannome di "Pietro Molotov" atatribuito al Panciarelli (cfr. 2.2.).

(3.2.4.-Perquisizione e sequestri operati a carico di Michieletto Renata durante la sua detenzione).

Si è accennato (cfr.2.3.) come all'imputata sia stata sequestrata corrispondenza in arrivo che, per il tono e per il contenuto dei "comunicati" allegati, sembra confermare l'esistenza di un rapporto con persone facenti capo a movimenti eversivi. Si è accennato altresì come alla medesima sia stato sequestrato un quaderno recante, insieme ad appunti di natura del tutto irrilevante ai fini della presente indagine, una trascrizione parziale ma testuale del c.d. comunicato n°19 letto dinanzi alla Corte d'Assise di Torino dagli imputati Basone ed altri, accusati di costituzione della banda armata "Brigate rosse". Anche tale elemento appare non privo di significato indiziante, poichè contrasta con l'immagine di persona totalmente estranea alle "Brigate rosse", quale l'imputata dà di sè negli interrogatori.

Lo stesso può dirsi con riferimento al contenuto dell'ultima pagina del quaderno sequestrato alla Michieletto presso la casa circondariale, ove si polemizza con coloro che "fanno cortei a favore di qualche sballone finito per caso in galera, mentre prendono le distanze da coloro che lottano e rischiano quotidianamente nella prospettiva della costruzione del partito rivoluzionario".

(3.2.5.-Conclusioni sull'imputazione di cui al capo A della rubrica).

Da tuto ciò deriva che la partecipazione alla banda armata "Brigate rosse", ad opera sia della Michieletto che del Panciarelli,

deve ritenersi provata al di là di ogni ragionevole dubbio.

Le acquisizioni istruttorie hanno però determinato,sub fine, la contestazione ai prevenuti non solo del ruolo di partecipi, ma anche di quello di organizzatori.A questo riguardo la prova appare raggiunta in grado minore.Tuttavia l'accertata preparazione ed elaborazione da parte dei prevenuti di documenti dattiloscritti,di contenuto anche programmatico,certamente destinati ad una circolazione interna alla organizzazione eversiva,configura a carico dei medesimi sufficiente fondamento probatorio onde disporre il rinvio a giudizio anche in ordine al più grave profilo di responsabilità.Ed induce a tale conclusione,oltre al contenuto dei dattiloscritti in questione,anche l'importanza delle basi eversive (alloggi di c.B.Telesio di Torino e via Montenevoso di Milano) nelle quali i documenti sono stati rinvenuti.

La richiesta di rinvio a giudizio di entrambi i prevenuti in ordine al delitto sub A,così come loro da ultimo contestato, deve essere pertanto accolta.

(3.3.-Motivi della decisione:responsabilità degli imputati in ordine al delitto sub B).

Resta da rispondere a due quesiti:se la diffusione dei volantini di cui in epigrafe integri gli estremi del delitto di cui al capo B;se di tale delitto debbano rispondere entrambi gli imputati,e non soltanto Michieletto Renata.

Quanto al primo punto,non v'è che far richiamo al contenuto dei volantini (elencati nel paragrafo 2.1.;in atti in vol.B 2).Essi vennero diffusi il 3 maggio 1979.Il sequestro dell'onorevole Moro era in atto e si sarebbe concluso di lì a pochi giorni con l'omicidio del rapito.Il ferimento di Sergio Palmieri aveva avuto luogo in Torino circa una settimana prima.Nei volantini tali azioni delittuose vengono descritte e rivendicate con tono esaltatorio,così come si esaltano,in generale,tutte le imprese delle

Brigate rosse/.Valgano alcuni esempi,meramente tali:

=c.d. "comunicato n°2":il sequestro dell'onorevole Moro e l'eccidio dei militari di scorta viene definito come "cattura di Aldo Moro" il quale "dovrà rendere conto al Tribunale del Popolo".Si afferma poi:"..Su questo poggia tutta la costruzione della nostra organizzazione,la crescita della sua forza ha le solide fondamenta del proletariato italiano,si avvale dell'inestimabile contributo che i suoi figli migliori e le sue avanguardie danno alla costruzione del PARTITO COMUNISTA COMBATTENTE" ;

=c.d. "comunicato n°4":con riferimento al sequestro Moro:"..Si sta attuando in tutto il paese,con l'iniziativa delle avanguardie combattenti,il PROCESSO AL REGIME che pone sotto accusa i servi degli interessi delle multinazionali,che smaschera i loro piani antiproletari,che è rivolto a distruggere la macchina dell'oppressione imperialista:lo Stato Imperialista delle Multinazionali. Il processo al quale è sottoposto Moro è un momento di tutto questo. Deve essere chiaro quindi che il Tribunale del Popolo non avrà dubbi nè incertezze,quanto meno secondi o segreti fini,ma che saprà giudicare Moro per quanto lui e la DC hanno fatto e stanno facendo contro il movimento proletario."

=c.d. "comunicato n°6":"Non ci sono quindi clamorose rivelazioni da fare,ma nostro compito e quello di tutti i rivoluzionari è di organizzare il proletariato,di costruire la forza che eseguirà in modo definitivo la condanna della borghesia e dei suoi servi.Certo, l'interrogatorio di Aldo Moro ha rivelato le turpi complicità del regime,additato con fatti e nomi i veri e nascosti responsabili delle pagine più sanguinose della storia degli ultimi anni..";
"..Processare Aldo Moro non è stato che una tappa,un momento del più vasto processo allo Stato ed al regime che è in atto nel paese e che si chiama:"GUERRA DI CLASSE PER IL COMUNISMO.Le responsabilità di Aldo Moro sono le stesse per cui questo Stato è sotto processo.La sua colpevolezza è la stessa per cui la DC ed il

suo regime saranno definitivamente battuti,liquidati o dispersi dall'iniziativa delle forze comuniste combattenti.Non ci sono dubbi,ALDO MORO E' COLPEVOLE E VIENE PERTANTO CONDANNATO A MORTE.";

=c.d. "comunicato n°7";"..E' passato più di un mese dalla cattura di Aldo Moro; un mese nel quale Aldo Moro è stato processato così come è sotto processo tutta la DC ed i suoi complici; Aldo Moro è stato condannato così come è stata condannata la classe politica.....La condanna di Aldo Moro verrà eseguita così come il Movimento Rivoluzionario s'incaricherà di eseguire quella storica e definitiva contro questo immondo partito e la borghesia che rappresenta...";

=nel volantino di rivendicazione dell'attentato a Sergio Palmieri, si legge: "l'attacco portato dalle avanguardie combattenti, da tutto il Movimento Proletario di Resistenza Offensiva, allo Stato nelle sue articolazioni Politico-Economico-Militari, ha messo in evidenza come l'unica via che la borghesia imperialista percorre per imporre le proprie esigenze di "ristrutturazione" per recuperare i margini del profitto, sia la GUERRA;..."; "Contro la GUERRA non si può rispondere con i fiori o aspettare subendo. Alla guerra dello SIM si risponde con la pratica della Lotta Armata e con l'organizzazione clandestina...".

Tutti i volantini terminano con frasi in stampatello, incitanti alla lotta armata, esemplificate in quelle testualmente riportate nel capo di imputazione.

Che nella diffusione di volantini siffatti siano ravvisabili gli estremi del delitto contestato (pubblica apologia di delitti comuni e contro la personalità dello Stato; pubblica istigazione ai medesimi) non sembra revocabile in dubbio. Nè manca il requisito di un obiettivo pericolo per l'ordine pubblico, stante il collegamento con una effettiva, attuale, pericolosamente attiva organizzazione eversiva.

Non possono invocarsi,ovviamente,vincoli di natura costitu= zionale,posto che si tratta di apologia ed istigazione riferite a comportamenti che,pur finalizzati a scopi politici,si sostanziano in esercizio di violenza e sopraffazione (si richiama adesivamente, in tema di esegesi dell'art.303 c.p.,C.Assise Torino,citata,pagg.396 e segg.,che tratta fattispecie analoghe).Ed è doveroso sottolineare l'estrema gravità del contenuto dei "comunicati" relativi al sequestro Moro.

Che della diffusione dei volantini debba rispondere,quale autrice materiale e consapevole,Michieletto Renata,è circostanza ampiamente provata da tutto quel che precede (cfr.paragrafo 3.2/,dove la motivazione su questo punto è stata anticipata;qui si ribadisce che il dato obiettivo del ritrovamento della tessera tranviaria insieme ai volantini è stato ampiamente confermato dallo stretto legame,emerso aliunde,fra la prevenuta e l'organizzazione eversiva; e si aggiunge il richiamo alla deposizione Carmazzi,teste che afferma di aver udito la Michieletto esprimere un giudizio di "comprensione" nei confronti degli autori di un ferimento terroristico,analogo a quello rivendicato in uno dei volantini che formano oggetto della contestazione).

L'istruttoria ha invece dimostrato che il Panciarelli non potè partecipare materialmente alla condotta della coimputata,in quanto la sera del 3 maggio si trovava al lavoro nello stabilimento Lancia di Chivasso (cfr.Paragrafo 2.2.).E' da ritenere,tuttavia,sufficiente= mente provato il concorso morale del predetto Panciarelli,così come contestato nell'ultimo mandato di cattura.Impongono tale conclusio= ne:a)la comune partecipazione,insieme alla Michieletto,alla organiz= zazione eversiva;b)lo stretto rapporto di convivenza con la coimputata (solo di poco diradatosi negli ultimi tempi);c) la collaborazione provatamente esistente fra i due prevenuti proprio con specifico riferimento alla predisposizione ed elaborazione di materiale documentale proveniente da e destinato alle Brigate rosse.

Trovano così totale accoglimento le richieste conclusive del P.M..

(4.-Stralcio e dispositivo).

Come precedentemente accennato, nel corso dell'istruttoria è stata emessa, a carico di entrambi gli imputati, ampia comunicazione giudiziaria con riferimento ad una serie di reati collegati alla attività delle Brigate rosse. In relazione a tali reati, per i quali sino ad ora non sono emersi sufficienti elementi onde definire l'istruttoria, l'indagine deve essere proseguita. Deve dunque essere costituito idoneo fascicolo processuale, come indicato in dispositivo con provvedimento di separazione e stralcio.

Deve essere mantenuto, in sede di rinvio a giudizio, lo stato di detenzione dell'imputata Michieletto, imposto dalla pericolosità denotata dai fatti in imputazione.

E' infine opportuno che copia della presente ordinanza sia trasmessa all'autorità giudiziaria di Roma, che procede in relazione al sequestro ed omicidio dell'onorevole Moro, all'omicidio dei militari di scorta e ai reati connessi.

P.Q.M.

Il giudice istruttore;
visti gli artt.46,48 bis,165 bis,372,374 c.p.p.;
su richiesta integralmente conforme del P.M.;
dichiara chiusa la formale istruzione, limitatamente ai fatti di reato contestati come in epigrafe;
ordina il rinvio a giudizio di MICHIELETTO Renata (in stato di detenzione) e di PANCIARELLI Piétro (latitante) per rispondere, dinanzi alla Corte d'Assise di Torino, di entrambi i reati loro ascritti (capi A e B della rubrica in epigrafe);
ordina la separazione del procedimento relativo ai reati di cui alla comunicazione giudiziaria 30 ottobre 1978 (escluso il reato di costituzione ed organizzazione di banda armata,

partecipazione alla stessa;escluso il reato di cui all'art.303 c.p.:reati tutti in relazione ai quali l'istruttoria viene definita con la presente ordinanza);

ordina che l'istruttoria,in relazione ai reati non qui definiti ed innanzi indicati,sia proseguita;a tale scopo dispone che sia costituito idoneo fascicolo-stralcio,a cura della Cancelleria, contenente:a)copia della presente ordinanza;b)dal vol.A2:copia dei ff. 132,137,138,139,144,146,152(contenuto integrale busta), 182,185,186,240,241 (contenuto integrale busta);c)vol.A 3:copia integrale, salvo atti già in copia;

dispone che copia della presente ordinanza sia trasmessa al sig.Consigliere Istruttore del Tribunale di Roma.

TORINO,24 APRILE 1979

IL GIUDICE ISTRUTTORE

-MARIO GRIFFEY-

Il Cancelliere

24-4-79

Depositato nella cancelleria del Tribunale di Roma

Il 24/4/79

IL CANCELLIERE

Stralcio 17/5/79

Copie 17/5

**CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI TORINO**

Copia conforme all'originale in atti del procedimento n° 18/80 R.G. Assise Appello contro Michieletto Renata che si rilascia alla Procura Generale di Torino per uso ufficio -

Torino, 24 NOV. 1980

CORTE D'ASSISE D'APPELLO - TORINO

IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Renato Modonese)

4 C-3.6

**REPUBBLICA ITALIANA**
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

# La Corte d'Appello di Torino

Sent. N. 1096
Data (29) 29/3/79
R. G. n. 3149/78

**Sezione Penale** Prima

**Composta dagli illustrissimi Signori:**

1. Dott. Romagnoli Angelo ..... **Presidente**
2. Dott. Invrea Raffaele
3. Dott. Martinetto Giuseppe — **Consiglieri**
4. Dott. /
5. Dott. /

**HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE**

**S E N T E N Z A**

C O N T R O

1) SARDONE Nicola nato a TricArico il 19/10/1953, residente a Torino - Via Beato Angelico, 22. = ANZI VIA SILVIO PELLICO N. 19 = TORINO= LATITANTE

2) DI BARTOLO Flavia nata a Torino il 31/3/1955* ivi residente - Via Entraque 7 -

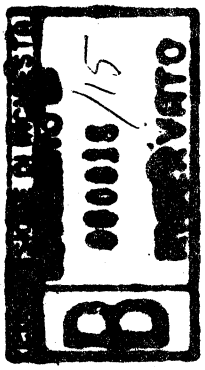
DETENUTA A TORINO PRESENTE

IN PRIMO GRADO IMPUTATI

ENTRAMBI :

A) del reato di cui agli artt. 81 cpv. 110 C.P.; 9,10,12 c.I° e 2° L.14/10/1974 n°.497; I della L. n°.110 del 1975 perchè, in concorso tra di [illegible] con Sardone Rocco ed altri non identificati, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, fabbricavano, detenevano, portavano in luogo pubblico, illegalmente, un ordigno esplosivo; con l'aggravante, limitatamente al porto, di avere commesso il fatto in più persone, di notte ed in luogo abitato. In Torino il 30/10/1977, alle ore 2,15 circa?

B) del reato di cui agli artt. 110 C.P., 13 L. n°.497 del 1974, perchè, in concorso con persone di cui



sub A), al fine di incutere pubblico timore di attentare alla sicurezza pubblica, facevano scoppiare un ordigno esplosivo; in Torino il 30/10/1977, alle ore 2,15 circa.

SARDONE inoltre : C) del reato di cui agli artt. 3 cpv. 110 C.P., 10, 12 e. I° e 2° della Legge 14/10/1974; I L. n°.110 del 1975, perchè, in concorso con altre persone rimaste sconosciute (e il fratello Rocco, deceduto in Torino il 30/10/1977), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, fabbricava, deteneva e portava in luogo pubblico, illegalmente, un ordigno esplosivo.

Con l'aggravante, limitatamente al porto, di aver commesso il fatto in più persone e di notte in luogo abitato.

In Torino il 28/10/1977 alle ore 0,20 circa.

D) del reato di cui agli artt. 110 C.P.; 13 L.n.497 del 1974, perchè, in concorso con altre persone rimaste sconosciute (e il fratello Rocco deceduto in Torino il 30/10/1977), al fine di incutere pubblico timore e di attentare alla sicurezza pubblica, faceva scoppiare un ordigno esplosivo; in Torino il 28/10/1977, alle ore 0,20 circa.

E) del reato di cui agli artt. 110 , 81 c.I°, 635 c.I° e 2° n.3 C.P., perchè, in concorso con altre persone rimaste sconosciute ( ed il fratello Rocco, deceduto in Torino il 30/10/1977), mediante l'esplosione dell'ordigno di cui ai capi precedenti, deteriorava i locali della concessionaria Wolkswagen di proprietà di Simoni Roberto, sita in Torino, Corso Turati 53, alcune auto esposte nei locali della concessionaria, due auto poste nelle vicinanze; con l'aggravante, limitatamente alle auto posteggiate sulla pubblica via, di

avere commesso il fatto su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede, e, limitatamente al fatto in danno del Simoni, di avere cagionato alla parte offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità (art.61 n°.7 C.P.), in Torino, il 28/10/1977, ore 0,20.

F) del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n°.2, perchè, in concorso con altre persone non identificate (e con il fratello Rocco, deceduto in Torino il 30/10/1977), al fine di trarne profitto, si impossessavano dell'auto Fiat 500 giardinetta tg TO-H41114, sottraendola al proprietario Busso Mario, che la deteneva, chiusa a chiave, nella pubblica via, commettendo il fatto con uso di mezzo fraudolenti e violenza sulle cose, al fine di aprire la portiera e mettere in moto l'auto stessa. In Torino fra le ore 23 del 17/10 e le 7 del 18/10/1977. Recidivo ex art. 99 C.P. il Sardone per tutti i reati ascrittigli.

APPELLANTI

Avverso la Sentenza del Tribunale di Torino emessa in data 11 luglio 1978 che dichiarava :

Sardone Nicola colpevole del delitto continuato di cui al capo A) e di tentativo del reato di cui all'art. 13 L.14/10/1974 n.497, così modificata l'originaria imputazione;

Di Bartolo Flavia colpevole del delitto di concorso in porto in luogo pubblico illegalmente di ordigno esplosivo, nonchè del delitto di cui agli artt.56 C.P. e 13 L. N.497/74, così modificata l'originaria imputazione; ritenuta per entrambi la continuazione fra i reati; concesse a Di Bartolo Flavia le attenuanti generiche , dichiarate equivalenti all'aggravante contestata, condannava :

Sardone Nicola alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione e L.700.000 di multa; Di Bartolo Flavia alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e L.300.000 di multa, oltre al pagamento in solido delle spese processuali.

Dichiarava Sardone Nicola interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Ordinava la confisca di quanto elencato da riga 3 a riga 14 del f.7 del verbale di perquisizione e sequestro, nel vol.I°.

Visto l'art. 479 C.P.P.

assolveva Di Bartolo Flavio dai delitti di fabbricazione e detenzione illegittima di ordigno esplosivo per non aver commesso il fatto; Sardone Nicola dai reati di cui ai capi C), D) E) ed F) per non aver commesso il fatto.

Fatto e Svolgimento del processo

Come risulta dai rapporti in atti della Questura di Torino e del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Torino, verso le ore 2,15 del 30 ottobre 1977, chiemate telefoniche anonime informavano che in corso Toscana angolo via Viterbo si era verificata un'esplosione. Intervenivano equipaggi dei Carabinieri ed una pattuglia di Guardia di P.S. che accertavano che effettivamente si era verificata un'esplosione all'interno dell'autovettura Fiat 850, targata TO 975.762, di colore rosso, che presentava evidentissime tracce di esplosione nonchè copiose macchie di sangue sia sui sedili sia all'esterno della stessa. Non si rinvenivano altre tracce della persona e delle persone rimaste ferite in seguito all'esplosione. Una prima ispezione dell'autovettura suddetta portava al rinvenimento di parte dell'ordigno esploso nonchè di una patente di guida automobilistica cat. A/744996, rilasciata dalla Prefettura di Matera a Sardone Rocco, nato a Tricarico il 23-10-1955. Poco dopo, accompagnato in taxi da persona che prontamente si dileguava, giungeva al pronto soccorso dell'Ospedale Maria Vittoria un giovane gravemente ferito che veniva identificato per Sardone Rocco, nato a Tricarico il 23-10-1955, il quale decedeva alle ore 6 di quello stesso giorno 30 ottobre 1977 per ustioni di primo e secondo grado al viso e alla coscia sinistra, semiamputazione della mano sinistra ed altre ferite come emerge dal referto del detto ospedale in atti che diagnosticava tali lesioni come derivanti da

scoppio.Si accertava che il Sardone Rocco abitava con il fratello Sardone Nicola,nato a Tricarico il 15-9-1950,in via Beato Angelico n.22 dove,in seguito a perquisizione, veniva, tra l'altro, rinvenuto un tegamino contenente una poltiglia di colore verde chiaro con immersa una striscia di stoffa.Tale poltiglia risultava quanto meno incendiaria e verosimilmente costituita da zucchero al velo e clorato di potassio,materiali questi che venivano rinvenuti nell'alloggio e sequestrati.I fratelli Saladino Luigi e Calogero, abitanti in un alloggio a fianco di quello dei fratelli Sardone, riferivano che la sera del 29 - 10-1977 erano stati in compagnia del Sardone Rocco ad assistere ad uno spettacolo di Dario Fo nello stabilimento Singer di Leini e che erano rientrati insieme in via Beato Angelico n.22 verso le 0,30 del 30-10-1977.Avevano visto il Sardone Rocco entrare nell'alloggio, abitato col fratello Sardone Nicola, e poco più tardi lo avevano visto recarsi al gabinetto sul ballatoio.Poi non lo avevano più visto nè avevano visto qual giorno il fratello Sardone Nicola.La Polizia e i Carabinieri propendevano [illegible] che si trattasse di sinistro accaduto nel tentativo di effettuare un attentato alla succursale N.S.U. Prinz, che si trovava a breve distanza dal luogo nel quale era stata trovata la Fiat 850 nell'interno della quale si era verificata l'esplosione. Venivano sentiti Carapella Raffaele e Castellani Osvaldo,tassisti che si trovavano nella notte dell'esplosione in servizio nell'attigua piazza Villari,che riferivano che, verso le ore tre, si pre=

sentava in quel parcheggio un giovane dall'apparente età di 20-25 anni, alto m.1,72 circa, capelli castani scuri con un paio di pantaloni scuri ed una maglia di lana color grigio a righe il quale chiedeva aiuto dovendo trasportare in ospedale una persona ferita. In particolare il Carapella asseriva che il giovane aveva richiesto di accompagnare il "fratello" ferito da uno scoppio mentre il Castellani riferiva che il giovane aveva detto di dovere accompagnare in ospedale un "amico" ferito in un incidente stradale. Il Castellani aveva trasportato il ferito all'ospadale Maria Vittoria, accompagnato dal giovane che si era presentato chiedendo soccorso. Il Castellani precisava che il ferito sanguinava dal capo ed in altre parti del corpo ed era, a causa delle lesioni, irriconoscibile. Aggiungeva ancora il Castellani di avere lasciato i due giovani davanti al pronto soccorso e di essersi allontanato dopo che l'accompagnatore del ferito aveva provveduto al pagamento del trasporto. I Carabinieri accertavano inoltre che l'autovettura Fiat 850, targata TO 975762, sulla quale si era verificata l'esplosione, era intestata a Quarin Gina in Di Bartolo, a Di Bartolo Silvia e a Di Bartolo Flavia residente in via Entraque 7 di questa città. Si accertava inoltre che la Quarin Gina era deceduta mentra la figlia Silvia era sposata ed abitava a Bologna. Su autorizzazione del magistrato si procedeva a perquisizione dell'alloggio abitato attualmente dalla Di Bartolo Flavia in via Entraque 7 alle ore 6 del 30 ottobre 1977. L'alloggio era disabitato ed i Carabinieri procedevano al forzamento della porta d'ingresso. Si trovava un lettino in disordine, come lasciato

da persona allontanatàsi da poco con una certa premura.Veniva inoltre rinvenuto da alcuni fotografi del giornale "La Stampa" un giubbotto a vento che presentava evidentissime tracce di bruciatura e di sangue sotto ad un'autovettura Fiat 500 posteggiata in via Messadaglie che era compresa nel percorso effettuato dal ferito e dal suo accompagnatore perx recarsi a prendere il taxi e ricostruito attraverso le macchie di sangue lasciate sull'asfalto Si accertava che il detto giubbotto apparteneva a Sardone Rocco. Alle ore 21,30 circa del 30 ottobre 1977 la Di Bartolo Flavia si presentava spontaneamente alla Questura di questa città e dichiarava di conoscere da circa un anno Sardone Nicola, nell'alloggio del quale in via Beato Angelico ella si era recata saltuariamente.Aveva anche conosciuto il fratello Rocco al quale verso le ore 17,30 di venerdì 28 ottobre 1977 a Palazzo Nuovo,sede dell'Università,aveva dato in prestito la sua autovettura Fiat 850 consegnandogli le chiavi ed il libretto di circolazione perchè il Rocco potesse prelevare il veicolo posteggiato in quello stesso pomeriggio nei pressi di casa sua.Il prestito del mezzo era avvenuto a richiesta del Rocco e dal momento che ella,parlatro provvista solo di foglio rosa per la circolazione,non ne aveva bisogno.Il 29 ottobre 1977,dopo il suo lavoro che espletava presso gli uffici del Giudice di Sorveglianza di Torino, ella si era recata a Milano per partecipare ad un'assemblea facendo ritorno a casa verso la mezzanotte dove,dopo pochi minuti,aveva ricevuto una telefonata dal Sardone Rocco che ella in quell'occa-

sione aveva invitato a casa sua a trascorrere la notte con lei. Il Rocco le aveva risposto che non era sicuro di poterlo fare e che comunque avrebbe tardato. Si era poi coricata e verso le ore 2,30 si era svegliata e, resasi conto che il Rocco Sardone non sarebbe ormai più arrivato, aveva deciso di chiamare un taxi e di recarsi a casa della Gamba Cristina con la quale era stata a Milano di giorno. Non aveva trovato la Gamba ed allora era andata a dormire a casa dell'amica Cinato Ada, dove aveva dormito fino alle 13,30 del 30 ottobre 1977 domenica. Solo alle 16,30 aveva appreso dalla radio della morte del Sardone Rocco, avvenuta a seguito di esplosione a bordo di una macchina Fiat 850. Pensando che si trattasse della sua autovettura, si era presentata in Questura dove appunto aveva avuto conferma che l'autovettura in questione era la sua. Non aveva più fatto ritorno a casa. Furlanari Salvatore dichiarava alla Polizia di avere notato l'autovettura Fiat 850 rossa posteggiata, dalle 9 alle 23 (del 29-10-77) davanti al portone della stabile di via Beato Angelico 22. Il fatto dell'esplosione è stato rivendicato con una telefonata all'Ansa da una persona la quale dichiarava che durante un'operazione contro la Volkswagen era caduto il compagno Rocco Sardone ed aggiungeva che le Squadre armate di unità proletaria avrebbero continuato la loro lotta. Riferiva inoltre la Questura di Torino che il Sardone Nicola, fratello del Sardone Rocco, aveva abbandonato il proprio posto di lavoro presso il reparto larghi nastri della stabilimento TEKSID di Torino fin

dal mattino del 29 ottobre 1977 senza alcuna giustificazione e non si era più fatto vivo anche presso la sua abitazione.La Gamba Cristina dichiarava alla Polizia che non era stata chiamata dalla Di Bartolo Flavia e che non aveva sentito nè lei nè il marito suonare il campanello nella notte sul 30-10-1977.La Cinato Ada dichiarava alla Polizia che aveva visto la Di Bartolo Flavia alle ore 14,30 - 15 del 30-10-1977 e non prima precisando che tra la mezzanotte e le 14,30 del 30-10-1977 non aveva in alcun modo visto la Di Bartolo nè l'aveva sentita per telefono.Era poi stata a casa sua fino alle 19,30 - 20 quando,dopo lunghe perplessità e dopo averle detto che aveva prestato la sua autovettura a Sardone Rocco e che aveva timore che la Fiat 850 interessata nell'esplosione fosse stata la sua,si era decisa a presentarsi in Questura.Ella non conosceva i fratelli Sardone.Interrogata su ordine di cattura dal Sost.Procuratore della Repubblica procedente la Di Bartolo Flavia confermava di avere ricevuto la telefonata dal Sardone Rocco intorno alla mezzanotte circa dopo cinque minuti che era rientrata a casa di ritorno da Milano.Malgrado le fossero state fatte presenti le dichiarazioni della Cinato che escludeva che ella si fosse recata in casa di costei nella notte sul 30-10-1977,ribadiva invece di essere stata a casa dell Cinato stessa che era venuta a prelevarla in macchina fino nei pressi di piazza Massaua,a seguito di sua telefonata.Confermava altresì di avere dato in prestito la sua Fiat 850 a Sardone Rocco il pomeriggio del 28-10-1977 ed escludeva che la detta autovettura fosse stata in continuo possesso dei fratelli Sardone nel mese scorso,circostanza

questa ~~affermata dal Saladino~~ risultante dalle dichiarazioni del Saladino Luigi il quale ~~xxxxxx~~ aveva affermato alla Polizia che da circa un mese, e cioè da quando il Sardone Nicola aveva avuto un incidente stradale con la sua autovettura Fiat 127 targata R.E., aveva notato sempre in sosta, praticamente tutti i giorni, sotto il portone d'ingresso dello stabile nel quale abitavano sia esso Saladino come i fratelli Sardone, una Fiat 850 rossa alla guida della quale aveva visto il Sardone Nicola. Era invece vero che la prestava ogni tanto ai fratelli Sardone più spesso al Nicola. Ignorava dove si trovava il Nicola che aveva visto l'ultima volta venerdì pomeriggio verso le ore 14 - 14,30 allorchè era venuto a prenderla per farle un pò di scuola guida. Precisava la Di Bartolo che la sua amicizia con i fratelli Sardone non era determinata da militanza comune in organizzazioni politiche la casuale. I fratelli Sardone non le avevano mai parlato di azioni terroristiche neppure in astratto.

Si procedeva ulteriormente con istruttoria formale e con mandato di cattura venivano contestati al Sardone Nicola i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., 9, 10, 12 e 13 della Legge 14-10-1974 n. 497. La Di Bartolo, sentita dal Giudice Istruttore sempre in base alle imputazioni contestatele con ordine di cattura, si protestava innocente in ordine ~~ad entrambi~~ gli addebiti che le venivano mossi. Asseriva di non sapere assolutamente che ~~xxx~~ fosse in programma da parte dei fratelli Sardone un'azione del tipo di quella che si era verificata. Intanto la Magri Dina in Bergoni dichiarava

di avere sentito verso le ore 1,30 o 2 della notte sul 30-[illegible] 1977 un rumore causato dalla chiusura della porta di ingresso dell'abitazione della Di Bartolo Flavia e subito dopo il rumore di qualcuno che scendeva frettolosamente le scale.Galvagno Pietro Leopoldo,intestatario del contratto di affitto dei locali di via Prati 1 dove vi era la sede del P.C.marxista leninista di Torino affermava,davanti al Giudice Istruttore, che il Sardone Nicola frequentava la detta sede e così pure faceva la Di Bartolo Flavia,che vi erano stati dibattiti circa i fatti della Germania dell'ottobre 1977 ma che non si era mai arrivati a ipotizzare risposte del tipo di quelle che sono state attuate contro sedi di società o di ditte tedesche con impiego di esplosivi.Più nulla sapeva del Sardone Nicola.I due tassisti Castellani e Carapella, hanno confermato davanti al Giudice Istruttore le loro precedenti dichiarazioni e, mentre il primo precisava di non avere sentito parlare da parte del giovane che chiedeva aiuto di un fratello ferito, ~~mentre~~ il secondo confermava che il detto giovane aveva parlato proprio del "fratello".Errede Giuseppe ha dichiarato al Giudice Istruttore che con la sua autovettura aveva portato il Sardone Rocco allo spettacolo a Leinì e che con loro vi era anche il Sardone Luigi.Erano ritornati in via Beato Angelico 22 verso le ore 0,30 o 0,40 ed escludeva che il Sardone Rocco quella sera avesse telefonato ~~[illegible]~~ nel periodo di tempo in cui era stato in sua compagnia.Le ricerche del Sardone Nicola [illegible]

vano esito negativo,per cui veniva dichiarata la sua latitanza. La Di Bartolo Flavia,messa a confronto con la Cinato Ada, non confermava le sue precedenti dichiarazioni relativa a come ella aveva trascorso la notte sul 30-10-1977 affermando che verso le ore 2,30 aveva ricevuto una telefonata da parte di una persona che non si era qualificata e che ella non aveva riconosciuto.Lo sconosciuto le aveva detto di essere un amico del Sardone Rocco e di averlo accompagnato in ospedale perchè aveva avuto un incidente con la sua autovettura.Aveva chiesto allo sconosciuto di dirle chi fosse ma non aveva avuto risposta in merito.Aveva poi girato a piedi dopo essere uscita di casa e verso le sei del mattino si era portata a casa di certo Orazio per trovare la sua ragazza Vera Randone che ella conosceva.Infatti più tardi era sopraggiunta la Vera Randone e con costoro ella era rimasta fino a quando si era portata dalla Cinato.

Veniva disposta perizia tecnica sulle cause,modalità dell'esplosione,sul tipo di esplosivo e di innesco impiegati e sulla natura delle tracce di sostanze rinvenute sulla Fiat 850 e nei pressi della stessa nonchè nell'abitazione dei fratelli Sardone.

Si procedeva anche a perizia medico legale sulla salma di Sardone Rocco ed,in merito alle eventuali responsabilità per le cure apprestate al Sardone Rocco al momento del suo ricovero al pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria, si procedeva a parte con altro procedimento.

Al termine dell'istruttoria formale,su conformi richieste

del P.M.,il Giudice Istruttore disponeva il rinvio a giudizio del Sardone Nicola e della Di Bartolo Flavia per i reati indicati nel capo d'imputazione e dichiarava non doversi procedere,per essere rimasti ignoti gli autori del fatto,in ordine al danneggiamento dei locali della concessionaria di Monticone Giuseppe,avvenuto il 27 ottobre 1977.La perizia di ufficio infatti aveva evidenziato una netta difformità di tecnica fra tale episodio ed il fatto a seguito del quale era deceduto Rocco Sardone.Al dibattimento di primo grado la Di Bartolo ha accettato di rispondere e sostanzailmente ha confermato le sue precedenti dichiarazioni.Il Sardone Nicola si è mantenuto latitante pur inviando una dichiarazione di nomina di difensore di fiducia. In tale sede i testimoni sentiti in istruttoria hanno confermato le loro precedenti dichiarazioni ad eccezione della teste Magni Dina la quale, contrariamente a quanto affermato in precedenza,precisava di avere sentito la chiusura della porta dell'abitazione della Di Bartolo ed i passi affrettati verso le ore 2,30 - 3.

Il Tribunale di Torino statuiva come indicato in epigrafe ed interponevano appello entrambi gli imputati.

Assumeva la difesa del Sardone Nicola che le dichiarazioni del teste Carapella,il quale aveva riferito che l'accompagnatore del ferito aveva definito quest'ultimo come suo fratello, apparivano contraddette da quanto riferito dal teste Castellani secondo il quale lo stesso accompagnatore aveva

detto di avere un amico ferito in un incidente ~~stradale~~ automobilistico. Inoltre le deposizioni dei testi Boeri e Randone, i quali avevano riferito che la mattina del 30 ottobre la Di Bartolo aveva loro riferito che era successo un incidente con la macchina del suo ragazzo Nicola Sardone non apparivano assumere un rilevante peso probatorio. Infatti la Di Bartolo, certamente agitata, doveva fornire spiegazioni idonee a non insospettire i suoi amici e pertanto, sempre secondo la difesa dell'appellante Sardone Nicola, il riferimento all'incidente di macchina al ragazzo ben poteva essere stata la prima, più attendibile bugia che la Di Bartolo era riuscita ad escogitare. Assumeva inoltre la difesa di tale appellante che il rinvenimento nell'alloggio, condiviso con il fratello Rocco, del tegamino, ~~xxxxx~~ contenente la miscela esplosiva, perdeva efficacia probatoria di fronte alle risultanze probatorie attestanti che il Nicola Sardone non era andato con il fratello allo spettacolo di Dario Fo e che i coinquilini non sentirono ~~alcuno~~ far ritorno nel predetto alloggio al termine dello spettacolo stesso. ~~Inoltr~~ Inoltre non si potevano trarre elementi di prova dal comportamento del Nicola Sardone che era rimasto latitante e non risultava risolto l'interrogativo in ordine al tempo intercorso fra il momento dell'esplosione (ore 2,15) e l'avvistamento da parte dei tassisti (ore 3). Perciò la difesa dell'appellante Sardone Nicola chiedeva la sua assolutoria con quella formula ritenuta di giustizia. In subordine lamentava la difesa dell'appellante Sardone Nicola la mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 5 L. 2-10-1967

n.895 e ~~illegibile~~ chiedeva l'applicazione della pena nei minimi edittali con la concessione dei benefici di legge.La difesa dell'appellante Di Bartolo assumeva che gli elementi probatori sui quali il Tribunale si era basato per affermare la responsabilità della stessa non erano suscettibili di univoca interpretazione e le forzature logiche del Tribunale apparivano evidenti.Infatti la circostanza che la Di Bartolo aveva cercato di ingarbugliare le file delle indagini avrebbe potuto costituire una prova a carico dell'imputata qualora la stessa fosse di carattere forte,in grado di controllare e prevedere le proprie emozioni e persona abile in grado di non perdere la testa anche di fronte alla notizia di grave incidente che le era stato annunziato mentre tutto ciò non era stato provato.Inoltre si doveva considerare, sempre secondo la difesa di alle appellante, che chi decide di mettere in giro bombe non ci va con la propria automobile ma più semplicemente ne prende in prestito una affidata alla pubblica fede.Le argomentazioni poi del Tribunale circa il comportamento della Di Bartolo avvenuto la notte dell'esplosione appaiono descrivere una fattispecie di favoreggiamento personale.Perciò la difesa della Di Bartolo chiedeva in principalità l'assolutoria della stessa per non aver commesso il fatto e in subordine per insufficienza di prove.In subordine chiedeva la Di Bartolo la modificazione dell'imputazione in quella di favoreggiamento personale di cui all'art.378 c.p. con la concessione in ogni caso del minimo della pena,delle attenuanti generiche e dell'attenuante della minima partecipazione.

fatto con i benefici di legge.

Motivi della decisione

Osserva la Corte, prendendo in esame in primo luogo la posizione del Sardone Nicola, che sia il rapporto della Questura di Torino che quello del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Torino danno entrambi atto di essere stati, subito dopo, informati verso le ore 2,15 (del 30 ottobre 1977) con il mezzo del telefono, che si era verificata un'esplosione in corso Toscana angolo via Viterbo di questa città. In entrambi i rapporti si dava inoltre atto che equipaggi della Polizia e dei Carabinieri, portatisi in seguito a tali chiamate telefoniche nel luogo indicato, avevano accertato che si era verificata un'esplosione all'interno dell'autovettura Fiat 850, targata TO 975.762, che si trovava parcheggiata nel controviale di destra del corso Toscana per chi era diretto verso il corso Potenza, e che (tale autovettura) presentava numerose tracce di sangue e bruciature nelle varie parti della carrozzeria interna, tracce di sostanza verdastra, che pareva identificarsi con zolfo e clorato di potassio, e parte dell'ordigno esploso. Perciò vi è la prova sicura che si è verificata un'esplosione nell'interno della Fiat 850, targata TO 975.762 a causa della presenza sulla detta autovettura di un ordigno esplosivo e che detta esplosione è avvenuta poco prima delle ore 2,15 poichè in tale ora le suddette centrali dello forze dell'ordine hanno avuto contemporanea notizia telefonica dell'esplosione che si era appena verificata. Inoltre i Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno rinvenuto, nell'interno

della Fiat 850,TO 975.762, un orologio da polso marca Longines con le lancette ferme alle ore 2,10.Perciò tutti gli elementi posti in rilievo provano con sicurezza che l'esplosione si è verificata poco prima delle ore 2,15 e probabilmente proprio alle ore 2,10 secondo l'ora indicata nell'orologio rinvenuto sulla Fiat 850 sulla quale l'esplosione stessa si era verificata.La circostanza poi che nelle vicinanze dell'esplosione si trovasse una succursale della N.S.U. Prinz, come accertato dai Carabinieri, prova che si trattava della preparazione di un'esplosione terroristica contro la detta agenzia di fabbrica tedesca di autovetture.Ciò premesso si deve osservare che, poco dopo che si è verificata l'esplosione in questione, nella vicina piazza Villari si è presentato al tassista Carapella Raffaele,che si trovava in quel luogo in sosta con il suo taxì,un giovane di circa 25 anni con i capelli castani arruffati ed alto circa m.1,70,secondo la descrizione fatta dallo stesso Carapella,il quale aveva chiesto al detto tassista di accompagnare suo fratello, ferito da uno scoppio non meglio precisato con la testa sanguinante, da un medico di sua conoscenza.Alla risposta affermativa del Carapella il giovane si era allontanato facendo pochi minuti dopo ritorno con altro giovane che accompagnava con una mano come per sorregerlo.Il ferito aveva la testa coperta da una specie di turbante,probabilmente una maglia avvolta intorno al capo e

sanguinava ad un braccio. Tutto ciò secondo la precisa deposizione testimoniale del Carapella Raffaele, il quale ha ancora aggiunto che, poichè il trasporto dei due giovani spettava al suo collega Castellani Osvaldo giunto prima di lui in piazza Villari, egli li aveva indirizzati verso quest'ultimo dopo averlo informato del fatto. Orbene il tassista Castellani Osvaldo ha dichiarato ai Carabinieri che aveva visto sopraggiungere un giovane, dell'età approssimativa di 20 - 25 anni, alto m. 1,72 circa con capelli castani che, dopo avere parlato con il suo collega giunto dopo di lui, si era avvicinato al suo taxì. Precisava il Castellani che il giovane chiedeva aiuto perchè aveva un amico ferito in un incidente automobilistico da trasportare da un medico privato. Davanti al Giudice Istruttore il Carapella ha dichiarato che il giovane che gli aveva chiesto il passaggio aveva parlato proprio del fratello dicendo che aveva la testa rotta. Il Castellani davanti al Giudice Istruttore si è limitato ad affermare di non avere sentito parlare da parte del primo giovane di un fratello ferito precisando che a lui il giovane aveva solo chiesto di andare da un medico privato parlando di un qualcosa che era bruciato nel motore di un'autovettura. Perciò è assolutamente sicura e precisa la deposizione del Carapella sulla circostanza che il giovane abbia parlato del fratello come della persona che era ferita e che aveva necessità di soccorso. Invero la precisazione del Carapella che il giovane aveva parlato proprio del fratello non ammette la possibilità di alcun dubbio. D'altra parte dalla deposizione del

Castellani emerge chiaramente come costui non sia stato presente alla prima fase del colloquio intervenuto unicamente tra il giovane ed il Carapella. Il Castellani infatti non solo non ha minimamente confermato la circostanza che il giovane chiedeva aiuto poichè aveva un amico ferito, riferita peraltro ai Carabinieri in modo impersonale e non come il giovane si fosse direttamente rivolto a lui riferendo di avere un amico ferito, ma, con il precisare di non avere sentito parlare di fratello e che le richieste, direttamente a lui rivolte dal giovane, si erano limitate all'accompagnamento del ferito da un medico privato. Inoltre vi sono ancora le deposizioni rese dai due tassisti al dibattimento di primo grado nel corso delle quali il Carapella ha dichiarato che era arrivato un signore che gli aveva detto che andava a prendere suo fratello che era ferito ed ha aggiunto che egli era sicuro che l'accompagnatore gli aveva detto che il ferito era il fratello mentre il Castellani ha in tale sede ancora precisato che l'accompagnatore non gli aveva detto chi era la persona da portare all'ospedale. Pertanto vi è la prova sicura che il giovane, presentatosi al posteggio dei taxì in piazza Villari, si era rivolto al Carapella richiedendogli il trasporto di suo fratello che era rimasto ferito. Sono univoche le dichiarazioni in tal senso reiterate del Carapella mentre le dichiarazioni del Castellani non presentano alcuna contraddittorietà stante le precisazioni di quest'ultimo secondo le quali a lui non era stata data dal giovane alcuna indicazione su chi fosse il ferito accompagnato e di fra-

te alla obiettiva circostanza che davanti ai Carabinieri il Castellani ha riferito che il giovane aveva un amico ferito senza asserire che il giovane gli avesse direttamente detto che si trattava di un amico anzi dichiarando specificatamente, nelle sue deposizioni in istruttoria ed al dibattimento di primo grado, che il giovane non gli aveva dato alcuna indicazione su chi fosse il ferito che egli accompagnava. Conseguentemente, poichè la persona ferita era il Sardone Rocco successivamente deceduto al pronto soccorso dell'Ospedale Maria Vittoria di questa città, la persona che ha accompagnato il ferito era sicuramente il Sardone Nicola, fratello del Sarodne Rocco e convivente con quest'ultimo. Inoltre se il Sardone Nicola si trovava subito dopo l'esplosione a soccorrere il fratello ferito nell'esplosione stessa, necessariamente il Sardone Nicola si trovava con il fratello Sardone Rocco ed erano sicuramente entrambi intenti a compiere le operazioni inerenti al collocamento dell'ordigno esplosivo nei pressi della concessionaria di casa produttrice tedesca di autovetture. Invero le contemporanee chiamate dirette alla Questura ed ai Carabinieri effettuate tutte alle ore 2,15 e l'orologio trovato sulla Fiat 850, sulla quale si è verificata l'esplosione, fermo sulle ore 2,10 indicano con sicurezza che l'esplosione è avvenuta intorno alle 2,10 - 2,15 e l'ulteriore elemento obiettivo, costitutito dal referto in atti dell'Ospedale Maria Vittoria nel quale si attesta che

21

il Sardone Rocco è stato medicato in quell'ospedale alle ore 2,30 di quello stesso giorno dell'esplosione 30-10-1977, provano con sicurezza che il Sardone Nicola si trovava già sul posto dell'esplosione con il fratello Rocco. Nel breve spazio di un quarto d'ora, venti minuti o al massimo mezz'ora, a voler tener conto che l'ora indicata nei ricoveri nei pronti soccorsi degli ospedali può anche non riprodurre l'esattissima ora nella quale effettivamente il ricovero ha avuto luogo pur dovendosi però ritenere in tali referti una notevole approssimazione all'ora esatta per l'importanza che l'ora del ricovero può venire ad assumere, si è verificata l'esplosione, il Sardone Rocco è stato accompagnato a piedi e ferito in piazza Villari e di qui il taxì ha trasportato il ferito fino al pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria. Ciò dimostra in modo sicurissimo che il Sardone Nicola non può essere stato chiamato sul luogo dell'incidente da qualche ignoto partecipe al fatto delittuoso ma indubbiamente si trovava insieme al fratello Sardone Rocco al momento in cui si verificava l'esplosione. Inoltre si è provato che le sostanze rinvenute nel tegamino, che si trovava nell'abitazione dei fratelli Nicola e Rocco Sardone, erano esattamente le stesse che componevano il miscuglio esplosivo che ha provocato l'esplosione in questione. Infatti alcuni dei frammenti, rinvenuti in sede di sopraluogo sulla Fiat 850, contenevano una polvere verdastra costituente residuo non combusto della

della materia esplodente che era costi= tuita da una miscela di zolfo e di clorato di sodio ricavata, quest'ultima sostanza, da un diserbante abbastanza comune prodotto dalla ditta Borgofranco e commercialmente denomi= nato Radisol. Ciò emerge in modo preciso dalla perizia tecnica di ufficio la quale ha posto anche in rilievo che la sostanza giallo= verdastra, contenuta nel padellino rinvenuto nell'abitazione dei fratelli Sardone, è una miscela di zolfo e di clorato di sodio. Precisano i periti di ufficio che le miscele di questo tipo, essendo costituite dall'unione di un combustibile come lo zolfo con un com= burente come l'ossigeno caduto dal clorato, sono esplosivi perchè bruciano in modo autonomo ed in tempi brevi e sviluppano grandi quantità di calore e di prodotti gassosi. Precisavano ancora i peri= ti che lo zolfo utilizzato nella confezione della sostanza esplo= siva rinvenuta nell'abitazione dei fratelli Sardone era quello chia= mato fiori di zolfo mentre il clorato di sodio, dal colore verde e caratterizzato dalla presenza di piccole quantità di bentonite, si identificava con il prodotto fabbricato dalla società Borgofranco e venduto come diserbante con la denominazione di "Radisol" che era costituito in modo prevalente da clorato di sodio. Perciò la stessa sostanza esplosiva è stata rinvenuta sia nel luogo dell'esplosione sia nell'abitazione dei fratelli Sardone. Inol= tre nella detta abitazione sono stati rinvenuti altri arnesi ed oggetti che vengono normalmente ed unicamente usati per la confezio= ne e la messa in opera di esplosivi quali rotoli di fili elettrici

in numero rilevante alcuni dei quali rivestiti di isolante ed una una confezione di pile Leclanche. I periti hanno ancora precisato che la sostanza esplosiva rinvenuta nell'abitazione dei fratelli Sardone (come quella rinvenuta sul luogo dell'esplosione) è in grado di determinare effetti esplodenti di buona potenzialità caratterizzati da velocità di detonazione dell'ordine dei 3.200 - 3.500 metri al secondo. Aggiungevano però i periti che le miscele esplosive ottimali di tale tipo erano ottenute con quantità di clorato di sodio in gran lunga superiori a quelle dello zolfo mentre invece la sostanza in questione, rinvenuta sia sul luogo dell'esplosione che nell'abitazione dei fratelli Sardone, lo zolfo prevaleva di gran lunga sul clorato di sodio. Da ciò derivava una scarsa potenza dell'esplosivo in questione che trovava riscontro anche negli effetti prodotti dall'esposione e nella rudimentale costruzione della bomba il cui contenuto esplodente era stato immesso in una caffettiera elettrica. Si tratta però pur sempre di una miscela esplosiva di una notevole potenza come emerge dalle analisi eseguite dai periti nonchè dall'entità dei danni riportati dalla Fiat 850, sulla quale è avvenuta l'esplosione, avendo una scheggia della bomba persino trapassato le strutture metalliche dell'autovettura e dalle gravi ferite riportate dal Sardone Enrico che tra l'altro ebbe a subire, a causa dell'esplosione, la semi-amputazione della mano sinistra e la cui morte ebbe la sua causa, come emerge dalla perizia medico legale di ufficio, nel ferimento del polmone sinistro da parte di schegge dell'ordigno

esplosivo oltre che,come concausa,secondo le risultanze ~~della~~ sempre x della perizia medico legale,nella condotta colposa dei sanitari preposti al pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria.Perciò il Sardone Rocco ha sicuramente fabbricato l'ordigno esplosivo che gli è scoppiato tra le mani mentre lo stava innescando poichè nella sua abitazione è stata trovata la stessa sostanza costituente il miscuglio esplosivo scoppiato nonchè altri arnesi ed oggetti essenziali e necessari per la fabbricazione di tali ordigni esplosivi.Ma anche il Sardone Nicola è responsabile della fabbricazione dell'ordigno esplosivo in questione.Invero il Sardone Nicola coabitava in via Beato Angelico con il fratello Sardone Rocco come emerge dalle deposizioni testimoniali dei fratelli Saladino vicini di casa dei fratelli Sardone e dalle stesse ammissioni della Di Bartolo Flavia.Conseguentemente non è possibile che,convivendo i due fratelli nel piccolo alloggio visibile nelle fotografie unite agli atti,il Sardone Nicola non fosse consapevole e consenziente rispetto all'attività del fratello Rocco di frabbricazione dell'ordigno esplosivo in questione.Non solo ma il Sardone Nicola,presente con il fratello nel momento ~~dell'esplosione~~ e nel luogo dell'esplosione,è sicuramente partecipe della fabbricazione nonchè della detenzione,del porto dell'ordigno esplosivo scoppiato tra le mani del Sardone Rocco e del tentativo di scoppio della bomba da essi costruita presso la concessionaria della N.S.U. Invero vi è la prova sicura che il Sardone Nicola

era presente con il fratello Rocco nel momento e nel luogo in cui si è verificata l'esplosione di cui è causa. La circostanza che l'accompagnatore del Sardone Rocco, ferito a seguito dello scoppio in questione, si sia qualificato come fratello del ferito, e tale circostanza è sicuramente provata dalla deposizione del tassista Carapella, e la circostanza che nell'abitazione dei fratelli Sardone Nicola e Rocco si sia proceduto alla fabbricazione della sostanza esplodente e di tutto l'ordigno esplosivo che doveva scoppiare presso la N.S.U. a scopo terroristico, provano con certezza che il Sardone Nicola ha preso parte con il fratello Rocco alla fabbricazione dell'ordigno esplosivo in questione e si è trovato presente con il fratello Rocco nel momento dell'esplosione. La circostanza che il Rocco ferito sia stato accompagnato subito dopo l'esplosione al posteggio dei taxì di piazza Villari, dove si trovavano i tassiti Carapella e Castellani, prova inoltre che il Sardone Nicola stava partecipando con il fratello Rocco alle operazioni di innesco della bomba e di collocazione della stessa nel luogo dove essi volevano farla scoppiare e precisamente vicino alla concessionaria N.S.U. Perciò vi è la prova sicura che il Sardone Nicola si recò con il fratello Sardone Rocco, servendosi della Fiat 850 di proprietà della Di Bartolo, in corso Toscana angolo via Viterbo vicino alla concessionaria N.S.U. dove la bomba doveva essere fatta scoppiare

a scopo terroristico e precisamente, come avviene in simili casi, allo scopo di incutere pubblico timore e di attentare alla sicurezza pubblica. Nella Fiat 850 veniva trasportato l'ordigno esplosivo che doveva essere fatto scoppiare e che i due fratelli avevano, almeno in parte, costruito nella loro abitazione di via Beato Angelico 22 di questa città. Il Sardone Nicola è sceso dall'autovettura e stava evidentemente sorvegliando lo stato dei luoghi e il Sardone Nicola, seduto si nel sedile posteriore della Fiat 850, come accertato dalla perizia, si stava adoprando alle operazioni di innesco dell'ordigno esplosivo. La presenza sulla località dello scoppio di una sveglia con un filo elettrico saldato alla chiavetta di carica della soneria nonchè l'ulteriore rinvenimento nella località del sinistro di residui di accomulatore da 4 o 5 volts prova che si doveva trattare di un innesco elettrico collegato con l'orologio e con un detonatore. Mentre il Sardone Rocco era intento a tali operazioni di innesco si è verificata l'esplosione dell'ordigno. Il Sardone Nicola ha subito accompagnato il fratello ferito presso il posteggio di taxì di piazza Villari e, rivoltosi al tassista Carapella, ha richiesto il trasporto del fratello ferito. Perciò il Sardone Nicola, che ha fabbricato con il fratello Rocco l'ordigno esplosivo nell'appartamento di via Beato Angelico n. 22 da entrambi abitato e che ha richiesto al Carapella il trasporto del fratello ferito, è sicuramente l'accompagnatore del Sardone Rocco ferito presso il posteggio dei taxì e successivamente all'ospedale Maria Vittoria a perciò il partecipe alle operazioni di porto e di collo=

cazione della bomba nel luogo fissato in unione al fratello Sardone Rocco. Non è possibile che il Nicola Sardone non si trovasse con il fratello Rocco nel luogo dell'esplosione altrimenti non sarebbe stato possibile per il Sardone Nicola stesso soccorrere il fratello ferito accompagnarlo presso i tassisti in piazza Villari ed entrare al pronto soccorso del Maria Vittoria alle due e trenta circa. E' assolutamente impossibile che il Nicola Sardone possa essere stato avvisato da un altro partecipe al fatto ed abbia avuto il tempo di soccorrere il fratello e di presentarsi immediatamente, subito dopo il fatto, ai due tassiti in sosta in piazza Villari e di portare il fratello al pronto soccorso del Maria Vittoria a soli venti minuti o poco più dall'avvenuta esplosione. Inoltre il Nicola Sardone ha fabbricato con il fratello l'ordigno esplosivo in questione nell'abitazione di essi due fratelli Sardone e perciò tale circostanza, unita a quella dell'avere designato subito dopo lo scoppio come fratello il ferito Rocco Sardone, prova con assoluta sicurezza che Sardone Nicola ha commesso, con il fratello Sardone Rocco, i reati di fabbricazione dell'ordigno esplosivo scoppiato, nonchè di detenzione e di porto in luogo pubblico del medesimo e di tentata esplosione al fine di incutere pubblico timore e di attentare alla sicurezza pubblica ciò perchè il Sardone Nicola fabbricò con il fratello Rocco l'ordigno esplosivo in questione e, dopo averlo detenuto nel-

propria abitazione,lo portava in luogo pubblico e si apprestava, unitamente al fratello Rocco, a collocarlo ~~in~~ nel luogo stabilito perchè scoppiando incutesse pubblico timore ed attentasse alla sicurezza pubblica.Si tratta evidentemente di fatto grave perchè ~~l'ordigno~~ l'ordigno esplosivo in questione, anche se rudimentale e di non grande potenza esplosiva, era tuttavia idoneo, ~~non~~ non solo ad incutere legittimo timore nei cittadini e ad attentare a quella sicurezza alla quale ciascuno ha diritto, ma costituiva pur sempre uno strumento di morte come l'evento mortale toccato al Sardone Rocco sta a dimostrare.Anche se lo scopo precipuo dell'esplosione non era nella specie ~~non~~ un attentato alla vita o all'incolumità individuale di alcuno tuttavia l'eventualità che qualcuno ~~venga ferito o perda la vita~~ potesse essere ferito o potesse anche perdere la vita è stata accettata come avviene di solito in simili casi.Perciò simili atti costituiscono grave pericolo per la vita e per l'incolumità individuale nonchè per la pacifica convivenza democratica. Tali ragioni e la mancanza di altre circostanze che possano essere valutate a favore del Sardone Nicola fanno concludere per l'inapplicabilità delle attenuanti generiche.Neppure può ritenersi applicabile l'attenuante di cui all'art.5 L.2-10-1967 n.895 perchè l'ordigno esplosivo in questione, che poneva in pericolo come è stato tragicamente dimostrato,la vita delle persone in modo ~~insidioso~~ particolarmente insidioso ed inaspettato, non configurava certamente un'ipotesi di lieve entità come ri=

chiesto dalla norma suddetta per la concessione della dimi= nuente in questione. Per quanto attiene alla pena inflitta si deve osservare che il Tribunale ha applicato il minimo della pena, fissato dall'art. 9 L. 14 ottobre 1974 n. 497 per il reato di fabbricazione di ordigno esplosivo, di 3 anni di reclusione e di L. 400.000 di multa per l'esatta considerazio= ne che si trattava di ordigno alquanto rudimentale ed a basso potenziale di deflagrazione come emerge dagli accerta= menti peritali. Gli aumenti di 4 mesi (di reclusione) e di L. 100.000 di mul= ta per la recidiva e di 10 mesi di reclusione e di L. 200.000 di multa per gli altri delitti, che sono ben tre, di detenzio= ne dell'ordigno stesso e di suo porto in luogo pubblico per di più di notte ed in luogo abitato ed il tentativo di scoppio, sono quanto mai equi e pressochè minimi. Perciò la pena inflitta dal Tribunale per il Sardone Nicola deve esse= re interamente confermata.

Passando ad esaminare la posizione della Di Bartolo Flavia si deve osservare che gli elementi obiettivi a suo carico in ordine alla sua partecipazione ai reati commessi dal Sardone Nicola sono i seguenti. In primo luogo vi è la circostanza che l'esplosione è avvenuta sulla Fiat 850, targata TO 975.762 di proprietà della Di Bar= tolo Flavia sulla quale si trovava il Sardone Rocco e l'or= digno esplosivo appositamente preparato perchè fosse fatto scoppiare nel luogo prestabilito. Inoltre vi è la circostanza

che la
Di Bartolo è uscita dalla sua abitazione subito dopo avvenuta l'esplo=sione ~~si~~ in modo quanto mai affrettato senza più rientrarvi e trascor=rendo la ~~xxxx~~ restante parte della ~~x~~otte in modo che la Di Bartolo vuole evidentemente nascondere avendo a tal proposito dato delle ver=sioni che sono state completamente smentite dalla teste Cinato Ada. ~~xxxxxxxx~~ Vi è la prova del comportamento della Di Bartolo in quella notte solo dalle ore 7 circa quando la stessa si presenta nell'abitazione del teste Boeri Orazio presso la quale, in compagnia anche della Vera Randona, la Di Bartolo rimane fino a quando si porta presso l'abitazione della Cinato dove rimane fino a quando, alle ore 21,30 circa, si presenta spontaneamente in Questura.

A questi elementi obiettivi occorre aggiungere che la Di Bartolo, appena presentatasi in Questura, ha dichiarato di avere dato in pre=stito al Sardone Rocco, che aveva incontrato casualmente a Palazzo Nuovo, sede dell'Università umanistica, verso le ore 17,30 di venerdì 28 ottobre 1977, la propria autovettura targata TO 975.762 conse=gnando al Sardone Rocco le chiavi di avviamento dell'autovettura ed il foglio di circolazione del veicolo stesso che si trovava parcheg=giato nei pressi della sua abitazione e del quale ella non aveva im=mediato bisogno anche perchè ella era solo munita di foglio rosa. Nel suo successivo interrogatorio, avanti il Sost. Procuratore della Repubblica, la Di Bartolo affermava che verso le ore 14/14,30 del 28 ottobre 1977 aveva visto il Sardone Nicola che era venuto a casa sua a farle un pò di scuola guida con la sua autovettura. A riguardo di quest'ultima la Di Bartolo precisava in tale sede al Magistrato

che la sua Fiat 850 non era mai stata continuativamente in possesso del Sardone Nicola ma che detto veicolo era sostanzialmente in suo possesso e di notte rimaneva di solito sotto casa sua. Era vero invece, sempre secondo le dichiarazioni della Di Bartolo al Magistrato, che di tanto in tanto ella prestava la detta autovettura di sua proprietà ai Sardone Nicola e Rocco più spesso al primo. Precisava la Di Bartolo che al Nicola ella prestava spesso l'autovettura, addirittura ogni giorno, ma poi lui le riportava le chiavi lasciandole l'autovettura. In merito ai rapporti con i fratelli Sardone Nicola e Rocco la Di Bartolo ha affermato che ella aveva conosciuto da circa un anno il Sardone Nicola, approfondendo tale amicizia dal mese di agosto 77 e recandosi anche saltuariamente nel suo alloggio di via Beato Angelico. Aveva poi conosciuto da qualche mese anche il fratello Rocco. Ha poi precisato la Di Bartolo che con il Nicola si vedevano spesso mentre con il Rocco si erano visti qualche volta a casa (di quest'ultimo) sua e due volte a casa di essa Di Bartolo dove il Rocco aveva anche dormito. D'estate si era incontrata con i fratelli Sardone anche in Calabria, dove ella si era recata per trascorrere le vacanze. Al dibattimento di primo grado la Di Bartolo ha anche affermato di avere avuto con il Nicola Sardone un rapporto affettivo. Si deve inoltre osservare che la Di Bartolo ha sempre affermato di essere uscita di casa alle ore 2,30 circa del 30 ottobre 1977 in un primo tempo (assumendo che essendosi) addormentata in tale ora svegliata ed essendo ormai sicura che il Sardone Rocco che le aveva telefo-

to verso la mezzanotte non sarebbe più venuto da lei aveva chiamato un taxì e si era recata a casa della Gamba e successivamente dichiarando invece che verso le ore 2,30 di quella notte ella aveva ricevuto una telefonata da parte di una persona che non si era qualificata e che ella non aveva riconosciuto, la quale le aveva detto di essere un amico del Rocco e di avere accompagnato quest'ultimo all'ospedale perchè aveva avuto un incidente con la sua autovettura. Ella era perciò subito uscita di casa. Si deve ancora osservare che la Di Bartolo, nel suo interrogatorio del 7 febbraio 1978 davanti al Giudice Istruttore, ha espressamente dichiarato che si rifiutava di rispondere alla domanda se chi le aveva telefonato nella notte avvisandola dell'incidente fosse il Sardone Nicola. Non bisogna poi dimenticare che per compiere l'azione delittuosa i fratelli Sardone si sono serviti dell'autovettura della Di Bartolo; su quest'autovettura è stato trasportato l'ordigno esplosivo e sempre su quest'autovettura Sardone Rocco stava ponendo a punto il dispositivo di innesco della bomba nelle immediate vicinanze del luogo dove era prevista la deflagrazione quando avvenne lo scoppio intempestivo. Pacifico è altresì che l'autovettura in questione è stata volontariamente affidata dalla Di Bartolo ai Sardone. Ci si deve quindi chiedere se la Di Bartolo, consentendo che i Sardone usassero la sua autovettura, fosse al corrente dell'impiego che ne sarebbe stato fatto la notte sul 30-10-1977. Esattamente il primo giudice ha ritenuto che la risposta al quesito dovesse

essere positiva. Al riguardo va anzitutto precisato che,come già si è posto in rilievo,la Di Bartolo ha affermato che ella era solita concedere in uso la sua Fiat 850 a Nicola Sardone al quale era sentimentalmente legata.Ha però inequivocabilmente precisato la Di Bartolo che la macchina non era in continuità a disposizione del Nicola Sardone,non era cioè stata permanentemente consegnata al Nicola ma quest'ultimo la chiedeva in uso di volta in volta,anche se con frequenza,alla Di Bartolo.Infatti la Di Bartolo ha precisato che alla sera la sua Fiat 850 era sempre parcheggiata sotta la sua casa proprio perchè per la sera il Nicola era solito restituirgliela. Non solo ma è ancora l'attuale appellante a precisare che la Fiat 850 era stata da lei imprestata l'ultima volta il pomeriggio ~~del giorno~~ antecedente ~~quello nella qui~~ notte è avvenuta l'esplosione.Orbene è mai supponibile che in quell'occasione la Di Bartolo non sia stata messa al corrente dell'impiego che sarebbe stato fatto della sua autovettura la notte successiva? Come bene ha rilevato il Tribunale l'impresa non si presentava priva di rischi e se anche i fratelli Sardone non pensavano di certo ad una conclusione tanto drammatica,non potevano escludere che il numero di targa ed altre caratteristiche della macchina venissero rilevate da alcuno, così da risalire alla sua proprietaria.Era dunque logico che questa venisse preavvertita non foss'altro perchè in tale eventualità,fosse pronta ad avanzare una tesi difensiva,so-

stenendo, per esempio, come spesso si usa in analoghi frangenti, che la macchina le era stata rubata. Assidui erano i contatti della Di Bartolo con i due fratelli Sardone e ancora nel pomeriggio del 28-10-1977 la Di Bartolo si era incontrata sia con il Nicola che con il Rocco. In tale situazione è impossibile che i Sardone abbiano taciuto alla Di Bartolo che l'autovettura di quest'ultima sarebbe servita per trasportare la bomba da essi confezionata nel luogo dove avrebbe dovuto avere luogo la deflagrazione. Sarebbe stato sleale nascondere il piano criminoso, che si aveva in animo di compiere, nei confronti di una persona cui si era legati da vincoli sentimentali e che non si disapprovava affatto simili piani come emerge dagli scritti della Di Bartolo in atti. A completare però la prova assolutamente sicura che la Di Bartolo ha messo a disposizione la sua autovettura perchè potesse compiersi l'attentato vi è la telefonata che la Di Bartolo stessa ha ricevuto verso le 2,30 del 30-10-1977 poco dopo il fallimento sanguinoso dell'impresa. Invero questa telefonata è stata fatta alla Di Bartolo sicuramente dal Sardone Nicola. Invero la Di Bartolo ha dichiarato al Giudice Istruttore, nel suo interrogatorio del 16 dicembre 1977, che ella aveva ricevuto a casa una telefonata verso le 2,30 del 30 ottobre 1977 da parte di un uomo che non si era qualificato e che ella non aveva riconosciuto. Lo sconosciuto le aveva detto di essere un amico del Sardone Rocco e di avere accompagnato quest'ultimo all'ospedale perchè aveva avuto un incidente con la macchina di essa Di Bartolo. Pertanto

poichè ~~[illegible]~~ si è provato che fu il solo Sardone Nicola ad accompagnare all'ospedale il fratello Rocco altra persona al di fuori del Sardone Nicola non poteva essere a telefonare alla Di Bartolo alle ore 2,30 della notte sul 30-10-1977. A quell'ora solo il Sardone Nicola sapeva che il Rocco era stato ferito nell'esplosione e che era stato accompagnato all'ospedale. Invero verso le ore 2,30 il Sardone Rocco fu ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria, accompagnato dal fratello Sardone Nicola, e, pressochè contemporaneamente, quando ancora neppure la Polizia era a conoscenza del detto ricovero come emerge ~~[illegible]~~ dagli stessi rapporti in atti, la Di Bartolo riceveva la telefonata da colui che aveva accompagnato all'ospedale il Sardone Rocco e che la informava dell'incidente patito dal Rocco e del suo ricovero in ospedale. Perciò solo il Sardone Nicola poteva essere in quel momento a conoscenza del ferimento e del ricovero in ospedale del Sardone Rocco e perciò solo ~~i~~ il Sardone Nicola può essere l'autore della telefonata fatta alla Di Bartolo Flavia alle ore 2,30 del 30 ottobre 1977. Questa circostanza è ulteriore prova a carico del Sardone Nicola poichè solo costui ed il fratello Rocco erano in possesso della Fiat 850 della Di Bartolo e perciò solo il Sardone Nicola, a conoscenza della propriatà della macchina, poteva a quell'ora, subito dopo il fatto, telefonare alla Di Bartolo per avvisarla dell'accaduto.

E la telefonata del Sardone Nicola alla Di Bartolo fatta

alle ore 2,30 del 30 ottobre 1977, subito dopo il fatto e appena il fratello Sardone Rocco era stato lasciato da lui all'ospedale Maria Vittoria, prova che la Di Bartolo era pienamente d'accordo con l'azione delittuosa che i due fratelli Sardone materialmente compivano e stavano conducendo a termine. Infatti non è possibile che solo a quell'ora della notte la donna fosse stata resa edotta di quale era l'uso del quale era stato fatto dell'autovettura. La circostanza riferita dalla stessa Di Bartolo che al telefono le era stato detto dell'incidente avvenuto al Rocco prova in modo sicuro che la Di Bartolo già sapeva quale era l'uso che della sua macchina i fratelli Sardone intendevano fare. Inoltre l'uscita di casa della Di Bartolo, avvenuta subito dopo la telefonata in modo precipitoso tanto da dimenticare indumenti essenziali, come provato dalla perquisizione, e l'inconsistenza delle versioni da lei date per spiegare come e dove sia stata dal momento in cui uscì di casa fino alle ore 6 - 7 del mattino, quando raggiunse l'abitazione degli amici Boeri, provano che il Sardone Nicola, dopo avere messo sommariamente al corrente dell'accaduto la Di Bartolo, ha invitato costei a raggiungerlo subito per concertare il da farsi. Ma se così è, se il Sardone Nicola, subito dopo avere depositato il fratello ferito all'ospedale Maria Vittoria, ha sentito il bisogno di telefonare alla Di Bartolo e di trovarsi con lei, è di tutta evidenza che la donna già era perfettamente al corrente del disegno criminoso che si aveva in animo di attuare. Non si va a chiedere consiglio ed aiuto a

37

che dal richiedente stesso è stato messo,ed a sua insaputa, nei guai,e tanto meno si pretende addirittura da lui una tardiva partecipazione,che riveste gli estremi,quanto meno,di un favoreggiamento.Un compagno a cui ci si può rivolgere,in tali frangenti,con tanta tranquillità,sicurezza e disinvoltura,deve necessariamente essere un compagno che del disegno criminoso è egli stesso,in qualche modo,partecipe.

Perciò la Di Bartolo ha partecipato ai reati di porto abusivo dell'ordigno esplosivo fabbricato dai fratelli Sardone e di tentata esplosione dell'ordigno esplosivo nel luogo prestabilito fornendo la propria autovettura con la quale veniva trasportato l'ordigno esplosivo in questione e sulla quale venivano compiute tutte le operazioni di innesco della bomba e di collocazione della stessa nel luogo prestabilito tanto che l'esplosione anticipata della bomba stessa avveniva a bordo della medesima autovettura.Tutto ciò con la consegna volontaria della macchina in questione ai fratelli Sardone perchè venissero compiute le suddette azioni delittuose. In tal modo la Di Bartolo ha posto in essere una partecipazione assai rilevante, fornendo il mezzo di trasporto dell'ordigno esplosivo e di fuga degli autori dell'azione criminosa.Perciò non può applicarsi l'attenuante di cui all'art.114 c.p.Per quanto attiene alla misura della pena si deve osservare che il Tribunale ha concesso le attenuanti generiche che ha dichiarato equivalenti all'aggra-

vante di cui al secondo comma dell'art.12 della L.14-10-1974 n. 497 ed ha fissato la pena nel minimo edittale di 2 anni di re= clusione e di L.200.000 di multa.Ritiene la Corte di addivenire ad una riduzione della continuazione sia perchè la continuazione è costituita dal solo tentativo del reato di cui all'art.13 L. 14-10-1974 n.497 e sia perchè la Di Bartolo si è presentata alla Polizia spontaneamente ~~e non ha cercato di sottrarsi alle sue responsabilità.~~

Si ritiene perciò di dovere contenere l'aumento per la conti= nuazione in un mese di reclusione ed in L.50.000 di multa e conse= guentemente la pena per la Di Bartolo è di due anni e un mese di reclusione e di L.250.000 di multa.I benefici di legge non posso= no concedersi perchè la pena supera i limiti di loro applicabilità.

Nel resto la sentenza appellata deve essere confermata con la condanna del Sardone Nicola al pagamento delle maggiori spese pro= cessuali,di questo grado di giudizio.

P. Q. M.

nel procedimento penale contro:

Sardone Nicola

Di Bartolo Flavia

appellanti

avverso la sentenza del Tribunale di Torino in data 11 luglio 1978 -

La Corte

Visto l'art.523 C.P.P. -

In parziale riforma della sentenza appellata riduce la pena nei confronti della Di Bartolo Flavia a quella di anni due e mesi uno di reclusione e a L. 250.000 di multa.

Conferma nel resto l'appellata sentenza e condanna Sardone Nicola al pagamento delle spese del grado.

Torino 29 marzo 1979.

Il Presidente

Il Consigliere estensore

30-4-1979

Non notificato estratto sentenza a ..... imputat ..... avendo i ..... medesim ..... proposto personalmente tempestivo ricorso per Cassazione avverso la sentenza stessa.

Il Cancelliere

---

Notificato estratto sentenza;

all'imputato ..... il .....

all'imputato ..... il .....

all'imputato ..... il .....

all'imputato ..... il .....

all'imputato Sardone Nicola il 19-5-1979

ai sensi art. 170 C.P.P. Avviso al difensore in data 21-5-1979

Il Cancelliere

---

Interposto ricorso per Cassazione:

in data 29-3-79 da ell'avv. G. Zancan per Sardone

in data 29-3-79 da Di Bartolo Flavia

in data ..... da .....

in data ..... da .....

in data ..... da .....

in data ..... da .....

in data ..... da .....

in data ..... da .....

Il Cancelliere

---

La Corte d'Appello di Torino, con ordinanza in data 23-5-'79

ha dichiarato inammissibil e i ricors o per Cassazione propost o da ell a Di Bartolo Flavia

ed ordinato l'esecuzione della sentenza impugnata, con condanna alle spese.

Ordinanza comunicata alla Proc. Gen. il 31-5-'79 e notificata:

all'imputato Di Bartolo ..... il 15-6-79 ..... al difensore il 21-6-79

all'imputato ..... il ..... al difensore il .....

all'imputato ..... il ..... al difensore il .....

all'imputato ..... il ..... al difensore il .....

all'imputato ..... il ..... al difensore il per Di Bartolo Flavia

Torino, li 30-6-79 26/6/1979 (24/6/79 festivo) Il Cancelliere

E' copia conforme all'originale
per uso d'ufficio
Torino 4 MAR 1980
IL CANCELLIERE

CORTE D'APPELLO TORINO

**Reg. Gen. N.** 1064/79
*Camp. N.* .....

**Sentenza N.** 212/B
*del* 27-4-79

**REPUBBLICA ITALIANA**
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

# Il Tribunale Civile e Penale di Torino

**Sezione** 2ª

Composto dagli illustrissimi Signori Dottori

ESPEDITO AIELLO ..... Presidente
ELVIO FASSONE ..... Giudice
FULVIO VILLA ..... Giudice

**ha pronunciato la seguente**

## SENTENZA

**nella causa penale contro**

1) ACELLA VINCENZO n. TORINO il 25/9/51. DET. PRES. App 188 imp
2) FIORE RAFFAELE n. BARI il 7/2/54. DET. PRES. App 189 imp

entrambi attualmente detenuti presso la Casa Circondariale di Torino; difesi d'ufficio dell'avv. Ennio FESTA.

IMPUTATI

**Deposito in Cancelleria**
oggi .....
*Il Cancelliere*
*Fatta scheda*
Il .....
rilasciati N. ..... estratti
per .....

[illegible] del delitto di cui agli artt.81 cpv.110,c.p., 10-12-14 L.14/10/74 n.497, 3 - 23 3°comma L.10/4/1975 n.110, per avere, in concorso fra di loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto, nonché portato in luogo pubblico e aperto al pubblico (il Bar ubicato in questa via Stradella angolo corso Venezia, ove gli imputati venivano tratti in arresto):

- una pistola Beretta cal.7,65 modello 81 contraddistinta dal numero di matricola D16754W. ARMA COMUNE DA SPARO ATTA ALL'IMPIEGO;
- una pistola marca BROWING cal.9 contraddistinta dal numero di matricola 195019, con canna riportante il numero di matricola 154396 ARMA DA GUERRA ATTA ALL'IMPIEGO;
- una pistola automatica Beretta modello 34, cal.9mm.Corto, contraddistinta dal numero di matricola G 33665, alla quale é stata sostituita la canna originale comune proveniente da una pistola Beretta mod.35, cal.7,65. La canna presenta anteriormente una filettatura praticata artigianalmente per l'applicazione di un silenziatore (alterazione che ne rende più agevole l'uso - art.3 L.18/4/75 n.110) PARTE DI ARMA DA GUERRA ATTA ALL'IMPIEGO.
- Una pistola colt cal.45 modello 1911 contraddistinta dal n° di matricola 780317. ARMA DA GUERRA ATTA ALL'IMPIEGO;
- Una carabina Windester cal.30 mod.M1/M2 con numero di matricola abraso (arma clandestina ex art.23,3° comma, L.18/4/75 n.110) alla quale é stato tagliato il calcio in legno e vi sono stati applicati impugnatura a pistola ed un poggiaspalla ribaltabile. La canna é stata inoltre tagliata per ridurne la lunghezza e sul lato superiore del vivo di volata é stato praticato un intaglio cuneiforme per l'efflusso dei gas, a scopo stabilizzante (alterazioni che ne rendono più agevole l'uso e il porto ex art.3 L.18/4/75 n.110) ARMA DA GUERRA ATTA ALL'IMPIEGO.
- Una pistola mitragliatrice MP 40 cal.9 parabellum, contraddistinta dal numero di matricola 6898, alla quale é stata accorciata la canna e filettata artigianalmente per consentire l'applicazione di un silenziatore. Sulla Canna stessa sono stati praticati 4 serie assiali di fori passanti per un totale di 18 fori (alterazioni che rendono più agevole l'uso ed il porto, ex art.3 L.18/4/75 n.110). ARMA DA GUERRA ATTA ALL'IMPIEGO;
- una pistola mitragliatrice MP 40 cal.9 Parabellum contraddistinta dal n.di matr. 324, alla quale é stata accorciata la canna e filettata anteriormente per l'applicazione di un silenziatore. Sulla canna stessa sono stati altresì praticati 4 serie assiali di fori passanti per un totale di 18 fori (alterazioni che ne rendono più agevole l'uso ed il porto ex art.3 L.18/4/75 n.110) ARMA DA GUERRA ATTA ALL'IMPIEGO;
- Una pistola automatica TM marca Glisenti modello 1910 cal.9 lungo alla quale é stata alesata esternamente la canna per conferirle un profilo tronco conico; la stessa canna risulta altresì filettata anteriormente per l'applicazione di un silenziatore, e, sempre per quest'ultimo scopo, forata da 4 serie di fori passanti per un totale di 16 fori. (alterazioni che ne rendono più agevole l'uso ed il porto ex art.3 L.18/4/75 n.110) ARMA TIPO GUERRA ATTA ALL'IMPIEGO;
- un calcio in legno e parte di un copricanna derivanti da un moschetto automatico Beretta mod.38, cal.9 mm.lungo. PARTI ASPORTATE DA UN'ARMA DA GUERRA.

- Canna per arma automatica proveniente da una pistola mitragliatrice Beretta M12 cal.9 Parabellum . Parte di arma da guerra +
- Carrello - otturatore originale, completo di canna, proveniente da una pistola automatica statunitense Colt cal.9mm. "Lugher ". PARTE DI ARMA DA GUERRA;
- N.140 cartucce cal.30; n.88 cartucce cal.45; n.105 cartucce cal.9 lungo M38;
- 2 serbatoi caricatori ricurvi bifilari, da 20 colpi, costituenti dotazione della carabina automatica Wendester cal.30 cui sopra;
- un serbatoio caricatore bifilare da 32 colpi costituente dotazione della pistola mitragliatrice MP40 cal.9 lungo;
- 8 serbatoi caricatori monofilari, per pistola automatica Colt cal.9.
- 4 serbatoi bifilari da 12 colpi per pistole automatiche 7,65;
- 6 " caricatori monofilari per pistole automatiche 7,65;

B) del reato di cui agli artt.110,81 cpv., 697 c.p. per avere in concorso fra di loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto 12 cartucce cal.7,65, 8 cartucce cal.32 auto, 20 cartucce cal.6,35, 12 cartucce cal.38 special + P;

Con l'aggravante per il delitto di cui al capo A) di aver commesso il fatto in due persone riunite,in luogo in cui vi era ~~xxxxxx~~ adunanza di persone (art.12 cpv.L.14/10/74 n.497) In Torino da epoca imprecisata fino al 17/3/1979.

**FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con rapporto del 18/3/79 della Questura di Torino si comunicava alla Procura della Repubblica che alle ore 18,30 del giorno precedente una voce anonima aveva segnalato la presenza di due giovani in un bar, ubicato all'angolo delle vie Stradella e Venezia, uno dei quali - indossante un giubbetto scuro - era armato di pistola.

Prontamente un funzionario di P.S., con l'ausilio di personale dipendente, si era portato all'interno del detto bar e, constatata la presenza dei due giovani,descritti, aveva intimato loro di alzare le mani. Costoro, colti di sorpresa, non avevano accennato alcuna reazione e quello indossante il giubbetto scuro, identificato poi per Acella Vincenzo, era stato trovato in possesso di una pistola Beretta cal 7,65,n°matr.D16754W, con colpo in canna e due caricatori, di alcune chiavi, nonché di un ciclostilato edito dalle Brigate Rosse, recante la data del 14 marzo 1979, e di altro materiale meglio specificato nel verbale di sequestro (f.12 - all.2 al rapporto).

Si approva la correzione

Il secondo individuo, identificato poi per Fiore Raffaele, era stato trovato in possesso di una borsa contenente chiavi per auto ed abitazione, una pistola Browing, cal 9, recante n° matr. 195019, con canna ripertante n° 154396, completa di caricatore con 11 cartucce, ed altri oggetti elencati im rapporto (all.3 - foglio 13 fascic.).

I predetti pertanto erano stati dichiarati in arresto.

Con rapporto del 20/3/79 della Questura di Torino si comunicava inoltre che, avendo il possesso di chiavi per auto da parte dei soprascritti fatto presumere che gli stessi avessero potuto avere lasciato parcheggiata nei pressi un'auto, il giorno 18 c.m. era effettivamente stata trovata in via Crevacuore un'autovettura Fiat 128 di color verde, targata falsamente, all'interno della quale, una volta aperta con le chiavi trovate in possesso dell'Acella, si rinvenivano: una pistola Beretta 7,65 matr.G33665; una colt.cal.45 matr 780317; una carabina Winchester cal 30 M1/M2 con n° matr Abrasa; pistola mitragliatrice MP 40 cal 9 parabellum, n°6898; pist.mitragl.MP 40 cal 9 Parabellum matr 324; pistola TM cal9 m.1901, oltre a numerose munizioni e caricatori per dette armi, silenziatori [e sette bossoli cal 7,62 Nagant già esplosi].

Inoltre si comunicava che era stato evidenziato, dal personale del Gabinetto di Polizia Scientifica, l'esistenza a bordo della predetta autovettura di un'impronta digitale del Fiore.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica contestava agli imputati i reati loro ascritti negli ordini di cattura n.71/79 e 72/79 (foglio 79 fascic.), e gli imputati, nel dichiararsi prigionieri politici appartenenti all'organizzazione comunista combattente brigate rosse, dichiaravano di non intendere rispondere all'interrogatorio.

Il Magistrato, disposta la perizia balistica, ordinava che fosse formato un nuovo fascicolo previo lo stralcio dei delitti, ascritti agli imputati, concernenti il porto e la detenzione di armi e munizioni, perché si procedesse con il rito direttissimo.

All'udienza dibattimentale del 24/4/79 gli imputati, dopo avere letto alcune dichiarazioni contenute in un dattiloscritto, che veniva allegato agli atti, revocavano il mandato conferito al difensore di fiducia e rifiutavano qualsivoglia difensore d'ufficio. Il Presidente nominava un difensore d'ufficio ed ordinava l'allontanamento dall'aula degli imputati i quali, rifiutatisi di rispondere alle interrogatorie, stavano iniziando a dare in escandescenze. Dopodiché

Il difensore d'ufficio sollevava eccezione d'incostituzionalità degli artt. 125 e 128 c.p.p. nel punto in cui limitano il diritto d'autodifesa dell'imputato, in contrasto con l'art.24 Cost. Il P.M. chiedeva dichiararsi manifestamente infondata l'eccezione.

Il Collegio emetteva ordinanza con cui, concedendo il richiesto termine a difesa, rigettava però la predetta eccezione perché irrilevante, in quanto gli imputati avevano dichiarato, nel documento letto ed allegato agli atti, che non intendevano difendersi da soli e che non erano in alcun modo interessati ai problemi di autodifesa.

All'udienza del 27/4/79 il P.M. produceva rapporto n.05182 della Digos, in cui si riferiva che le chiavi trovate in possesso del Fiore erano identiche a quelle dell'Accolla utilizzate per aprire l'autovettura Fiat 128.

Escussi i testi citati, che confermavano i rapporti, data lettura della perizia balistica, il P.M. concludeva come da verbale in atti.

Il Difensore d'ufficio presentava una difesa scritta di cui chiedeva che fosse data lettura. A questo punto gli

gli imputati intimavano al Difensore di non parlare e di non far leggere la difesa scritta ed erano perciò fatti allontanare dall'aula, dopo essere stati diffidati dal Presidente, in quanto intralciavano il corretto svolgimento del processo.

Dopodiché il Cancelliere dava lettura delle conclusioni alle quali il Difensore dichiarava oralmente di richiamarsi integralmente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli imputati sono stati colti nella flagranza dei reati di detenzione e porto illegale delle armi (e munizioni) e delle munizioni descritte in perizia ed elencate in rubrica. Le pistole Beretta cal 7,65 matr D16754W e Brewing cal 9 matr 1950190 sono state rinvenute sulle persone degli imputati al momento del loro arreste; le rimanenti armi e munizioni sono state successivamente trovate custodite all'interno dell'autovettura Fiat 128 verde, provento di furto, parcheggiata poco lontano dal bar, che sicuramente era in possesso degli imputati. Infatti tra gli oggetti trovati sulle persone dei prevenuti c'erano le chiavi di apertura e di accensione della predetta autovettura (Vedi rapp. 20/3/79 foglio 22, quanto all'Acella, e rapp. 24/4/79 nr. 05182 alleg. a verbale dibattim., quanto al Fiore); inoltre é stata rinvenuta, a bordo dell'autovettura Fiat 128, un'impronta digitale del Fiore.

Pertanto i nessi di collegamento tra l'autovettura e gli imputati sono numerosi ed inconfutabili e danno l'assoluta certezza dell'appartenenza ai prevenuti di quanto (armi e munizioni) era contenuto nella Fiat 128.

Così accertata la penale responsabilità degli imputati quanto ai reati loro ascritti, il Tribunale reputa di non potere concedere agli stessi le circostanze attenuanti generiche ex art.62 bis c.p.; peraltro non richieste, a causa della gravità del fatto, della pericolosità degli imputati e del loro comportamento processuale.

Valutati quindi i criteri ex art.133 c.p., ed, in particolare, considerato che i prevenuti detenevano e portavano illegalmente in luogo pubblico un vero arsenale di armi, parti di esse e di munizioni, e valutata la gravità del pericolo cagionato all'incolumità pubblica, la intensità del dolo, i motivi a delinquere, la condotta di vita dei rei, antecedente e susseguente alla commissione del reato, questo Tribunale reputa che pena equa per entrambi sia quella di tre anni ed otto mesi di reclusione e lire un milione di multa quanto al delitto (pena base per il reato di cui all'art. 12 L.n.497: tre anni reclus. e lire settecentomila di multa, aumentata ex art. 81 2°comma c.p. di otto mesi recl/ e lire 300.000 di multa) e quattro mesi di arresto quanto alla contravvenzione (pena base:tre mesi di arresto, aumentata ex art.81 2° comma c.p. di un mese).

Segue di diritto la condanna in solido dei predetti al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 29 c.p. dichiara gli imputati interdetti dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

Ordina la confisca delle armi e munizioni in sequestro.

P.Q.M.

Visti gli artt. 483 e 488 c.p.p.;

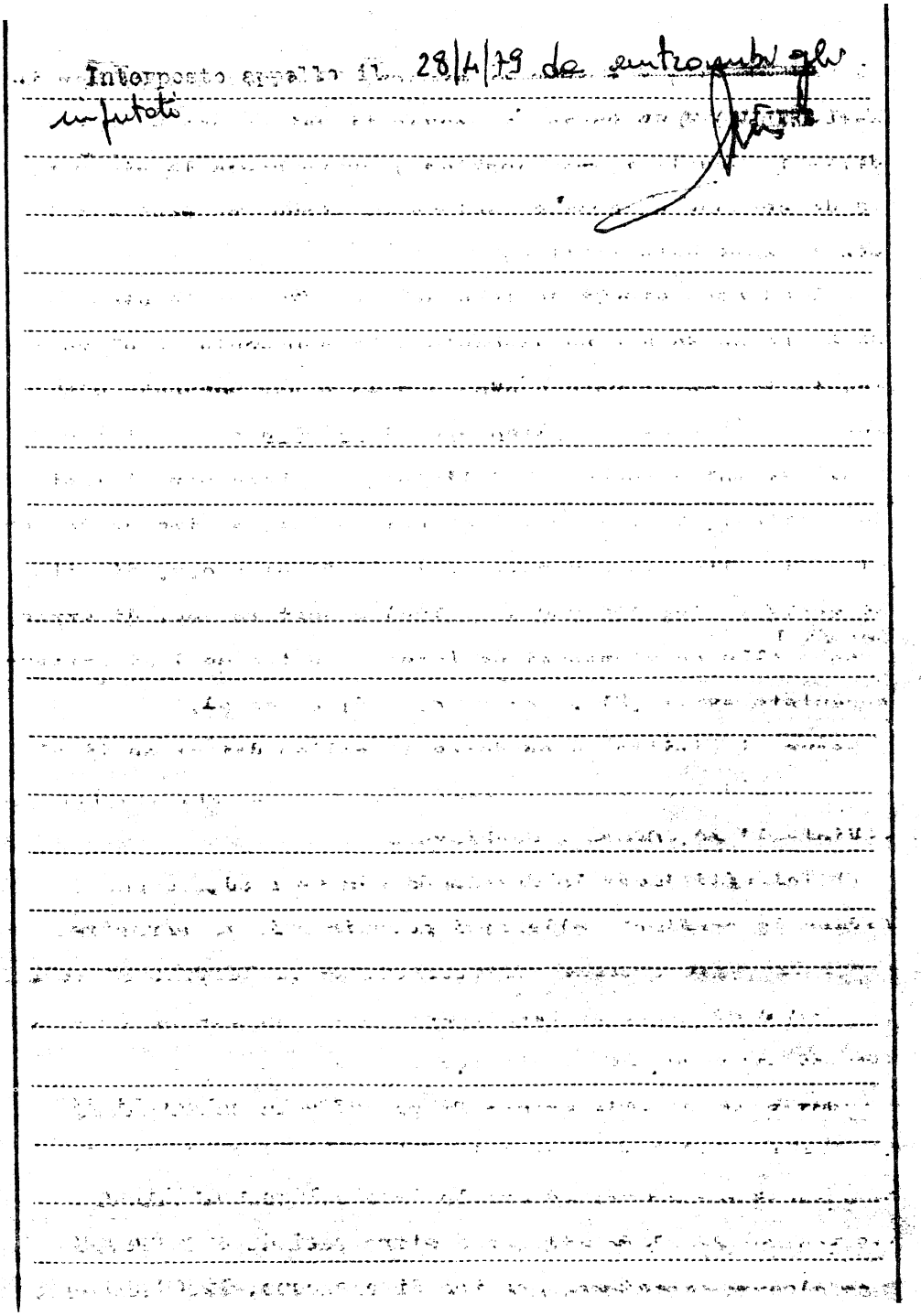
DICHIARA Acella Vincenzo e Fiore Raffaele colpevoli di tutti i reati loro ascritti e li CONDANNA alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione e lire un milione di multa quanto al delitto, e quattro mesi di arresto quanto alla contravvenzione,a carico di ciascuno; li CONDANNA in solido al pagamento delle spese processuali;

DICHIARA gli imputati interdetti dai pubblici uffici per la durata di cinque anni;

ORDINA la confisca delle armi e delle munizioni in sequestro.

Torino, 27 aprile 1979

IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE


Interposto appello il 28/4/79 da entrambi gli
imputati

C. 3.7

4

**REPUBBLICA ITALIANA**
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Sent. N. ...

Data 30-5-1974

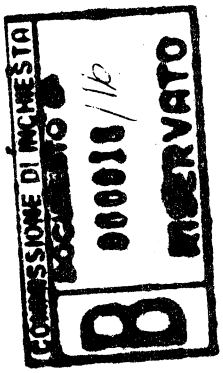
R. G. n. 1865/1975

# La Corte d'Appello di Torino

**I Sezione Penale**

Composta dagli illustrissimi Signori:

1. Dott. ALDO RIBET ..... Presidente
2. Dott. RODOLFO VENDITTI
3. Dott. ROBERTO MANCINELLI — Consiglieri
4. Dott. ====
5. Dott. ====




HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

**S E N T E N Z A**

C O N T R O

1) SCURO Enrico nato a Taranto il 31/10/1952, elettivamente domiciliato presso l'Avv. G.P.Zancan del Foro di Torino.

LIBERO, PRESENTE;

2) COLONNA Cipriano nato ad Altamura il 23/10/1947 ~~ivi~~ residente - ~~Via Tevere, 11~~ in Torino Via Botticelli n.12 presso Martino.

LIBERO; CONTUMACE;

3) BOCCONE Pier Luigi nato a Borgo San Martino il 21/11/1947 residente - Via Europa, 4-CANDIOLO-

4) FARAGGIANA Giorgio nato a Torino il 22/3/1947 ivi residente - ~~Strada S. Margherita 150~~ Via Bobbio n.14

LIBERO; CONTUMACE;

5) CIALENTE Laura nata a Torino il 5/2/1950, ivi residente - ~~Strada S.Margherita, 150~~ Via Bobbio n.14

LIBERO; CONTUMACE;

6) BEGLIA GIOBATTA Francesco nato a Camporosso il 14/6/1948 - ivi residente - Via Roma, 1.

LIBERO; CONTUMACE;

7) DALMAVIVA Mario Jorio nato a Milano il 27/10/1946 residente Via Goito, 4 - TORINO -

DETENUTO PER ALTRA CAUSA; PRESENTE; ~~LIBERO~~

8) LOLLO Achille nato a Roma il 18/5/1951 - ivi residente - Via Moffi, 1.

- IRREPERIBILE - LIBERO CONTUMACE;

9) PIANA Maurizio nato a Trivero l'1/6/1941 residente in Via Roma 45 (o 51) - VALLEMOSSO.

LIBERO PRESENTE;

IN PRIMO GRADO IMPUTATI

del reato di cui agli artt. 110-81 cpv. 414 u.c. c.p. 56 stesso codice per avere previo concerto ed in concorso tra loro, in tempi diversi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, fatto apologia di reato (omicidio del commissario di P.S. Calabresi) o tentato di farne e precisamente : Lollo e Scuro tracciando sui muri di edifici siti in zona "Barriera di Milano" - precisamente dell'edificio sito in Via Verres angolo con via Martorelli e dell'edificio sito in Via Leinì n.93 le seguenti scritte : "Uno sbirro in meno, è stato giustiziato Calabresi" "il primo è stato Calabresi giustizia proletaria" nonchè cercando di fornirsi di cartelli inneggianti l'uccisione del Commissario Calabresi, destinati all'affissione sui muri della zona suddetta; cartelli che non venivano affissi per l'intervento della polizia che li sequestrava prima dell'affissione medesima; il Piana, Dalmaviva e Boccone esponendo alla vista ed alla lettura delle maestranze uscivano dagli stabilimenti Fiat di Mirafiori o vi si portavano per il turno di lavoro, dei cartelli delle dimensioni di circa sessanta centimetri per novanta, nei quali con riferimento all'assassinio del commissario Calabresi si leggeva tra l'altro : "un lungo conto comincia a pareggiarsi" e si continuava dicendo che dopo Sallustro e Wallace era stata la volta di Calabresi;

Giobatta Beglia : trasportando sulla propria autovettura della colla, un cartello simile a quello suddetto, destinato all'affissione o alla esposizione presso altre fabbriche, senza riuscire nell'intento perchè sequestratogli dalla polizia, Faraggiana, Cialente, Colonna: trasportando anche essi sulla macchina pilotata dal Faraggiana colla e due cartelli simili a quelli di cui sopra destinati alla affissione di muri o ad esposizione presso altre fabbriche senza riuscire nell'intento perchè sequestrati dalla polizia.

Reati commessi in Torino il 17-18-19 maggio 1972.

APPELLANTI

Avverso la Sentenza del Tribunale di Torino emessa in data 29/1/1976 che dichiarava :

Lollo Achille e Scuro Enrico, responsabili del reato di cui all'art. 414 u.c. C.P., relativamente all'episodio delle scritte tracciate sui muri;

Piana Maurizio, Dalmaviva Mario e Bocconi Pier Luigi, colpevoli del reato di cui all'art. 414 u.c. C.P. relativamente all'episodio dell'esposizione dei cartelli presso la Fiat Mirafiori e, concesse a tutti le attenuanti generiche, li condannava ciascuno alla pena di mesi otto di reclusione, spese e tasse in solido.

Visti gli artt. 163 e 175c.p., concedeva ai predetti imputati i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

Visto l'art. 479 c.p., assolveva Beglia Giobatta Francesco, Faraggiana Giorgio, Cialente Lauro e Colonna Cipriano dal reato loro ascritto ed il Lollo, lo Scuro, il Piana, il Dalmaviva ed il Bocconi da tutti gli altri reati loro ascritti per insufficienza di prove.

Rumici (5

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il I7 maggio I972 veniva ucciso a Milano il Commissario di P.S. Luigi Calabresi. Nella notte tra il I7 e il I8;, verso le ore 0,I5 il commissario Gennaro Sandulli, mentre rincasava in macchina passando per via Martorelli, notava all'altezza di via Verres due giovani: uno di essi scriveva sul muro, l'altro gli stava accanto. Il Sandulli lasciava la macchina presso il commissariato; poi percorreva a piedi via Leinì, notando nuovamente i due giovani che tracciavano scritte sulla facciata dello stabile n.93. Si fermava ad osservarli; terminata la scritta relativa alla morte di Calabresi, essi si spostavano un centinaio di metri e cominciavano a tracciarne un'altra; ma riuscivano solo a scrivere "Potere Operaio" senza ultimarla, forse perchè era finita la vernice. Mentre si avviavano verso via Palestrina, il Sandulli si avvicinava, ed uno di essi gli si rivolgeva dicendo "ha qualche cosa in contrario lei?"; il Sandulli si qualificava e chiedeva i documenti. I due gli consegnavano i documenti, poi si allontanavano. Il Sandulli si recava a casa, avvisando il commissariato Barriera Milano e telefonando altresì all'ufficio notturno della Questura per far controllare le scritte murali. Egli stesso tornava sul posto per sincerarsi del contenuto delle scritte, dato che non le aveva distinte bene. Accertava che sui muri di via Verres ang.via Martorelli c'era una scritta che suonava così: "Uno sbirro in meno. E' stato giustiziato Calabresi.Potere operaio"; e che sul muro di via Leinì 93 c'era la seguente scritta: "Il primo è stato Calabresi. Giustizia proletaria".

Attraverso i documenti di identità i due giovani venivano poi identificati per Lollo Achille e Scuro Enrico.

Verso le ore I4 del I8 maggio la polizia notava davanti all'ingresso n.2 dello stabilimento Fiat Mirafiori un giovane che esponeva agli operai che entravano ed uscivano due manifesti, sui quali erano scritte le seguenti frasi:

"Ieri I7 maggio è stato ammazzato a Milano Luigi Calabresi, commissario capo della banda della polizia politica di Milano, assassino del compagno Pinelli, complice degli assassini dei compagni Feltrinelli e Saltarelli, responsabile di centinaia di arresti e di pestaggi di militanti comunisti, di centinaia di anni di galera inflitti ad avanguardie operaie e studentesche. Dall'illustro a Wallace, oggi Compagni, un lungo conto, in cui operai e proletari sono sempre stati le vittime di centinaia di arresti e assassini, di migliaia di licenziamenti, ha cominciato a pareggiarsi. Ieri Sallustro e Wallace, oggi Calabresi. Lasciamo Rumor e Agnelli piangere i loro morti. Proletari e operai non piangono la morte dei loro nemici. Lasciamo agli opportunisti strillare alla provocazione ogni volta che la violenza non è esercitata dai padroni, ma contro di loro. Sabato 20 ore I7 in piazza Vittorio Veneto manifestazione per la vittoria comunista nel Vietnam, per la vittoria della rivoluzione nel mondo". Il manifesto era intestato "Potere operaio".

Il giovane veniva identificato per Piana Maurizio.

Un altro giovane, identificato per Dalmaviva Mario Jorio, reggeva analogo cartello presso l'ingresso n.7 ; un altro analogo cartello era sorretto davanti all'ingresso n.I8 da Boccone Pier Luigi.

La Procura della Repubblica di Torino autorizzava una perquisizione nella sede (e relative pertinenze) del movimento "Potere Operaio". La perquisizione aveva inizio verso le ore 24 del I8 maggio, in via Brandizzo 5I/F e aveva esito negativo, quanto ad armi, esplosivi, stupefacenti, materiale atto a tracciare scritte. Nella sede veniva identificato Beglia Ciobatta Francesco, il quale con i propri documenti deteneva un volantino edito da "Potere Operaio" col titolo "Giustiziato Calabresi". Sulla autovettura del Beglia parcheggiata fuori della sede venivano rinvenuti due manifesti di "Potere Operaio", di contenuto analogo a quello dei cartelli esposti davanti agli ingressi Fiat, nonchè un secchio di colla. Mentre era in corso la perquisizione giungeva una Fiat 500 con a bordo tre persone: nell'auto risultavano esservi un secchio di colla con pennello e un manifesto analogo ai precedenti. I tre venivano identificati per Colonna Cipriano, Faraggiana Giorgio e Cialente Laura in Faraggiana.

A perquisizione ultimata giungevano, con un secchio, due giovani, identificati per Lollo Achille e Scuro Enrico, sopra menzionati.

A tutti i giovani predetti veniva contestato il reato di cui all'art.4I4 ult.comma c.p., in parte addebitandosi il reato consumato, in parte addebitandosi quello tentato.

Il Lollo e lo Scuro negavano di aver tracciato scritte su Calabresi. Il Dalmaviva e il Piana ammettevano di aver sorretto i cartelli davanti agli ingressi Fiat. Il Beglia asseriva che i manifesti trovati sulla sua macchina non erano destinati alla affissione; negava che sulla sua macchina ci fosse un secchio di colla e pennelli; il volantino trovatogli indosso era stato da lui ritirato presso la sede di Nichelino di "Potere Operaio"; non sapeva da chi fosse stato stampato. Il Faraggiana asseriva di non aver letto il manifesto trovato sulla sua macchina; ammetteva che sulla macchina c'era un recipiente di colla ma affermava che esso doveva servire per l'affissione di manifesti sul Vietnam. Anche la Cialente e il Colonna asserivano di non aver letto i manifesti e di aver affisso invece altri manifesti, relativi al Vietnam.

Gli imputati venivano tratti a giudizio davanti al Tribunale di Torino , che affermava la responsabilità di Lollo, Scuro, Piana, Dalmaviva e Bocconi come in epigrafe, assolvendoli per insufficienza di prove da talune imputazioni, così come assolveva per insufficienza di prove il Faraggiana, la Cialente e il Bocconi.

Hanno proposto appello tutti gli imputati, a mezzo dei loro difensori.

Lollo e Scuro chiedono l'assoluzione per non aver com-

messo il fatto, asserendo che la deposizione del teste Sandulli non offre prova sicura e tranquillante della loro responsabilità. Chiedono in subordine la assoluzione perchè il fatto non costituisce reato, sostenendo che altro è il cattivo gusto, la mancanza di pietà e l'offesa alla memoria del commissario Calabresi, e altro è l'apologia di delitto.

Il Piana, il Dalmaviva e il Boccone ritengono non raggiunta la prova del requisito oggettivo della pubblicità; affermano comunque che il contenuto dei cartelli costituisce non attività apologetica bensì un tentativo, sia pure rozzo e maldestro, di interpretare politicamente un avvenimento specifico. Osservvano che il reato di esame non consiste nella semplice adesione all'omicidio, bensì nella creazione di un pericolo di ripercussione e di reazione dell'attività istigativa.

Gli altri imputati appellanti chiedono la assoluzione con formula ampia, asserendo che la formula dubitativa si basa sulla valutazione di circostanze incerte ed equivoche che non hanno neppure valore di indizio.

All'udienza odierna, svoltasi in presenza dello Scuro, del Piana e del Dalmaviva (quest'ultimo detenuto per altra causa) e in contumacia degli altri appellanti, il P.G. ha chiesto la conferma dell'appellata sentenza e la difesa ha svolto i motivi di appello, chiedendone l'accoglimento.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli episodi giudicati dal Tribunale sono tre.

Il primo riguarda le scritte sui muri attribuite al Lollo e allo Scuro.

I due imputati negano la paternità delle scritte, ma su tal punto le risultanze processuali non lasciano margine a dubbi. I due imputati sono stati visti dal teste commissario Sandulli tracciare le scritte intingendo il pennello in un secchio di vernice; sono stati avvicinati nella immediatezza del fatto; hanno esibito i loro documenti di identità, che sono poi rimasti nelle mani del commissario. Che siano stati essi a tracciare le scritte che loro sono state addebitate è certissimo: il Sandulli, che nell'oscurità non aveva ben distinto le frasi, ha avuto lo scrupolo di tornare subito dopo sul posto per sincerarsi del tenore delle frasi stesse; le ha controllate proprio sui muri su cui aveva visto i due scrivere; ha accertato quale fosse il loro preciso tenore, che è appunto quello riportato nel capo di imputazione. Non restano, sul fatto, margini di incertezza.

Sulla natura apologetica delle scritte, non v'è spazio per acrobazie difensive; e di ciò la intelligente difesa si è resa perfettamente conto.

Non si può onestamente contestare che scrivere, dopo l'omicidio Calabresi e con palese riferimento ad esso, frasi come "Uno sbirro in meno. E' stato giustiziato Calabresi. Il primo è stato Calabresi. Giustizia proletaria", significa

esaltare l'omicidio stesso, presentandolo come un fatto giusto e positivo, approvandolo come il primo di una serie che dovrà svolgersi nell'immediato futuro, auspicando che altri fatti del genere abbiano a verificarsi.

Non si tratta semplicemente di un giudizio politico favorevole: si tratta di una approvazione emotivamente suggestiva, la cui funzione è quella di magnificare agli occhi del lettore il valore positivo del fatto e di invitare a proseguire la serie iniziata. E' chiaro che scritte simili non si limitano a trasmettere da una sfera intellettiva a un'altra determinati "elaborati mentali", bensì si propongono di suscitare simpatia e adesione nei confronti dell'avvenuto omicidio e di provocare la ripetizione di fatti del genere.

La difesa ha sostenuto che l'azione dei due imputati si è mantenuta nella sfera del mero tentativo perchè nessuno ha letto le scritte. L'affermazione è gratuita, ed è contraddetta dalla realtà. Le scritte sui muri hanno il massimo di idoneità ad essere percepite dai passanti; le strade di una grande città (e di un popoloso quartiere operaio quale è Barriera di Milano) sono molto frequentate, e anche in ore di prima mattina; le scritte tracciate di notte non sono state subito cancellate; ed è, oltre tutto, positivamente dimostrato che nella notte stessa un altro passante, oltre al Sandulli, le ha viste.

Nè si dica che ciò che hanno fatto i due imputati non è un comportamento ma una semplice manifestazione di pensiero: scrivere sui muri è un concretissimo comportamento esteriore, il cui risultato può avere una incidenza su un numero indeterminato e indeterminabile di persone. E poi, anche una mera manifestazione di pensiero, tutelata dalla Costituzione, incontra dei limiti giuridici, che la Corte costituzionale ha più volte messo in evidenza: diffamazione, oltraggio, vilipendio, istigazione a delinquere sono alcuni di questi limiti.

Il secondo episodio riguarda i manifesti esposti agli ingressi della Fiat Mirafiori. Anche sul contenuto di quei manifesti la valutazione globale non può non essere nel senso della apologia di delitto.

Certo, ci sono alcune frasi che sono di semplice critica, sia pur rozza e durissima. Ma finchè il manifesto attacca con pesanti accuse il commissario Calabresi, può consentirsi con la difesa che si tratta di "una critica a Calabresi vivo che continua dopo la morte di lui"; tale critica potrà rasentare la diffamazione o il vilipendio della polizia, ma non mai l'apologia di delitto.

Tuttavia il "cuore" del manifesto è un altro. E' là dove si dice: "un lungo conto ha cominciato a pareggiarsi; ieri Sallustro e Wallace, oggi Calabresi". Questa frase è frase apologetica: esalta come valore un fatto che l'ordinamento penale qualifica come disvalore; esulta perchè il conto comincia a pareggiarsi; auspica, con implicazione chiarissima, che questo conto (il cui pareggio è cominciato con l'ammaz-

gamento di Camabresi: proprio di "ammazzare" si parla, con brutale linguaggio da mattatoio) prosegua fino al pareggio completo.

Il capo di imputazione addebita appunto al Boccone, al Piana e al Dalmaviva la frase testè riportata. In essa ricorrono gli estremi del reato contestato. Il fatto che il manifesto si chiuda con un invito ad una manifestazione per il Vietnam nulla toglie alla forza apologetica della frase anzidetta.

La difesa rileva che non si sa quanti operai entrassero e quanto tempo sia durata la esposizione. Ma il tempo della esposizione non ha rilevanza agli effetti della sussistenza del reato (tutt'al più può averne agli effetti di apprezzare la intensità del reato stesso). E quanto al numero degli operai che vedevano il manifesto, basterà pensare che erano le ore I4 (cioè l'ora del cambio di un turno) per rendersi conto della gran folla che entrava ed usciva dai cancelli dello stabilimento e che inevitabilmente si trovava ad avere sotto gli occhi il manifesto appositamente esposto dai tre imputati.

Reato consumato, dunque, con puntuale sussistenza dell'elemento oggettivo (ivi compresa la pubblicità) e dell'elemento soggettivo (consapevolezza del contenuto dello scritto e volizione della sua divulgazione) propri della fattispecie di cui all'art.4I4 ult.comma c.p.

Quanto agli altri imputati, il Tribunale li ha assolti per insufficienza di prove dalla imputazione di tentativo ex art.4I4 ult.comma c.p.

Il Beglia venne trovato con un manifesto del tipo di quelli anzidetti, collocato sulla macchina, con della colla; il Faraggiana, la Cialente e il Colonna vennero sorpresi mentre arrivavano a bordo di un'auto sulla quale vi era un analogo manifesto, un secchio di colla e un pennello.

La difesa sostiene che a carico degli imputati non v'è neppure un indizio che consenta di adombrare un'accusa di tentativo ex art.4I4.

Pare invece alla Corte che il Tribunale abbia visto giusto quando ha ritenuto che i comportamenti predetti costituivano un inizio di prova (sia pure insufficiente) a carico degli imputati. Non si tratta di punire una militanza politica in quanto tale. Si tratta invece valutare dei fatti, di inquadrarli nel loro contesto e di trarne le conseguenze giuridiche. Un manifesto è fatto per essere affisso od esposto; quando è accompagnato da colla, tale destinazione diventa più prossima ed immediata; l'ora in cui gli imputati vengono fermati è ora notturna (così come in ora notturna sono stati sorpresi Lollo e Scuro mentre tracciavano le scritte sui muri); il contesto, il clima in cui vive in quei giorni il gruppo è quello di una intensa ricerca di occasioni per divulgare (con scritte e manifesti) il messaggio di cui si è detto. Che in simile contesto gli imputati, sorpresi con quel materiale in macchina, possano essere fondatamente sospettati di adoprarsi per quella

divulgazione mediante affissione di quei manifesti, sembra logico e naturale. Il Tribunale ha però ritenuto di dare un certo credito a talune giustificazioni offerte dagli imputati e, tenuto conto che manifesti di quel tipo non erano stati usati per affissione bensì per una esposizione di altro tipo, ha ritenuto di assolvere per insufficienza di prove. In sostanza: ci sono elementi non indifferenti per dire che l'attività degli imputati era diretta in modo non equivoco a divulgare il messaggio in questione attraverso i manifesti di cui s'è detto; ma le risultanze processuali non consentono di poterlo affermare con certezza. La soluzione più corretta appare essere quella della insufficienza di prove.

La difesa ha raccomandato alla Corte di valutare con distacco di storico, facilitato dal passaggio del tempo, fatti che hanno avuto "a caldo" una fortissima carica emotiva. Questa Corte non è insensibile a tal genere di istanze. Tant'è vero che in altra occasione , prendendo in esame un altro fatto che aveva avuto origine dall'omicidio Calabresi e da cui era nata una imputazione di apologia di delitto, ha ritenuto di non ravvisare nel volantino incriminato gli estremi di quel reato e, riformando la sentenza del Tribunale, ha assolto gli imputati con formula piena (cfr.App.Torino, 3 febbraio 1977, Carrer e altri).

Ma chi legga quella sentenza della Corte avverte subito la profonda diversità che intercorre tra quella fattispecie e la presente. Là il volantino si esprimeva in un modo da non esaltare direttamente l'omicidio Calabresi, pur usando frasi pesanti e virulente. Qui, scritte e manifesti inneggiano direttamente, in modo inequivoco, all'omicidio Calabresi, con una enfasi trionfalistica nella quale il lettore intravede l'aprirsi di un'epoca nuova, caratterizzata dal ripetersi di fatti del genere. Qui anche lo storico più distaccato ed obiettivo non può - se è un onesto osservatore dei fatti - disconoscere che gli estremi dell'apologia di delitto sussistono in pieno.

Alla conferma dell'appellata sentenza segue, per legge, la condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali del presente grado.

P.Q.M.

La Corte

Visto l'art.523 c.p.p.;

Conferma l'appellata sentenza e condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese processuali del presente grado.

Torino, 30 maggio 1979 Il Presidente

Il Consigliere estensore

7-6-1979

Non notificato estratto sentenza a ..... imputat .....

..... avendo i .....medesim ..... proposto personalmente tempestivo ricorso per Cassazione avverso la sentenza stessa.

Il Cancelliere

---

Notificato estratto sentenza;

all'imputato ..... il .....

all'imputato ..... il .....

all'imputato ..... il .....

all'imputato ..... il .....

all'imputato ..... il .....

ai sensi art. 170 C.P.P. Avviso al difensore in data .....

.....

.....

Il Cancelliere

---

Interposto ricorso per Cassazione:

in data 30-5-79 da l'av. Zancan x tutti gli imputati

in data 31-5-79 da l'av. Dalmazzo

in data ..... da .....

in data ..... da .....

in data ..... da .....

in data ..... da .....

in data ..... da .....

in data ..... da .....

Il Cancelliere

---

La Corte d'Appello di Torino, con ordinanza in data .....

ha dichiarato inammissibil....i....ricors....per Cassazione propost....da .....

.....

.....

ed ordinato l'esecuzione della sentenza impugnata, con condanna alle spese.

Ordinanza comunicata alla Proc. Gen. il ..... e notificata:

all'imputato ..... il ..... al difensore il .....

all'imputato ..... il ..... al difensore il .....

all'imputato ..... il ..... al difensore il .....

all'imputato ..... il ..... al difensore il .....

all'imputato ..... il ..... al difensore il .....

Torino, li .....

Il Cancelliere

Mod. 81 - Nuova Statuto

La Corte di Cassazione, con sentenza in data ..... rigetta i ..... ricors .....
di .....

con condanna al pagamento delle spese e di Lire ..... a favore della Cassa delle Ammende.

Torino, li ..... Il Cancelliere

---

La Corte di Cassazione, con Ordinanza in data ..... dichiara inammissibil ..... i ..... ricors .....
di .....

e condanna al pagamento delle spese.

Torino, li ..... Il Cancelliere

---

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IL .....

Il Cancelliere

---

La Corte di Cassazione con sentenza 16.11.1919
Dichiara inammissibile i ricorsi di Colonna, Fenaglia, Ciaiente e Beglia - Rigetta i ricorsi di Sciuto, Boccone, Palmeritta, Lollo e Piano.
Condanna in solido alle spese + £ 50 000 ciascuno alla C.A.
Torino, 21.12.1919

Il Cancelliere

Il 16-11-1919

E' copia conforme all'originale
per uso d'ufficio
Torino 4 MAR 1980
IL CANCELLIERE

CORTE D'APPELLO ★ TORINO

C. 12

Reg. Gen. N. 99/79
Camp. N.
Volume II

Sentenza N. 243
del 8.6.1979

**REPUBBLICA ITALIANA**
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

B 00618 RISERVATO

**Il Tribunale Per i Minorenni di Torino**

Sedenti gli illustrissimi Dottori

Dott. Paolo VERCELLONE ..... Presidente
" Graziana CALCAGNO ..... Giudice
" Giuseppe DEL PERO } Giudici on.
" Carla CHIESA }

**ha pronunciato la seguente**

**SENTENZA**

**nella causa penale contro**

ROSSETTO GIORGIO di Luciano, nato a Piossasco il 6.5.1962, ivi res. via Piave 44
ARRESTATO il 3 marzo 1979
DETENUTO PRESENTE

I M P U T A T O ...

1) del reato p.p. dagli artt. 110 e 272 C. perchè in concorso con persone non identificate — faceva propaganda per il sovvertimento violento dell'ordinamento economico e sociale costituito nello Stato, affiggendo in pubbliche vie manifesti con frasi quali: "Estendere l'attività di combattimento anche sul territorio non metropolitano, concentrare l'attacco armato contro i centri vitali dello Stato ... organizzare nel proletariato il partito combattente comunista è la strada giusta per preparare la vittoria del proletariato, per annientare definitivamente il nostro capitalista e costruire una società comunista ...; "W la lotta armata per il comunismo. (contro i) Carabinieri lotta senza quartiere"; "Matteo non sei morto invano, altri mille proletari si preparano a raccogliere il tuo fucile"; in Piossasco, Gennaio-Febbraio 1979 con più azioni es

Deposito in Cancelleria
oggi 26/6/79
Il Cancelliere

Appello del difensore e dell'imputato

8%

... [illegible] ... Stato ... [illegible] ... Comune, ne citra un sub

cutive di un medesimo disegno criminoso.
2) del reato p.p. dagli artt. 110 e 303 1° co. CP perchè - in concorso con ignoti e non identificati - istigava a commettere reati contro la personalità dello Stato (in particolare: distruzione e sabotaggio di mezzi e opere adibiti al servizio delle Forze Armate; commissione di fatti diretti a mutare con violenza la costituzione dello Stato e la forma del Governo), affiggendo nelle pubbliche vie manifesti con frasi quali: "L'attacco alle Caserme è una linea di combattimentoche tutto il movimento comunista deve seguire. E' necessario colpire con continuità ed intensità i covi, i mezzi militari, le strutture e i capi di questi cani a guardia al servizio dei padroni"; in Piossasco, Gennaio-Febbraio 1979, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso.
3) del reato p.p. dagli artt. 110 e 303, 2° co. CPP perchè - in concorso con persone nonidentificate - faceva apologia di reati contro la personalità dello Stato (in particolare: tentative di distruzione della Caserma CC di Piossasco e attentati contro l'autoparco dei Vigili Urbani di Piossasco e contro la caserma CC di Orbassano), affiggendo nelle pubbliche vie manifesti con frasi quali: "L'arrivo della Caserma dei Carabinieri a Piossasco era una esigenza dei padroni e dei bottegai della zona per difendere i loro profitti e i loro loschi guadagni dagli attacchi portato loro da bande di proletari, sbandati ed emarginati, e da bande pseudo-mafiose. Ma la sua vera funzione è quella di controllo e di repressione del proletariato, che in questi ultimi mesi ha espresso attraverso le Ronde proletarie momenti di contropotere che vanno dall'attacco alla Caserma in costruzione all'autoparco dei Vigili Urbani del Comune"; ;;. Vogliono che ogni proletario apra gli occhi e le orecchie, si faccia spia, per scoprire i militanti delle Ronde proletarie che hanno sviluppato momenti di contropotere nel territorio di Piossasco e di Orbassano ..."
in Piossasco, Gennaio-Febbraio 1979 con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso.
4) del reato p.p. dagli artt. 56-110-253 CP perchè in concorso con persone non identificate - compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a distruggere la Caserma dei Carabinieri, appiccando con liquido infiammabile il fuoco al portoncino e ad una finestra di detta Caserma, che restavano danneggiati, senza riuscire nell'intento per fatti indipendenti dalla sua volontà;
in Piossasco, nella notte fra il 2 e il 3 dicembre 1978
5) del reato p.p. dagli artt. 270; 3° co. 61, n° 2 C.P. perchè partecipava ad associazione segreta diretta a sovvertire violentamente gli ordinamenti

•

[illegible] contenuti nella busta 1 e report

economici e sociali costituiti nello Stato, competente il reato per eseguire quelli di cui ai capi precedenti;

in Piossasco, da epoca anteriore e prossima al dicembre 1978.

Motivi in fatto e diritto

In data 3/3/79 il Procuratore della Repubblica di Torino dott. Miletto autorizzava perquisizioni domiciliari a carico di alcune persone tra cui Giorgio Rossetto, attuale imputato. La perquisizione a suo carico veniva eseguita il giorno stesso e venivano sequestrati in casa sua numerosi scritti, manifesti, appunti.

Da questa documentazione, dall'interrogatorio reso il giorno 6/3/79 dinnanzi al Procuratore della Repubblica dott. Miletto, nel quale già il Rossetto ammise di avere lui scritto molta parte di quanto sequestrato; dall'interrogatorio reso dinnanzi al Procuratore della Repubblica presso il T.M. (a seguito di decreto con la quale l'autorità giudiziaria ordinaria trasmetteva gli atti all'autorità giudiziaria minorile) nel corso del quale ulteriori ammissioni di responsabilità venivano fatte dall'imputato; da tutto questo si giustificava il rinvio a giudizio dinnanzi a questo T.M. del Rossetto, per le imputazioni descritte in rubrica.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale alcuni punti venivano precisati ed ulteriori ammissioni venivano fatte dall'imputato.

E' opportuno, in questo processo come negli altri che si svolgono dinnanzi al Tribunale per i MInorenni, svolgere la motivazione secondo tre ordini di criteri valutativi. Primo: l'accertamento dei fatti e l'eventuale loro corrispondenza con i capi di imputazione; Secondo: l'accertamento della capacità di intendere e di volere del minorenne imputato, a norma dell'art.98 C.P.; Terzo: la decisione circa le misure da prendere nei confronti dell'imputato (misure di sicurezza dell'eventualità di proscioglimento per accertata immaturità, misure penali nel caso contrario).

Quanto alla esistenza dei fatti e alla loro addebitabilità all'imputato è da riaffermare che gli unici dati a disposizione di questi giudici sono la documentazione sequestrata e l'altra relativa ai manifesti e volantini trovati dalla forza pubblica nei luoghi e nei periodi in questione nonchè la dichiarazione dell'imputato. Nessuna altra prova o indizio. In specie è da ricordare che il ragazzo è incensurato; che nessun procedimento di nessun genere si sta svolgendo a suo carico (il procedimento che lo vedeva imputato dinanzi al Tribunale ordinario insieme ai suoi genitori per detenzione abusiva di armi si è chiuso con assoluzione nel merito); che, come hanno dichiarato i sottufficiali dei carabinieri responsabili delle indagini, mai Rossetto aveva destato sospetti o preoccupazioni, nè per quanto riguarda la criminalità comune, nè circa un suo

atteggiamento politico che potesse avere a che vedere con il terrorismo. Va infine detto che, come si deduce dalla attribuzione della competenza al Tribunale per i Minorenni, nessun maggiorenne risultò mai nemmeno indiziato di avere commesso in correità con Rossetto alcuno dei reati a lui ora addebitati.

Premesso quanto segue, è indubbio che Rossetto Giorgio ha preparato una serie di manifesti e volantini e che molti di questi sono stati da lui attaccati o lasciati in luoghi pubblici od aperti al pubblico nel comune di Piossasco. Ciò si deduce dalla perfetta corrispondenza tra il contenuto dei manifesti affissi e quello dei manifesti da lui preparati e trovati in casa sua; dall'esistenza in casa sua dei pennarelli usati per la scrittura dei manifesti trovati affissi; dalla coincidenza tra la scrittura usata nei volantini e la scrittura propria della macchina da scrivere di sua proprietà e pure sequestrata nel corso della perquisizione; dalla sua piena confessione, utilizzabile come prova, appunto per la coincidenza con le prove obiettive prima indicate. Egli è dunque obbiettivamente responsabile di quei reati che successivamente si esamineranno essere giuridicamente collegabili alla sua attività di preparazione e divulgazione in pubblico dei manifesti e volantini.

Ritiene questo Tribunale che Rossetto sia anche responsabile dell'attentato alla Caserma dei Carabinieri di Piossasco (cioè a quell'edificio che era stato dal Comune destinato ad essere sede della Caserma). Il giovane ha sempre negato la sua partecipazione al fatto ma troppe sono le prove a suo carico. Dal punto di vista della determinazione preventiva all'attentato è bene intanto mettere in rilievo che tutta la sua attività propagandistica fa centro su due punti: la esaltazione della memoria del giovane Matteo Caggegi e della sua compagna Barbara Azzaroni uccisi in un conflitto a fuoco con la forza pubblica; la denigrazione dei Carabinieri ma soprattutto la dichiarata ostilità a che si costituisse in Piossasco quella stazione di Carabinieri che invece la pppolazione e le forze politiche locali desideravano per la protezione contro una dilagante e pericolosa criminalità comune. Sarebbe davvero una curiosa coincidenza che a partecipare all'attentato alla costruenda Caserma non partecipi proprio colui che ha scritto ripetutamente violente frasi contro quell'evento.

A cose fatte, poi, sono i manifesti affissi ed i volantini lasciati da Rossetto quelli che esaltano l'attentato compiuto e lo rivendicano come commesso dalle Ronde Proletarie Comuniste.

Questo è un punto importante. L'attentato è "firmato" Ronde Proletarie Comuniste: nel senso che tale scritto si ritrova sui muri dell'edificio la mattina dopo l'attentato. La stessa denominazione è usata dal Rossetto in parte dei manifesti e volantini (cfr. reperti contenuti nella busta A e reperto

Nella sua documentazione torna spesso questa denominazione ed addirittura vi sono successive sperimentazioni di uno stemma che si confacesse a quella denominazione (cfr.reperto n.5). Risulta inoltre chiaro, dai documenti n.5 e 20, che Rossetto si identifica con tale denominazione. Le Ronde Proletarie Comuniste sono "un gruppo di militanti comunisti che ha operato per ora soltanto sul territorio di Piossasco a causa delle sue carenze organizzative".

Rossetto lo sa bene perchè null'altro ha fatto, proprio lui, al di fuori di Piossasco; e sa bene il perchè di questa limitatezza di obiettivi, cioè l'essere tale "formazione" ridotta solo a lui o, come si vedrà, più innanzi a lui, con altra persona. Sa bene, infine, perchè l'attentato non è stato "rivendicato" nei modi tipici dei terroristi, cioè con volantini o telefonate; non lo è stato per "motivi tecnici", come lui scrive, cioè perchè lui non è riuscito in tempo ad affiggere manifesti o a fare telefonate. Troppe cose sa Rossetto-) e le scrive - sull'attentato, sulle sue motivazioni, su chi l'ha commesso, per non essere colui, o uno di coloro che l'hanno commesso.

Va ancora messo in rilievo come gli altri attentati (soprattutto l'altro commesso a Piossasco, cioè l'incendio degli automezzi del comune) presentano caratteristiche ben diverse: il che, se giustifica che il P.M. non glie li abbia addebitati, è ulteriore indizio della responsabilità di lui nell'attentato del dicembre alla Caserma dei C.C. L'altro attentato è rivendicato ad una denominazione diversa cioè alle "Ronde Proletarie di Combattimento", è rivolto a dei "nemici" ben diversi, non più i Carabinieri tanto temuti ed odiati dal Rossetto (nei suoi scritti pare uno slogan ossessivo quello dei Carabinieri come cani di guardia o braccio armato della borghesia) ma l'Amministrazione Comunale ed i pacifici vigili, (diventati "sgherri", con una parola che significativamente non compare mai nel vocabolario politico-terroristico proprio di Rossetto); anche il manifesto è diverso, per la carta usata, per il tipo di scrittura, non è uscito dal laboratorio artigiano di Rossetto. Se davvero costui fosse sempre soltanto, come lui dice, il ragazzo che plaude alle imprese fatte da altri, allora anche dell'attacco alla Caserma dei Carabinieri avrebbe parlato senza cognizione di causa, cioè limitandosi a quella generica esaltazione di cui al documento n.. .... Infine, va messa in rilievo la singolare identità tra la frase scritta sul muro della Caserma (frase scritta dagli attentatori o all'unico attentatore) e quella tanto ripetuta da Rossetto: "carabinieri braccio armato della borghesia". Quello che più sconcerta non è tanto l'identità della frase (il gergo dei delinquenti che si autodichiarano di "sinistra" è assai povero e stereotipato, copiato dagli stessi testi), ma la totale identità della scrittura. Certo, questa non sarebbe da sola una prova sufficiente; se fosse stata l'unica il Tribunale avrebbe disposto una perizia grafologica; ma l'identità è così impressionante da rafforzare in questi Giudici, come in qualsiasi persona che sappia usare gli occhi, la precisa convinzione che quella sera Rossetto andò a spargere benzina alla porta ed alla finestra di ~~questa~~ quella Caserma in costruzione.

Convinzione opposta, invece, si è raggiunta in relazione alla imputazione di appartenenza ad associazione sovversiva ex art.270

3° comma , C.P.

Va premesso che non sarebbe comunque stato facile convincersi dell'appartenza di Rossetto ad una associazione della quale nè in questo procedimento nè altrove è stata provata l'esistenza od almeno siano stati indicati il nome, le caratteristiche, le imprese criminose già eseguite. Si aggiunga che, dal fatto stesso che Rossetto sia rimasto unico imputato dinanzi a questo Tribunale minorile, si deduce l'altro fatto che nessun altro, nè minorenne, nè maggiorenne, è stato accusato di far parte dell'associazione innominata cui parteciperebbe Rossetto: il che è nuovo elemento contrastante alla tesi delineata nel capo di imputazione.

Ma anche superando questi primi ostacoli, cioè ipotizzando che possa trattarsi di un gruppo autodefinitosi "Ronde Proletarie Comuniste" ugualmente manca del tutto la prova che davvero si sia trattato di un gruppo, con quelle caratteristiche che dottrina e giurisprudenza richiedono per la definizione di "associazione" criminosa. Anzi esistono una somma di indizi in contrario. Intanto va menzionata l'artigianalità dell'attività di Rossetto: i manifesti ed i volantini sono fatti a mano, col pennarello, su carta di scarto (tabulati Westinghouse, buttati al macero), l'attentato alla Caserma è poverissimo, sia di mezzi che di risultati, le fiamme fanno pochissimo danno, si spengono da sole. Rilevante è poi l'osservazione, già fatta dai Carabinieri, circa la dislocazione del laboratorio e del magazzino del Rossetto. Tutte le carte pure così pericolose furono trovate in una grande stanza di libero accesso a tutti i componenti la famiglia, non chiuse , non nascoste.

Questi due fatti già da soli fanno escludere che alle spalle di Rossetto o accanto a lui operassero una vera e propria associazione; sarebbe augurabile che le varie bande politico-criminali fossero così infantilmente e sciocamente organizzate, ma purtroppo non pare sia così. Si aggiunga che nella pur copiosa documentazione non si è trovato nulla, ma proprio nulla, che possa servire da pur lieve indizio di un collegamento di Giorgio Rossetto con altri, anche solo con esponenti di formazionipolitiche ai margini dell'illegalità. Certo, è il ragazzo stesso a dire che quando era studente frequentava circoli politici noti per la loro "rissosità". Ma la sua frequentazione fu assai sporadica, necessariamente perchè il giovane doveva rientrare tutti i pomeriggi alla sua cascina, dove era atteso per lavorare duramente; si interruppe poi dopo la sua bocciatura allorchè i suoi genitori si imputarono, impedendogli di proseguire. D'altronde, non è certo l'aver conosciuto ragazzi della sinistra extra-parlamentare e l'aver partecipato con loro a dimostrazioni studentesche un fatto che possa valere anche solo di indizio ad una imputazione ex art.270 C.P.

Unici due indizi sono:

a) l'avere in molti dei manifesti, esaltato la morte di Caggegi come quella di un eroe e l'avere firmato alcuni di questi manifesti: "Autonomia Operaia". Da ciò potrebbe dedursi che egli appartenesse ad un gruppo del quale faceva parte Caggegi a ad un sottogruppo, passato alla clandestinità, nell'ambito della più ampia e difficilmente definibile "area dell'autonomia". Ma questo indizio si manifesta irrilevante quando ci si accorge che nei primi manifesti egli non conosce ancora il nome della giovane donna morta con Caggegi, ed anzi sbaglia nome, così come s'erano sbagliati

i giornali. Appare dunque che egli ha saputo che Caggegi ed una donna erano stati uccisi solo attraverso la stampa, noninvece da fonti più vicine agli uccisi, che certo sarebbero state più informate. Quanto a "autonomia", la nozione, come si è detto, è talmente fluida da rendere impossibile, in questa sede, in questo processo così limitato, comprendere cosa sia mai, quali rapporti abbia questa sigla con il terrorismo di sinistra; e comunque, per quanto si è detto prima, Giorgio Rossetto era uno dei tanti ragazzi che hanno avvicinato questa "area" ma non vi è alcuna prova che possa avere avvicinato il vertice, quello cui semmai possano addebitarsi fattispecie criminose uguali o simili a quella qui addebitata al Rossetto;

b) l'uso sconcertante della prima persona plurale, in più di una annotazione, più di una volta nell'interrogatorio in istruttoria, più di una volta anche in questo dibattimento. Rossetto scrive: "Attacchiamo manifesti"; "Troviamo a trapparli " (reperto 7). Dinanzi al Sost. Miletto Rossetto dice: "Siamo stati noi" e usa sempre il plurale quando parla di Piossasco (si veda l'ultima riga dell'interrogatorio Miletto). Dice: "Questo non lo abbiamo fatto noi", quando in dibattimento parla di manifesti di cui rivendica la paternità.

Le sue balbettate spiegazioni non persuadono proprio. Come non persuade la tesi adombrata dalla difesa per cui il plurale sarebbe una forma di proiezione psicologica del senso di isolamento ed insicurezza del Rossetto, il quale volendo, nei suoi scritti, quasi dimostrare a sè stesso di non essere solo ne suoi infantili sogni di Primula Rossa. Come si dirà più innanzi, Rossetto non è un giovane immaturo; non è un pericoloso "brigatista", ma nemmeno così bambino da giocare alla banda tanto da autosuggestionarsi perfino del corso dell'interrogatorio in udienza. Però ritiene il Tribunale che questo plurale sta ad indicare soltanto che i fatti imputati al Rossetto non sono stati, almeno in parte, commessi da lui solo. Questi Giudici sono infatti persuasi essere esatta l'imputazione che richiama l'art.110 Cod.Pen. Qualcuno con Rossetto ha agito, probabilmente una persona sola, quasi certamente un ragazzo come lui, magari anche più giovane di lui. Non è da escludere, peraltro non vi sia alcun indizio che possa giustificare un'azione penale, che questo "qualcuno" sia nell'ambito della suad famiglia: solo così si spiegherebbe il fatto che Rossetto non usasse nessuna cautela nel nascondere il pericoloso materiale alla vista dei suoi fratelli. Forse invece si tratta di un amico di Piossasco: non di fuori perchè nessuno ha potuto indicare qualche amicizia di Torino o di altri paesi che contasse qualcosa nella vita del ragazzo, e frequentasse casa sua. Non da solo, dunque, ha agito, ma non, per le ragioni dette sopra, in conseguenza dell'adesione all'attività di un gruppo che possa definirsi associazione.

Per finire su questo punto è pure importante rilevare che dopo l'arresto di Rossetto, più nessun attentato è stato commesso nella zona, più nessun manifesto è stato attaccato, più nessun volantino distribuito. Se questo è ulteriore prova dell'addebito all'imputato dal tentativo di incendio, è però prova anche del fatto che con Rossetto c'è stato tutt'al più un altro ragazzo, impaurito da ciò che è successo,

ma non una vera e propria banda, che certo avrebbe continuato ad agire.

Passando alla qualificazione giuridica dei fatti, non v'è dubbio che i manifesti, i volantini ritrovati affissi o distribuiti, siano frequenti e violente le frasi inaccettabili, che cioè vanno ben oltre la espressione di una critica magari aspra delle istituzioni e delle classi dominanti e concretano invece i reati indicati nella rubrica. Nemmeno la difesa ha abbozzato alcun tentativo di minimizzare obiettivamente il contenuto di questi manifesti.

Quegli ossessionanti, infiniti imperativi tanto cari alle brigate rosse sono chiare istigazioni. La persona o le persone che leggono il manifesto sono soggetto passivo di una determinazione a commettere delitti, esortate come sono ad attaccare, distruggere, a colpire (si vedano le frasi riportate nei capi di imputazione 1 e 2).

Si tratta d'altra parte di istigazione a commettere reati tra quelli preveduti nei capi 1 e 2. In specie, vi è istigazione al delitto ex art.253 nella frase "L'attacco alle Caserme è una linea di combattimento" (V. Imputazione 2).

Nelle stesse frasi si ritrova "apologia" e certamente apologia da sola sta nelle frasi che mostrano compiacimento per l'esecuzione di attentati già commessi (v. imputazioni sub 3) ed esaltano come di un eroe la morte di Caggegi in uno scontro armato con le forze dell'ordine.

Nè si dice che apologia ed istigazione si identificano sì che possa dirsi realizzata una sola delle due fattispecie criminose descritte all'art.303. Si tratta di due diverse attività, l'una e l'altra rivolte ad incertam personam, appunto perchè "pubbliche", come appunto nel caso di manifesti; ma la istigazione tende ad indurre altre persone a commettere delitti, è una induzione diretta rivolta verso il futuro, mentre la apologia tende ad esaltare fatti già avvenuti, delitti già commessi, a prescindere da una finalità che è pure di indiretta istigazione a commetterne di analoghi.

Così vi può essere pubblica istigazione senza apologia (es.uccidere è una sporca cosa, ma siamo costretti a farlo ed ognuno deve farlo), come vi è apologia senza istigazione (tipico nelle "rivendicazioni" degli attentati ove la attribuzione è sempre condita di frasi autoencomiastiche, non mirate da esortazione ad altri a ripetere imprese analoghe).

Ritiene invece il Tribunale che non sussista una autonoma responsabilità di Rossetto ex art. 272 Cod.Pen. Certo, non è da escludersi che alcuno possa essere imputato di propaganda ed apologia sovversiva senza che contemporaneamente gli siano riferibili imputazioni ex art. 303 C.P. Si pensi ad una ipotetica frase: "Occorre sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato". Ma tale è autonoma imputazione non può sussistere quando delle espressioni verbali o scritte mirano sì a far propaganda per il risultato di sovversione, ma indirettamente, cioè attraverso l'esaltazione o l'istigazione di precisi delitti, strumentali al conseguimento di quel risultato. Pare cioè che l'art.272 C.P. incrimini una fattispecie residuale, da cui vanno esclusi i fatti di apologia per fatti criminosi

specifici, strumentali al sovvertimento o alla distruzione violenta degli ordinamenti economici, sociali, politici, giuridici dello Stato. Chi fa apologia dell'attacco ai Carabinieri quale Braccio armato della Borghesia, certo fa anche, indirettamente, propaganda del sovvertimento di uno stato in cui i Carabinieri fanno il loro dovere di tutela dei diritti sanciti dall'ordinamento, tra cui il diritto di proprietà, il diritto all'esercizio libero di un'impresa; ma fa essenzialmente e soltanto l'apologia dell'attacco alle forze armate dello Stato. Questa soluzione pare conforme a due principi ricorrenti nel nostro ordinamento: 1) il criterio della specialità per cui prevale il reato a fattispecie più complessa che comprende in sè gli elementi costitutivi di altro reato più generico e, inoltre, altri elementi specifici: appunto reato di apologia di delitti specifici il cui compimento è rivolto al conseguimento di fini strumentali rispetto alla sovversione dello Stato (reato di apologia che comprende in sè anche quello di propaganda alla sovversione), e delitto previsto dall'art. 272 C.P., di generica propaganda sovversiva. 2) Il criterio della maggiore gravità della pena per cui del reato con pena più lieve si risponde a meno che il fatto costituisca più grave reato: e qui non v'è dubbio, reato più grave è l'apologia ex art.303 (da tre a dodici anni) rispetto alla semplice propaganda sovversiva ex art.272 (da uno a cinque anni).

L'atto di terrorismo qualificato in capo di imputazione come tentativo di distruzione di opera militare va considerato come danneggiamento aggravato ex art. 635 C.P., capoverso n.3.
L'edificio colpito non era ancora ufficialmente Caserma dei Carabinieri: era stato dal Comune offerto all'Arma perchè ne facesse una sede di stazione per Piossasco, ma ancora tale offerta non era stata accettata. Non esisteva addirittura ancora nessuna Stazione di Piossasco, che, come ha spiegato il sottufficiale che appunto ne divenne poi il responsabile, incominciò a funzionare dal 9/2/79 in avanti. Nemmeno si può dire che i locali fossero adibiti anche solo di fatto ad opera militare, cioè a Caserma dei Carabinieri. Nessun Carabiniere ci stava, nessun oggetto di pertinenza dei Carabinieri vi era sistemato, nessuna sorveglianza veniva fatta, tant'è che dall'incendio ci si avvide solo a mattina inoltrata del giorno dopo.
Per quanto ampia possa essere l'interpretazione della formula "opere adibite al servizio delle forze armate dello Stato", necessariamente deve sussistere questa "adibizione" o solo di fatto o solo formale o di fatto e formalmente: in questo caso proprio non si verifica nessuno dei tre ipotizzabili casi.

Si può ora passare al secondo punto della motivazione, cioè la sussistenza o no della capacità di intendere e di volere ex art.98C.P.
Pochi dubbi potrebbero esservi sulla capacità di intendere. Rossetto è un giovane di buona intelligenza, che ha potuto svolgere degli studi adeguati, superando il limite della scuola dell'obbligo. Proviene da una famiglia semplice ma di buon livello intellettuale: soprattutto la madre è apparsa come persona di preciso e franco linguaggio, di

notevole apertura mentale. Non vi è alcuna indicazione clinica anamnestica contrastante a questi dati ora indicati a favore di una raggiunta globale capacità ad intendere. Nel corso dell'interrogatorio, durato non poche ore, il ragazzo ha dimostrato piena comprensione dei fatti, delle procedure che si andavano svolgendo; ha risposto sempre a tono: si è comportato come un giovane adulto, non come un ragazzino.

Certo, il suo atteggiamento, soprattutto la sua mimica facciale, dava l'impressione di qualche disturbo nella sfera della personalità: e non è da escludere che il ritmo massacrante delle giornate di Rossetto quando era studente (studente pendolare e poi aiutante di stalla) ed anche in seguito (si pensi alle ore ed ore trascorse, certo in tensione nervosa, a preparare quei documenti) cui si è aggiunto il none breve periodo di detenzione ora trascorso, abbiano determinato una serie di temporanei disturbi di quelli che con terminologia non tecnica si usano ricomprendere nell'espressione "esaurimento nervoso". Ma anche se questo fosse stato accertato con più precisione e mediante indagini mediche non avrebbe mutato la diagnosi di raggiunta maturità intellettiva che certo ho è stata "perita" in seguito, per conseguenza di un prolungato "stress" di fatica fisica ed intellettuale.

Questa maturità in generale sussiste in concreto anche se comparata con i reati commessi. Qualunque ragazzo che sappia leggere sa chiaramente che cosa succede in questi anni in Italia. Qualunque ragazzo che abbia un minimo di informazione politica (e Rossetto era assai informato, seppure a senso unico) sa con chiarezza quali sono i termini della situazione, tra partiti di sinistra storica, gruppi di sinistra rivoluzionaria che si mantengono nei limiti della correttezza di una critica seppure assai aspra, e sedicenti gruppi armati per la rivoluzione comunista, variamente chiamati ma tutti insieme caratterizzati dal ricorso al delitto più spietato per diffondere il terrore ed il disordine. Qualunque ragazzo sa che diffondere manifesti esortanti a distruggere ed a colpire o a non aver pietà per gli avversari e personalmente colpire, sia pure in modo irrilevante, significa fare la scelta per i gruppi armati e quindi, inevitabilmente, incorrere in sanzioni severe. Sussiste pure la capacità di volere, o meglio la capacità di "non volere", cioè quel complesso di condizionamenti personali, familiari e sociali, innestati su di una personalità normale, che rendono possibile all'individuo il volere astenersi da quei comportamenti che la società, attraverso le sue leggi, ha indicato come non accettabili. Per quanto riguarda l'ambiente sociale, Piossasco non è nè il profondo Sud, nè la periferia più alienante: è ancora, sia pure con i suoi squilibri di paese trasformato in cittadina, una zona in cui i ragazzi possono crescere sereni, tra la scuola, la campagna ed i giochi con i compagni nel grande cortile della casa contadina: come appunto è stata la vita di Rossetto sino al giorno in cui è finito in quella scuola torinese. Non si può quindi parlare di un condizionamento ambientale che doveva portare inevitabilmente ad una scelta violenta. Altrettanto può dirsi della famiglia: dignitosi contadini proprietari, non poveri, non miseri, che lavorano duramente: non qui Rossetto può essere stato condizionato ad una scelta di rivolta contro la società e l'ordine economico esistente. Rossetto, semmai, si è "montato" da solo, leggendo, ascoltando slogans, con una progressione facilmente rilevabile dai suoi quaderni, dalle sue raccolte

di ritagli di giornale, fino al parossismo tragico del "passaggio all'azione".
Ma se questa ubriacatura di parole è causa di tanti guai per tanti giovani, purtroppo non è semmai che una globale "immaturità" emotiva di una parte della società italiana, giovane e non giovane: non certo un male no di speciale immaturità adolescenziale di Rossetto.
Questo ragazzo è stato, come molti altri, affascinato dagli ideali della rivoluzione, cioè del mutamento di uno stato di cose che lui e molti altri con lui non considerano espressione di giustizia; poi, come purtroppo ancora molti altri tra i più giovani, è stato attratto dal fascino della clandestinità, dell'azione guerrigliera (qui certo, gioca con un certo peso l'essere adolescente, portato, per essere adolescente, a non accettare le mezze misure, ad identificarsi in figure di guerrieri, di romantici rivoluzionari in armi); da ciò è stato portato a provare anche lui, a realizzare il suo sogno di "partecipazione".
Questo significa che la sua personale responsabilità è moralmente assai minore di coloro che stando dietro le quinte manovrano e mandano alla morte, alla prigionia, decine di ragazzi facilmente persuadibili a giocare a Robin Hood o a Che Guevara; e di ciò come si vedrà più innanzi, il Tribunale terrà conto nella misura della pena e nella valutazione dell'opportunità di concedere il beneficio della legge.
Ma non esclude una responsabilità anche ex art.98 C.P.: Rossetto aveva ed ha un livello più che sufficiente di auto-determinazione, nei limiti in cui si autodetermina anche accogliendo gli influssi esterni.
Passando alla determinazione della sanzione, va innanzitutto detto che tutti i reati commessi da Rossetto possono ricondursi all'attuazione di un medesimo disegno criminoso quello di agire in Piossasco con azioni dimostrative volte a diffondere tra la gente la sensazione che anche lì ormai fossero apparsi i "rivoluzionari combattenti", a svolgere cioè opera di istigazione ed apologia per comportamenti di violenta sovversione ed in specie di attacchi violenti ai Carabinieri come impersonanti la difesa di questo Stato così come è e come non è voluto da Rossetto.
Reato più grave è certamente l'istigazione ex art.303 codice penale. Tenendo in considerazione la giovane età dell'imputato, sedici anni e mezzo all'epoca dei fatti, la sua incensuratezza in ogni senso, tutto quanto si è detto sopra circa il pesante condizionamento che certe ideologie di violenza hanno esercitato sul suo animo di adolescente; tenendo conto del suo correttissimo comportamento processuale (ben lungi dall'arrogante e minaccioso atteggiamento tipico dei veri delinquenti politici); valutando infine la scarsa rilevanza delle sue azioni e l'ingenuità del comportamento che escludono una seria pericolosità del soggetto: pare a questo Tribunale essere giusto partire dal minimo della pena, tre anni di reclusione, applicare al massimo la diminuente della minore età, sì da scendere a due anni, e concedere, con applicazione al massimo, le attenuanti generiche, sì da scendere ancora ad un anno e quattro mesi di reclusione. Tale pena va riportata a due anni tenendo conto dell'intensità qualitativa e quantitativa degli episodi pur legati dal vincolo della continuazione: Rossetto non s'è limitato ad istigare e fare apologia, ma ha anche agito, seppure con limitatezza di mezzi e quindi, fortunamente, con scarsi risultati.
Vi è una buona probabilità che Rossetto si asterrà nel futuro dal commettere altri reati e, in specie, altri reati connessi alla vio-

lenza politica. Il ragazzo, a parte le parole da lui dette in aula, pare davvero persuaso almeno dell'inutilità di gesti del genere; è un giovane che può ritrovare equilibrio e fare altre scelte, man mano che, crescendo, si renderà conto che i problemi italiani non si risolvono con le bombe e con i mitra. Non è, come si è visto, il tipico "brigatista", fanatico ed arrogante.

D'altronde a parere di questo Tribunale, una condizione perchè davvero Rossetto si astenga nel futuro dal commettere ulteriori reati è proprio evitargli la sensazione di essere un martire, condannato a subire una pena sproporzionata a ciò che ha fatto: messo per due anni in carcere (per un certo tempo in un carcere per gli adulti) maturerebbe in senso diverso da quello che si auspica, forse diverrebbe un vero assassino politico, cosa che lui non è.

Ma egualmente pare giusto condannarlo, seppure sospendendo l'esecuzione della pena. Rossetto è giovane e fragile, la sua attuale decisione è ancora vaga, egli è ancora influenzabile. La minaccia concreta di dover scontare due anni di reclusione in caso di un nuovo reato può aiutarlo a decidere definitivamente nel suo interesse e nell'interesse della collettività. Avrà una controspinta che potrà opporsi alla spinta ideologica che certo non è cessata, e se per caso ci sono altri dietro di lui, questi "altri" si renderanno conto della sua delicata situazione di "bruciato". Non avrebbe avuto questa funzione un eventuale perdono giudiziale. La pena di due anni viene dunque condizionalmente sospesa e della condanna non verrà fatta menzione sul certificato generale del casellario giudiziale.

Vengono confiscati, tra gli oggetti requisiti, tutti gli scritti che contengono frasi di istigazione o di apologia, nonchè la macchina da scrivere, strumento per la commissione dei delitti addebitatigli.

P.Q.M.

Dichiara Rossetto Giorgio colpevole dei delitti di pubblica istigazione ed apologia previsti nei due commi dell'art.303 Codice penale, in essi ricompresi anche gli addebiti contestatigli a norma dell'art. 272 C.P.; colpevole inoltre del reato di tentativo di danneggiamento di edificio pubblico; così modificata l'imputazione sub 4); dichiara che tutte le imputazioni sopra indicate costituiscono unico delitto continuato ex art. 81 C.P.;

Gli concede le attenuanti generiche e, tenuto conto della diminuente della minore età, lo condanna alla pena di due anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Dispone che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per cinque anni e che della condanna non sia fatta menzione sul certificato generale del casellario giudiziale.

Lo assolve dall'imputazione di partecipazione ad associazione segreta perchè il fatto non sussiste.

Dispone la confisca dei manifesti contenuti nelle tre buste allegate al fascicolo processuale, nonchè dei reperti n.1, , 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 18, 20, 23, 24, 28, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 50,52, 56;

13.

[illegible] restituzione al Ro[illegible]e o di t[illegible]tti li alt[illegible] oggetti s[illegible]t[illegible]o s[illegible]tr[illegible].
Dispone la scarcerazione immediata del Rossetto, se non detenuto per altra causa.

Torino, li 11 giugno 1979

Il Cancelliere I Giudici Il Presidentre Rel. est.

Interposto appello dell'imputato il 11-6-1979 e dalla difesa del Tucco il 13-6-1979 -

E' copia conforme all'originale
Torinno li 21 FEB 1980

IL DIRETTORE AGG. DI C[illegible]
DIRIGENTE LA SEGI[illegible]
(F. Musci)

4 C. 3.8

**REPUBBLICA ITALIANA**
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Sent. N. 2225
Data 13-7-1979
R. G. n. 680/1979

# La Corte d'Appello di Torino

**Sezione Penale I^a**

Composta dagli illustrissimi Signori:

1. Dott. Romagnoli Angelo — Presidente
2. Dott. Montinari Nello
3. Dott. Invrea Raffaele — Consiglieri
4. Dott.
5. Dott.

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

**SENTENZA**

**CONTRO**

1) MUSI FRANCA, nata a Bologna il 6.8.1955 e residente in Via Tarino n° 7 a TORINO

DETENUTA IN SIENA presente

2) FORLANO GIUSEPPE, nato a Torino il 17.11.1945 ed ivi residente in Via Parrone n° 2

DETENUTO IN CUNEO presente

IMPUTATI IN PRIMO GRADO

ENTRAMBI:

a) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. 10, 12, 13 Legge 14.10.1974 n°497 per avere, con più azio[illegible] [illegible] del medesimo disegno criminoso, in concorso tra di loro, illegalmente detenuto, portato in luogo pubblico e tentato di far esplodere, al fine di incutere timore pubblico, materie esplodenti.

Accertato in Torino il 18.1.1978

B) del delitto di cui agli artt. 110, 61 n° 2, 624, 625 n° 2 e 7 C.P. perchè, in concorso tra di loro, in Torino tra il 15 ed il 16.1.1978, si impossessavano, per trarne profitto ed in particolare per

COMMISSIONE DI INCHIESTA SOCIALVO 000018 RISERVATO

eseguire l'attentato di Via Vanchiglia di cui al capo a), dell'auto Mini Minor tg. TOA46333 sottraendola a Massarenti Eusebio che la deteneva posteggiata sulla pubblica via; commettendo il fatto su cosa esposta per consuetudine alla pubblica fede, avvalendosi di violenza(manomissione dell'impianto di accensione).

FORLANO, INOLTRE:

c) del delitto di cui agli artt. 12 e 14 Legge 1974 n° 497 per avere, negli ultimi mesi del 1977, portato illegalmente in luogo pubblico la pistola Smith & Wesson cal. 38 regolarmente posseduta.

APPELLANTE

Avverso la Sentenza del Tribunale di Torino emessa in data 15.1.1979 che dichiarava MUSI Franca e FORLANO Giuseppe colpevoli di tutti i reati loro ascritti uniti dal vincolo della continuazione, i reati a) e b) concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate e, condanna: MUSI Franca alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e lire trecentomila di multa; FORLANO Giuseppe alla pena, per il delitto continuato, di anni tre e mesi due di reclusione e lire quattrocentomila di multa; per il delitto sub c) alla pena di anni uno di reclusione e lire centomila di multa, oltre al pagamento in solido delle spese processuali. Dichiarava il FORLANO interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Sottoponeva entrambi gli imputati a pena espiata alla libertà vigilata per la durata di anni uno.

Visto l'art. 6 D.P. 4.81978 n° 413 dichiarava la pena inflitta al Forlano per il delitto sub c) condonata. Ordinava la confisca dell'arma e dell'ordigno in sequestro.

Ritenuto in fatto e diritto

Il Nucleo di P.G. dei CC. di Torino riferiva il 24-I-1978 (facendo seguito a una precedente segnalazione della Stazione CC. di Torino Vanchiglia) che verso le ore I del I8-I il Carabiniere Peruffo Carlo, in servizio di vigilanza esterna alla Caserma Vanchiglia, sita nella stessa Via al civico 3bis, aveva notato una Mini Minor con due persone a bordo percorrere per due volte successive, senza fermarsi, il tratto di strada antistante il suddetto Comando, attiguo a una sezione del Partito della D.C.

L'auto, provenendo da Corso S. Maurizio, imboccava Via Matteo Pescatore, con direzione Via Bava, e ricompariva una terza volta, arrestandosi subito dopo avere oltrepassato l'angolo di Via Vanchiglia con Via M. Pescatore. Il Peruffo che si trovava all'interno della propria autovettura e in divisa, di fronte all'officina sita al civico n. 2, aveva notato che una donna, scesa dalla Mini Minor, si dirigeva verso la sede della Sezione, ne osservava le finestre, e quindi guardava la targa "CC"; guardate ancora le finestre della Sezione, la donna, rivolta al guidatore dell'auto (che distava da lei circa 20 m.) gridava che non c'era nessuno. Saliva quindi in macchina, e il veicolo ripartiva in direzione di Via Bava; la donna vestiva un eskimo color verde, col cappuccio alzato, e portava pantaloni color scuro.

L'autovettura ricompariva quindi per la quarta volta, fermandosi all'angolo Via Vanchiglia-Via M. Pescatore. Un uomo ne scendeva e si avvicinava alla porta della Caserma; chiamato poi dalla sua accompagnatrice, tornava in prossimità dell'autovettura, e parlava con lei. Dopo di che l'uomo tornava verso la finestra della Sezione, estraeva da sotto gli indumenti un involucro, e attivava un accendino.

A questo punto il Peruffo era sceso dall'auto intimando l'alt allo sconosciuto che si allontanava di corsa, sebbene il Carabiniere esplodesse alcuni colpi di MAB.

La donna era stata accompagnata in Caserma. L'uomo durante la fuga era scivolato, lasciando a terra un sacchetto contenente due involucri di rsplosivo uniti a un accenditore con miccia.

Lo sconosciuto era stato decsitto dal Peruffi come alto m. I,75-I,78, robusto, con capelli biondo-scuro lisci, un pò radi (pettinato con

riga,ed un ciuffo sulla tempia opposta),con baffetti,occhiali da vista, cappotto di tipo eskimo color beige.

Il guardiano notturno Fiore Vito,sopravvenuto nel frattempo,aveva descritto il fuggitivo come:alto,robusto,con giacca a vento,occhiali, capelli radi.

Risultava che la Mini Minor era stata sottratta nella notte sul I6-I a Massarenti Eusebio.

Nel corso di una perquisizione in casa della Musi si rinveniva un foglio manoscritto,che riportava modalità e istruzioni per aprire e avviare senza chiavi alcuni tipi di autovetture.

In data I4-2-78 il Nucleo di P.G. dei CC. informava circa sospetti sorti a carico di Forlano Giuseppe,che poteva essere il complice della Musi,anche perchè nell'abitazione dell'imputata era stata trovata una agendina con l'annotazione:"Luisa-Giuseppe-5II493 (tabacchi Via Garibaldi)" che poteva riferirsi al Forlano,la cui moglie si chiamava Perlo Luisa;il padre della stessa era intestatario della rivendita di Via Garibaldi;gestita di fatto dal Forlani e da sua moglie.

Una perquisizione operata nella rivendita di tabacchi e in casa del Forlano aveva consentito di ritrovare una pistola cal. 38 Special, marca Smith e Wesson,con sei cartucce,che era stata denunciata.

In data I6-2-1978 veniva sottoposto a ricognizione personale da parte del Magistrato inquirente,presente il Peruffo.

Nel corso dell'istruttoria formale venivano eseguite Perizie tecniche sia sull'ordigno sequestrato,sia sul documento redatto dalla Musi,e rinvenuto in casa di lei.

Secondo il Perito,l'ordigno era stato confezionato con gr. I30 di miscela esplosiva pulverulenta,costituita da nitrato d'ammonio (80%),e nitroderivati vari (20%);se l'ordigno fosse scoppiato, l'esplosione,a causa della ridotta quantità di materiale impiegato, avrebbe determinato esclusivamente un effetto di compressione d'aria, capace di provocare conseguenze di una certa entità solo ad individui che si fossero venuti a trovare nelle immediate vicinanze dell'epicentro dello scoppio.

Nello scritto della Musi si individuava dal Perito un buon numero di istruzioni circa il furto dilettantistico di automobili.

Il G.I. disponeva quindi la separazione del presente processo, relativo al fatto del I8-I-I978,nei confronti di altro pendente anche a carico degli odierni imputati.

In sede dibattimentale la difesa del Forlano eccepiva la nullità della ricognizione personale effettuata dal Peruffo,non risultando verbalizzata la risposta alle domande preliminari imposte dal disposto di cui all'art. 360 CPP.

Il Tribunale rigettava l'istanza,ritenendo trattarsi di nullità relativa,non dedotta nel termine di cui all'art. 377 Proc.

La Musi,interrogata,asseriva che era uscita da un cinema verso le 0,30 del I8-I;aveva preso quindi un autobus scendendo per errore in Piazza Castellone;si era poi avviata verso casa .Precisava che in precedenza aveva asserito che passeggiava in Via Vanchiglia,soffrendo di insonnia da qualche giorno;era vero che soffriva di insonnia e che quella notte rientrava da casa da un cinema,ove si era recata da sola.All'altezza di Via Matteo Pescatore,a metà incrocio,aveva notato un uomo di statura piuttosto alta;contemporaneamente sbucava dal lato opposto un Carabiniere che sparava a raffica contro l'uomo e contro di lei.Conosceva l'ubicazione di quella sede di partito, ma ignorava l'esistenza della Caserma in Via Vanchiglia.

Ammetteva di avere stilato l'elenco delle sedi dei Commissariati di P.S. e delle Caserme dei CC.,ma ciò aveva fatto senza un motivo,forse perchè "alcuni volantini trattavano del problema della repressione da parte delle Forze dell'ordine"e non per usarlo allo scopo di commettere attentati.

Ammetteva di avere redatto l'appunto relativo alle istruzioni per i furti di autovetture,e precisava che i furti di auto non la interessavano.

Conosceva il Forlano,e meglio ancora la moglie dello stesso, giacchè si recava a fare le pulizie in casa di lui.

Il Forlano,che contestava gli addebiti sub A e B,precisava che aveva portato i baffi fino al I97I;produceva due foto da cui

risultava che nel settembre I97I portava i baffi. Da almeno tre anni non li aveva fatti più crescere e tale circostanza veniva confermata dal teste Moscone Mario, secondo cui egli conosceva il Forlani da tre anni essendo cliente della tabaccheria, e non lo aveva mai visto con i baffi.

La Musi, secondo l'imputato, era stata qualche volta a fare la pulizia in casa di lui; egli aveva conosciuto l'imputata ed il marito di lei a un'assemblea universitaria.

Egli da circa due anni non svolgeva più attività politica.

La difesa della Musi esibiva un assegno circolare da lire 70 mila somma offerta al proprietario della Mini Minor.

Con sentenza in data I5-I-I979 il Tribunale di Torino affermava la responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro contestati, emanando le statuizioni di cui in epigrafe.

Contro la sentenza e l'ordinanza dibattimentale proponeva appello la difesa del Forlani e l'imputato personalmente.

Nei relativi motivi si sosteneva l'errata valutazione delle risultanze processuali da parte dei primi Giudici; in subordine si lamentava l'eccessività della pena,, e si chiedeva l'applicazione dell'art. 5 L. n. 895 del I967, con l'attenuante ex art. 62 n. 6 CP; dichiararsi prevalenti le concesse attenuanti generiche sulle aggravanti, con i benefici di Legge. Applicarsi l'amnistia al reato di furto, irrogandosi per il resto il minimo della pena.

L'assoluzione dai reati sub A e B quanto meno per insufficenza di prove.

La difesa della Musi chiedeva:

l'Assoluzione da tutte le imputazioni quanto meno con formula dubitativa; in subordine dichiararsi prevalenti le attenuanti sulle aggravanti, irrogandosi il minimo della pena.

All'odierno pubblico dibattimento, fattasi la relazione della causa, ed interrogatisi gli imputati, il P.G. e i difensori concludevano come in atti.

Osserva la Corte che sufficentemente provata è la compevolezza della Musi in ordine ai reati a lei contestati.

Si osserva, quanto alla Musi, che appare di decisiva rilevanza quanto è stato asserito sia in istruttoria, sia al dibattimento di primo grado, dal Carabiniere Peruffo. Costui, trovandosi di guardia avanti alla Caserma Vanchiglia, aveva potuto notare che una Mini Minor con due persone a bordo transitava più volte avanti all'edificio; che alla terza volta una donna (il cui abbigliamento corrispondeva a quello portato dalla Musi al momento dell'arresto) dopo essere scesa e avere osservato le finestre della Sezione "DC" aveva gridato che non c'era nessuno.

Successivamente la stessa autovettura aveva fatto un altro giro: un uomo era sceso avanti alla Caserma, aveva parlato con la sua accompagnatrice, e aveva quindi fatto uso di un accendino, provocando l'intervento del Carabiniere.

La deposizione del Peruffo appare, in tutte le sedi, lineare e costante, e quindi attendibile. Manca, per contro, una giustificazione logica dalla parte della Musi, in relazione alla sua presenza in Via Vanchiglia, a tarda notte e nel cuore del periodo invernale.

Il Peruffo, nell'occasione, non notò che vi fossero altri, oltre ai due di cui alla sua nafrativa; la circostanza è confermata dalla guardia notturna Fiore, e trova una conferma anche nel fatto che l'accompagnatore della Musi non si sarebbe accinto a compiere un'attività delittuosa (e in prossimità di una Caserma dell'Arma) se non dopo essersi accertato scrupolosamente circa la mancanza di pedoni. Il passaggio reiterato dell'autovettura avanti allo stabile sta proprio a significare che era necessario, prima dell'azione, ispezionare completamente la località.

Appare inoltre pienamente credibile il Peruffo quando afferma che egli, pur avendo cercato di bloccare l'uomo, non perse di vista la donna, che si era fermata e non aveva mostrato di voler fuggire.

D'altra parte è certo che la scelta dell'ora, dell'obbiettivo e delle modalità del fatto abbiano imposto agli esecutori uno studio preventivo e accurato, sì da realizzare il proposito criminoso, evitando l'arresto.

Sotto tale profilo appare evidente che la Musi (che ha partecipato con l'uomo a ispezionare accuratamente le finestre dello

stabile;che si trovava,necessariamente,sull'auto sottratta,al fine di evitare ogni identificazione,conosceva sin dall'inizio quali sarebbero state le modalità dell'"azione" e le possibilità di sottrarsi alle conseguenti ricerche.In definitiva,quindi,alla Musi, oltre che la detenzione e il porto dell'ordigno (fabbricato,secondo il Perito,da persona esperta) deve essere attribuito anche il furto dell'autovettura,trattandosi del primo atto dell'esecuzione criminosa,che non poteva certo essere realizzata con un minimo di sicurezza se non disponendo di un mezzo di trasporto.

E' appena il caso di accennare al ritrovamento in casa dell'imputata dell'appunto (reperto n. 31) nel quale si precisano istruzioni onde commettere furti di autovetture,e,in particolare,di autoveicoli "Mini".Del possesso di tale scritto la Musi non ha offerto alcuna spiegazione seria e concludente;mentre è certo (per averlo affermato il proprietario) che la Mini Minor era stata lasciata con le portiere chiuse a chiave.

Anche la responsabilità del Forlano è chiaramente provata.

Il riconoscimento operato dal Peruffo appare pienamente attendibile, ove si consideri che il teste doveva prestare il massimo della sua attenzione,quando la stessa autovettura (che era transitata tre volte sempre nella stessa direzione) ripassò ancora una volta, e da essa scese un individuo che il Carabiniere potè osservare accuratamente,giacchè nella zona vi era luce sufficente (come ha confermato il teste Fiore).La descrizione effettuata dal Peruffo circa i connotati dell'individuo coincide con i dati fisici e le sembianze del Forlano (per quanto riguarda la corporatura,la statura e la stempiatura.In relazione ai baffi della persona da lui vista, il Peruffo ha dichiarato che essi erano "non molto evidenti"-

E' agevole arguire,da tale precisazione,che il Forlano,pur non portando i baffi da qualche anno,poteva,essendo bruno,presentare un inizio di ricrescita di baffi,solo che avesse trascurato per poco tempo di radersi in loco.

Il riconoscimento in parola è confortato dal fatto che i due imputati si conoscevano bene,anche se la Musi in un primo momento negò tale circostanza;nonchè dal fatto che il teste Moscone

non ha potuto precisare se avesse notato che il Forlano, nei quindici giorni precedenti il fatto, non portasse baffi.
La responsabilità del Forlano, in ordine ai reati a lui ascritti, deve essere perciò confermata, anche per le ragioni che si sono sopra esposte nei confronti dell'imputata.
Non si può ravvisare l'ipotesi di cui all'art. 5 L. del 1967 sulle armi, trattandosi di ordigno idoneo a cagionare alle persone lesioni di una certa entità, in un raggio limitato.
Ma, in proposito, si deve rilevare che nel tempo occorrente perchè la miccia bruciasse del tutto, sì da determinare lo scoppio, sarebbe stato probabile che qualche militare uscisse dalla Caserma o vi entrasse. In tal caso più di una persona avrebbe potuto riportare lesioni, trattandosi di miccia a combustione interna, e quindi difficilmente riconoscibile.
Il fatto perciò, anche valutato in relazione al disposto degli artt. 69 e 133 C.P., non è di lieve entità, anche perchè obiettivo dell'azione criminosa era una sede di partito, posta nell'immediata vicinanza di una Caserma dell' Arma.
A favore della Musi stanno la di lei giovane età e l'incensuratezza, non la condotta processuale insincera.
A favore del Forlano si deve riconoscere l'incensuratezza e la solo parziale sincerità; la sua età al momento del fatto non può esimerlo da una misura di pena lievemente maggiore di quella che si ritiene di infliggere alla Musi.
Per quanto detto, va mantenuta la dichiarazione di equivalenza fra le attenuanti e le aggravanti, e le pene vanno quantificate nella misura seguente: per il porto illegale per la Musi, si fissa una pena base di 2 anni ~~e 6 mesi~~ di reclusione e lire 200.000 di multa; ~~pena diminuita a 20 mesi e lire 200.000 per~~ cui si aggiungono per la continuazione, mesi quattro e lire 50.000;
per il Forlano, pena base due anni e sei mesi e lire 250.000 per il porto illegale, più mesi 4 e lire 50.000 per la continuazione.
Si deve eliminare per il Forlano la pena accessoria dell'in-

terdizione temporanea dai pubblici Uffici.

Si osserva infine che al reato di furto non può applicarsi la richiesta attenuante ex art. 62 n. 6 C.P.,giacchè non si può parlare,nella specie,di integrale risarcimento del danno,giacchè la cosa rubata fu recuperata dalla Polizia Giudiziaria.

La sentenza impugnata deve essere confermata nel resto.

P.Q.M.

La Corte;

Visto l'art. 523 C.P.P.;

In parziale riforma della sentenza impugnata,riduce la pena inflitta:alla Musi ad anni DUE e mesi QUATTRO di reclusione e lire 250.000 di multa;al Forlano ad anni DUE e mesi DIECI di reclusione e lire 300.000 di multa.

Elimina,per il Forlano,la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Conferma nel resto la sentenza impugnata.

Torino,13 luglio 1979

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE est.

Non notificato estratto sentenza a ..... imputat ..... , avendo i .....medesim..... proposto personalmente tempestivo ricorso per Cassazione avverso la sentenza stessa.

Il Cancelliere

---

Notificato estratto sentenza;

all'imputato ..... il .....

all'imputato ..... il .....

all'imputato ..... il .....

all'imputato ..... il .....

all'imputato ..... il .....

ai sensi art. 170 C.P.P. Avviso al difensore in data .....

24/9/79 = 2 articoli alla Pg.

Il Cancelliere

---

Interposto ricorso per Cassazione:

in data 13-7-1979 da Avv. Michi Franco

in data 13-7-1979 da Avv. Franco e Avv. Forlano

in data 14-7-79 da Avv. Forlano

in data ..... da .....

in data ..... da .....

in data ..... da .....

in data ..... da .....

in data ..... da .....

Il Cancelliere

---

La Corte d'Appello di Torino, con ordinanza in data .....

ha dichiarato inammissibil....i....ricors....per Cassazione propost....da .....

.....

.....

ed ordinato l'esecuzione della sentenza impugnata, con condanna alle spese.

Ordinanza comunicata alla Proc. Gen. il ..... e notificata:

all'imputato ..... il ..... al difensore il .....

all'imputato ..... il ..... al difensore il .....

all'imputato ..... il ..... al difensore il .....

all'imputato ..... il ..... al difensore il .....

all'imputato ..... il ..... al difensore il .....

Torino, li .....

Il Cancelliere

E' copia conforme all'originale
per uso d'ufficio
Torino 4 MAR 1980
IL CANCELLIERE

CORTE D'APPELLO ★ TORINO ★

FATTA SCHEDA addì .....

N. 39/78 del Reg. gen.
N. 34/79 del Reg. ~~gen.~~ XXX

SENT.

TORINO

II° CORTE DI ASSISE

**REPUBBLICA ITALIANA**
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

*L'anno millenovecento* 79 *il giorno* 6 *del mese di* Ottobre

LA CORTE DI ASSISE DI ASSISE DI TORINO II°

*composta dai Signori:*

1. dott. Guido BARBARO — *Presidente*
2. dott. Paolo DORIGO — *Giudice*
3. Renata COTTINO
4. Mario ARDIZZI
5. Luciana BONTEMPO
6. Bianca CHIARINI
7. Giuseppe MARTELLACCI
8. Attilio BARBIERI

*Giudici popolari*

*Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor dott.* Rocco SCIARAFFA

*e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto ha pronunciato la seguente*

SENTENZA

*nella causa*

CONTRO

1) INNOCENZI SILVANA, nata a Poggio Nativo 10/9/49; DETENUTA PRESENTE
2) ZAMBON ADRIANO, nato a Adria 10/9/45 res. Chieri; via Roma, 9. LIBERO PRESENTE
3) SOFIA GIUSEPPE, nato Palermo 10/1/55; DETENUTO PRESENTE

931 - STAMPERIA DEL TRIBUNALE - TORINO

.....

.....

.....

.....

## IMPUTAT I

INNOCENZI:.....

A)del delitto di cui agli art. 306, 1° comma, 302, 270 C.P., per aver promosso e organizzato, con l'attività di creazione di infrastrutture (disponibilità di alloggio e fornitura di armi), di proselitismo, di ammissione di adepti, di intrattenimento di relazioni tra membri, la banda armata denominata "nuclei armati proletari", avente come scopo il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato; in Roma e Torino fino al 14/9/1976.....

ZAMBON e SOFIA:

B) del delitto di cui agli art. 306, 2° comma, 302, 270 C.P., per avere partecipato alla banda armata di cui sopra; in Roma e Torino, fino al 14/9/1976...

ZAMBON:

recidivo reiterato con pena espiata, già dichiarato delinquente abituale.

SOFIA:.....

recidivo infraquinquennale.

.....

MOTIVI DELLA DECISIONE

In esito all'odierno dibattimento, svoltosi in presenza degli imputati, si osserva:

1.-Nel pomeriggio del 14 settembre 1976 funzionari di Polizia del locale Nucleo Servizi di Sicurezza sorprendevano ed arrestavano, nei giardini pubblici siti in questo corso Maroncelli ang. via Ventimiglia, Innocenzi Silvana e Zambon Adriano, portatisi in treno da Roma a Torino, e Sofia Giuseppe, evaso dalla Casa penale di Lecce ed incontratosi con gli stessi su di una panchina. Nella circostanza la Innocenzi e lo Zambon risultavano in possesso di varie pistole, munizioni, documenti falsi d'identità e denaro contante; il Sofia deteneva, invece, oltre ad una patente di guida apocrifa, annotazioni circa funzionari di Polizia e magistrati di Roma e copia di un dattiloscritto intestato ai 'Nuclei Armati Proletari' e relativo alla sua evasione, realizzata a Lecce il giorno 20 agosto precedente. I tre, denunciati -fra l'altro- quali appartenenti alla citata organizzazione sovversiva, nel corso dell'interrogatorio reso al P.M. in ordine alle circostanze del loro arresto rifiutavano di rispondere relativamente ai rispettivi rapporti con i 'N.A.P.'. Il P.M.,

convalidato l'arresto nei confronti della Innocenzi e dello Zambon, disponeva, anzitutto, la separazione del procedimento concernente l'evasione commessa dal Sofia in Lecce (senza che vi risultasse un concorso degli altri due imputati), ed, inoltre, la riunione del procedimento trasmesso dalla Procura della Repubblica di Asti in merito al fermo di certo Enzo Caputo, sospettato di tenere dei contatti con appartenenti ai N.A.P.. Indi lo stesso, avendo appreso che a carico della Innocenzi la Procura della Repubblica di Roma procedeva già per il reato di cui all'art. 306 C.P., trasmetteva gli atti per ragioni di competenza territoriale a quell'Ufficio, ravvisando ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva con gli altri fatti denunciati (detenzione e porto illegale di armi, falsificazione di documenti) per tutti.
Il G.I. presso il Tribunale di Roma, investito della formale istruzione in base ad un rapporto della Questura di Roma relativo all'arresto dei tre predetti in Torino e contenente l'esito di indagini colà svolte, aveva -infatti- già emesso un mandato di cattura contro la Innocenzi per partecipazione a banda armata; il medesimo, pertanto, contestava agli imputati i fatti emersi in occasione del loro arresto in questa città. Ma, mentre il Sofia si avvaleva della facoltà di non rispondere, lo Zambon ammetteva la fondatezza degli addebiti rivoltigli e si proclamava militante dei N.A.P. e la Innocenzi confermava le dichiarazioni rese al P.M. cittadino, precisando soltanto i rapporti con tal Corbolotti Alessio, nel cui alloggio erano state trovate le chiavi di un appartamento da lei locato in Roma. Tuttavia il G.I., con sentenza d'incompetenza territoriale in data 25 gennaio 1977, disponeva la trasmissione degli atti alla locale Procura della Repubblica. Su richieste parzialmente difformi del P.M., il G.I. presso il locale Tribunale ordinava il rinvio a giudizio dei 3 attuali imputati per rispondere dei vari reati di falso, ricettazione e porto e detenzione di armi clandestine. Con sentenza 8 marzo 1977, tuttavia, lo stesso rilevava la propria incompetenza territoriale e rimetteva gli atti concernenti l'imputazione di appartenenza a banda armata alla Procura della Repubblica di Asti. Su conflitto di competenza sollevato dal G.I. presso il Tribunale di Asti il 24 marzo 1977, la Corte di Cassazione, con sentenza 12 maggio s.a., dichiarava la competenza di questa Corte, trasmettendo gli atti al locale Ufficio Istruzione per l'ulteriore corso. Il G.I., ricevuti i fascicoli, su conforme richiesta del P.M. disponeva lo stralcio del procedimento a carico del Caputo, la cui posizione processuale appariva complessa ed incerta, e contestava alla Innocenzi l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 306, comma 1° C.P.. Costei, nel corso del conseguente interrogatorio, respingeva l'accusa e forniva alcune spiegazioni in merito al con

tenuto di una lettera inviatale da un detenuto (tal Pagani Giancarlo) e di una serie di appunti sulla situazione della locale Casa Circondariale.Su delega del medesimo G.I. era acquisita in Roma la deposizione di due persone che avevano conosciuto la Innocenzi (presentatasi come Vitali Carla)e,rispettivamente,abitato nell'alloggio accanto.Successivamente,con ordinanze 22 giugno ed 11 luglio 1978,era disposta la scarcerazione dell'imputata per decorrenza dei termini massimi di custodia preventiva in relazione ai due mandati di cattura emessi a suo carico dal G.I. di Roma,con obbligo di dimorare nel comune di Castelnuovo Garfagnana (poi in Ponza).Il 20 settembre seguente si accertava che la donna aveva arbitrariamente lasciato il comune di soggiorno,onde in pari data il G.I. emetteva nuovo mandato di cattura per partecipazione a banda armata;con altro mandato del 7 ottobre 1978 il G.I. contestava alla giovane il reato di cui all'art. 306, comma 1° C.P.,ma entrambi i provvedimenti restavano inesegui ti.Era disposta perizia grafica onde accertare se le sottoscrizioni 'Vitali Carla',apposte su alcune distinte di versamento del Banco di S. Spirito (usate per versare il canone di locazione di un alloggio sito in via Longo a Roma e sequestrate in quella città),provenissero dalla Innocenzi o meno;la relazione,depositata il 3 agosto 1978,rispondeva in termini positivi.Sulle conformi conclusioni del P.M.,con ordinanza 7 ottobre 1978,il G.I. disponeva il rinvio a giudizio degli imputati attuali perché rispondessero dell'accusa di cui in epigrafe,prosciogliendo per intervenuta amnistia la Innocenzi dal delitto di cui all'art. 494 C.P.;in pari data era emesso mandato di cattura anche a carico dello Zambon e del Sofia,detenuti per altra causa.

Il 10 novembre 1978 il difensore di Zambon ne chiedeva la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia preventiva,rilevando che sin dall'inizio lo stesso era stato denunciato anche per il reato di cui all'art. 306 C.P.,addirittura confessato dinanzi al G.I. presso il Tribunale di Roma,e che quindi,il magistrato era stato in grado di emettere il provvedimento restrittivo della libertà personale.Il provvedimento di reiezione di questa Corte,emesso il 9 dicembre 1978,era impugnato con ricorso per Cassazione,ma la S.C. il 10 luglio 1979 rigettava ogni doglianza.

Nelle more del giudizio l'imputata Innocenzi,citata come latitante,é stata arrestata nei dintorni di Torino a seguito di un'operazione di Polizia ed é stata ritualmente tradotta in aula.Nel corso della prima udienza il Sofia e la Innocenzi hanno revocato la nomina del proprio difensore di fiducia onde,su richiesta dei difensori designati d'ufficio,é stato accordato un termine a difesa per lo studio degli atti.All'odierna udienza,dopo che i due predetti imputati han

no letto un proclama politico (allegato al verbale),é stata respinta la questione -sollevata dal difensore della Innocenzi- circa l'applicazione dell'art. 90 C.P.P. all'imputata,che non risulta essere mai stata giudicata per lo stesso fatto.Soltanto lo Zambon ha reso brevi dichiarazioni,giustificando la propria ammissione di appartenenza ai N.A.P. e proclamandosi estraneo all'episodio.Si é proceduto alla escussione di tre testi,venuti a contatto -in Roma- con la Innocenzi,ad essi nota come Vitali Carla.

2.-Neppure l'attenta difesa ha minimamente contestato o posto in discussione l'esistenza,all'epoca dei fatti in esame, della organizzazione denominata 'N.A.P.' e dei suoi specifici connotati di banda armata,operante al fine di sovvertire in modo violento gli attuali ordinamenti economici e sociali. In effetti,benché a tutt'oggi non risulti ancora ufficialmente pronunciata una sentenza irrevocabile in merito al ruolo ed alle imprese attribuiti ai fondatori ed ai più attivi adepti di tale banda,si può convenire con il G.I. allorché -nell'ordinanza di rinvio a giudizio- ascrive alla categoria dei fatti notori svariati episodi terroristici espressamente rivendicati dai N.A.P.,ampiamente descritti e commentati dalle cronache giornalistiche dal 1974 in avanti.Considerati i mezzi impiegati nelle diverse occasioni e gli obiettivi man mano prescelti (attentati dinamitardi ai Carceri della Penisola,danneggiamento incendiario dell'autoporto della P. S. in Roma,azione dimostrativa con esplosivo nel manicomio di Aversa,ecc.),é agevole rilevare come le persone abilmente collegate in ogni azione mirassero a colpire e distruggere (anche in senso materiale!) singole ma essenziali componenti dell'attuale struttura dello Stato (vista sotto il profilo politico,economico ed amministrativo),in ossequio a finalità chiaramente antiistituzionali.Nella sentenza 16 febbraio 1977 della Corte d'Assise di Napoli (v. in Giur. Merito,1979,II,p.110 ss.),la stessa con cui é stato condannato il Sofia e che ha già trovato conferma in grado d'appello (v. la prima annotazione contenuta nella 'posizione giuridica'di questo imputato),si rinvengono,utilmente sintetizzate, la storia,le cause ideologiche,le modalità di formazione ed i termini delle prime e più rilevanti azioni compiute -sotto lo schema operativo della banda armata- in alcune città dell'Italia Centro-meridionale dai N.A.P.,distintisi non solamente in fatti eversivi,ma anche con clamorosi delitti comuni (ad es. sequestri di persona),indispensabili all'autofinanziamento ed all'acquisizione di tutti i mezzi necessari (armi,documenti,basi) per operare nella clandestinità e con profitto.La stessa sentenza 19 novembre 1976 della Corte di Cassazione (fasc. 2,f.229 ss.),oggi prodotta in estratto dalla difesa dello Zambon,ben evidenzia come,pur dopo lo arresto di numerosi componenti in data 8 ottobre 1975 (il

giorno in cui iniziò il regime detentivo del Sofia:v. sua 'posizione giuridica'),l'attività dei N.A.P. fu proficuamente continuata -sulla medesima linea tracciata dai promotori- da altri individui,fossero i latitanti e principali 'animatori' della banda Domenico Delli Veneri e Giovanni Gentile Schiavone (arrestato il 15 luglio 1976 e trovato in possesso di armi varie e munizioni),fossero aderenti insospettati ed identificati soltanto in un secondo tempo.

Ma anche negli atti del presente processo é consentito cogliere vari spunti utili per seguire la formazione -nella Capitale- di una importante ed attiva 'cellula' dei N.A.P.,composta da numerosi aderenti,ben convinti nel perseguire finalità sovvertitrici con metodi violenti.Sin dalla primavera del 1975,infatti,erano in corso indagini sulla consistenza di tale banda ad opera degli Uffici di Polizia e Giudiziari di Roma,preoccupati degli esiti di taluni fatti criminosi (v. rapporto Questura di Roma 21-9-76,fasc.1,f.30).Le investigazioni portarono alla scoperta di un 'covo' in Ostia-Lido, via delle Repubbliche Marinare n.71,sicuramente frequentato da più persone e ricco di materiale -non soltanto di natura documentale- sequestrato ed analizzato dalla Polizia (ivi, f.31 s.).Un'altra 'base' fu localizzata in un appartamento di Roma,via Casale S. Pio V n.15,nel corso di un'operazione che portò all'arresto di sei persone -tra cui il noto Delli Veneri- ed al reperimento,fra l'altro,di patenti di guida di provenienza furtiva (ivi,f.32;nonché rapporto 31-3-77, fasc.6,f.20).

A tale 'nucleo' romano della banda armata in esame sono accusati di aver aderito -sia pure con diverso grado d'importanza e di mansioni- gli odierni imputati.

3.-Esaminando,anzitutto,la posizione del Sofia con la serenità e lo spirito critico caldeggiati dal difensore,deve essere adeguatamente evidenziato il rilievo che assume il ciclostilato rinvenuto sulla sua persona al momento dell'arresto.Trattasi di un volantino intestato ai N.A.P. -Nucleo 'Giovanni Taras' e diffuso a seguito dell'evasione dal Carcere di Lecce del predetto e di altri detenuti in data 20/8/76 (fasc.1,f.18),con cui l'organizzazione eversiva esaltava la buona riuscita dell'operazione di fuga e proclamava il Sofia quale proprio appartenente (v. fasc.2,f.192).Orbene, considerati il clima di clandestinità e l'alone di segretezza nei quali dovevano -per scelta consapevole- operare i membri della banda,sembra evidente la verità della notizia, che pur poteva esporre l'interessato ai rischi di una più intensa ricerca ad opera della Polizia.L'annuncio in questione serviva,oltreché a vantare la propria efficienza presso la pubblica opinione,a rincuorare l'animo degli adepti (scosso da gravi smacchi,come arresti od uccisioni),nella convinzione di riuscire a garantire a lungo -mediante opportuno

fiancheggiamento- la latitanza del Sofia,additato come il 'vincitore' della sempre combattuta organizzazione carceraria italiana.In secondo luogo pesa sfavorevolmente il contenuto dei due foglietti di carta ancora indosso al prevenuto all'atto dell'arresto (fasc.1,f.18:nominativi di funzionari di P.S. in servizio a Roma e del sost. proc. della Repubblica dr. Nicola Renda;annotazione relativa al sost. proc. della Repubblica dr. Lami ed al direttore delle Carceri di S. Vittore di Milano,dr. Amedeo Savoia),i quali -anche in mancanza di qualunque chiarimento dell'interessato- possono spiegarsi soltanto in relazione all'attività di individuazione di importanti obiettivi e di 'attacco in armi' dei medesimi ad opera dei N.A.P.,già proclamatisi nemici irriducibili dell'attuale struttura statuale e degli ordinamenti economici e sociali, e tesi a colpirne con accanimento le personalità che ne sono il simbolo,cioé funzionari di Polizia,magistrati (si pensi al rapimento Di Gennaro) e dirigenti dell'organizzazione penitenziaria.

Indubbia importanza riveste,altresì,il modo in cui il Sofia, che si trovava a centinaia di chilometri di distanza da Roma,fu esattamente preavvertito dell'ora e del luogo fissati per l'incontro con gli altri imputati,tanto da poter arrivare all'appuntamento con un lieve ritardo rispetto alla coppia fermatasi a sedere (v. rapporto del compianto m.llo Berardi,fasc.1,f.11:"dopo circa 15 minuti sopraggiungeva un giovane,che prendeva posto sulla stessa panchina.Detto giovane veniva immediatamente riconosciuto per l'evaso Sofia").Si noti che per 'contattare' il Sofia furono scomodati appositamente due appartenenti alla 'banda' in questione (come subito si vedrà),sottopostisi ad un lungo viaggio in treno e recanti seco tre pistole 'Beretta' cariche ed in stato di perfetta efficienza (v. fasc.1,f.14 e conclusioni peritali,f. 130 del fasc.5),con tutti i rischi connessi ad un'eventuale scoperta delle stesse.Nè vi é dubbio che il medesimo fosse il vero destinatario del piccolo 'arsenale', già alla luce dell'iniziale ammissione formulata dalla Innocenzi (fasc.1, f. 45-retro:"quanto alle armi,mi era stato dato un pacchetto che le conteneva e che dovevo consegnare ad una persona che avremmo incontrato a Torino,nella piazza in cui siamo stati arrestati");la negazione dalla stessa aggiunta,peraltro in termini dubitativi,nell'occasione (ivi:"non so se quella persona fosse il Sofia,giacché non ho avuto il tempo di vedere se i suoi connotati corrispondevano a quelli della persona descrittami"),risulta smentita dal testo del rapporto,chiaro nel descrivere che il Sofia ebbe modo di accostare e vedere i propri interlocutori,"iniziando una fitta conversazione con i due",protrattasi per alcuni minuti prima che,verso le ore 16 e 45,i funzionari di Polizia appostati bloccassero i tre di sorpresa (fasc.1,f.11).Nè il Sofia ha

mai affermato di essersi portato in quel particolare punto della città su incarico di un amico o conoscente torinese, rifiutando,anzi,di fornire ogni spiegazione al riguardo (f. 49-retro,fasc.1:"non intendo dire i motivi dell'incontro"). In tale quadro probatorio si inserisce,a completamento,la circostanza enunciata dallo Zambon,subito rivelatosi meno insincero degli altri circa il proprio stato psicologico (f. 47,fasc.1:"ammetto l'addebito in ordine alla detenzione ed al porto di tutte le armi e munizioni sequestrate dalla polizia e trovate in possesso mio e della donna che era con me"):egli,proclamandosi militante dei N.A.P. dinanzi al G. I. presso il tribunale di Roma,aggiungeva testualmente:"le armi di cui sono stato trovato in possesso erano dell'organizzazione" (f.108,fasc.1).Non appare,pertanto,una mera coincidenza il fatto che la patente di guida rinvenuta in possesso del Sofia e falsamente intestata a Palumbo Michele,effigiato in fotografia con le sembianze dell'imputato (fasc. 1,f.18),provenisse da un blocco di moduli rubati in bianco nell'ottobre 1973 dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile di Messina,al pari di quella detenuta indosso dallo Zambon ed intestata ad un fantomatico Mariani Aldo (fasc.5, f.24);i documenti,che recano numeri d'ordine originali assai vicini (rispettivamente A 7102548 ed A 7102371),figurano apparentemente -e falsamente- rilasciati ambedue a Torino il 27 e 21 marzo 1974 (ff. 18 e 16 fasc.1),a riprova di un'unica provenienza e formazione clandestina.Nè stupisce che il prevenuto,ristretto in Lecce perché arrestato l'8 ottobre 1975 ed imputato di gravi fatti commessi quale appartenente ai N.A.P. (quelli per cui la C. d'Appello di Napoli ha confermato la condanna di primo grado a 10 anni di reclusione: v. 'posizione giuridica'),una volta riacquistata la libertà evadendo dal Carcere,si sia nuovamente inserito nell'organizzazione criminosa,decidendo -dopo idonei 'contatti' e 'spostamenti'- di ricevere le armi per passare ad azioni specifiche.

4.-Quanto alla posizione della Innocenzi,figura di spicco nel presente processo,se si può convenire con la difesa che a carico della stessa non si possono addurre elementi inerenti la sua condotta successiva all'arresto (missive,proclami,appunti programmatici),se ne deve dissentire là dove essa afferma l'evanescenza dei dati probatori complessivamente acquisiti.E' pur vero che sul conto della donna la Polizia nutriva allora soltanto dei sospetti,confermati dai contatti epistolari da lei tenuti con imputati reputati appartenenti ai N.A.P. e ristretti in varie carceri italiane (f. 30-31,fasc.1,rapporto Questura di Roma);tuttavia le circostanze del suo arresto e gli esiti delle indagini immediatamente avviate dimostrano in modo sicuro come la medesima si fosse -da tempo e con intensità di partecipazione- asso

ciata alla banda armata in questione,e precisamente al suo 'nucleo romano'.Il primo dato di collegamento dell'Innocenzi all'organizzazione eversiva é rappresentato dal rinvenimento,in un alloggio sito in Ostia-Lido,via delle Repubbliche Marinare n.71,occupato da tal Corbolotti Alessio,di due chiavi perfettamente idonee ad aprire la porta d'ingresso dell'alloggio locato dalla prevenuta sempre in Ostia,al piano mansardato di uno stabile posto in via Ammiraglio Del Bono n.65 (v. fasc.2,ff. 2 e 142,ove si menzionano anche le marche -'Juwel' ed 'Universal'- delle due chiavi).Orbene,che la detenzione delle chiavi in questione non dipendesse da un prestito occasionale,nè si protraesse per dimenticanza di entrambi gli interessati,emerge -da un lato- in base alla circostanza che la Innocenzi fece riprodurre in copia l'unica chiave affidatale dal padrone di casa,ing. Raimondo (v. fasc.2,f.177,nel verbale di riconsegna degli oggetti da parte del comm.rio Fabbri) e -dall'altro- alla luce della inattendibile spiegazione offerta dalla stessa.Invero il motivo indicato a giustificazione della dazione delle chiavi (fasc. 1,f.107-retro:"siccome nel mio appartamento,sito in Ostia, via Ammiraglio Del Bono,dovevo effettuare dei piccoli lavori di restauro,consegnai le chiavi dello stesso al Corbolotti, che si disse disposto ad eseguirli") non trova alcun riscontro nella realtà,sia perché l'unico danno consisteva in un modesto forellino in una parete,dovuto al cattivo inserimento del chiodo di un quadro (v. denuncia Raimondo,fasc.2,f.8); sia perché la Innocenzi abbandonò l'alloggio in questione, riconsegnandolo ritualmente al padrone di casa,già entro la fine dell'agosto 1976 (v. rapporto,ivi,f.2),sì che lo stesso provvide -come preannunciato all'inquilina- ad incaricare un'impresa di pulizia per gli opportuni lavori di tinteggiatura,ancora in corso al momento dell'ispezione della Polizia (v. verbale,ivi,f.142),a riprova del fatto che nulla aveva eseguito il Corbolotti.Che costui,poi,fosse organicamente inserito nel nucleo romano dell'organizzazione eversiva risulta adeguatamente -come sottolineato nel rapporto della Questura romana (fasc. 2,ff. 2-3)- dal tipo,dal quantitativo e dalla qualità del materiale rinvenuto nell'appartamento di via delle Repubbliche Marinare,tale da farlo definire vera 'base operativa' dei N.A.P..Non senza dimenticare che il predetto Corbolotti é poi risultato sottoposto a giudizio,proprio per partecipazione a banda armata,nel novembre 1976 (v. sentenza Cass. 19-11-1976,qui prodotta in stralcio),ed in questi giorni é stato pesantemente condannato dall'Assise Romana quale membro dei N.A.P. per il suo contributo alle imprese terroristiche realizzate dalla 'banda' prima di quella data.E soltanto speciali rapporti di fiducia e di 'cameratismo' possono aver indotto la Innocenzi a permettere che il Corbolotti (da lei -il che é significativo- già conosciuto allor

ché egli si trovava detenuto a Perugia:v. interr.,fasc.1,f. 107-retro) od altro amico di questi entrasse,mediante le chiavi fatte appositamente duplicare,in qualunque ora del giorno e della notte nell'appartamento da lei locato in Ostia,che,evidentemente,doveva servire da eventuale rifugio insospettabile (la prevenuta,fra l'altro,aveva firmato il contratto a proprio nome ed intestato a sè le note di accredito del canone presso la Banca Comm. Italiana:v.fasc.2,ff. 9-28).

Unicamente ricevendoli dall'organizzazione,inoltre,la Innocenzi può essere venuta in possesso di un documento rinvenutole indosso all'atto dell'arresto,cioé la patente di guida di cat. B intestata a Daddi Manuela e recante la foto della imputata (v. fasc.1,f.13),e della ricevuta di versamento in data 8 gennaio 1971,con cui la stessa Daddi pagò la somma di L. 6.000 ad integrazione della tassa di concessione governativa sulla patente,all'epoca aumentata da uno specifico provvedimento governativo (fasc. 2,ff. 3 e 154),sequestrata nell'alloggio di via delle Repubbliche Marinare in Ostia. Tanto la patente quanto la ricevuta (pur essa riconosciuta autentica da chi l'aveva compilata:v. rapporto,fasc.2,f. 186),infatti,erano state sottratte all'intestataria in Firenze, in data 9 settembre 1975, unitamente all'auto ed alla patente del di lei fidanzato Fanfani Fabrizio,la seconda rinvenuta nell'alloggio occupato da Ceccarelli Giovanni ed in possesso di Pierdomenico Delli Veneri,entrambi arrestati -insieme a Papale,Olivares,Tidei e Bartolini- appunto nel 'covo' di via Casale S. Pio V n.15 di Roma il 5 settembre 1976 (fasc.1,f.32;fasc.5,f.25).Per ottenere documenti tanto importanti,invero,la donna doveva non soltanto essere in contatto con la banda armata 'de qua',ma avere acquisito la fiducia di personaggi di primo piano nell'ambito dell'organizzazione eversiva,quali il Delli Veneri ed il Papale,frequentatori di una ben organizzata base operativa.

Di rilievo,altresì,i particolari rapporti intrattenuti dall'imputata con Lo Muscio Antonio,membro di rilievo dei N.A.P. romani e partecipe od autore di clamorosi fatti eversivi criminosi,culminati nell'uccisione dell'agente di P.S. Graziosi mediante pistola e nella rapina in danno di un'automobilista di passaggio (v.fasc.6,ff.8-10), dai quali il medesimo é stato prosciolto con sent. 4-4-1978 del G.I. presso il Tribunale di Roma unicamente per sopraggiunta morte (v. fasc.6,f.35).Orbene é emerso che l'imputata il 25 luglio 1976 prese alloggio in un albergo di Bari esibendo la patente di guida intestata a Strianese Liliana (smarrita a Salerno dall'intestataria nel marzo precedente),da lei falsificata mediante l'apposizione della propria foto,come appurato al momento dell'arresto (fasc.1,f.13);nella circostanza insieme a lei pernottò un giovane presentatosi come Miccoli

Giuseppe,munito di una carta d'identità poi riscontrata falsa e risultato essere il Lo Muscio (v. fasc.1,ff.32-33;fasc.6,f.43).Non può di certo pensarsi ad un week-end per un incontro intimo,considerato che la Innocenzi disponeva già di un alloggio in Ostia dal 24 agosto 1975 (v. copia contratto, fasc.2,f.18) e che la stessa,per nulla ricercata dalla Polizia,non aveva bisogno -al pari dell'amico- di celare la propria identità.Il viaggio nella clandestinità ben si può inquadrare,se non nella diretta partecipazione ad incontri organizzativi di azioni eversive,nell'affiancamento fiduciario della donna ad un attivo membro dei N.A.P. (che,evidentemente,non temeva -benché operante sotto falso nome- di essere tradito dalla medesima),spostatosi per mantenere contatti con adepti ed incrementare le adesioni all'organizzazione. Evidentemente,poi,il Miccoli ('alias' Lo Muscio) era perfettamente al corrente del fatto che la prevenuta avesse locato, sotto il falso nome di Vitali Carla,l'alloggio sito in via Lorenza Longo a Roma,tanto da potere,all'inizio ed alla fine del novembre 1976,versare sul Banco di S. Spirito l'importo di due pigioni (v. distinte originali,fasc.6,ff.52 e 53),allorché l'amica era già stata ristretta in Carcere.Non per nulla la sua immagine in fotografia fu -senza incertezze- riconosciuta da alcuni inquilini dello stabile per quella dell'occupante di detto appartamento fino alla fine del marzo 1977 (v. rapporto relativo all'uccisione dell'agente Grazioli,fasc.6,ff.9-10).Non stupisce,quindi,che in quell'alloggio fosse stata creata una vera centrale operativa,come comprovato dal ritrovamento di munizioni,armi,un ponderoso carteggio ed una copiosa documentazione relativa ai N.A.P. (ivi,f.40).

Gli stessi termini di progettazione ed esecuzione della 'missione' torinese attestano ampiamente che la Innocenzi era inserita in modo profondo nei gangli della 'banda',e che da tempo [redacted] ella aveva fatto la sua irrevocabile scelta di appartenenza alla stessa.Basta considerare,al riguardo,la natura dell'oggetto trasportato nel lungo viaggio (3 armi cariche ed efficienti),la personalità dell'accompagnatore (lo Zambon,ormai aderente ai N.A.P.,come presto si dirà),la posizione del destinatario (un pericoloso 'happista' da poco evaso),il luogo decentrato e lontano da occhi indiscreti prescelto per l'incontro,la sostanzialmente buona puntualità dimostrata pure dal Sofia (che non conosceva la città,pur essendovi giunto segretamente giorni prima),per rendersi conto della delicatezza ed importanza del trasferimento,incarico che di certo non poteva essere affidato al 'primo venuto'. E l'imputata era perfettamente consapevole dello speciale ruolo rivestito nella circostanza,altrimenti non avrebbe avuto bisogno di portare seco ben 3 patenti false,intestate a nomi diversi (fasc.1,f.13),ed un revolver cal. 38 nei pantaloni (ivi,f.11),pronto per l'uso.Si aggiunga che,secondo

quanto prima appurato,le armi erano state fornite dalla 'organizzazione' e che in merito alla loro provenienza la giovane ha sempre serbato un rigoroso silenzio (fasc.1,f.45-retro:"non intendo dire dove e da chi ho ricevuto l'incarico di portare il pacco a Torino";f.107-retro:"le armi erano contenute in un pacco che mi era stato consegnato a Roma,non voglio dire da chi").E' seriamente credibile che la prevenuta si sia trovata per caso ed a sua insaputa inserita in una simile operazione,nel corso della quale avrebbe potuto tradire lo Zambon (detentore di un'arma e di un documento falso) ed il Sofia,arrestabile a vista sol perché evaso?
Non é una coincidenza,quindi,che la Innocenzi fosse in possesso di un revolver cal. 38 'Astra Cadich' provento di una rapina commessa il 21 giugno 1975 in danno dell'armeria di Orfeo Raffaele in Napoli (fasc.1,f.13;fasc.5,ff.27 e 47),in una città,cioé,in cui inizialmente un agguerrito nucleo dei N.A.P. condusse varie operazioni,rivolte anche a procurarsi i mezzi necessari per organizzarsi (v. sequestro Moccia).E dalle prime notizie raccolte in merito alle modalità di detta rapina emerge come -per l'elevato numero degli autori ed il rilevante bottino (ben 13 armi:fasc.5,f.27)- il 'colpo' dovesse ascriversi ad un'organizzazione intenzionata ad armare i propri componenti,più che a criminali isolati od a 'basisti' del mercato clandestino delle armi.
Mancano,tuttavia,prove sicure e convincenti del ruolo di promotrice od organizzatrice attribuito in rubrica alla Innocenzi.Posto che,come si é visto,la banda armata in questione operava da oltre un anno almeno allorché la medesima fu arrestata a Torino (momento da cui per la giovane,privata di ogni possibilità di contatto personale ed operativo con la organizzazione eversiva,é cessata la permanenza nel reato in esame),é opportuno accennare al significato dell'opera prestata da un 'organizzatore',ai sensi dell'art. 306 C. P..L'organizzazione di una banda armata (od anche di una sua 'cellula' o diramazione,ben potendo coesistere più organizzatori se,come nel caso di specie,gli appartenenti avevano basi e si spostavano in diverse città,ad es. Napoli) richiede un'attività costante,volta ad assicurarne l'esistenza nel tempo ed a curarne l'efficienza sia sotto il profilo delle persone (garantendo rifugio e clandestinità ad ognuno,aumentandone il numero con nuove adesioni),sia sotto quello dei mezzi necessari (procurando denaro,'basi',documenti ecc.), sia sul piano più strettamente programmatico (studio e predisposizione di progetti eversivi da realizzare concretamente),ovviamente garantendo,'in primis',la disponibilità di armi per ogni componente,previa loro distribuzione alla maggior parte di essi.Trattasi,in sostanza,di un compito di coordinazione dei ruoli dei singoli e di preparazione dei medesimi,mediante la gestione e l'impiego dei mezzi essenziali

e congrui rispetto agli obiettivi (ad es. armamento,esplosivi),al compimento di delitti tendenti al sovvertimento violento dell'attuale sistema statuale,nei suoi profili economico-sociali.Alla luce di tale premessa,il fatto descritto in rubrica enuncia aspetti comportamentistici sicuramente rilevanti sul piano della fattispecie incriminatrice dell'art. 306 C.P.,la quale -peraltro- non richiede anche che ogni organizzatore di una banda armata segua e curi tutte le attività di 'gestione' e 'sviluppo' dell'associazione.Ma i termini dell'accusa non corrispondono alla realtà.
Anzitutto,a differenza di quanto opinato dal G.I.,non può attribuirsi alcun valore agli appunti manoscritti su 3 foglietti quadrettati,rinvenuti da una suora vigilatrice della locale Casa Circondariale in una rivista che la prevenuta intendeva far avere ad una condetenuta,tal Vaccaro Claudia (fasc.5,ff.3-6):l'analisi e le 'proposte' politiche ivi tracciate,infatti,risalgono all'inizio del febbraio 1977 (ivi,f. 2),cioé ad epoca di oltre 4 mesi posteriore all'arresto della giovane,e non contengono accenni al passato,al contenuto di iniziative o di suggerimenti apportati dalla Innocenzi alla organizzazione clandestina sul tema dell'attacco alle strutture penitenziarie (mentre é chiaro che la formula "lo obiettivo strategico deve rimanere sempre quello della distruzione del carcere e della riappropriazione della nostra libertà" -ivi,f.4-retro- non fa che ribadire un concetto costituente ormai patrimonio comune di ogni aderente ai N.A. P.).Per quanto attiene,poi,il tenore della lettera recante il timbro postale 26 agosto 1976 e spedita da tal Pagani alla Innocenzi al fermo posta di Roma (missiva sequestrata dalla Polizia su decreto del G.I. romano De Cesare:fasc.2, ff.159-162),é pur vero che la stessa allude alla volontà di porre in contatto con la destinataria un entusiasta militante per il comunismo,tal Caputo,e sottolinea il contributo che lo stesso potrebbe dare alla lotta contro le strutture carcerarie (f.124 fasc.1:"é un compagno troppo bravo e sono certo che stando con te potrà trovare quell'entusiasmo che per portare avanti le lotte é significativo...Sono certo che saprai fare il possibile per dare a questo compagno quella solidarietà che é necessaria per un compagno di 19 anni senza esperienza di lotta...Nel nostro nucleo era stato responsabilizzato dentro l'esecutivo.E' in contatto con Volterra ed altri importantissimi carceri,questi contatti sarebbe utile li mantenesse").Da tale punto di vista la missiva,non priva di un accenno ad esigenze solidaristiche ("poche ore fa é uscito il nostro compagno Enzino Caruto per scadenza termini:é importantissimo che tu abbia un colloquio con lui e,se é possibile,trovargli un lavoro,dato che con i suoi familiari gli é impossibile vivere"),per nulla si accorda con la spiegazione fornita dall'imputata nel terzo interrogato-

rio (fasc.7,ff.27-retro e 28:"ho motivo di credere che tale lettera sia stata indirizzata a me in quanto partecipante alla organizzazione 'Soccorso rosso',che é un'aggregazione avente per fine la solidarietà e l'assistenza morale,economica ed anche giudiziaria dei detenuti per motivi della loro ideologia"),posto che l'aiuto prestato da 'Soccorso Rosso' prescinde da referenze concernenti l'impegno per la lotta di classe od i rapporti dell'interessato con altri detenuti. A conferma il passo finale della lettera ("comunque a te decidere,importante che si metta -il Caputo,cioé- in contatto con compagni di provata fede.Di lui rispondo e mi assumo tutte le responsabilità"),indicativo di intenti,nel Caputo,ben lontani dal rivolgersi ed affidarsi alla citata organizzazione assistenziale,ma comunque insufficiente per ritenere che alla donna spettasse il compito di selezionare ed introdurre simpatizzanti nell'organizzazione.Al più si può desumere che l'imputata,evidentemente nota come 'nappista' nell'ambiente carcerario,potesse ricevere ed accogliere le segnalazioni pervenutele e presentare gli aspiranti ai membri della banda veramente investiti dei compiti di reclutamento;però nulla -anche in assenza di ulteriori accenni a qualche caso di ammissione di 'adepti'- consente di sostenere che la donna (si noti,spontaneamente richiesta da un terzo) avesse un incarico di proselitismo e già lo avesse espletato.Nè soccorrono elementi per opinare che il Pagani fosse un 'nappista' (un'accenno apodittico,da null'altro suffragato,si rinviene in un rapporto della Questura di Asti a carico del Caputo,fasc.5,f.56) e che il dialogo tra i due si svolgesse in 'codice',contro ogni rischio di intercettazione del messaggio.Anche la missiva scritta dal Pagani al Caputo il 5 settembre 1976 e sequestrata nel domicilio del secondo durante una perquisizione (ivi:"il Pagani parla di un 'contatto' che il compagno 'Enzino' dovrà avere con una non precisata 'compagna' entro il 15 settembre per uscire dalla situazione attuale di stallo") può servire a ribadire il grande desiderio del diciannovenne aspirante rivoluzionario ad uscire dall'isolamento in cui si trovava nel soffocante clima della piccola provincia astigiana,nonché la possibilità dell'Innocenzi di porre l'interessato in rapporto con qualche importante membro dell'organizzazione eversiva;però essa non prova già che la donna avesse ricevuto stabile mandato di reclutare altri membri nella banda.Lo stesso rinvenimento,nella borsa dell'imputata ed all'atto dell'arresto,di un foglietto di carta contenente l'annotazione del nominativo ed indirizzo del Caputo (fasc.1,f.14) ancora non lascia intuire in quali termini e con quale effetto la medesima si sarebbe posta in contatto con lui.

Prive di rilievo,poi,le cartoline (peraltro spedite dall'imputata nel novembre 1976,dalle Carceri di Perugia,quindi suc

cessivamente al suo arresto) inviate dalla Innocenzi ad Abatangelo e Schiavone, pur essi detenuti, in quanto solamente dimostrative dei buoni rapporti intrattenuti con altri 'nappisti' di primo piano e di provata fede (fasc.2, f.211). Nè si può desumere, dal rinvenimento nella cella dello Zambon -nel corso di una perquisizione avvenuta nel maggio 1975- di un foglietto con il nominativo ed il domicilio della Innocenzi, l'avvenuto reclutamento del medesimo nel nucleo romano dei 'N.A.P.' ad opera della seconda, atteso che neppure l'Uff. Politico della Questura di Roma ha saputo fornire alcuno spunto per ricostruire -con riferimento a quell'epoca- un effettivo collegamento fra i due (v. fasc.1, f.30).

L'altro elemento a cui il G.I. ha mostrato di annettere molta importanza, cioé la locazione -da parte della Innocenzi- dell'appartamento di via Longo, rivelatosi una vera centrale operativa agli occhi degli agenti che vi entrarono, trovandovi armi, munizioni, carteggi e documenti (fasc.6, f. 7), sembra frutto di un autentico travisamento della realtà processuale, nella ricostruzione della quale bisogna distinguere con rigore due epoche: quella antecedente l'arresto della sedicente Vitali, locataria dell'alloggio, e quella successiva a tale fatto, senza dimenticare che il 'covo' fu scoperto alla fine del marzo 1977 (il rapporto reca la data del giorno 31, che sembra coeva all'irruzione: fasc.6, ff.3 e 7), quando la donna era ristretta in Carcere da oltre un semestre. Orbene, nulla dimostra veramente che la locazione fu stipulata per garantire sin dall'inizio una 'base' alla 'banda', e che a tale scopo l'alloggio sia stato presto attrezzato ed adibito. Non si dimentichi, poi, che il contratto iniziò ai primi del luglio 1976 (v. dep. Zanghellini alla P.G. -fasc.6, f.25- sempre confermata nel prosieguo), quando stava per terminare lo analogo rapporto per l'alloggio in Ostia, onde é evidente la necessità della Innocenzi di trovare anzitutto un tetto per sè. In relazione all'appartamento in questione non sono risultati, nel bimestre che interessa, movimenti sospetti, frequenti visite o pernottamenti di terzi: non per nulla il teste Pelosi, coinquilino del 4° piano, nella deposizione resa alla P.G. (fasc.6, f.34) ha soltanto riferito di aver notato la Innocenzi insieme ad un giovane alto "dopo circa un mese", constatando poi che lo stesso, nell'assenza della ragazza, aveva occupato l'appartamento (trattavasi del Lo Muscio, il quale già era a contatto con l'imputata e quindi ben sapeva di tale locazione), mentre in istruttoria lo stesso ha aggiunto dettagli del tutto 'innocenti' sul contegno della sedicente Vitali (fasc.7, f.39: "la ragazza l'ho vista solo qualche volta. Accennava a stento il saluto quando la incontravo"). Il rapporto della Polizia 'a posteriori' parla dell'alloggio di via Longo come luogo di "ricetto della Innocenzi e di altri nappisti" (fasc.6, f.15), ma senza offrire idonei dati. Lo stes

so uso di false generalità corrispondeva al piano di clandestinità nel quale la donna aveva deciso di operare,senza alludere a qualcosa di ulteriore sul piano organizzativo.E' chiaro,d'altronde,che il Lo Muscio,dopo l'arresto -ampiamente pubblicizzato anche dalla stampa- della Innocenzi,prese a frequentarne l'alloggio e,disposto il mantenimento del rapporto di locazione (firmando in proprio o come 'Miccoli' le distinte di versamento bancario del canone,od utilizzando qualche modulo già sottoscritto dalla Innocenzi in bianco), apparso quanto mai sicuro,decise di utilizzarlo a fini logistici ed operativi.

Il trasporto delle armi da Roma a Torino ancora non prova che la prevenuta se le fosse procurate appositamente od avesse deliberato di farle avere al Sofia.Pur se l'apparato interno dei N.A.P. non appare chiaramente ricostruibile in base agli atti del presente processo,e nonostante l'indubbia delicatezza ed importanza del 'rifornimento',non é possibile sostenere che il recapito delle pistole fosse un incombente tipico di uno degli organizzatori della 'banda':si trattava, in sostanza,di affidare ad un 'corriere' di provata fede il compito di armare un componente momentaneamente 'tagliato fuori' e portatosi al nord per meglio sfruttare il successo della sua evasione dal carcere,senza che si possa stabilire se la Innocenzi doveva pure comunicare al Sofia un piano esecutivo o con lui studiarne l'attuazione.E le 3 pistole 'Beretta' da consegnare,ognuna con il numero di matricola abraso accuratamente (fasc.1,f.14 e perizia,f.100),erano già filtrate attraverso gli 'esperti' dell'organizzazione.Non si può di certo escludere che sia stata la Innocenzi a dare appuntamento al Sofia,a decidere di raggiungerlo per realizzare con lui e con lo Zambon un progetto criminoso;tuttavia mancano elementi per sostenerlo.

Così pure il ruolo della Innocenzi nell'ambito dei N.A.P. sarebbe stato di autentico spicco se si fosse scoperto un fitto carteggio dalla stessa intrattenuto con numerose persone, libere o detenute.Ed invece il sequestro di quanto recapitatole al 'fermo-posta' di Roma ha permesso di acquisire,oltre alla citata missiva del Pagani,altra comunicazione del medesimo,pur recante in allegato un ampio appunto dattiloscritto sulla 'Lotta armata sul fronte del Carcere',dal mittente attribuito al "compagno Rizzi Giacomo",uscito proprio ora" dal Carcere (fasc.1,f.124).Troppo poco -pur senza sottovalutare il tono acceso del documento,le inquitanti proposte operative e l'insistenza sull'organizzazione militare ed armata dei nuclei- per attribuire all'imputata l'investitura di ricevere e vagliare progetti e suggerimenti utili al raggiungimento degli scopi perseguiti dai N.A.P. e favorire i contatti con gli aspiranti membri.L'alone di sospetto sul rilievo delle reali mansioni della Innocenzi a favore dell'organizzazione

eversiva resta,pertanto,piuttosto consistente,ma non riesce ad articolarsi in termini sufficienti sul piano probatorio. E' doveroso,conseguentemente,derubricare il fatto alla stessa ascritto all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 306 capoverso C.P..

5.-Assai chiara risulta la situazione dello Zambon,nonostante le perplessità avanzate dalla difesa.Egli,anzitutto,ha formulato -nel corso del secondo interrogatorio- una esplicita confessione (fasc.1,f.108:"sono militante dei Nuclei Armati Proletari"),il cui valore non esce sminuito dalle critiche oggi esposte dal difensore.Anche se preliminare ad ogni altra e svincolata da una contestazione del delitto ex art. 306 (v. tenore dell'imputazione in allora rivoltagli, fasc.1,f.83),la proclamazione ben spiegava la commissione degli specifici fatti (porto e detenzione di arma illegale, detenzione di un documento falso e ricettato) che gli erano attribuiti e tendeva a valorizzarli sul piano ideologico,onde evitare confusioni con la criminalità comune (in cui per anni il prevenuto aveva operato:v. lungo elenco di condanne per furto sul certificato penale).Del tutto assente,invece, ogni motivazione inerente ad esigenze processuali (pur tenendo conto del fatto che gli atti erano stati inviati a Roma dal P.M. in sede perché si procedesse nei confronti degli imputati anche per il reato di partecipazione a banda armata:v. f. 62,fasc.1),sia perché l'interessato non vi fa alcun cenno,sia perché a quel momento l'accusa imperniata sull'art. 306 C.P. già era stata portata a sua conoscenza attraverso una formale 'cristallizzazione' (mandato di cattura del G.I. dr. De Cesare,notif. il 13 ottobre 1976:v. annotazione n.4 sulla 'posizione giuridica'),ma ad opera di altro magistrato, che non aveva alcun potere di riunione (nè questa fu in qualche modo invocata).La confessione,poi,é confermata dal tenore delle dichiarazioni seguenti,che ben ricollegano lo Zambon alla 'banda' in parola (fasc.1,f.108:"le armi di cui sono stato trovato in possesso sono dell'organizzazione,così come erano della organizzazione i documenti falsi trovati in mio possesso"),nonché dalla particolarità del contesto in cui egli fu arrestato in questa città.L'imputato,infatti, era appositamente partito da Roma per accompagnare la Innocenzi ('nappista' di sicura fede) ad incontrare a Torino il Sofia (altro membro dell'organizzazione) ed a consegnargli un oggetto di speciale importanza ed utilità per una organizzazione terroristica (3 pistole cariche e funzionanti).La Innocenzi,già abituata alla clandestinità e solitamente circospetta nell'operare per i N.A.P. (lo si é appena visto), non si sarebbe fatta di certo affiancare dal primo venuto o da una persona poco convinta,attesi i rischi che comportava la 'missione' in parola.Il modo in cui il prevenuto teneva indosso l'arma personale (fasc.1,f.16:"senza sicura,con colpo

in canna,munita di caricatore contenente 6 cartucce") dimostra come egli avesse valutato le difficoltà del caso e si tenesse pronto,secondo uno schema di comportamento tipico dei terroristi,alle più gravi evenienze.Non si vede,poi,a quale fine il medesimo,in libertà dal dicembre 1975 per espiata pena,dovesse celare la propria identità addirittura dietro due patenti falsificate,intestate rispettivamente a Capodanno Domenico e Mariani Aldo (fasc.1,f.16),e formate con moduli provenienti da furti in danno della Motorizzazione Civile di Rovigo e Messina (il secondo al pari del documento del Sofia:fasc.5,f.24 s.).Si noti,altresì,che lo Zambon aveva personalmente acquistato i biglietti ferroviari per il viaggio ed il supplemento cuccetta per due persone, come constatato all'atto della perquisizione (fasc.1,f.17), a riprova del ruolo fiduciario da lui esplicato nei confronti della Innocenzi.Assurdo,pertanto,che egli abbia persino dichiarato di non conoscerla (fasc.1,f.47-retro:"la donna,di cui ignoro le generalità"),specie considerato che già nel maggio 1975 l'imputato conservava,nella cella in cui era ristretto in Perugia,un foglietto con il nominativo e l'indirizzo della Innocenzi (fasc.1,f.30).Ancor più contraddittorio affidare ad una sconosciuta un carico tanto importante (ivi:"era mio tutto ciò che la donna teneva nella borsa"), mentre non sfugge la sua impossibilità di spiegare in termini credibili almeno il possesso delle patenti false (ivi:"non intendo dire come me le sia procurate").Si noti,d'altronde, che lo Zambon non era un ragazzino ingenuo,ma un uomo di 33 anni,sicuramente 'indurito' da una lunga esperienza giudiziaria e carceraria,iniziata nel 1961!Risulta chiaramente,quindi,come la sua presenza in Torino,in quel peculiare frangente, fosse il frutto del suo pieno e consapevole inserimento nella nota organizzazione eversiva armata.Nè l'importanza del ruolo da lui rivestito può essere sminuita dall'osservazione che,nel collaterale processo a carico degli imputati per porto illegale di armi,non é stata contestata la specifica ipotesi di cui all'art. 21 L. n.110/75,ove si considera più gravemente la finalità eversiva della condotta:a spiegare l'omissione basta l'accenno ad una dimenticanza od alla scarsa conoscenza di una norma non ancora sufficientemente approfondita,senza trascurare che le iniziali risultanze non fornivano alcun dato sicuro circa la specifica destinazione delle armi.

6.-Ed eccoci al discorso sanzionatorio.Per il Sofia la pena base é fissata in anni tre e mesi quattro di reclusione,avuto riguardo al suo stato di evaso,alla sua precorsa militanza nei N.A.P.,alla gravità dei fatti per cui era detenuto, ma anche al breve periodo (neppure un mese) in cui restò in libertà.Segue un aumento,pari a mesi due,in forza della contestata recidiva,fondata su una condanna di pochi mesi ante

riore, concernente un reato a tutela di una rilevante esigenza statuale. Alla Innocenzi si irroga una pena pari ad anni quattro e mesi sei di reclusione, che ben risponde ai profili della sua condotta (partecipazione protratta per svariati mesi, attraverso contatti con detenuti infervorati di lotta e con importanti membri dell'organizzazione, non meno risoluti; vivo allarme sociale inerente all'operazione torinese, da lei orchestrata almeno sul piano esecutivo; suo abile ed insospettato passaggio alla clandestinità; ruolo notevolmente attivo di partecipe, abituata a spostarsi per la penisola; grado d'istruzione e livello culturale che, uniti alla incrollabile fede nella lotta armata, ne accentuano l'intensità del dolo e la pericolosità). Alla invocazione delle attenuanti generiche, formulata dal difensore, é agevole contrapporre l'illiceità della condotta precedente all'arresto (allorché ella segretamente già operava per i N.A.P.), la gravità dell'episodio per cui fu arrestata (ampiamente stigmatizzato anche dai giudici d'appello con sent. 21-12-78, qui prodotta) ed i termini particolarmente allarmanti del contegno successivo, caratterizzato da latitanza e da un ulteriore completo reinserimento ad alto livello nella 'banda' (v. circostanze del suo arresto in armi e della scoperta della sua 'base' in Nichelino nel settembre scorso).
Adeguata alla posizione dello Zambon é la misura minima della pena, in assenza di elementi che consentano di far risalire nel tempo la sua militanza nell'organizzazione eversiva o di accentuarne l'importanza di partecipazione (nessun proclama sottoscritto, nessuna rivolta in carcere, ad es.).
Egli, poi, é l'unico imputato che ha fatto qualche sincera ammissione, così rivelando meno scaltrezza e durezza degli altri (onde si spiega la facilità con cui egli, criminale comune con una lunga carriera alle spalle, sia stato facilmente indotto alla lotta eversiva da persone culturalmente ed ideologicamente più ricche di lui e magari capaci anche di instaurare un rapporto umano e solidaristico, allo stesso sconosciuto nel passato). Il carattere facoltativo della recidiva consente di non tenerne conto, avuto riguardo pure al tipo di reati per cui era stato condannato (c'é un forte salto dal furto d'auto alla partecipazione a banda armata!) ed alla giovane età in cui lo Zambon subì i primi processi (probabilmente sotto influenze nocive di maggiorenni). Ma non é possibile convertire in un titolo di merito, tale da autorizzare il riconoscimento delle attenuanti generiche, una condotta disonesta, pervicacemente protratta per anni e sanzionata con oltre 10 anni di reclusione!
Seguono la condanna in solido alle spese, il dissequestro delle somme di denaro rinvenute indosso agli imputati e riconosciute di provenienza lecita (fasc.1, f.12) e la dichiarazione d'interdizione temporanea (ex art. 29, 1° co. C.P.) per tutti. Per il Sofia, detenuto in questo processo in forza di un mandato di cattura emesso il 7 ottobre 1978 (fasc. 7, f.144), non sono ancora decorsi i termini di custodia preventiva. Per la Innocenzi detti termini hanno ripreso a decorrere appena dal mese scorso, allorché ha avuto esecuzione il mandato di cattura riemesso per inosservanza degli obblighi impostile (ivi, f.140-retro). Per lo Zambon, invece, nei cui confronti il mandato di cattura é divenuto facoltativo (non essendosi computata la recidiva), é ormai decorso ampiamente il termine massimo di un anno, iniziato il 17 novembre

1977, allorché il P.M. chiese al G.I. l'emissione del provvedimento restrittivo (ivi, f.4), di cui erano già emersi tutti i presupposti (come riconosciuto pure da questa Corte con ordinanza 9 dicembre 1978, f.3). Elementari esigenze di cautela in vista del prosieguo del processo ed avuto riguardo al turbolento passato del prevenuto inducono ad imporgli l'obbligo di residenza in Chieri (ove risiede la di lui madre, in grado di costituire un appoggio morale) e di presentazione bisettimanale a quell'Autorità di Polizia.

Infine, il documento 'politico' letto in aula dalla Innocenzi deve essere sottoposto al vaglio del P.M. in sede, potendo presentare estremi di reato.

P.Q.M.

visti gli artt. 483, 488 C.P.P.,

dichiara ZAMBON Adriano e SOFIA Giuseppe colpevoli del reato loro ascritto al capo B) ed INNOCENZI Silvana colpevole del reato di partecipazione a banda armata, così modificata l'imputazione a lei ascritta al capo A) della rubrica, e, esclusa la recidiva contestata allo Zambon e ritenuta quella contestata al Sofia, condanna:

Innocenzi Silvana alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione; Sofia Giuseppe alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e Zambon Adriano alla pena di anni tre di reclusione. Condanna tutti i predetti imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali e tassa di sentenza;

Dichiara tutti i predetti imputati interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e dichiara la loro interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Ordina la restituzione a ciascuno degli imputati delle somme sequestrate di cui ai libretti di deposito in atti.

Ordina la scarcerazione dello Zambon per decorrenza dei termini di custodia preventiva e ne dispone l'immediata liberazione, ove non detenuto per altra causa, imponendogli l'obbligo di fissare la propria residenza in Chieri e di presentarsi due volte alla settimana al Comando dei Carabinieri di quella località.

Dispone la trasmissione, all'Ufficio del P.M. in sede, del documento a firma Sofia ed Innocenzi allegato all'odierno verbale di dibattimento, in ordine agli eventuali reati che vorrà ravvisare.

Così deciso in Torino, il 6 ottobre 1979.

IL GIUDICE ESTENSORE — IL PRESIDENTE

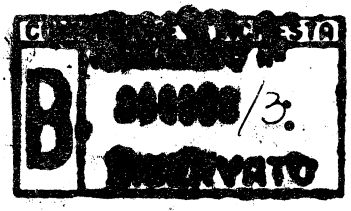
F. Bruno — Guido Garbiglia

Sentenza depositata in Cancelleria oggi 15/10/1979

Il Cancelliere

In data 8/10/79 interposto appello dagli imputati Innocenzi Silvana, Zambon e Sofia; dal difensore d'ufficio Avv.ti G.V. Jobrie E. Sinò di Torino.

Il Cancelliere



C. 1. 3

**Reg. Gen. N.** 98/79
*Camp. N.*
*delega il*

**Sentenza N.** 329
*del* 12/10/1979

**REPUBBLICA ITALIANA**
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

## Il Tribunale Per i Minorenni di Torino

Sedenti gli illustrissimi Dottori

Dott. Camillo LOSANA — Presidente
" Piercarlo PAZE' — Giudice
" Giuseppe DEL PERO — Giudici on.
" Carla CHIESA

**Deposito in Cancelleria**
oggi 31/10/79
**Il Cancelliere**

**ha pronunciato la seguente**

**SENTENZA**

**nella causa penale contro**

FAGIANO Marco - nato a Bussoleno ( TO ) l'8/5/59 , ivi res. Via Mattie n. 14
Latitante per altro -
Irreperibile

I M P U T A T O

a) - del reato di cui agli artt. 110-582-583 C.P. per avere in Torino il 18/2/77, in concorso con altre persone rimaste sconosciute, esplodendo all'indirizzo di DIOTTI Bruno numerosi colpi d'arma da fuoco e colpendolo con un oggetto condundente ( chiave inglese di notevoli dimensioni), cagionato al predetto - colpito in diverse parti del corpo dai proiettili esplosi e dai colpi vibratigli - lesioni personali guarite in più di 40gg. con residuo indebolimento permanente della funzione e degli organi della deambulazione;

b) - del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 C.P., 10-12-14 legge n. 497/1974 , 4 legge n. 110/75, per avere in Torino sino al 18/2/77, in concorso con latri rimasti sconosciuti e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dete-

nuto e pertanto illegalmente fuori della propria abitazione armi da fuoco fra cui una pistola marca BERETTA 90 cal. 7,65 matr. n. 06514, usata per commettere il reato di cui sub a), nonchè portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, una chiave inglese di notevoli dimensioni, pure impiegata per commettere il reato di cui sub a).

.....

Motiv. in fatto e in diritto

Il 18 febbraio 1977, alle ore 5,15 circa, il sig. Drotti Bruno, caporeparto alla sezione meccanica [illegible] dello stabilimento FIAT - MIRAFIORI, veniva aggredito nei pressi della sua abitazione da tre giovani aventi il volto coperto che con una chiave inglese lo colpivano ripetutamente; durante la colluttazione uno degli aggressori perdeva la maschera ed un altro sparava alle gambe del Diotti quattro colpi di pistola. Quindi i malviventi si allontanavano a bordo di un auto.
Nella stessa mattinata l'azione delittuosa veniva rivendicata da sedicenti " Squadre armate Operaie" con due fotocopie di un dattiloscritto rinvenute nei gabinetti della sezione FIAT presso cui lavorava il Diotti stesso. Le indagini rivolte a individuare gli autori del criminale attentato hanno avuto, come punto di partenza, il ritrovamento di una pistola Beretta M 90, cal. 7,65 matricola 06514, usata il 2 giugno 1977 da un gruppo di giovani in un attentato contro i pulmans del deposito Satti, pistola che una perizia ha stabilito essere la stessa con cui il Diotti Bruno è stato colpito. Questo elemento ed altri di cui si dirà, hanno indotto a concludere che gli autori del ferimento del Diotti appartenessero ad un gruppo terroristico che si è reso responsabile di vari altri attentati. Mentre i componenti di quel gruppo per gli altri fatti sono già stati giudicati con sentenza 11 maggio 1979 della Corte di Assisi di Torino, per l'episodio di Diotti il Giudice istruttore del Tribunale di Torino ha ritenuto sussistessero indizi concreti solo nei confronti di Fagiano Marco, all'epoca minorenne, ed ha pertanto stralciato la sua posizione per questo solo episodio Diotti, ordinando la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni.
I reati che si contestano al Fagiano, che dal 2 giugno 1977 (giorno dell'attentato Satti) è latitante, sono quelli di concorso materiale nel ferimento del Diotti e di detenzione e porto della pistola e della chiave inglese. Gli indizi a carico sono stati ravvisati dal giudice istruttore del Tribunale di Torino nell'avere il Fagiano per altri episodi distribuito le armi ai compagni e nel riconoscimento da parte del Drotti.
Il Tribunale rileva che molteplici prove inducono

a ritenere che l'attentato al Diotti sia stato concepito ed attuato dagli aderenti o da alcuni degli aderenti al gruppo Comitato Comunisti per il potere operaio , usante talora la sigla Prima linea e talora quella Squadre armate operaie, Squadre operaie armate, Squadre proletarie armate, Squadre armate proletarie per l'esercito di liberazione comunista. C'è, innanzitutto, il già ricordato elemento della pistola con cui è stato ferito il Diotti, che è la stessa portata quasi quattro mesi dopo, il 2 giugno, nell'attentato alla Satti. La scelta del Diotti come obbiettivo appare poi spiegabile se si considera che proprio nel reparto del Diotti lavorava Maresca Felice, uno dei principali componenti del gruppo, che dalla Corte di Assise di Torino con la citata sentenza 11 marzo 1979 è stato ritenuto colpevole di vari attentati e fra i vari imputati ha avuto la pena più alta. Ancora l'attentato al Diotti è stato rivendicato con dattiloscritti fatti trovare nello stesso reparto del Diotti e firmati da Squadre operaie armate, sigla quasi uguale a quella Squadre armate operaie con cui è firmato il volantino che ha rivendicato l'attentato all'avv. Galasso di sedici giorni precedenti al nostro (2 febbraio 1977), attentato di cui dalla Corte di Assise sono stati ritenuti responsabili Marco Fagiano e Giorgio Carrarati, e a quella Squadre proletarie armate usata nell'attentato al centro Donati del 14 ottobre 1976 (di cui il Fagiano non era imputato). Ci sono dunque sicure tracce dimostrate dalla partecipazione di qualcuno dei giovani che aderirono ai Comitati Comunisti per il potere operaio all'attentato al Diotti, anche se è probabile l'utilizzazione nella specie anche di persone estranee: il Diotti infatti nei giorni precedenti aveva (1) preso il numero di targa di questa auto che è risultata appartenente ad un pregiudicato per tentata induzione alla prostituzione ( pista che non risulta essere stata approfondita).

Se, per l'episodio Diotti come per gli altri attentati, non si è ritenuto il concorso quanto meno morale di tutti i componenti dei Comitati Comunisti per il potere operaio, dipende dal fatto che le singole azioni risultano volta per volta commesse da gruppetti diversi, che agivano indipendentemente l'uno dall'altro, con degli ideatori e promotori alle spalle rimasti per lo più ignoti i quali impartivano, sovente all'ultimo momento, gli ordini agli esecutori materiali senza essere sovente noti a questi ultimi o solo conosciuti di vista. Pertanto già la Corte di Assise si è limitata, con la citata sentenza 11 MARZO 1979, ad accertare quali degli imputati avesse partecipato ogni volta alle singole azioni.

Fatte queste premesse, pare al Tribunale non vi siano prove sufficienti per affermare che il Fagiano sia una delle tre persone che hanno aggredito e ferito il Diotti. Il primo elemento a suo carico,

(1) notato di essere seguito attentamente da un'auto con sconosciuti e orbene apprezzabile

quello del suo riconoscimento nella persona cui durante la colluttazione è caduta la maschera, è mancato completamente. La descrizione fornita dalla parte lesa di quell'ignoto aveva inizialmente portato gli inquirenti a identificarlo nell'altro imputato Marco Scavino, i cui connotati corrispondevano (rapporto giudiziario Questura di Torino, 31 maggio 1977), ma una ricognizione di persona esperita il 24 giugno 1977 per lo Scavino aveva esito negativo. Per il Fagiano, latitante, non è stato possibile esperire alcuna ricognizione, ma il Diotti esaminandone una fotografia in istruttoria aveva notato elementi di rassomiglianza nella forma del naso (schiacciato) e precisi elementi di dissomiglianza nei capelli (lunghi e lisci quelli del Fagiano, ricci e castani quelli dell'aggressore) e nei baffi (senza baffi il Fagiano, con baffi alla mongola - tali da farli ritenere posticci - l'aggressore). All'odierno dibattimento, quando gli sono state per la prima volta rammostrate varie altre fotografie del Fagiano, il Diotti non vi ha ravvisato l'aggressore salve le caratteristiche del naso schiciato, precisando ulteriormente che l'aggressore stesso era un tipo "tracagnotto", abbastanza più basso in statura di lui (che è alto m. 1,78) mentre il Fagiano è alto m. 1,75. Sui capelli, nelle foto del Fagiano abbastanza lisci, il Diotti ha aggiunto con sicurezza che " non corrispondevano ai capelli molto ricciuti che io notai nel mio aggressore", concludendo di non poter dire che il Fagiano fosse o meno il suo aggressore. Peraltro l'ipotesi che i capelli e i baffi fossero posticci è del tutto inverosimile atteso che lo sconosciuto aveva già il capo e il volto celato con un passamontagna blu che è stato ritrovato.

Il Fagiano potrebbe però essere stato, in ipotesi, uno degli altri due aggressori, secondo la parte lesa(2) sul fatto che la pistola con cui è stato ferito il Diotti è certamente, secondo la perizia, una di quelle quattro che il Fagiano ha distribuito a vari compagni nell'attentato Satti del 2 giugno successivo. Risulta inoltre (dichiarazioni coimputato Corrado 14/6/1977) che il Fagiano pure in occasione delle irruzioni nello studio dell'avv. Galasso (2/2/77) e alla Marus (1/4/77) aveva portato delle armi per i compagni, anche se non si sa se fra le armi ci fosse anche la pistola Beretta M 90 calibro 7,65, Matricola 06514 usata per ferire il Diotti.

Per risolvere il problema della responsabilità del Fagiano appare necessario considerare globalmente la sua attività criminosa quale risulta dagli atti del processo definito con la citata sentenza della Corte d'Assise di Torino 11/3/1979. Il Fagiano ha partecipato sicuramente a tre azioni (Galasso, Marus e Satti) e tutte queste volte ha portato lui le armi ai compagni; ha illustrato ai compagni la portata politica del danneggiamento della Satti ed ha

(2) altri come lui (m. 1,78) e con corporatura più esile. Questa ipotesi si fonda appare possibile

proposto tale azione a coloro che poi materialmente vi hanno partecipato (venendo quasi tutti arrestati); ha invitato un compagno, il Favero, ad entrare in Prima Linea; è indicato dallo stesso Favero, suo compagno in due delle azioni, come il capo della loro cellula, essendo vicecapo il Rambaudi e il Borgogno ed essendo al di sopra di essi, addirittura forse come capo di Prima Linea, il Marco Scavino. Per questo insieme di attività la Corte d'Assise (con sentenza non definitiva) ha condannato il Fagiano alla pena complessiva di cinque anni di reclusione e lire 500.000 di multa.

Si può ritenere dunque che il Fagiano avesse nella prima metà del 1977 un ruolo ben preciso nella associazione sovversiva, non di semplice gregario occasionale ma neppure, a quanto risulta, di capo, bensì di coordinatore e attuatore di singole azioni della sua cellula, per le quali egli stesso sceglieva i compagni. E' parimenti provato che, nella associazione sovversiva, altre azioni sono state condotte da altri gruppi, senza alcuna partecipazione del Fagiano (dichiarazioni Favero 3 giugno 1977: "Il Fagiano mi aveva spiegato che l'organizzazione di Prima Linea è divisa in compartimenti ignoti gli uni agli altri".

In tale contesto il solo fatto dell'identità della pistola portata nell'episodio Satti e usata nell'aggressione Diotti non è sufficiente per affermare che il Fagiano abbia partecipato all'aggressione Diotti.

C'è, anzitutto, un fattore cronologico da considerare. La pistola Beretta M 90 cal. 7,65 in questione risulta essere stata asportata insieme ad altri sessanta tre pistole e revolver a Gallarate il 23 gennaio 77 nel corso di una rapina ad una armeria, rapina rivendicata in un volantino dattiloscritto da un sedicente gruppo "Avanguardia Nazionale - Sezione Augusto Pinochet". Di queste armi due sole, la pistola Beretta M 90 in questione e un'altra, risultano pervenute, probabilmente attraverso il mercato clandestino, al gruppo torinese, essendo usata la Beretta M 90 già il 18 febbraio 1977 nell'attentato Diotti ed entrambe portate (e recuperate) nell'attentato Satti del 2 giugno 1977. Orbene il lasso di tempo fra il 2 giugno 1977 (distribuzione da parte del Fagiano delle armi, fra cui la Beretta M 90, ai compagni) e l'attentato al Diotti (18 febbraio 1977) è di più di tre mesi, tale quindi sicuramente che l'arma può essere passata dall'uno all'altro "compartimento" o gruppo di Prima Linea, per usarla nelle singole azioni.

Significativamente, in tale linea, la Corte d'Assise di Torino con la più volte citata sentenza, ha prosciolto il Fagiano dal reato di ricettazione delle due pistole per insufficienza di prove, ritenendo non fosse stato raccolto alcun preciso elemento

sulla consapevolezza sue (e dei compagni) dell'origine illecita delle armi a suo tempo rapinate.
Può aggiungersi che, durante l'attentato Satti del 2 giugno, il Fagiano tenne per sè una pistola Beretta M 90 cal. 7,65 che non è stata ritrovata, e consegnò al Rambaudi la analoga pistola che porta la matr. 06514 frutto della rapina di Gallarate ed adoperata per sparare al Diotti (dichiarazioni istruttorie Rambaudi 3 giugno 1977 e verbale dibattimentale): l'arma usata contro il Diotti non costituiva pertanto la pistola personale del Fagiano, ma pare accertato che il gruppo avesse un armamento eseguo, rudimentale ed occasionale (cfr. sentenza Corte d'Assise di Torino citata, p. 63), di cui detta pistola faceva parte, che di volta in volta veniva fornito a chi compiva una data azione (quindi veniva preso dal Fagiano e dato ai suoi compagni nelle azioni della loro cellula). La funzione di distributore delle armi del Fagiano non esclude nè implica dunque che egli abbia usato la pistola sparando al Diotti, tanto più che esso Fagiano non è stato visto altre volte detenere materialmente la detta pistola se non nell'attentato Satti.
Può aggiungersi, come ulteriore argomento, che gli stessi compagni che hanno reso ampia confessione chiamando a correo il Fagiano per gli episodi Galasso, Marus e Satti (chiamata di correo che costituisce la prova principale contro l'odierno imputato, il quale non è stato sorpreso in flagranza) hanno negato di avere partecipato all'episodio Diotti e dichiarato di nulla sapere sui responsabili. Particolarmente interessanti sono le confessioni del Favero che per primo ha rivelato l'attività del gruppo eversivo, raccontando non solo i due episodi cui egli ha partecipato con il Fagiano e altri (Marus e Satti) ma anche l'episodio Galasso cui non ha partecipato e di cui comunque è a conoscenza (ha fatto per primo i nomi di Fagiano e Carrarotti). Si deve comunque ritenere, dal momento che gli imputati del gruppo Fagiano confessi su altri episodi nulla sanno su quello Diotti, che verosimilmente l'attentato Diotti sia stato opera di una cellula diversa da quella del Fagiano. Stranamente inoltre, mentre vari altri attentati (Galasso, API, Centro Donati) precedenti a quello Diotti sono rivendicati con volantini scritti con la medesima macchina da scrivere, il volantino relativo al ferimento Diotti non presenta caratteristiche grafiche simili agli altri comunicati precedenti di analogo genere, (cfr. rapporto giudiziario Questura di Torino, 31 maggio 1979) pur avendo una analoga firma (Squadre armate operaie, anzichè Squadre

operaie armate).
Non sussiste dunque prova che il Fagiano sia stato uno dei tre feritori del Diotti ma nemmeno sussiste prova di un suo concorso morale nel senso possa essere stato istigatore o ideatore o comunque in qualche modo abbia preparato il delitto. In particolare, se egli ha fornito le armi ai compagni nelle tre azioni cui ha partecipato, non risulta detenesse personalmente l'arsenale del gruppo e neppure abbia mai fornite le armi per azioni in cui non era presente. Deve parimenti escludersi la qualità di organizzatore o capo del sodalizio, qualità che la sentenza della Corte d'Assise ha attribuito agli imputati Gallinozzi e Scavino e non al Fagiano (il quale è certamente capo delle singole azioni cui ha partecipato, ma non ideatore delle altre).
Sulla base di tali risultanze, ed accogliendo la richiesta del P.M., il Tribunale assolve il Fagiano dei reati ascritti per insufficienza di prove.

P.Q.M.

Visto l'art. 479 C.P.P. assolve Marco FAGIANO dai reati ascrittigli per insufficienza di prove.

Torino li 12/10/1979

IL CANCELLIERE — I GIUDICI — IL PRESIDENTE

**Notificat estratt al contumace** il 4.2.80 ex art 170 CPP

**Il Cancelliere**

**Sentenza passata in giudicato**
il 13.2.1980
**Torino,**
**Il Cancelliere**

**E' copia conforme all'originale.**
**Torinno li 21 FEB 1980**

IL DIRETTORE AGG. DI CANCELLERIA
DIRIGENTE LA SEGRETERIA
(F. Musci)

TRIBUNALE MINORENNI - TORINO - PROCURA

Reg. Gen. N. 2414/79
Rep. N. .....

Sentenza N. 398/B
del 22/10/79

**REPUBBLICA ITALIANA**
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

# Il Tribunale Civile e Penale di Torino

**Sezione** 2ª

Composto dagli illustrissimi Signori Dottori

Elvia Famoso ..... Presidente
Giuseppe Strazzeri ..... Giudice
Antonio Trichiuma ..... Giudice

**ha pronunciato la seguente**

## SENTENZA

**nella causa penale contro**

INNOCENZI SILVANA n. Poggio NATIVO 10/9/49, attualmente detenuta presso la Casa Circondariale di Torino - difesa d'ufficio dall'Avv. Valerio Bersano - DETENUTA PRESENTE

IMPUTATA

del reato di cui agli artt. 81 cpv. C.P., 10-12-14 legge 497/74 n. 497 per aver, in Milano, l'11/9/79, con più azioni esecutive di uno medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegittimamente una pistola cal. 7,65, matricola A 21130 e relativo munizionamento (25 proiettili); con l'aggravante dell'aver portato la suddetta pistola di nascosto in luogo

Deposito in Cancelleria
oggi .....
Il Cancelliere
Mezzocchiello

Fatta scheda

Il .....
rilasciati N. ..... estratti
per .....

abitato.

B) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 477, 482, 468 CP. per avere, in luogo imprecisato da un'epoca anteriore all'11/9/78, falsificato la patente di guida n. TO 2050123, effettuando, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, la propria fotografia, le false generalità di Martini Maria, n. a Torino, il 10/4/45, res. a Torino c.so Agnelli 3, ed il falso sigillo della Prefettura di Torino, ente pubblico.

C) del reato di cui all'art. 495 CP. per avere, in Nichelino, l'11/9/78, falsamente dichiarato ai CC. da lui interrogato sulle sue generalità, non dichiarazione destinata ad essere riprodotta in atto pubblico (verbale di arresto per il reato sub A)), di chiamarsi Martini Maria, n. a Torino, il 10/4/45, ivi res., c.so Agnelli 3.

D) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 CP.; 10 e 14 legge 14/10/74 n. 497; 23 legge 18/4/75 n. 110 per avere, in concorso con BATTAGLIA Giorgio e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in Nichelino, fino all'11/9/78 la Lumagena e fino al 12/9/78 il Battaglia, detenuto illegittimamente una pi-

rivoltella a tamburo marca Smith e Wesson cal. 357, matricola 7 K 44826 modello 19-3; una rivoltella a tamburo marca Taurus cal. 38 Special, con matricola abrasa; una pistola semiautomatica Beretta cal. 7,65 mod. 1000 a canna lunga matricola BO 1937 VC; una pistola automatica cal. 7,65 marca Browning con matricola abrasa; una pistola semiautomatica cal. 7,65 marca Beretta mod. 70, con matricola abrasa; una pistola semiautomatica marca Mauser cal. 7,65 con matricola parzialmente abrasa; una pistola semiautomatica avente sigla FAB con matricola presumibilmente n. B1020; una canna per pistola cal. 9 corto da guerra con applicato un silenziatore; una canna per fucile automatico Sten da guerra; cinque caricatori per pistola comune; cinque silenziatori; due mortai di miccia detonante, la cui lunghezza è di circa m. 75; una rotolo di miccia a lenta combustione della lunghezza di circa m. 10; 10 accenditori per miccia; una candeletta fumogena; una

bombolette di gas lacrimogeno - fa-
ralimento; due bombolette di gas lacri-
mogeno; una cartuccia a pallettola
cal. 9 parabellum da guerra; n. 49
cartucce a pallettola cal. 8 corto da guer-
ra.

E) del reato di cui agli artt. 110, 697 CP. per
aver, nelle stesse circostanze di tempo e
di luogo di cui al capo che precede,
detenuto, in concorso con BATTAGLIOR
GIO, n. 1302 cartucce a pallettola di vario
tipo e calibro per arma comune da sparo,
nonché n. 29 cartucce a pallettola con-
tenute nei caricatori della pistola e rivol-
telle di cui al capo A), senza averne
fatto denuncia all'autorità.

Con l'aggravante di aver commesso tutti
i reati durante il tempo in cui si sottraeva
volontariamente all'esecuzione di due
mandati di cattura (art. 61 n. 6 CP.)

Con recidiva specifica infraquinquennale.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Una pattuglia di Carabinieri, verso le ore 4,30 dell'II set-
tembre 1979, notava una donna transitare a passo svelto sulla
Piazza I° maggio di Nichelino e decideva di controllarla.
La donna, a richiesta dei militari, esibiva una patente di
guida intestata a Martini Maria, nata a Torino il 10/4/1945

e qui residente in Corso Agnelli n.3.
Avendo dichiarato, nel declinare le proprie generalità, di chiamarsi appunto Martini Maria e di essere nata nel I948, mentre dalla patente esibita risultava essere nata nel I945 ed inoltre avendo rivelato un marcato accento laziale-romano, i militari decidevano di accompagnare la donna negli Uffici del Nucleo Operativo e Radiomobile di Moncalieri per migliori controlli, durante i quali la donna veniva trovata in possesso di una pistola calibro 7,65, marca Beretta, munita di caricatore bifilare con I2 colpi ed una in canna, che portava infilata nella cintola dei pantaloni, nella parte posteriore destra ed inoltre veniva trovata in possesso anche di altro caricatore con I2 colpi che deteneva all'interno di una tasca dei pantaloni.
Risultando la pistola e le munizioni essere state detenute e portate illegalmente, la Martini veniva tratta in arresto.
Dagli ulteriori accertamenti i Carabinieri stabilivano che la pistola, sequestrata alla Martini, era stata acquistata nel luglio I978 da sedicente Gramelli Giacomo presso l'armeria Arrighi di Milano e che la patente di guida recante il n.TO/2050I23, dalla stessa esibita, era stata rilasciata dalla Prefettura di Torino ad Aimone Rita in data I8/9/I973 e non in data 6/8/I974; inoltre, attraverso lo schedario dei ricercati, riscontravano nella Martini una notevole somiglianza con la ricercata Innocenzi Silvana a cui carico pendeva un mandato di cattura del Tribunale di Roma, emesso il 20/6/I978 per partecipazione a banda armata e sostituzione di persona ed altro mandato di cattura del G.I. di questo Tribunale, emesso il 2I/9/I978 per inosservanza dell'obbligo di soggiorno obbligato.
Quest'ultima intuizione dei CC. si rivelava esatta in quanto, in data I2/9/I979, l'arrestata, nel provvedere alla nomina del proprio difensore di fiducia, dichiarava di chiamarsi INNOCENZI Silvana.
Nella stessa giornata i CC. di Moncalieri denunciavano alla Procura della Repubblica di Torino la Innocenzi Silvana, in stato di arresto, e il P.M. emetteva a suo carico ordine di cattura, in data I3 successivo, contestando i reati di porto e detenzione illegale di arma e munizioni comuni da sparo (aggravato dal porto dell'arma in tempo di notte e in luogo abitato), di falso continuato in certificazione amministrativa e di sigilli della P.A. e di false dichiarazioni a p.u., reati aggravati in quanto commessi durante il tempo in cui l'imputata si sottraeva volontariamente all'esecuzione di due mandati di cattura.
Nel frattempo i Carabinieri proseguivano le indagini

e, come si vedrà in appresso, a mezzo della chiavi trovate in possesso della Innocenzi la quale aveva dichiarato di abitare in Roma, a localizzare un appartamento in via Giordano n.8 di Nichelino dove aveva dimorato la Innocenzi prima dell'arresto e dove veniva rinvenuto un arsenale di armi e munizioni.
A seguito di appostamenti nell'appartamento, i carabinieri arrestavano, verso le ore 21 del 12 settembre, BATTAGIN Giorgio che si introduceva, senza bussare e con altre chiavi in suo possesso, nell'appartamento stesso e lo denunciavano alla Procura della Repubblica di Torino per detenzione di pistole e rivoltelle, alcune con matricola abrasa, ingente quantitativo di cartucce, miccia per esplosivi, silenziatori per pistola ed altro e il P.M. emetteva nei di lui confronti ordine di cattura in data 14/9/1979, contestando il reato di cui agli artt.10 e 14 Legge n.497/1974 e 23 Legge n.100/1975.
I Carabinieri procedevano alla identificazione e catalogazione delle armi e munizioni e materiale vario rinvenuti nell'alloggio di via Giordano 8 di Nichelino e ne informavano il Sostituto Procuratore della Repubblica di Torino il quale, in data 20/9/1979, procedeva all'interrogatorio della Innocenzi e del Battagin.
La Innocenzi dichiarava di avvalersi della facoltà di non rispondere, prendendo altresì atto di quanto era stato rinvenuto nel detto appartamento di via Giordano 8 di Nichelino e dei reati che si configuravano a suo carico per ulteriore detenzione di armi, munizioni ed esplosivi nello stesso appartamento.
Il Battagin negava l'addebito, pur ammettendo di essere proprietario del suddetto alloggio che asseriva aver dato in uso, nel maggio dello stesso anno, ad una ragazza che gli aveva dichiarato di chiamarsi Marzia e che egli aveva conosciuto negli ambienti dell'Università di Torino, nel mese precedente, nel corso di assemblea per l'arresto del prof. Negri ed altri; affermava il Battagin che la ragazza già aveva riferito delle sue difficoltà di trovare alloggio in Torino ed aveva avuto così da lui la disponibilità di detto alloggio che egli aveva deciso di vendere per il successivo mese di settembre; assumeva poi il Battagin che egli si era recato in due o tre occasioni nell'alloggio per effettuare delle riparazioni e, nella circostanza del suo arresto, per concordare con la ragazza il giorno in cui la stessa avrebbe lasciato l'alloggio e che, quindi, non era mai venuto a conoscenza delle armi e materiale che era stato trovato dai carabinieri nell'alloggio stesso.
Dopo aver emesso, in data 22/9/1979, altro ordine di cattura, ad integrazione di quelli precedentemente spiccati, con il quale venivano contestati alla Innocenzi e al Battagin il concorso nei reati continuati aggravati di detenzione di armi (cinque pistole e due rivoltelle, di cui alcune clandestine) di parti di armi (una canna per pistola, una

per fucile, cinque caricatori per pistola, cinque silenziatori) di cui due canne per armi da guerra, di materiale esplosivo (tre matasse di miccia detonante, un rotolo di miccia a lenta combustione, 40 accenditori per miccia), di un cadelotto fumogeno, una bomboletta di gas paralizzante, due bombolette di gas lacrimogeno, di 1160 cartucce a pallettola cal. 9 parabellum e di 49 cartucce cal. 9 corto ed inoltre di 1302 cartucce a pallettola di vario tipo per arma comune da sparo e di altre 29 cartucce a pallettola contenute nei caricatori delle pistole e rivoltelle, il P.M. citava - con rito direttissimo - a giudizio davanti questo Tribunale i due arrestati (catturati) per rispondere dei reati loro rispettivamente descritti nella rubrica.

All'udienza del 16.10.1979, fissata per il dibattimento, venivano tradotti gli imputati in stato di arresto e, preliminarmente il Tribunale concedeva termine a difesa richiesto dal Battagin e rinviava il processo alla udienza del 22 ottobre 1979..

Alla odierna udienza, presenti gli imputati, il Tribunale - dopo aver respinto alcune eccezioni proposte dai difensori del Battagin, come da ordinanza allegata al verbale di udienza - procedeva al loro interrogatorio..

La Innocenzi si avvaleva della facoltà di non rispondere e - con il consenso del Tribunale - leggeva il contenuto di un foglio dattiloscritto, titolato "MOVIMENTO RIVOLUZIONARIO", allegato agli atti, dopo aver revocato i suoi difensori di fiducia e dopo aver dichiarato di non accettare il difensore di fiducia nominato dal Tribunale..

Il Battagin protestava la sua innocenza circa i reati ascrittigli, riportandosi alle precedenti dichiarazioni rese al P.M. e riconoscendo nella coimputata Innocenzi Silvana la ragazza alla quale aveva dedotto in uso il suo alloggio di via Giordano 8 di Nichelino..

Venivano escussi i verbalizzanti: Il brig. Roy, che aveva proceduto all'arresto della Innocenzi, riferiva che con le chiavi trovate addosso da costei erano stati fatti dei duplicati a mezzo dei quali, essendo stata battuta la zona vicinora al luogo ove era stata arrestata la donna, era stato possibile rintracciare l'alloggio di via Giordano 8 di Nichelino le cui porte di ingresso erano state aperte con detti duplicati e che egli non era presente quando venne fermato il Battagin che si era poi portato in tale alloggio; altrettanto riferivano il brig. Di Piana e l'app.to Bazzoni..

Il Brig. Bianco Gaetano, dopo aver indicato le modalità con le quali era stato scoperto l'alloggio in cui erano state trovate le armi e le munizioni, oggetto di [illegible] d'imputazione, riferiva sulla dislocazione di esse

nell'appartamento stesso e precisava che non aveva avuto modo di vedere le pallottole e la miccia, poi sequestrate, nell'appartamento e di non essere stato presente quando il Battagin venne sorpreso nell'entrarvi. Il Tribunale, al fine di acquisire precisi elementi in ordine alla sorpresa del Battagin nell'alloggio de quo la sera del 12/9/1979, non essendo stato unito agli atti del presente procedimento il relativo rapporto bensì soltanto il verbale di arresto redatto successivamente dal Brig.Roy negli uffici della Caserma dei CC. di Roma e il tutto in fotocopia in quanto il P.M. disponendo la separazione degli atti del presente giudizio per i reati precisati in epigrafe aveva provveduto a trasmettere anche quelli del procedimento stralciato, incaricava il brig.Roy di individuare e di far comparire in udienza qualcuno dei militari presenti al momento dell'ingresso del Battagin nel detto alloggio.

Intanto, veniva affidato ai comparsi periti, Nebbia Luigi e Coronato Maurizio, l'incarico di prendere visione delle armi e altro materiale repertato e di procedere alla loro descrizione e di esprimere il loro parere in ordine alla qualità dei reperti.

I periti accettavano ed esponevano al dibattimento che si trattava di armi come descritte nel capo di imputazione e tutte armi comuni da sparo, atte all'impiego, ad eccezione della pistola Glisenti cal.9 mod.1910, che é arma tipo guerra, predisposta per l'applicazione di silenziatore, e di una canna di pistola automatica Beretta mod.34, cal.9, con volante filettato per l'applicazione del silenziatore, da considerarsi come parte di arma da guerra non atta all'impiego perchè molto logorata; che inoltre uno dei caricatori non apparteneva alle armi repertate, che la miccia detonante, non sottoposta al loro esame, era da ritenersi esplosiva e che le cartucce di cui al capo D) dell'imputazione, pure non sottoposte all'esame, erano da ritenersi munizioni da guerra.

All'esito, veniva sospeso il dibattimento e poichè, nel frattempo, si accertava che non era possibile far comparire all'udienza alcuno dei militari che avevano fermato il Battagin all'ingresso nell'alloggio in questione, essendo impegnati per ragioni di servizio d'istituto, alla riapertura il Tribunale comunicava il risultato del detto accertamento alle parti processuali. Il P.M. insisteva perché si desse corso alla discussione e la difesa del Battagin insisteva sulla necessità di speciali indagini concernenti le visite del Battagin nell'alloggio de quo, i rapporti dello stesso con la società Gabetti nella quale aveva avuto

contatti per la vendita dell'alloggio, la sistemazione dello stesso e la collocazione delle armi, sequestrate, all'interno dei contenitori nei locali dell'alloggio ed esibiva mandato di cattura emesso il 3/10/70, dal G.I. di Torino per il reato di banda armata a carico del Battagin stesso.
Sull'opposizione del P.M., il Tribunale, in accoglimento dell'istanza della difesa del Battagin, ravvisando la necessità di speciali indagini istruttorie sui temi indicati dalla difesa di questi e rilevando che la detenzione delle armi e dell'altro materiale costituente imputazione per questo processo rappresenta elemento fondamentale dell'addebito di cui all'esibito mandato di cattura, ordinava la separazione del procedimento a carico dell'imputato Battagin e la trasmissione degli atti relativi al G.I. presso questo Tribunale e disponeva di procedersi alla discussione per quanto concerneva la posizione della imputata Innocenzi Silvana.
Indi il P.M. e la difesa della Innocenzi concludevano come trascritto nel verbale di udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non v'é dubbio che la penale responsabilità della Innocenzi Silvana in ordine a tutti i reati ascrittile emerge chiaramente dalle risultanze processuali.
Invero, l'imputata al momento in cui venne fermata per controlli dai carabinieri ebbe a dichiarare le false generalità di Martini Maria, generalità che poi vennero trascritte sul verbale di arresto (f.3) e cercò di avvalorare la sua così dichiarata identità personale con la esibizione di una patente di guida, intestata a tale Martini Maria, documento che risultò contraffatto in quanto i carabinieri accertarono (Vedi rapporto f.6) che la patente di guida recante il n.TO/2050123 era stata rilasciata ad Aimone Rita, nata a Strambino il 22.2.1944, dalla Prefettura di Torino in data 18 settembre 1973 e non in data 6.8.1974, come riportava la patente esibita dalla sedicente Martini.
E' evidente, pertanto, che l'Innocenzi, già ricercata perché colpita da due mandati di cattura, abbia cercato di nascondere la propria vera identità ai carabinieri nell'intento di non essere riconosciuta quale latitante e di sfuggire alla cattura e a tale scopo si era munita di una patente di guida contraffatta ed apparentemente rilasciata dalla Prefettura di Torino al nome falso di Martini Maria.
Sicché, é pacifico che nella condotta della Innocenzi

sono stati realizzati gli elementi soggettivi e materiali dei reati di false dichiarazioni a p.u. di cui all'artt. 595 c.p. e di falso continuato in autorizzazione amministrativa e di uso di sigilli contraffatti della Prefettura di Torino, apposti sulla predetta patente, di cui agli artt. 477-482-468 e 81 c.p., contestati ai capi b) e c) della rubrica.

Altrettanto comprovata risulta la realizzazione da parte dell'imputata dell'ipotesi delittuosa di cui agli artt. IO, I2 e I4 Legge I4/IO/I974 n.497 e 8I cpv.C.P., ascritta al capo a).

Infatti la Innocenzi, durante il controllo della sua identità personale da parte dei carabinieri nella caserma di Moncalieri ove era stata accompagnata, venne trovata in possesso di una pistola Beretta cal.7,65 e di 25 cartucce inserite in due caricatori dell'arma. Dagli accertamenti effettuati risultava che la Innocenzi non aveva alcuna licenza per porto di pistola né aveva mai denunciato all'autorità di polizia l'arma stessa e le sue munizioni.

Appare altresì fondata la circostanza aggravante contestata nello stesso capo di imputazione sub a), avendo la Innocenzi portato la pistola con munizioni di notte e in centro abitato in quanto venne fermata per controllo verso le ore 4,30 e nell'abitato di Nichelino (v.verbale di arresto a f.9) ed é sicuro che in quell'ora e in quel luogo aveva con sé l'arma in questione.

Quanto ai reati sub d) ed e), come già esposto in precedenza, risulta che dalla deposizione dei testi brig.Roy e Bianco che, a seguito dell'arresto della Innocenzi e a mezzo di duplicati delle chiavi di casa trovate in possesso di costei, furono eseguite ricerche per il reperimento dell'alloggio abitato dall'arrestata in Nichelino e fu rintracciato l'appartamento di via Giordano 8 che appunto venne aperto con detti duplicati di chiavi e dove vennero rinvenute le armi, munizioni e materiale vario di cui ai predetti capi di imputazione.

Inoltre, dalle dichiarazioni rese al P.M. e in dibattimento dal Battagin Sergio emerge, senza ombra di dubbio che l'alloggio di via Giordano 8, certamente all'atto della perquisizione dell'II/9/I979 e del rinvenimento delle armi e munizioni di cui a f.23-24 e 25 era nella piena disponibilità della Innocenzi a cui lo stesso Battagin l'aveva dato in uso sin dal maggio I979 e che, successivamente, aveva constatato che la Innocenzi l'abitava.

Essendo, pertanto, certo che l'alloggio di via Giordano n.8 di Nichelino era abitato dalla imputata, ne discende che essa ha coscientemente e volontariamente detenuto le armi e munizioni conservate nello stesso e poi sequestrate dai carabinieri.

Va osservato che la Innocenzi, avvalendosi sia dinanzi il P.M. sia al dibattimento della facoltà di non rispondere, non ha offerto alcun elemento che potesse contrastare le risultanze processuali e si rivelasse sul piano probatorio sintomatico di una sua eventuale estraneità all'alloggio predetto e/a quanto in esso rinvenuto.

Ne consegue che de plano s'impone il convincimento che la Innocenzi é penalmente responsabile del delitto continuato di detenzione di armi comuni e da guerra, delle parti di armi comuni e da guerra, delle munizioni di armi da guerra e del materiale esplosivo, di cui al capo d) ivi comprese le armi clandestine, nonché della contravvenzione di detenzione di munizioni per armi comuni da sparo di cui al capo e).

In merito va rilevato che delle sette pistole o rivoltelle di cui al capo d), i periti balistici hanno accertato che la pistola Glisenti cal.9 mod.1910 é arma tipo guerra e che la canna di moschetto tipo automatico STEN é parte di arma da guerra, come pure la canna di pistola Beretta cal.9 anche se non atta all'impiego. Inoltre gli stessi inquirenti avevano accertato che una rivoltella e tre pistole presentavano il numero di matricola abraso e pertanto da considerarsi clandestine e rientranti nell'ipotesi delittuosa di cui all'art.23 della legge 23/12/1974 n.695, così come contestato al capo d).

A carico dell'imputata sussiste altresì per tutti i reati ascritti la circostanza aggravante di cui all'art.61 n.6 c.p. che le é stata contestata. Risulta dal rapporto di denuncia che la Innocenzi era ricercata perché a suo carico pendevano un mandato di cattura del Tribunale di Roma emesso in data 20 giugno 1978 e un mandato di cattura del G.I. di questo Tribunale emesso il 21 settembre 1978 (F.8), per cui é da ritenersi certo che la Innocenzi conosceva quanto meno l'esistenza del mandato di cattura del G.I. di Torino, essendosi allontanata dal soggiorno obbligato di Ponza, e che di conseguenza i reati per cui é giudizio sono stati da lei commessi durante il tempo in cui si é sottratta volontariamente all'esecuzione dei predetti mandati cattura.

Esaurito l'esame delle imputazioni, occorre passare alla irrogazione delle pene.

Devesi anzitutto rilevare che la Innocenzi, da tempo datasi alla clandestinità e quale appartenente a non meglio specificato movimento rivoluzionario, come si desume dal foglio dattiloscritto della stessa letto in

dibattimento e allegato al verbale di udienza, conduce un regime di vita il cui programma tende all'abbattimento violento delle Istituzioni democratiche dello Stato e al sovvertimento dell'ordine sociale ed economico della Nazione, non poteva non predisporre un piano delittuoso che le consentisse di sottrarsi alle ricerche della polizia e di dare un contributo concreto alle operazioni delittuose del cosiddetto partito armato.

In tale contesto di programmi e di azioni criminose va quindi inquadrato il complesso dei fatti delittuosi ascritti alla Innocenzi e cioé le false dichiarazioni sulla propria identità, l'uso di un documento contraffatto, quale la patente di guida al nome della Martini Maria, in caso di eventuali controlli sulla sua identità, la necessità di essere armata per far fronte alle evenienze di dover sfuggire a posti di controllo e di blocco della polizia, per cui la necessità di detenere e portare addosso una pistola debitamente caricata e munita di molti colpi (ben 25 nel caso in esame) ed infine il doveroso adempimento dell'impegno e dell'azione derivantile dalla sua fattiva milizia nel movimento rivoluzionario, quale appunto quello di detenere armi comuni e da guerra, abbondante relativo munizionamento, silenziatori di pistole, bombolette lagrimogene e paralizzanti, detonatori e materiale esplosivo e pronto per l'utilizzazione in attentati a persone e a cose.

Cosicché, balza evidente l'unicità del medesimo disegno criminoso che ispira i diversi delitti ascritti alla Innocenzi ai capi a), b), c) e d), a quali possono unificarsi, ex art.81 cpv.C.P., sotto il vincolo della continuazione.

L'imputata non appare meritevole delle attenuanti generiche sia per la sua personalità, quale avanti descritta, sia per il suo comportamento processuale del tutto negativo sia per la gravità e molteplicità delle imputazioni.

Tenuto conto dei criteri tutti di cui all'art.133 C.P. ed in particolare della genesi del proposito criminoso della Innocenzi, ritenuto più grave il delitto di porto illegale e aggravato di arma comune da sparo di cui al capo a), valutata la circostanza aggravante di cui all'art.61 n.6 c.p. nonché la contestata recidiva e considerata la gravità del delitto sub d), il Tribunale stima congruo infliggere alla Innocenzi, quanto ai delitti, la pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione e L.1.500.000 di multa (pena base per il reato più grave anni uno e mesi otto di reclusione e L.500.000 multa, aumentata per l'aggravante di cui all'imputazione sub a) ad anni due di reclusione e L.700.000 multa, aumentata, per l'aggravante di cui all'art 61 n.6 c.p., ad anni due e mesi tre di reclusione e L. 900.000 di multa ed ulteriormente aumentata ad anni due

e mesi sei di reclusione e L.I.100.000 di multa per la contestata recidiva e consolidata in anni 4 e mesi sei di reclusione e L.I.500.000 di multa per effetto della ritenuta continuazione.

Quanto alla contravvenzione sub e), stima infliggere la pena di sei mesi di arresto, partendo dalla pena base di mesi quattro di arresto, aumentata a mesi cinque per la contestata aggravante e consolidata a mesi sei di arresto per la contestata recidiva, tenuto conto della ingente quantità di cartucce e pallottole sequestrate, perché detenute dalla Innocenzi nel predetto alloggio.
Alla condanna consegue ex art.240 c.p. la confisca delle armi, munizioni e materiale in sequestro nonché il pagamento, da parte della condannata, delle spese del processo, e la sua interdizione dai pubblici uffici, ex art.29 c.p., per la durata di cinque anni.
Va poi dichiarata -ex art.480 c.p.p.- la falsità della patente di guida intestata a Martini Maria e sequestrata alla Innocenzi.

P.Q.M.

Visti gli artt.483-488 c.p.p.;
- dichiara INNOCENZI Silvana colpevole dei reati ascrittile, unificati tra loro i delitti sotto il vincolo della continuazione, la condanna alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione e L.I.500.000 di multa quanto al delitto continuato e alla pena di sei mesi di arresto quanto alla contravvenzione, oltre al pagamento delle spese processuali;
- dichiara la falsità della patente di guida di cui al capo b);
- ordina la confisca delle armi e delle munizioni e altro materiale in sequestro;
- dichiara la imputata interdetta dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Torino 22.10.1979

IL GIUDICE EST.

IL PRESIDENTE

Il Cancelliere

Interposto appello il 23-X-79 in fatto

G c.3.9

REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 3075

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Data 23-11-1979

La Corte d'Appello di Torino R.G. n. 1246/78

Sezione Penale 1ª

Composta dagli illustrissimi Signori:

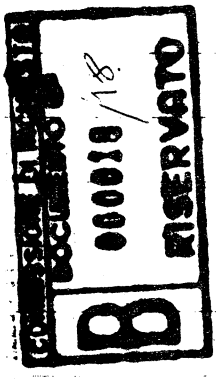
1. Dott. Angelo Romaquali Presidente
2. Dott. G. [illegible] Consigliere
3. Dott. Mario Girlando «

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

S E N T E N Z A

C O N T R O

NARIA GIULIANO CARLO di Amelio Pietro e di Brichetti Matilde n.1/2/1947 a Genova, ivi residente - Via P. Da Bissone 23/8.




DETENUTO ~~AD ASINARA~~ assente

IN PRIMO GRADO IMPUTATO

1) del reato di cui agli artt. 10, 14 Legge 14/10/1974 n.497 - 81 cpv. C.P. perchè in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, illegalmente deteneva un revolver Colt 38 Special matricola H70906 completo di munizionamento nonchè due caricatori completi di 12 (colpi) proiettili.

2) del reato di cui agli artt. 12-14 Legge 497 cit. 81 cpv. C.P. perchè illegalmente deteneva le armi da sparo ed il relativo munizionamento specificati nel capo precedente;

3) del reato di cui agli artt.648, 61 n.2 C.P. perchè

2)

al fine di procurarsi un profitto e per eseguire il reato di cui al capo seguente acquistava o comunque riceveva da persona non identificata un modulo per patente di guida mod. 701 n.A7101652 provento di furto consumato il 7/10/1973 in danno dello Ispettorato Motorizzazione Civile di Messina;

4) - del reato di cui agli artt. 477-482 C.P. perchè mediante contraffazioni ed alterazione ed in particolare nel fornire la fotogragia propria dall'autore materiale del delitto, faceva apparire adempiute le condizioni richieste per la validità di una patente di guida intestata a Matteucci Antonio e ciò in concorso con persona non identificata (art. 110 C.P.).

5) del reato di cui all'aRT. 494 C.P. perchè al fine di procurarsi un vantaggio, inducendo in errore un numero indeterminato di persone, si attribuiva il falso nome di Matteucci Antonio.

6) del reato p. e p. dall'art. 495 C.P. per avere attestato falsamente agli organi di Polizia, all'atto della cattura e della notifica della comunicazione giudiziaria n.912/76 emessa il 7/7/1976 da Consigliere Istruttore del Tribunale di Torino, di chiamarsi Matteucci Antonio, nato a Savona il 2.4.1946 avendo altresì apposta la suddetta firma sul cartellino relativo ai rilievi dattiloscopici.
Fatti tutti (dal numero 1 al numero 6) accertati in Gaby il 27/7/1976.

APPELLANTE

Avverso la Sentenza del Tribunale di Aosta emessa in data 1/3/1978 che dichiarava :
NARIA Giuliano colpevole:

3)

di un unico reato continuato ivi conglobati i due delitti concernenti le armi, ritenuta violazione più grave il reato di porto;
di un unico reato continuato ivi conglobati i reati ascritti ai nn. 3,4,5,6 della rubrica, ritenuta violazione più grave il reato di cui al n.4 (contraffazione e alterazione della patente) e lo

CONDANNAVA

alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione e L.160.000= di multa per il primo reato continuato, alla pena di mesi 8 di reclusione per il secondo reato continuato, al pagamento delle spese processuali;
Visto l'art. 240 C.P.

ordinava

la confisca dell'arma e delle munizioni in sequestro.
Visto l'art.480 C.P.P.

dichiarava

la falsità della patente in sequestro.

Svolgimento del processo

Come da rapporto in data 29.3.1976 della Questura di Milano, il 27.3.1976 nel quadro di indagini di più vasta portata riguardanti fra l'altro il sequestro di un industriale di Genova veniva tratto in arresto in Galbiate (Co) in esecuzione mandato del G.I. di Genova, Maria Giuliano. Nell'occasione il Maria, che sottraeva di diciamo Matteucci Antonio veniva trovato in possesso di una rivoltella completa di munizionamento e del caricatore di ricambio

41

una patente di guida intestata a Malteucci Antonio con applicata una fotografia del Maria e altri oggetti che venivano sequestrati. Dagli accertamenti eseguiti risultava che il modulo della patente era stato oggetto di furto commesso in danno dell'Ispettorato della Motorizzazione di Messina.

Interrogato il 3.8.1946 dal Giudice Istruttore di Milano, il Maria confessava il fatto ma si giustificava asserendo che egli temeva di essere ucciso a causa di una violenta campagna di stampa iniziata contro di lui in cui si sarebbe invitato il pubblico al suo linciaggio.

Il Maria veniva tratto a giudizio direttissimo avanti il Tribunale di Aosta, ma il dibattimento subiva lunga mora per cui esso veniva fissato soltanto il 1.3.1948. Il imputato rinunciava a comparire e veniva dichiarato contumace.

All'udienza la difesa sollevava talune eccezioni di illegittimità costituzionale che venivano dichiarate manifestatamente infondate.

Con sentenza 1.3.1948 il Tribunale di Aosta condannava il Maria come in epigrafe.

Avverso alla sentenza veniva proposto appello.

5)

Nei motivi si sostenevano preliminarmente

a) erronea notifica del decreto di citazione per giudizio direttissimo a persona diversa dall'Ufficiale Giudiziario anziché a dire a mezzo U.G.

b) si era emessa notifica al conclusionale Avv. Arnaldi, in quanto la persona che aveva ricevuto la notifica nulla aveva a che vedere con il suo studio, mentre sembrava emessa la conferma telegrafica. Per quanto riguarda l'Avv. Spadoni non erano indicate le imputazioni riguardanti il processo.

c) si irritualità di procedura in quanto il rito direttissimo non poteva più essere seguito essendo stati trascorsi 21 mesi dall'arresto dell'imputato

d) si era illegittimità costituzionale che imponeva il rito direttissimo "arcaico" in materia di reati concernenti detenzione e porto di armi

e) si era illegittimità costituzionale dell'art. 48 bis C.P.P.

Nel merito si osservava

1) erroneamente era stata ritenuta la continuazione tra tutti i reati di cui al capo di imputazione

2) erroneamente era stata ritenuta provata la detenzione, essendo stato provato il solo porto

3) erroneamente il Tribunale aveva ritenuto sussistere i reati di cui agli artt. 494 e 495 C.P.

6)

4) erroneamente il Tribunale non ravvisa
un caso di astensione di cui agli artt. 62 n 1 C.P.
e 62 bis C.P.

Si chiede: rimettersi agli atti alla
Corte Costituzionale per l'esame della
questione di legittimità Costituzionale;
dichiararsi nullo il dibattimento di primo
grado e rinvio degli atti al primo giudice;
assolutoria per insussistenza del fatto dei
reati di cui ai capi 1,) 5), 6) della
imputazione.
dichiararsi vincolo di continuazione tra tutti i
reati ascritti;
ridursi pena pena ancora attenuata
di cui agli artt. 62 n 1, e 62 bis C.P.
Il giorno 29.11.1979 veniva celebrato
il dibattimento di appello.
L'imputato rinunciava a comparire
Il P.G. chiedeva la conferma della sentenza
salva l'applicazione del provvedimento recente
di clemenza.
La difesa richiamava e sviluppava i
motivi

Motivi della decisione

Sembra alla Corte, che la Sentenza di Aosta

8)

debba essere confermata nella sostanza in quanto nessuno dei motivi appare di rilevanza decisiva.

Il primo motivo riguarda la notifica del decreto di citazione in primo grado eseguito non dall'Ufficiale Giudiziario, ma dalla G. G. per cui pare che sfuggano a questa Corte.

Una eccezione avrebbe pregio, se si trattasse di citazione nominale, dopo rito ordinario o formale, e ciò per l'inequivocabile disposto dell'art. 166 C. G. G.. Una citazione direttissima è per sua natura per vocazione profondamente diversa, e consiste in una semplice presentazione dell'imputato al Giudice al di fuori di ogni formalità. Non sembra pertanto applicabile alcuna applicazione analogica dell'art. 166 C. G. G., che, solo per i veri e propri decreti di citazione a giudizio, esclude la possibilità di notifica a mezzo G. G.

Nel caso concreto poi, il Maria ha avuto conoscenza piena del procedimento che ha pertanto raggiunto lo scopo, tanto è vero che ha, a suo tempo, rinunciato a presenziare all'udienza.

Il secondo motivo riguarda l'avviso ai difensori.

Circa il problema dell'avviso all'Avv. Arnaldi, si rileva

8)

come nel fonogramma eseguito dalla G. G.
si è asserito che l'avviso è stato comunicato
a un praticante procuratore dello studio
Arnaldi. Non è stato specificato che
il detto praticante non fosse tale, o comunque
diverso
quale fosse la sua posizione nello stesso nello
studio del legale.
Comunque l'Avv. Arnaldi ha avuto conoscenza
dell'avviso tanto è vero che si è recato ad
Aosta e ha preso conoscenza degli atti.
Per quanto riguarda il problema
dell'avviso all'Avv. Sparnali, si precisa
che l'art. 410 C.P.P. non impone che
l'avviso al difensore dell'udienza fissata
alla quale successivamente
per il dibattimento contenga l'indicazione
del reato per cui si procede, anche se è opportuno
sia indicato
inderogabilmente che tale indicazione vi sia. Bastava il
nome dell'imputato e la data dell'udienza.
Il legale deve essere messo in condizione
di esaminare gli atti, il che nella specie,
pienamente
è avvenuto, senza lesione dei diritti della difesa.
Per quanto riguarda il problema
dell'eccessivo intervallo di tempo - 21 mesi -
tra arresto e udienza, si rileva come
tale fatto, le cui ragioni non emergono chiaramente

9)

degli atti, ma si fondano probabilmente sulla complessità delle indagini per altri fatti a cui il P.M. è sottoposto, se è pure indubbia perplessità sul piano della opportunità non ha provocato alcuna formale irregolarità.

Si è trattato di materia nella quale il rito direttissimo è espressamente imposto dalla legge, ~~[illegible]~~ in ogni caso e pertanto i termini di cui all'art. 502 C.S.S. non esistono o quanto meno non hanno carattere di perentorietà.

Anche qui né "in toto" né "in parte", vi è stata lesione dei diritti della difesa.

Il detto rito direttissimo "anomalo o atipico", è stato anche impiegato nel suo complesso come non conforme alla Costituzione

Nel merito la tesi non è stata meglio sviluppata, ma all'udienza la difesa ha precisato che la sua costituzionalità consisterebbe, nella implicita deroga pratica Val principio della continuazione di cui all'art. 81 C.S. che tale rito comporta, allorché il frazionamento sia inquisito anche per taluni reati più gravi, che se, successivamente ritenuti sussistenti, impedirebbero l'applicazione della unità germinale di pena prevista per l'assunto dall'art 81 C.S. con disparità di trattamento rispetto alla normalità dei casi.

10)

L'argomento è suggestivo anche non decisivo per se stesso.
L'art. 81 C.P. non realizza valore costituzionale e assoluto [illegible] una sensibile e importantissima deroga al principio del cumulo materiale delle pene che è per sempre la norma di retratto fondamentale in tema di concorso di reati.

Il legislatore può pertanto, per eccezione e purché in ipotesi eccezionali tassativamente predeterminate, particolarizzare stabilire "deroghe alle deroghe", e ristabilire, per taluni fatti ritenuti e meritevoli di grave sanzione specialmente gravati, o per circostanze il principio fondamentale del cumulo delle pene, sempre che la detta eccezione valga, come nella specie per tutti i cittadini.
Non ci si nasconde che in tal modo si viene a creare una certa disarmonia giuridica non tale però da sconfinare nella vera costituzionalità.
Spetterà al giudice di merito, in mancanza di una novella legislativa, che attenui la disarmonia di cui detto sopra, che dovranno sapere fare buon governo delle disposizioni sull'irrogazione della pena, caso per caso, in modo da adeguare sempre la sanzione alla reale portata dei fatti.
Ma eccepire di incostituzionalità di cui all'art. 48 bis C.P.S. appare ancor meno

fondata. Su di essa la difesa non ha neppure particolarmente insistito.
Il detto articolo prevede con sufficiente precisione una qualche alternativa discrezionalità del giudice naturale è un preciso modus procedendi.
Vien ordine ai fatti per i quali si è stata sorpresa in flagranza e non si è quindi alcuna lesione di diritti della difesa o di disparità di trattamento in situazioni uguali.
Valgono pertanto le considerazioni svolte dianzi per quanto riguarda la prima eccezione di incostituzionalità. ~~In tema di obbligatorietà anche in caso di flagranza~~
Venendo al merito della causa, di per sé, al momento, piuttosto modesta si rileva come la violazione delle norme sulla detenzione e porto delle armi siano ben distinguibili da quelle sulle varie ipotesi di falsità contestate all'imputato e alla violazione del modulo di patente, che a quelle falsità si ricollega.
Si tratta di fattispecie criminose distinte che, di per sé, non implicano connessità di in quanto rivolte anche a fini distinti disegno criminoso e tale connessità comunque non balza evidente dagli atti di causa
Bene è stata esclusa la continuazione tra i due gruppi di reati.
Il reato di porto e quello di detenzione di arma si implicano necessariamente, dato che il

(2)

Maria non ha mai denunciato l'arma in questione, ed è stato arrestato in luogo distante da quello in cui ha abitualmente residenza

I reati di cui agli artt. 494 e 495 C.P. unitamente a quello di cui all'art. 483, 482 C.P. sono estinti per intervenuta amnistia a seguito del D.P.R. 413/78. e non meritano in questa sede esame alcuno.

Per quanto infine riguarda le invocate circostanze di cui all'art. 62 n. 1 e 62 bis, C.P. attenuanti V, si rileva che né l'imputato nel suo unico costituto al G.I. di Milano, né la difesa nei motivi, hanno specificato quali "motivi di particolare valore morale o sociale, possano avere indotto il Maria a commettere i fatti rubricati.

Il Maria ha anzi, indicato motivi in astratto comprensibili ma di natura strettamente personale, come il timore di essere licenziato o comunque accusato.

Ha inoltre l'imputato ancora V detenuto per altre e più gravi cause rendono inapplicabile l'art. 62 bis C.P.

Comunque la misura della pena per il porto e detenzione di arma è già stata stabilita in primo grado in misura

13)

che non si può definire eccessiva e
vendicatoria in rapporto ai minimi e ai
massimi edittali.
La pena per la ricettazione va determinata
essendo caduti per amnistia gli altri reati ad essa uniti
dal vincolo di continuazione
vi è compreso quello di falsificazione patente, ritenuto
in primo grado più grave e base.
Senza base equa appare quella di mesi 4 di
reclusione e £. 80.000 multa £. 100.000
reclusione, elevabile a mesi 6 V per la sempre
persistente aggravante teleologica
Ciò valutate le circostanze tutte ex art. 133 C.P.
La pena complessiva sarà quindi quella di
anni due di reclusione e £ 260.000 di
multa risultante dalla somma della pena
per i fatti concernenti le armi - anni uno e mesi
sei reclusione e £. 160.000 multa - con quella
di cui sopra detto stabilita per la ricettazione
Si supera i limiti minimi stabiliti per la
sospensione condizionale della pena.
La pena è comunque interamente compresa
nel condono previsto dall'D.P.R. 413/78
non estendosi a tutti i precedenti
penali del Maria.

P.Q.M.

la Corte, dichiara manifestatamente infondate

14)

le questioni di legittimità costituzionale
avanzate dalla difesa;
e gli artt. 523 C.P.C. e ss. D.L.G.L. 413/38
in parziale riforma della impugnata
sentenza

dichiara

non doversi procedere per i reati di cui
ai n. 4), 5), 6) della rubrica per essere
gli stessi estinti per intervenuta amnistia;

determina

la pena per il reato di ricettazione, in
mesi 6 di reclusione e £ 100.000 di
multa;

conferma nel resto la impugnata sentenza
e determina la pena complessiva in anni
due di reclusione e £ 260.000 di multa,
pena che dichiara interamente condonata

Torino 23.11.1939

Il Cons. Est. — Il Presidente

4 DIC. 1939

Non notificato estratto sentenza a ..... imputat .....

..... avendo i .....medesim ..... proposto personalmente tempestivo ricorso per Cassazione avverso la sentenza stessa.

Il Cancelliere

---

Notificato estratto sentenza;

all'imputato ..... il .....

all'imputato ..... il .....

all'imputato ..... il .....

all'imputato ..... il .....

all'imputato ..... il .....

ai sensi art. 170 C.P.P. Avviso al difensore in data .....

.....

.....

Il Cancelliere

---

Interposto ricorso per Cassazione:

in data 24-11-1979 da all'imputato RIFKIN Salvatore

in data ..... da .....

in data ..... da .....

in data ..... da .....

in data ..... da .....

in data ..... da .....

in data ..... da .....

in data ..... da .....

Il Cancelliere

---

Le Corte d'Appello di Torino, con ordinanza in data .....

ha dichiarato inammissibil....i....ricors....per Cassazione propost....da .....

.....

.....

ed ordinato l'esecuzione della sentenza impugnata, con condanna alle spese.

Ordinanza comunicata alla Proc. Gen. il ..... e notificata:

all'imputato ..... il ..... al difensore il .....

all'imputato ..... il ..... al difensore il .....

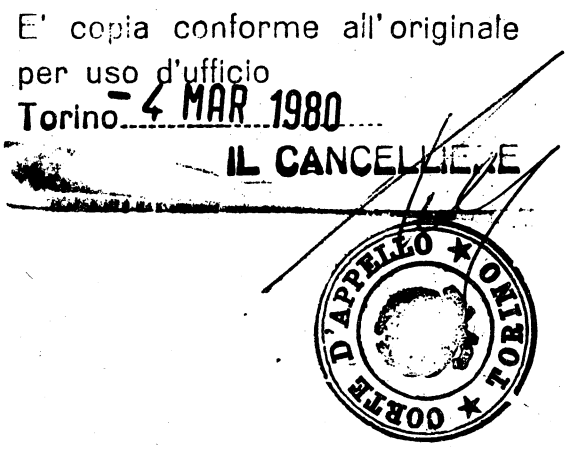
all'imputato ..... il ..... al difensore il .....

all'imputato ..... il ..... al difensore il .....

all'imputato ..... il ..... al difensore il .....

Torino, li .....

li Cancelliere


E' copia conforme all'originale
per uso d'ufficio
Torino 4 MAR 1980
IL CANCELLIERE
CORTE D'APPELLO TORINO

N. 2162 del Reg. Gen. — N. 2 del Reg. Ist. Sentenze

# CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI TORINO

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

C.2.6

8.12.79

***L'anno millenovecento*** settantanove ***il giorno*** 8

***del mese*** di dicembre ***in Torino***

## *La Corte di Assise di Appello di Torino*

***composta dai Signori:***

| | | |
|---|---|---|
| *1.* Luigi | CONTI | *Presidente* |
| *2.* Mario | GARAVELLI | *Consigliere* rel. |
| *3.* Giovanni | BAIOTTI | *Giudici popolari* |
| *4.* Elena | VANGI | |
| *5.* Aldo | SPINA | |
| *6.* Roberto | WEIGMANN | |
| *7.* Luciano | CAVALLOTTI | |
| *8.* Raffaele | CARROZZINO | |

***Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sig.***

Vincenzo SILVESTRO Sost. Proc. Generale

***e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto***

***ha pronunciato la seguente***

## SENTENZA

***nella causa***

B 000018/9 RISERVATO

**CONTRO**

1°) BASONE ANGELO, nato ad Adrano il 14.7.1948

Detenuto - Presente

KT - TIP. BATTARO - TORINO

2°) BASSI PIETRO, nato a Casalpusterlengo il I7.3.49

Detenuto - Presente

3°) BERTOLAZZI PIETRO, nato a Casalpusterlengo il 3.3.I950

Detenuto-Presente

4°) BUONAVITA ALFREDO, nato ad Avellino il 28.8.48

Detenuto - Presente

5°) BORGNA RICCARDO, nato a Borgomanero il I3.I0.43 res. a Gozzano, Via Fratelli Rosselli, 9

Libero - Presente

6°) CARNELUTTI ADRIANO, nato a Buia il I6.II.46, res. a Vigevano, C.so Genova, 60 presso Dott. Giorgio Allegri.

Libero - Contumace

7°) CATTANEO GIACOMO, nato a S. Stefano Lodigiano il 29.6.I928, ivi res. Via Vitt. Veneto, 37, domic. a Casalpusterlengo Via Foscolo, 6

Libero - Contumace

8°) CURCIO RENATO, nato a Monterotondo il 23.9.4I

Detenuto - Presente

9°) DE PONTI VALERIO, nato a Milano l'I.I0.53

Detenuto - Presente

10°) FARIOLI UMBERTO, nato a Cesano Boscone il 29.-
8.43, res. a Torino P.zza Ema-
nuele Filiberto, 2
LIBERO- CONTUMACE

11°) FERRARI PAOLO MAURIZIO, nato a Modena il 22.-
9.45
Detenuto - Presente

12°) FRANCESCHINI ALBERTO, nato a Reggio Emilia il
26.10.47
Detenuto - Presente

13°) GALLINARI PROSPERO, nato a Reggio Emilia il
1.1.1951
Detenuto - Presente

14°) GUAGLIARDO VINCENZO, nato a Bou-Arcoube (Tu-
nisia) il 12.5.48
Latitante - Contumace

15°) ISA GIULIANO, nato a Todi il 6.6.52
Detenuto - Presente

16°) LAZAGNA GIOVANBATTISTA, nato a Genova il 5.-
12.23, obbligatoria-
mente domic. a Rocchet-
ta Ligure
Libero - Presente

17°) LEGORANO GIOVANNA, nata a Trecate il 20.3.48
ivi res. in V.lo S. Ambro-

gio, 20 c/o i genitori

Libera - Contumace

I8°) LEVATI ENRICO, nato a Borgomanero il 7.5.45

Detenuto - Assente Legittimo

I9°) LINTRAMI ARIALDO, nato a Milano il I2.II.47

Detenuto - Presente

20°) MANTOVANI NADIA, nata a Sustinente il I6.4.50

Detenuta - Presente

2I°) MICALETTO ROCCO, nato a Caviano il I2.8.46

Latitante - Contumace

22°) MORETTI MARIO, nato a Porto S. Giorgio il I6.-I.46

Latitante - Contumace

23°) MORLACCHI ANTONIO, nato a Milano il 7.5.36, ivi res. Via Ippocastani, 8 domic. a Barlassino Via Longoni, 4

Libero - Presente

24°) MURACA PEPPINO, nato a Lamezia Terme il 25.3.5I obbligatoriamente domic. a San-biase-Lamezia Terme Via Nicola Sposato, 53

Libero - Contumace

25°) OGNIBENE ROBERTO, nato a Reggio Emilia il I2.8.54

Detenuto - Presente

26°) PAROLI TONINO LORIS, nato a Casina ( RE ) il I7.I.44

Detenuto - Presente

27°) PISETTA MARCO, nato a Gardolo di Trento il 20.5.45

Latitante - Contumace

28°) RAFFAELE PAOLO, nato ad Altamura il I2.5.54 ivi res. Via S. Caterina, 45

Libero - Contumace

29°) SABATINO PIETRO, nato a Montesarchio il I.II.39, res. a Torino Via S. Donato, 2I bis

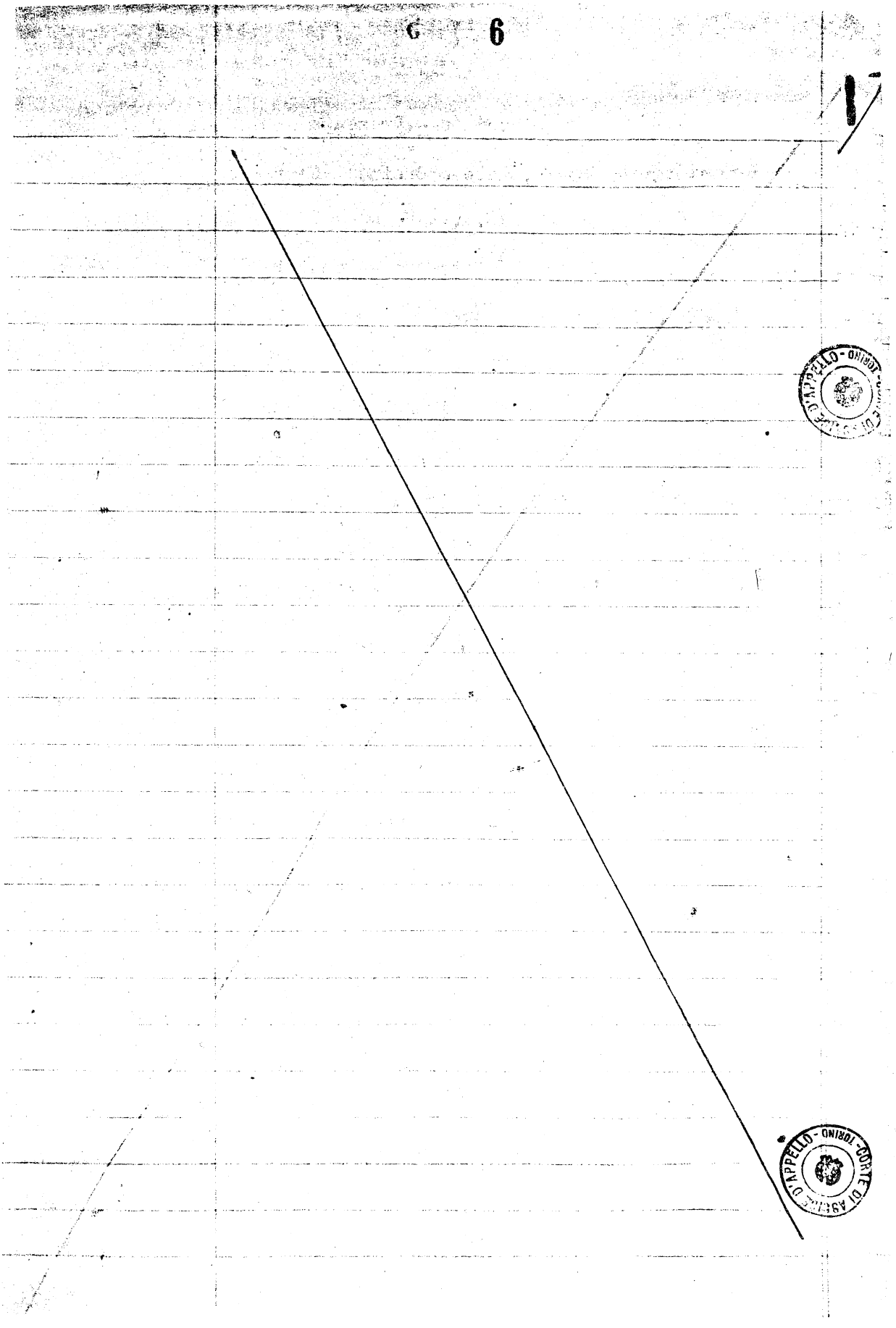
Libero - Contumace

30°) SAVINO ANTONIO, nato a Vaglio di Basilicata il I4.5.49

Detenuto - Presente

3I°) SEMERIA GIORGIO, nato a Milano il 3.II. 50

Detenuto - Presente


6
D'APPELLO - TORINO
D'APPELLO - TORINO - CORTE DI

I M P U T A T I

NEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO

FERRARI PAOLO MAURIZIO, BUONAVITA ALFREDO, CURCIO RENATO, FRANCESCHINI ALBERTO, BASSI PIETRO, e BERTOLAZZI PIETRO:

I) del delitto di cui agli artt. II0, 605, 6I nº 2 c.p., perchè (deliberando, organizzando ed attuando l'azione criminosa in concorso tra loro e con altri) privavano BRUNO LABATE della libertà personale dapprima caricandolo su di un furgone, poi immobilizzandolo con catene, costringendolo quindi a restare in un ambiente chiuso e finalmente legandolo ad un palo; in Torino il I2.2.73, al fine di commettere il reato sub 2);

2) del delitto di cui agli artt. II0, 6I0 cpv., 339 c.p., per avere (deliberando, organizzando e attuando l'azione criminosa in concorso tra loro e con altri) mediante minaccia di arma ed uso di violenza fisica (immobilizzando con catene) costretto BRUNO LABATE a sottoporsi ad " interrogatorio " e rasatura dei capelli nonchè intimato alla vittima, pena la vita, di non occuparsi più di attività sindacali; in Torino il I2.2.73 con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso posto in essere durante il sequestro sub I) o va-

lendosi della forza intimidatrice derivante da una associazione segreta;

3) del delitto di cui agli artt. 582, 585, 61 nº 2 c.p., perchè in concorso come sopra specificato e al fine di commettere i reati sub I) e 2), cagionavano a BRUNO LABATE una lesione personale dalla quale derivava malattia nel corpo della durata dei gg. 7, colpendo il LABATE al capo con un corpo contundente durante l'aggressione; in Torino il I2.-2.73;

4) del delitto di cui agli artt. 8I dpv., 6I nº 2, II0, 624, 625 nn. 2, 5, 7, e 6I c.p. perchè (in concorso come sopra specificato, al fine di procurarsi un profitto e di commettere i reati sub I) e 2) si impossessavano, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dei seguenti autoveicoli e targhe;

- autofurgone Fiat 600 tg. 897216, in danno di CHIALES Luigi; in Torino durante la notte sul 6.2.73;
- targhe del furgone Ford Taunus TO/A62842 intestato a RIGGI Francesco e detenuto da PAGLIERI Carlo per la demolizione; in Torino in epoca anteriore e prossima al I2.2.73;
- auto Fiat II00 Fam. TO/629572 ai danni di GUAR-

119

NA Domenico , in Torino il 6.2.73;

- targhe dell'autovettura Fiat tg. 778[illegible]9 appartenente a SOLVERI Michele e depositata per la demolizione presso il garage Isabella di Corso Siracusa I58; in Torino in epoca anteriore e prossima al I2 febbraio I973;

Commettendo i fatti sub I) e 3) su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede; servendosi di mezzo fraudolento (chiave falsa od altro strumento o artifizio) per aprire le portiere ed avviare il motore;

5) del delitto di cui agli artt. II0, 628, 1° parte e secondo cpv. c.p., perchè (in concorso come sopra specificato e per procurare a sè un ingiusto profitto) mediante minaccia e violenza alla persona si impossessavano di una borsa e dei documenti contenutivi sottraendoli a BRUNO LABATE che li deteneva; in Torino il I2.2.73; con l'aggravante che violenza e minaccia furono commessi con armi e da più persone riunite (esecutori materiali almeno tre) ponendo la vittima in stato di incapacità di agire secondo le modalità specificate sub I);

6) del delitto di cui agli artt. II0, 605, 6I n° 2 c.p., perchè (deliberando, organizzando ed attuando l'azione criminosa in concorso tra loro e

con altri) privavano AMERIO ETTORE della libertà personale, dapprima caricandolo su un furgone poi incappucciandolo ed incatenandolo, costringendolo quindi a restare prigioniero in un ambiente chiuso; in Torino dal IO al I8 dicembre I973 al fine di commettere il reato sub 7);

7) del delitto di cui agli artt. IIO, 6IO cpv., 339, 8I cpv. c.p. per avere (deliberando, organizzando ed attuando l'azione criminosa in concorso tra loro e con altri), mediante minaccia ed uso di violenza fisica (imprigionamento), costretto AMERIO ETTORE a sottoporsi ad " interrogatorio " e a rendere dichiarazioni; in Torino, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, tra il IO ed il I6.I2.I973 con l'aggravante che la minaccia fu usata da persone travisate agenti in nome di una associazione segreta.

8) del delitto di cui agli artt. 8I cpv., IIO, 624, 625 nn. 2, 5 e 7, 6I n° 2 c.p., perchè (in concorso come sopra specificato) al fine di procurarsi un profitto e di commettere i reati sub 6) e 7), si impossessavano, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dei seguenti autoveicoli:

- autofurgone Fiat 600 tg. [illegible]242398, sottraendolo

a NOVARESE Giampiero ed OTTAVIANO Oreste, dipendenti Sip che lo detenevano in Torino il 29.II.73;

- autovettura Fiat I27 tg. TO/ H79507, sottraendola a SESTO Ferrari Antonio, in Orbassano il 29.II.73, commettendo i furti su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede e servendosi di mezzo fraudolento (chiave falsa o altro strumento o artifizio per aprire le portiere ed avviare il motore);

9) del reato di cui agli artt. II0, 424, 6I nº 2 c.p., per avere in concorso come sopra specificato distrutto il furgone Fiat 600 tg. TO/ E24298 appiccandovi il fuoco, tantò che ne derivò pericolo di incendio.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di conseguire l'impunità dai reati di cui ai capi 6) 7) e II); in Torino il I0.I2.I973;

I0) del delitto di cui agli artt. II0, 6I nº 2 e I0, 605 c.p., per avere (deliberando, organizzando ed attuando l'azione criminosa in concorso tra loro e con altri) privato della libertà SOSSI Mario, Magistrato, nell'esercizio e a causa delle sue funzioni, sequestrandolo a Genova il I8.4.74, incappucciandolo, legandolo, incatenandolo, trasportandolo a bordo di un furgone in altra località, ivi trattenendolo

chiuso in una cella sino al 23.5.74, data in cui lo trasportavano a Milano ove lo liberavano; con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire i reati di violenza privata e di minaccia a corpo giudiziario di cui ai successivi capi I3) e I5);

II) del delitto di cui agli artt. IIO, 6I n° 2 e IO, 582, 583 n° I c.p., per avere, in Genova il I8.4.74, al fine di commettere il delitto di cui al capo IO), in concorso come sopra specificato, cagionato a SOSSI Mario, Magistrato, nell'esercizio e a causa delle sue funzioni, una contusione nella regione orbitale destra e la frattura di una costa, da cui derivò malattia per oltre 40 giorni;

I2) del delitto di cui agli artt. 8I cpv., IIO, 6I n° 2, 6IO prima parte e cpv. in relazione all'art. 339 prima parte c.p., per avere, in Genova il I8.4.74, in concorso come sopra specificato, al fine di eseguire il delitto sub IO) e assicurarsene l'impunità, costretto mediante pistole FABIANELLI Renato e ODORINO Rosa, in Schiaffino, presenti al sequestro in danno di SOSSI Mario, a rimanere a non intervenire nè portare aiuto al SOSSI, nè per rilevare elementi utili alle indagini;

I3) del delitto di cui agli artt. 8I cpv., IIO

6I nº IO (610) prima parte e cpv. in relazione all'art. 339 prima parte c.p., per avere (in concorso come sopra specificato) con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante violenza - imprigionamento e minaccia di gravissime rappresaglie da estendersi ad altri nonchè minacce alla vita stessa della vittima - costretto SOSSI Mario a rispondere a ripetuti interrogatori e a fornire notizie concernenti la sua attività di Magistrato, e in ultimo a far pervenire ad un giornalista del " Corriere della Sera " il messaggio nº 8 delle brigate rosse, che in effetti il Sossi fece consegnare nelle prime ore del 24.5.74 in Genova; con l'aggravante di essere stata la minaccia usata da persone travisate e agenti in nome di una associazione segreta;

I4) del delitto di cui agli artt. 8I cpv., 624, 625 nn. 2,5 e 7, 6I nº 2 c.p., per essersi in Genova l'II.4.74 (in concorso come sopra specificato) con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, impossessati dei seguenti automezzi:

- Furgone 850 tg. GE/5I3422, sottraendolo a GANI Giuseppe;
- auto Fiat I27 tg. GE/ 485848, sottraendola a MASSA Giuseppe;
- auto Fiat I27 tg. GE/ 357826, sottraendola a

14

GENTILE Sofia;

commettendo i fatti su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede, mediante forzamento dei deflettori e usando mezzi fraudolenti per l'avviamento; al fine di servirsi dei veicoli per la commissione del delitto di cui al capo IC);

I5) del delitto di cui agli artt. IIC, 338, 339 c.p. per avere, in concorso come sopra specificato, mediante la pubblica diffusione (ottenuta con la trasmissione di copie di giornali perchè le pubblicassero) dei comunicati 3, 4, 5, 6 in data 26.4 - 4.5 - 9.5 e I8.5.74, anonimi siglati " brigate rosse " e quindi avvalendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, usato minaccia alla Corte di Assise di Appello di Genova, al fine di turbarne l'attività, è cioè indurre detto Collegio giudiziario a prendere in considerazione d'Ufficio la concessione della libertà provvisoria di BATTAGLIA Giuseppe, DE SCIASCIOLO Aldo, FIORANI Rinaldo, MAINO Cesare, MALAGODI Silvio, PICCARDO Giuseppe, ROSSI Mario e VIEL Augusto, condannati e ricorrenti per Cassazione, consistendo la minaccia nel condizionare la vita del prigioniero Mario ROSSI (che aveva esercitato le funzioni di P.M. nell'istruttoria e nel processo di I° grado contro

BATTAGLIA ect) alla concessione di l.p. da parte del Collegio;

I6) del delitto di cui agli artt. II0, 628 prima parte e 2° cpv., 6I n° I0 c.p., perchè ( in concorso come sopra specificato) e per procurare a sè un ingiusto profitto, mediante minaccia e violenza alla persona, si impossessavano di una borsa, dei documenti contenutivi e di 2 agende tascabili, sottraendo il tutto a Mario SOSSI che li deteneva, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in Genova ed altre località non ancora accertate il I8.4.74; con l'aggravante che la violenza e la minaccia furono commesse con armi e da più persone riunite (esecutori materiali 5 o più) e travisate, ponendo la vittima in stato di incapacità di agire, secondo le modalità specificate sub I0); con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto nell'esercizio e a causa delle funzioni di Magistrato della vittima;

I7) del delitto di cui agli artt. II0, 6I4 I° ed ult. comma, 6I n° 2 c.p. per essersi (in concorso come sopra specificato) introdotti e trattenuti nei locali del Centro Studi "Luigi Sturzo" contro la volontà di chi aveva il diritto di escluderli; in Torino il 2.5.74 ore I0 circa; con l'aggravanti

di aver commesso il fatto palesemente armati e con violenza alla persona di FAVA Giancarlo, dipendente del Centro, allo scopo di commettere i reati sotto indicati sub I9) e I8);

I8) del delitto di cui agli artt. II0, 605, 6I nº 2 c.p., per avere (in concorso come sopra specificato) privato della libertà personale FAVA Giancarlo, legandolo mani e piedi, imbavagliandolo e chiudendolo in una delle stanze del Centro Studi " L. Sturzo "; in Torino il 2.5.74, al fine di commettere il reato sub I9) e di conseguirne l'impunità garantendosi la fuga;

I9) del delitto di cui agli artt. II0, 628 Iº parte e 2º cpv. c.p. per avere (in concorso come sopra specificato, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, mediante le violenze e minaccie suddette) sottratto dagli Uffici del Centro Studi " Luigi Sturzo " registri, corrispondenza, stampati ed altre cose utili di pertinenza del Centro medesimo e di COSTAMAGNA Giuseppe; in Torino il 2.5.74, con l'aggravante di aver commesso il fatto in più persone e con armi, ponendo il FAVA in stato di incapacità di agire;

20) del delitto di cui agli artt. II0, 582, 585, 6I nº 2 c.p., per avere cagionato a FAVA Giancarlo

(in concorso come sopra specificato) lesioni personali dalle quali derivava malattia nel corpo guarita in giorni IO; in Torino il 2.5.74, al fine di eseguire i reati sub I7) I8) I9);

2I) del delitto di cui agli artt. IIO,6I4 I° comma , 6I n° 2 c.p., per essersi (in concorso come sopra specificato) introdotti e trattenuti, palesemente armati, con violenza alle persone di PAGNOZZI Vincenzo, SOTTIMANO Secondo e CASANA Roberto, nei locali del Comitato Resistenza Democratica di Via Guicciardini n° 4, contro la volontà degli aventi diritto, allo scopo di commettere il delitto di rapina di cui al capo 23); in Milano il 2.5.74 alle ore I8,3O circa;

22) del delitto di cui agli artt. IIO, 8I, 605, 6I n° 2 c.p., per avere (in concorso come sopra specificato) e al fine di conseguire l'impunità del delitto di rapina di cui al capo che segue, privato della libertà personale - legandoli, imbavagliandoli e chiudendoli in uno sgabuzzino per un tempo sensibilmente superiore a quello necessario alla commissione della rapina stessa - PAGNOZZI Vincenzo, SOTTIMANO Secondo e CASANA Roberto; in Milano il 2.5.74;

23) del delitto di cui agli artt. IIO, 628 pri-

ma parte ed ultima parte nn. I e 2 c.p., per essersi (nelle circostanze di tempo, luogo e concorso di persone di cui ai capi 2I) e 22), al fine di trarne profitto, impossessati di documenti ed oggetti vari appartenenti al C.R.D., sottaendoli a PAGNOZZI Vincenzo mediante minaccia usata con pistola da più persone riunite e ponendo detto PAGNOZZI, il SOTTIMANO ed il CASANA in stato di incapacità di agire, legandoli, imbavagliandoli e poi chiudendoli in uno sgabuzzino;

24) del delitto di cui agli artt. IIO, 6I4 I° ed ultimo comma c. p., perchè (deliberando, organizzando ed attuando l'azione criminosa in concorso tra loro e con altri) in Mestre il 4.3.74 si introducevano nei locali della CISNAL contro la volontà di chi aveva diritto ad escluderli, palesemente armati e usando violenza alle persone di BONA Mayer, FERRO Giorgio e BACCI Giampaolo, allo scopo di commettere i reati di cui ai capi seguenti;

25) del delitto di cui agli artt. 605, IIO, 6I n° 2 e 8I c.p., per avere (in concorso come sopra specificato) in Mestre il 4.3.74, privato della libertà personale BONA Mayer, FERRO Giorgio e BACCI Giampaolo, incatenandoli e imbavagliandoli, allo sco-

po di commettere il reato che segue e di conseguirne l'impunità;

26) del delitto di cui agli artt. II0, 628 I° p. e 2° cpv. c.p. per avere ( in concorso come sopra specificato) in Mestre il 4.3.74, al fine di procurarsi ingiusto profitto, con le violenze e minaccie di cui ai due capi che precedono, sottratto alla sede della CISNAL e per essa al BONA Mayer, varia documentazione e in particolare schede degli iscritti e degli assistiti;

27) del delitto di cui agli artt. II0, 6I4 I° ed u. c., 6I n° 2 c.p., perchè (deliberando, organizzando ed attuando l'azione criminosa in concorso tra loro e con altri) in Milano il I5.I.73 si introducevano e trasmettevano nei locali dell'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti (UCID) contro la volontà di chi aveva il diritto di escluderli palesemente armati e usando violenza alle persone di BARANA Giulio e MASSAZZA Claudio, allo scopo di commettere i reati di cui ai capi seguenti;

28) del delitto di cui agli artt. II0, 605, 6I n° 2 c.p., per avere (in concorso come sopra specificato) in Milano il I5.I.73 privato della libertà personale BARANA Giulio e MASSAZZA Claudio, incatenandoli nel bagno e rinchiudendoli, allo scopo

di commettere il reato che segue e conseguirne l'impunità;

29) del delitto di cui agli artt. 110, 628 I° p. e 2° cpv. c.p. per avere ( in concorso come sopra specificato) in Milano il 15.1.73 al fine di procurarsi ingiusto profitto, con le violenze e minaccie di cui ai due capi. che precedono, sottratto a BARANA Giulio il passaporto ed una agenda personale e alla sede dell'UCID molto materiale documentario e di Ufficio, tra cui la rubrica dei soci, lettere, documenti contabili; con l'aggravante di aver commesso il fatto approfittando le persone offese in stato di incapacità di agire;

30) del delitto di cui agli artt. 81, 110, 48, 476, 485, 61 n° 2 c.p., per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo direttamente e concorrendo con gli autori materiali con i quali i fatti erano preventivamente concordati come momenti e strumenti di una più vasta attività criminosa, formato, mediante induzione in errore dei Notai roganti, cui dichiaravano false generalità ed esibivano falsi documenti, atti pubblici di compravendita di appartamenti e case nei quali il Notaio dava atto dello aquisto degli immobili da parte di persone della cui identità era certo e in realtà inesistenti;

ovvero opposto, inscrittura privata di locazione di immobili stipulata sotto falsi nomi, sottoscrizioni di persone inesistenti commettendo i reati al fine di rendere (le proprie tracce) irreperibili e vivere in clandestinità, di agevolare la esecuzione dei delitti di associazione sovversiva e di banda armata, di procurarsene l'impunità; in particolare stipulato atti seguenti:

a) Atto di aquisto stipulato in Torino il 23.3.74 avanti il Notaio Pier Carlo GALLIGARIS di un alloggio sito in Via Fea n° 5 bis; nel quale l'aquirente FERRARI Paolo Maurizio si qualificava per PONTE Mario e come tale sottoscriveva;

b) Atto di aquisto stipulato in Piacenza il 9.6.73 di una casa sita in Pianello V.T., nel quale l'aquirente, BASSI Pietro, si qualificava per COLOMBO Raffaele e come tale sottoscriveva;

c) Contratto di affitto di un alloggio in Milano Via Manfredini n° 4, nel quale il locatario BERTOLAZZI Pietro firmava il 15.3.73 con il falso nome di CORRADI Enrico, mentre altra persona interveniva e firmava quale garante sotto il falso nome di MORINI Federico;

d) Atto di aquisto stipulato in Milano il 5.7.73 dal Notaio VILLA di un appartamento sito in Robbiano di

Mediglia Via Amendola I2/I4, nel quale l'aquirente BERTOLAZZI Pietro si qualificava CASTELLI Giacomo e come tale sottoscriveva;

e) Atto di aquisto stipulato in Piacenza il 20.9.-73 di un appartamento sito in Via Campagna 54/A, nel quale l'aquirente si qualificava MORINI Gabriella e come tale sottoscriveva;

f) Atto di aquisto stipulato in Tortona il 3.4.74 con Rog. PERNIGOTTI di un villino, sito in strada per Sarezzano 36, nel quale l'aquirente, BERTOLAZZI Pietro, si presentava e sottoscriveva con il falso nome di Ing. Luigi BERTINI;

3I) del delitto di cui agli artt. IIC, 8I, 476, 477, 482, 6I nº 2 c.p., per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo materialmente e concorrendo ~~materialmente~~ moralmente con gli autori materiali con il concordare l'esecuzione dei falsi quali momenti di un più vasto disegno criminoso, come strumenti per agire nella clandestinità e ottenere l'impunità dai delitti di associazione sovversiva, di furti di automezzi, di altri ad esse connessi, formato documenti di identità, passaporti, patenti, bolli di circolazione, targhe e certificati di assicurazione per automezzi (certificati amministrativi) nonchè

1523

libretti di circolazione per automezzi ( atti pubblici) falsi; e in particolare:

a) targa e documenti di una Fiat I27 verde tg. TO/H54079; di una Autobianchi A II2 color crema e tetto nero tg. MI/T53274 intestata a Giovanni FIORINI; di una Fiat I28 bianca tg. MI/T49632 (automezzi identificati in Torriglia il I7-I8.4.I975);

b) targa e documenti di una Fiat I27 tg. TO/K34 999 (in possesso a Firenze il 27.5.74 di FERRARI Paolo Maurizio) intestata falsamente a PASCHETTO Armando (libretto di circolazione E/846246, pat. A 6599755);

c) patente di guida intestata all'inesistente VIERI Aldo ma con la foto di FERRARI Paolo Maurizio, a costui sequestrata in Firenze il 27.5.74;

d) patente di guida intestata all'inesistente PASCHETTO Armando e usata in Roma, Albergo Molise il I6.5.74;

e) targa e documenti di una Fiat I28 con targa falsa BO 545217 sequestrata a Pinerolo l'8.-9.74 a CURCIO Renato (documenti intestati a PUCCINI Armando);

f) 4 patenti e 3 carte di identità con apposte

PS 24

fotografie di FRANCESCHINI Alberto, a lui sequestrate l'8.9.74 in Pinerolo;

g) una carta di identità intestata a DE FILIPPI Armando e una patente di guida intestata a PUCCINI Armando, sequestrate a CURCIO Renato in Pinerolo l'8.9.74;

h) 2 patenti di guida intestate a CORBELLINI Franco e ad ARIANO Alessandro; 2 carte di identità intestate a MAZZA Diego e CORBELLINI Franco; una tessera dell'Ordine dei Giornalisti di Milano intestata a SONZOGNO Claudio, con la fotografia di BASSI Pietro a lui sequestrata il I4.IO.74 in Robbiano;

i) i documenti di circolazione e assicurazione dell'auto Fiat I28 con targa falsa MI/ I3073, seuqstrata a BASSI Pietro in Robbiano il I4.IO.I974;

l) 3 patenti di guida intestate a CORBELLINI Franco, RIGGI Franco e BELLORI Franco; una carta di identità intestata a MORINI Angelo portante fotografie di BERTOLAZZI Pietro e a lui sequestrate il I4.IO.74 in Robbiano;

m) i documenti di circolazione e assicurazione dell'auto Fiat I24 con targa falsa tg. MI T89939, sequestrata a BERTOLAZZI Pietro il

I4.IO.74 in Robbiano;

n) i documenti di circolazione e assicurazione dell'auto Ford Escort con targa falsa MI/T78657, sequestrata a OGNIBENE Roberto in Robbiano il I5.IO.74, nonchè una patente di guida intestata a BERTOLINI Alberto (falso nome assunto da OGNIBENE Roberto) sequestrata a RIESE Pio X nell'ottobre I974;

o) una patente di guida su mod. A 5284886 intestata a CHIANI Roberto e con fotografia di BUONAVITA Alfredo, a lui sequestrata in Torino il 5.II.I974;

p) una patente di guida su mod. A - 7IOI666 intestata a MARIANI Aldo e una carta di identità numero I3280664 a FRANCHI Stefano; con fotografie di GALLINARI Prospero, a lui sequestrate in Torino il 5.II.74;

q) 7 targhe per autovettura, sequestrate nella base di Robbiano di Mediglia l'II.IO.74;

r) patenti di guida (4), carta di identità (2), documenti di circolazione dell'auto Fiat I26 con false targhe TO/K74I35, sequestrati a PAROLI e LINTRAMI in Torino Via Pianezza 90 il 30.4.75;

26

32) del delitto di cui agli artt.IIO, 8I, 624, 625 nn. 2, 5 e 7, 6I nº 2 c.p., per essersi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, agendo materialmente e concorrendo moralmente, con gli autori materiali con il concordarne la esecuzione dei reati quali momenti di un più vasto disegno criminoso e strumenti per agire nella clandestinità e ottenere l'impunità dai delitti di associazione sovversiva e altri ad essi connessi, impossessati, con uso di chiavi false e altri mezzi fraudolenti per ottenere l'avviamento, di automobili lasciate dai possessori esposte e sulla via alla pubblica fede; in particolare:

a) automobile Fiat 500 TO/846I57 sottratta a Torino il I0.4.74 a BARDIN Luigi;

b) automobile Fiat 500 TO/988464 sottratta a Torino la notte sul I2.4.74 a [illegible] Angelo;

c) automobile Fiat 500 TO K7I838 sottratta a Torino la notte sul 2I.4.74 a RUSSO Santo;

d) automobile Fiat I27 sottratta a POVERO Mario in Torino il 30.3.74, sequestrata a FERRARI P.M. in Firenze il 27.5.74;

e) automobile Fiat I28 sottratta a Torino il 23.7.74 a TROMBINI Ebisto, sequestrata a

827

CURCIO Renato a Pinerolo l'8.9.74 (con esclusione del FERRARI Paolo Maurizio che è stato prosciolto per non aver commesso il fatto);

f) automobile Fiat I28 sottratta a Milano la notte sul I5.II.74 a FEDI Roberto, sequestrata a Robbiano il I4.IO.74 a BASSI Pietro;

g) automobile Fiat I24 sottratta a Milano il 27.9.74 a POMODORO Pietro (e sequestrata a Bertolazzi Pietro) il I4.IO.74 a Robbiano di Mediglia ( con esclusione degli imputati FERRARI Paolo Maurizio, CURCIO Renato e FRANCESCHINI Alberto essendo stati prosciolti dal G.I. per non aver commesso il fatto);

33) del delitto di cui agli artt. 8I, II0, 6I n° 2, 468 c.p., per aver in concorso tra loro in numero di oltre cinque, sia agendo materialmente sia concorrendo nel reato con il preventivo accordo per la sua esecuzione quale strumento di un più vasto disegno criminoso, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di servirsene per commettere falsi documentali e così agire nella clandestinità e ottenere l'impunità da altri reati e in particolare da quello di associazione sovversiva, contraffatto sigilli di enti pubblici

uffici, e in particolare timbri a secco o ad umido dei Comuni di Milano e Genova; dell'Ufficio passaporti della Questura; della Repubblica Italiana, dell'Ufficio patenti della Prefettura di Milano, dell'Ufficio Motorizzazione Civile, dell'Ufficio tasse automobilistiche, del pubblico registro automobilistico; nonchè per aver fatto uso di tali sigilli e timbri nella falsificazione dei documenti di identità, patenti di guida, carte di circolazione, di cui gli imputati correi nell'associazione sovversiva erano muniti o che erano in via di formazione nella "base" di Robbiano M.; accertato in Robbiano l'II.IO.74, con il sequestro degli strumenti sopra elencati, ed altrove, con il sequestro dei singoli documenti recanti le false impronte, in possesso di associati alla organizzazione criminosa;

34) del delitto di cui agli artt. 8I, IIC, 6I n° 2, 648 c.p., per avere in concorso tra loro e in numero di oltre cinque persone, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, agendo direttamente o concorrendo con gli autori materiali, con cui i fatti erano preventivamente concordati quali momenti e strumenti di una più vasta attività criminosa, ricevuto e detenuto al fine di trar-

0129

ne profitto allo scopo di servirsene nella commissione di altri delitti e in particolare per i falsi documentali e per l'esecuzione e la copertura dell'attività sovversiva della banda armata;

a) moduli di carte di identità (di cui 30 in bianco sequestrati a Robbiano, e altri già usati nella formazione dei documenti); patenti di guida (di cui 38 sequestrate a Robbiano ); carte di circolazione ( di cui 3I sequestrate a Robbiano); fogli complementari (44 sequestrati a Robbiano); certificati di assicurazione della Società Norditalia tutti provenienti da furti commessi in più parti d'Italia e in particolare il 9.I2.7I nel Municipio di Solbiate Comasco; l'II.I2.7I nel Municipio di Dorio; il 25.5.7I nell'Ispettorato della Motorizzazione Civile di Catania; nel giugno I974 nell'Ispettorato della Motorizzazione Civile di Modena; il 2.3.72 nell'Ispettorato della Motorizzazione Civile di Cosenza; il 29.I0.73 nell'Ispettorato della Motorizzazione Civile di Rovigo; l'II.I0.73 nell'Ispettorato della Motorizzazione Civile di Ferrara; il 29.II.73 in Milano in danno della Società Norditalia;

b) carte di identità provenienti da furti in danno di VALENTINELLI Amabile e dell'autoscuola DE MAIO di Trento nel giugno 1974; di DALLA TORRE Maria Pia di Peio (Tn); di Giovanna FERRARI e autoscuola DE MAIO in Trento nel giugno 1974; di MICHELOTTI Mario in Trento; di BATTAGLIA Annibale in Milano il 17.5.74; di MORE CAMINS Francesco il 22.4.73 in Milano; di SCHERNTHANER Hugo il 10.8.73 in Pergine Valsugana (con esclusione del FERRARI Paolo Maurizio che è stato dal G.I. prosciolto per non aver commesso i fatti predetti, tranne che per quelli del giugno 1974 in Trento);

c) di una tessera ferroviaria sottratta a VIALI Giuliana nel maggio 1973 in Trento;

d) di passaporti sottratti a BERTOLIO Angelo il 26.6.72 a Milano; BEDA Maria Luisa a Riganno Sabbiadoro nel settembre 1972; PERINI Mariano il 20.2.70; NORNERINGER Teodoro il giorno di Pasqua del 1973 in Milano;

e) di carte di circolazione sottratte a CAILGNANI Adriano il 21.6.74 in Milano, alla S.P.C. SAPIO di Milano il 15.7.74; ad ALLEGRA Massimo in Lodi; a ROSSI Gianni il 25.-

9.73 in Piacenza, a GIACOMINI Adriano il 4.5.73 in Trento, a BENEDETTI Giuseppe il 3.5.73 a Trento; a DI LORENZO Michele in Trento nel maggio 1973; a ZANABONI Luciano in Piacenza nel marzo del 1973 ( con esclusione del FERRARI Paolo Maurizio che è stato assolto dal G.I. per non aver commesso il fatto);

f) di un certificato di assicurazione sottratto il 9.1.73 in Parma a GRECI Luciano;

g) dell'automobile Fiat 132 sequestrata a GALLINARI Prospero il 5.12.74 e oggetto di truffa commessa a Friburgo (Germania) da persona che la aveva ~~fasciata~~ noleggiata, sotto falso nome e con falsi documenti di VARESCO Mara, truffando i noleggiatori;

35) - del delitto di cui agli artt. 81 c.p. L. 2.X.67 n° 895, per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro, agendo materialmente o concorrendo moralmente con gli autori materiali o con il concordare l'esecuzione del reato quale momento del più vasto disegno criminoso inerente l'organizzazione dell'associazione sovversiva costituita in banda armata

132

delle b.r. detenuto:

- una pistola cal. 7,65, con munizioni, arma tipo guerra ( CURCIO );
- una pistola WALTER 7,65 con munizioni, arma tipo guerra ( BASSI );
- una pistola WALTER 7,65 con munizioni, arma tipo guerra ( BERTOLAZZI );
- una rivoltella SMITH & WESSON cal. 38 con munizioni ( OGNIBENE );
- una rivoltella SMITH & WESSON cal. 38 con munizioni ( BUONAVITA );
- una pistola BERETTA cal. 9 con munizioni, arma da guerra ( GALLINARI );
- TRE mitra BERETTA, I mitra STEN, I carabina WINCHESTER 7,62, I moschetto mod. 91/38 cal. 6,5 - 5 caricatori per mitra, DUE caricatori per carabina WINCHESTER, un caricatore LUGER cal. 9, una canna per BERETTA cal. 7,65 con filettatura al vivo di volata, 64 cartucce per moschetto 91,50 cal. 7,62 Nato, 650 per carabine ICNG RIFLE 22, 265 per pistola cal. 7,65, 243 per mitra e parabellum cal 9, 2 cal. 38 special, 41 per carabina WINCHESTER, 29 per parabellum cal. 7,65, 5 cal. 320 per revolver, 100 M. di miccia, 110 capsule detonanti, 4 can-

delotti di esplosivo da cava, tre bombe a mano di fabbricazione svizzera; tutto materiale sequestrato l'II.IO.74 in Robbiano di Mediglia;

- 4 cartucce cal. 9 sequestrate a Pianello Val Tidone il 7.6.74;
- 3 sacchetti di plastica e un tegamino contenente miscela esplosiva di clorato di potassio:zucchero, con tubetti di innesco per introduzione di acido solforico, 22 cartucce per pistola cal. 7,65 e 32; il tutto sequestrato nell'alloggio di Via Fea 5 di Torino;
- 4 cartucce cal. 9 corto sequestrate l'8.2.75 nella casa di Tortona, strada per Sarezzano;
- una bomba di gas lacrimogena, un proiettile cal. 38 special sequestrati in Pinerolo l'8. IO.74 a CURCIO Renato e FRANCESCHINI Alberto;
- armi e munizioni sequestrate in Torino Via Pianezza 90 (v. infra capo 58 nº I), armi e munizioni per la massima parte da guerra o tipo guerra.

36) del delitto di cui agli artt. 8I cpv., IIO c.p., 4 L. 2.IO.67 nº 895, per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, agendo materialmente o con-

f.134

correndo moralmente con gli autori del più vasto disegno criminoso inerente l'organizzazione dell'associazione sovversiva delle b.r. costituita in banda armata, portato illegalmente fuori dalla propria abitazione arma da guerra o tipo guerra e relative munizioni, in particolare le pistole con munizioni cal. 7,65 sequestrate sulle persone di BASSI Pietro, BERTOLAZZI Pietro, CURCIO Renato, GALLINARI Prospero, OGNIBENE Roberto e BUONAVITA Alfredo, una bombola di gas lacrimogena di cui erano in possesso CURCIO Renato e FRANCESCHINI Alberto;

37) del delitto di cui agli artt. 81, 110, 303 c.p., per avere in concorso tra loro, da tempo e nel corso degli anni 1973-1974-1975, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante la redazione, stampa e distribuzione al pubblico o la pubblicazione su giornali di volantini ed opuscoli ciclostilati e di " interviste "in cui, oltre ad esaltare singole azioni criminose e cioè tutti i sequestri di persona, rapina, danneggiamenti, aggressioni, invasioni di sedi politiche e sindacali di cui ai capi di imputazione che precedono, si incitava alla lotta armata contro lo Stato secondo i principi e i fini eversivi delle brigate rosse, pubblicamente istigato al sovvertimento violento

dt 35

degli ordinamenti economici e sociali costitutivi dello Stato e comunque fatto l'apologia di tale delitto nonchè dei delitti a questo strumentali. In Torino, Milano, Genova, e in numerose altre città della Repubblica, quanto alla diffusione di volantini, in tutto il territorio della Repubblica, quanto alla pubblicazione sui giornali.

38) - del delitto ~~di cui~~ previsto è punito dagli artt. 306 e 270 c.p., per avere organizzato una banda armata denominata " brigate rosse ", avente per fine la soppressione violenta degli ordinamenti politici, economici e sociali dello Stato Italiano, elaborando un programma politico generale di " attacco al cuore dello Stato "; attuando detto programma mediante vari episodi di aggressioni e sequestri; predisponendo i mezzi necessari al funzionamento della banda ( aquiesto e affitto di immobili sotto il falso nome - dotazione di documenti personali contraffatti - furti d'auto - falsificazione di targhe e documenti di circolazione - procacciamento e custodia di armi - munizioni, esplosivi ed apparecchi rice-trasmittenti - reperimento di denaro anche mediante rapine - regolare sovvenzionamento degli associati clandestini - schedatura di avversari politici - raccolta analitica ed elabo-

cc 36

razione (dati comunque interessanti per la organizzazione; banda armata organizzata da tempo e comunque in epoca precedente il febbraio I973 ( sequestro LABATE ) e tuttora operante in località varie ( Torino, Genova, Pianello Val Tidone, Milano, Robbiano di Mediglia, Piacenza, Tortona, Bassano del Grappa ed altri Comuni non ancora accertati );

Con l'aggravante per tutti i reati di cui all'art. 6I nº 6 c.p., per averli i colpevoli commessi durante il tempo in cui essi si sottraevano volontariamente all'esecuzione di ordine o mandato di cattura ( FERRARI per i fatti successivi al sequestro LABATE; BASSI per i fatti successivi all'agosto I974, BERTOLAZZI per i fatti successivi all'ottobre I973;

Si dà atto che in questo reato è assorbita l'imputazione nei confronti degli imputati CURCIO Renato e FRANCESCHINI Alberto;

del reato p. e p. dall'art. 4I6 Iº comma c.p., per essersi associati tra loro e con altre persone non identificate, promuovendo, costituendo ed organizzando una associazione allo scopo di commettere più delitti; accertato nell'aprile-maggio I972 in Milano e Reggio Emilia; con l'aggravante di cui all'art. II2 nº I c.p. ( per tutti i reati salvo quelli sub

8637

38), perchè il numero delle persone concorrenti è superiore a 5).

39) **BUONAVITA ALFREDO:**

del delitto di cui agli artt. 61 n° 2, 337 c.p., per avere in Torino il 5.II.74, al fine di ottenere l'impunità dei reati di partecipazione ed associazione sovversiva ed altri ad essi connessi, usato violenza e minaccia all'appuntato di P.S. DI FABIO Domenico ed alle guardie di P.S. MATTIA Emilio e AGNANO Arcangelo, puntando loro contro una pistola e ingaggiando colluttazione, al fine di opporsi all'intervento degli agenti diretto alla identificazione sua e di GALLINARI Prospero, quale sospetto rapinatore.

40) GALLINARI:

del delitto di cui all'art. 270 e 306 cpv. c.p., per avere da mesi ( presumibilmente dal marzo 74 ) fatto parte con mansioni di organizzatore dell'associazione costituita in banda armata delle " brigate rosse " avente per scopo il sovvertimento violento delle istituzioni sociali, economiche e poli-

38

tiche dello Stato, reato accertato in Torino il 5.-II.1974;

41) GALLINARI e BUONAVITA:

del delitto di cui agli artt. 110, 648, 81 cpv. c. p., per avere in tempo e luogo imprecisato, al fine di trarne profitto in concorso tra loro e con altri, ricevuto le patenti di guida n.ri A5284885 e A7101666 e la carta di identità n° I3280664, un libretto di circolazione per auto n° E/458846I, un foglio complementare n° 5I6II3, un contrassegno e un certificato di assicurazione Norditalia n.ro I233I67, tutti provenienti da furti commessi in Catania il 27.5.71 ( la prima patente ), in Messina il 7.10.73 ( la seconda patente );;in Suno (Novara) il 5.10.72 ( la carta di identità);il 26.8.73 in Rovigo (libretto di circolazione); il 20.II.73 (contrassegno e certificato di assicurazione); e ancora ricevuto la I32 Fiat ( sequestrata con targa falsa TO H 27774 ) proveniente da truffa commessa a Friburgo ( Germania Occ. ) il 30.8.74 in danno dell'AVIS Auto-Vermietung presso la quale veniva noleggiata da persona non identificata, che ne otteneva la consegna mediante l'esibizione di passapor-

39

to e patenti di guida falsi con il nome di un'inesistente VARESCO Mara; reato accertato in Torino il 5.II.1974;

42) del delitto di cui agli artt. 110, 81 476, 477, 482 c.p., per avere in concorso tra loro e con altre persone non identificate formato le patenti di guida, carte di identità e di circolazione, di cui al capo che precede, intestando le patenti di guida a CHIARI Roberto ( BUONAVITA ) e MARIRONI Aldo ( GALLINARI ), la carta di identità a FRANCHI Stefano ( GALLINARI ), il libretto di circolazione ed il foglio complementare a MOTTA Giuseppe, per aver inoltre falsificato la targa di circolazione TO/H24774; reato accertato in Torino il 5.II.1974;

43) del delitto di cui agli artt. 81, 110, 697, 699 c.p., 2 e 4 c.p., e cpv. 7 L. 2.10.67 n° 895 per avere in concorso tra loro e con altre persone detenuto e portato fuori dalle rispettive abitazioni una pistola Beretta cal. 9 matr. 603397, arma da guerra, e una pistola Smith & Wesson cal. 38 sp. e relative munizioni, senza essere muniti di licenza, in luogo dove era concorso di persone; in Torino il 5.II.1974;

44) della contravvenzione di cui agli

40

artt. 110, 61 nº 2 c.p., 6 Cod. Str. per avere circolato con targa di autoveicolo falsa TO/H24774, per averla applicata su automezzo proveniente da reato, al fine di evitare l'accertamento di tale reato.

45) LAZAGNA GIOVANNI BATTISTA e LEVATI ENRICO:

del delitto di cui agli artt. 270 e 306 c.p., per avere fatto parte della banda armata delle brigate rosse, costituita da tempo ( e comunque in epoca anteriore al settembre 1973 ) con fine del sovvertimento violento degli ordinamenti economici, sociali e politici dello Stato, banda armata operante tuttora in varie parti d'Italia;

il LAZAGNA con funzioni di capo;

fatto accertato, per il LEVATI, con riguardo a condotte poste in essere a Borgomanero intorno il 1.7.-74, in Pavia il 9.7.74, in Stupinigi il 20.7.74, in Strambino il 25.7.74, in Torino nel mese di settembre 1974; fatto accertato per il LAZAGNA con riferimento a condotta posta in essere in Pavia il 9.7.1974.

41

46) CARNELUTTI ADRIANO, MICALETTO ROCCO, SABATINO PIETRO, MURACA PEPPINO, RAFFAELE PAOLO, SAVINO ANTONIO, LEGORATTO GIOVANNA, CARLETTI CESARINA, BORGNA RICCARDO e CALDI ALBERTO:

del delitto di cui agli artt. 270 e 306 c.p. per avere partecipato all'associazione delle brigate rosse, costituita in banda armata, avente per fini la soppressione o sovversione violenta degli ordinamenti economici, sociali e politici dello Stato; banda costituita da tempo e comunque in epoca precedente al febbraio I973 e tuttora operante in località varie ed in particolare nelle regioni della Italia Settentrionale ( Milano, Torino, Genova, Piacenza, Robbiano di Mediglia, Pianello Val Tidone, Sarzana ecc.); nella grave ipotesi quanto a CARNELUTTI Adriano di avere avuto funzioni di organizzatore; per CARNELUTTI in Torino e altrove nel luglio I974;

per Micaletto, in Torino nel maggio I974;

per Sabatino, in Torino nel luglio I974;

per Muraca e Raffaele in Torino nell'aprile I974;

per Savino e Legoratto, in Torino nel dicembre I973

successivamente per Carletti in Torino nel no-

vembre I974;

per Borgna e Caldi in Borgomanero e altrove nel giugno I974;

con l'ulteriore precisazione, per il Caldi, che il reato deve ritenersi commesso in concorso ( art. II0 c.p. ) con Borgna.

47) DE PONTI VALERIO:

del delitto di cui agli artt. 270 e 306 c.p. per aver fatto parte dell'associazione sovversiva, costituita in banda armata nelle brigate rosse, avente per scopo il sovvertimento violento delle istituzioni sociali, economiche e politiche dello Stato;

Fatto accertato in Robbiano di Mediglia nell'ottobre I974 ed in Cortona nel febbraio I975.

48) SAVINO ANTONIO e LEGORATTO GIOVANNA:

del delitto di cui agli artt. II0, 605, 6I n° 2 c.p., perchè ( deliberando, organizzando ed attuando l'azione criminosa in concorso tra loro e con altri ) privavano AMERIO Ettore della libertà personale, dapprima caricandolo su di un furgone poi incappucciandolo ed incatenandolo, costringendolo qui-

agli a restare in un ambiente chiuso; in Torino dal IO al I8.I2.73, al fine di commettere il reato sub 49);

49) del delitto di cui agli artt. IIO, 6IO cpv., 339, 8I cpv. c.p. per avere ( deliberando, organizzando ed attuando l'azione criminosa in concorso tra loro e con altri ) mediante minaccia ed uso di violenza fisica ( imprigionamento ), costretto ARTERO Ettore a sottoporsi ad "interrogatorio" e a rendere dichiarazioni in Torino, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso tra il IO e il I8.I2.73, con l'aggravante che la minaccia è stata da persone travisate agenti in nome di un'associazione segreta;

50) del delitto di cui agli artt. 8I cpv., IIO, 624, 625 nn. 2, 5 e 7, 6I n° 2 c.p., perchè ( in concorso come sopra specificato ) al fine di procurarsi un profitto e di commettere i reati sub 48) e 49), si impossessavano con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dei seguenti autoveicoli:

- autofurgone Fiat 600 tg. TO/K24298, sottraendolo a NOVARESE Giampiero ed OTTAVIANO Oreste, dipendenti Sip, che lo detenevano, in Torino il 29.II.I973;

44

- autoveicolo Fiat I27 tg. TO/M79507, sottraendolo a SESTO Ferrari Antonio, in Carbassano il 29.II.I973, commettendo i furti su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede e servendosi di mezzo fraudolento ( chieve falsa o altro strumento per aprire le portiere ed avviare il motore );

5I) del reato di cui agli artt. IIC, 424, 6I nº 2 c.p., per avere ( in concorso come sopra specificato ) distrutto il furgone Fiat 600 tg. TO/K24298 appicandovi il fuoco, tanto che ne derivò pericolo di incendio; con l'aggravante di aver commesso il fatto per conseguire l'impunità ai capi 48), 49), 50);

52) ROBERTO OGNIBENE:

del delitto di cui agli artt. 270, 306 c.p., per avere partecipato con funzioni di organizzatore all'associazione delle brigate rosse costituita in banda armata, avente il fine di sopprimere e sovvertire violentemente gli ordinamenti economici, sociali e politici dello Stato; Banda costituita da tempo e comunque in epoca precedente al febbraio

I

1973 e tuttora operante in località varie dell'Italia Settentrionale, reato accertato allo OGNIBENE, con riguardo ad attività svolte in territorio di Bassano del Grappa, dall'autunno 73 e in Robbiano di Mediglia il I5.IO.I974;

53) del delitto di cui all'art. 648 c.p. per avere ricevuto al fine di trarne profitto l'automobile Ford Escort già targata ZHI2II4I3, conoscendone la provenienza da truffa in danno del garage " Cantone " di Ginevra, che l'aveva locata a una sedicente POLI Anna, presentatasi con documenti falsi, nonchè i documenti di circolazione per detta auto e la patente di guida, di cui al capo seguente, formati su moduli provenienti da furti;

54) del delitto di cui agli artt. 8I cpv., 476, 477, 482, 6I N° 2 c.p. per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso falsificato il libretto di circolazione per auto Ford Escort con targa MI/T78657 e la patente di guida A/ 659996 formata con il nome di Alberto BERTOLINI e la fotografia dell'OGNIBENE; ciò al fine di ottenere l'impunità dai delitti di cui al capo 52) o dagli altri a questo connessi; fatti accertati in Bassano e Robbiano di Mediglia nell'ottobre I974;

55) della contravvenzione di cui agli artt.

8I, 65I c.p. per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno crimiboso in Milano il I5.I0.I974 e l'II.2.I975 rifiutato di dichiarare le proprie generalità al G.I. che lo interrogava;

56) del delitto di cui agli artt. 494, 6I nº 2 c.p., per avere in Poggiano di Loria e Bassano del Grappa tra il gennaio I974 e il settembre I974 indotto in errore le persone con le quali ivi entrò in contatto, attribuendosi il falso nome di BERTOLINI Alberto, al fine di trarne vantaggio con la copertura della sua attività delittuosa e clandestina;

57) del delitto di cui agli artt. 485, 6I nº 2 c.p., per avere in Bassano del Grappa nel Gennaio I974 sottoscritto con il falso nome di BERTOlini Alberto un contratto di locazione presso la Agenzia Zonta; ciò al fine di ottenere l'impunità per il reato di associazione sovversiva ed altri a questo connessi;

58) ARIALDO LINTRAMI e TONINO PAROLI:

del delitto di cui agli artt. IIC cpv. , 2 L. 2.-IC.I967 nº 485 per avere in Torino, da tempo imprecisato e sino al 30.4.75, in concorso tra loro, detenuto illecitamente un mitra cal. 7,65, arma da guerra, una pistola Wanffenfabrik Bern cal. 22; 400

81.3
47

cartucce cal. 22, 69 cal. 7,65, 348 calibro imprecisato, due caricatori per pistola Beretta 7,65 con 7 e 6 cartucce rispettivamente;

59) del delitto di cui agli artt. 477, 482, 61 nº 2 c.p., per avere in concorso tra loro, al fine di conseguire l'impunità del delitto di associazione sovversiva e banda armata, formato due patenti di guida false intestate a Lorenzo MAROCCO nato a Ravenna il 13.2.46 e residente in Torino C.so Telesio 80 su mod. 4/66I0377 portando la fotografia di Torino PAROLI ed a Aldo FERRARA nato a Sassuolo il 17.3.47 residente in Torino C.so M. D'Azeglio 51 su mod. A/6600378; fatti accertati in Torino il 30.4.75;

60) della contravvenzione di cui agli artt. 110, 651 c.p., per avere in Torino il 30.4.75 rifiutato di dichiarare le proprie generalità ad ufficiali di P.G. della Questura di Torino che gliele chiedevano nell'esercizio delle loro funzioni; il [illegible] anche ( art. 31 cpv. ) al Magistrato che lo interrogava lo stesso giorno come imputato;

61) del delitto di cui agli artt. 270-306 c.p. per avere organizzato la banda armata " Brigate rosse " costituita da tempo e tuttora operante per la soppressione, sovversione degli

48

ordinamenti economici e sociali dello Stato.

Fatto accertato per LINTRAMI e PAROLI il 30.4.74;

62) PEPPINO MURACA e PAOLO RAFFAELE:

del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 624, 625 nn. 2 , 5 e 7, 61 n° 2 c.p., per essersi, in concorso tra loro e di persone tuttora non identificate, in esecuzione di uno stesso disegno criminoso e al fine di trarne profitto, impossessati in Torino:

- il 10 aprile 1974 della autovettura Fiat 500 tg. TO/846157, sottraendola a Luigi GARDIN che la deteneva in strada, regolarmente chiusa a chiave;
- nella notte tra l'11 e il 12.4.74, dell'autovettura Fiat 500 tg. TO/988464; sottraendola a Angelo MATTIA che la deteneva in strada, regolarmente chiusa;
- nella notte tra il 20 e il 21.4.74, dell'autovettura Fiat 500 tg. TO/K 1238, sottraendola a Santo RUSSO che la deteneva chiusa a chiave in strada, commettendo il fatto avvalendosi di chiavi false od altro mezzo fraudolento per aprire ed avviare i predetti veicoli, esposti per necessità e consuetudine alla pubblica fe-

1149

...agendo in più di due persone ed inoltre per esequire il reato appresso specificato:

63) del delitto ~~di cui~~ previsto e punito dagli artt. IIO, 272 c.p. per avere ( in Torino, il mattino del 22.4.74 ) in concorso tra loro e con altri, servendosi delle auto di cui al capo precedente, due delle quali posteggiate presso la Fiat Grafiori, e la terza davanti alla Fiat Stura, attrezzate con altoparlanti per trasmettere propaganda per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali dello Stato.

64) CESARINA CARLETTI (coimputata non appellante):

del delitto di cui agli artt. 8I cpv., IIO, 303 pp. 8I cpv. c.p. per avere in Torino, dal I972 all'autunno I974, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri e in particolare con Alfredo BUONAVITA, fatto pubblica istigazione alla commissione del delitto di associazione sovversiva e costituzione di banda armata ed apologia di detti reati e di altri connessi ( sequestri di persona, rapine ) diffondendo al pubblico ciclostilati, stampati delle b. r., in occasione dei sequestri MACCHIARINI, LABATE, AMERIO, SOSSI, del

duplice omicidio nella sede del MSI di Padova, dell'arresto di Renato Curcio e FRANCESCHINI nei quali esaltando l'attività dell'associazione sovversiva delle b.r. ed i singoli fattti criminosi da esse commessi, tra l'altro, si istigava il pubblico alla lotta armata al cuore dello Stato ed a " trasformare la crisi di regime in lotta armata per il Comunismo ".

65) ALBERTO FRANCESCHINI e RENATO CURCIO:

del delitto di cui agli artt. IIC, 6I nº 2, 337 c.p., per avere in Pinerolo l'8.9.74 in concorso tra loro, al fine di ottenere la impunità dai reati di associazione sovversiva e banda armata ed altri connessi usato violenza al brig. SEVERINO, FODDE, PEDINI e CALAPAI e ai capp. SENA e PIGNERO, tutti appartenenti al Nucleo Spec. CC di Torino, mediante calci e gomitate per sottrarsi all'arresto da parte di detti ufficiali di P.G..

66) ALBERTO FRANCESCHINI:

del delitto di cui all'art. 34I pp. e cpv. 3 c.p. per avere in Pinerolo - durante il trasferimento a

Torino, l'8.9.74 in presenza loro e di più persone, offeso l'onore e il prestigio dei Capp. SENA e PIGNERO e del Brig. PEDINI nell'esercizio e a causa delle loro funzioni, rivolgendo loro le frasi "bastardi, fascisti, servi dei padroni".

67) ALFREDO BUONAVITA:

del reato previsto e punito dagli artt. 494, 61 nº 2 c.p., per avere in Torino, nel gennaio - febbraio 1973, indotto in errore le persone con le quali entrò in contatto per la locazione di un box sito in Torino C.so Appio Claudio 39, attribuendosi il falso nome di Carlo VOLAZZI, al fine di trarne vantaggio, con la copertura con la sua attività delittuosa e clandestina;

68) del delitto di cui agli artt. 487, 61 nº 2 c.p., per avere in Torino, nel gennaio - febbraio 1973, sottoscritto col falso nome di Carlo VOLAZZI il contratto di locazione presso l'Agenzia Fo.i avente per oggetto un box sito in C.so Appio Claudio 39, ciò al fine di ottenere l'impunità per il reato di associazione sovversiva e di altri a questo connessi.

F 52

69) PROSPERO GALLINARI:

del delitto di cui agli artt. 48, 476 pp. e cpv. 6I nº 2 c.p. per avere mediante induzione in errore del notaio rogante, cui dichiarava false generalità ed esibiva falsi documenti, formato un atto pubblico facente fede sino a querela di falso, nel quale il notaio dava atto dell'aquisto di un immobile da parte di persona della cui identità egli era certo, mentre in realtà essa era inesistente, e precisamente stipulando in Torino il 30.9.I974 avanti il notaio Giovanni GRAMAGLIA l'atto di aquisto di un alloggio sito in Torino Via Foligno 6I sotto il falso nome di Mauro PELLEGRINI; commettendo il reato al fine di agevolare la commissione dei delitti di organizzazione di banda armata e altri connessi e di ottenere l'impunità.

70) TONINO PAROLI:

del delitto di cui agli artt. 48, 476 pp. e cpv., 6I nº 2 c.p., per avere, mediante induzione in errore del notaio rogante, cui dichiarava false generalità ed esibiva falsi documenti formato atto pubblico facente fede sino a querela di falso, nel quale il

N. 53

notaio dava atto dell'aquisto di un immobile da parte di persona della cui esistenza egli era certo, mentre in realtà era inesistente, e precisamente stipulando in Torino il I9.9.I974 avanti il notaio Massimo VILLANIA l'atto di aquisto di un alloggio sito in Via Pianezza 90 sotto il falso nome di Romano CHIESI, commettendo il reato al fine di agevolare la commissione dei delitti di organizzazione di banda armata o altri connessi e di ottenere l'impunità.

7I) del delitto di cui agli artt. II0, 485, 6I nº 2 C.P., per avere il I5.7.74, in concorso con altra persona non identificata formato al fine di trarne vantaggio una scrittura privata di locazione di un alloggio in Ghigo di Praly, che firmava con il falso nome di Mario PORTINI, facendone uso col consegnare la scrittura al concedente Giuseppe BERNARDI - commettendo il reato al fine di conseguire l'impunità dal reato di banda armata.

72) TONINO PAROLI e ARIALDO LINTRAMI:

del delitto di cui agli artt. II0, 624, 625 nº 2 e 7 c.p., per essersi in Torino il 7.I.75 in concorso tra loro impossessati al fine di trarne pro-

fitto dell'auto Fiat tg. TO/I90368 sottraendola con mezzo fraudolento per aprire la portiera ed avviare il motore a Walter SALMORIA che l'aveva lasciata posteggiata per necessità e consuetudine alla pubblica fede in un piazzale avanti alla Fiat Mirafiori.

73) del delitto di cui agli artt. IIO, 8I, 476, 482, 6I nº 2 c.p., per avere in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, formato una targa per automobile TO/K64I35 e documenti di circolazione ( carta di circolazione, contrassegno di circolazione, contrassegno di assicurazione ) portanti i dati di telaio dell'automobile di cui al capo precedente e l'indicazione del proprietario nella persona inesistente di Leonardo MAROCCO e ciò al fine di ottenere l'impunità del reato di furto.

74) ALFREDO BUONAVITA:

del delitto previsto e punito dall'art. 628 cpv. nº I c.p. per essersi, in concorso con altre persone rimaste ignote, usando violenza e minaccia con armi al cassiere e ai funzionari della filiale di S. Arcangelo di Romagna del Credito Romagnolo,

...possessato al fine di trarne profitto di una som-
...ma superiore ai 23 milioni di lire.

...Da S. Arcangelo di Romagna il 25.6.74.

75) UMBERTO FARICLI:

...del delitto di cui agli artt. 306 comma 2, 61 n° 6 c.p., per avere partecipato ad una banda armata de-
...nominata " brigate rosse " formata al fine di com-
...mettere delitti contro la personalità dello Stato;
...con l'aggravante di aver commesso il fatto nel pe-
...riodo in cui si sottraeva volontariamente alla ese-
...cuzione di mandato di cattura emesso dal Tribunale
...di Milano in data 22.10.74; accertato in Torino il
...8.11.1975;

76) del reato di cui agli artt. 10 L.
...14.10.74 n° 497, 61 n° 6 c.p., per avere illegal-
...mente detenuto una pistola automatica marca Beret-
...ta cal. 9 corto, modello 1934, priva di numero di
...matricola, con applicata una canna cal. 7,65 con
...proiettile in canna e con il relativo caricatore
...contenente otto cartucce nonchè un caricatore per
...proiettile cal. 9 corto; con l'aggravante di aver
...commesso il fatto nel periodo in cui volontariamen-
...te si sottraeva alla esecuzione del mandato di cat-

256

tura specif. sub 75); accaduto in Torino il IO.II-I975.

77) del reato di cui agli artt. I2 L. 497/I974, 6I n° 6 c.p., per avere illegalmente portato in luogo pubblico la pistola, i caricatori e le munizioni di cui al capo precedente; con l'aggravante contestata sub 75); accaduto in Torino il IO.II.-I975.

78) del reato di cui agli artt. 23 comma 3° 3° L. I8.4.75 n° IIO, 6I n° 6 c.p. , per avere detenuto l'arma di cui al capo 76), sprovvista del numero di matricola e pertanto clandestina, con l'aggravante contestata sub 75); accaduto in Torino il I9.II.I975.

79) del reato di cui agli artt. 23 comma 3 L. I8.4.75 n° IIO, 6I n° 6 c.p. per avere portato in luogo pubblico l'arma di cui al capo 76), sprovvista del numero di matricola e pertanto clandestina; con la aggravante contestata sub 75); accaduto in Torino il IO.II.I975.

80) del reato di cui agli artt. IO e I4 L. I4.IO.74 n° 497, 6I n° 6 c.p. per avere illegalmente detenuto una pistola automatica presumibilmente cal. 7,65; con l'aggravante contestata sub 75); accaduto in Torino il IO.II.I975.

57

81) del reato di cui agli artt. I2 e I4 L. I4.IO.74 nº 497, 6I nº 6 c.p., per avere illegalmente portato in luogo pubblico la pistola e la canna per pistola di cui al capo precedente; con la aggravante contestata sub 75); accaduto in Torino il IO.II.I975;

82) del reato di cui agli artt. 23 comma L. I8.4.75 nº II0, 6I nº 6 c.p., per avere detenuto la pistola di cui al capo 80) sprovvista del numero di matricola e pertanto clandestina; con la aggravante contestata sub 75); accaduto in Torino il IO.II.I975.

83) del reato di cui agli artt. 23 comma L.I8.4.75 nº II0, 6I nº 6 c.p., per avere portato in luogo pubblico la pistola di cui al capo 80), sprovvista del numero di matricola e pertanto clandestina; con l'aggravante contestata sub 75); accaduto in Torino il IO.II.I975;

84) del reato di cui all'art. 697, 6I nº c.p., per avere detenuto, senza averne fatta la prescritta denuncia, 5 proiettili cal. 6,35 e 3 proiettili cal. 7,65 con l'aggravante contestata sub 75);

accaduto in Torino il IO.II.I975.

85) del reato di cui agli artt. 8I cpv., 6I nº 6 c.p., perchè con più azioni esecutive

del medesimo disegno criminoso, aquistava o comunque riceveva da persona non identificata al fine di trarne profitto e conoscendone la provenienza delittuosa, il modulo per patente di guida nº C/7I0I-68I oggetto di furto commesso il 7.I0.73 nei locali della Motorizzazione Civile di Messina; il modulo per carta di identità nº I6093537 oggetto di furto commesso la notte sul 25.3.73 nei locali del Comune di Cittiglio; 5 moduli per patente di guida in bianco, nuovo tipo, oggetto di furto in danno del poligrafo dello Stato, commesso in data e luogo non accertati; 2 contrassegni in bianco per l'Assicurazione Norditalia recanti i nn. I233265 e I2333I3, oggetto di furto commesso la notte sul 30.II.73 presso l'Agenzia I33 di Milano dell'Assicurazione suddetta; con l'aggravante contestata sub 75); accertato in Torino il I0.II.I975.

86) del reato di cui agli artt. 8I cpv., 477, 482, 6I nº 6 c.p., perchè con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso contraffaceva i seguenti documenti:

- patente di guida nº A/7I0I68I, apponendo sullo stampato di cui al capo precedente la propria fotografia, le generalità di Luciano BELTRAMELLI, la falsa firma dello stesso, l'indicazione

del rilascio da parte del Prefetto di Verona, le date di rilascio e di scadenza, la falsa firma del Prefetto ed i relativi timbri;

- carta di identità n° I6093537, apponendo sullo stampato di cui al capo precedente la propria fotografia, le generalità di Giorgio STUCCHI, la falsa firma dello stesso, l'indicazione del rilascio da parte del Comune di Milano, la data e il luogo del rilascio, la falsa firma del Sindaco ed i relativi timbri; con l'aggravante contestata sub 75);

accertato in Torino il IO.II.I975;

87) del reato di cui agli artt. 8I cpv., 463, 6I n° 6 c.p., per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso fatto uso dei sigilli contraffatti della Prefettura di Verona e del Comune di Milano, apponendo le relative impronte sulla patente di guida e carta d'identità di cui al capo precedente, nonchè su due proprie fotografie formato tessera; con l'aggravante contestata sub 75); accertato in Torino il IO.II.I975;

88) del reato di cui agli artt. 66 penult. C.D.S., 6I n° 6 c.p., per avere circolato su

auto munita di targa di riconoscimento non propria; con l'aggravante contestata sub 75); accertato in Torino il I0.II.I975; con la recidiva reiterata infraquinquennale in ordine a tutti i reati al FARIOLI ascritti;

89) RAVINALE e PAVIA(computati non appellanti):

del reato di cui agli artt. IIC, 307 comma I° e 2° c.p., per avere fornito rifugio e vitto a Umberto FARIOLI, persona partecipante alla banda armata denominata " brigate rosse " formata al fine di commettere delitti contro la personalità dello Stato; commettendo il fatto in modo continuo; fatto accertato in Torino il I0.II.I975;

90) CURCIO, FRANCESCHINI, SEMERIA, [SAUGO] MORETTI(Saugo coimputato non appellante):

del reato p. e p. dagli artt. 306 I° parte in relazione all'art. 270 c.p., per avere al fine di sovvertire gli ordinamenti economici e sociali dello Stato, promosso, costituito, organizzato e diretto una banda denominata " brigate rosse ", operante, per raggiungere i primi obiettivi attraver-

la commissione di innumerevoli reati, quali se-
questri di persona, furti, rapine, ricettazioni,
falsificazioni di documenti, timbri e sigilli di
enti pubblici, detenzione, porto e trasporto di ar-
mi, esplosivi e munizioni comuni e da guerra, minac-
ce, incendi, danneggiamenti ed altro. In varie lo-
calità d'Italia tra cui; Torino, Trento, Roma, Reg-
gio Emilia e Milano, fino al 28 giugno 1973 - se-
questro MINGUZZI, ultimo episodio del presente pro-
cesso.

91) [VHO], LEVATI, CATTENEO Giacomo, [CATTA-
NEO Francesco], FARIOLI, FERRARI, [GAS-
SA], PISETTA, [PELLI], [SANGERMANO], [TAISS],
BUONAVITA [e ZOLA] - (Vho, Cattaneo Fr.,
Gassa, Pelli, Sangermano, Taiss, Zola coimputati non appellanti):
del reato p. e p. dagli artt. 306 2° parte in rela-
zione all'art. 270 c.p., per avere partecipato alla
predetta banda armata resasi responsabile, fra gli
altri, dei seguenti reati, più specificatamente
indicati:

1- del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n° 2,
424 comma 1° e 2°, 438, 81 cpv. c.p., per
avere, con più azioni esecutive del medesi-
mo disegno criminoso ed al solo scopo di

13.62

danneggiare le cose altrui, appiccato il fuoco facendo così sorgere, in tutti i casi, pericolo d'incendio e nel sesto caso un incendio, rivendicandone la paternità con volantini e manifesti murali;

- al box di Via Moretto da Brescia n° 30, ove era ricoverata la autovettura di proprietà di Giuseppe LEONI, Direttore Centrale dello stabilimento della s.p.a. SIT- SIEMENS, mediante bidoni di plastica, colmi di liquido infiammabile, addossati alla saracinesca del box medesimo; in Milano la sera del 17.9.70;
- all'autovettura Fiat 850 tg. MI/A98266 di proprietà di Ermanno PELLEGRINI ( Funzionario addetto ai servizi di sicurezza della s.p.a. Pirelli ), autovettura lasciata in sosta avanti l'abitazione dello stesso in Via Lario, 26, mediante liquido infiammabile cosparso sulla ruota posteriore destra, in Milano, la notte del 27.II.1970;
- all'autovettura Alfa Romeo cc. 1750 tg. MI/-P30797 di proprietà della s.p.a. Pirelli ed affidata all'avv.to Enrico LORIGA, dirigente della s.p.a. Pirelli, autovettura lasciata in sosta in V/le Abruzzi, all'altezza del

civico I6, mediante liquido infiammabile cosparso sulla ruota posteriore destra; in Milano verso le ore I9 dell'8.I2.70;

- all'appartamento sito in Via Giovanni Lanza I30 in uso al defunto ex Comandante della M.A.S. Valerio BORGHESE, versando benzina sul pavimento e già contenuta in buste di naylon che non si incendiavano per cause indipendenti dalla volontà degli autori; in Roma il I3.I2.I970;

- all'autovettura Opel Record cc. I70 tg. CD/I8I2I di Juan Antonio PEREZ, Consigliere dell'Ambasciata di Spagna in Italia, parcheggiata in Via delle Terme Deciane 8, mediante ordigno incendiario lasciato cadere all'interno dell'abitacolo dell'autovettura dopo averne forzato il deflettore, in Roma l'II.I.I97I;

- a 3 autocarri di proprietà della s.p.a. Pirelli siti sulla pista di prova dei pneumatici " Pirelli " di Lainate ed adibiti appunto alle prove relative, deponendo, sotto gli stessi, recipienti in plastica, contenenti liquido infimmabile cui veniva dato fuoco mediante accenditori appositamente

costruiti, autocarri praticamente distrutti con un danno di circa IO milioni; mentre altri 5 analoghi congegni incendiari posti sotto altri 3 autocarri non funzionavano, in Lainate la notte del 25.I.I97I;

- al tendone di plastica, non infiammabile, del Circolo Ufficiali di P.S. sito in Lungo Tevere Flaminio 79, mediante 3 bottiglie incendiarie che provocavano alcuni squarci bruciacchiati; in Roma la notte del 5.2.I97I;
- all'autovettura Opel Record IICO tg. RO/Q565-I4, di proprietà di Gianfranco MORETTI, capotecnico dell' A.C.I.A.C., il 24.3.I97I;
- all'autovettura Fiat 600 bleu tg. MI/978557 di proprietà di Franco MOYANA che l'aveva lasciata parcheggiata sulla pubblica via in Milano il 28.4.I97I;
- all'autovettura Simca ICCO tg. MI/F48637, di proprietà di Paolo ROMEO, che l'aveva lasciata sulla pubblica via, in Milano il 23.4.7I;
- all'autovettura Fiat I28 tg. MI/D58430, di proprietà di Corrado FERRARA, dindacalista della Cisnal; in Milano il I5.I.I972;
- all'autovettura Fiat 500 tg. MI/F5I98I, di proprietà di Antonino LA RUSSA, in uso al fi-

glio Ignazio, parcheggiata in Via Capranica, all'altezza del civico I5, mediante contenitore di plastica con liquido infiammabile posto sotto la ruota anteriore destra, in Milano alle ore 2I,30 del 20.I.72;

- all'autovettura Fiat I300 tg. MI/7I4466, di proprietà di ARRIGO CARELLI in uso al figlio Attilio, parcheggiata in Via Pacini, mediante liquido infiammabile posto sotto la ruota anteriore destra con danno che risulta anche al taxi Fiat I28 tg. MI/KOI720, di proprietà di Agostino ZAGO, in MIlano il 20.I.72;

- all'autovettura Fiat I24 tg. MI/B664IC, di proprietà di Salvatore LIPARGATI, parcheggiata in V.lo Mapelli all'altezza del civico nº 2, mediante liquido infiammabile posto sotto la ruota anteriore destra, in Milano, la notte del I9.2.I972;

- all'autovettura tg. MI/29I63, di proprietà di Natale GATTUSO, che portava in casa propria l'ordigno incendiario prelevandolo da sotto l'autovettura, in Milano la nptte del I9.2.I972;

2 - del reato p. e p. dagli artt. II0, II2 nº 2,

66

56, 6IO cpv., 339 comma I°, 8I cpv., c.p., per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso mediante gli atti di danneggiamento di cui al capo I° che precede e mediante ripetute diffusioni di volantini e manifesti murali indicati come di provenienza delle brigate rosse ( servendosi quindi di scritto anonimo e valendosi della forza intimidatrice derivante dalla predetta associazione clandestina ), compiuto, con minacce, atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere gli organi direttivi della Pirelli ed i funzionari responsabili ad astenersi da ogni e qualsiasi provvedimento disciplinare nei confronti di dipendenti; la direzione della Pirelli a riassumere certo Della Torre, un operaio licenziato per motivi disciplinari; il dipendente Ermanno PELLEGRINI a dimettersi, la direzione ad accedere a richieste avanzate da lavoratori sul piano della contrattazione: la minaccia consistita nell'avere :

- indicato - in un ciclostilato intestato e siglato " brigate rosse " e diffuso nel novembre I970 - nominativi, indirizzi, numeri telefonici di taluni dirigenti e funzionari del-

267

la Pirelli, tra cui primo di tutti " Ermanno PELLEGRINI aggiungendo - a proposito della battaglia contrattuale - che il padrone si appresta a sostenere - che questi aguzzini condividono la responsabilità di chi li paga e per questo è prudente cominciare a conoscergli e tenerli d'occhio " e concludendo : " Ricordiamocelo bene ! Tutto ciò che manca al contratto ce lo hanno tolto loro. Per ogni compagno che colpiranno durante la lotta qualcuno di loro dovrà pagarla ";

- Prospettato - in altro ciclostilato dal titolo " A proposito della lotta di classe " e siglato " Brigate rosse ", diffuso nel novembre 1970 - nei confronti di taluni operai e guardie nominativamente indicate - che " se hanno provocato un licenziamento o una sospensione, se spiano, se si arruffianano per ricavarne vantaggi a spese di altri, vanno perseguiti nelle loro cose e nelle loro persone per costringerli a licenziarsi dalla Ditta "

- Prospettato - in un ciclostilato dal titolo " Repressione ai capi, capetti, fascisti " e siglato " brigate rosse " - la responsabilità dei singoli funzionari, minacciati di rea-

68

zioni, scrivendo: " Se il capo provoca un operaio per poi denunciarlo o dargli una punizione, anche il capo e non solo la direzione può essere ritenuto responsabile personalmente . Curate il vostro capo! Riproducendo altresì, " per comodità un elenco con i nominativi, abitazioni numeri telefonici dei " Capi più grossi e più meritevoli di attenzioni (!) ";

- Dichiarato - in un ciclostilato del I8.II.I970, intestato e siglato " brigate rosse ", - che ad ogni azione repressiva che il padrone tenterà di mettere in atto nei confronti dei lavoratori a seguito della lotta che stiamo conducendo sarà risposto secondo il principio " per un occhio, due occhi - per un dente , tutta la faccia ";

- rivendicato in analoghi ciclostilati dell'I.-I2.70 la paternità dell'incendio dell'autovettura del PELLEGRINI ( Capo I° ) indicandolo come reazione al licenziamento di DELLA TORRE, ed aggiungendo " ma non è finita... noi abbiamo pazienza.... a meno che lo spione PELLEGRINI si licenzi e allora può essere che il Tribunale del Popolo gli concederà

91 69

la grazia... comunque DELLA TORRE deve rientrare... per ciò fino che DELLA TORRE non tornerà con noi, la partita fra noi tutti e i servi e gli aguzzini del padrone non si deve chiudere e non si chiuderà! ";

- Rivendicato - in analogo ciclostilato dell'II.-I2.I970 - la paternità degli incendi alle autovetture di PELLEGRINI e IORIGA ( Capo I° ), incendi indicati come " risposta " al licenziamento di DELLA TORRE, auspicando " DELLA TORRE in fabbrica, PELLEGRINI a casa " concludendo " nel frattempo il conto rimane aperto "; dopo avere ricordato ancora " che ad ogni azione repressiva che il padrone tenterà di mettere in atto nei confronti dei lavoratori a seguito della lotta che stiamo conducendo sarà risposta secondo il principio " per un occhio, due occhi - per un dente, tutta la faccia ";

- Collocato - sul luogo dell'incendio alla pista di prova di Lainate ( Capo I° ) un biglietto siglato " brigate rosse " con la scritta " DELLA TORRE - contratto - taglio della paga - mach mahon ";

- Affermato - in un ciclostilato intestato

e siglato " brigate rosse " del 5.2.1971 e dopo aver riprodotto le espressioni " DELLA TORRE in fabbrica - contratto - taglio della paga - mach mahon - ": ma una cosa è certa: indietro non si torna ! continueremo con forme di lotta più avanzate sulla strada già intrapresa: attacco alla produzione, molto danno per i padroni, poca spesa per noi. E su questa strada abbiamo già cominciato a muovere i primi passi. Lunedì notte 25 gennaio sulla pista prova di Lainate 3 camion di Pirelli sono bruciati. 20 milioni andati in fumo! Da un punto di vista tecnico questa azione non è stata eccellente ed altri 5 camion sono rimasti indenni. Ma sbagliando si impara, e la prossima volta sapremo fare meglio/.....
i padroni hanno fatto male i loro conti.
L'intensificarsi della loro violenza non può che far crescere l'intensità del nostro attacco. Finchè non ritireranno i provvedimenti e ci restituiranno i soldi che ci hanno rubato, i loro conti certamente non torneranno ....
Abbiamo iniziato a colpire persone e cose.
Un porco del padrone, PELLEGRINI, lo abbiamo costretto a licenziarsi. Qualche altro porco

giustamente si caga addosso. Deve essere ben chiaro, continueremo su questa strada ".

3)- Del reato p. e p. dagli artt. II0, II2 n° I, 6I4 u.p. c.p., per essersi introdotti, in concorso tra loro ed in numero di 5, nella sede del MSI di Cesano Boscone contro la volontà del Segretario Bartolomeo DI MINO, ivi trattenendosi per un certo periodo di tempo commettendo il fatto con violenza al suddetto DE MINO ed essendo alcuni dei colpevoli palesemente armati di pistola; in Cesano Boscone il I5.3.-72; _____

4)- del reato p. e p. dagli artt. II0, II2 n° I, 582, 6I n° 2 c.p., per avere cagionato al suddetto DI MINO, in concorso tra loro ed in numero di cinque, lesioni personali volontarie guaribili in gg. I5; commettendo il fatto per eseguire il reato sub 3) che precede e quelli di sequestro di persona e rapina di cui oltre ( capi 5) e 6) ; epoca e luoghi sub 3);

5)- del reato p. e p. dagli artt. II0, II2 n° I, 605 c.p., per avere privato il suddetto DI MINO ammanettandolo ed imbavagliandolo, in concorso tra loro ed essendo in numero di cinque, della libertà personale; epoca e luogo sub 3);

72

6) - del reato p. e p. dagli artt. 110, 628, 3° comma n° 1 c.p., per essersi impossessati, in concorso fra loro ed essendo in numero di cinque, per procurarsi un ingiusto profitto mediante minaccia e violenza nei confronti del DI MINO Bartolomeo, di una macchina da scrivere ed alcuni documenti che sottraevano dalla sede del MSI di Cesano Boscone, essendo la minaccia e la violenza commesse con pistole, da cinque persone riunite e travisate con passamontagna; epoca e luogo sub 3);

7) - del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n° 1, 699, 61 n° 2 c.p., 7 L. 2.10.67 n° 895, per avere portato, in concorso fra loro ed essendo in numero di cinque, alcune pistole fuori dalle rispettive abitazioni senza licenza dell'Autorità, commettendo il fatto al fine di eseguire i reati sub 3), 4), 5) e 6); epoca e luogo sub 3);

8) - del reato di cui agli artt. 110, 605 c.p., per avere, in concorso fra loro, privato della libertà personale Michele MINGUZZI, in Milano e Arese il 28.6.73;

9) - del reato di cui agli artt. 582, 61 n° 2, 110 c.p., per avere, in concorso tra loro, per-

N. 73

cuotendolo e trascinandolo al fine di consumare il reato sub 8), cagionato allo stesso MINGUZZI; lesioni personali guarite in gg. 30, in Milano il 28 giugno del 1973.

92) CURCIO, MANTOVANI, GUAGLIARDO, BASONE e ISA:

del reato p. e p. dagli artt. 110, 306 in relazione all'art. 270 c.p. perchè in concorso tra loro e con altre persone in parte identificate ed in parte ancora ignote, al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato Italiano, organizzavano una banda armata denominata " brigate rosse " in particolare, attraverso la commissione di innumerevoli reati tra i quali l'omicidio, il sequestro di persona a scopo di estorsione, le rapine, i furti, le ricettazioni, gli incendi, gli attentati, la ricettazione, la falsificazione di documenti e di sigilli dello Stato, la istigazione a delinquere, il possesso, il porto e l'uso di armi e munizioni comuni e da guerra, organizzavano la predetta banda tendente a sopprimere violentemente gli ordinamenti democratici e costituzionali della Repubblica; il GUAGLIARDO, in particolare, promuoveva ed organizzava la banda armata con i falsi nomi di Corrado CALOGERO e Ugo LO PRE-

74

STI, girando armato di un revolver Colt-Detective, unitamente ai brigatisti rossi Angelo BASONE e Silvia ROSSI MARCHESI; il BASONE promuoveva e organizzava la banda armata con i falsi nomi di Dario LO CASCIO, Dario PRIUTERA, girando armato di un revolver Smith & Wesson e affittato l'appartamento sito al 7° piano di Via Buonarroti 2 in San Giuliano Milanese col falso nome di Dario DI STEFANO, box-garage sito in Via Mattei 56-S. Donato Milanese-affittato col falso nome di Dario PRIUTERA, appartamento garage che fungevano da basi delle brigate rosse e in cui venivano trovati documenti, armi e munizioni dell'organizzazione terroristica; _____

la MANCUSO promuoveva ed organizzava la banda col falso nome di Giovanna BREVIGLIERI e Giulia MORELLI, prendeva in affitto la casa di Via Maderno 3 in Milano, in cui unitamente al CURCIO veniva arrestata dopo un violento conflitto a fuoco, casa in cui venivano rinvenuti documenti, armi e munizioni dell'organizzazione terroristica; _____

CURCIO promuoveva, coordinava ed organizzava la banda armata col falso nome di Carmelo MAZZARO e Domenico MARINI, raccogliendo materiale propagandistico, schedari di avversari politici, documenti e denaro provento di rapine e furti di timbri col si-

bollo dello Stato, targhe e carte di circolazione, patenti, armi e munizioni e sostanze esplodenti, elaborando tesi e documenti di discussione preparando e impostando la linea operativa delle brigate rosse, raccogliendo dati statistici e materiale relativo ad imprese compiute da altri brigatisti che a lui avevano il compito di riferire, materiale tutto che deteneva nell'abitazione di Via Maderno, diviso con la MANTOVANI con l'aggravante per il CURCIO di avere commesso i fatti durante il periodo di latitanza ( art. 61 n° 6 c.p. );

Giuliano ISA, era tra gli organizsatori della banda in quanto con il falso nome di Paolo VINCENTI prendeva in affitto un box in Milano, Via Pantaleone 7, nel quale veniva sequestrata copiosa documentazione attinente alle brigate rosse, armi da guerra, munizioni, esplosivi, lo stesso si incontrava con altri esponenti delle br. tra cui la MANTOVANI;

in Milano 18.I.1976 e per ISA il 10.3.1976;

---

93) ANTONIO MORLACCHI:

del reato p. e p. dagli artt. 306 in relazione all'art. 270 c.p., perchè al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali del-

76

lo Stato Italiano, partecipava ad una banda armata denominata " brigate rosse " attraverso la commissione di innumerevoli reati quali l'omicidio, il sequestro di persona a scopo di estorsione, le rapine, i furti, gli incendi, le minacce, la detenzione e porto d'armi e munizioni comuni e da guerra, si pone come obiettivo la distruzione dello Stato Democratico e degli ordinamenti Costituzionali; in particolare in concorso con persone in parte identificate e in parte ignote, si attivava per reperire un appartamento che sarebbe servito come base delle b.r., appartamento che faceva acquistare in San Giuliano Milanese, Via Buonarroti 2 e che veniva occupato da Angelo BASONE. Accertato in Milano il 29.3.76.

94) GIORGIO SEMERIA:

del reato p. e p. dagli artt. 110, 61 n° 6, 306 in relazione all'art. 270 c.p. perchè in concorso con altre persone in parte identificate ed in parte ancora ignote, al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato Italiano, ha continuato a promuovere ed organizzare una banda armata tuttora operante deno-

minata "brigate rosse" (di cui era stato uno dei principali costitutori) che, mediante la commissione di vari reati, quali omicidi, sequestri di persona a scopo di estorsione, rapine, incendi, minacce, detenzione e porto di armi e munizioni comuni e da guerra, falsificazione di documenti pubblici, sigilli dello Stato, furti, ricettazioni ed altri reati, si pone come scopo ultimo la distruzione dello Stato Italiano e delle libere istituzioni garantite dalla Costituzione.

Accertato in Milano il 22.3.1976.

Con l'aggravante di averli commessi durante il tempo in cui si era volontariamente sottratto all'esecuzione di un mandato di cattura del G.I. di Milano spedito per un precedente reato.

---

95) ANNA MARIA BIANCHI e FRANCESCO CATTANEO (Bianchi e Cattaneo coimputati non appellanti):

del delitto di cui agli artt. 306, 270 u.p. per avere partecipato all'associazione delle origate rosse costituita in banda armata, avente per fine la soppressione o sovversione violenta degli ordinamenti economici, sociali e politici dello Stato Italiano, fine da raggiungere mediante l'elaborazione o l'attuazione di un programma politico generale

ff 78

di "attacco al cuore dello Stato", attraverso episodi realizzati in epoche diverse in varie parti del territorio nazionale di aggressione armata e sequestro in danno di funzionari dello Stato, avversari politici, enti ed organizzazioni economiche e sociali " nemiche " nonchè attraverso la pubblica esaltazione, con vari mezzi di diffusione, delle singole imprese criminose e dei fini ultimi di sovversione ai quali erano dirette.

Fatto contestato al CATTANEO con mandato di cattura 3I luglio I974, mandato di cattura nel quale la data di esso fatto veniva specificata con la formula " dal I97I ad oggi "; fatto accertato a Anna Maria BIANCHI nel corso dell'interrogatorio I4.4.I976, con riferimento a condotta posta in essere fino al I974.

Fatti commessi ( per ambedue i prevenuti ) in varie parti di Italia e particolarmente in Torino, Milano, Pianello Val Tidone e Robbiano di Mediglia.

********************

08 79

APPELLANTI

contro la sentenza 23 giugno 1978 della Corte di Assise di Torino che:

DICHIARAVA

CURCIO RENATO colpevole del delitto di cui all'art. 306 p.p. C.P. contestatogli ai capi 38) 90) e 92) dell'imputazione, nonchè dei reati ascrittigli ai capi da 6 a 31) ed inoltre del delitto di cui al capo 32) limitatamente alla lettera e), ed ancora dei reati ascrittigli ai capi da 33) a 37): reati tutti unificati dal vincolo della continuazione;

BASSI PIETRO colpevole dei reati ascrittigli ai capi da 6) a 31) nonchè del reato ascrittogli al capo 32) limitatamente alla lettera f), ed inoltre dei reati ascrittigli ai capi da 33) a 38): reati tutti unificati dal vincolo della continuazione;

BERTOLAZZI PIETRO colpevole dei reati ascrittigli ai capi da 10) a 31), nonchè del reato ascrittogli al capo 32) limitatamente alla lettera g), ed inoltre dei reati ascrittigli ai capi da 33) a 38): reati tutti unificati sotto il vincolo della continuazione;

FRANCESCHINI ALBERTO colpevole del reato di cui al capo 38) in esso assorbito il delitto di cui al capo 90), nonchè dei reati ascrittigli ai capi da 10) a 16) e da 21) a 26), ed ancora dei reati di cui ai capi 30) e 31), da 33) a 37) e dei reati di cui ai capi 65) e 66): reati tutti unificati sotto il vincolo della continuazione;

FERRARI PAOLO MAURIZIO colpevole del reato di cui al capo 38) in esso assorbito il delitto di cui al capo 91), nonchè dei reati ascrittigli ai capi da 1) a 5) e da 10 a 16) ed inoltre dei reati ascrittigli ai capi 30) e 31), al capo 32) limitatamente alla lettera d) ed ai capi da 33) a 37): reati tutti unificati sotto il vincolo della continuazione;

SEMERIA GIORGIO colpevole del reato di cui all'art. 306 prima parte C.P. ascrittogli ai capi 94) e 90) dell'imputazione;

PARCLI TONINO colpevole dei reati ascrittigli ai capi da 58) a 61) e da 70) a 73): reati tutti unificati dal vincolo della continuazione;

GALLINARI PROSPERO colpevole dei reati ascrittigli

ai capi da 40 a 44) e del reato di cui al capo 69), unificati dal vincolo della continuazione;

LINTRAMI ARIALDO colpevole dei reati ascrittigli ai capi da 58) a 6I) e ai capi 72) e 73), ritenuti unificati dal vincolo della continuazione;

BUONAVITA ALFREDO colpevole del reato di cui all'art. 306 capoverso C.P., così modificata l'imputazione ascrittagli al capo 38), in esso assorbito il reato di cui al capo 9I), nonchè dei reati ascrittigli ai capi 6) 7) 8) 9), al capo 3I) limitatamente alla lettera o), ai capi 35) e 36) limitatamente alla pistola Smith & Wesson cal. 38 con relativo munizionamento da lui detenuta e portata fuori dalla abitazione, ed ancora dei reati di cui ai capi 37) 39) 4I) 42) 43) 44) 67) 68) 74): reati tutti unificati sotto il vincolo della continuazione;

CONIBERT ROBERTO colpevole del reato di cui all'art. 306 cpv. C.P., così modificata l'imputazione ascrittagli al capo 52), nonchè dei reati ascrittigli ai capi da 53) a 57): reati tutti unificati dal vincolo della continuazione;

84

LEGORATTO GIOVANNA colpevole del reato ascrittole al capo 46);

MURACA PEPPINO colpevole del reato ascrittogli al capo 46), del reato di cui al capo 63) limitatamente alla diffusione del comunicato presso la Fiat Mirafiori e del reato di cui al capo 62), esclusa la contestata continuazione e l'aggravante di cui al n° 5 dell'art. 625 C.P., limitatamente al furto della vettura di proprietà di Angelo MATTIA: reati tutti unificati dal vincolo della continuazione;

RAFFAELE PACIO colpevole del reato ascrittogli al capo 46), del reato di cui al capo 63) limitatamente alla diffusione del comunicato presso la Fiat Mirafiori e del reato di cui al capo 62), esclusa la contestata continuazione e l'aggravante di cui al n° 5 dell'art. 625 C.P., limitatamente al furto della vettura di proprietà di Angelo MATTIA: reati unificati tutti sotto il vincolo della continuazione;

concesse al LAZAGNA, al MURACA ed al RAFFAELE le attenuanti generiche, esclusa la recidiva contestata al FARIOLI,

3885

CONDANNAVA

CURCIO RENATO alla pena di anni I5 di reclusione;

BASSI PIETRO alla pena di anni I5 di reclusione;

BERTOLAZZI PIETRO alla pena di anni I4 e mesi 9 di reclusione;

FRANCESCHINI ALBERTO alla pena di anni I4 e mesi 6 di reclusione;

FERRARI PAOLO MAURIZIO alla pena di anni I3 di reclusione;

SEMERIA GIORGIO alla pena di anni IO di reclusione;

PAROLI TONINO alla pena di anni IO di reclusione;

GALLINARI PROSPERO alla pena di anni IO di reclusione;

BERTRAMI ARIALDO alla pena di anni 9 e mesi 6 di reclusione;

BUONAVITA ALFREDO alla pena di anni 9 di reclusione e £. 600.000 di multa;

SCHIAVETTI ROBERTO alla pena di anni 8 di reclusione;

PARIOLI UMBERTO alla pena di anni 7 di reclusione;

LEVATI ENRICO alla pena di anni 6 di reclusione;

PISA GIULIANO alla pena di anni 6 di reclusione;

BASONE ANGELO alla pena di anni 6 di reclusione;

MAGLIARDO VINCENZO alla pena di anni 5 di reclusione;

MANCUSO NADIA alla pena di anni 5 di reclusione;

DE PONTI VALERIO alla pean di anni 5 di reclusione;

PISETTA MARCO alla pena di anni 5 di reclusione;

MORETTI MARCO alla pena di anni 5 di reclusione;

MICALETTO ROCCO alla pena di anni 5 di reclusione;

LAZAGNA GIOVANNI BATTISTA alla pena di anni 4 di reclusione;

CARNELUTTI ADRIANO alla pean di anni 4 di reclusione;

CATTANEO GIACOMO alla pena di anni 4 di reclusione;

SAVINO ANTONIO alla pena di anni 4 di reclusione;

BORGNA RICCARDO alla pena di anni 3 di reclusione;

LEGORATTO GIOVANNA alla pena di anni 3 di reclusione;

MURACA PEPPINO alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione;

RAFFAELE PAOLO alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione;

CONDANNAVA

tutti i predetti imputati in solido al pagamento delle spese processuali e tasse di sentenza.

Visti gli artt. 29 e 32 C.P.,

interdice in perpetuo dai pubblici uffici gli imputati BASONE, BASSI, BERTOLAZZI, BUONAVITA, CURCIO, DE PONTI, FARIOLI, FERRARI, FRANCESCHINI, GALLINARI, GUAGLIARDO, ISA, LEVATI, LINERANI, MANTOVANI, MICALETTO, MORETTI, OGNIBENE, PAROLI, PISETTA, SEMERIA;

interdice dai pubblici uffici per la durata di anni cinque gli imputati BORGNA, CARNELUTTI, CATTANEO

8887

GIACOMO, LAZAGNA, LEGORATTO, SAVINO.

Visto l'art. 230 C.P., dispone che, a pena espiata, gli imputati BASSI, BERTOLAZZI, CURCIO, FRANCESCHINI e SEMERIA siano sottoposti alla libertà vigilata per la durata minima di anni 3.

Visti gli artt. 163 e 175 C.P., concede a RAFFAELE PACIO i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna sotto le comminatorie di legge.

Visto l'art. 272 C.P.P., ordina l'immediata scarcerazione, se non detenuti per altra causa, di MANTOVANI NADIA e di GUAGLIARDO VINCENZO per decorrenza dei termini della custodia preventiva, vincolando detta scarcerazione alla accettazione da parte di entrambi dell'obbligo di presentarsi una volta la settimana all'Autorità di P.S. del luogo che sarà dagli stessi indicato come proprio domicilio.

Visto l'art. 240 C.P., ordina la confisca delle armi e delle munizioni in sequestro, degli immobili in sequestro, dei timbri, sigilli, moduli in bianco, targhe e quanto altro in sequestro con riferimento ai capi 31), 33), 34), 41), 53), 54), 73), 85), 86), 87).

Visto l'art. 480 C.P.P., dichiara la falsità degli

7888

atti notarili di cui ai capi 30) e 70) e dei documenti di cui ai capi 31) 42) 53) 54) 59) 71) 73) 86).

Visto l'art. 489 C.P.P., dichiarava tenuti e condannava gli imputati BASSI, BERTOLAZZI, CURCIO, FRANCESCHINI e FERRARI in solido al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita Mario SOSSI, danni da liquidarsi in separata sede, nonchè al rimborso delle spese di costituzione assistenza e rappresentanza in favore della parte civile medesima che liquida, onorari compresi, il lire 450.000;

gli imputati BASSI, BERTOLAZZI e CURCIO in solido al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita COSTAMAGNA, che liquida in Lire 200.000, nonchè al rimborso delle spese di costituzione assistenza e rappresentanza, che liquida, onorari compresi, in L. 700.000 di cui 150.000 per spese;

gli imputati BASSI, BERTOLAZZI e CURCIO in solido al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita Centro Studi Don Sturzo, che liquida in L. 200.000, nonchè al rimborso delle spese di costituzione assistenza rappresentanza in favore della parte civile medesima che liquida o-

0089

onorari compresi in lire 700.000 di cui 150.000 per spese;

gli imputati BASSI, BERTOLAZZI, CURCIO, FRANCESCHINI e FERRARI in solido al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita Comune di Milano, danni da liquidarsi in separata sede, nonchè al rimborso delle spese di costituzione rappresentanza e assistenza in favore della parte civile medesima che liquida onorari (compresi) in lire 550.000;

gli imputati BASSI, BERTOLAZZI, CURCIO e FRANCESCHINI in solido al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite BONA Mayer, FERRO e BACCI, danni da liquidarsi in separata sede, nonchè al rimborso delle spese di costituzione assistenza e rappresentanza in favore delle parti civili medesime che liquida onorari compresi in lire 650.000 complessive;

l'imputato FERRARI al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita LABATE, danni da liquidarsi in separata sede, nonchè al rimborso delle spese di costituzione assistenza e rappresentanza della parte civile medesima che liquida in lire 650.000; gli imputati CURCIO, MORETTI, FRANCESCHINI, GUERRIA, LEVATI, CATTANEO GIACOMO, FARICLI, FERRARI, PISETTA, BUONAVITA, MANTOVANI, GUAGLIARDO, BA-

SCUT, ISA in solido al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno in rappresentanza dello Stato Italiano, danni da liquidarsi in separata sede, nonchè al rimborso delle spese di costituzione assistenza e rappresentanza delle parti civili medesime rappresentate in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, che liquida in lire 550.000 onorari compresi.

Visto l'art. 479 C.P.P.,

ASSOLVEVA

BASSI PIETRO dall'imputazione di cui ai capi da I) a 5) e dall'imputazione di cui al capo 32), esclusa la lettera f), per non aver commesso il fatto;

BERTOLAZZI PIETRO dalle imputazioni di cui ai capi da I) a 9) e dall'imputazione di cui al capo 32), esclusa la lettera f), per non aver commesso il fatto;

BIANCHI ANNA MARIA dall'imputazione di cui al capo 91) per insufficienza di prove e da quella di cui al capo 95) per non aver commesso il fatto;

BRIOSCHI MARIA CARLA dall'imputazione ascrittale al

Sp91;

capo 9I) per non aver commesso il fatto;

BUONAVITA ALFREDO dalle imputazioni di cui ai capi da I) a 5) e da IO a 30), dall'imputazione di cui al capo 3I) esclusa le lettera o), dalle imputazioni di cui ai capi da 32) a 34), dalle imputazioni di cui ai capi 35) e 36), escluso per entrambe il fatto relativo alla pistola Smith & Wesson cal. 38, per non aver commesso il fatto;

CALDI ALBERTO dall'imputazione ascrittagli al capo 46) per insufficienza di prove;

CARLETTI CESARINA dall'imputazione di cui al capo 46) per non aver commesso il fatto e da quella di cui al capo 64) per insufficienza di prove;

CATTANEO FRANCESCO dalle imputazioni ascrittegli ai capi 9I) e 95) per insufficienza di prove;

CURCIO RENATO dalle imputazioni di cui ai capi I), 2), 3), 4), 5), 32), esclusa la lettera e), e 65) per non aver commesso il fatto;

PARICLI ALBERTO dalle imputazioni di cui al capo

1892

80), al capo 81) limitatamente al porto della pistola, e ai capi 82), 83), e 87 perchè il fatto non sussiste; e da quella di cui al capo 91) per insufficienza di prove. Dichiara non doversi procedere nei confronti del FARIOLI in ordine al reato di cui al capo 88) per essere il reato stesso estinto per intervenuta prescrizione;

FERRARI PAOLO MAURIZIO dalle imputazioni di cui ai capi da 6) a 9) e da 17) a 29), nonchè dall'imputazione di cui al capo 32), esclusa la lettera d), per non aver commesso il fatto;

FRANCESCHINI ALBERTO dalle imputazioni di cui ai capi da 1) a 9) e da 17) a 20) nonchè dalle imputazioni di cui ai capi 27), 28), 29) e 32) per non aver commesso il fatto;

GASSA MARINELLA dall'imputazione ascrittale al capo 91) per non aver commesso il fatto;

GRENA MARIA GRAZIA dall'imputazione ascrittale al capo 91) per insufficienza di prove;

LEGORATTO GIOVANNA dalle imputazioni ascrittele ai

capi 48), 49), 50), 51) per insufficienza di pro-
ve;

MORIACCHI ANTONIO dall'imputazione ascrittagli al capo 93) per insufficienza di prove;

MURACA PEPPINO dalle imputazioni di cui al primo e al terzo fatto del capo 62) e dai fatti di apologia presso la Fiat Stura di cui al capo 63) per non aver commesso il fatto;

PAVIA ANNA MARIA dall'imputazione ascrittale al capo 89) per insufficienza di prove;

RAFFAELE PAOLO dalle imputazioni di cui al I° e al 3° fatto del capo 62) e dai fatti di apologia presso la Fiat Stura di cui al capo 63) per non aver commesso il fatto;

RAVERA VITTORIO dall'imputazione ascrittagli al capo 89) per insufficienza di prove;

SABATINO PIETRO dall'imputazione ascrittagli al capo 46) per insufficienza di prove;

94

SANGERMANO LUIGI dall'imputazione ascrittagli al capo 9I) per non aver commesso il fatto;

SAUGO ITALO dall'imputazione ascrittagli al capo 90) per non aver commesso il fatto;

SAVINO ANTONIO dalle imputazioni ascrittegli ai capi 48), 49), 50) e 5I) per insufficienza di prove;

TAISS GIORGIO dall'imputazione ascrittagli al capo 9I) per non aver commesso il fatto;

VHO ROBERTO dall'imputazione ascrittagli al capo 9I) per insufficienza di prove;

ZCIA VLADIMIRO dall'imputazione ascrittagli al capo 9I) per non aver commesso il fatto.

REVOCAVA

gli obblighi cui sono tuttora sottoposti gli imputati MURACA PEPPINO, RAFFAELE PACIO e gli altri imputati prosciolti.

ORDINAVA

la restituzione agli imputati RAVINALE VITTORIO e PAVIA ANNA MARIA della somma di lire un milione

95

portata dal libretto postale infruttifero in sequestro.

ORDINAVA

la separazione del giudizio nei confronti di PELLI Fabrizio e rinviava a nuovo ruolo gli atti del relativo procedimento per il reato di cui al capo 91) della imputazione.

Con la prosecuzione della costituzione delle parti civili:

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ( in persona del Presidente in carica) e MINISTERO DELL'INTERNO ( in persona del Ministro in carica), in rappresentanza dello Stato Italiano, legalmente domiciliato presso l'avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, che li rappresenta e difende per legge;

- CENTRO STUDI LUIGI STURZO, in persona del suo rappresentante On. Giuseppe COSTAMAGNA, elettivamente domiciliato in Torino presso lo studio dell'avvocato Sergio BADELLINO, procuratore speciale, che lo rappresenta e difende.

- GIUSEPPE COSTAMAGNA, elettivamente domiciliato in Torino presso lo studio dell'avv. Mauro RONCO, procuratore speciale, che lo rappresenta e difende.

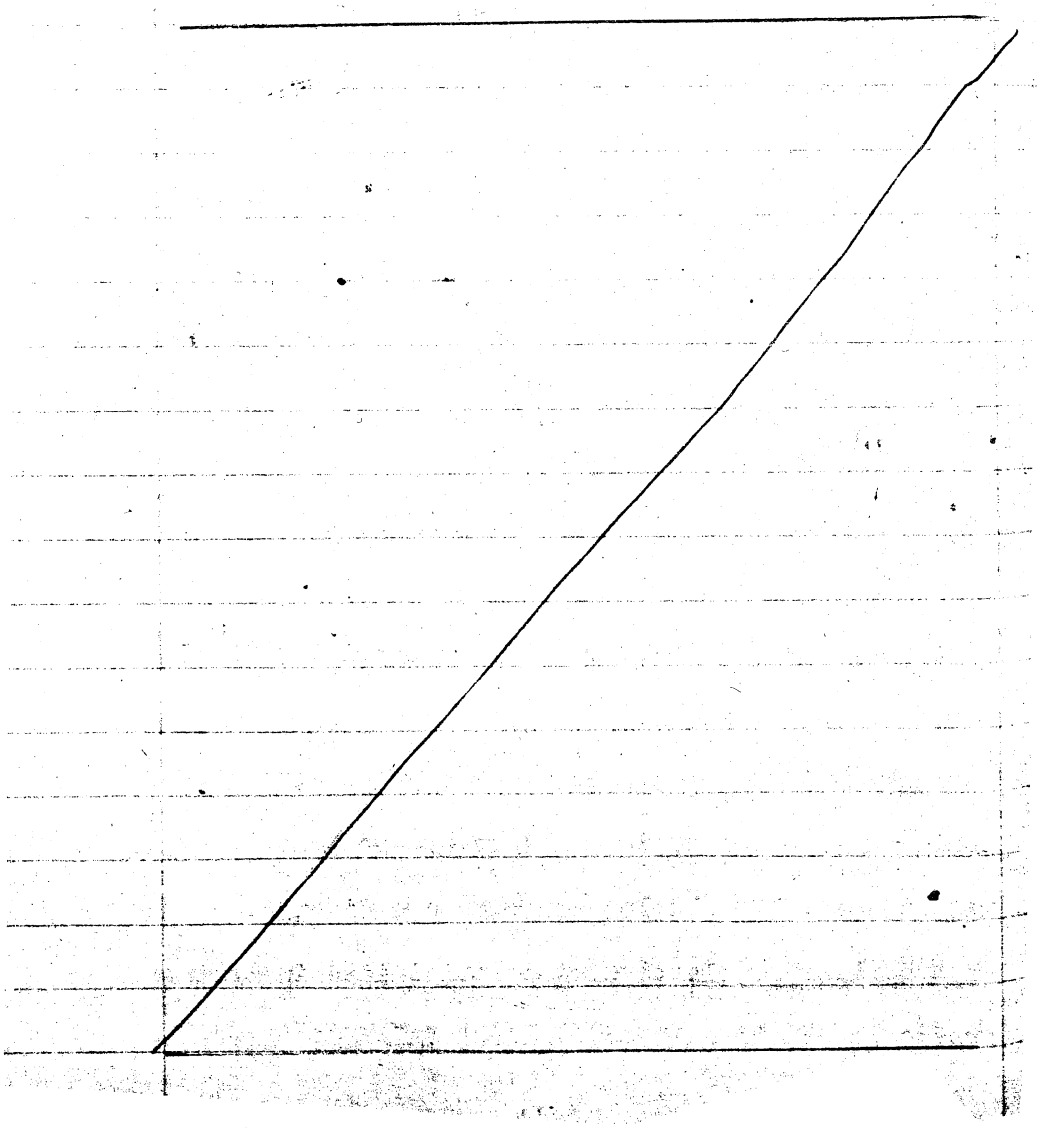
- [illegible]O LABATE, elettivamente domiciliato in Torino presso lo studio dell'avv. Andrea GALASSO, procura-

96

tore speciale, che lo rappresenta e difende.

- DONA MAYER - GIORGIO FERRO - GIANCARIO BACCI, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Andrea GALASSO, procuratore speciale, che li rappresenta e difende.

- MARIO SOSSI, elettivamente domiciliato in Torino presso lo studio dell'avv. Franco GREBBI, procuratore speciale, che lo rappresenta e difende.



887

## - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -

### Premessa

Il presente processo deriva dall'unificazione di sei istruttorie svolte in via autonoma dagli Uffici Istruzione di Torino e di Milano, alle quali si è aggiunto un procedimento proveniente dal Tribunale di Rimini; elemento unificante è la postulata appartenenza degli imputati alle "Brigate Rosse", organizzazione operante dagli inizi degli anni '70 e i cui scopi e metodi, ormai ampiamente noti, sono sinteticamente identificabili nell'attacco armato alle strutture statuali a fini rivoluzionari e nella commissione di una serie di illeciti contro persone e cose concepiti come attuazione diretta del programma in questione o in funzione ad esso strumentale.

La sentenza 23 giugno 1978 della Corte di Assise di Torino, che ha giudicato in primo grado su questi addebiti e che è stata impugnata da 31 dei 49 originari accusati (ridottisi già in quella sede a 46), ha distinto i fatti in relazione alle singole istruttorie, e non vi è motivo per discostarsi da questa classificazione, che appare idonea a riordinare una materia così abbondante e complessa.

La chiara esposizione degli avvenimenti contenuta nella prima parte della predetta sentenza eso-

nera questa Corte da troppo minuziose e inutili ripetizioni e consente una più succinta narrazione preliminare che, se necessario, sarà integrata, in linea di fatto, quando saranno esaminati i singoli motivi di appello.

Si ritiene tuttavia opportuno iniziare l'esposizione dalle istruttorie milanesi che riguardano gli episodi più lontani, adottando un criterio cronologico che pare più idoneo a delineare la progressiva evoluzione del fenomeno criminoso.

I) LE ISTRUTTORIE N° 1782/72 e 2351/72 R.G. DELL'UFFICIO ISTRUZIONE DI MILANO.-

Gli incendi a Milano e a Roma.-

Anche se pare che le basi dell'organizzazione siano state gettate nel 1969 (vi sono cenni ad una riunione tenutasi a Chiavari in quell'anno), le prime manifestazioni pubbliche dell'esistenza delle "Bricate Rosse" hanno avuto luogo nel 1970: quasi contemporaneamente all'apparizione di volantini con questa sigla alla Sit-Siemens di Milano, esse rivendicavano incendi di diverse automobili (quella del dott. LEONI, direttore di stabilimento della predetta azienda, e quelle di due dipendenti della Pirelli, avvenuti dal settembre al novembre).

Mentre analoghe, numerose azioni si verificavano a Roma e ancora a Milano nel 1971 e 1972, altri attentati incendiari avvenivano alla fine del 1970 e nel 1971, come la deposizione di un involucro contenente benzina nell'ufficio di Valerio BORGHESE (già comandante della X Mas.") e la bruciatura del tetto di una piscina del circolo della P.S. di Roma.

L'attentato a Lainate.-

Mentre gli autori delle imprese citate rimanevano anonimi, le indagini conseguenti ad un grosso incendio che, nel gennaio 1971, distruggeva tre autocarri sulla pista di prova pneumatici della soc. Pirelli a Lainate portavano alla denuncia del pittore Enrico CASTELLANI, nel cui alloggio, frequentato da CURCIO Renato, CAGOL Margherita e FRANCESCHINI Alberto, venivano rinvenuti, oltre a documenti ed armi, tre accenditori simili a quelli rinvenuti sulla pista; il CASTELLANI, arrestato, respingeva le accuse sia di appartenenza alle B.R. che di partecipazione all'attentato, mentre ammetteva di conoscere il CURCIO , la CAGOL moglie di quest'ultimo e il FRANCESCHINI per la comune militanza in un "Collettivo Politico Metropolitano" da lui lasciato nel 1970.

Nell'appartamento occupato dalle tre persone predette, in via Cesana 6 di Milano, veniva reperta-

to un quaderno intitolato: "Pirelli - diario di una lotta".

Il sequestro MACCHIARINI e l'irruzione di Cesano Boscone.-

Nel marzo 1973 le "Brigate Rosse" firmavano altri due fatti delittuosi: cinque persone mascherate e armate, dopo aver immobilizzato e fotografato certo DI MINO, frequentatore della sede del M.S.I. di Cesano Boscone, penetravano nella sede stessa sottraendo documenti e lasciando scritto con vernice rossa: "Niente resterà impunito - Brigate Rosse"; poco prima era stato sequestrato l'ing. Idalgo MACCHIARINI, dirigente della Sit-Siemens, che era stato aggredito e percosso da due individui, trascinato in un furgone (rubato e con targhe sostituite) e legato; appesogli al collo un cartello con la scritta "Brigate Rosse", era stato fotografato e poi abbandonato. Per questo secondo episodio si risaliva a certo CATTANEO Giacomo, del quale venivano rinvenute, in un alloggio di via Delfico di Milano perquisito come covo delle B.R., fotografie che lo raffiguravano mentre teneva una pistola appoggiate alla tempia del sequestrato. Il CATTANEO, che col fratello Francesco era stato arrestato per aver dato

C.2.6.

ospitalità a certa Ruth Peusch inquisita per attività sovversive, ammetteva davanti al P.M. di aver partecipato al sequestro, ritrattando però tale confessione davanti al Giudice Istruttore.

L'individuazione delle prime "basi". -

Quella ricordata di via Delfico e un altro alloggio scoperto in via Boiardo 33 in Milano, nel maggio 1972, erano tra le prime "basi" individuate e visitate dagli inquirienti: locali adibiti sia ad abitazione che a deposito di materiale e a tutte le necessità dell'organizzazione, come dimostrano i ritrovamenti in essi eseguiti. In via Delfico 20 due cantine, locate col falso nome di BRAMINI Giuseppe da MORLACCHI Pietro, marito della già citata Peusch, contenevano numerosissime armi, esplosivi, documenti falsi, moduli per carte d'identità in bianco; in via Boiardo un vano a pianterreno (contenente una radio ricevente, armi ed esplosivi, documenti da falsificare) era collegato con uno scantinato arredato come cella destinata presumibilmente a nascondere persone sequestrate. Indagando sulla provenienza della tela di sacco con la quale era stato reso insonorizzato il locale, veniva riconosciuto in fotografia dai venditori di tale merce l'acquirente in SE-

MERIA Giorgio che aveva preso in affitto l'immobile qualificandosi come geom. Luigi RUSSO, ed era stato aiutato nella ricerca del medesimo da certa BIANCHI Anna Maria.

Perquisita la casa dei genitori del SEMERIA, veniva trovata in una tasca dei pantaloni del sospettato una ricevuta relativa alla locazione di un appartamento sito in via Pelizza da Volpedo 77, nel quale si rinvenivano una tessera intestata al SEMERIA e due lastre radiografiche relative a certa Maria Carla BRIOSCHI, che si sapeva legata a FARIOLI Umberto. Questi primi ritrovamenti portavano all'arresto del SEMERIA(che, dopo essersi rifiutato di rispondere, ammetteva in un secondo tempo di aver frequentato il "Collettivo Politico Metropolitano" conoscendovi il CURCIO e,forse, il FARIOLI) e all'emissione di ordine di cattura nei confronti di MORETTI Mario, la fotografia del figlio del quale era stata ritrovata in via Delfico, ma che rimaneva latitante.

Indiziato, come i precedenti, di partecipazione a banda armata era anche PISETTA Marco, che era stato sorpreso ad aprire la porta dell'alloggio di via Boiardo mentre la P.G. vi stava eseguendo la perquisizione: costui dichiarava di simpatizzare per gli exstraparlamentari di sinistra ma, negando di ap-

AG 1103

partenere alle B.R., giustificava la sua frequentazione dell'alloggio con lavori di stuccatura commissionatigli dal sedicente geom. RUSSO; egli, tuttavia, confidava agli inquirenti che un'officina di via Carlo d'Adda 37, gestita da FARIOLI Umberto, serviva per riparare le armi delle Brigate Rosse. Una perquisizione all'officina non confermava tale accusa, ma il FARIOLI era arrestato; egli respingeva ogni contestazione, e in particolare sosteneva che un furgone di sua proprietà, notato nel cortile di via Boiardo 33, era stato da lui prestato a certo Antonio e da questi non restituito; negava di conoscere gli altri inquisiti suindicati e di aver frequentato la soffitta di via Pelizza da Valpedo, pur ammettendo la conoscenza con la BRIOSCHI e non sapendo spegare il citato ritrovamento delle radiografie.

Attraverso le chiavi in possesso del PISETTA, si risaliva a un appartamento in via Orti 7/9 abitato da GRENA Maria Grazia, della quale il PISETTA si era dichiarato cugino; anche la GRENA si rendeva latitante, ma una lettera della soc. S.I.P. di Torino indirizzata a lei faceva scoprire, in questa stessa città, una mansarda in via Ferrante Aporti 3. Le ragazze che qui alloggiavano (tali BELLOSTA, CE-

RUTTI e BOLAZZI) si riferivano che vi era stata ospitata certa "Tania", fidanzata a un giovane che si faceva chiamare "Dante" e che veniva identificato per VHO Roberto; costui ammetteva di aver fornito tale recapito alla sua fidanzata GRENA in quanto lui stesso era stato prima accolto nella soffitta da LEVATI Enrico. Mentre la GRENA, rintracciata, negava tutte le circostanze che a lei si riferivano, dicendo di aver dato alla S.I.P. il recapito di via Ferrante Aporti su suggerimento del VHO, le tre ragazze sopra indicate rivelavano che il LEVATI aveva da loro ottenuto le chiavi della mansarda giudicandola adatta a riunirvi esponenti delle Brigate Rosse; infatti vi aveva ospitato tale BUONAVITA Alfredo, che aveva esibito una fotografia del MACCHIARINI poco prima del sequestro di questi e che, insieme al LEVATI, aveva spiegato loro che tipo di organizzazione politico-militare fossero le B.R. e le aveva incaricate di distribuire all'Università materiale propagandistico ad esse attinente.

Il LEVATI, arrestato, negava la sua partecipazione all'organizzazione di cui si tratta, sostenendo di aver lasciato la militanza nel movimento della "Sinistra Proletaria" per dedicarsi alla professione di medico; ammetteva tuttavia la conoscen-

za col BUONAVITA e l'ospitalità data in via Ferranti Aporti al VHO e alla nominata "Tania".

I sospetti su FERRARI Paolo Maurizio (amico del LEVATI), su ZOLA Vladimiro (arrestato per possesso di una moccoliera e di un coltello) e su LINTRAMI Arialdo (partecipante al convegno di Chiavari del novembre 1969) non venivano per il momento suffragati da elementi validi.

---

Il "memoriale PISETTA" e la sua ritrattazione. -

In un memoriale fatto pervenire, da Monaco, al Giudice Istruttore nel novembre 1972, Marco PISETTA raccontava una complessa serie di vicende relative ai precedenti, alla costituzione e ad alcune operazioni delle Brigate Rosse. In particolare vi si parla di alcune riunioni, l'ultima tenutasi nel 1969 in casa di Giovanni Battista LAZAGNA a Rocchetta Ligure, nella quale quest'ultimo, che avrebbe sostenuto la necessità di creare nuove brigate partigiane, avrebbe detto di rappresentare un gruppo genovese e l'editore FELTRINELLI avrebbe dichiarato di disporre di un nucleo di persone a Milano e avrebbe proposto di organizzare formazioni clandestine, cosa cui il CURCIO, rappresentante del "Collettivo Politico Metropolitano", non sarebbe stato ancora d'ac-

cordo. Dopo aver accusato se stesso e certo TOGLIATTI di un furto di armi, in parte consegnate al LAZAGNA, dal quale sarebbe poi stato inviato a Parigi per imparare da FELTRINELLI a falsificare documenti (missione che non aveva avuto esito), il PISETTA asseriva di essere entrato nelle Brigate Rosse dopo un incontro a Milano con FRANCESCHINI Alberto e la CAGOL. Spiegando che l'organizzazzione si articolava in "colonne" suddivise in "nuclei" di pochi membri, indicava quali appartenenti alle due colonne milanesi, tra gli altri, Giorgio SEMERIA, i coniugi MORLACCHI-PEUSCH, Umberto FARIOLI, Margherita CAGOL e il FRANCESCHINI; la colonna di Lodi sarebbe stata capeggiata dall'ex partigiano "Lupo", tale CATTANEO; alle colonne di Reggio Emilia e Torino sarebbero rispettivamente appartenuti PELLI Fabrizio e il LEVATI.

Dopo aver spiegato che il finanziamento del gruppo, cui inizialmente aveva provveduto FELTRINELLI, proveniva da rapine e l'armamento da furti o acquisti sul mercato clandestino, indicava nell'officina del FARIOLI (pure frequentata da BRIOSCHI Maria Carla, dal SEMERIA e da MORETTI Mario) un luogo di riparazione e fabbricazione di armi. Le "prigioni del popolo" (locali da adibire a nascondiglio

di sequestri) dovevano essere organizzate, secondo il PISETTA, dal SEMERIA e dal FRANCESCHINI, ed egli stesso aveva aiutato il primo a preparare il già citato vano di via Boiardo. In un appartamento provvisto dal dott. LEVATI, nell'aprile 1972, vi sarebbe stata una riunione organizzativa delle B.R. con la partecipazione del FRANCESCHINI, del CURCIO, della CAGOL, del PELLI, di SAUGO Italo e di certo FERRARI.

Oltre a notizie sui programmi futuri delle Brigate Rosse, il memoriale ne forniva diverse circa reati da queste commessi: indicava come responsabili di una rapina a Pergine (Trento) MORLACCHI, la PEUSCH e TAISS Giorgio; del sequestro di MACCHIARINI FARIOLI, MORETTI, CATTANEO, SEMERIA e la CAGOL; del sequestro del DI MINO (sede M.S.I. di Cesano Boscone) SEMERIA, CATTANEO, MORLACCHI, PEUSCH e CAGOL; dell'incendio sulla pista Pirelli FERRARI, CASTELLANI, CAGOL e la BIANCHI; di una rapina di Magazzini Standa MORLACCHI, MORETTI, CAGOL, CURCIO e due dipendenti dei Magazzini stessi proprietari di un'auto gialla A 112.

Poco dopo, tuttavia, veniva pubblicato su un settimanale e inviato al G.I. un altro memoriale, nel quale il PISETTA ritrattava gran parte di quello che aveva esposto sia nel suo primo documento,

sia nelle dichiarazioni rese al giudice: in sostanza si riportavano le notizie e le rivelazioni accusatorie prima a pressioni fattegli dal Pubblico Ministero milanese dott. VIOLA, poi a un vero e proprio ricatto ad opera di agenti del S.I.D. che, raggiuntolo all'estero dove si era rifugiato dopo la scarcerazione, gli avrebbero sostanzialmente dettato quanto da lui scritto, riferentesi anche a dati che gli erano sconosciuti.

Le dichiarazioni del PISETTA portavano comunque all'incriminazione di due dipendenti dei Magazzini Coin (non della Standa), emporio che risultava effettivamente essere stato rapinato: costoro, proprietari appunto di una macchina gialla A 112, venivano identificati nei coniugi GASSA Marinella e SANGERMANO Luigi, in casa del quale ultimo venivano rinvenute due pistole e relative munizioni; incriminati era pure SAUGO Italo (che dichiarava di aver conosciuto il CURCIO e di aver svolto attività politica in Trento), TAISS Giorgio e PELLI Fabrizio (il quale, arrestato, si rifiutava di rispondere).

Il sequestro MINCUZZI e la conclusione dell'istruttoria. -

Nel giugno 1973 veniva commesso, col sequestro

dell'ing. Michele MINCUZZI, dirigente dell'Alfa Romeo prelevato su un furgone, incatenato e sottoposto a una specie di processo prima di essere scaricato sul bordo della strada, l'ultimo reato rivendicato dalle Brigate Rosse e posto come momento conclusivo dell'inchiesta milanese avente per oggetto la costituzione di questo gruppo.

Interrogati nuovamente gli imputati, il FERRARI ammetteva di aver conosciuto CURCIO e LEVATI, cosa confermata da quest'ultimo, che riconosceva anche di aver avuto rapporti con il VHO, con FRANCESCHINI e con BUONAVITA, mentre non avrebbe mai visto il PISETTA; FRANCHESCHINI, CURCIO e FARIOLI rifiutavano di rispondere; poi il secondo si limitava ad assumere la responsabilità politica dell'operato delle Brigate Rosse.

Al termine dell'istruttoria veniva disposto il rinvio a giudizio di CURCIO, MORETTI, FRANCESCHINI, SANGO e SEMERIA per il delitto di costituzione e organizzazione della banda armata denominata "Brigate Rosse", e di LEVATI, VHO, GRENA, BRIOSCHI, BIANCHI, BELLOSTA, BOLAZZI, BUONAVITA, CATTANEO Giacomo e Francesco, CERUTTI, CASTELLANI, FARIOLI, FERRARI, MASSA, SANGERMANO, PISETTA, PELLI, TAISS e ZOLA (le posizioni di BELLOSTA, CERUTTI, CASTELLANI venivano

poi stralciate) per il delitto di partecipazione alla banda atessa.

La cognizione di tale reati veniva, con decisione della Corte di Cassazione, devoluta alla Corte d'Assise di Torino, già investita di analogo procedimento.

II) L'ISTRUTTORIA N. 594/74 R.G.
DELL'UFFICIO ISTRUZIONE DI TORINO. -

Il procedimento di cui si tratta costituisce il più corposo dei sette riuniti, anche se la successione cronologica degli avvenimenti (che vanno dal gennaio 1973 all'aprile del 1975: imputazioni 1-73) consiglia di collocarlo dopo quello già succintamente riassunto.

L'irruzione all'U.C.I.D. -

La sentenza di primo grado fa innanzitutto cenno a questa impresa milanese, reclamizzata pochi giorni dopo (27.1.73) presso la Fiat Mirafiori di Torino da volantini delle Brigate Rosse: tre persone armate e mascherate erano penetrate nella sede dell'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, avevano incatenato e imbavagliato le persone presenti (BARANA Giu-

lio e MASSAZZA Claudio) e avevano asportato documenti, lasciando scritte e volantini con la sigla B.R.

Il sequestro LABATE.-

Il 12.2.1973, in Torino, veniva sequestrato Bruno LABATE, sindacalista della CISNAL, aggredito da più persone per strada, immobilizzato e caricato su un furgone per essere trasportato in un rifugio, dove veniva interrogato sulla sua attività, rapato e fotografato, venendo infine abbandonato poco dopo davanti allo stabilimento della Fiat. Si reperivano il furgone e un'autovettura con targhe sostituite, serviti presumibilmente per la commissione del reato, e, sul deflettore della macchina, venivano rilevate due impronte risultate corrispondenti a quelle di due dita del FERRARI Paolo Maurizio, già in precedenza nominato, il quale risultava irreperibile dopo l'emissione di un provvedimento di cattura.

---

Il sequestro AMERIO. -

Il 10.12.1973, sempre a Torino, veniva sequestrato Ettore AMERIO, dirigente della FIAT, anch'egli aggredito per strada da diverse persone e caricato su un furgone della S.I.P.. Prima di essere liberato, una settimana dopo, l'AMERIO era stato incappucciato, rinchiuso in una cella, fotografato e inter-

1112

rogato sui problemi dell'azienda.

Le indagini accertavano che il furgone S.I.P. (rubato, come un'auto usata anch'essa per il sequestro) era stato custodito in un box di C.so Appio Claudio, nel quale si rinveniva l'attrezzatura esistente sul veicolo al momento della sottrazione e un contratto di locazione intestato a BOLAZZI Carlo; tale affittuario, che aveva anticipatamente versato l'intero canone annuo, veniva identificato (a mezzo di ricognizione fotografica eseguita dal dipendente dell'agenzia che aveva stipulato il contratto e di perizia grafica sulla firma apposta sul medesimo)in BUONAVITA Alfredo, mentre una delle persone che avevano prelevato il veicolo il giorno del fatto (l'altra era una donna) veniva riconosciuta con certezza da una teste in una foto di Renato CURCIO.

---

L'arresto di SAVINO e LEGORATTO.-

La sera precedente la liberazione di AMERIO, i sorveglianti della Fiat Mirafiori indicavano a una pattuglia della P.S. un uomo e una donna quali probabili autori della scritta "Brigate Rosse" con la stella a cinque punte tracciata poco prima, con vernice arancione, su un muro dello stabilimento; la coppia, identificata nei coniugi SAVINO Antonio e

LOGORATTO Giovanna e trovata in possesso di una bomboletta di vernice spray dello stesso colore già utilizzata, rifiutava in Questura di dare indicazioni sul suo recapito, che rivelava al P.M. dopo diverse ore e nel quale si rinvenivano, tra l'altro, un ciclostilato e un opuscolo delle B.R., il volume "Manuale per il sabotaggio" e un telefono tipo "grillo" uguale a quelli rinvenuti nel box di C.so APPIO Claudio dove era stato depositato il furgone della S.I.P.

Arrestati per partecipazione ad associazione sovversiva e per i reati commessi al sequestro di cui sopra (addebiti che essi respingevano), i due venivano scarcerati per decorrenza dei termini di custodia preventiva, quindi il SAVINO si sottraeva agli obblighi impostigli e si rendeva latitante dopo l'emissione di nuovo mandato di cattura.

---

L'irruzione alla CISNAL di Mestre

Nel marzo 1974 tre persone armate penetravano negli uffici della CISNAL a MESTRE, incatenavano e imbavagliavano le persone presenti (BONA Mayer, FERRO Giorgio e BACCI Giampaolo) e, dopo aver ferito il FERRO colpendolo in testa con il calcio di una pistola, sottraevano vari documenti e si allontanavano lasciando scritte propagandistiche sui muri.

114

Il sequestro SOSSI

Il 18 aprile 1974 veniva rapito, in Genova, il Sostituto Procuratore della Repubblica Mario SOSSI; alcune persone armate, minacciando due testimoni, fermavano il magistrato all'uscita di casa, lo costringevano, dopo avergli procurato lesioni, a salire su un furgone, e si allontanavano con questo e con una macchina (entrambi rubati), prelevando anche la borsa del rapito, il quale veniva tenuto prigioniero per 35 giorni in un locale angusto e disadorno e veniva sottoposto ad interrogatori da una persona mascherata, mentre un'altra si interessava dei servizi (pasti, pulizia, ecc.).

Le vicende del sequestro, sulle quali la sentenza impugnata si dilunga ma che non pare necessario qui ripetere in dettaglio, presentano come momento saliente la diffusione di comunicati contenenti gli esiti degli "interrogatori" e la minaccia di gravi conseguenze per il prigioniero se non fossero stati liberati gli imputati della cosidetta "banda XXII ottobre", già condannati per reati comuni in Corte d'Assise.

L'esito di questo ricatto, come è noto, era l'ordinanza di libertà provvisoria dei predetti otto imputati, peraltro non eseguita per opposizione

dal Procuratore Generale, e la liberazione del dott. SOSSI a Milano.

L'arresto di MURACA e RAFFAELE.-

Durante il sequestro SOSSI, alle 6 del 22/4/1974, in tre località di Torino venivano abbandonate tre Fiat 500 rubate, dalle quali un altoparlante collegato con (un mangianastri) diffondeva il Comunicato n° 1 delle B.R. e l'inno "Bandiera Rossa".

Attraverso le indicazioni di sorveglianti della Fiat Mirafiori, veniva identificato in MURACA Peppino il giovane che era stato visto armeggiare accanto ad una delle tre automobili. Il MURACA, arrestato insieme al suo compagno RAFFAELE Paolo, aveva una chiave che apriva la predetta Fiat 500 e, nello alloggio dei due (via Mongrando 36), venivano trovati appunti sulla guerriglia, un opuscolo intitolato "consigli ai militanti" con indicazioni sulla guerriglia stessa e due sveglie collegate con un filo elettrico, mentre in un sacchetto, insieme ad indumenti del RAFFAELE, si repertavano due volantini del comunicato sul SOSSI e l'opuscolo "contro il bongollismo" redatto dalle B.R. L'alloggio in questione era stato affittato mesi prima da MICALETTO Enrico, che aveva chiesto alla locatrice di trasferi-

116

re la locazione in capo al RAFFAELE pagando egli, tuttavia, personalmente, il canone.

---

Le irruzioni al Centro STURZO (COSTAMAGNA) e al Comitato di Resistenza Democratica (SOGNO).-

Il 2/5/1974 due gruppi armati (il primo composto di due e il secondo di cinque persone, tra cui una donna) penetravano nel Centro studi "Luigi STURZO" di Torino, diretto da Giuseppe COSTAMAGNA, e nella sede del Comitato di Resistenza Democratica di Milano, fondato da Edgardo SOGNO, dove legavano e imbavagliano gli impiegati e rubavano diversi documenti, lasciando sui muri scritte inneggianti alle Brigate Rosse.

---

L'arresto del FERRARI, la base di via Fea e il MICALETTO.-

Malgrado un tentativo di fuga, agenti della Questura catturavano il 27/5/1974, in Firenze, FERRARI Paolo Maurizio, che rifiutava ogni interrogatorio ma veniva identificato attraverso le impronte digitali. Su una Fiat 127 rubata e avente targhe e documenti falsi, di cui l'arrestato possedeva le chiavi, veniva trovata una patente con la sua fotografia ma intestata a VIERI Aldo, un libretto di cir-

81117

colazione intestato a PASCHETTO Armando (nella fotografia del quale il direttore di un albergo romano, dove il sedicente PASCHETTO aveva pernottato, riconosceva Renato CURCIO) e una giacca con chiavi e un taccuino racchiudente una fotocopia del comunicato B.R. n° 8 sul sequestro SOSSI..Il FERRARI ammetteva sostanzialmente di avere la disponibilità dell'auto, mentre la giacca corrispondeva alla sua corporatura e una perizia grafica riteneva di sua mano le annotazioni sul taccuino.

Frattanto una telefonata anonima faceva scoprire, in via Fea 5 bis di Torino, un alloggio acquistato da certo PONTE Mario, che attraverso una perizia sugli atti relativi alla compravendita veniva identificato nel citato FERRARI, al quale corrispondeva pure un'impronta palmare rilevata su un tavolo ivi esistente. Nell'appartamento venivano trovati apparecchi di diffusione identici a quelli sequestrati in occasione dell'arresto del MURACA e del RAFFAELE e numerose altre cose, tra cui documenti, chiavi, cartucce per pistola, apparente materiale per preparare esplosivi, ciclostilati B.R. dei quali alcuni non diffusi e tre reperti recanti il nome di MICALETTO Rocco. Accertamenti compiuti sul conto di quest'ultimo ne rivelavano i collegamenti col MURACA e

il RAFFAELE (il già ricordato pagamento del fitto di via Mongrando) e con SABATINO Pietro, il quale aveva il suo stesso indirizzo di corso Regina Margherita 161 ed era custode della sede del movimento marxista-leninista frequentata dal MICALETTO, nonchè dal menzionato FERRARI.

La base di Pianello Val Tidone e gliaccertamenti conseguenti.-

Nel giugno 1974 i Carabinieri scoprivano, in una casa abbandonata di Pianello Val Tidone, molto materiale sicuramente di pertinenza delle Brigate Rosse, tra cui documenti vari (fra essi un importante opuscolo dal titolo "organizzazione"), un ciclostilato del comunicato n° 3 relativo al sequestro SOSSI scartato perchè difettoso, cartucce, un'apparecchiatura per fabbricare targhe falsi, 13 pacchi di carta per ciclostile marca ICCI, ricevute di affitto di un alloggio d via Manfredini 4 di Milano intestata a CORRADI Enrico. L'acquirente della casa di Pianello, un sedicente COLOMBO, veniva identificato, attraverso ricognizioni fotofrafiche e perizia sulla sottoscrizione dell'atto di acquisto, in BASSI Pietro.

Il compratore della carta per ciclostile seque-

119

strata a Pianello V.T. risultava CARNELUTTI Adriano, che aveva svolto attività politica nel lodigiano e che pareva aver anche lavorato come muratore nella casa in questione, in cui erano stati altresì repertati documenti relativi alla "Sinistra Proletaria Lodigiana". Nell'abitazione del CARNELUTTI si trovavano molti documenti, alcuni dei quali concernenti un "Collettivo Politico La Comune del Lodigiano" e 18 chiavi, di cui una relativa alla porta della casa di Pianello V.T.; il predetto affermava di aver comprato la carta alla ICCI per incarico di CATTANEO Francesco e di averla depositata presso il "Collettivo Politico" ora citato. Una perizia attribuiva al CARNELUTTI appunti e indirizzi ( questi su buste contenenti volantini delle B.R. ) trovati in via Pea 5 bis, e veniva a lui sequestrata una domanda di assunzione alla Fiat contenente un suo recapito in via San Donato 21, indirizzo al quale era stata inviata la risposta della Società. In tale alloggio, abitato dal già ricordato SABATINO Pietro, venivano rinvenuti una copia della rivista "Controinformazione", un manoscritto nel quale il SABATINO si poneva l'alternativa tra la vita in famiglia e la scelta rivoluzionaria, ciclostilati vari. Uno di questi, contenente notizie sul " Comitato di Resistenza De-

mocratica" e sul suo fondatore E. SOGNO, risultava battuto con la stessa macchina usata per i comunicati B.R. sull'irruzione al "Centro STURZO" e per l'opuscolo "Contro il neogollismo n.2": stesso risultato per altri fogli in ciclostile, scritti con la macchina usata in occasione dei sequestri LABATE e AMERIO.

---

L'intervento del GIROTTO e i suoi risultati. -

Nel maggio 1974 Silvano GIROTTO, già noto alle cronache (dopo una giovinezza avventurosa aveva abbracciato la vita religiosa esercitandone il ministero nella zona di Omegna, quindi aveva partecipato alla guerriglia in America Latina, per rientrare in Italia all'epoca suddetta), aveva preso contatto col capitano PIGNERO dei Carabinieri offrendogli la sua opera al fine di scoprire aderenti alle Brigate Rosse, la cui azione asseriva di ritenere molto negativa.

Attraverso il sindacalista CALDI Alberto, egli entrava in contatto con l'avv. BORGNA Riccardo di Borgomanero il quale, secondo il racconto del GIROTTO, gli aveva promesso di introdurlo nelle Brigate Rosse, ne aveva parlato col dott. Enrico LEVATI e gli aveva poco dopo fatto consegnare dal CALDI una

busta chiusa con un biglietto anonimo che gli fissava un appuntamento alla stazione di Pavia. Quivi si presentava la persona a cui già il BORGNA aveva fatto cenno come "canale" possibile, appunto il LEVATI, che lo accompagnava in un alloggio della stessa città e lo faceva incontrare con l'avv. Giovambattista LAZAGNA. Dopo una discussione a tre sulle Brigate Rosse, nel corso della quale LAZAGNA e LEVATI avrebbero asserito di godere della fiducia di detto gruppo pur non facendone parte, anzi criticando il suo operato, il primo avrebbe incaricato il secondo di procurare un contatto del loro interlocutore col gruppo stesso; dei particolari del discorso si dovrà riparlare esaminando la vicenda relativa agli avvenimenti di cui GIROTTO fu protagonista.

Dopo due altri colloqui, a Stupinigi e a Strambino, tra il LEVATI e il GIROTTO (registrati con un invisibile apparecchio), questi veniva fatto incontrare, a Pinerolo, con Renato CURCIO, che era accompagnato da uno sconosciuto, e al quale ribadiva la sua intenzione di entrare nel movimento armato.

CURCIO, dopo aver narrato la storia delle Brigate Rosse, aveva proposto un nuovo appuntamento, nel corso del quale erano state esposte all'aspirante brigatista le difficoltà che si frapponevano a una

sua immediata accettazione con mansioni direttive.

Al terzo contatto, che aveva luogo in Pinerolo l'8/9/1974, i Carabinieri, avvertiti dal GIROTTO, arrestavano il CURCIO e il suo accompagnatore, Alberto FRANCESCHINI, su un'auto rubata e con targa falsa, contenente documenti delle B.R. e altri, sottratti al "Comitato di Resistenza Democratica", una pistola e molte chiavi.

Addosso a FRANCESCHINI (che avrebbe apposto resistenza all'atto dell'arresto) venivano trovate diverse patenti e carte d'identità falsificate, mentre una patente e un documento d'identità falsi venivano sequestrati a CURCIO, insieme con due chiavi e foglietti manoscritti. In successivi accertamenti il SOSSI e l'AMERIO ritenevano di riconoscere rispettivamente nella voce di FRANCESCHINI e di CURCIO quelle di coloro che li avevano intrattenuti durante il rapimento, mentre CASANA Roberto riconosceva approssimativamente nel primo uno degli aggressori del C.R.D.

La testimonianza del GIROTTO portava all'incriminazione del CALDI, del BORGNA, del LEVATI e del LAZAGNA, i quali tutti negavano la loro appartenenza alle B.R., pur riconoscendo di aver messo in contatto il testimone con le persone da lui indicate.

Il LAZAGNA, in particolare, escludeva che si fosse parlato a Pavia dell'intenzione di entrare nell'organizzazione clandestina e, per quanto riguarda il ritrovamento nella base B.R. di Robbiano di Mediglia di una lettera a lui indirizzata e di fotocopie di atti processuali che lo riguardavano, non poteva fornire spiegazioni, escludendo comunque di avere ricevuto la lettera in questione.

Quanto al LEVATI, egli dichiarava di essersi da tempo allontanato dalle Brigate Rossa, indicando in compagni non nominati, come lui estranei ma in grado di collegarsi con esse, quelli che gli avevano permesso di arrivare al CURCIO; ammetteva di aver tentato inutilmente di avvertire quest'ultimo del pericolo di un suo arresto a Pinerolo, in seguito a una telefonata anonima che lo aveva informato in tal senso; circa la fase con la quale il LAZAGNA, al termine del colloquio di Pavia, lo avrebbe invitato a mettere in contatto il GIROTTO con le B.R., assumeva trattarsi di cosa detta per scherzo.

Il CALDI e il BORGNA sostenevano di essersi limitati a indirizzare il GIROTTO ad altre persone escludendo ogni loro inserimento nell'organizzazione in parola; e il secondo, rettificando una sua prima dichiarazione negativa, riconosceva in un ultimo in-

terrogatorio che l'ex frate LEONE gli aveva detto di voler entrare nelle B.R., per cui il contatto col LEVATI era dovuto al fatto che questi era già stato oggetto di inchieste sul gruppo avente questa denominazione.

Le conseguenze dello scoprimento della base di Robbiano di Mediglia.

Il sedicente CORRADI conduttore dell'alloggio, già citato, di via Manfredini in Milano veniva identificato, mediante ricognizione fotografica, per BERTOLAZZI Pietro; e, attraverso una lettera ivi indirizzata a certo CASTELLI Giacomo, si risaliva a una delle basi più importanti delle Brigate Rosse, ubicata in un alloggio di via Amendola 12/14 di Robbiano di Mediglia, in provincia di Milano. In esso si rinvenivano moltissimi documenti di vario genere, moduli di provenienza furtiva e timbri utilizzabili per carte d'identità, patenti ecc., targhe false, apparecchiature radio e un arsenale di armi e munizioni.

Veniva istituito un servizio di appostamento nel predetto alloggio e, la notte del 14/10/1974, veniva arrestato BASSI Pietro, che aveva le chiavi della casa, viaggiava armato su auto rubata e con documenti contraffatti e forniva false generalità. Nella

125

stessa notte altro giovane che stava per aprire veniva arrestato perchè trovato in possesso di pistola clandestina; malgrado il suo rifiuto di nominarsi, si riconosceva in lui il menzionato BERTOLAZZI, che si autoproclamava "prigioniero politico" e viaggiava su altra auto rubata e con targhe e documenti falsi, a bordo della quale vi erano documenti riferibili alle B.R.; il dott. SOSSI riconosceva "quasi con sicurezza" nel predetto uno dei suoi carcerieri. La notte del 15/10/1974 veniva intimato l'alt ad altro giovane, che atava salendo verso l'alloggio, ma costui cercava di fuggire e sparava con una pistola uccidendo il maresciallo Felice MARITANO; arrestato, rifiutava di fornire le generalità ma, malgrado avesse falsi documenti, era identificato per OGNIBENE Roberto, possessore di una Ford Escort con targa falsa noleggiata da certa POLI Anna in Svizzera e non più restituita. Le indagini sull'OGNIBENE facevano anche risalire ad una casa colonica in Riese Pio X da lui presa in affitto col nome di BERTOLINI.

La base di Piacenza. BUONAVITA e GALLINARI. CARLETTI.

Da una ricevuta repertata a Robbiano si giungeva a scoprire un alloggio in via Campagna 54 di Piacenza, nel quale, oltre a un vero archivio di docu-

126

menti prodotti dalle B.R. o da queste rubati nelle loro azioni, venivano trovati quelli sottratti in occasione delle irruzioni nella sede M.S.I. di Cesano Boscone, nel C.R.D. e nella CISNAL di Mestre, quattro nastri per ripriduzione della voce, uno dei quali recante un "interrogatrorio" del SOSSI da parte di due persone, una fotocopiatrice e una macchina da scrivere.

La MORONI Gabriella che aveva acquistato l'alloggio era identificata in Margherita CAGOL, moglie del CURCIO, mentre sia il FRANCESCHINI che il BASSI risultavano in possesso delle relative chiavi.

Frattanto, il 5/11/1974, la Polizia fermava, in Torino, due individui presso un ufficio postale; uno di essi, GALLINARI Prospero, esibiva i documenti, ma l'altro, BUONAVIATA Alfredo, puntava minacciosamente contro l'agente DI STADIO una pistola, che il DI STADIO faceva cadere immobilizzando l'agressore dopo una violenta lotta, mentre al GALLINARI veniva tolta dalla cintola altra pistola, che aveva fatto il gesto di estrarre. Ai due venivano sequestrate, oltre alle suddette armi, documenti contraffatti, mentre del pari falsi erano i documenti e la targa dell'auto su cui viaggiavano. GALLINARI si proclamava prigioniero di guerra e appartenente alle B.R., delle

Inari il BUONAVITA si dichiarava solo simpatizzante, asserendo di trovarsi lì per caso e non spiegando perchè lui e il GALLINARI possedessero chiavi uguali. Si indagava pure su tale CARLETTI Cesarina, venditrice ambulante con banco in Piazza della Repubblica di Torino, che aveva avuto contatti con il BUONAVITA (a lei noto come "Roby") e con VHO Roberto, già imputato nel processo milanese; essa ammetteva di aver ricevuto pacchi di volantini delle B.R., che aveva distribuito.

La base di TORTONA.-

Anche in Tortona, in una villetta di Strada per Sarezzano 36, veniva individuato un covo delle Brigate Rosse. Tra il numeroso materiale qui repertato vi erano libri appartenenti al CURCIO, ciclostilati dell'organizzazione e altri documenti, una radio di tipo militare, un'apparecchiatura destinata alla costruzione di targhe false e un insieme di oggetti (drappo con scritta, cappuccio, sacco, pezzi di panforte atti a formare una cella, ecc.) che facevano pensare alla prigiona del giudice SOSSI, il quale riconosceva infatti in questo il luogo della sua segregazione.

Attraverso ricognizioni personali il compratore, secondo l'ing. BERTINI, veniva dentificato in BERTO-

128

LAZZI Pietro, possessore di una delle chiavi, mentre un'altra risultava detenuta dal FRANCESCHINI. Nella villetta torinese veniva pure trovato un saldatore elettrico che portava inciso il nome "DE PONTI" (e che era riconosciuto da De Ponti) Valerio come quello che probabilmente egli aveva usato in una scuola salesiana; costui però negava di appartenere alle B.R. e non sapeva spiegare la presenza dell'oggetto nel posto anzidetto. Gli veniva comunque contestata la partecipazione al sequestro SOSSI, anche perchè in Robbiano di Mediglia erano stati trovati un lucido su carta intestata "CIS" con la piantina di un poligono di tiro della Scuola Contraerea di Sabaudia e annotazioni su quel reparto, ed era stato accertato che il fratello Aurelio aveva lavorato come disegnatore presso la ditta "CIS" e che egli stesso aveva prestato servizio militare nel reparto in questione.

Le basi della zona di Torino e le ultime fasi della istruttoria.-

Il 30/4/1975 veniva scoperto altro covo in via Pianezza 90 di Torino, nel quale erano arrestati PAROLI Tonino e LINTRAMI Arialdo, che si dichiaravano appartenenti alle B.R. e il primo dei quali risultava aver comprato l'alloggio col falso nome di CHIESI Romano. Nella perquisizione si repertavano armi, un

milione in contanti, materiale sottratto al Centro STURZO e in un'altra irruzione compiuta al S.I.D.A. Di Nichelino e Rivalta, due foto dell'AMERIO prigioniero e, fra altri documenti contraffatti, la carta di circolazione di una Fiat 126 che era parcheggiata nei pressi e che era stata rubata.

Sempre a Torino, via Foligno 61, era individuato nel maggio 1975 un alloggio comprato, con nome falso, da GALLINARI Prospero, il quale era anche stato trovato in possesso delle relativi chiavi. Tra i vari ritrovamenti di questa base vi era un libro che l'AMERIO aveva letto durante la sua prigionia, un altro libro appartente al CURCIO, documentazione sul sequestro AMERIO.

Il luogo di detenzione di quest'ultimo veniva localizzato, nel settembre 1975, in un box di via Castelgomberto 36 di Torino, adattato con l'erezione di muri interni; nel locale venivano trovati, fra l'altro, documenti falsi, ciclostilati B.R., un laboratorio fotografico, armi, munizioni, esplosivi.

Si scoprivano ancora, in quel periodo, un alloggio di Grugliasco dove aveva abitato la coppia CURCIO-CAGOL, comprato dalla donna con nome falso e in cui era stato ospitato, pare il FRANCESCHINI. Da tale appartamento si risaliva, infine, ad un altro in

di)
un condominio di GHIGO/Praly attrezzato per ospitare almeno cinque persone e locato, col nome di FORTINI, dal PAROLI Tonino; in via Pianezza, dove era stato preso costui, si era trovata una chiave dello alloggio di GHIGO, e documenti riferentisi ad esso risultavano sequestrati in via Foligno.

Conclusa l'istruttoria, dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale nei confronti della CAGOL Margherita, deceduta in uno scontro a fuoco in occasione di altra azione delle B.R. (il sequestro VALLARINO GANCIA in una cascina presso Acqui Terme), e prosciolti alcuni imputati, CURCIO, FRANCESCHINI, BUONAVITA, FERRARI, BASSI, BERTOLAZZI, LAZAGNA, LEVATI, GALLINARI, MICALETTO, SABATINO, CARNELUTTI, MURACA, RAFFAELE, SAVINO, ~~CARNELUTTI~~ LEGORATTO, DE PONTI, CARLETTI, CALDI, BORGNA, OGNIBENE, LINTRAMI e PAROLI erano rinviati al giudizio della Corte d'Assise di Torino per rispondere dei reati loro ascritti ai capi sopra riportati, da 1 a 68.

---

III) IL PROCEDIMENTO PENALE N. 203/75 R.G. DEL TRIBUNALE DI RIMINI

---

Il 25/6/1974 tre uomini rapinavano 23 milioni in contanti ai danni della filiale di Sant' AR -

GANGELO di Romagna del "Credito Rimagnolo". Attraverso le ricognizioni di persona eseguite su BUONAVITA Alfredo e GALLINARI Prospero dai testi presenti al fatto, il BUONAVITA, come già lo era stato in fotografia da un impiegato della banca, era riconosciuto come uno dei rapinatori, mentre altrettanto non avveniva riguardo al GALLINARI.

Solo il primo, quindi, veniva tratto al giudizio del Tribunale di Rimini, che rimetteva gli atti, per competenza, alla Corte d'Assise di Torino.

---

IV) L'ISTRUTTORIA N. 1173/75 R.G. DELL'UFFICIO ISTRUZIONE DI TORINO

---

Il 10/11/1975 agenti della Questura arrestano, in Torino, il latitante Umberto FARIOLI, che viaggiava su un'automobile con targa non propria e indosso al quale venivano trovate due pistole e una canna per pistola, munizioni, documenti falsi, note scritte e diverse chiavi. Due di queste ultime corrispondevano a un alloggio di via Barletta 135 abitato dai coniugi RAVALE Vittorio e PAVIA Anna Maria, nel quale si sequestrava moltissimo materiale appartenente al FARIOLI, tra cui una fotocopiatrice, apparecchiature per fotografie e, presumibilmente, per

fabbricare targhe automobilistiche false, moduli in bianco per carte d'identità, ciclostilati delle B.R. tra cui un'importante "bozza di discussione". Benchè i due titolari dell'alloggio asserissero di avervi alloggiato FARIOLI per puro spirito di ospitalità, credendolo uno studente bisognoso di aiuto, essi venivano incriminati per appartenenza a banda armata, Una perizia riteneva di mano del FARIOLI, che si dichiarava prigioniero, (di guerra e non rispondeva all'interrogatorio,) alcuni appunti rivenuti nel covo di via Castelgomberto.

Anche il procedimento contro il FARIOLI, il RAVINALE e la PAVIA, di cui alle imputazioni da 75 a 88 e 89, veniva assegnato alla competenza della Corte d'Assise di Torino per connessione con i precedenti.

---

V) IL PROCEDIMENTO N. 790/76 R.G. DELL'UFFICIO ISTRUZIONE DI MILANO

I pedinamenti

Nel dicembre 1975, a Milano, veniva notata e seguita un'auto FIAT 127 con targa appartenente a un autoveicolo dell'A.T.M. milanese: dei due giovani e della donna che l'occupavano, e che avevano dapprima raggiunto uno stabile in via Pantaleone 7, la ragazza era poi andata in via Maderno 5 e i suoi

133

compagni si erano diretti dapprima a San Donato Milanese (dove uno di essi aveva depositato un pacco in un box di via Mattei 56) e successivamente a San Giuliano Milanese, dove entrambi erano entrati in un appartamento di via Buonarroti 2. Qualche tempo dopo la donna, identificata per MANTOVANI Nadia, veniva vista entrare nella casa di via Pantaleone con un'altra persona. Anche il conducente della Fiat 127 si incontrava con una coppia, e a questo punto i Carabinieri intervenivano e accertavano che il primo era BASONE Angelo e gli altri due erano i coniugi GUAGLIARDO Vincenzo e MARCHESA ROSSI Silvia; indosso alla donna era trovato del denaro (23 banconote da L. 50.000) e i documenti autentici del GUAGLIARDO, mente costui, armato di pistola e munito di numerose chiavi, aveva con sè carta d'identità e patente falsificate; anche il BASONE era in possesso di patente falsa, di un revolver e di molte chiavi. Si procedeva quindi al loro arresto.

---

San Donato Milanese e San Giuliano Milanese

Dagli accertamenti eseguiti era risultato essere stato il BASONE a prendere in locazione, con documenti falsi, sia l'appartamento di S. Giuliano Milanese che il box di S. Donato Milanese sopra citati.

Perquisito l'alloggio di via Buonarroti vi si rinvenivano, tra l'altro, armi, targhe di automobili, documenti delle B.R., medicinali "per l'organizzazione", carte di identità rubate, denaro; nel box vi erano documenti relativi a una Fiat 127, acido solforico e tre bottiglie contenenti una miscela di benzina e polistirolo.

Le indagini facevano scoprire che l'immobile di via Buonarroti era stato acquistato apparentemente da certo PATTONI, che era stato a ciò sollecitato da MORLACCHI Antonio e al quale il denaro era stato fornito dal BASONE, che aveva poi fittiziamente preso in locazione l'immobile stesso. Il MORLACCHI contestava tali affermazioni del PATTONI, sostenendo di avergli unicamente indirizzato un amico bisognoso di alloggio, e giustificando il suo possesso di un album con ritagli sull'attività delle B.R. con interessi di studio.

---

Via Pantaleone e via Maderno

Anche gli altri due indirizzi milanesi già menzionati risultavano rappresentare due basi delle Brigate Rosse. In via Pantaleone veniva localizzato un box contenente armi, esplosivi, schedari e documenti riferibili ad esse; l'affittuario del locale, che

si era presentato al proprietario come Paolo VINCENTI, (veniva) dallo stesso riconosciuto in Giuliano ISA, ed era tratto in arresto.

Più drammatico era l'ingresso nell'alloggio di via Maderno, dove i Carabinieri erano accolti a colpi di arma da fuoco esplosi dall'interno, dopo l'inutile invito ad aprire la porta, per cui dovevano anch'essi far uso delle armi. Gli occupanti allora si arrendevano, e venivano così catturati il CURCIO (nel frattempo evaso dal carcere di Casale Monferrato con l'aiuto di compagni armati) e la MANTOVANI, mentre nell'appartamento erano sequestrati numerosi documenti, il giornale "Lotta armata per il comunismo" in fase di preparazione, un milione in contanti, armi ed esplosivi, chiavi e note contabili, queste con un'annotazione in entrata di 113 milioni. Si stabiliva poi che il compromesso per l'acquisto dei locali di via Maderno era stato sottoscritto da tale COLOMBO Raffaele, che aveva poco dopo affittato l'immobile alla MANTOVANI, qualificatasi in tale atto come BREVIGLIERI Giovanna.

In seguito a tutti gli accertamenti di cui sopra, il Giudice Istruttore rinviava a giudizio davanti alla Corte d'Assise di Milano la MANTOVANI, il CURCIO, il GUAGLIARDO, il BASONE, l'ISA, il COLOM

BO e il MORLACCHI per rispondere di diversi reati, tra cui quello ex art. 306 C.P., relativamente al quale (la Cassazione) disponeva che ne giudicasse la Corte torinese.

VI) I PROCEDIMENTI N. 3029/75 E 1318/76 R.G. DELL'UFFICIO ISTRUZIONE DI MILANO

Il 22/3/1976, dopo che già nei giorni precedenti era stato notato, in Milano, il latitante Giorgio SEMERIA, che però in un primo momento era riuscito a dileguarsi, detto ricercato era arrestato malgrado un tentativo di fuga seguito dal suo ferimento ad opera dei Carabinieri. Egli veniva trovato in possesso di documenti di identità falsificati, di un revolver con munizioni, di altri documenti delle B.R. di particolare importanza, tra i quali facevano spicco una relazione scritta della MANTOVANI sulle circostanze della propria cattura, un ciclostilato intitolato "norme di sicurezza e stile di lavoro" e la "Risoluzione della direzione strategica n. 2".

Dopo varie vicende processuali, il procedimento contro il SEMERIA, previa separazione da quello contro altri coimputati, veniva portato alla cognizione della Corte di Torino insieme ai precedenti.

137

VII) IL PROCEDIMENTO N. 308/77 R.G. DELL'UFFICIO ISTRUZIONE DI TORINO

Questo procedimento, originato da un stralcio rispetto a quello n. 594/74 sopra richiamato, aveva per oggetto i militanti del "Collettivo Politico la Comune del Lodigiano", sospettati di appartenenza alle Brigate Rosse in relazione alle dichiarazioni di CARNELUTTI Adriano e al ritrovamento, nella base di Pianello Val Tidone, di documenti relativi alla "Sinistra Proletaria" di detta zona.

Nella perquisizione a carico di uno dei sospettati, Francesco CATTANEO (che ammetteva di aver fondato, col BASSI Pietro e certo PINOTTI Giorgio, la sezione lodigiana della "Sinistra Proletaria" e di aver concorso a costituire il predetto "Collettivo"), venivano sequestrate numerose prove documentali, per alcune delle quali si accertavano connessioni con ciclostilati e volantini delle B.R. Anche BIANCHI Anna Maria, conoscente del CATTANEO, era indiziata di appartenenza a detta organizzazione, essendosi rinvenuto a Robbiano di Mediglia un dattiloscritto concernente una perquisizione effettuata nell'abitazione di lei.

Anche questo procedimento perveniva alla cogni-

zione della Corte d'Assise di Torino, già competente a giudicare il CATTANEO Francesco e la BIANCHI per i fatti di cui al processo indicato sub I).

## VIII) LA FASE DIBATTIMENTALE E LA SENTENZA DI PRIMO GRADO

Il dibattimento, nei procedimenti in precedenza elencati e via via riuniti, aveva inizio il 17/5/1976 per i primi due; immediatamente molti degli imputati revocavano il mandato ai loro difensori e rifiutavano la difesa d'ufficio disposta dalla Corte. Veniva ripetutamente sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 125 e 128 C.P.P., che i giudici dichiaravano prima manifestamente infondata e poi irrilevante. Seguivano alcuni lunghi rinvii, dovuti sia all'arrivo degli altri processi che alla difficoltà di comporre il collegio. Il dibattimento riprendeva all'udienza del 9/3/1978 e, dopo alcune decisioni preliminari tra le quali la separazione dei giudizi relativamente al COLOMBO, alla CERUTTI, alla BOLAZZI e alla BELLOSTA, si procedeva all'interrogatorio di parte degli imputati, mentre quelli detenuti si rifiutavano di rispondere, leggendo diversi comunicati, che venivano allegati agli

arti.

Erano sentiti numerosi testinoni e, dopo la lettura di un comunicato conclusivo da parte dei detenuti, aveva luogo la discussione, nella quale intervenivano anche le parti civili costituite (Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno, SOSSI Mario, Centro studi "Luigi STURZO" e COSTAMAGNA Giuseppe, Comune di Milano, BONA Mayer, PERRO Giorgio e BACCI Giampaolo, LABATE Bruno) e i difensori rifiutati leggevano una memoria collettiva.

In data 23 giugno 1978 veniva pronunciata la sentenza di primo grado, alle cui decisioni, integralmente trascritte in epigrafe, si rimanda.

La parte fondamentale della sentenza riguarda la dimostrazione dell'esistenza del reato di cui all'art.306 C.P. e l'esame delle singole posizioni rispetto a tale reato, attribuito inizialmente a quasi tutti i 46 imputati, dei quali 12 riconosciuti colpevoli di costituzione o organizzazione o direzione della banda armata (primo e terzo comma del citato art. 306) e 17 riconosciuti colpevoli di semplice partecipazione alla medesima (secondo comma dello stesso articolo). Tra le altre assoluzioni vi erano quelle di MORLACCHI e SABATINO, per insufficienza di

prove circa l'imputazione di partecipazione anzidetta.

Seguendo l'ordine logico dato dai primi giudici alla motivazione, essi hanno inizialmente definito il concetto di banda armata incentrandolo: 1) sulla dotazione di armi, non necessariamente in possesso di tutti i membri; 2) sulla finalità, indicata dal rinvio all'art. 302 C.P., di commettere delitti gravi contro la personalità dello Stato; 3) sulla sua struttura associativa e sulla sua stabile organizzazione. Dopo aver distinto le modalità di presenza soggettiva (delineando le figure dei promotori, costitutori, organizzatori, capi e sovventori rispetto a quella del mero partecipante) ed accettato la possibilità del concorso ex art. 110 C.P., sono state esaminate le differenze tra questo delitto (riconosciuto come "politico" ai sensi dell'art. 8 u.c. C.P.) e l'associazione per delinquere o gli altri delitti politici di tipo pluripersonale, in specie quelli di cui agli artt. 304, 305 e 270 C.P. e di cui al D.L. 14/2/1948 n. 43.

Alla luce di questa sistemazione teorica, la sentenza ha preso in esame le "Brigate Rosse" come fenomeno concreto, ed è giunta alla conclusione che esso fosse perfettamente inquadrabile nella fatti-

specie della banda armata. Questi gli elementi decisivi per tale diagnosi: 1) la storia del gruppo così denominato, riferita per sommi capi; 2) la ricorrente presenza di armi, e le autodefinizioni come "avanguardia armata", "partito armato del proletariato" e simili; 3) lo scopo dichiarato di scompaginare l'assetto sociale ed economico dello Stato con il famoso "attacco al cuore" dello stesso; 4) l'aspetto organizzativo che dai "fronti" e dalle "colonne" giunge al vertice della "direzione strategica" affiancata da un "comitato esecutivo" e che distingue tra forze regolari (militanti a tempo pieno che vivono in clandestinità) e forze irregolari (aderenti che continuano a condurre una vita apparentemente normale) obbedienti in genere al principio della compartimentazione, cioè dell'ignoranza di tutto ciò che non attenga al proprio limitato settore; 5) la minuziosa dettatura di norme di comportamento per ogni prospettabile situazione; 6) gli strumenti di lavoro (armamento, documenti falsi, immobili, automobili, ecc.), che nell'uniformità dei modi di acquisizione e di utilizzazione, rivelano un comune accordo e una complessa strutturazione.

Esaurito questo lavoro interpretativo di carattere generale, la Corte d'Assise di Torino ha preso

in esame le posizioni individuali degli accusati di militanza nelle "Brigate Rosse", per affermarne, rispetto alla maggior parte, la responsabilità ai sensi dell'art. 306 C.P.. Pure non essendo opportuno, in questa parte della motivazione, ripercorrere (puntualmente l'iter dimostrativo della prima sentenza (cosa che verrà fatta, ovviamente, in sede di esame dei singoli motivi di impugnazione), deve qui essere sottolineato come elemento fondamentale per ricollegare l'inserimento dei diversi individui nell'organizzazione in parola siamo stati il reperimento, la disponibilità, la frequentazione delle "basi", intese queste ultime come elemento essenziale della organizzazione stessa. Su questo presupposto, oltre che su altre emergenze probatorie più personali via via messe in rilievo, sono fondate le affermazioni di responsabilità, che sono legate all'interpretazione dei fatti esposti nella prima parte della presente decisione. Si può ancora sottolineare l'enucleazione, da parte dei primi giudici, di un "nucleo storico" delle B.R., di capi e militanti della prima ora individuati in BASSI, BERTOLAZZI, CURCIO, FERRARI e FRANCESCHINI in rapporto alle loro relazioni personali, alle connessioni tra essi e i covi scoperti, ai documenti personali e di circolazione tra

1143

quali esistono correlazioni vistose, alla divisione delle armi provenienti da un unico acquisto nel 1973.

Con un ulteriore passaggio, la sentenza di primo grado ha preso in esame i reati che ha chiamato funzionali, cioè inerenti alla stessa organizzazione della banda armata, al suo concreto funzionamento (acquisto di alloggi, falsificazione di targhe e documenti, furti e ricettazioni di auto, contraffazione di sigilli, ricettazione di moduli e documenti sottratti a terzi, detenzione e porto di armi), distinguendoli dai reati strumentali alle sue finalità (sequestri di persona, irruzioni in sedi di movimenti politici o sindacali, reati connessi ai precedenti). Per questi ha ricercato le responsabilità in relazione a quanto, a suo parere, emergeva dalle vicende sopra narrate e dai prevedibili intrecci tra i loro protagonisti.

Un breve capitolo è dedicato poi ai "reati da iniziative individuali", addebiti minori riferibili ad alcuni dei prevenuti ma non all'organizzazione in quanto tale.

Al termine di questa articolata e lunga disamina, attraverso la quale si è pervenuti all'assoluzione per tutti gli addebiti che si sono ritenuti non sicuramente attribuibili ai singoli imputati, sono stati discussi gli aspetti sanzionatori,

tra i quali la continuazione e la sussistenza di attenuanti.

IX) L'APPELLO

Contro la sentenza della Corte d'Assise di Torino ora riassunta veniva proposto appello da parte di numerosi imputati, mentre non lo proponeva il Pubblico Ministero. Impugnavano personalmente BASONE, BASSI, BERTOLAZZI, BIANCHI, BORGNA, BUONAVITA, CURCIO, FERRARI, FRANCESCHINI, GUAGLIARDO, ISA, LINTRAMI, MANTOVANI, OGNIBENE, PAROLI, SEMERIA; impugnavano, invece, i difensori per SAVINO, FARIOLI, CARNELUTTI, PISETTA, MURACA, RAFFAELE, LAZAGNA, MORETTI, VHO, GRENA, BIANCHI, BORGNA, SAUGO, TAISS, MORLACCHI, LEVATI, CALDI, PAROLI, MICALETTO, CATTANEO Giacomo e Francesco, SABATINO, CARLETTI, LEGORATTO, GUAGLIARDO, PAVIA, RAVINALE, BERTOLAZZI, GALLINARI, FERRARI, FRANCESCHINI, CURCIO e DE PONTI. Tuttavia SAUGO, TAISS, BIANCHI, CARLETTI, CATTANEO Francesco, CALDI, PAVIA, RAVINALE, GRENA e VHO non presentavano i motivi a sostegno dell'appello e questo veniva dichiarato inammissibile, per i primi due dallo stesso giudice "a quo" e per gli altri da questa Corte, con atto del 23/10/1979.

Per BASSI, PAROLI e SEMERIA presentava i motivi

145

l'avv. E. ARNALDI. Per BASSI, BUONAVITA, CURCIO, FERRARI, OGNIBENE e SEMERIA li presentavano, a firma congiunta, l'avv. E. DI GIOVANNI e l'avv.ssa G. LOMBARDI. Per GAGLIARDO, BASONE, SAVINO, ISA, BERTOLAZZI, FARIOLI, CARNELUTTI, LINTRAMI, OGNIBENE, MANTOVANI e BUONAVITA li presentava l'avv. G. RAVASIO e l'avv. G.D. PISAPIA; per DE PONTI, CARNELUTTI, FARIOLI, FRANCESCHINI, GUAGLIARDO, BUONAVITA e CURCIO presentava motivi l'avv. G. GUISO; LAZAGNA presentava motivi personalmente e altri erano presentati dall'avv. G. ZANCAN; per LEVATI i motivi erano dell'avvocato F. CARDINALI; per FRANCESCHINI e PAROLI li presentava l'avv. C. COSTA; l'avv.ssa B. GUIDETTI SERRA li presentava sia per LEGORATTO che per CATTANEO Giacomo e per SABATINO; per MORLACCHI li presentava l'avv. C. RAVAGLI; per RAFFAELE e MURACA la dr.ssa proc. A.R. ODDONE; i motivi per GALLINARI erano contestuali all'appello proposto dall'avv. V. CHIUSANO; per MICALETTO li presentava l'avv. G. MASSELLI; per MORETTI l'avv. G. ZANCAN; per PISETTA l'avv.ssa E. SPERANZA.

l'avv. S. Sparzal.; per BORGNA li presentavano, separat.

Va sottolineato, prima di esporre, partitamente per ogni appellante, le ragioni su cui si fondano le impugnazioni, che molte di esse sono comuni ai più imputati, per cui si farà richiamo a quelle in

146

precedenza illustrate.

BASONE ANGELO - a) Si contesta la qualificazione giuridica data alle "Brigate Rosse" dalla Corte di primo grado, sostenendo che, almeno nel periodo in considerazione, esse devono essere qualificate non come "banda armata", con conseguente applicazione dell'art. 306 C.P., ma come "associazione sovversiva" (art. 270) o "cospirazione politica mediante associazione" (art. 305), non essendo loro obiettivo un colpo di Stato;

b) viene criticata l'impostazione secondo cui le "basi" sono state ritenute elemento fondamentale dell'organizzazione, facendone discendere che la disponibilità o frequentazione di esse era prova dell'appartenenza alle B.R. e anche del diverso livello gerarchico dell'interessato, mentre per il fatto che si tratta di un insieme di persone e non di una rete di basi, i ruoli dei singoli dipendono dalle mansioni loro affidate, talchè non può desumersi l'importanza di una persona dalla presunta oggettiva importanza delle base da lei frequentata;

c) si esclude che possa farsi riferimento al comportamento processuale e alla sorta di confessioni irrituali verificatesi nel corso del procedimento;

51147

d) si avanza nuovamente la richiesta dell'attenuante del motivo di particolare valore sociale e morale (art.62 n. 1 C.P.) con riferimento all'instaurazione della dittatura proletaria, che costituisce l'obiettivo delle B.R. come di milioni di uomini nel mondo;

e) si chiede l'applicazione delle attenuanti generiche (art. 62 bis C.P.);

f) si richiede il minimo della pena;

g) al BASONE dovrebbe essere attribuito il ruolo di semplice partecipe e non di organizzatore, ai sensi del capoverso dell'art. 306 C.P., in relazione a quanto esposto al punto b);

h) alla riduzione di pena deve conseguire la revoca o riduzione delle pene accessorie.

---

BASSI DI PIETRO - I) Motivi dell'avv. ARNALDI;

a) si lamenta una mancanza di chiarezza riguardo al periodo di tempo preso in esame dalla Corte d'Assise, che si sarebbe riferita anche a fatti successivi agli eventi per cui è processo;

b) anche qui si contesta l'applicazione dell'art. 306 C.P. sostenendosi che l'attività delle B.R., nel periodo esaminato, andava inquadrata nell'ambito dell'art. 270 C.P., nel quale il "violento" e vasto pro-

T. 148

gramma di distruzione postula necessariamente l'uso delle armi, che tra l'altro non è mai stato qualificante nelle azioni degli attuali brigatisti;

c) ripetuta (anche) è la critica alla considerazione delle "basi" come elemento principale all'organizzazione, sostenendosi non essere le predette che un deposito di materiali, o un rifugio, o un puro e semplice alloggio; donde l'impossibilità di attribuire ai singoli imputati le responsabilità ex art. 306 per gli altri reati solo in dipendenza del rapporto con una o più "basi", e anche in mancanza di altre prove;

d) si impugna il criterio secondo cui al BASSI è stato attribuito il ruolo di organizzatore, invece di quello di semplice partecipante;

e) si chiede, conseguentemente, il minimo della pena per partecipazione ad associazione sovversiva, sempre se le prove siano riconosciute valide;

f) viene respinta l'attribuzione dei sei reati specifici (sequestri e irruzioni) eseguita col criticato "metodo" delle basi" e il collegamento con le case di Piacenza e Pianello V.T., dichiarandosi raggiunta la prova solo per un porto di pistola e la falsificazione di alcuni documenti d'identità;

g) la richiesta conseguente è la assoluzione quan-

(149)

ro meno per insufficienza di prove per i delitti appena menzionati; in subordine, quella del minimo della pena, dell'amnistia e dell'indulto;

b) nel caso di condanna, vengono chieste le attenuanti di cui agli artt. 62 n. 1 e 62 bis C.P., le prime in considerazione delle idee di rinnovamento di cui anche una minoranza può farsi portatrice, della necessità di colpire quello che le B.R. qualificano come nemico, delle cause che hanno originato questo fenomeno sociale, le seconde in relazione all'incensuratezza dell'imputato;

i) si invoca la concessione della diminuente di cui all'art. 311 C.P., che va riferita all'apporto del singolo partecipante e non dell'associazione;

l) nei casi di assoluzione o riduzione di pene, si impone una riduzione o revoca di pene accessorie o della libertà vigilata;

II) Motivi degli avv. DI GIOVANNI-LOMBARDI:

a) si eccepisce il difetto di giurisdizione delle Autorità giudiziarie ordinarie dello Stato italiano, conseguenza del disconoscimento, da parte dei prevenuti, della legittimità del vigente sistema statuale di ogni sua articolazione e manifestazione, com-

b) si ripropone l'istanza di concessione dell'atte-

nuante ex art. 62 n. 1 C.P., sotto il profilo della prospettiva di abbattimento di uno Stato borghese portatore di disuguaglianze e oppressore di diritti formalmente garantiti, e di costruzione di una società comunista, che costituisce l'obiettivo dello imputato e dei suoi compagni.

---

BERTOLAZZI PIETRO - Gli stessi motivi di BASSI e altri. Per lui in particolare si chiede l'assoluzione per insufficienza di prove per gli addebiti di cui ai capi da 10 a 37. In ogni caso, l'amnistia e l'indulto e il minimo della pena, nonchè la revoca della libertà vigilata.

---

BORGNA RICCARDO - I) Motivi dell'avv. RAVASIO: si chiede l'assoluzione, a) per non aver commesso il fatto; b) perchè il fatto non costituisce reato, sostenendo trattarsi di reato putativo per errore sull'effettiva volontà del GIROTTO di aderire alle B.R.;

c) in subordine, perchè l'imputato non è punibile trattandosi di delitto impossibile per mancanza della volontà stessa;

d) ai sensi dell'art. 115 C.P., non essendo l'accordo sfociato nella commissione del reato;

e) ai sensi dell'art. 309 n. 2 C.P., per essersi il BORGNA ritirato dalla banda;

in ulteriore subordine, si richiedono:

f) le attenuanti generiche;

g) quelle di cui all'art. 114 C.P.;

h) la sospensione condizionale della pena.

II) Motivi dell'avv. PISAPIA:

a) assoluzione per non aver commesso il fatto;

b) dichiarazione di non punibilità, per le ragioni richiamate dall'altro difensore;

c) concessione delle attenuanti generiche;

d) diminuente di cui all'art. 113 C.P. .

---

BUONAVITA ALFREDO - I) Motivi dell'avv. SPAZZALI: gli stessi di BASONE ed altri. Per il BUONAVITA, in particolare, si chiede un aumento minimo per la continuazione rispetto al reato ex art. 306 C.P., l'assoluzione per insufficienza di prove dagli addebiti da 6 a 9, da 37 a 44, 68 e 74, l'applicazione di amnistia e/o indulto per le imputazioni di cui agli artt. 494/487 C.P. e 648 C.P. %

II) Motivi dell'avv. GUISO:

a) nullità della sentenza ai sensi dell'art. 185 n. 1 e 3 C.P. in relazione all'intervista rilasciata dopo la sentenza stessa, al "Corriere della Sera"

% II) Motivi dell'avv. Di Giovanni - Lombardi: gli stessi di Basone ed altri.

da uno dei giudici popolari, rimasto peraltro anonimo, da cui si dedurrebbe una situazione di incompatibilità del medesimo;

b) incostituzionalità del D.L. 14/2/1978 n. 31, perchè tendente a trovare giudici privi di obiettività e politicamente orientati, e per difetto dei requisiti della necessità e urgenza;

c) mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione perchè la sentenza, partendo dall'effettiva appartenenza di molti imputati alle "Brigate Rosse", giunge all'affermazione di colpevolezza per gli altri reati senza prove dirette ma attribuendo una specie di responsabilità oggettiva all'organizzazione e non ai singoli imputati;

d) si lamenta l'accantonamento delle ipotesi normative degli artt. 416, 305, 270 C.P. e del D.L. 14/2/1948 n. 43;

e) in conseguenza, si chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto, in subordine per insufficienza di prove previa derubricazione dell'art. 306 C.P.;

f) in ulteriore subordine, si chiede il minimo della pena, le attenuanti generiche e quella ex art. 62 n. 1 C.P., prevalenti sulle aggravanti contestate, e i benefici di legge.

153

CARNELUTTI ADRIANO - I) Motivi dell'avv. SPAZZALI: gli stessi di BASONE e altri. Per CARNELUTTI, in particolare, si chiede l'assoluzione per insufficienza di prove dal reato più grave, contestando il valore [illegible] probatorio del rinvenimento delle chiavi e della perizia grafica.

II) Motivi dell'avv. GUISO: gli stessi di BUONAVITA e altri; per CARNELUTTI, inoltre, non vi è neppure il suo riconoscimento di appartenere all'organizzazione stessa, in relazione al motivo sub c).

CATTANEO GIACOMO - a) La pena per i reati commessi doveva essere "adeguata" alle motivazioni antifasciste del prevenuto;

b) si chiede l'assoluzione con qualunque formula dal reato di partecipazione a banda armata, non desumibile dalla sola commissione del sequestro MACCHIARINI;

c) dovevano essere concesse le attenuanti generiche, per i precedenti e il comportamento successivo al delitto.

[illegible]CIO RENATO - I) Motivi degli avv. DI GIOVANNI-LOMBARDI: gli stessi di BASSI e altri.

II) Motivi dell'avv. GUISO: gli stessi di BUONAVITA

154

e altri.

DE PONTI VALERIO - Gli stessi motivi di BUONAVITA e altri (avv. GUISO), con una contestazione particolare per questo appellante, che si asserisce estraneo alle B.R. .

FARIOLI UMBERTO - I e II) Gli stessi motivi (avv. SPAZZALI e GUISO) di BASONE e altri e di BUONAVITA e altri.

FERRARI PAOLO MAURIZIO - Gli stessi motivi di BASSI e altri (avv. DI GIOVANNI-LOMBARDI).

FRANCESCHINI ALBERTO - I) Motivi dell'avv. GUISO: gli stessi di BUONAVITA e altri.

II) Motivi dell'avv. COSTA:

a) incostituzionalità degli artt. 125-128 C.P.P. o; comunque, violazione dell'art. 185 n. 3, non avendo gli imputati avuto nessuna difesa nel merito;

b) mancata dimostrazione che i reati presi in esame fossero idonei al sovvertimento delle istituzioni;

c) si chiede l'assoluzione per insufficienza di prove dagli altri reati;

d) il ruolo dell'imputato è quello di semplice par-

tecipe, e non organizzatore della banda armata;

e) i delitti addebitati al FRANCESCHINI costituiscono continuazione rispetto a quelli per cui fu condannato con sentenza definitiva 19/4/1977 della Corte d'Appello di Bologna, di cui si chiede l'acquisizione;

f) si chiedono la diminuente di cui all'art. 311 e le attenuanti di cui agli artt. 62 n. 1 e 62 bis C.P., con dichiarazione di prevalenza sulle aggravanti, e il minimo della pena.

---

GALLINARI PROSPERO - Nei motivi, contestuali alla dichiarazione di impugnazione, il difensore si limita a richiamare quelli dei coimputati.

GUAGLIARDO VINCENZO - I e II) Motivi dell'avv. SPAZZALI e dell'avv. GUISO, come quelli di BASONE e altri e di BUONAVITA e altri. Per GUGLIARDO, in particolare, si eccepisce la nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio e della successiva ordinanza delle Corte d'Assise, sostenendo l'omessa contestazione del possesso di chiavi di una "base".

---

ISA GIULIANO - Gli stessi motivi di Basone e altri. Per ISA in particolare si sostiene la sua qualità di mero partecipante alla banda.

156

LAZAGNA GIOVAMBATTISTA - I) Motivi dell'avv. ZANCAN:

a) rinnovazione del dibattimento per l'audizione della sig. Margherita TESTA, circa le lettere ricevute dal prevenuto in via S. Teresa 19, e per l'audizione di altri testi sui giudizi negativi espressi circa l'azione delle B.R.;

b) assoluzione con formula piena, per insussistenza dell'addebito;

c) in subordine, esclusione della contestata forma aggravata di partecipazione come "capo", attenuanti generiche, minimo della pena, benefici di legge.

II) Motivi dello stesso avv. LAZAGNA:

a) travisamento dei fatti e mancato esame delle prove a favore;

b) rinnovazione del dibattimento per l'escussione di alcuni testi e la produzione di documenti.

---

LEGORATTO GIOVANNA - a) Assoluzione con formula piena o, in subordine, per insufficienza di prove per il reato ex art. 306 C.P., avendo i primi giudici confuso le posizioni LEGORATTO-SAVINO;

b) eventualmente, diminuirsi la pena ex artt. 311 e 62 bis C.P.;

c) assoluzione piena per le imputazioni relative al sequestro AMERIO, essendo privo di contenuto lo

indizio derivante dal possesso del telefono "grillo".

LEVATI ENRICO - a) Assoluzione perchè il fatto non costituisce reato o quanto meno per insufficienza di prove, non apparendo l'attività dell'appellante quella di un partecipe o di un concorrente nel reato di banda armata;

b) mancanza di punibilità, per essere il reato impossibile, dato che il GIROTTO non poteva arruolarsi nelle B.R.;

c) concessione delle attenuanti generiche, inflizione della pena minima e concessione dei benefici.

LINTRAMI ARIALDO - Gli stessi motivi di BASONE e altri. Per LINTRAMI, specificamente, si contesta la qualità di organizzatore, si chiede l'assoluzione con qualsiasi formula per gli addebiti sub 58, 59, 72 e 73, e l'applicazione, in ogni caso, dell'amnistia e/o l'indulto sul minimo della pena.

MANTOVANI NADIA - Gli stessi motivi di BASONE e altri. Per lei, in particolare, le attenuanti generiche oltre a quelle ex art. 62 n. 1 C.P. .

MERCALETTO ROCCO - a) Assoluzione quanto meno per in-

sufficienza di prove, essendosi egli sempre presentato col suo nome e non apparendo decisivi i ritrovamenti in via Fea;

b) si doveva ritenere sussistente il reato di associazione sovversiva, come già sostenuto da altri difensori;

c) si doveva applicare il minimo della pena, con la concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale.

MORETTI MARIO - Richiama i motivi dei coimputati.

MORLACCHI ANTONIO - Chiede l'assoluzione con formula piena.

MURACA PEPPINO - a) Assoluzione con qualsiasi formula dal reato di banda armata, essendo insufficienti o viziati i riconoscimenti e non essendo persuasivi gli altri elementi a carico;

b) assoluzione dal furto dell'auto, di cui risulta solo l'uso;

c) assoluzione dal reato di propaganda sovversiva, essendo i fatti, già di dominio pubblico, riferiti e non esaltati;

d) concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 C.P., di quella di cui all'art. 311 C.P., minimo della pena, minimo aumento per la continuazione.

159

benefici di legge.

OGNIBENE ROBERTO - I e II) Motivi degli avv. LOMBARDI -DI GIOVANNI, come quelli di BASSI e altri. Motivi dell'avv. SPAZZALI, come quelli di BASONE e altri. Per OGNIBENE, in particolare, il minimo della pena, le attenuanti ex artt. 62 n.1 e 62 bis C.P., il riconoscimento della continuazione rispetto ai reati di cui a precedente sentenza della Corte d'Assise di Milano, l'assoluzione per i reati sub 53-57 e, per questi ultimi, il minimo della pena e l'applicazione del decreto di clemenza.

PAROLI TONINO - I e II) Motivi dell'avv. ARNALDI, come quelli per BASSI, e dell'avv. COSTA, come quelli per FRANCESCHINI, in quanto compatibili.

PISETTA MARCO - a) Assoluzione perchè il fatto non costituisce reato o per insufficienza diprove, non essendo ancora le B.R. una banda armata all'epoca dei contatti col PISETTA, che comunque non ne era consapevole e si limitava ad agire come agente provocatore;

b) non punibilità ex art. 309 C.P., essendosi l'imputato ritirato dalla banda subito dopo l'ingiunzione

85%

fattagli dal P.M.;

c) diminuzione della pena, concessione delle attenuanti di cui agli artt. 114, 311, 62 n.1 e 62 bis C.P. e dei benefici di legge.

RAFFAELE PAOLO - Gli stessi motivi del MURACA, esclusa la concessione dei benefici, già accordati.

SABATINO PIETRO - Assoluzione con formula piena, non avendo i documenti sequestratigli alcun rilievo probatorio.

SAVINO ANTONIO - Gli stessi motivi di BASONE e altri. Per lui, specificamente, la degradazione del reato di cui all'art. 306 in quello di cui all'art. 414, con la pena condonata.

SEMERIA GIORGIO - I e II) Motivi dell'avv. ARNALDI, come per BASSI, e degli avv. LOMBARDI-DI GIOVANNI, come per BASSI e altri.

## X) LA FASE DIBATTIMENTALE D'APPELLO

Il dibattimento di secondo grado aveva inizio il 28/11/1979 e terminava, con la lettura del dispo-

sitivo, alle ore 20 dell'8/12/1979, dopo che la Corte si era ritirata in camera di consiglio il 7/12/1979. Il Collegio giudicante, regolarmente costituito, era integrato da giudici popolari aggiunti che, ovviamente, non hanno partecipato alla deliberazione.

Tutti i decreti di citazione risultavano ritualmente notificati, così come gli avvisi ai numerosi difensori, e si riscontrava la presenza degli imputati detenuti BASONE, BASSI, BERTOLAZZI, BUONAVITA, CURCIO, DE PONTI, FERRARI, FRANCESCHINI, GALLINARI, ISA, LINTRAMI, MANTOVANI, OGNIBENE, PAROLI, SAVINO e SEMERIA e di quelli liberi BORGNA, LAZAGNA e MORlacchi, mentre il detenuto LEVATI rinunciava a comparire (per cui si procedeva in sua assensa) e CARNELUTTI, CATTANEO, FARIOLI, GUAGLIARDO, LEGORATTO, MICALETTO, MORETTI, MURACA, PISETTA, RAFFAELE e SABATINO, non essendo comparsi e non avendo denunciato alcun impedimento, venivano dichiarati contumaci.

Alla prima udienza i citati detenuti presenti revocavano il mandato ai difensori nominati, che erano sostituiti da undici difensori d'ufficio, mentre proseguiva la costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno, del Centro "Luigi STURZO", di

1662

Giuseppe COSTAMAGNA, di Bruno LABATE, di BONA Mayer FERRERO Giorgio- BACCI Giampaolo e di Mario SOSSI. Su istanza dei difensori ufficiosi, si concedeva loro termine per l'esame degli atti in relazione ai motivi presentati e, alla successiva udienza del 30/11/1979, su istanze varie dei difenzori, la Corte, provvedendovi con ordinanza in pari data, ammetteva la produzione di una dichiarazione dell'Assistente sociale presso l'Ospedale civile di Ivrea riguardante il LEVATI, disponeva l'allegazione agli atti di un documento proveniente dal procedimento n. 61/76 R.G. della Corte d'Assise di Milano (di cui si parlerà in seguito) e rigettava le altre richieste, per i motivi che saranno infra ribaditi.

E seguita la relazione da parte del consigliere "a latere", gli imputati detenuti, interpellati dal Presidente in sede di interrogatorio, dichiaravano: "Non abbiamo niente da dire. Prenderemo la parola quando lo riterremo opportuno". Venivano interrogati invece BORGNA Riccardo e LAZAGNA Giovambattista, e al contenuto delle loro dichiarazioni si farà riferimento esaminando le posizioni relative.

Con altra ordinanza 3/12/1979 era respinta, stante l'inconferenza della prova, l'istanza per acquisire copia di una deposizione resa da COLATO An-

tonio davanti al Trinunale di Monza e di altra resa dal generale MALETTI davanti al Procuratore della Repubblica di Roma. Veniva poi disposta l'acquisizione di due sentenze riguardanti OGNIBENE e FRANCESCHINI, quindi prendevano la parola le parti civili e, il 4/12/1979, il Procuratore Generale, che concludevano come in atti.

Iniziate le arringhe difensive, il 5/12/1979, l'imputato LINTRAMI, anche a nome degli altri detenuti, leggeva un "comunicato n. 20"; proseguivano gli interventi defensionali e, all'udienza del 7/12/1979, GALLINARI e LINTRAMI, a nome di tutti i detenuti, leggevano il "comunicato n. 21", sempre contenente riferimenti generali all'attività delle "Brigate Rosse" e dei gruppi affini.

A conclusione della discussione, l'avv. GABRI, Presidente del Consiglio dell'Ordine forense torinese, leggeva una memoria scritta a nome degli undici difensori d'ufficio, ribadendo la loro scelta di esperire una funzione di garanti della correttezza processuale (che davano atto essere stata assoluta durante il dibattimento) e richiamando comunque i motivi di gravame presentati dagli appellanti. Nessuno degli imputati intendeva usufruire della facoltà, tutti concessa, di prendere per ultimo la parola.

164

## M O T I V I DELLA D E C I S I O N E

### LE QUESTIONI GENERALI

Poichè alcune eccezioni sollevate dagli appellanti hanno carattere generale, riferendosi a problemi processuali o ad asserite nullità della sentenza di primo grado, oppure, anche se relative al merito, riguardando tutti gli imputati o gruppi consistenti di essi, appare opportuna la trattazione preliminare di questi argomenti comuni, passando poi alla considerazione specifica dei temi attinenti ai singoli appellanti.

Va ancora rilevato, in sede di premessa, che nessuna eccezione di carattere processuale è stata sollevata relativamente alla fase dibattimentale di secondo grado, che ha registrato la presenza di tutti gli imputati detenuti elencati in epigrafe (ad eccezione di LEVATI, assente per rinuncia a comparire regolarmente citati con i loro difensori, nonchè di BORGNA, LAZAGNA e MORLACCHI con le rispettive difese, la dichiarazione di contumacia degli altri undici summenzionati, ritualmente citati e non comparsi, e la pure leggittima sostituzione (senza contestazioni) dei difensori di fiducia, revocati da una parte degli appellanti, con difensori ufficiosi.

Il preteso difetto di giurisdizione

L'eccezione riguardante il "difetto di giurisdizione delle autorità giudiziarie ordinarie dello Stato italiano" contenuta nei motivi a firma degli avvocati LOMBARDI e DI GIOVANNI, che "discende dalla contestazione dichiarata dagli imputati, i quali disconoscono la legittimità del vigente sistema stauale, si rifiutano ad ogni dialogo o contraddittorio istituzionale (quale è il processo penale), contestano conseguentemente il processo stesso come espressione di quello Stato che essi negano e combattono per abbatterlo", si commenta da sé e merita le vivaci critiche che le sono state mosse dal P.M. e dalle parti civili quale vera assurdità giuridica.

Mette appena conto di rilevare, a riprova di questa totale infondatezza, che gli stessi difensori confessano di non sapere "individuare o indicare se e quale giurisdizione sia attuabile nei confronti degli attuali appellanti", e che è sufficiente l'elementare richiamo agli artt. 102 Cost., 3 e 6 C.P., e al titolo II del libro I del C.P.P. per dissipare ogni dubbio in proposito; dubbio che è poi in palese contraddizione col comportamento di coloro cui si attribuisce un'impostazione così radicale, i quali hanno espressamente chiesto il giudizio di questa Corte

proponendo di persona l'impugnazione.

L'eccezione di nullità della sentenza ex art. 185 nn. 1 e 3.

Una seconda, generalissima censura di ordine processuale è rappresentata da questa eccezione, che si basa su un'intervista pubblicata sul "Corriere della Sera" del 5 agosto 1978, che sarebbe stata rilasciata da uno dei giudici popolari componenti la Corte d'Assise di primo grado (non nominato, come si rileva dalla copia dell'articolo allegata agli atti) e che evidenzierebbe una situazione di incompatibilità convertibile, data la tardività della sua conoscenza da parte del difensore, in ragione di nullità, sulla base di una dichiarata non obiettività di giudizio conseguente al timore indotto nel giudicante dalle minacce dei giudicabili.

In linea di fatto, sarebbe agevole obiettare che l'anonimato dell'intervistato, la possibile imprecisione del riferimento giornalistico, il contesto generale delle dichiarazioni ("Ero e sono convinto della colpevolezza di tutti, ci ho ripensato mille volte dopo la sentenza e se tornassi indietro proporrei le stesse cose e ripeterei quello che ho detto") escludono che da questa cronaca emerga che

il convincimento di questo giudice non si sia rettamente formato.

Ma, anche a voler concedere che nel corso del procedimento, attraverso un comportamento violento degli imputati (legittimamente valutabile, quanto meno, ai sensi dell'art. 133 C.P.), si sia determinato in quel soggetto uno stato d'animo non totalmente sereno, a dispetto delle continue esortazioni del Presidente da lui stesso richiamate nell'intervista, non deriva comunque da questa situazione alcuna violazione delle norme richiamate dal difensore.

Non è vero, in primo luogo, che il caso sia "riconducibile all'istituto dell'incompatibilità", che è previsto dall'art. 61 C.P.P. per ipotesi evidentemente diverse da quella in discorso, e che rilevano in ogni modo ai fini di un'incapacità specifica del giudicante, mentre la sanzione prevista dall'art. 185 C.P.P. è comminata solo per il difetto di capacità generica all'esercizio della funzione giurisdizionale, vale a dire per la mancanza dei requisiti "esterni" occorrenti per la funzione stessa (in tal senso è la costante giurisprudenza: v. da ultimo Cass. 20 aprile 1978 n. 4021, in "Riv. Pen." 1978, p. 713; Cass. 16 marzo 1979 n. 2681, ibidem 1979, p. 657).

Infatti, dopo aver parlato di incompatibilità, l'ap-

pellante fa valere una diversa ragione di ricusazione richiamando l'art. 64 n. 2 C.P.P., che riguarda colui che "ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali": ma la legge qui prevede che l'espressione di opinione sia anteriore al giudizio, come dimostra il seguente art. 66 ponendo quale limite massimo per la proposizione dell'istanza di ricusazione la fase preliminare al dibattimento, e come ha ritenuto la giurisprudenza ( Cass. 21 ottobre 1975, DE DENARO, in "Giust. Pen." 1976, III, 437), in aderenza alla ratio della disposizione, che evidentemente si riferisce ad una prevenzione formatasi prima che sia avvenuta l'investitura nella funzione.

Se mai, come ha osservato il P.G., si sarebbe potuto richiamare il n. 3 dello stesso art. 64, dove si parla di "inimicizia grave" tra giudice e imputato: ma anche questo richiamo sarebbe stato vano, posto che tale inimicizia "deve riscontrarsi in rapporti del tutto personali, svoltisi in precedenza e fuori del processo, e non può ravvisarsi nel trattamento usato dal giudice nel corso del procedimento" (Cass. 21 aprile 1977, COSCIA, in "Riv. Pen. " 1977, P. 592; Cass. 21 novembre 1978, VITALONE, ibidem

1979, p. 198).

Pertanto le asserite nullità assolute ai sensi degli artt. 185 n.1 e 185 n. 3 non sussistono, non rientrando il caso di specie in alcuna delle ipotesi previste dalla prima norma (e anzi in nessuna ipotesi di nullità espressa; art. 184 C.P.P.) e non potendo quindi essersi verificata alcuna violazione dei diritti difensivi elencati dalla seconda.

Sull'eccepita incostituzionalità del D.L. 14/2/1978 n. 31.

Si è sostenuta, con il motivo in questione, la violazione degli artt. 3, 25 e 77 della Costituzione da parte del Decreto Legge n. 31/1978 sotto il profilo di una distorta selezione dei giudici, che verrebbero scelti in base al loro orientamento politico e alla loro mancanza di obiettività, e sotto quello dell'inesistenza dei requisiti della necessità ed urgenza necessari per la decretazione da parte del potere esecutivo.

Questa eccezione è palesemente inammissibile, in quanto l'emanazione della Legge 24/3/1978 n. 74, che ha convertito, con modificazioni, l'impugnato Decreto Legge, ha fatto venir meno la normativa che pretende vulneratrice della Carta fondamentale e ha

170

privato l'Autorità giudiziaria del potere di sollevare incidente di costituzionalità, come già non aveva quello di accertare se sussistano i requisiti della necessità e dell'urgenza, posto che tale accertamento, unitamente a quello delle formalità di presentazione, è demandato al Parlamento in sede di conversione (v. sent. Corte Cost. n. 55 del 1977).

Ma, anche esaminando in via subordinata il merito delle argomentazioni difensive, si palesa la loro manifesta infondatezza: non si vede come possano essere violati i principi di eguaglianza e di naturalità del giudice, quando quest'ultimo rimaneva la Corte d'Assise già prevista nel precedente ordinamento (e da tempi remoti) per i reati rubricati, secondo la composizione stabilita dal legislatore ordinario, e quando, piuttosto, l'allargamento della base sulla quale si procede alle estrazioni rinforza l'uguaglianza dei cittadini. Esso aumenta, infatti, la possibilità di partecipazione all'amministrazione della giustizia senza togliere a nessuno le prerogative riconosciute, tra le quali quella di accettare il mandato per le ragioni soggettive, più varie, in cui non può centoravvisarsi principalmente l'intenzione di colpire un avversario politico, come si vorrebbe ma, oltre all'intento esattamente opposto, soprat-

tutto la volontà di compiere con coraggiosa coscienza un dovere civico. Non è possibile, infine, non ravvisare una situazione di urgente necessità nel notorio stallo in cui si era venuta a trovare la Corte d'Assise di primo grado per le defezioni dei giudici popolari e l'estrema difficoltà di portare avanti un processo di questo tipo con il vecchio sistema, che si sarebbe rivelato ormai non più applicabile a tutti gli altri casi analoghi, prestandosi così a inconcepibili, ricorrenti manovre di ostruzionismo che occorreva bloccare al più presto.

---

La rinnovata denuncia di incostituzionalità degli artt. 125 - 128 C.P.P. e la connessa, lamentata nullità ex art. 185 n. 3 C.P.P.

---

Il difensore di FRANCESCHINI e PAROLI ha riproposto, in questa fase processuale, l'eccezione, sollevata senza esito davanti ai giudici di primo grado, di illegittimità costituzionale degli artt. 125 e 128 C.P.P. in relazione all'art. 24 Cost. che egli impropriamente chiama di autodifesa, mentre nel caso specifico gli imputati, lungi dal chiedere di far valere personalmente ragioni difensive, hanno dichiarato testualmente: "Non siamo qui per difenderci e non ab-

172

biamo bisogno di difensori... La questione dell'autodifesa non può riguardarci, ma riguarda solo voi e i vostri avvocati di regime".

Non è ben chiaro il fondamento della riproposizione dell'eccezione, motivata sul presupposto "che l'imputato ha diritto al rifiuto della difesa tecnica, ma che la scelta dell'autodifesa spetta all'organo dello Stato che, nel caso in esame, non ha voluto operare alcuna scelta"; cosicchè, mentre non vi sarebbe stato "obbligo assoluto e inderogabile per il giudice di nominare avvocati d'ufficio" sarebbe configurabile quello, "posto a carico dell'apparato giudiziario, di informare gli accusati sui diritti ad avere un difensore...intendendosi che, stante l'eccepito diritto al rifiuto di una difesa tecnica, alla Corte non sarebbe rimasta che la scelta della autodifesa per gli imputati". L'evidente contrasto di queste affermazioni con le risultanze di fatto (come si può sostenere che gli accusati non fossero a conoscenza del diritto ad avere un difensore?) e con la logica comune (la "scelta dell'autodifesa" che avrebbe dovuto operare la Corte, in che cosa si sarebbe concretata, visto l'atteggiamento di netto rifiuto degli interessati?) è una riprova dell'imprescindibilità della scelta operata dalla Corte d'As-

sise con la nomina del legali d'ufficio.

Il problema dell'incostituzionalità delle citate norme, sotto il profilo che qui interessa, è stato in ogni caso risolto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 125 depositata il 10/10/1979, alla vigilia dell'inizio di questo dibattimento d'appello; essa, dichiarando non fondata la questione in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione, ha specificato che il diritto di difesa nel giudizio penale "è non soltanto inviolabile, ma è altresì irrinunciabile", cosicchè "l'obbligatoria presenza al dibattimento del difensore, perchè presti la propria assistenza all'imputato, non contrasta certamente con l'art.24" mentre, in rapporto all'art. 2, "nessuna lesione della personalità dell'imputato, nessuna alterazione della sua identità può derivare dallo obbligo in sè dell'assistenza del difensore nel giudizio penale". Quanto a situazioni del tipo di quella verificatasi nel presente processo, la Corte espressamente afferma che non può "formare oggetto di un giudizio di legittimità costituzionale il rifiuto non di esercitare attivamente il diritto di difesa, della stessa funzione giurisdizionale e più in generale di ogni potere statuale e, quindi, anche il rifiuto del ruolo di imputato".

174

Ancora maggiormente priva di fondamento, infine, la pretesa violazione dell'art. 185 n. 3 C.P.P. lamentata quale codicillo all'eccezione di incostituzionalità, e motivata con l'asserzione che gli imputati, "non avendo avuto diritto all'autodifesa (che non hanno mai chiesto, come va ribadito), non hanno poi avuto alcuna difesa di merito". E' veramente incredibile che si contesti, da parte del rappresentante di coloro che hanno fatto tutto il possibile per intimorire e respingere i difensori d'ufficio e per ostacolarne l'opera, l'assenza dell'attività difensiva, quando questo non è neppure esatto in linea di fatto, posto che più volte, come è stato sottolineato nella memoria letta il 17/6/1978 dal collegio di tali difensori, era stata svolta un'"intensa attività specie nei momenti essenziali dell'istruttoria attraverso interventi collettivi affidati a documenti, ovvero richieste o contestazioni squisitamente processuali in occasione di deposizioni testimoniali con puntualizzazioni, rettifiche, istanze di accertamento istruttorio" e che erano state ivi prese conclusioni di merito, invocando un attento vaglio degli elementi di prova.

La giusta e coraggiosa decisione presa dai legali ufficiosi, di restare nel processo interpretan-

do la loro funzione come "garanzia di correttezza del rapporto", ribadita e precisata nella seconda, analoga memoria presentata in questo grado il 7/12/1979, appare una scelta di alto contenuto civile e professionale che onora il Foro torinese e che ha ricevuto avallo dall'appena citata sentenza della Corte Costituzionale, là dove, sulla premessa che "il difensore deve presenziare al dibattimento per ivi 'assistere' l'imputato, e cioè per garantire la possibilità di un contraddittorio effettivo (e perciò equilibrato)", conclude che "dal disposto della legge processuale penale qui considerato non discende l'obbligatorio esperimento di concrete attività difensive".

Sulla pretesa rinuncia all'appello

Questo è un interrogativo sollevato, nella discussione, da alcune delle parti civili, che hanno ravvisato appunto una rinuncia all'impugnazione nella decisione degli imputati detenuti di revocare il mandato ai loro difensori, i quali avevano presentato i motivi.

Ma l'insussistenza, nella specie, di questo presupposto per dichiarare l'inammissibilità dell'appello è rilevabile sotto diversi punti di vista:

a) la rinuncia è un negozio formale, che non ammet-

te equipollenti (Cass. 23 ottobre 1973, IPPOLITO, in "Mass. Cass. Pen." 1975, 617);

2) la dichiarazione fatta da BASONE a nome dei compagni si limitava alla contestazione dei difensori nella fase dibattimentale, non estendendosi per nulla all'operato da essi svolto in sede di presentazione dei motivi;

3) come hanno riconosciuto i difensori d'ufficio (pagg. 14-16 della menzionata memoria) un'eventuale rinuncia sarebbe stata contraddetta dall'intervento in aula degli imputati e dalle loro dichiarazioni orali;

4) il presupposto della manifestazione di volontà abdicativa è, almeno secondo parte della dottrina, l'accettazione della sentenza di primo grado, che in questo caso è proprio difficile presumere. Tutti gli appelli, quindi, restano pienamente ammissibili.

---

La qualificazione giuridica delle "Brigate Rosse".

Uno dei temi generali più ricorrenti nei motivi d'appello (gli avvocati ARNALDI, GUISO e SPAZZALI vi hanno fatto variamente riferimento) è la negazione che alle Brigate Rosse sia applicabile l'art. 306 C.P., cioè che si tratti di banda armata; si indicano in alternativa le varie ipotesi che saranno di seguito

esaminate.

Già la sentenza impugnata ha dimostrato che tutte le caratteristiche contenute nella fattispecie di cui all'art.306 sono presenti nell'organizzazione di cui è processo, in maniera preminente, talchè si potrebbe affermare che se le B.R. non sono una banda armata non si sa bene a quale altro fenomeno criminale attribuire questa etichetta; ed esse lo sono sin dall'inizio, avendo acquisito in brevissimo tempo tutte le caratteristiche che ora saranno elencate, cosicchè non ha senso tentare di distiguere il periodo considerato (già ricco di episodi clamorosi) da quello successivo.

I primi giudici hanno steso, in proposito, una motivazione talmente esauriente e diffusa che non è possibile, salvo cadere in pedisseque ripetizioni, se non richiamarne i dati più salienti:

1) la struttura associativa, chiaramente desumibile dal termine "banda", è nelle Brigate Rosse di assoluta ovvietà, stanti le complesse e molteplici relazioni interpersonali tra i membri, necessarie alla vita dell'associazione, la pluralità delle presenze nelle diverse azioni portate a compimento, l'articolazione organizzativa, su base territoriale e nazionale, in direzione strategica, comitato esecutivo, fronti,

178

colonne, con la conseguente diversità di ruoli e di gerarchie;

2) questo gruppo organizzato di persone è certamente "armato", nel senso che le armi costituiscono una connotazione permanente della sua attività oltre che un reperto obiettivo riscontrabile costantemente nelle sue manifestazioni operative: sul primo punto basta ricordare l'insistenza con la quale sono propagandate le autodefinizioni di "organizzazione politico-militare", "avanguardia armata" (v. per esempio il reperto 4/B di Piacenza intitolato "Alcune questioni per la discussione sull'organizzazione"), "partito-guerriglia" (v. reperto 18 dal titolo "Organizzazione" rinvenuto in Pianello V.T.) e simili, mentre sul secondo punto appare evidente che i vari sequestri, irruzioni, "espropri" non potevano essere compiuti (e lo furono comunque in concreto) se non utilizzando l'armamento rinvenuto massicciamente nei covi scoperti o sulle persone degli arrestati;

3) gli infiniti documenti, ciclostilati, proclami delle B.R. dimostrano infine che il loro scopo tende alla commissione dei "delitti indicatinell'art. 302", delitti di carattere politico elencati nei capi I e II del titolo I del Codice Penale: basterebbe ricordare che lo stesso art. 270 (di cui si dirà

in seguito), il 272, il 283, il 284, (il 290 sono fattispecie che rientrano agevolmente nel loro piano eversivo, riassumibile nella "disarticolazione dello Stato" (così il ciclostilato del marzo 1975 "Schema per la discussione del programma").

Sarebbe sufficiente constatare la sicura compresenza di questi caratteri distintivi per concludere la discussione circa la designazione delle B.R. come banda armata, la cui potenzialità offensiva (per rispondere ancora all'obiezione di chi ha sostenuto che, nel torno di tempo preso in considerazione, esse non presentavano quei caratteri di pericolosità che hanno poi assunto) è provata dalla serie di colpi che sono riuscite a mettere a segno (una novantina di capi d'imputazione sono una cifra ragguardevole), dall'efficienza dimostrata in molte azioni (es. il sequestro SOSSI), dalla stessa successiva dilatazione in qualità e in quantità, che appare come conseguenza diretta del livello organizzativo già raggiunto nell'epoca in discorso, e della persuasività, sul piano propagandistico, di quel primo nucleo ideologico.

E' doveroso tuttavia l'esame delle ipotesi alternative prospettate dalla difesa a questo proposito, cominciando da quella che fa leva sull'art. 270 C.P.

Gli argomenti usati al riguardo sono: che "l'attività politica che l'organizzazione si propone non è quella di un colpo di Stato militare, obiettivo proprio della banda armata" (avv. SPAZZALI); che l'avverbio "violentemente" contenuto nell'art. 270 postula l'uso necessario delle armi, in relazione al fine di "sovvertire gli ordinamenti economici-sociali costituiti nello Stato", e che d'altra parte tale uso non è stato qualificante nel caso specifico (avv. ARNALDI); che, infine, l'associazione dibatte problemi ideologici, a differenza della banda (avv. ZANCAN nella discussione orale).

E' agevole replicare:

I) che non è affatto vero che l'art. 306 abbia di mira soltanto un colpo di Stato militare, essendo la incriminazione diretta ad impedire e a colpire la commissione di tutta l'ampia gamma di delitti richiamati dall'art. 302; inoltre, in fatto, proprio un colpo di Stato attraverso le armi è certamente, se non l'unico, uno degli obiettivi delle Brigate Rosse;

II) che l'uso delle armi è certamente ipotizzabile anche nell'associazione sovversiva, ma che esso non è l'unico suo possibile strumento di violenza, come ha messo in luce la dottrina quando ha precisato che "questa violenza consiste in qualsiasi illegittima

forza, morale o fisica, contro le persone o sulle cose (danneggiamenti, sabotaggio, ecc.)"; appare esatta, inoltre, la notazione della sentenza impugnata, che riferisce il "violentemente" allo scopo anzichè alla struttura operativa dell'associazione, mentre è smentito dalle emergenze già ricordate che l'uso delle armi non sia stato qualificante e attuale per le B.R.;

III) nessun accenno vi è nella legge alla presunta ideologizzazione dell'associazione sovversiva in contrasto con la presunta mancanza di matrici ideali nella banda armata, sicchè l'accento posto dagli imputati sul "politico" in concomitanza col "militare" non costituisce certo un elemento discriminante rispetto al reato più grave, che ben può essere commesso per ragioni diverse da quelle che guidano la delinquenza comune, come succede d'altra parte con quasi tutti, se non tutti, i delitti richiamati congiuntamente dagli artt. 306-302.

Sono note le contingenze storiche che hanno determinato il legislatore a creare l'imputazione ex art. 270, diretta a punire nella prima parte i socialisti e i comunisti, nella seconda parte gli anarchici (v. Relazione ministeriale sul progetto di Codice penale, II, pp. 52-53); le cui caratteristiche sono

ed erano ben diverse da quelle delle B.R.; ed è ancora la Relazione ministeriale (II, p.50) a precisare che "Tra le associazioni politiche il progettto prevede in questo capo soltanto quelle che limitano la loro attività alla diffusione delle idee... Qualora le dette associazioni avessero di mira anche l'attuazione dei loro programmi, esse costituirebbero (o si trasformerebbero,) secondo i casi, in altre forme associative, che il progetto prevede ugualmente in questo Titolo". Argomento decisivo è poi l'applicazione del principio di specialità a norma dell'art. 15 C.P., per cui il ricorso all'art. 306 è imposto dagli elementi caratterizzanti della "banda" e dall'armamento, entrambi presenti in via normale nel fenomeno associativo di cui è processo, le cui manifestazioni si esternavano prevalentemente con modalità criminali e la cui dotazione bellica era, come accennato, inderogabile rispetto alla struttura e alle finalità.

Ancora più semplice appare la delimitazione dei confini rispetto alle altre figure delittuose richiamate nei motivi d'appello. L'associazione per delinquere di cui all'art. 416 C.P. si caratterizza per lo scopo di commettere genericamente delitti, mentre la banda armata è rivolta alla commissione dei delitti contro la personalità internazionale e interna

dello Stato, onde l'applicazione del citato art. 15 è di tutta evidenza. Altrettanto si può dire per la cospirazione politica mediante associazione punita dall'art. 305 C.P., per la quale è sufficiente appunto "cospirare", cioè dare vita al gruppo eversivo, senza che siano richieste ulteriori caratteristiche, in particolare quella dell'armamento che qualifica l'articolo successivo e che denota allo stesso modo le Brigate Rosse.

L'ultimo riferimento degli appellanti è alle "associazioni di carattere militare" indicate nel D.L. 14/2/1948 n. 43, la cui origine storica, chiaramente datata, stava nell'esigenza, acuta nell'immediato dopoguerra e già sottolineata dai primi giudici, "di evitare che formazioni militari o para-militari potessero contrapporsi alle strutture militari ufficiali dello Stato". Questa ratio legis ben precisa, quale risulta anche dall'art. 2 del Decreto, rende evidentissime le differenze fra tali formazioni, che si presentano anche pubblicamente con uniformi, gradi, ecc., ma che soprattutto poggiano su una rigorosa disciplina militare (v. art. 1), e le B.R., che si pongono come gruppi clandestini agenti attraverso organismi collegiali che nulla hanno a che fare con lo inquadramento gerarchico di un esercito. Un'ulteriore

differenziazione è data dal fatto che il predetto art. 1 non esige che la formazione si presenti "armata", caratteristica questa tipica e dell'associazione di cui è processo e di quella delineata nella fattispecie legale dell'art. 306 C.P. _____

Il "criterio delle basi". -

Un'altra delle obiezioni sollevate da molti appellanti concerne il significato attribuito dalla sentenza impugnata alle "basi" delle B.R. che sono state scoperte e la conseguente responsabilità di coloro che, in un modo o nell'altro, erano legati ad esse per averle predisposte o frequentate. Si dice che questo criterio è "aberrante" (avv. ARNALDI) perchè la base sarebbe semplicemente un deposito di materiale o un luogo di rifugio o null'altro che un alloggio, mentre l'appartenenza alla banda armata dovrebbe essere provata "in forza dei fatti concretamente attribuiti agli imputati". Si aggiunge (avv. SPAZZALI) che le B.R. sono un'associazione di persone e non un sistema di basi e che " i ruoli delle persone dipendono dai ruoli personali nell'associazione e non dalla frequentazione delle basi. Talchè l'importanza di una base è desumibile semmai dall'importanza della persona che la frequenta" (da desumer-

si aliunde) e non inversamente". Anche l'avv. GUISO, pur (non) riferendosi espressamente a questo sistema, ed anzi dando per ammessa la partecipazione alla banda dei 15 imputati che tale partecipazione hanno proclamata, accenna a una responsabilità obiettiva che si sarebbe fatta ribaltare dall'organizzazione sugli aderenti. Infine l'avv. COSTA definisce come "meramente indiziari" i collegamenti con detti covi. In concomitanza con queste critiche, sia l'avv. COSTA che l'avv. ARNALDI lamentano l'indeterminatezza del periodo di tempo preso in esame dalla Corte d'Assise o addirittura il mancato rispetto dei "limiti cronologici fissati dai capi d'imputazione".

Va detto invece una volta per tutte che la sentenza di primo grado ha tra i suoi molti pregi un'impostazione rigorosamente garantista e rispettosa fino allo scrupolo del principio "in dubio pro reo": certe assoluzioni, e l'eliminazione di molteplici addebiti di cui alcuni dei condannati erano accusati ne sono una prova lampante. L'ampiezza e la precisione della motivazione in ordine ai più minuti particolari, tutti esaminati dei loro molteplici risvolti, non merita certo la seconda delle censure, che non ha trovato alcun appiglio che le consenta di uscire dal generico: l'unico riferimento concre-

to, quello alle pagine da 174 a 179, nelle quali sarebbero oltreppassati i limiti di tempo e di contestazione, attribuisce alla semplice descrizione, su base storica, dello sviluppo delle Brigate Rosse attraverso le loro azioni, un contenuto accusatorio nei confronti di persone determinate che chiaramente non ha, servendo essa solo a classificare le B.R. sotto la rubrica dell'art. 306, cosa perfettamente giustificata.

Quanto allo specifico criterio c.d. "delle basi", si ritiene che la Corte di primo grado abbia dato l'esatta interpretazione del fenomeno in questione, attribuendo alle basi la loro effettiva natura di "pilastri portanti, punti di forza e centri vitali" dell'organizzazione e facendone discendere le inevitabili conseguenze circa la posizione delle persone che le hanno predisposte o frequentate, senza trasformare in un "sistema di basi" quella che rimane una societas di uomini, ciascuno con le sue individuali responsabilità messe puntualmente in luce di volta in volta, non solo con rifermento a questo, che rimane pur sempre un metro obiettivo, ma ad altre, molteplici emergenze processuali.

Senza ripetere le diffuse argomentazioni contenute nella sentenza appellata, basterà qui richiama-

re alcuni fatti essenziali e dirimenti in proposito:

1) senza le basi le Brigate Rosse, la cui forza è nella clandestinità e nella compartimentazione, vale a dire nella conoscenza limitata ad un certo settore di molti aderenti, non potrebbero funzionare, posto che in esse si davano convegno gli affiliati per preparare tutte le attività della banda, ed esse costituivano il deposito delle armi, dei documenti, delle attrezzature più svariate, nonché i nascondigli dei ricercati e delle persone da essi tenute prigioniere;

2) da questa singolare e fondamentale importanza dei covi deriva che chi li acquistava, li locava, li allestiva era necessariamente un organizzatore, ai sensi del primo comma dell'art. 306 C.P., posto che l'organizzazione era appunto imperniata su queste centrali operative;

3) la già ricordata, totale segretezza in cui le B.R. erano avvolte, comporta che chi frequentava le basi, o chi ad esse era legato in modo diretto e non occasionale, apparteneva alla banda, (che) non poteva certo permettersi di aprire le porte dei suoi "santuari" ed estranei, sia pure simpatizzanti. Va ancora sottolineato che di rado la sentenza impuganta ha tenuto il rapporto con una o più basi come l'unica prova di appartenenza all'organizzazione, così come ha di-

stinto tra basi più o meno di rilievo, tra basi e alloggi, tra basi occulte in quanto acquistate con nome falso e le altre.

Comunque, la più che esatta impostazione data dai primi giudici al problema, conseguente alla dimostrata primaria importanza degli immobili in discorso nella struttura delle Brigate Rosse, comporta l'attribuzione delle rispettive qualifiche già menzionate a chi li ha preparati o a chi vi si è introdotto, anche come ospite. Quanto al riferire agli inquilini delle basi singoli reati in relazione ai ritrovamenti in esse effettuati, anche tale criterio risulta sorretto, nella sentenza impugnata, da motivazioni appaganti, coerenti e diffuse, che fanno perno (per rispondere in particolare alla critica dell'avv. ARNALDI a pag. 3 dei suoi motivi) sulla presenza di materiale proveniente dalle irruzioni o da altre rapine, in misura non limitatissima ma sufficiente a far ritenere che i locali dove esso era custodito costituissero il "centro preparatorio" dell'azione; e un simile ragionamento sembra del tutto logico, visto che non c'è ragione per credere che oggetti così scottanti fossero traslocati facilmente da un luogo all'altro, essendo ovvio invece pensare che il frutto delle varie scorrerie venisse im-

mediatamente depositato nella centrale da cui la scorreria era partita e là rimanesse; con la conseguenza che le persone più legate a quella centrale (per di più già vincolate tra loro da rapporti stretti, intrecciati e complessi, risalenti nel tempo) devono aver concorso, nelle varie forme previste dall'art. 110 C.P., nei reati rappresentati da quei reperti.

Aquesta completa adesione al "criterio delle basi" adottato in via generale farà se del caso seguito, nell'esame delle singole posizioni, un'ulteriore valutazione di siffatto collegamento sotto il profilo delle colpe personali.

---

Sul riconoscimento di appartenere alle "Brigate Rosse" e sull'idoneità dei reati al sovvertimento delle istituzioni. -

Queste due questioni, riunite solo per la limitatezza della loro trattazione, sono state sollevate rispettivamente dall'avv. SPAZZALI( pag. 3 dei suoi motivi) e dall'avv. COSTA (pag. 8). In ordine alla prima, si sostiene che è stato ritenuto "inconcludentemente rilevante il comportamento processuale degli imputati", mentre "la difesa ritiene che nessun riferimento al comportamento processuale sia da accogliersi a nessun effetto": ora, non si vede perchè

non si debba dare peso alle molteplici, clamorose affermazioni pubbliche di numerosi imputati (espresse anche in istruttoria, nell'immediatezza delle contestazioni) di appartenere alle B.R. (poichè pare che a questo si riferisca il difensore); giustamente la sentenza impugnata ha sottolineato il valore confessorio di queste dichiarazioni, e della concorde sottoscrizione dei vari comunicati emessi dal gruppo dei detenuti, comportamento che, d'altra parte, si è puntualmente ripetuto in secondo grado. Va in ogni caso tenuto presente che ben scarsa importanza, ai fini delle affermazioni di responsabilità, è stata conferita a tali atteggiamenti processuali da parte dei primi giudici, che su ben altri, gravi e molteplici fatti hanno fondato le loro argomentazioni. Questo motivo fa poi uno specifico riferimento a CARNELUTTI, ISA e GUAGLIARDO: riguardo a CARNELUTTI è ben vero che il rifiuto di rispondere costituisce un preciso diritto del prevenuto, ma è altrettanto vero che, se il rifiuto verte su circostanze particolari e molto significative, il cui chiarimento potrebbe volgere a scagionare l'interrogato, il giudicante ne può trarre quelle deduzioni che sono frutto della logica e dell'esperienza; per gli altri due, valgono le considerazioni espresse prima in via generale.

Quanto alla pretesa inidoneità dei reati, commessi in quel periodo, a sovvertire le istituzioni, basta osservare che tale idoneità non è affatto richiesta dalla legge, a parte il fatto che un pieno controllo di questo requisito si avrebbe soltanto se l'indicato sovvertimento avvenisse. L'appellante riconosce che il delitto di banda armata sussiste, e per questo basta, come è noto, lo scopo di commettere uno dei delitti indicati dall'art. 302 C.P. Tutti gli altri addebiti sono appunto finalizzati alla commissione del delitto ex art. 306, né ha alcun senso chiedersi se un sequestro di persona, o una rapina, o una detenzione di armi siano di per sé così pericolosi in vista di un rivolgimento istituzionale; basta che attraverso essi si realizzi con un rilievo un rilievo accentuato sul piano qualitativo e quantitativo (come è avvenuto, purtroppo, in questo caso) l'ipotesi prevista dalla norma principale citata perché il reato contro la personalità dello Stato sia pienamente configurabile.

**La negazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 C.P.**

Già respinta dalla Corte d'Assise, la richiesta dell'attenuante di aver agito per motivi di par-

ticolare valore morale o sociale è stata nuovamente avanzata da più parti, sempre sotto il profilo che la lotta rivoluzionaria, che le Brigate Rosse dicono di condurre, può essere legittimata almeno sul piano ideale in quanto portatrice di idee nuove o di un modo nuovo di concepire lo scontro di classe "nella prospettiva della costruzione di una società comunista" che costituisce la dottrina ispiratrice della "maggioranza dell'umanità ai nostri giorni"; si aggiunge ancora che l'attenuante non è stata chiesta per l'organizzazione, ma "per quello che i singoli imputati hanno visto e voluto partecipandovi", cioè per la "pulsione di rivolta che determina in loro il conflitto fra la legge penale e una legge etica diversa".

Tutte queste considerazioni non hanno il minimo fondamento, alla luce non di un'opinabile ideologia di questa Corte, ma della reazione del corpo sociale sviluppatasi in questi anni a seguito della comparsa del terrorismo, reazione che la Corte si limita a registrare.

Già molto diffusamente, e tutt'altro che banalmente, come vorrebbe un difensore, i giudici di primo grado hanno premesso che, pur non condividendo certe affermazioni giurisprudenziali restrittive che

ravvisano l'attenuante solo se vi è stretta corrispondenza con l'ordinamento vigente o la negano per la sola sussistenza di ispirazioni politiche dirette a creare sovvertimento nell'ordinamento stesso (v. per esempio Cass. 1 dicembre 1978 n. 15171, in "Riv. Pen." 1979, p.194), le condizioni per questo più mite trattamento sanzionatorio sono non solo soggettive ma anche oggettive, consistendo queste ultime nella corrispondenza del motivo individuale con "le valutazioni dominanti nella comunità sociale ed i valori fondamentali della convivenza civile"; ed hanno concluso che l'obiettivo di distruzione delle Brigate Rosse e il metodo terroristico da esse usato hanno prodotto nella collettività riprovazione e decisa condanna, conclusione che è conforme ad un recentissimo giudicato in termini reso dalla Corte Suprema a proposito di altro reato commesso, per le stesse ragioni, da uno degli imputati di questo processo (Cass. 27 gennaio 1979, OGNIBENE, in "Riv. Pen." 1979, p. 430). A questa Corte basta aggiungere, nel rigettare la richiesta, che se il fine di instaurare un diverso assetto politico ed economico quale, nella specie, una "dittatura del proletariato" appare ovviamente accettabile nel pluralismo culturale che contraddistingue il nostro regime costituzionale,

194

il valore morale o sociale, inteso dalla norma quale metro a cui commisurare la nobiltà o meno del motivo, deve essere verificato attraverso l'accettazione della comunità, anche e soprattutto in rapporto ai mezzi usati per conseguirlo. Ed è proprio la verifica dei mezzi e delle forme di propaganda che deve considerarsi, storicamente, fallita ai brigatisti: la risposta totalmente negativa di quelle masse, di cui si arrogano la rappresentanza, di fronte ad atti di violenza e ad imprese banditesche contro persone inermi, provano come questi assurdi sistemi siano incapaci di innescare processi rivoluzionari diffusi e creino al contrario reattività di segno opposto a quello apparentemente propagandato. Come anche gli avvenimenti più recenti stanno dimostrando, il programma distruttivo immaginato dagli attuali imputati, lungi dall'apparire come una palingenesi generatrice di un mondo migliore, si configura sempre più come una delle tante ventate di irrazionalismo che sono il prodotto di una società in crisi, e come tale un fenomeno che sarà sicuramente classificato come aberrante dalla storia.

---

La negazione dell'attenuante di cui all'art. 311 C.P.

Un argomento comune a diversi appellanti è che

l'asserita, modesta loro posizione nell'ambito delle Brigate Rosse li renderebbe meritevoli dell'attenuante prevista dall'art. 311 C.P., che la contempla quando il fatto risulti di lieve entità, o per certe caratteristiche dell'azione o per la particolare tenità del danno o del pericolo.

Ha già risposto molto rettamente la Corte d'Assise che "la lieve entità va riscontrata non già con riferimento alla condotta dei singoli nell'ambito dell'associazione, bensì con riferimento all'associazione in quanto tale". Resta solo da precisare che questa interpretazione, avallata da una autorevolissima decisione (Cass. Sez. Unite 18 marzo 1970, in Giust. Pen. 1971, II, 331), appare in linea con il testo normativo che, fondandosi sui caratteri dell'azione delittuosa o sulle conseguenze di essa in relazione al bene giuridico protetto, si riferisce chiaramente alla struttura del delitto contro la personalità dello Stato in quanto tale e non, come vorrebbero alcuni difensori, alle "azioni" commesse dai singoli, sfocianti nell'illecito associativo in cui i mutevoli apporti individuali si inseriscono nell'azione comune. E che a questa azione sia conseguito, nel caso, un "fatto di lieve entità" è veramente difficile affermare, di fronte alla semplice descrizione di cui

# 196

alle premesse, onde appare totalmente infondato quanto si afferma in proposito a pag. 13 dei motivi dell'avv. COSTA.

Le attenuanti generiche chieste per BASONE, BASSI, BERTOLAZZI, BUONAVITA, CURCIO, DE PONTI, FARIOLI, FRANCESCHINI, GALLINARI, ISA, LINTRAMI, MANTOVANI, MORETTI, OGNIBENE, PAROLI, SAVINO e SEMERIA.

Per gli imputati sopra elencati vi sono istanze collettive di applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 62 bis C.P. . Per nessuno di essi è giustificato un simile trattamento di favore: le ragioni sono già state addotte dalla sentenza appellata, ma in particolare va ancora aggiunto che gli imputati detenuti hanno tenuto, col loro comportamento, a sottolineare la propria pericolosità e il disprezzo delle regole della vita associata che li ha sempre caratterizzati; degli assenti, MORETTI non può certo beneficiare di alcun attenuante, perché la sua latitanza e le istruttorie in corso contro di lui hanno accreditato un giudizio assolutamente negativo sulla sua personalità, e FARIOLI non ha dimostrato la minima resipiscenza. A tacere, infine, di ragioni particolari che giocano in senso negativo per

197

C.2.6.

alcuni di essi (si vedano le posizioni giuridiche), quali una condanna subita a Milano per BASONE, i precedenti per CURCIO, DE PONTI, FRANCESCHINI, OGNIBENE, i reati successivamente commessi per GALLINARI.

Così esaurita la trattazione delle questioni di carattere generale, devono essere esaminati i motivi proposti dai singoli imputati. Si ritiene opportuno raggruppare da un lato i detenuti che non hanno smentito la loro appartenenza alle Brigate Rosse e dall'altro tutti gli altri appellanti non detenuti, riservando alla parte finale la discussione delle posizioni di BORGNA, LAZAGNA e LEVATI, per la connessione oggettiva e probatoria che tra esse sussiste.

## BASONE ANGELO

Dei motivi dell'avv. SPAZZALI riguardanti il BASONE, di cui non si contesta l'appartenenza alla banda armata, nessuno può essere accolto.

Il tentativo di degradarne la responsabilità a semplice partecipazione ai sensi del capoverso dello art. 306 C.P. è destinato ad infrangersi contro le risultanze dibattimentali e istruttorie, che hanno per certo, da parte sua, l'allestimento delle due importanti basi di S. Giuliano e di S. Donato Milanese:

# 198

non si può quindi contestare, anche in relazione alla già ricordata importanza di questi punti di riferimento per la banda, che tale duplice allestimento comporti automaticamente la qualifica di organizzatore, confermata dai molteplici legami esistenti con gli altri partecipanti, di rango elevato (ci si riferisce al possesso della chiave uguale a quelle che avevano CURCIO e GUAGLIARDO; ai contatti personali con la MANTOVANI e coi coniugi GUAGLIARDO).

Pericolosità sociale e gravità dei fatti rendono assolutamente congrua la misura della pena inflitta (che si vorrebbe invece vedere ridotta), della quale sono effetto obbligatorio le contestate pene accessorie.

Poiché non è applicabile il Decreto Presidenziale di clemenza 4/8/1978 n. 413, la sentenza impugnata deve essere, per il BASONE, integralmente confermata.

---

BASSI PIETRO

---

Per BASSI, sgombrato il campo dalle richieste già esaminate, contenute nei motivi DI GIOVANNI-LOMBARDI e ARNALDI, resta in primo luogo, da parte di quest'ultimo, la negazione del ruolo del suo cliente

te come organizzatore della banda armata: a tale proposito lo stesso appellante ricorda che la base (molto importante) di Pianello Val Tidone sarebbe stata acquistata dal BASSI col falso nome di COLOMBO; e l'acquisto, provato attraverso ricognizioni fotografiche plurime e una perizia sulla firma del contratto, sarebbe sufficiente, secondo quanto si è prima accennato, ad attribuirgli funzioni organizzative. Ma si tratta certamente anche di un dirigente dell'associazione criminale, come attestano il possesso delle chiavi di altri due covi notevoli come quelli di Robbiano di Mediglia e di Piacenza, e le annotazioni di spese e di stipendi da lui eseguite su documenti sequestratigli, che lo dipingono in veste di cassiere e di amministratore.

Assolutamente infondata è poi la critica che viene mossa al sistema usato per attribuire a questo imputato gli altri reati (sequestri e irruzioni), diversi dal porto di pistola e dalla falsificazione di documenti, per i quali si riconosce la colpevolezza; in verità ci si limita laconicamente a respingere l'uso del cosiddetto "metodo delle basi" la cui validità è stata, invece, sopra affermata. Ora, il ritrovamento in Robbiano di documenti molteplici rubati al Centro Nucleo, all'U.C.I.D. (di questa, in più, vi era anche

200

lo schizzo dei locali), al C.R.D. (insieme alla bozza del ciclostilato rivendicante questa impresa) e alla CISNAL di Mestre, gli altri ritrovamenti di Pianello V.T. e di Piacenza riguardanti il sequestro AMERIO (comunicati predisposti in quei luoghi), i numerosi e illuminanti reperti di Robbiano e di Piacenza dai quali risulta che ivi fu preparato e portato in un certo senso a compimento, attraverso la raccolta del materiale, il sequestro di SOSSI, sono tutti elementi probatori di prim'ordine che autorizzano la attribuzione di questi reati, e di quelli loro connessi, al BASSI quale responsabile o frequentatore abituale di quelle basi. Si tratta, e ciò sia detto una volta per tutte, non di un'automatica e artificiosa attribuzione di responsabilità fondata su un meccanico collegamento tra la persona e l'immobile, bensì di una deduzione logica perfettamente plausibile, tenuto conto del funzionamento interno delle Brigate Rosse e dei rapporti tra i membri (specie di quel rapporto privilegiato fra i componenti del "nucleo storico" che bene la sentenza della Corte d'Assise ha messo in luce alle pagine 400 e seguenti): in sostanza, non è possibile, alla stregua di queste e delle altre conoscenze sulle caratteristiche personali dei prevenuti e sulla struttura della

banda armata, che l'organizzatore o il frequentatore abituale di una base non abbia concorso, anche soltanto quale ideatore o istigatore, nei reati che in quel luogo risultano, stante la significatività della documentazione rinvenutavi, programmati o eseguiti.

Le altre richieste difensive (salvo una) sono pure prive di fondamento:

1) la pena, sia per il reato di cui all'art. 306 che per gli altri, non può essere diminuita, essendo già stata contenuta in primo grado in misura più che equa in relazione alla gravità e molteplicità dei fatti (va segnalato, per il BASSI come per altri suoi compagni, che nel suo caso i reati più gravi sarebbero le rapine ex art. 628, secondo capoverso, C.P., che tuttavia la sentenza appellata ha nella motivazione ritenuto degradate a rapine semplici con l'applicazione dell'attenuante del valore lieve e il conseguente giudizio di valenza, variazione che va tenuta ferma anche se non formalizzata nel dispositivo, il che comporta che il delitto base resta quello di banda armata);

2) anche le pene accessorie e la libertà vigilata, infatti, devono irrogarsi quali conseguenze "ex lege" della condanna.

L'unica istanza accoglibile è quella dell'appli-

202

cazione dell'amnistia ai reati di lesioni di cui al capo 20) e di falso in certificazioni amministrative contenuto in una parte del capo 31), riguardante anche falsità in atti pubblici non amnistiabili; in conseguenza di ciò, ma data la minima entità di tali addebiti rispetto alla massa complessiva, la pena per la continuazione va ridotta di un mese di reclusione. Non spetta l'indulto, ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 4/8/1978 n. 413, essendone esclusi il reato più grave (appunto quello previsto dall'art. 306) e almeno uno degli altri reati compresi nella continuazione (la detenzione e il porto di armi da guerra: capi 35) e 36).

BERTOLAZZI PIETRO

I motivi specifici per il BERTOLAZZI, a firma dell'avv. SPAZZALI, riproducono sostanzialmente quelli per BASONE. Analoghe saranno quindi le argomentazioni per respingere:

1) la pretesa di considerarlo semplice partecipante alla banda armata, quando il sicuro acquisto degli alloggi di Robbiano di Mediglia e di Tortona, il possesso dell'importante "bozza di discussione" dattiloscritta e la sua collocazione nel gruppo ristretto

già ricordato lo additano come organizzatore e dirigente;

2) la richiesta di assoluzione per insufficienza di prove da gran parte degli addebiti; essa è immotivata e per ciò stesso inammissibile, ma è comunque infondata, per le ragioni esposte a proposito di BASSI, riguardo alle imputazione da 10 a 32 (reperti collegati alle irruzioni e ai sequestri in basi predisposte dall'imputato o da lui sempre frequentate, con le speciali risultanze, per BERTOLAZZI, attinenti al riconoscimento da parte del SOSSI, imprigionato in quel villino di Tortona che il predetto aveva appositamente comprato); per quanto riguarda le imputazioni da 33 a 37, l'infondatezza discende da quei legami esistenti tra i componenti il "nucleo storico" così ben evidenziati dalla sentenza di primo grado, che chiariscono la responsabilità concorsuale dei suoi componenti rispetto ai reati c.d. "funzionali" alla vita della banda da essi fondata;

3) la proposta di riduzione delle pene, certamente miti in considerazione delle menzionate gravità e molteplicità degli addebiti;

4) le doglianze in ordine alle pene accessorie e alla libertà vigilata, che sono conseguenze inderogabili della condanna.

204

Anche qui, solo l'amnistia per le imputazioni sub 20), e 31) in parte, consente di diminuire la pena di un mese di reclusione, essendo invece inapplicabile il condono (v. tutte le considerazioni appena fatte per BASSI).

BUONAVITA ALFREDO

---

I motivi presentati dagli avv. DI GIOVANNI-LOMBARDI, SPAZZALI e GUISO che avevano carattere collettivo sono già stati discussi. Le richieste ulteriori dell'avv. SPAZZALI riguardano: 1) l'assoluzione per insufficienze di prove da alcuni addebiti, richiesta immotivata e contraddetta dalle risultanze probatorie descritte dalla Corte d'Assise (la presa in locazione del box di corso Appio Claudio dove fu custodito il furgone usato per sequestrare l'AMERIO, come da testimonianza ZUCCA e da perizie, le deposizioni degli agenti per la resistenza, la flagranza per il possesso di auto rubate, di documenti falsificati e di armi, il preciso riconoscimento come uno dei rapinatori, ecc.); 2) il minimo della pena per il reato più grave (in questo caso la rapina) e il minimo aumento per la continuazione, istanze pure da rigettarsi per l'assoluta equità delle sanzioni a questi titoli inflitte dalla Corte di primo grado;

3) le pene accessorie, le cui riduzione o revoca sono impedite dalla misura della pena principale.

Anche qui, va accolta la sola istanza di applicazione di amnistia alle imputazioni sub 31 lettera o), sub 42) limitatamente ai falsi amnistabili, sub 44), 67) e 68), da intendersi, quest'ultimo, come falsità in scrittura privata p. e p. dall'art. 485 C.P., mentre non è applicabile l'indulto ex art. 7 D.P.R. n. 413/1978; stimasi quindi ridurre la pena, per questo, di tre mesi di reclusione e L. 30.000 di multa.

Per BUONAVITA ha ancora presentato particolari motivi l'avv. GUISO lamentando in genere una mancanza o insufficienza o contraddittorietà di motivazione o una mancanza di prove che appaiono censure chiaramente senza fondamento, in relazione a quanto si è ora detto; tutte le altre richieste sono state appena oggetto di disamina, coincidendo con quelle del condifensore SPAZZALI, e sono, quelle più propriamente di merito, rese vane dalle prove raccolte e come sopra riassunte.

CURCIO RENATO

Anche per CURCIO, già esaminati gran parte dei

206

suoi motivi, restano quelli dell'avv. GUISO concernenti; 1) i pretesi difetti di motivazione e l'attribuzione di responsabilità "attraverso un criterio di responsabilità oggettiva", censure che sicuramente appaiono, per questo imputato, tra le più inconsistenti, tanto è diffusa, precisa, esauriente la sentenza impugnata nell'illustrare questa figura di spicco delle Brigate Rosse; il motivo di appello in proposito è assolutamente generico, per cui basta ricordare che non solo CURCIO è stato assolto, con una valutazione delle prove fin troppo rigorosa, da accuse per le quali gli indizi erano di notevole consistenza, ma che, a parte il reato ex art. 306 sul quale non si solleva contestazione, tutti gli altri per cui vi è condanna sono indubbiamente da attribuirgli si, data la sua posizione di fondatore e componente del famoso "nucleo" che ha gestito direttamente o indirettamente le imprese più clamorose, e dati i legami con Robbiano, Piacenza, Tortona che, per quanto si è detto, fanno emergere la sua colpevolezza circa le irruzioni e i sequestri AMERIO e SOSSI, riguardo ai quali vi è ancora il riconoscimento dell'AMERIO, il prelevamento del furgone dal box di corso Appio Claudio, il rinvenimento dei libri nel villino tortonese; 2) la richiesta del minimo

207

della pena, che invece appare irrogata già in misura modesta, se si pensa all'imponenza del reato base e al numero e gravità di quelli uniti dalla continuazione. ———

Poiché al CURCIO, diversamente dalla maggior parte dei coimputati, non può essere applicata l'amnistia alle imputazioni che oggettivamente vi rientrerebbero (20 e 31 in parte) in quanto vi ostano i suoi precedenti, e poiché del pari l'indulto è inapplicabile, la sentenza nei suoi riguardi va confermata pienamente. ———

DE PONTI VALERIO

———

Restano, dei motivi dell'avv. GUISO non esaminati, i seguenti: 1) i soliti vaghi accenni ai difetti di motivazione, che per questo appellante, reo soltanto di partecipazione a banda armata, assumono una certa concretezza quando si vorrebbe ravvisare una sua diversità di posizione rispetto agli altri (v. pag. 11 dei motivi stessi): ma è facile replicare che i due ritrovamenti, in due diverse e importanti basi, del saldatore e dei dati riferentisi alla Scuola Contraerea di Sabaudia sicuramente provenienti dal DE PONTI sono da interpretarsi, come ha fatto la prima sentenza, quale inserimento del pre-

venuto nella banda stessa essendo veramente difficile pensare alla "controinformazione" quando si tratti di notizie delicate di carattere militare di cui tutti sanno quali fossero le possibili utilizzazioni da parte del gruppo eversivo, ed apparendo significativo anche il comportamento successivo dell'appellante, colpito tra l'altro da mandato di cattura 8/2/79 sempre per ragioni analoghe, come risulta dalla posizione giuridica; 2) le richieste del minimo della pena e dei benefici di legge, rese infondate dalla congruità della sanzione irrogata rispetto alla gravità del reato e alla personalità del colpevole (già condannato da un Tribunale Militare).

FERRARI PAOLO MAURIZIO

---

Per il FERRARI il discorso sarà brevissimo, in quanto i relativi motivi, presentati soltanto dagli avv. DI GIOVANNI-LOMBARDI, sono già stati dimostrati inaccoglibili.

Non resta quindi che applicare l'amnistia di capi 3) e, parzialmente, 31), solo cioè in relazione agli artt. 477-482 C.P. (l'indulto non spetta), riducendo in proporzione la pena di un mese di reclusione.

FRANCESCHINI ALBERTO

209

I motivi dell'avv. GUISO per questo appellante attengono ancora: 1) ai soliti difetti di motivazione e all'asserita mancanza di prove specifiche, la-gnanza smentita (a parte la pacifica militanza del FRANCESCHINI nelle B.R. come capo, in posizione di parità, o quasi, con CURCIO, che insieme a lui va all'incontro decisivo con DIROTTO) dalle emergenze seguenti: il riconoscimento, da parte di SOSSI, come la persona che lo ha interrogato, riconoscimento di cui non è il caso di dubitare, correlato com'è al possesso delle chiavi del luogo del sequestro, la casa di Tortona; la disponibilità della base di Piacenza; la coincidenza tra i documenti da lui detenuti all'atto dell'arresto e quelli trovati a Robbiano e provenienti da varie incursioni; 2) alle consuete richieste del minimo della pena, a cui si risponde indicando l'estrema pericolosità del soggetto e l'entità dei fatti, che rendono persino generosa la sanzione inflitta. Per questo appellante ha presentato motivi anche l'avv. COSTA, dei quali restano da discutere: 1) la contestazione della qualifica di organizzatore, che è stata rettamente attribuita per i legami con le basi ricordate e la parte preminente avuta nel sequestro SOSSI, ma che è superata comunque dalla qualifica di "capo" risultante

da tutti gli elementi appena descritti e più diffusamente ricordati nella sentenza impugnata; 2) la pretesa insufficienza delle prove per i reati "funzionali", in ordine a cui basterà richiamare i fatti ora esposti, i collegamenti tra i componenti della "direzione stategica" di cui (certo il) FRANCESCHINI faceva parte e alla quale le imprese di quel periodo vanno fatte risalire, le deduzioni che si traggono dalla disponibilità delle "basi", tutti insomma gli elementi dei quali si è già fatto cenno e sui quali si è efficacemente dilungata la sentenza del cui appello si tratta; 3) la misura della pena inflitta, che è, contrariamente a quanto si assume, adeguata alla figura del giudicabile e alla molteplicità dei pesantissimi addebiti; 4) l'asserita continuazione tra questi addebiti e quelli per i quali il FRANCESCHINI fu condannato con sentenza definitiva 19 aprile 1977 della Corte d'Appello di Bologna (che è stata acquisita agli atti ai sensi dell'art. 520 C.P.P. senza necessità di rinnovare il dibattimento): ostano a tale impostazione sia l'esclusione che la Corte bolognese ha fatto, con valore di giudicato, della motivazione ideologica dei reati di rapina e

degli altri che erano oggetto di quel procedimento, onde viene a mancare il requisito dell'unicità del disegno criminoso, sia la circostanza che il reato più grave (accertato in concreto, secondo la giurisprudenza della Corte regolatrice) non è quello esaminato a Bologna, per il quale sono stati inflitti sette anni di reclusione, bensì quello ex art. 306 C.P., per il quale la Corte di Torino ha irrogato dieci anni, con la conseguente impossibilità giuridica di configurare la continuazione del secondo rispetto al primo.

Dato che non spettano al Franceschini, per tale precedente e per l'art. 7 del D.P.R. n. 413/1978, nè amnistia né condono, la sentenza va confermata nei suoi riguardi.

GALLINARI PROSPERO

Visto che per Gallinari vi è un solo motivo generico richiamate quelli (dei) coimputati, si ritiene di specificare, in aggiunta a quanto già detto (o che sarà ancora detto) per gli altri, che la responsabilità di costui sia per la partecipazione alla banda che per i reati connessi è dimostrata, oltre che dal comportamento in questo processo e dalla sua recente cattura originata dall'ulteriore mili-

tanza, dal collegamento con le basi di via Foligno e di Robbiano, dall'arresto insieme al Buonavita, dall'armamentario tipico del brigatista (quale subito egli si è, d'altronde, dichiarato), dalla fla-grranza dei reati di cui ai capi 41-44) e dalla ri-cognizione personale per quanto attiene al falso di cui al capo 69).

Quanto alla misura della pena, essa è certamente proporzionata alla persona e ai fatti, per cui l'unica modifica possibile consiste nell'applicazione dell'amnistia (l'indulto non spetta) ai capi 42) in parte (artt. 477-482) e 44), dove deve intendersi contestata la violazione dell'art. 66 ( e non 6) Codice Stradale; a questo provvedimento corrisponde una riduzione di pena che pare equo contenere in un mese di reclusione.

ISA GIULIANO

Il difensore di questo appellante è l'avv. Spazzali, il quale in primo luogo sostiene che Isa non può essere considerato organizzatore, ma semplice partecipante alle B.R., in quanto le basi frequentate non contano in proposito, e costui "pur avendo usato un nome falso per stipulare la locazione di un box, vive nella piena legalità"; la realtà è in-

vece che l'Isa, il cui comportamento nel giudizio è quello tipico del guerrigliero a tempo pieno, ha predisposto nel box di via Pantaleoni a Milano una base di notevole importanza, come dimostrano le cose ivi custodite (documenti di vario tipo, esplosivi, due mitra, ecc.), conquistandosi così la qualifica di organizzatore.

Quanto alla pena inflittagli, essa va giudicata adeguata al fatto da lui commesso e alla sua personalità, cosicchè anche la pena accessoria deve essere confermata in toto. (deve essere tenuta ferma e la decisione impugnata)

LIBERIARIALO

Anche per lui l'avv. Spazzali, oltre alle questioni collettive a cui già si è risposto, sollecita il ridimensionamento del ruolo a quello di mero partecipe: osta all'accoglimento di tale punto di vista, basato sull'affermazione che la base di via Pianezza apparterrebbe solo al Paroli, lo stretto legame esistente tra quest'ultimo e il Lintrami, che li pone sostanzialmente sullo stesso piano nella gestione dell'alloggio di via Pianezza, pure acquistato dal Paroli con nome falso. L'importanza dei rinvenimenti in esso effettuati (armi, munizioni, schedario, documenti ribati in diverse irru

zioni, altri sulla attività futura delle B.R.) fa assurgere questa al rango di una delle centrali principali in Torino, e la condotta del Lintrami (che, a differenza del compagno Paroli, rifiuta inizialmente di fornire le generalità) lo qualifica come militante di importanza non molto diversa da quella del compagno, di cui condivide le responsabilità, ivi compresa quindi quella di organizzatore.

Oltre alla consueta, immotivata richiesta di assoluzione con formula dubitativa per gli addebiti di cui ai capi 58), 59), 72), e 73) (in ordine ai quali si osserva solo che il possesso di armi e di patenti false è flagrante, mentre i due reati riguardanti l'auto targata TO L90368 sono provati dal possesso della carta di circolazione falsificata), vi sono quelle del minimo della pena e dello indulto: escluso l'accoglimento della seconda per la ragione più volte addotta, occorre rilevare che in effetti attraverso la differenziazione delle pene si può configurare la non sensibile, ma intuibile differenza nelle posizioni (pur sempre organizzative, si intende) del Paroli e del Lintrami, riducendo a quest'ultimo la sanzione nella misura di sette anni di reclusione per il reato più grave; a

3215

questa vanno aggiunti cinque mesi di reclusione per gli altri addebiti, previa la dichiarazione di estinzione per amnistia di quelli sub 59) e 60).

MANTOVANI NADIA

Ai motivi presentati, per la Mantovani come per altri, dall'avv. Spazzali si è già data risposta pressochè integralmente. Si può ancora ricordare che l'appartenenza alle Brigate Rosse della donna, che l'ha sempre apertamente rivendicata, è confermata dall'aver preso in affitto con nome fittizio l'alloggio di via Maderno, dove fu sorpresa col Curcio, e dall'aver intrattenuto contatti con altri brigatisti.

La richiesta particolare di riduzione della pena non ha fondamento, dato che questa è stata determinata in misura assai vicina al minimo e non certo eccessiva in relazione alla personalità della prevenuta, nei cui confronti si impone la piena conferma della precedente decisione.

OGNIBENE ROBERTO

Per Ognibene i motivi presentati dagli avv. Giovanni-Lombardi e Spazzali sono stati già in parte esaminati. La sua partecipazione alla

B.R. è pacifica, essendo stato arrestato dopo che aveva ucciso il maresciallo Maritano che lo aveva sorpreso ad entrare nella base di Robbiano, dalla quale provenivano i suoi documenti falsi. Anche gli altri reati per cui si chiede l'assoluzione per insufficienza di prove (capi 53-57) sono flagranti (possesso di automobile proveniente da delitto, falsità inerenti, rifiuto di generalità) oppure provati da ricognizioni e da perizia grafica ( per la locazione, col nome di Bertolini, di una casa in Riese Pio X).

Nessuna censura è consentita in ordine alla pena, che si ravvisa congrua; l'amnistia è applicabile solo alla contravvenzione sub 55), facendovi ostacolo, per i delitti, la condanna per il ricordato omicidio, riportata con sentenza 11/1/1977 della Corte d'Assise (d'Appello di Milano. E' accoglibile infine la istanza perchè sia riconosciuta la continuazione tra i fatti di cui a questo procedimento e l'anzidetto delitto di omicidio ( la sentenza in parola è stata acquisita insieme a quella riguardante il Franceschini), in quanto qui, a differenza che per il Franceschini, l'unicità del disegno criminoso è evidente e il reato più grave è quello già definitivamente giudicato: ne consegue la dichiarazione del

la continuazione e un aumento di pena, per questi reati, che non può essere superiore ai tre anni di reclusione, per portare la prima condanna (a venti sette anni) al tetto massimo previsto dall'art.78 C.P.

PAROLI TONINO

I motivi per Paroli, presentati dall'avv. Arnaldi, sono stati in gran parte ormai presi in considerazione; per lui specificamente si contesta la qualifica di organizzatore della banda (pag. 3) e l'attribuzione di reati diversi attraverso il "metodo delle basi". In proposito basti ricordare: che Paroli è sicuramente l'acquirente dell'importante base di via Pianezza (è vero infatti che lo alloggio di via Foligno fu acquistato non da lui, come osserva il difensore, ma da Gallinari), e il locatore dell'alloggio di Ghigo, il che è ampiamente sufficiente per attribuirgli la definizione contestata.

Per i reati concorrenti, poi, le prove non sono affatto desunte col criterio sopra criticato, ma per i falsi nell'atto pubblico e nella scrittura privata relativi ai due immobili derivano dalla ricognizione di persona effettuata il 4/7/1975 e

T1218

dall'identificazione di cui al vol. ZZ/D/18, nonchè dal ritrovamento, in via Pianezza, della chiave di Ghigo; per la falsificazione delle patenti, il rifiuto di generalità, il possesso di armi (capi 58-70) i reati erano flagranti; per il furto dell'auto e i falsi connessi (capi 72-73) la prova deriva dal ritrovamento della macchina nei pressi della base e dei documenti inerenti nella base medesima.

La misura della pena è assolutamente proporzionata all'intensità della partecipazione ai gravi reati contestati e alla pericolosità del giudicabile, che non può fruire dell'indulto per la nota causa, ma può fruire dell'amnistia sulle imputazioni sub 59), 60) e 71), con una conseguente diminuizione di pena di due mesi di reclusione.

Vi sono anche, per questo appellante, motivi presentati dall'avv. Costa, ma, poichè essi o sono di portata generale o ricalcano integralmente quelli dell'altro difensore, a tutti si è già data una (negativa) risposta.

SAVINO ANTONIO

Dei motivi dell'avv. Spazzali resta, per il Savino, la richiesta di ritenerlo responsabile del

219

reato di cui all'art. 414 C.P. anzichè di quello contestato: ma che i fatti addebitati a lui e alla moglie integrino non una semplice istigazione a delinquere ma una vera e propria appartenenza alle Brigate Rosse è ampiamente dimostrato dal possesso, contemporaneo all'impresa principale di scritturazione sui muri della Fiat, di documenti estremamente compromettenti al riguardo, dalla significativa ricerca di un alloggio "sicuro", dal ritrovamento di loro manoscritti nella base segreta di via Fea, dai gravi sospetti su di loro gravanti per il sequestro Amerio, che solo lo spinto garantismo dei primi giudici ha ritenuto insufficienti per una condanna.

Quanto alla pena inflitta, essa appare mite in rapporto alla gravità dei fatti e alla figura del Savino, a cui non spetta l'indulto per espressa esclusione di legge e al quale non può essere ridotta la pena accessoria ex art. 29 C.P.

SEMERIA GIORGIO

I motivi sono stati per lui presentati dagli avv. Di Giovanni-Lombardi e Arnaldi e restano, di fatti: 1) la generica contestazione sulle prove e sulla qualità di dirigente della banda armata; ba-

220

sta in proposito ricordare che Semeria è un militante della prima ora, titolare della grossa base di via Boiardo in Milano (v. riconoscimento del proprietario, possesso delle chiavi, ecc.), frequentatore degli alloggi di via Pelizza da Volpedo e via Delfico, collegato con diversi altri brigatisti, redattore di documenti di rilevante contenuto interno, elementi tutti che non solo comprovano la sua indubbia appartenenza all'organizzazione con lo stile del regolare (si rammentino la sua protratta clandestinità, l'armamento, i documenti falsi), ma anche la sua posizione di capo e di organizzatore; 2) la richiesta del minimo della pena, che invece è stata fissata in misura aderente alle modalità di esecuzione del grave delitto e alla capacità del reo; 3) le istanze di concessione di amnistia e condono (ovviamente non applicabili nella specie) e di riduzione/revoca della pena (accessoria, anch'essa invece conseguenza legale della condanna, la quale dunque deve essere confermata.

CARNELUTTI ADRIANO

Si tratta del primo degli appellanti a piede libero, o latitanti, raccolti nel secondo gruppo sopra indicato. Per lui hanno presentato motivi gli avv. Spazzali e Guiso, ed ha sostenuto la discussi

221

nerale l'avv. Zancan.

La prima contestazione è sul merito, in relazione alla domanda di assoluzione per insufficienza di prove del primo difensore e alla censura di difetto di motivazione sulla responsabilità del Carnelutti avanzata dal secondo difensore. Pare invece a questa Corte che quella di primo grado abbia più che correttamente argomentato nell'attribuire la militanza nelle B.R. al Carnelutti in base a molteplici, gravi e concordi estremi probatori.

Infatti già il ritrovamento della carta marca 100I, sicuramente acquistata dal prevenuto, nella casa di Robbiano, collegata con il possesso, da parte sua, della chiave dello stabile e con la sua pacifica provenienza da quel "Collettivo La Comune del Lodigiano" dal quale le Brigate Rosse attinsero molti proseliti, possono costituire un fattore accusatorio molto più determinante di quanto i primi giudici, nella loro restrittiva analisi più volte sottolineata, non abbiano ritenuto. Se a questo aggiungiamo gli altri ritrovamenti, cioè quello di quattro sue carte topografiche e di una chiave uguali a carte e ad altra chiave trovate a Robbiano, la presenza in via Fea di appunti da lui scritti e la scritturazione, di suo pugno, di quattro indiriz

222

zi su buste contenenti comunicati delle B.R. da inviare a personalità di Torino, non si possono più avanzare riserve su questa militanza del Carnelutti, già considerata dal Giudice Istruttore sotto il profilo maggiormente pesante dell'organizzatore meno soggetto alla regola della compartimentazione, stante il suo accesso a due covi di rilievo; è evidente quindi che alcune incertezze delle perizie grafiche e l'esito negativo delle ricognizioni di persona non possono scalfire un simile coacervo di prove a carico, alle quali sarà bene aggiungere gli indizi evidenziati dal G.I. alle pagg. 489-490 dell'ordinanza di rinvio a giudizio, vale a dire il trasferimento inspiegabile dell'imputato a Torino per intraprendere un lavoro alla Fiat molto più gravoso del precedente, la redazione da parte sua di un significativo diario sui compagni e metodi di tale lavoro, la reazione di altri brigatisti allo arresto di lui, il suo possesso di un appunto con l'indirizzo "corso Giulio Cesare 111" identico a quello che figura su un'agendina sequestrata a Paroli e Lintrami in via Pianezza.

Così ribadita la colpevolezza di questo appellante, non gli possono essere concesse le attenuanti generiche in considerazione della non modesta

figura di militante che egli rappresentava, il che accentua la sua pericolosità, confermata dalla proposta di soggiorno obbligato avanzata (anche se, pare, respinta) dalla Questura di Milano e ricordata nella discussione. Quanto detto comporta la reiezione delle ultime istanze difensive non ancora prese in considerazione, cioè la concessione di benefici, la riduzione della pena accessoria, l'applicazione dell'indulto.

CATTANEO GIACOMO

La difesa del Cattaneo ne ammette la colpevolezza per il sequestro Macchiarini (al riguardo la prova è lampante, in quanto rappresentata dalla confessione e dalla fotografia nella quale lo imputato punta una pistola contro il sequestrato) ma ne mette in dubbio la partecipazione alla banda armata, sostenendo che essa "ebbe inizio in epoca successiva" o che comunque gli altri fatti ad essa riconducibili avrebbero visto estraneo lo appellante.

La fragilità di questa tesi è evidente, dato che costui non è imputato se non di aver partecipato alle Brigate Rosse, e il sequestro Macchiarini era senza dubbio una delle imprese più caratte

221

ristiche di questa organizzazione; le attività cospirative del Cattaneo sono confermate, se ve ne fosse bisogno, dall'ospitalità data alla ricercata Ruth Peusch e dalle rivelazioni al suo riguardo contenute nel "memoriale Pisetta".

Ferma restando quindi la condanna del Cattaneo per il delitto ex art. 306 C.P., sembrano potersi accogliere le istanze dirette a ridimensionare la pena e a concedergli le attenuanti generiche: la prima può stabilirsi in tre anni di reclusione, attesa l'unicità dell'episodio di partecipazione totale accertato e la mentalità dell'ex partigiano, che lo portava a travisare, anche se con colpevole leggerezza, i termini di una legittima lotta politica; le seconde possono fondarsi sul comportamento successivo ai fatti, che sembra non abbia più dato luogo a rimarchi: per effetto di queste modifiche, la pena viene ridotta a due anni di reclusione.

Si ravvisa infine l'opportunità della concessione dei benefici di legge, per consolidare questo distacco da un'esperienza negativa che pare non dovrà più ripetersi.

FABIOLI UMBERTO

225

A favore di questo appellante hanno presentato motivi l'avv. Spazzali e l'avv. Guiso: essi sono stati per la maggior parte già discussi, essendo comuni ad altri. Di particolare, in entrambi i testi, vi è una sommaria contestazione di responsabilità (a pag. 4 dei motivi Spazzali e a pag. 12 dei motivi Guiso), che è agevole controbattere con le numerose, rilevanti e cronologicamente dilatate fonti di prova già elencate dalla Corte d'Assise: il Farioli, dipendente di quella Sit-Siemens nella quale si formò uno dei primitivi nuclei di brigatisti, avrebbe allestito fin dagli albori delle Brigate Rosse un'officina a Milano, per la preparazione di armi da fornire all'organizzazione (l'affermazione del Pisetta al riguardo è parzialmente confermata, perchè l'officina esisteva, anche se non ne è risultato lo scopo eversivo); è certo che egli frequentava, fin da allora, molti esponenti di primo piano delle B.R. (Semeria, Moretti, Ferrari); latitante per molti anni dopo la prima cattura, si è dichiarato "prigioniero di guerra" all'atto della seconda, fornendo così una sicura "carta d'identità" di terrorista; i suoi documenti, falsi, provenivano dal blocco custodito a Robbiano e utilizzato da altri brigatisti; in via Castelgomberto a To

226

rino, base di grande peso, vi erano suoi appunti manoscritti e apparecchiature fotografiche analoghe a quelle che egli aveva nell'alloggio dei Ravinale-Pavia; imponenti poi i ritrovamenti significativi in detto alloggio e sulla sua persona (documenti delle B.R., moduli in bianco, fotocopiatrice, macchina per fare targhe false, due pistole, munizioni, chiavi, ecc.), tutti elementi che, specie anche singolarmente presi, rivelano con assoluta certezza sia la militanza di Farioli nell'organizzazione criminale, sia la sussistenza degli altri reati, quasi tutti accertati in stato di flagranza o (quelli sub 85) e 86) resi evidenti dal possesso degli atti falsificati.

Neppure le altre richieste difensive appaiono fondate: non possono concedersi le attenuanti generiche, data la gravità dell'addebito, messa in rilievo dall'importanza delle prove menzionate, e data la pericolosità del soggetto quale si evince dalla descrizione ora fatta; lo stesso fondamento ha la pena irrogata, che non appare giusto diminuire in alcun modo stante la sua proporzione rispetto all'entità delle violazioni, le quali giustificano anche l'aumento per la continuazione (si pensi solo alle pene normalmente stabilite per i reu-

ti in materia di armi); non ha senso, quindi, parlare di benefici, di diminuzione della pena accessoria, di indulto.

Unica istanza accoglibile è quella dell'applicazione dell'amnistia al capo di imputazione n.86), che consente di ridurre (a questo solo titolo) la pena, nella misura, stimata equa data la limitatezza dell'esclusione, di un mese di reclusione.

GUAGLIARDO VINCENZO

Per questo imputato (motivi d'appello degli avv. Spazzali e Guiso) va affrontato in primo luogo il problema dell'impugnazione dell'ordinanza con la quale la Corte d'Assise ha rigettato l'eccezione di nullità del provvedimento di rinvio a giudizio, problema sollevato dal primo difensore sotto il profilo dell'omessa contestazione, al suo cliente, del possesso della chiave di cui è cenno a pag. 382 della sentenza della stessa Corte e che, essendo uguale ad altre che avevano Basone e Curcio, viene utilizzata come elemento di accusa. A questo rilievo ha già risposto efficacemente l'ordinanza impugnata, emessa il 30/3/1978, osservando che non può parlarsi di nullità per violazione del diritto di difesa quando il reato di cui Guagliar-

do deve rispondere (ex art. 306 C.P.) gli è stato regolarmente contestato dal Giudice Istruttore di Milano in data 21/1/1976 e quando dal possesso della suddetta chiave si può benissimo prescindere, non essendo l'unico elemento probatorio al riguardo; si deve ancora aggiungere che, come ha rilevato la Corte di Cassazione (sent. 16 marzo 1979, Boffi, in "Riv. Pen." 1979, p. 706), l'aggiunta, agli elementi essenziali della contestazione formale, di altri elementi non ingenera alcuna nullità.

In ogni caso, e si risponde così al merito dell'appello per quanto attiene al diniego di responsabilità per l'appartenenza alla banda armata, la qualità di brigatista dell'appellante si evince facilmente anche senza tener conto della chiave, posto che egli si è incontrato col Basone, sicuro membro e dirigente della banda, avendo su di sé armi e due documenti falsi, che la relazione sequestrata al Semeria, riguardante la cattura della Mantovani, accenna all'incontro tra Basone e Guagliardo come a un momento dell'attività delle Brigate Rosse, che anche l'atteggiamento della moglie, la Marchesa Rossi Silvia, era trasparente al riguardo (teneva lei i documenti d'identità autentici del marito e ben 23 banconote da £. 50.000),

229

e che infine (si rileggano le precedenti osservazioni circa il comportamento processuale) il prevenuto, dopo essersi sempre rifiutato di rispondere, ha pienamente riconosciuto in dibattimento la sua appartenenza all'associazione in discorso, della quale ha sottoscritto i comunicati, dandosi poi alla latitanza dopo la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia preventiva.

Ribadita così la legittimità della condanna, restano da considerare: la richiesta delle attenuanti generiche, che non può essere accolta sia per la gravità del reato che per la propensione a condotte illegittime ancora dimostrata dall'imputato con la violazione degli obblighi impostigli all'atto della scarcerazione; la lagnanza sulla misura della pena, che è invece adeguata al fatto e alla lumeggiata personalità del reo, e non molto superiore al minimo; le istanze concernenti l'applicazione del decreto di clemenza e la riduzione della pena accessoria, che sono, per quanto più volte detto, manifestamente infondate: sia perchè il decreto nega l'applicazione del condono al reato ritenuto, sia perchè la pena accessoria perpetua è imposta nella specie della legge.

230

LEGORATTO GIOVANNA

I primi due motivi d'appello riguardano il merito, e concludono con la richiesta di assoluzione con formula piena o con quella dubitativa: su questo punto, al contrario, la sentenza di primo grado è inattaccabile, in quanto la qualità della Legoratto di componente delle Brigate Rosse, anche a prescindere totalmente (ma non è possibile, per le strette analogie di comportamento e i legami di coniugio tra i due) dalla posizione del Savino, risulta da una sequela di prove del massimo rilievo. Neppure la difesa tenta di contestare che la donna, insieme al marito, abbia tracciato sul muro della Fiat la scritta "Brigate Rosse" e la caratteristica stella con la bomboletta di vernice spray di cui furono trovati in possesso (v. comunque l'esito del riconoscimento da parte dei sorveglianti, quello della perizia sulla vernice, le assurde e divergenti giustificazioni fornite dai due); la stessa Legoratto cercò la casa con i muri spessi e senza portineria, come da rapporto 10/6/1974 della Questura di Torino e da sicuro riconoscimento da parte dell'impiegato dell'agenzia immobiliare (vol. Q, fasc. I/E, pag. 25), ed è grave che la sospettata neghi recisamente; i documenti sequestrati nell'alloggio

dei coniugi sono tipici dei militanti B.R., e la concordia di atteggiamenti della moglie e del marito lascia ben pochi dubbi sulla condetenzione di essi; con scrupolo probabilmente eccessivo, i primi giudici non sono pervenuti all'affermazione di responsabilità dei Savino-Legoratto per il sequestro Amerio, benchè il rinvenimento del telefono "grillo" proveniente certamente dal furgone SIP usato per quel sequestro (si vedano le diffuse argomentazioni in proposito alle pagine 88-90 della ordinanza di rinvio a giudizio) e le tergiversazioni sulla segnalazione del proprio domicilio alla polizia giudiziaria, per dare probabilmente modo ai complici nel delitto che si trovavano nella loro abitazione di allontanarsi (cfr. i verbali redatti la notte precedente il rilascio dell'Amerio, il 17/12/1973), sembrerebbero elementi accusatori di tutto rispetto: e allora, pur non potendosi ormai modificare la pronuncia sul punto, la partecipazione a questo episodio delittuoso appare risolutrice rispetto all'inserimento dei due nelle Brigate Rosse; a tutto ciò si aggiunga il famoso "parere" dato dal Levati all'organizzazione perchè consentisse il trasferimento, a scopi eversivi, dei coniugi da Borgomanero a Torino, parere di cui parla il

232

G.I. a pag. 402 del provvedimento già menzionato.

Riaffermata in tal modo la colpevolezza dell'imputata in ordine al reato contestatole, e richiamata la già dimostrata impossibilità di applicare a lei, come a tutti gli altri appellanti, l'attenuante ex art. 311 C.P. per la sua natura oggettiva, si reputa invece accoglibile il terzo motivo per quanto attiene alla concessione delle attenuanti generiche, giustificate dalla sua presumibile subalternità rispetto al marito ma soprattutto dalla condotta successiva ai fatti, caratterizzata da un dimostrato impegno lavorativo e da un altrettanto presumibile distacco dal gruppo eversivo; ciò comporta la riduzione della pena a due anni di reclusione e la concessione dei benefici di legge, che si reputano idonei a consolidare il distacco di cui si è parlato e a darle la possibilità di ricostruire su altre basi la sua esistenza.

Ulteriore conseguenza della riforma è l'eliminazione degli obblighi che le ha imposto il provvedimento di scarcerazione.

---

MICALETTO ROCCO

I relativi motivi, dell'avv. Masselli, lamentano innanzitutto un asserito inesatto apprezzamen

to delle risultanze processuali che avrebbe potuto condurre a un'assoluzione, quanto meno per insufficienza di prove, consistendo queste nel semplice ritrovamento di oggetti in una base, mentre il Micaletto si sarebbe sempre presentato col suo nome e cognome, in contrasto con le regole vigenti nelle B.R.: è agevole replicare che la sicura partecipazione di questo appellante alla banda armata, ribadita dalla sua perdurante latitanza, risulta da molteplici prove emerse in questo processo, e quindi non solo dal ritrovamento di diversi oggetti del Micaletto nella base di via Fea, ma dai testimoni che hanno deposto sul suo soggiorno in quell'alloggio (e, come si è sempre osservato, nessuno che non fosse un brigatista poteva avere libero accesso a un covo di quel genere), dal favoreggiamento praticato dal giudicabile nei confronti del Muraca e del Raffaele (v. infra), ai quali cedette la casa di via Mongrando continuando a pagare il canone, dalla significativa coabitazione col Sabatino nella casa di corso Regina Margherita 161, sempre a Torino, infine dalla frequentazione della locale sede del movimento marxista-leninista della quale Sabatino era custode e dove entrava anche il Ferrari (v. vol. Y, fasc. 12, pag.

8).

Al secondo motivo, concernente la possibile degradazione del reato a semplice associazione sovversiva, si è data risposta in precedenza.

Il terzo motivo invece, attenendo alla pena, può trovare parziale accoglimento: invero, se non vi sono appigli per la concessione delle attenuanti generiche, posto che vi osta specialmente la pericolosità del Micaletto, quale si deduce dal comportamento successivo (che ha dato luogo, come è notorio, alla denuncia di lui per correità in altri tragici fatti di sangue), appare equo sanzionare in questo giudizio la sua condotta per quello che è stata, vale a dire per una partecipazione apparentemente non di speciale rilevanza ed effettuata con modalità di minore allarme rispetto alla maggior parte degli altri complici; la pena quindi può essere ridotta a quattro anni di reclusione, il che rende naturalmente improponibile l'istanza di sospensione condizionale.

Confermando la sentenza nel resto, occorre rettificarne l'errore materiale incorso quando ha dichiarato il Micaletto colpevole del reato ascritt togli al capo 45) anziché al 46).

0295

**MORETTI MARIO**

Dei motivi d'appello dei coimputati richiamati in quelli presentati dal difensore d'ufficio devono essere esaminati, per il Moretti: 1) quelli di merito, rispetto ai quali la condanna pronunciata dalla Corte d'Assise risulta ampiamente motivata, visto che costui, anch'egli tuttora latitante, era certamente collegato alla base di via Boiardo in Milano, come dimostra la Fiat 500 a lui affidata dalla moglie, parcheggiata nei pressi e non più recuperata, mentre altro legame vi è con la base di via Delfico, dove si rinviene una foto di suo figlio; 2) quelli attinenti alla pena, che appare adeguata al rango goduto dal Moretti nell'associazione, destinato poi, per quanto se ne sa, a rendersi esplicito a seguito delle gravissime accuse mossegli successivamente, di cui vi è già un accenno nella sentenza appellata e che ora sono di pubblico dominio, le quali rivelano una capacità criminale tale da rendere assurdo (lo si replica) ogni discorso di attenuanti generiche. La sentenza stessa, pertanto, deve essere pienamente confermata sul punto.

**MORIACCHI ANTONIO**

L'unica richiesta del difensore del Morlacchi, assolto per insufficienza di prove dal reato ex art. 306 C.P., è ovviamente la modifica della formula in un senso più favorevole, perché non sarebbe certo che la persona che si rivolse all'appellante per cercare l'alloggio sia stata quella che poi trattò col Pattoni, e perchè non vi è ragione di ritenere quest'ultimo più sincero o per supporre che Morlacchi conoscesse le intenzioni della persona che gli chiese la raccomandazione.

L'infondatezza dell'appello (in cui, come si vede, gli elementi di incertezza sono predominanti) deriva dalla circostanza che i supporti probatori a carico sono consistenti e non permettono certo agli spunti di dubbio, ravvisati col solito scrupolo dalla Corte di primo grado, di annullarne la portata: è vero infatti che la versione del Pattoni, che disse di essere stato sollecitato dal Morlacchi a prestarsi all'acquisto fittizio dell'alloggio, appare più credibile (perchè negativa anche per lui) di quella del prevenuto, il cui possesso di documentazione sulle B.R. autorizza ulteriori illazioni a suo carico, e che certamente era in contatto col Basone in quanto fissò a lui un appuntamento col Pattoni stesso. Si tratta, come si

8207

vede, di elementi gravi, da apprezzarsi in funzione di una, magari sporadica, partecipazione all'organizzazione in discorso, e che impongono la conferma dell'impugnata decisione.

MURACA PEPPINO e RAFFAELE PACIO

La trattazione unitaria dei due appelli è giustificata dalla comunanza di motivi, che discende a sua volta dalla pratica coincidenza di posizioni processuali.

Si chiede in primo luogo l'assoluzione con qualsiasi formula dalle imputazioni, ponendo in dubbio i riconoscimenti effettuati dai sorveglianti della Fiat e svalutando tutti gli altri elementi di prova della loro militanza nelle Brigate Rosse, che al contrario risulta dimostrata in modo incontrovertibile.

Innanzitutto i due amici sono inseparabili, tanto che Micaletto procura loro l'alloggio di via Mongrando continuando a pagare di persona l'affitto; oltre al Micaletto, essi sono probabilmente in rapporto con altro esponente brigatista, il Ferrari, in quanto nella base da costui allestita in via [illegible] vengono trovati apparecchi di diffusione identici a quelli montati sulle Fiat 500 usate per la

diffusione del comunicato a Mirafiori e altrove la mattina del 22/4/1974; nel loro alloggio si rivengono documenti compromettenti e le due sveglie con fili che fanno subito correre il pensiero ad attentati con esplosivo; la paternità dell'episodio avvenuto davanti al cancello della fabbrica è resa sicura non solo dai riconoscimenti dei sorveglianti, ma anche dal loro possesso di una chiave specialmente adattata (diversa da quella originale rimasta in mano al proprietario derubato e difettosa), atta ad aprire la Fiat 500 dalla quale si diffondeva il comunicato registrato e presso la quale fu visto armeggiare uno dei due, dalle contraddizioni in cui caddero entrambi negli interrogatori (v. ordinanza di rinvio a giudizio a pag. 95 segg.), dalle già citate analogie con i reperti di via Fea.

Detto questo per quanto riguarda l'addebito ex art. 306 C.P., sarebbe ingenuo pensare, come vorrebbero gli appellanti, che essi non siano gli autori (o dei concorrenti) del furto, pacifico, della Fiat 500 in loro possesso, consumato pochi giorni prima, visto che non vi è nessun indizio che essi l'abbiano ricevuta da altri ma che invece la soluzione più logica appare quella di far predisporre alle stesse persone sia il mezzo di diffusione

del messaggio sia il veicolo che a tale mezzo fa da supporto.

Quanto al reato di propoaganda sovversiva, la asserzione che si sarebbe trattato soltanto della oggettiva propalazione di un episodio ormai di dominio pubblico, senza forza persuasiva, è clamorosamente smentita dal tenore del comunicato n. 1, dove gli accenti di propaganda sono aperti, suadenti e continui, incitando gli astanti ad estendere la resistenza armata ai centri vitali dello Stato e a trasformare la crisi del regime in lotta armata per il comunismo.

Restano gli aspetti sanzionatori, rispetto ai quali si è già dimostrata l'inesistenza delle attenuanti ex artt. 311 e 62 n. 1 C.P.; la pena è stata inflitta ad entrambi gli imputati (con le attenuanti generiche) in misura minima e comunque proporzionata alla loro condotta e agli aspetti negativi della loro personalità, l'aumento per la continuazione è stato fissato nella modestissima quantità di tre mesi di reclusione. In più, è stata concessa, in relazione all'età, la condizionale a Raffaele, mentre questa e la non menzione pure richiesta non possono essere concesse al Muraca per il superamento del limite di due anni di reclu

sione.

La sentenza va dunque confermata per questi due appellanti, dichiarandosi condonati i tre mesi inflitti per la continuazione al Muraca Peppino.

PISETTA MARCO

La difesa del Pisetta sostiene, coi primi due motivi, che questi avrebbe dovuto essere assolto perchè il fatto non costituisce reato, o almeno per insufficienza di prove, assumendo in primo luogo che quando egli ebbe contatti con le Brigate Rosse queste non erano una "banda armata", o almeno lui non sapeva che lo fossero, ed affacciando poi il dubbio circa una sua possibile veste di agente provocatore; per rispondere, negativamente, a questi interrogativi occorre rifarsi ai fatti accertati nel processo, tra i quali assume un rilievo determinante il possesso delle chiavi della base B.R. di via Boiardo e l'arresto avvenuto mentre Pisetta vi stava entrando: quindi la partecipazione del giovane alla banda armata (e che tale fosse fin dall'inizio lo si è già dimostrato) appare una conseguenza diretta di quanto è stato detto sui frequentatori di questi covi, partecipa

241

zione che trova conferma nelle numerose notizie che egli fornì dell'organizzazione nel famoso "memoriale", notizie dalle quali non può non desumersi che questo precoce agitatore (già attivo in Trento all'alba del terrorismo) sapesse perfettamente di che natura e pericolosità era il nuovo gruppo di cui faceva parte.

Sul laconico motivo d'appello che adombra la possibilità di considerare Pisetta come infiltrato dei servizi segreti basterebbe richiamare l'ampia argomentazione della sentenza di primo grado, che non consente di dar corpo a questa ipotesi; si può aggiungere che la frequentazione della casa di via Boiardo prova che il prevenuto era inserito nelle B.R. ben prima di venire a contatto con gli inquirenti, e che il probabile intervento degli agenti del SID in occasione della redazione del memoriale consistette in una pressione affinchè egli fornisse notizie sui fatti pregressi, cioè in sostanza rivelasse quanto la sua militanza gli aveva dato modo di apprendere (con le eventuali aggiunte su suggerimento degli istigatori, che tuttavia non sol gono valore a molte delle informazioni inedite che dal memoriale trapelano). Lungi pertanto dall'essere una spia precostituita, il Pisetta si presen-

ta come uno sbandato fragile di carattere e un facile e un po' fantasioso narratore; basti richiamare qui, in proposito, non solo il contromemoriale (che, di per sé, smentisce la tesi dell'agente provocatore), ma la lettera allegata al verbale d'udienza di prime cure.

E allora si può passare all'esame del terzo motivo, che, dando per ammessa la già dimostrata militanza dell'appellante nelle Brigate Rosse, ventila un'ipotesi di recesso dalla banda non ai sensi di quell'art. 308 C.P. che è già stato accantonato dalla sentenza della Corte d'Assise, bensì a norma del successivo art. 309, intendendo come "ingiunzione dell'Autorità" un invito che gli sarebbe stato fatto dal P.M. milanese dopo l'arresto, che si assume seguito appunto da un suo allontanamento definitivo dal gruppo armato. Fanno ostacolo a questa barocca costruzione due circostanze determinanti: primo, che non si può affatto ritenere realizzata l'"ingiunzione" indicata dalla disposizione citata nell'incontro tra Pisetta e il Sostituto Procuratore di Milano che, a sentire lo stesso interessato, si sarebbe limitato a fargli balenare la prospettiva di una scarcerazione in cambio di qualche confidenza; secondo, che, anche a sorvola-

223

re su questo, anzichè essere provato il "ritiro" dalla banda, vi sono elementi per credere il contrario, visto che sia il contromemoriale che l'indicata lettera di scuse ai compagni mostrano un Pisetta che non smentisce per nulla la sua fede guerrigliera e la cui latitanza fa presumere il contrario di un ritorno alla normalità.

Passando ai problemi di pena, proprio il suo comportamento successivo, autorizzando pesanti illazioni sulla sua pericolosità, esclude che gli possano essere concesse le attenuanti generiche; dell'inapplicabilità di quelle previste dagli artt. 62 n. 1 e 311 C.P. si è già discusso; quella ex art. 114 C.P. non appare giustificata dalle risultanze processuali, visto che l'importanza del Pisetta non è diversa da quella di altri frequentatori delle basi e non vi è alcun estremo che la faccia ritenere come "minima", stando anche alle rivelazioni del memoriale.

Può invece essere accolto il motivo riguardante il contenimento della pena che, ancorata ai diversi parametri della non accertata gravità delle partecipazione e delle esigenze di proporzione rispetto ad altre condanne, si reputa riducibile a [illegible] di reclusione. Tale misura esclude

27244

naturalmente, che possano essere concessi gli invocati benefici.

SABATINO PIETRO

L'appello del Sabatino, assolto per insufficienza di prove dal delitto di cui all'art. 306 C. P., tende all'assoluzione con formula piena, sostenendo che il solo reperimento presso di lui di documenti provenienti dalle B.R. non può fondare sospetti di una qualche entità, dato che nell'ambiente operaio in cui egli viveva circolava molta documentazione di questa organizzazione, clandestinamente diffusa.

Si deve in contrario rilevare che gli elementi di accusa contro costui sono molteplici e di grande peso: si va dai due ciclostilati battuti con la macchina da scrivere che era servita per i volantini dei sequestri Labate ed Amerio alla compromettente bozza iniziante con le parole "Compagni, in questi ultimi mesi ...", che appare destinata ai membri dell'organizzazione perchè questi la completassero con le loro osservazioni; dalla lettera della Fiat diretta al Carnelutti ma recapitata al suo indirizzo (illuminanti le distorte spiegazioni da lui date a questi rinvenimenti) al ciclostilato concernente

il C.R.D. e la biografia di Sogno, analogo ad altri trovati in possesso di Curcio e Franceschini o in altre "basi"; dalla conoscenza stretta col brigatista Micaletto alla detenzione di un numero di "Controinformazione" che asserì di avere comprato in edicola, cosa risultata impossibile; dal reperimento, a casa sua, di altri documenti rilevanti, tra cui suoi manoscritti contenenti la teorizzazione di idee eversive e l'ipotesi di fare personalmente una scelta rivoluzionaria, a quello di un bossolo di proiettile per P. 38 nella sua macchina; vi sono, come si constata facilmente, davvero troppi elementi per pretendere un trattamento più favorevole di quello, già molto benevolo, adottato dalla Corte di primo grado, la cui pronuncia deve essere ribadita.

BORGNA RICCARDO - LAZAGNA GIOVAN-BATTISTA - LEVATI ENRICO

Le vicende riguardanti questi ultimi tre imputati impongono, a parere della Corte, una trattazione unitaria, per i legami di fatto (la concomitanza dei contatti col Girotto) e di diritto (la coincidenza di alcuni dei motivi di impugnazione) che li pongono in una stessa prospettiva.

C.P. 246

Sullo snodarsi degli avvenimenti che, dai primi accenni fatti dal Girotto al Caldi, hanno portato il primo (passando attraverso la presenza delle tre persone in oggetto) ad incontrare Curcio e Franceschini in Pinerolo e a farli arrestare, sembra opportuno richiamare la succinta narrazione contenuta nella prima parte di questa sentenza, salvo riferirsi, per eventuali particolari, all'analitica esposizione della sentenza appellata; e questo onde evitare inutili e fastidiose ripetizioni, rese inopportune dal richiamo, di cui infra, ai singoli momenti che volta a volta si riterranno precipuamente rilevanti.

E' necessario, innanzitutto, sgombrare il campo da due eccezioni sollevate dalle difese e comuni ai tre prevenuti, riguardanti una la credibilità del Girotto alla stregua di una recente acquisizione processuale, l'altra l'asserita sussistenza delle condizioni per l'applicazione degli artt. 47, 48 e 49 C.P.

La prima questione si fonda, oltre che sui precedenti attacchi alla figura del "superteste" ai quali efficacemente hanno risposto il Giudice Istruttore e la Corte d'Assise, sulla produzione, autorizzata da questa Corte, della nota in data 16/7/1974

indirizzata al "capo del Reparto D - Roma", con un appunto allegato e proveniente dal procedimento n. 61/76 R.G. della Corte d'Assise di Milano, dalla quale sostanzialmente si apprende che al Girotto era stata già pagata, da parte degli inquirenti che si avvalevano della sua attività in vista dell'infiltrazione nelle Brigate Rosse e nella epoca considerata, la fattura di un milione per il ricovero della sua convivente in una clinica e che si proponeva agli uffici superiori di pagargli £. 200.000 mensili (a fronte di una richiesta di 300.000) quale compenso per detta prestazione. Questa circostanza nuova, se smentisce il Girotto nella sua affermazione di aver agito senza il minimo intento lucrativo, e se ingenera perplessità circa la conferma di tale dichiarazione da parte dei testi appartenenti all'Arma ( a meno che essi personalmente non fossero a conoscenza della circostanza, come può far ritenere la registrazione del colloquio dell'informatore col capitano Pigne ro), non suscita certo lo strumentale scandalo sollevato dai difensori. Come ha realisticamente osservato anche il Procuratore Generale, è ingenuo menare tanto scalpore per una prassi che è normale nelle polizie di tutto il mondo e che nella spe

cie si è realizzata (a parte il pagamento di un ricovero originato, a quanto è dato di capire, da urgente necessità) nella proposta (non ancora nella effettiva dazione) di erogare una somma mensile tutto sommato molto modesta, in relazione all'impegno che il lavoro richiedeva e al rischio corso dal confidente; così come va definito goffo il tentativo di nascondere questa circostanza, che di per sé non è certo tale da inficiare la credibilità del teste. Né questa credibilità può essere scossa sensibilmente dalla menzogna sopra il particolare in discorso, menzogna probabilmente indotta dalla (su questo punto) inutile strategia di chi dirigeva l'operazione, così come non è scossa dalla discutibile figura dell'ex frate, quando le sue dichiarazioni che contano sono confermate da una serie di riscontri materiali, dai confronti con gli imputati Caldi, Borgna e Levati, e persino dal Curcio.

Rammentiamo brevemente quanto il teste riferì dei colloqui con quest'ultimo e che si rivelò completamente esatto (l'"operazione girasole" di Sossi, le crisi di sconforto di questi, la descrizione dell'organizzazione B.R. poi ribadita nel documento di Piacenza, l'attacco alla sede CISNAL di

Torino) e le concordanze tra questa testimonianza e le finali ammissioni dei predetti imputati, i quali sono stati costretti a contraddirsi di fronte all'evidenza delle contestazioni. La sostanziale veridicità del Girotto, al di là di qualche inesattezza pienamente spiegabile nel coacervo di dati da ricordare e nella difficoltà della sua azione, è dimostrata ancora dal riferimento di elementi (quali le riserve manifestate da Levati e Lazagna riguardo alle B.R.) che tornano a favore degli accusati, dalla richiesta di poter registrare gli incontri, dalla dimenticanza di particolari negativi per gli imputati o dalle rettifiche in senso a loro favorevole rispetto al rapporto dei Carabinieri (le confidenze dei Levati risultanti da una registrazione e il resto di cui riferisce il Giudice Istruttore torinese a pag. 428 dell'ordinanza conclusiva), nonchè dalla circostanza fondamentale, sulla quale le difese tendono significativamente a passar sopra, che fu attraverso queste persone che si arrivò all'incontro con Curcio.

Sul secondo problema, quello dell'errore di fatto o del reato impossibile che sarebbero derivati dal non aver il Girotto alcuna intenzione reale di entrare nelle Brigate Rosse, la sentenza appel-

250

lata ha già dato una prima risposta, e va rilevato, comunque, che esso appare di poco momento, visto che l'appartenenza di Levati e Lazagna alle medesime Brigate Rosse era antecedente, come si rileverà, alla comparsa sulla scena del supposto agente provocatore.

Che la funzione dell'infiltrato fosse sostanzialmente quella del provocatore emerge dal fatto che non solo egli, fingendosi aspirante brigatista, tendeva a scoprire i brigatisti clandestini, ma che attraverso un suo ipotetico inserimento nella banda armata tendeva altresì a far realizzare, da parte dei suoi fiancheggiatori in questo proposito, una loro attività partecipativa alla banda stessa, costituente appunto il delitto loro addebitato; e che tale delitto potesse venire ad esistenza in astratto (al di là dell'atteggiamento soggettivo del Borgna, di cui infra ), con quella valutazione ex ante già sottolineata dai primi giudici che esclude la ricorrenza di un preteso errore o dell'impossibilità del reato, si desume chiaramente pensando che, se Girotto non fosse stato al servizio dei Carabinieri (e solo questo gli imputati non sapevano), egli avrebbe agevolmente raggiunto il suo scopo tramite l'operato del terzetto in discorso. E allora

261

la tesi che fa leva sulla pretesa mancanza di lesione del bene giuridico contrasta con l'illiceità della rispettiva condotta che i prevenuti avevano ben presente mentre la ponevano in essere, ma anche (con) l'effettiva possibilità che l'arruolamento previsto avvenisse (basta immaginare che l'imprevedibile Girotto cambiasse idea e decidesse di entrare nell'organizzazione segreta a tutti gli effetti); onde torna utile il riferimento, oltre che alla giurisprudenza citata dalla Corte d'Assise, anche a Cass. 9 novembre 1978, Paolini (in "Riv. Pen." 1979, p. 206) e a Cass. 30 novembre 1973, Turi (in "Rass. Studi Penit." 1975, 828), che pongono l'accento sull'esigenza che l'inidoneità del mezzo, perchè si abbia il reato impossibile, sia "assoluta", cosa che certo non avviene per la sola caratteristica di provocatorietà dell'intervento esterno (sul punto, v. da ultimo, ancora, Cass. 26 maggio 1977, Macrì, in "Riv. Pen." 1977, p. 692).

Si può così passare all'indagine sulle singole posizioni, tra le quali quella del Borgna assume un rilievo nettamente diversificato rispetto alle due successive. Le risultanze processuali sembrano infatti confermare la tesi della sentenza impugnata nel senso che l'opera dell'imputato in que

252

stione ha avuto una rilevanza causale nell'allacciamento dei rapporti tra il Girotto e le Brigate Rosse; basta rileggere i verbali di interrogatorio dei personaggi coinvolti nella vicenda (compresi quelli dei confronti) per comprendere che l'attivazione del Borgna aveva questa direzione precisa e consapevole. Già nell'incontro nella biblioteca (il tremore del Caldi, presente, è un palpabile segno della drammaticità e serietà del discorso) la richiesta dell'ex frate si fa esplicita, e lo stesso imputato lo ammette, così come aggiunge di aver poi telefonato a Levati "dicendogli che padre Leone voleva entrare nelle B.R.". Tanto basta, evidentemente, per ravvisare in questa condotta quella eziologicamente efficiente per la commissione del reato contestato.

Senonché, la necessaria, successiva indagine sull'elemento psicologico induce a conclusioni differenti rispetto a quelle raggiunte dai primi giudici: già questi ultimi, spostando al solo episodio in esame la partecipazione del Borgna alla banda armata, che viene conseguentemente inquadrata, sotto il profilo giuridico, come concorso (occasionale) ai sensi dell'art. 110 C.P., avevano operato in senso riduttivo rispetto all'interpretazione del Giu-

dice Istruttore, che aveva parlato di una "partecipazione preesistente all'intervento del Girotto" (pag. 394 dell'ordinanza più volte menzionata). E questo era avvenuto perchè non vi è veramente nulla che faccia pensare ad una situazione del genere. Ritiene allora questa Corte che nell'operato del Borgna non si possa ravvisare l'estremo soggettivo dell'intenzione di dare un qualsiasi impulso al gruppo criminale e di aderire ai suoi scopi e metodi (nel che si realizza la partecipazione di un aggregato esterno quale potrebbe essere il giudicabile), ma che l'unico obiettivo di questi fosse favorire il Girotto nella sua apparente condizione di perseguitato e di persona in pericolo di vita, bisognosa di una urgente copertura.

Inducono a questa conclusione sia la figura umana del prevenuto, avvocato proveniente da stimata famiglia, con impegno continuo nella sua professione, che coltiva interessi per i movimenti ecclesiali del terzo mondo (v. le produzioni in atti) giustificanti la sua curiosità ed ammirazione per il frate reduce dalla guerriglia, sia la connessa, abile messa in scena di quest'ultimo, che si fa credere braccato dai fascisti e minacciato di morte, per cui l'appoggio di una organizzazione clan-

destina a cui certamente andavano alcune simpatie del Borgna, poteva rappresentare la salvezza da offrire a un personaggio prestigioso.

L'imputato quindi, se anche sapeva molte cose su chi operava al di fuori della legalità (il facile approdo al Levati lo dimostra) e se ha messo in atto con estrema leggerezza una condotta pericolosa e riprovevole, non pare abbia inteso con essa partecipare alla banda armata, alla quale eccezionalmente inviava l'amico in difficoltà, nè di farvi partecipare il Girotto come effettivo militante. Questa carenza del risvolto intenzionale nel fatto addebitato comporta l'assoluzione dell'agente perchè esso non costituisce reato.

Ben diverse le conclusioni circa la responsabilità del Levati e del Lazagna, che sono proclamate da elementi inequivoci, pesanti e molteplici che nessun artificio dialettico è in grado di scalzare.

Le prove dell'appartenenza del Levati, nel periodo considerato, alle B.R. sono determinanti fin dalla prima indagine, avente per oggetto la soffitta di via Ferrante Aporti. Ingiustamente lo appellante (che d'altronde ha ammesso negli interrogatori di avere in un primo tempo aderito all'or

12255

ganizzazione eversiva) adduce una pretesa contraddizione tra la rilevanza data alla creazione, nelpredetta mansarda, di un luogo di incontro per affiliati all'organizzazione medesima e la successiva affermazione, nell'esame delle posizioni Grena e Vho, che "il collegamento tra detto locale e i suoi frequentatori non è, di per sé stesso, espressione di confluenza di interessi e di attivazione per finalità sovversive", perchè una cosa è la semplice frequentazione, dall'esterno, del locale e altra cosa è il farne un punto di riferimento di altri sicuri brigatisti come il Pisetta, il Ferrari e il Buonavita e il servirsene per propagandare le finalità della banda e il distribuirne i ciclostilati (e questo la sentenza lo dice subito dopo, a pag. 351). Il Levati è tanto consapevole del carattere estremamente compromettente della sua attività in quelle circostanze da parlarne subito col Girotto, accennando in questo e nei colloqui successivi non solo allo sgarbo fattogli dall'organizzazione di mandare Pisetta nella mansarda senza avvisarlo e alla conseguente, ritenuta colpa di Pisetta per il proprio arresto, ma ad altri fatti che assumono il carattere sostanziale della confessione, quali il parere dato per il trasferimento dei

coniugi Savino e la sottrazione di documenti scottanti (e tali discorsi, si noti, emergono dalle ammissioni di Levati dopo l'audizione delle registrazioni, in quanto Girotto li aveva dimenticati).

Che a questa sicura militanza dell'imputato fin dagli albori dell'attività torinese delle B.R. sia seguita una continua partecipazione al gruppo eversivo lo dimostrano, poi, sia l'episodio Girotto che il riferimento che il Borgna (molto ben informato, come si è detto) fa, a colpo sicuro, al Levati come a colui che è in grado di creare il collegamento richiesto. Sulla vicenda di cui si tratta parla da solo, in maniera dirimente, l'incontro tra Girotto e Curcio che ha per tramite il prevenuto, ostacolo invalicabile a tutte le possibili elucubrazioni difensive, e alla cui sostanza accusatoria poco aggiungono i numerosi, pure eclatanti supporti già messi in rileivo dai primi giudici. A che serve disquisire sul significato di certe parole usate dal teste a carico, su sue presunte rettifiche, sul fascino da lui esercitato, sulle caratteristiche psicologiche e sull'indole dell'imputato, quando è proprio lui che riconosce: 1) di aver incontrato Girotto a Pavia, in contrasto con il parere della moglie e con le regole di segretezza nettamente in

252

direttive, per discorrere circa il suo richiesto reclutamento nelle Brigate Rosse, al fine dichiarato di partecipare alla loro lotta essendo esse "le uniche sulla strada giusta", e facendo sì che all'uopo presenziasse il Lazagna il quale, parlando anche a nome dell'amico, dirà che essi "non sono direttamente delle Brigate Rosse, ma godono della fiducia di queste" ( il significato dei discorsi di Lazagna e anche del dissenso comune ai due personaggi verrà preso in considerazione a proposito della situazione di quest'ultimo); 2) di aver assunto le informazioni presso il sindaco di Pettenasco sulla nuova recluta e di averla fatta venire a Stupinigi e a Strambino, sempre per parlare della sua assunzione; 3) di avere, dopo tutto ciò, procurato l'appuntamento con Curcio a Pinerolo, appena quindici giorni dopo la prima discussione (e nel mese di luglio) attraverso misteriosi "canali" che non rivela e ben sapendo che è colui che a Pinerolo rappresenterà le B.R.

A tale decisiva catena di avvenimenti legati, a differenza che per il Borgna, dal filo comune della volontà di inserimento nella banda di un armato associato, addirittura con mansioni direttive (questa essendo la predisposizione che emerge dal

256

colloquio tra Levati e Girotto come espressa dal primo nel corso dell'incontro con Lazagna, si aggiunga la seconda serie di circostanze lumeggiate sia dal Giudice Istruttore che dalla Corte d'Assise: l'allarme che Levati tentò di dare al Curcio dopo la telefonata anonima che lo avvertiva di un pericolo per costui, le notizie precise che il medico aveva sull'autenticità del volantino di accusa contro Girotto, il contenuto degli stessi ultimi incontri con ~~costui~~ questi, gli appunti su tali incontri repertati a Robbiano e la cui fonte non può essere che Levati. Nessuna di queste prove a lui contrarie ha trovato confutazioni coerenti, per cui ci si trincera dietro la constatazione che gli allarmi dati da lui di solito non hanno conseguenze, o si spiega pretestuosamente che della presenza di Curcio a Pinerolo egli può aver avuto notizia "in modo casuale", che la sua promessa all'ex frate di farlo nuovamente incontrare con altri brigatisti è "una millanteria", che la descrizione degli incontri egli la fece a certo Gallo Ermanno di "Controinformazione" (dimenticando, qui, che gli appunti di Robbiano sono scritti da Bassi).

A questo punto la qualità dell'imputato di partecipante alla banda armata quale "irregolare" (ma-

0259

gari in quella posizione parzialmente critica che sarà illustrata a proposito di Lazagna), e con uno sviluppo cronologico e un'attivazione di tutto rispetto, non può essere messa in dubbio, e porta a ribadire pienamente l'affermazione di colpevolezza già decretata dalla Corte di primo grado.

Piuttosto, appare possibile accogliere l'appello per quanto ha riguardo alla misura della pena e alla concessione delle attenuanti generiche, non per smentire le valutazioni operate dalla Corte anzidetta, ma tenendo conto delle emergenze successive e della personalità del Levati quale si è ancor meglio delineata in prosieguo: egli si è dato alla professione di medico con grande impegno anche umano ( come risulta dalla dichiarazione dell'assistente sociale dell'Ospedale di Ivrea), si è creato una famiglia e sopratutto ha abbandonato, per quanto è dato conoscere, ogni velleità di farneticanti rivoluzioni, osservando gli obblighi impostigli. A proposito di questi, anche il recente episodio, che lo ha portato ad allontanarsi dalla sua abitazione per rifugiarsi, pare, da religiosi nell'imminenza e per timore del processo, che ha indotto la moglie a denunciarne la scomparsa e gli è costato l'ulteriore carcerazione, si presenta come una nuova manifesta

260

260

zione della sua fragilità di carattere, in antitesi con la durezza d'animo e la saldezza di nervi del terrorista; queste considerazioni inducono la Corte (anche per fornire ai disperati, che disegnano illusori piani di capovolgimento sociale col sangue di persone innocenti, una ragione di ravvedimento) a ridurre la pena per il reato considerato a quella minima di tre anni di reclusione, ulteriormente diminuita a due anni per le attenuanti generiche fondate sulla sua capacità di trovare uno sbocco "in positivo" agli impulsi prima così malamente orientati; la concessione di entrambi i benefici di legge può coronare questa serie di incentivi, per il Levati, a dedicarsi definitivamente ed esclusivamente al suo utile lavoro, non più ostacolato dalle limitazioni impostegli con l'ordinanza di libertà provvisoria.

Una parte di quanto era esposto vale, naturalmente, ad orientare il giudizio riguardo all'avv. Lazagna, del quale va subito respinta, in particolare, l'insistente (e piuttosto presuntuosa) pretesa di essere al centro di un complotto ordito dai servizi segreti o da qualche altra occulta massoneria golpista, che avrebbe avuto in Girotto il suo braccio secolare per togliere di mezzo un grosso

esponente della sinistra, colpevole solo di com-
battere la sua battaglia con infiammati discorsi
sulle piazze. Anche se questa impostazione difensi-
va appare l'unica possibile di fronte ai fatti che
sembrano inchiodare Lazagna alle sue gravi respon-
sabilità, e anche se la scoperta dei (modesti) gua-
dagni che il Girotto poteva ritrarre dall'affare
ha dato un po' di fiato a tale estrema linea di re-
sistenza, l'inconsistenza di essa, e specialmente
la sua irrilevanza ai fini processuali (e questo
spiega perchè la Corte abbia respinto le istanze di
nuove acquisizioni testimoniali e documentali in
proposito, tra cui quelle riguardanti il fantasio-
so progetto attribuito a esponenti del SID, di ucci-
dere insieme Lazagna e Sossi), si desume da quan-
to segue: 1) che questo imputato fosse "nel mirino"
degli inquirenti è abbastanza comprensibile, visto
che le sue attività nell'ambito di quella zona gri-
gia dalla quale l'eversione ha tratto i suoi frut-
ti in questi ultimi anni sono provate, oltre che
dai suoi legami con le Brigate Rosse di cui si di-
rà in appresso e da quelli stessi da lui denuncia-
ti, dai rapporti con Feltrinelli, per i quali egli
è stato pesantemente condannato in primo grado dal-
la Corte d'Assise di Milano in epoca recente; cosic

chè i sospetti che si nutrivano, fondatamente, sul suo conto sono da attribuirsi solo al suo comportamento e non a congiure da cattiva letteratura; 2) si è dimostrato che Girotto è sostanzialmente credibile anche se pagato, ma la cosa essenziale è che egli, prima degli incontri di Pavia e di Pinerolo, non conosceva (anche se "indottrinato", che vuol dire soltanto preparato a comportarsi conformemente alla sua missione pur nell'imprevedibilità degli avvenimenti) né Levati, né Lazagna, né Curcio, né Franceschini, e non sapeva, così come non lo sapevano i Carabinieri, che Lazagna si sarebbe trovato a Pavia dove lo convocò, per sua libera iniziativa, il Levati; 3) ed è proprio costui, non Girotto (donde l'inutilità degli accertamenti richiesti), che costituisce la principale fonte d'accusa contro il Lazagna, tanto più attendibile per il filiale rispetto che lega il primo al secondo e per la loro "piena amicizia" cui fa riferimento il Lazagna medesimo.

Ripercorrendo per sommi capi le vicende da cui si ritrae la prova della partecipazione dell'avv. Lazagna alle Brigate Rosse (e richiamando, per quanto attiene ai cattegli, l'amplissima e convincente disamina compiuta dal Giudice Istruttore prima e

noi dalla sentenza impugnata), sembra opportuno ca
povolgere l'esposizione a partire dalla presenza
dei documenti attinenti al giudicabile in una base
tra le più notevoli della banda, che denunciano un
suo collegamento con detta base già sufficiente,
per il criterio ripetutamente richiamato, a quali-
ficarlo come membro dell'organizzazione. A questo
proposito, va precisato in via preliminare che il
riferimento, nel capo d'imputazione, alla "condot-
ta posta in essere in Pavia il 9/7/74" non può in-
durre alcuna nullità ai sensi dell'art. 477 C.P.,
in quanto: a) la prima parte del capo stesso, con
l'accusa generica di aver fatto parte della banda
armata costituita da tempo comprendeva ogni modali
tà di associazione, così come è stato più volte ri
tenuto che la contestazione onnicomprensiva della
colpa nel reato colposo è sufficiente a fondare
una condanna pur in presenza di modalità del fatto
diverse da quelle indicate (v. da ultimo Cass. 26
aprile 1979, Miccoli, in "Riv. Pen." 1979, p. 695.
mentre è appena il caso di aggiungere che nella spe
cie la contestazione è addirittura analitica perchè
dopo l'accusa di partecipazione a banda armata "co
stituita da tempo" si fa espresso riferimento ad
uno degli episodi da cui possono trarsi elementi

di prova (l'accertamento dell'episodio di Pavia);

b) nessun motivo specifico di impugnazione è stato proposto al riguardo, tale non potendo certo considerarsi la sommaria premessa iniziale a pag. 1 dei motivi Zancan non seguita da puntuali eccezioni;

c) in ogni caso, l'imputato è stato ampiamente interrogato sui ritrovamenti documentali in discorso, esercitando con pienezza il suo diritto di difesa, il che esclude il vizio prospettabile per violazione della citata norma (Cass, 30 giugno 1977, De Carli, in "Riv. Pen." 1977, p. 885, a conferma di un costante indirizzo).

Veniamo, allora, ai segni ripetuti dai quali non si può non inferire una presenza del giudicabile nel protetto rifugio sotto precisato: non vi è soltanto la famosa lettera che il Gallotti è certo di aver spedito all'indirizzo di via S. Teresa in Torino, che è stata trovata nel covo di Robbiano e che il Lazagna, seguendo un metodo altre volte adottato ma per lui non producente, nega di aver visto (e la richiesta di nuova audizione, sul punto, della coimputata teriuese è stata respinta perchè inconferente, dato che la donna è già stata smentita dal ritrovamento di posta non "commerciale" tra quella da lei presentata, e dato che lo step

go imputato ha ammesso di aver talvolta tolto dalla buca personalmente la corrispondenza); vi sono altri reperti di carattere affatto personale, ai quali la sentenza di primo grado non ha dato il dovuto rilievo, costituiti:

1) dalla fotocopia della lettera di BREGA a BALDELLI con annotazione a matita di quest'ultimo "per LAZAGNA" (anche qui si riscontra una menzogna del prevenuto );

2) dall'ordine di cattura 9/8/1972 emesso contro il predetto che è, sì, una fotocopia, ma che, comprendendo il processo verbale di notifica (v. vol. S 2/C, I parte, p. 81 ), risulta quanto meno collegato a quello originale, notificato al suo destinatario;

3) dalle altre copie di atti processuali (verbale di interrogatorio e ordinanza di libertà provvisoria) e dai numerosi appunti dove i riferimenti al prevenuto sono espliciti o trasparenti. Da questi ritrovamenti ad individuare nel LAZAGNA una persona collegata strettamente o frequentatrice della nevralgica base di Robbiano il passo è breve, anche effettuando con l'episodio GIROTTO una necessaria correlazione dalla quale i due ordini di circostanze traggono reciproca, rafforzata e unidirezionale spiegazione.

Venendo al famoso colloquio di Pavia, esso ha

256

già in sé, per il solo fatto di essere avvenuto tra quegli interlocutori e con quei presupposti, una tale forza probatoria da rendere abbastanza artificiose le bizantine esercitazioni filologiche, le esasperate analisi sematiche, il soppesamento di ognuna delle parole che LAZAGNA e gli altri personaggi avrebbero pronunciato: questi infatti va a Pavia, su richiesta del LEVATI, per discutere sull'intenzione del GIROTTO di entrare nelle Brigate Rosse, e LEVATI lo denuncia mentitore a tale proposito quando ammette di avergli telefonato per questo specifico fine. Che senso ha spiegare con la semplice curiosità l'incontro con un individuo già indicato insieme a lui dal "Candido" come capo delle B.R., acuendo così il grave pericolo, da lui sbandierato, di essere nuovamente vittima della "repressione"?

Chi va allora a un simile appuntamento tra un sicuro brigatista come LEVATI e un neofita del calibro dell'ex padre LEONE non può essere che una persona in un modo o nell'altro inserita nell'organizzazione, poiché non è pensabile che questa affidasse un tipo di consulenza delicata come quella ad estranei; d'altra parte l'inserimento del LAZAGNA risulta già dai ritrovamenti di Robbiano, e sarà confermato dal documento "bozza di discussione sull'orga-

264

nizzazione" sequestrato al FARIOLI (v. pag. 261 segg. della sentenza impugnata), che è fondamentale per capire la funzione delle forze "irregolari" ai fini del reclutamento, ma lo è sopratutto perchè richiama implicitamente ma sicuramente l'errore compiuto nella vicenda GIROTTO, dando per scontato che anche per lui si fosse seguita questa trafila degli "irregolari".

Un'altra conferma di eccezionale interesse a questo riguardo pare alla Corte da ravvisarsi nella non smentita frase di CURCIO: "Con noi il vecchio [LAZAGNA] si è messo troppo dentro; avrebbe dovuto rispettare il suo ruolo di supervisore, di direttore spirituale; ha preso troppo decisamente posizione per la linea morbida; sta andando troppo in là", dove l'essersi "messo troppo dentro" e la scelta della linea morbida (che quindi non è un'invenzione di GIROTTO, come vorrebbe anche la difesa di LEVATI) implicano un'incontestabile appartenenza all'associazione delittuosa.

Sarà quindi più celere l'esame (esegesi) del colloquio, nel quale la cautela iniziale del "non essere (lui e il LEVATI) direttamente delle Brigate Rosse, ma di godere della loro fiducia" si sviluppa nelle successive dichiarazioni, delle quali l'appunto di GIROT-

TO (vol. S. 2/A, parte I, pagg. 44-46) costituisce uno specchio credibile: "Panorama è stato molto rispettoso verso le B.R. ... Praticamente le confidenze di un 'simpatizzante' vengono da me"; "Sono convinto della necessità di fare la lotta armata allo Stato, però bisogna prendere le cose con calma ..."; ("I Vangeli delle B.R., ecc." - v. la sentenza impugnata) e così suona testuale una frase tormentata: "Non condividiamo fino in fondo ... (evidentemente, i metodi delle B.R.)".

Tutto questo discorso si salda con il finale "mettilo in contatto" detto a LEVATI e che costui, non potendo smentire, spiega assurdamente come una frase scherzosa; è ancora il medico, sia detto per inciso, che nega quel che dice LAZAGNA, di essersi trovato solo con lui quando questi partiva e di poterne quindi aver recepito i giudizi negativi sull'interlocutore che, se fossero reali, avrebbero dovuto, tra l'altro, bloccare le successive iniziative dell'amico.

Il semplice fatto che, dopo tale riunione, si sia messo in moto il meccanismo per far incontrare GIROTTO con CURCIO dimostra l'efficacia dell'incontro pavese ai fini del controllo e dell'accertamento sulle effettive intenzioni del candidato e sulla sua capacità guerrigliera, controllo e accertamento

che costituiscono ovviamente atto di partecipazione, e nel caso dei due protagonisti di continuata partecipazione, alla banda armata.

Non è difficile, poi, spiegare il parziale atteggiamento critico di LAZAGNA nei confronti delle B.R., quale egli espresse al GIROTTO e anche in altre occasioni (ecco perché appaiono inconferenti le testimonianze dedotte nei motivi d'appello su questo argomento come su altri, potendosi dare per acquisiti i fatti che si vorrebbero desumere dalle testimonianze stesse); può trattarsi per una parte, come sostiene con buon fondamento la sentenza appellata, del logico comportamento del brigatista "irregolare" il quale, sia di fronte al nuovo aspirante la cui fidatezza è tutta da dimostrare, sia di fronte ad estranei pur se di fede politica affine, non deve svelare la sua identità ma anzi la deve opportunamente dissimulare; ma può anche trattarsi di una effettiva dissidenza interna (la "linea morbida") confermata dalle riferite parole del capo della banda e del tutto compatibile con il persistere della militanza, specie per un irregolare di rango e non legato ad una stretta disciplina ideologica, ma compatibile in particolar modo con gesti concreti di partecipazione all'attività del gruppo quale è stato il concorso nell'arruolamento dell'ex frate.

270

La possibile sincerità del dissenso manifestato dall'imputato non può dunque minimamente intaccare le prove molteplici a suo carico delle quali si è finora trattato e sulle quali si è perspicuamente dilungata-con argomenti che si richiamano- la sentenza di primo grado, il cui verdetto di condanna va nuovamente ribadito.

Unica divergenza rispetto alla prima decisione è quella sul tipo di responsabilità da ascrivere al LAZAGNA, al quale si è attribuita la qualità di capo per le sue funzioni di "selettore del personale" in un caso di particolare momento. Sembra a questa Corte che il ruolo dell'appellante di cui si tratta non vada oltre la semplice appartenenza a banda armata (art. 306 cpv. C.P.), vuoi perchè i suoi contatti con Robbiano di Mediglia non consentono una conclusione più pesante, vuoi perchè anche a LEVATI, il secondo attore di Pavia, non si è attribuita una maggiore responsabilità, ed infine perchè un episodio isolato di esame di una candidatura, nella cui gestione successiva il LAZAGNA non intervenne, e la cui convalida, secondo le parole di CURCIO riferite da GIROTTO, doveva appartenere all'organizzazione) pare insufficiente (in assenza di prove per altri analoghi o diversi episodi) in ordine all'at-

tribuzione della qualifica dirigenziale.

L'appello quindi può essere accolto nei limiti di una derubricazione dell'addebito, nonchè della riduzione della pena, a cui favore militano, sul presupposto che il LAZAGNA abbia cessato ogni attività eversiva, le osservazioni espresse a proposito del LEVATI, con l'aggiunta delle vicissitudini e delle limitazioni a cui il prevenuto è stato sottoposto negli ultimi tempi, anche in relazione alla sua non più giovane età: una sanzione ragionevole, tenuto conto di tutto ciò, pare quella di tre anni di reclusione che, per effetto delle già concesse attenuanti generiche, scende a due anni e consente la concessione anche dei chiesti benefici, con la conseguente eliminazione degli obblighi impostigli all'atto della scarcerazione e nella cennata presunzione di un'effettiva, auspicata, definitiva cessazione di ogni condotta illegale.

Al termine dell'esame delle questioni di carattere generale e dei motivi d'appello concernenti i singoli imputati più specificamente, non resta che trarre alcune conclusioni che scaturiscono dalle de-

272

cisioni assunte.

La prima attiene alla condanna solidale al pagamento delle spese processuali, che va pronunciata nei confronti di coloro che si sono visti respingere integralmente l'impugnazione: BASONE, CARNELUTTI, CURCIO, DE PONTI, FRANCESCHINI, GUAGLIARDO, ISA, MANTOVANI, MORETTI, MORLACCHI, MURACA, RAFFAELE, SABATINO, SAVINO e SEMERIA.

La seconda riguarda la condanna, in favore delle parti civili presenti in questo grado, dei gruppi di imputati per i quali resta ferma la declaratoria di responsabilità penale e nei cui confronti è perdurante la costituzione, al pagamento delle spese relative.

La terza ed ultima porta alla considerazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici in funzione delle riduzioni delle pene principali, nel senso che per LEVATI, CATTANEO, LAZAGNA e LEGORATTO essa viene totalmente eliminata (a per MICALETTO e PISETTA quella perpetua è sostituita) da quella temporanea.

Anche per quanto non toccato dalla precedente esposizione in quanto non rientrante nell'ambito dell'appello la sentenza di primo grado deve essere confermata.

P. Q. M.

273

LA CORTE visti gli artt. 149, 523, 591 C.P.P., 1 - 2 - 4 - 6 - 7 Decr. Pres. 4 agosto 1978 n. 413.

In parziale riforma della sentenza appellata, così dispone:

nei confronti di BASSI Pietro, dichiara non doversi procedere per i reati di cui all'originario capo di imputazione sub 20 e sub 31 limitatamente alle ipotesi di cui agli artt. 477-482 C.P. per essere i medesimi estinti da amnistia e pertanto, confermando nel resto, riduce nei suoi confronti la pena ad anni 14 e mesi 11 di reclusione;

nei confronti di BERTOLAZZI Pietro dichiara non doversi procedere per i reati di cui all'originario capo d'imputazione sub 20 e sub 31 limitatamente alle ipotesi di cui agli artt. 477-482 C.P. per essere i medesimi estinti da amnistia e pertanto, confermando nel resto, riduce la pena ad anni 14 e mesi 8 di reclusione;

nei confronti di BUONAVITA Alfredo dichiara non doversi procedere per i reati di cui all'originario capo d'imputazione sub 31 lettera o e 42, limitatamente agli artt. 477-482 C.P., nonché per i reati sub 44, 67 e 68 dello stesso capo d'imputazione per essere i medesimi estinti da amnistia e pertanto, confermando nel resto, riduce la pena ad anni 8, me-

274

si 9 di reclusione e lire 570.000 di multa;

nei confronti di CATTANEO Giacomo, concesse le attenuanti generiche, riduce la pena ad anni 2 di reclusione, ordinando che l'esecuzione della pena stessa rimanga sospesa per anni cinque alle condizioni di legge e che della condanna non si faccia menzione nel certificato del Casellario Giudiziale;

nei confronti di FARIOLI Umberto, dichiara non doversi procedere per il reato di cui all'originario capo d'imputazione sub 86 per essere il medesimo estinto e, confermando nel resto, riduce la pena ad anni 6 e mesi 11 di reclusione;

nei confronti di FERRARI Paolo Maurizio, dichiara non doversi procedere per i reati di cui all'originario capo d'imputazione sub 3 e sub 31 limitatamente agli artt. 477-482 C.P. per essere i medesimi estinti da amnistia e, confermando nel resto, riduce la pena ad anni 12 e mesi 11 di reclusione;

nei confronti di GALLINARI Prospero, dichiara non doversi procedere per i reati di cui agli originari capi d'imputazione sub 42 limitatamente agli artt. 477-482 C.P. e sub 44 per essere i medesimi estinti da amnistia e, confermando nel resto, riduce la pena ad anni 9 e mesi 11 di reclusione;

nei confronti di LAZAGNA Giovanni Battista, modifi-

cato il capo di imputazione nell'ipotesi di cui all'art. 306 capoverso C.P. e, con le già concesse attenuanti generiche, riduce la pena inflitta ad anni 2 di reclusione, ordinando che detta pena rimanga sospesa per anni 5 e che della condanna non si faccia menzione nel certificato del Casellario Giudiziale, alle condizioni di legge, ed eliminando gli obblighi imposti al LAZAGNA in relazione al provvedimento di scarcerazione;

nei confronti di LEGORATTO Giovanna, concesse le attenuanti generiche, riduce la pena ad anni 2 di reclusione, ordinando che la pena stessa rimanga sospesa per anni 5 e che della condanna non si faccia menzione nel certificato del Casellario Giudiziale, alle condizioni di legge, ed eliminando gli obblighi impostile in relazione al provvedimento di scarcerazione;

nei confronti di LEVATI Enrico, concesse le attenuanti generiche, riduce la pena inflitta ad anni 2 di reclusione ordinando che detta pena rimanga sospesa per la durata di anni 5 e che della condanna non si faccia menzione nel certificato del Casellario Giudiziale, alle condizioni di legge, e ordinando altresì la scarcerazione immediata del LEVATI stesso, se non detenuto per altra causa; elimina gli obbli-

276

ghi impostigli con i precedenti provvedimenti di scarcerazione e conferma nel resto la sentenza appellata;

nei confronti di LINTRAMI Arialdo, dichiara non doversi procedere per i reati di cui all'originario capo d'imputazione sub 59 e 60 per essere i medesimi estinti da amnistia e, confermando nel resto, riduce la pena ad anni 7 e mesi 5 di reclusione;

nei confronti di MICALETTO Rocco, riduce la pena ad anni 4 di reclusione, confermando nel resto;

nei confronti di OGNIBENE Roberto, dichiara non doversi procedere per il reato di cui all'originario capo d'imputazione sub 55 per essere il medesimo estinto da amnistia; dichiara che i fatti di reato di cui l'OGNIBENE è stato ritenuto responsabile nel giudizio di primo grado costituiscono episodi di continuazione rispetto al delitto di omicidio volontario, in continuazione con altri reati, per il quale l'imputato fu condannato con sentenza 11 gennaio 1977 della Corte d'Assise di Appello di Milano ad anni 27 di reclusione e aumenta detta pena a quella complessiva di anni 30 di reclusione;

nei confronti di PAROLI Tonino, dichiara non doversi procedere per i reati di cui agli originari capi d'imputazione sub 59, 60 e 71 per essere i medesimi

277

estinti da amnistia e, confermando nel resto, riduce la pena ad anni 9 e mesi 10 di reclusione;

nei confronti di PISETTA Marco, riduce la pena ad anni 4 di reclusione, confermando nel reato.

ASSOLVE BORGNA Riccardo dal delitto a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

CONFERMA nei confronti degli altri imputati l'appellata sentenza, dichiarando condonati mesi 3 della pena inflitta a MURACA Peppino e rettificando, nei confronti del MICALETTO, l'imputazione di cui è stato ritenuto responsabile nel senso che trattasi dell'originario capo d'imputazione sub 46 e non 45.

CONDANNA in solido gli imputati BASSI, BERTOLAZZI, CURCIO, FRANCESCHINI e FERRARI al rimborso delle spese ed onorari di Parte Civile per questo grado di giudizio in favore di SOSSI Mario, che liquida complessivamente in lire 800.000. =

CONDANNA in solido BASSI, BERTOLAZZI e CURCIO al rimborso delle spese ed onorari di parte civile per questo grado di giudizio che si liquidano in favore di COSTAMAGNA Giuseppe in lire 600.000. = ed in favore del CENTRO STUDI LUIGI STURZO del pari in lire 600.00. =

CONDANNA in solido BASSI, BERTOLAZZI, CURCIO, FRANCESCHINI al rimborso delle spese ed onorari di

parte civile per questo grado di giudizio in favore di BONA MAYER, GIORGIO FERRO e GIAN PAOLO BACCI, che si liquidano in complessive lire 600.000. =

CONDANNA FERRARI Paolo Maurizio al rimborso delle spese ed onorari di parte civile per questo grado di giudizio a favore di LABATE Bruno, che si liquidano in lire 600.000. = complessivamente.

CONDANNA in solido CURCIO, MORETTI, FRANCESCHINI, SEMERIA, LEVATI, CATTANEO Giacomo, FARIOLI, FERRARI, PISETTA, BUONAVITA, MANTOVANI, GUAGLIARDO, BASONE ed ISA al rimborso delle spese ed onorari di parte civile per questo grado di giudizio a favore della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI e del MINISTRO DELL'INTERNO in rappresentanza dello STATO ITALIANO, che si liquidano in complessive Lire 800.000.

CONDANNA in solido BASONE Angelo, CARNELUTTI Adriano, CURCIO Renato, DE PONTI Valerio, FRANCESCHINI Alberto, GUAGLIARDO Vicenzo, ISA Giuliano, (MANTOVANI Nadia, MORETTI Mario, MORLACCHI Antonio,) MURACA Peppino, RAFFAELE Paolo, SABATINO Pietro, SAVINO Antonio e SEMERIA Giorgio al pagamento delle spese di questo grado di giudizio.

ELIMINA l'interdizione perpetua dai pubblici uffici nei confronti di LEVATI Enrico e l'interdizione temporanea dai pubblci uffici nei confronti di CATTANEO Giacomo, LAZAGNA Giovanni Battista, LEGGIA-

TO Giovanna

SOSTITUISCE l'interdizione perpetua con quella temporanea per MICALETTO Rocco e PISETTA Marco.

CONFERMA nel resto l'appellante sentenza.

TORINO, 8 dicembre 1979

IL PRESIDENTE

(Luigi CONTI)

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(Mario GARAVELLI)

IL CANCELLIERE

(Giovanni BONINO)

La minuta della suestesa sentenza è stata consegnata il 18/1/1980 al sottoscritto Cancelliere che ha curato la formazione dell'originale e lo ha fatto sottoscrivere dal Presidente e dal Consigliere estensore ai sensi degli artt. 30 Disp. attuazione 29 maggio 1931 n. 602, e 40 L. 10 aprile 1951 n. 297; l'originale è stato DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi 31 GEN. 1980

Torino, 31 GEN. 1980

IL CANCELLIERE

(Giovanni BONINO)

Contro la sentenza sopra estesa hanno proposto ricor

251

so per CASSAZIONE:

- l'avv. Gian Paolo Zancan di Torino difensore di fiducia dell'imputato CARNELUTTI Adriano (6° in epigrafe), con atto del 10 dicembre 1979;

- l'avv. Gian Paolo Zancan suddetto, difensore di fiducia dell'imputato LAZAGNA Giovanni Battista (16° in epigrafe), con atto del 10 dicembre 1979;

- l'imputato LAZAGNA Giovanni Battista (16° in epigrafe), personalmente, con atto del 10 dicembre 1979;

- l'avv. Fernando Cardinali di Novara, difensore di LEVATI Enrico (18° in epigrafe) con atto del 10 dicembre 1979;

- l'avv. Giannino Guiso di Nuoro, difensore di fiducia degli imputati FARIOLI Umberto e GAGLIARDO Vincenzo (10° e 14° in epigrafe), con atto del 10 dicembre 1979, nel quale si è qualificato erroneamente, come difensore anche dell'imputato CURCIO Renato;

- l'avv. Bianca Guidetti Serra di Torino, difensore di fiducia degli imputati CATTANEO Giacomo (7° in epigrafe), LEGORATTO Giovanna (17a in epigrafe), MACA Peppino (24° in epigrafe), RAFFAELE Paolo (26° in epigrafe) e SABADINO Pietro (29° in epigrafe) con unico atto del 10 dicembre 1979;

281

- l'avv. Gian Paolo Zancan di Torino, difensore di ufficio dell'imputato MORETTI Mario (22° in epigrafe) con atto del 10 dicembre 1979, comprendente motivi contestuali;

- l'avv. Graziano Masselli di Torino, difensore d'ufficio dell'imputato MICALETTO Rocco (21° in epigrafe) con atto del 10 dicembre 1979;

- l'avv. Elena Speranza di Torino, difensore d'ufficio dell'imputato PISETTA Marco (27° in epigrafe) con atto dell' 11 dicembre 1979, comprendente motivi contestuali.

IL CANCELLIERE

(Giovanni BONINO)

Con ordinanza pronunciata il 19/12/1979, notificata il 5/1/1980 a CURCIO Renato per ultimo, la Corte di Assise Appello di Torino ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto senza titolo dell'avv. Giannino Guiso nell'interesse del suddetto.

IL CANCELLIERE

(Giovanni BONINO)

Estratti contumaciali notificati agli imputati:

- CARNELUTTI Adriano (6° in epigrafe) in data 4/1/1980

- CATTANEO Giacomo (7° in epigrafe) in data 29/12/1979

- FARIOLI Umberto (10° in epigrafe) in data 20/12/1979

- GUAGLIARDO Vincenzo (14° in epigrafe), latitante, in data 8/2/1980-

- LEGORATTO Giovanna (17a in epigrafe) in data 7/1/1980

- MICALETTO Rocco ( 21° in epigrafe), latitante, in data 20/12/1979

- MORETTI Mario (22° in epigrafe), latitante, in data 20/12/1979

- PIRAS Peppino (24° in epigrafe), nel domicilio eletto c/o l'avv. Bianca Guidetti Serra di Torino, in data 19/12/1979.

283

PISETTA Marco (27° in epigrafe), latitante, in data 19/12/1979

- RAFFAELE Paolo (28° in epigrafe), in data 29/12/1979

- SABATINO Pietro (29° in epigrafe) in data 19/12/1979.

IL CANCELLIERE

(Giovanni BONINO)

La sentenza è passata in giudicato dal giorno 12 dicembre 1979 nei confronti degli imputati non ricorrenti BASCHE Angelo, BASSI Pietro, BERTOLAZZI Pietro, BUONAVITA Alfredo, DE PONTI Valerio, FERRARI Paolo Maurizio, FRANCESCHINI Alberto, GALLINARI Prospero, ISA Giuliano, LINERARI Arialdo, MANCUSO Nadia, OGNIBENE Roberto, PAOLI Antonino, SAVINO Antonio, SEMERIA Giorgio, tutti condannati, nonché nei confronti di BORGNA Riccardo, assolto perché il fatto non costituisce reato, e MORIACCHI Antonio, per il quale venne confermata l'impugnata sentenza che lo assolse per insufficienza di prove; è passata in giudicato dal 9/1/1980 nei confronti dell'imputato condannato CURCIO Renato.

IL CANCELLIERE
(G. Bonino)

CORTE D'APPELLO DI TORINO

Per copia conforme ad uso d'ufficio
Torino, li 25/2/1980
Il Cancelliere

# I N D I C E

## E P I G R A F E

Intestazione e menzione dei giudici componenti la Corte di Assise di Appello di Torino che pronunciò la sentenza pag. 1

Generalità degli imputati appellanti citati per il giudizio di appello pag. 1

Enunciazione dei capi di imputazione del primo grado di giudizio pag. 7

Generalità delle parti civili che proseguirono la costituzione nel giudizio di appello pag.95

## S V O L G I M E N T O DEL P R O C E S S O

**Premessa**

**L Le istruttorie n.1782/72 e 2351/72 R.G. dell'Ufficio**

Istruzione di Milano

- Gli incendi a Milano e Roma pag. 98
- L'attentato a Lainate pag. 99
- Il sequestro Macchiarini e l'irruzione di Cesano Boscone pag.100
- L'individuazione delle prime basi pag.101
- Il "memoriale Pisetta" e la sua ritrattazione pag.105
- Il sequestro Mincuzzi e la conclusioni dell'istruttoria pag.108

II L'istruttoria n.594/74 R.G. dell'Ufficio Istruzione di Torino pag.110

- L'irruzione all'U.C.I.D. pag.110
- Il sequestro Labate pag.111
- Il sequestro Amerio pag.111
- L'arresto Savino e Legoratto pag.112
- L'irruzione alla CISNAL di Mestre pag.113
- Il sequestro Sossi pag.114
- L'arresto Muraca e Raffaele pag.115
- Le irruzioni al Centro Sturzo (Costamagna) e al Comitato di Resistenza Democratica(Sogno) pag.116
- L'arresto del Ferrari, la base di via Fea e il Micaletto pag.116
- La base di Pianello Val Tidone e gli accertamenti conseguenti pag.118

- L'intervento Girotto e i suoi risultati pag.120
- Le conseguenze dello scoprimento della base di Robbiano di Mediglia pag.124
- La base di Piacenza-Bonavita e Gallinari-Carletti pag.125
- La base di Tortona pag.127
- Le basi della zona di Torino e le ultime fasi della istruttoria pag.128

III Il procedimento penale n.203/75 R.G. del Tribunale di Rimini pag.130

IV L'istruttoria n.1173/75 R.G. dell'Ufficio Istruzione di Torino pag.131

V Il procedimento n.790/76 R.G. dell'Ufficio Istruzione di Milano

- I pedinamenti pag.132
- San Donato Milanese e San Giuliano Milanese pag.133
- via Pantaleone e via Maderna pag.134

VI I procedimenti n.3029/75 e 1318/76 R.G. dell'Ufficio Istruzione di Milano pag.136

VII Il procedimento n.308/77 R.G. dell'Ufficio Istru-

zione di Torino pag.137

VIII La fase dibattimentale e la sentenza di primo grado pag.138

IX L'appello pag.144

- Basone Angelo pag.146
- Bassi Pietro pag.147
- Bertolazzi Pietro pag.150
- Borgna Riccardo pag.150
- Buonavita Alfredo pag.151
- Carnelutti Adriano pag.153
- Cattaneo Giacomo pag.153
- Curcio Renato pag.153
- De Ponti Valerio pag.154
- Farioli Umberto pag.154
- Ferrari Paolo Maurizio pag.154
- Franceschini Alberto pag.154
- Gallinari Prospero pag.155
- Guagliardo Vincenzo pag.155
- Isa Giuliano pag.155
- Lazagna Giovan Battista pag.156
- Legoratto Giovanna pag.156
- Levati Enrico pag.157
- Lintrami Arialdo pag.157

- Mantovani Nadia pag.157
- Micaletto Rocco pag.157
- Moretti Mario pag.158
- Morlacchi Antonio pag.158
- Muraca Peppino pag.158
- Ognibene Roberto pag.159
- Paroli Tonino pag.159
- Pisetta Marco pag.159
- Raffaele Paolo pag.160
- Sabatino Pietro pag.160
- Savino Antonio pag.160
- Semeria Giorgio pag.160

X La fase dibattimentale d'appello pag.160

M O T I V I DELLA D E C I S I O N E

Le questioni generali pag.164

- Il preteso difetto di giurisdizione pag.165
- L'eccezione di nullità della sentenza ex art.

185 C.P.P. nn.1 e 3 pag.166

- Sulla eccepita incostituzionalità del D.L. 14.2.1978 n.31 pag.169
- La rinnovata denuncia di incostituzionalità degli artt. 125 - 128 C.P.P. e la connessa lamentata nullità ex art. 185 n.3 C.P.P. pag.171
- Sulla pretesa rinuncia all'appello pag.175
- La qualificazione giuridica delle "Brigate Rosse" pag.176
- Il "criterio delle basi" pag.184
- Sul riconoscimento di appartenere alle "Brigate Rosse" e sulla idoneità dei reati al sovvertimento delle istituzioni pag.189
- La negazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.1 C.P. pag.191
- La negazione dell'attenuante di cui all'art. 311C.P. pag.194
- Le attenuanti generiche chieste per Basone, Bassi, Bertolazzi, Buonavita, Curcio, De Ponti, Farioli, Franceschini, Gallinari, Isa, Lintrami, Mantovani, Moretti, Ognibene, Paroli, Savino e Semeria pag.196

**Le posizioni individuali**

- Basone Angelo pag.197
- Bassi Pietro pag.198
- Bertolazzi Pietro pag.202
- Buonavita Alfredo pag.204
- Curcio Renato pag.205
- De Ponti Valerio pag.207
- Ferrari Paolo Maurizio pag.208
- Franceschini Alberto pag.208
- Gallinari Prospero pag.211
- Isa Giuliano pag.212
- Lintrami Arialdo pag.213
- Mantovani Nadia pag.215
- Ognibene Roberto pag.215
- Paroli Tonino pag.217
- Savino Antonio pag.218
- Semeria Giorgio pag.219
- Carnelutti Adriano pag.220
- Cattaneo Giacomo pag.223
- Farioli Umberto pag.224
- Guagliardo Vincenzo pag.227
- Legoratto Giovanna pag.230
- Micaletto Rocco pag.232
- Moretti Mario pag.235
- Morlacchi Antonio pag.235
- Muraca Peppino e Raffaele Paolo pag.237

- Pisetta Marco pag.240

- Sabatino Pietro pag.244

- Borgna Riccardo - Lazagna Giovan Battista - Levati Enrico pag.245

D I S P O S I T I V O pag.273

DATA SOTTOSCRIZIONI ED ANNOTAZIONI pag.279

Camp. N. 1 del 21.1.80

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

# Il Tribunale Civile e Penale di Torino

**Sezione** 3ª

Composto dagli illustrissimi Signori Dottori

Ugo Giambelli ..... Presidente

Pierfrancesco Quiri ..... Giudice

Enrico Tarasselli ..... Giudice

**ha pronunciato la seguente**

## SENTENZA

**nella causa penale contro**

CARBONE Claudio nato ad Asmara (Etiopia) il 1°.9.1947 ed ivi dom.

APPELLANTE

contro la sentenza del Pretore di Torino in data 8.1.79 con la quale è stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione per il reato di cui all'art. 367 c.p. commesso in Torino il 8.1.1975

.....

**Motivi della decisione**

In esito all'odierno giudizio d'appello, svoltosi in assenza dell'imputato, che ha rinunciato a comparire, il Tribunale

**OSSERVA**

In data 8 gennaio 1979 il Pretore di Torino condannava Carbone Claudio alla pena di anni uno di reclusione per avere

Deposito in Cancelleria

oggi 3 [illegible]

Il Cancelliere

Fatta scheda

Il .....

rilasciati N. ..... estratti

per .....

7.2 copy sup.

dichiarato falsamente ad alcuni Agenti del Nucleo Antiterrorismo di Torino che tale Otto, titolare di un'armeria sita in Rovigo, nascondeva armi e fucili mitragliatori in una casa del Polesine e che lo stesso, alcuni mesi prima, aveva ucciso in Venzia, unitamente ad altre persone, due studenti stranieri (un libanese ed un iraniano) affondando i cadaveri nella laguna: circostanze tutte che dichiarava poi di essersele inventate ad una guardia di P.S.

Avverso la sentenza appellava la difesa, lamentando nei motivi proposti la mancata assoluzione, quantomeno per insufficienza di prove, sull'aspetto psicologico del reato ed in subordine richiedendo il contenimento della pena in limiti più modesti, dichiarando le attenuanti concesse prevalenti sulla recidiva contestata.

All'odierna udienza l'appellante, attualmente detenuto, ha dichiarato di rinunciare ad assistere al dibattimento; P.M. e difesa hanno concluso come in atti specificato.

La richiesta di assoluzione per insufficienza di prove del Carbone per mancanza dell'elemento psicologico del reato ascrittogli non è accoglibile, essendo sufficiente per integrare il reato di cui all'art. 367 C.P. la coscienza e volontà di affermare falsamente l'esistenza di un reato, pur essendo a conoscenza che ciò non corrisponde al vero. Conoscenza questa che non difettava nell'imputato, tant'è vero che le affermazioni da lui rese agli Agenti del Nucleo Antiterrorismo venivano successivamente smentite, perchè inventate. La perizia medico-legale in atti attesta la piena capacità d'intendere e volere del Carbone.

Può accogliersi invece il motivo d'appello subordinato e ritenere anche le attenuanti generiche concesse prevalenti sull'aggravante contestata, in considerazione che la ritrattazione avveniva dopo soli tre giorni (e cioè l'II/I/75) della falsa denuncia, restando così notevolmente limitato nel tempo il pericolo di anormale funzionamento di organi di P.G. e tanto conto dei motivi addotti dall'imputato a giustificazione del suo operato (per poter restare più tempo possibile a Torino

dopo l'avvenuto arresto, invece che esse-re tradotto a Milano, per rimanere più vicino alla sorella).

A seguito del giudizio di prevalenza delle attenuanti, la pena inflitta al Carbone può essere ridotta a otto mesi di reclusione (pena base anni uno diminuita di mesi quattro per art. 62 bis C.P.).

Si conferma nel resto.

P. Q. M.

V. l'art. 523 C.P.P.;

In parziale riforma della sentenza 8/1/1979 del Pretore di Torino dichiara le concesse attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva e riduce la pena inflitta a CARBONE Claudio a mesi otto di reclusione. Conferma nel resto.

Torino 21 gennaio 1981

Il Giud. Est. Il Presidente

22-1-81

dall'imp.

P. 3.10

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Torino

Sezione Penale

Sent. N.

Data 31.1.1980

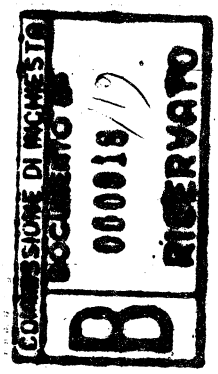
R.G. n. 2288/79

Composta dagli illustrissimi Signori:

1. Dott. Angelo Romagnoli Presidente

2. Dott. [illegible] »

3. Dott. Fortunato Sopatich »




HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

S E N T E N Z A

C O N T R O

1) CESTARI Carlo nato a San Rufo il 27/2/1959, residente in Strada Praia, 5 - ASTI -

DETENUTO ASTI - presente

2) BARILE Agostino nato ad Asti il 11/3/1960, ivi residente - Corso Alessandria, 4.

LIBERO - contumace

IN PRIMO GRADO IMPUTATI

[illegible] dagli artt. 110 e segg. C.P.

2- 4 Legge 2/X/1967 n.895 mod. dagli artt. 9,10 e 12 Legge 14/10/1974 N.497, in relazione all'art.1 Legge 18/4/1975 per avere, agendo in concorso tra loro, fabbricato, detenuto e portato in luogo pubblico due bottiglie esplosive ed incendiarie, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso.
In Asti il 29/6/1979.
Con l'aggravante della recidiva generica, nel quinquennio per Cestari Carlo (art.99 C.P.).

APPELLANTI

Avverso la Sentenza del Tribunale di Asti emessa in

2

in data 5/7/1979 che dichiarava :
~~XXXXX~~ CESTARI Carlo e BARILE Agostino colpevoli dei reati loro ascritti, unificati dal vincolo della continuazione con riferimento al reato di cui all'art. 1 L.895/1967, e, concesse le attenuanti di cui all'art.5 L.895/1967 e 61 bis C.P., ritenute , per quanto concerne il Cestari, prevalenti sulla contestata recidiva, CONDANNAVA
CESTARI Carlo alla pena di due anni di reclusione e L.300.000 di multa, ENTRAMBI in solido al pagamento delle spese processuali.
Visti gli artt. 163 e 175 C.P.
CONCEDEVA A BARILE AGOSTINO i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna sotto le comminatorie di legge e ORDINAVA l'immediata scarcerazione di BARILE Agostino se non detenuto per altra causa.
Visto l'art. 240 C.P.;
ORDINAVA la confisca delle bottiglie esplosive in sequestro?

Ritenuto in fatto e in diritto

Verso le ore 3 del 29-6-1979, in Asti, una pattuglia del nucleo radiomobile, composta dai carabinieri De Feurra Vincenzo e Loria Francesco, notava in via Bandello un'autovettura con due persone a bordo, una delle quali veniva riconosciuta per Cestari Carlo. Il conducente - poi identificato per ~~Cestari~~ Barile Agostino - allo visto dei CC., accelerava l'andatura. I CC. si ponevano subito all'inseguimento dell'auto condotta dal Barile, che voltava in via

3

Dagli atti e gli inseguitori avevano modo di vede re che il Cestari apriva improvvisamente lo portiera e lasciava scorrere a terra un sacchetto di plasti= co. L'auto veniva bloccata; il pacco veniva aper to e si constatava che in esso si trovavano 2 bot tiglie per acqua minerale, riempite di carburante. e chiuse con un tappo di sughero; attaccati al ve tro della bottiglia con nastro adesivo di plastica vi erano alcuni fiammiferi speciali anti-vento. Trattavasi cioè di due c.d. "bombe Molotov" Tratti in arresto e deferiti all'A.G., il Cestari e il Barile davanti al magistrato si protestavano in nocenti; in particolare ~~negava~~ il Cestari negava di essersi disfatto ~~dell~~ di un sacchetto di plastica, gettandolo sotto una Fiat 600 in sosta; il Barile, a sua vol ta, affermava che egli e il suo amico erano in giro a quell'ora perché avevano un appuntamento con due ragazze inglesi; negava di aver accele rato l'andatura alla vista dei carabinieri. Tratto a giudizio, col rito direttissimo, dinanzi al Tribu nale di Asti, i due imputati ribadivano la versio ne fornita ~~[illegible]~~ al P.M.. I carabinieri De Feuna e Lorio confermavano la dinamica del fatto, co= come sopra esposta. Sulla base di tali risultanze il Tribunale, con sentenza 5/7/1979, emetteva nei

confronti degli imputati le statuizioni riportate in epigrafe. Avverso tale decisione hanno proposto appello entrambi gli imputati. Il Cestari chiede di essere assolto da tutti gli addebiti quanto meno per insufficienza di prove. In subordine, in mancanza di prova certa e sicura che le due bottiglie incendiarie siano state confezionate da esso appellante, chiede di essere prosciolto dall'addebito di cui all'art. 1 legge n 895 del 1967, nonché dal resto di detenzione di tali bottiglie. Chiede, altresì, una riduzione di pena per il resto di cui all'art. 4 stessa legge (porto in luogo pubblico). Il Barile chiede, a sua volta, di essere prosciolto dalle imputazioni ascrittegli quanto meno per insufficienza di prove e, in subordine, la riduzione della pena al minimo edittale, con l'esclusione dell'aumento per effetto della continuazione. All'odierno dibattimento, svoltosi in contumacia del Barile e alla presenza del Cestari, procedutosi alla relazione del processo e all'interrogatorio del Cestari, che ha confermato quanto in precedenza dichiarato, il Procuratore Generale e i difensori degli appellanti hanno concluso come in atti.

5

Ritiene la Corte di assolvere il Cestari e il Barile dalle imputazioni di fabbricazione e detenzione di due bottiglie incendiarie, con la formula dubitativa. Infatti, se sta un fatto il carattere artigianale delle bottiglie "Molotov", indiscutibile a riconoscere che siano stati gli stessi imputati a fabbricarle, dall'altro, in mancanza di altri elementi sicuri di prova al riguardo, non può escludersi l'ipotesi che le bottiglie stesse siano state confezionate da altre persone e poi da queste consegnate al Cestari e al Barile. Per quanto concerne invece il resto di porto in luogo pubblico delle bottiglie la prova della responsabilità degli imputati balza evidente ed inoppugnabile dalle concordi e costanti deposizioni, rese dai carabinieri De Feuna e Loria, i quali hanno sempre affermato di aver visto il Cestari disporre nel cestello di plastica, contenente le due (più volte citate) bottiglie, facendolo "scivolare" a terra dall'auto. Vettura inseguita, guidata dal Barile. Avuto riguardo alle circostanze tutte di cui all'art. 133 c.p., le pene vanno così determinate: a) per il Cestari, anni 1, mesi 4 di reclusione e £ 400.000 di multa (pena base: anni 2 e mesi 6 di rec. e £ 600.000 di multa, diminuita, per l'art. 5 legge n. 895

del 1967, ad anni 2 di rec. e £ 500.000 di multa, ulteriormente diminuita di 8 mesi di rec. e di £ 100.000 di multa, per le circostanze attenuanti generiche; b) per il Barile, mesi 10 di reclusione e £ 200.000 di multa (pena base, anni 2, mesi 6 di rec. e £ 600.000 di multa, diminuita per il reticolato art 5, ad anni 1, mesi 3 di reclusione e £ 300.000 di multa - attesa la minore importanza dell'atto criminoso del Barile rispetto a quello del coimp. Cestari - ulteriormente diminuita di 5 mesi di rec. e £ 100.000 di multa, per le circostanze attenuanti generiche). La sentenza appellata va, pertanto, parzialmente riformata, in conformità a quanto sopra esposto, e confermata nel resto

P.Q.M.

La Corte

Visto l'art. 523 c.p.p.

in parziale riforma della sentenza impugnata; assolve il Cestari e il Barile dalle imputazioni di fabbricazione e detenzione di due bottiglie incendiarie, per insufficienza di prove e determina la pena per il resto di porto abusivo delle predette bottiglie, per il Cestari, in anni 1, 4 mesi di reclusione e £ 400.000 di multa e, per il Barile, in mesi 10 di reclusione e lire

7

200.000 di multa;
conferma nel resto.

Torino 31 gennaio 1980

Il Presidente
LA Mennaquel

Il Consigliere est.
F. Scopetti

IL DIRETTORE DI SEZIONE
DI CANCELLERIA
(Ignazio Tedesco)

Depositata in Cancelleria
il 25-2-1980

E' copia conforme all'originale
per uso d'ufficio
Torino 4 MAR. 1980
IL CANCELLIERE



FATTA SCHEDA addì .....

N. 15/79 del Reg. gen.
N. 8/80 del Reg. gen.

1^ ASS.

1

**REPUBBLICA ITALIANA**
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

*L'anno millenovecento* 80 *il giorno* 31 *del mese di* gennaio

LA CORTE DI ASSISE DI Torino

*composta dai Signori:*

1. dott. Guido Barbaro *Presidente*
2. dott. Giovanni Mitola *Giudice*
3. Maria Luisa Comino
4. Paola Garoli
5. Felice Refossi *Giudici popolari*
6. Francesco Iacono
7. Alessandro Larabba
8. Vincenzo Goepfert

*Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor dott.* Vincenzo Pochettino

*e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto ha pronunciato la seguente*

SENTENZA

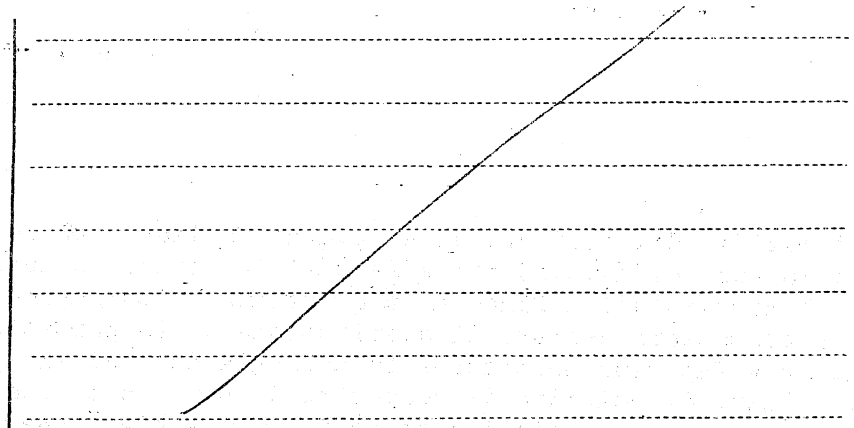
*nella causa*

CONTRO

MICHIELETTO Renata n.Torino 21/8/57 -DETENUTA dal 5-5-1978 ; presente

PANCIARELLI Pietro n.Torino 29/8/55 -LATITANTE -

931 - STAMPERIA DEI TRIBUNALI - BAUDANO - TORINO



## IMPUTATI

A)-del delitto di cui agli artt.306,302,270 C.P., per aver partecipato ad una banda armata denominata "Brigate rosse"avente per fine la soppressione violenta degli ordinamenti politici,economici e sociali costituiti nello Stato italiano agendo altresì in qualità di organizzatori della predetta associazione sovversiva operante in forma di banda armata,con il predisporre vario materiale documentale inerente alle finalità della stessa,materiale rinvenuto nelle "basi" delle "Brigate Rosse" scoperte in Torino , C.SO Bernardino Telesio n.7/8 e in Milano, V.Montenevoso n.8. In Torino,da epoca imprecisata sino al 5 maggio 1978,e comunque con riferimento a banda armata organizzata da tempo e operante in varie località d'Italia.

B)-del delitto dicui agli artt.110,81 cpv.,303 1° p.e cpv.,414 comma 1° n.1 e comma 3° C.P., perchè,in concorso tra loro,con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,con il diffondere in data 3 maggio 1978 in Torino,nei pressi dello stabilimento Lancia di V.le Caraglio e V.le Lancia,una serie di volantini riportanti il testo dei cosidetti comunicati nn.2-4-6-7 relativi al sequestro,allora in atto,dall'On.le Aldo MORO ad opera della organizzazione eversiva e banda armata "Brigate Rosse",nonchè volantini inerenti al ferimento del dirigente Fiat Sergio Palmieri - sui quali i volantini si inneggiava alle "Brigate Rosse" (tra l'altro erano riportate le seguenti frasi ed esortazioni: creare ed organizzare ovunque il potere proletario armato;riunificare il movimento rivoluzionario costruendo il partito comunista combattente;estendere ed intensificare la iniziativa armata contro i centri gli uomini della contro rivoluzione imperialistica; intensificare con l'attacco armato il processo al regime; costruire l'unità del movimento rivoluzionario nel partito combattente) e se ne esaltavano le imprese,con particolare riferimento al sequestro*

3

MORO e all'omicidio dei militari di scorta, al ferimento di Palmieri e ad alcuni incendi di autovetture effetuati in Torino in danno di esponenti del partito della Democrazia Cristiana - istigavano pubblicamente a commettere delitti di costituzione di (e partecipazione a) banda armata e facevano pubblicamente apologia dei medesimi, nonchè dei delitti di omicidio, di sequestro di persona a fine di terrorismo ed eversione, lesioni personali aggravate e danneggiamento aggravato. In particolare provvedendo materialmente la Michieletto alla diffusione dei predetti volantini, previo accordo con il Panciarelli e su istigazione del medesimo.

==========

4

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Verso le ore 22 del 3 maggio 1978 due sorveglianti dello stabilimento "Lancia" di Torino rinvenivano, su segnalazione di un passante, due pacchi di volantini intestati "Brigate Rosse" davanti ai cancelli rispettivamente di via Lancia e di via Caraglio dell'edificio.
Sotto il pacco dei volantini depositati davanti al cancello di via Caraglio i sorveglianti rinvenivano, inoltre, una tessera di abbonamento tranviario, valida per l'anno in corso e relativa alla linea 59, intestata a tale Michieletto Renata, completa di foto della titolare.

Del fatto veniva informata la Questura di Torino che la sera del giorno successivo interrogava la Michieletto. Costei riconosceva come propria la tessera rammostratale, e spiegava di essersi accorta di averla smarrita il pomeriggio di quello stesso giorno, allorché viaggiando sull'autobus per raggiungere il posto di lavoro aveva scorto sulla vettura due controllori dell'A.T.M.
La ragazza riferiva inoltre che la sera precedente, rientrata dal lavoro verso le ore 20, non era più uscita di casa.

Segnalato l'episodio all'A.G. con rapporto in data 5.5.78, la P.G. proseguiva le indagini a carico della Michieletto.

Si poteva così accertare che la ragazza intratteneva da tempo una relazione con tale Panciarelli Pietro, col quale divideva un alloggetto sito in corso Racconigi 217 dell'abitato.

L'alloggio veniva sottoposto a perquisizione.

Si rinvenivano e sequestravano, oltre a numerose pub-

5

blicazioni a stampa dell'estrema sinistra politica, alcuni appunti manoscritti e una macchina da scrivere "Olivetti lettera 22".

Della Michieletto veniva operato il fermo di p.g.

Interrogata dal P.M., la ragazza ribadiva che la sera del 3 maggio non si era mossa dalla propria abitazione dopo le ore 20, negando conseguentemente di aver potuto deporre i volantini rinvenuti presso i cancelli dello stabilimento "Lancia"; precisava di essersi accorta solo durante il pomeriggio del giorno successivo di avere smarrito la tessera tranviaria rinvenuta sotto i volantini; chiariva di avere iniziato la convivenza col Panciarelli, nell'alloggio di Corso Racconigi, e nonostante l'opposizione dei suoi genitori, nell'estate dell'anno precedente, ma asseriva di essere rientrata in famiglia nel mese di gennaio di quell'anno in conseguenza dell'aggravarsi delle condizioni di salute del padre; ammetteva di aver continuato, anche successivamente a tale data, ad incontrare il Panciarelli; negava, comunque, di avere mai militato nelle Brigate Rosse o di avere mai simpatizzato per detta associazione sovversiva o per altre organizzazioni propugnanti la lotta armata.

L'istruttoria veniva proseguita col rito formale.

Alla Michieletto ed al Panciarelli venivano contestati dapprima il delitto di partecipazione a banda armata e successivamente anche il delitto di pubblica istigazione a commettere reati contro la personalità dello Stato e di pubblica apologia di reato, con riferimento al contenuto dei volantini dei quali era stata accertata la diffusione.

Il Panciarelli risultava irreperibile.

La Michieletto proclamava la propria estraneità ai

6

fatti addebitatile.

Emergeva intanto che la Michieletto era impiegata presso lo studio di un commercialista; che in una sola occasione, dopo il ferimento ad opera delle B.R. di un dipendente Fiat, la ragazza aveva esternato alle colleghe di lavoro un atteggiamento di comprensione per le motivazioni dell'attentato; che nell'ambiente di lavoro erano note sia la relazione della Michieletto col Panciarelli (che la stessa ragazza aveva riferito essere soprannominato "Pietro Molotov" per le sue idee estremistiche) e sia l'opposizione dei genitori di lei alla relazione medesima; che il pomeriggio del giorno 4 maggio '78 effettivamente la Michieletto aveva manifestato in ufficio il sospetto di avere smarrito la propria tessera tranviaria; che la mattina del giorno 5 successivo la ragazza aveva ricevuto in ufficio una telefonata del Panciarelli e, presente personale della Questura, aveva allo stesso fatto un generico accenno al ritrovamento dei volantini.

Si apprendeva anche che la Michieletto aveva talvolta lamentato, conversando con le colleghe di ufficio, di essere stanca per avere trascorso gran parte della serata a dattiloscrivere col Panciarelli alcuni documenti; e che una sera alcuni coinquilini avevano avvertito il ticchettio di una macchina da scrivere provenire dall'alloggio occupato dalla coppia Panciarelli-Michieletto, che tutti gli abitanti dello stabile ricordavano come persone dal comportamento ineccepibile.

La Michieletto per contro negava di avere mai utilizzato per redigere documenti di natura politica la macchina da scrivere sequestrata nel suo alloggio, e dichiarava che la macchina stessa era stata colà portata dal Panciarelli.

Poiché nello stabilimento "Lancia" di Chivasso, ove il Panciarelli lavorava prima della latitanza, erano stati frequentemente rinvenuti volantini delle B.R., venivano disposte indagini in proposito. Si stabiliva che il volantinaggio era proseguito anche dopo la scomparsa del giovane; e si appurava che la sera in cui erano stati rinvenuti i volantini davanti agli ingressi dello stabilimento "Lancia" di Torino il Panciarelli risultava presente in fabbrica.

Venivano indi sequestrati presso uffici pubblici e luoghi di lavoro saggi grafici e foto del Panciarelli; e appunti manoscritti tanto del Panciarelli quanto della Michieletto, utili per eventuali comparazioni, venivano repertati nelle rispettive abitazioni.

Veniva poi eseguita una ispezione dell'alloggio di Corso Racconigi, nel corso della quale veniva repertato altro materiale sfuggito alla prima perquisizione; in particolare venivano sequestrate pubblicazioni e carte varie, sostanze chimiche e inoltre due fogli di carta carbone già usati che risultavano idonei ad essere sottoposti ad accertamenti tecnografici per evidenziare il contenuto del testo dattiloscritto.

Era stata nel frattempo individuata, in Corso Bernardino Telesio 7/8 dell'abitato, una "base" delle Brigate Rosse, risultata rifugio di tal Cristoforo Piancone che, unitamente ad altre persone non identificate, aveva in Torino l'11 aprile del '78 assassinato l'agente di custodia Lorenzo Cutugno, rimanendo a sua volta ferito.
Nell'alloggio predetto venivano repertati, fra l'altro, numerosi volantini e opuscoli delle B.R., vari dattiloscritti, ciclostilati e documenti riflettenti l'attività delle B.R.,

Venivano quindi disposte perizie tecniche, le quali

attribuivano alla mano del Panciarelli alcune annotazioni comparenti su un'agenda della Michieletto sequestrata in Corso Racconigi nonché alcune annotazioni apposte in calce o a margine di altri documenti sequestrati in Corso Telesio; riproducevano il testo battuto facendo uso dei fogli di carta carbone rinvenute nell'alloggio di Corso Racconigi; identificavano infine come provenienti dalla macchina da scrivere repertata in tale alloggio altri documenti sequestrati nella base B.R. di Corso B. Telesio.

Venivano anche disposte ricognizioni di persona per accertare se gli imputati fossero identificabili come persone frequentanti la base predetta, ma con esito totalmente negativo.

Successivamente, in data 1.10.78 i CC; di Milano procedevano a perquisizione in un alloggio sito in via Montenevoso n.8. Anche tale alloggio (frequentato da certo Azzolini Lauro, ricercato come appartenente alle B.R., e da Nadia Mantovani, già compagna di Curcio Renato e già condannata per partecipazione alla banda armata denominata Brigate Rosse) risultava una importante "base" della predetta associazione sovversiva. Vi si rinvenivano armi, munizioni, attrezzature per la falsificazione di documenti di identità, materiale documentale di pertinenza delle B.R.

Tra i documenti si ritrovavano anche copie di due dattiloscritti rinvenuti pure nella "base" di Corso Telesio di Torino, intitolati rispettivamente "Ristrutturazione Fiat" e "Situazione di massa - relazione delle presse", che si accertava peritalmente provenire dalla Olivetti lettera 22 sequestrata nell'alloggio di cui avevano la disponibilità il Panciarelli e la Michieletto.

Ulteriore perizia stabiliva che il testo rivavato dalla

9

carta carbone sequestrata nell'alloggio della coppia Panciarelli-Michieletto risultava battuto con la stessa macchina da scrivere (non identificabile con la lettera 22 sequestrata ai prevenuti) con la quale erano stati redatti altri documenti pure repertati nella "base" di Corso Telesio.

Accertamenti peritali venivano ancora eseguiti sulle sostanze liquide e solide rinvenute nell'alloggio di corso Racconigi, e in particolare su una lattina contenente "solvente nitro" (che veniva dai tecnici indicato come sostanza idonea alla fabbricazione di ordigni incendiari) e su un grimaldello, che i tecnici giudicavano adatto a provocare l'apertura coatta di serrature.

Delle risultanze peritali veniva notiziata la Michieletto, la quale tuttavia si riportava alle dichiarazioni precedentemente rese.

Veniva infine contestato, con nuovo mandato di cattura, tanto al Panciarelli quanto alla Michieletto di avere svolto funzioni organizzative nell'ambito della associazione sovversiva "Brigate Rosse", secondo la definitiva formulazione dell'imputazione apparente in epigrafe al capo a), mentre veniva ascritta al Panciarelli a titolo di concorso morale l'imputazione di cui al capo b); e per rispondere di detti reati degli imputati veniva disposto, all'esito della istruzione, il rinvio a giudizio davanti a questa Corte d'Assise.

Perdurando la latitanza del Panciarelli, in dibattimento compariva, in stato di detenzione, la sola imputata Michieletto che si richiamava alle dichiarazioni rese in istruttoria; indi, escussi i testi e data lettura degli atti consentiti, P.M. e difesa concludevano come da verbale.

10

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Quali siano gli estremi costitutivi del reato di cui all'art. 306 C.P. e se alla fattispecie de qua siano riportabile l'organizzazione autodenominatasi "Brigate Rosse" sono problemi che questa Corte ha già avuto modo di esaminare in varie recenti pronunzie e più diffusamente nella sentenza 23.6.78, emessa a conclusione del giudizio contro Basone Angelo ed altri.

Osservazioni e conclusioni in tale ultima decisione svolte si intendono qui integralmente richiamate e presupposte. Converrà unicamente ricordare, in sintesi, che la banda armata è reato a struttura associativa, del quale le essenziali connotazioni sono: la permanenza e la stabilità del vincolo che lega i componenti in vista della realizzazione delle finalità del gruppo, la presenza di un'organizzazione interna assicurata da un complesso di norme che ne disciplinano i rapporti sociali e ne rappresentano un vero e proprio "statuto", la predisposizione di mezzi e strumenti idonei alla attuazione del comune programma, la sussistenza di adeguato armamento come requisito dell'impianto strutturale della associazione, la finalizzazione del sodalizio al compimento di uno dei delitti non colposi contro la personalità interna e internazionale dello Stato "per i quali la legge stabilisce...l'ergastolo o la reclusione".

Al paradigma ora esposto sono sicuramente riportabili configurazione e finalità dell'organizzazione denominatasi "Brigate Rosse" (della quale struttura, obiettivi, articolazione interna, modalità e campi di intervento sono ampiamente illustrati nei documenti, in atti, "Risoluzione della

direzione strategica n.2"e "Norme di sicurezza e stile di lavoro delle forze regolari").

Sarebbe altresì superfluo elencare le imprese delittuose che, dal loro primo apparire sull'orizzonte fino alla data odierna, le B.R. hanno realizzato e rivendicato. La documentazione in atti (acquisita ex art. 165 bis C.P.P.) è sufficiente ad offire una panoramica parziale ma ugualmente illuminante. Essa concerne, infatti, la rivendicazione di danneggiamenti di autovetture appartenenti ad esponenti politici e sindacali, il ferimento in Torino di Sergio Palmieri, l'assassinio, ancora in Torino, dell'agente di custodia Lorenzo Cutugno, il sequestro, in Roma, dell'onorevole Aldo Moro, il contestuale massacro degli uomini della scorta dello statista, il barbaro assassinio di quest'ultimo dopo lunga e atroce segregazione.

Sono, queste, soltanto alcune della serie di azioni delittuose di cui l'organizzazione sovversiva si è attribuita la paternità; e trattasi sempre di azioni eseguite da "nuclei armati", al cui intervento, del resto, vi è sempre puntuale richiamo nei bollettini e comunicati con cui l'associazione, nel rivendicare le singole imprese, ne ha offerto la pretesa motivazione "politica". E, se da un lato la disponibilità e l'impiego delle armi contrassegna, con impressionante frequenza, quasi tutte le imprese rivendicate dalle B.R., dall'altro (come si evince anche dai sequestri di cui è notizia in atti) nei "covi" della associazione sono state sempre rinvenute armi e munizioni ed esplosivi, spesso in quantità rilevante, che rappresentano all'evidenza materiale di pronta e facile utilizzabilità per lo meno da parte dei componenti dell'associazione aventi possibilità di libero accesso ai locali di cui trattasi.

12

Per quanto concerne le finalità del gruppo, è appena il caso di segnalare che tutti i documenti citati indicano il ricorso alla lotta armata come mezzo per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici politici e sociali costituiti nello Stato.
Né rileva se e quanto la prospettiva della associazione possa risultare velleitaria, né se la sempre crescente alienazione del consenso popolare abbia segnato anticipatamente la fine del progetto destabilizzante perseguito dalla associazione medesima. Per integrare la figura delittuosa in esame, infatti, è sufficiente che la associazione sia, per la quantità e qualità dei mezzi disponibili, per l'articolazione della strutturazione interna, per l'efficienza operativa, per il numero di adepti, idonea ad esporre a pericolo il bene tutelato dalla norma. E, nel caso che ci occupa, non è dubbio che le B.R. abbiano raggiunto un tale assetto strutturale e una tale dilatazione del paese da costituire una seria minaccia allo sviluppo dell'ordinata pacifica convivenza democratica che è anche il modello di società civile disegnato dalla nostra Costituzione.

Quanto all'aspetto organizzativo della banda armata Brigate Rosse un cenno va fatto, per le implicazioni che se ne possono trarre ai fini della valutazione delle posizioni degli attuali giudicabili, alla importanza delle "basi" che l'associazione ha costituito in diverse zone del territorio. Le "basi" sono i veri punti di forza dell'organizzazione, i suoi centri vitali. Esse infatti sono luogo di custodia di armi e munizioni; funzionano come centro di raccolta di dati, notizie, informazioni, schede, relazioni che servono - mediatamente o immediatamente - per la determinazione delle linee di intervento, per la scelta degli o-

13

biettivi concreti, per la prefigurazione di programmi di azione; sono, ancora, centrali di diffusione di circolari e di direttive per i militanti; alle "basi" affluisce il materiale per la predisposizione di falsi documenti di identificazione personale per i membri clandestini del sodalizio; nelle "basi" si prepara quella abbondante produzione documentale alla quale le B.R. affidano il compito di spiegare e motivare le loro imprese.

Orbene, se si esamina il cospicuo materiale che vi è stato repertato (documenti "teorici" illustranti le tematiche dell'organizzazione sovversiva, volantini, "schedature" di esponenti politici ed industriali, armi...) non è seriamente contestabile che la qualifica di "basi" delle B.R. vada attribuita ai locali scoperti in via Montenevoso 9 di Milano e in Corso Bernardino Telesio 7/8 in Torino.

E se così è, la prova dell'inserimento di entrambi i prevenuti nella banda armata di cui trattasi è inequivocabilmente desumibile dal loro accertato collegamento con le basi menzionate.

Si rammenta in proposito che in Corso Telesio sono stati rinvenuti, innanzitutto, documenti dattiloscritti che risultano battuti con la macchina da scrivere ritrovata nella disponibilità degli imputati.
Trattasi di tre documenti, intitolati rispettivamente "Situazione di massa - relazione delle presse", "Ristrutturazione Fiat" e "Progetti reazioni a Torino".
Quest'ultimo è un elenco di nomi e indirizzi, secondo lo stile tipico delle schedature di esponenti politici, sindacali e del mondo professionale, alla quale l'organizzazione ha sempre dedicato notevole impegno. I punti interrogativi che figurano accanto ad alcune generalità, l'indicazione de-

14

gli estremi di identificazione (tipo e targa) degli autoveicoli di pertinenza di alcuni "schedati" (numerosi incendi di auto vengono rivendicati - è sintomatico - da alcuni volantini in atti), il riferimento specifico a favorevoli condizioni di ubicazione di alcune abitazioni ("strada isolata" è la significativa annotazione) sono tutti elementi che non soltanto segnalano la particolare cura e minuzia con cui l'elenco è stato redatto, ma anche la sua natura propedeutica e strumentale a quelle azioni di intimidazione o di violenza che ha contraddistinto tutte le manifestazioni della associazione.

Il dattiloscritto intitolato "Situazione di massa - relazione delle presse" è una relazione nella quale riaffiora la tematica propria delle B.R.: "la riconduzione di ogni fenomento economico - sintetizza il G.I. - ad uno Stato imperialista delle multinazionali e la necessità di diffondere la lotta armata", secondo la testuale conclusione del testo, che auspica che "la base operaia del PCI scelga vie diverse organizzative per lottare contro lo Stato borghese, per arrivare alla dittatura del proletariato attraverso la lotta armata".

Di tenore analogo è il terzo documento ("Ristrutturazione Fiat") che, muovendo dalla premessa che "compito di ogni rivoluzionario è conoscere bene il proprio nemico di classe" e tracciata una analisi della situazione interna dell'industria automobilistica torinese (vista, secondo l'ottica delle B.R., come uno dei punti dif forza dello Stato imperialista delle multinazionali ) indica come obiettivo primario, da realizzare anche mediante una "maggiore contraddizione tra base e vertice del PCI", quello "di andare alla costruzione del partito combattente armato con una sua strategia

15

complessiva per quantificare le sue strutture con il proletariato, per permettere di ostacolare i disegni della borghesia e abbatterla".

Che i documenti citati fossero di interesse per le B.R. lo dimostra anche il fatto che entrambe le relazioni concernenti la Fiat sono state rinvenute anche nella "base" di via Montenevoso di Milano.

Orbene, le perizie tecniche, dopo una indagine attenta e approfondita, hanno stabilito che per la stesura ~~dattiloscritta~~ del dattiloscritto "Progetti reazioni a Torino" è stata certamente impiegata la macchina Olivetti lett.22 sequestrata nell'alloggio occupato dai prevenuti: il che evidenzia immediatamente un primo elemento di collegamento dei due con la banda armata.

Meno perentorio, quanto a provenienza dalla stessa macchina da scrivere, è il giudizio espresso dai periti con riferimento agli altri due ~~manoscritti~~ dattiloscritti in esame; tuttavia l' "elevato grado di probabilità" di identificazione espresso dall'indagine peritale (già di per sé altamente indiziante ai fini che qui interessano) riceve sostegno da altre risultanze processuali, che pongono in luce ulteriori elementi di contatto fra gli attuali imputati e la base B.R. di Corso B. Telesio.

Nell'alloggio di Corso Racconigi, infatti, sono stati repertati, in sede di ispezione di luoghi, due fogli di carta carbone, che si è accertato peritalmente essere stati utilizzati per la battitura di un documento iniziante con le parole "passando ad esaminare le conseguenze a livello locale...".

Per la stesura di detto documento non è stata usata la macchina da scrivere sequestrata agli imputati, bensì altra

16

macchina non identificata, dalla quale peraltro risultano provenire ~~anche~~ altri dattiloscritti che, unitamente a quello in esame, sono stati convogliati nella "base" di Corso Telesio.

Si individua così un ulteriore anello della catena di collegamenti che portano dall'alloggio di Corso Racconigi alla "base" B.R. menzionata e collocano le figure degli attuali giudicabili tra gli aderenti all'organizzazione clandestina, emergendo da quanto sopra la prova sia che gli imputati hanno detenuto una macchina da scrivere certamente servita per la redazione di documentazione interessante le B.R. e perciò custodita in "basi" dell'organizzazione, sia che hanno utilizzato, quanto meno per la battitura del documento "passando ad esaminare..." (diversamente non si spiegherebbe come sia finita nelle loro mani la carta carbone allo scopo impiegata) altra macchina da scrivere pure in uso ad aderenti alle B.R., sia infine che, almeno con riferimento ai documenti finora citati, essi hanno svolto per conto delle B.R. o attività di partecipazione alla elaborazione dei testi o quanto meno attività di materiale redazione dattiloscritta degli stessi.

Per la verità, ove nessun altro riscontro trovassero le deduzioni ora prospettate, non potrebbe aprioristicamente escludersi l'ipotesi - sottintesa dalla difesa elaborata dalla Michieletto - che tanto la macchina da scrivere quanto i fogli di carta carbone potessero essere passati (eventualmente in conseguenza della smobilitazione di una base B.R.) nelle mani di terzi per pervenire da ultimo all'ignaro Panciarelli.

Pare, tuttavia, alla Corte che - pur non potendosi "datare" con sufficiente approssimazione la redazione dei do-

17

cumenti in parola e pur non potendosi conseguentemente escludersi che gli stessi possano risalire ad epoca anteriore alla acquisizione, da parte del Panciarelli, della macchina da scrivere sequestrata nell'alloggio di Corso Racconigi - l'ipotesi che vorrebbe i due imputati estranei a qualsiasi rapporto con la banda armata Brigate Rosse non meriti alcun credito, risultando la militanza dei due prevenuti nella organizzazione sovversiva confermata senza ombra di dubbio da altri due dati emergenti dalla compiuta istruttoria e di significato assolutamente non equivoco. Da un lato, infatti, sta, specificatamente per il Panciarelli, il rinvenimento nella "base" di Corso Telesio di appunti manoscritti a lui riferibili, e dall'altro, per la Michieletto, l'attivazione di lei per la diffusione di volantini firmati dalle B.R.

Annotazioni manoscritte del Panciarelli (il giudizio peritale, frutto di comparazione condotta con scrupolo e su materiale di raffronto adeguato per qualità e quantità, è perfettamente appagante) si possono leggere in calce o a margine di documenti rinvenuti nella base di Corso Telesio e certamente riferibili all'associazione sovversiva. Il documento "Bozza di discussione sul fronte logistico", dopo la consueta analisi generale circa la pretesa ristrutturazione dello Stato imperialista delle multinazionali in chiave di repressione controrivoluzionaria, fa espresso riferimento all'impianto organizzativo delle B.R. per segnalare l'opportunità di un potenziamento del così detto "fronte logistico", del quale critica la precedente impostazione. Problemi organizzativi, posizioni dialettiche interne e rilievi alle impostazioni programmatiche elaborate dalla "Direzione strategica" delle B.R. formano oggetto del docu-

18

mento intitolato "Bozza di discussione", che riprende i temi della necessità del partito armato e dell'attacco allo Stato come progetto dell'organizzazione clandestina. Ancora alla "disarticolazione del nemico nei suoi aspetti tattici e strategici" si allude nel documento "Diario delle forze politiche", che reca l'aggiunta a mano "giu 77".

In sostanza, i documenti in parola riflettono e riproducono i termini di dibattiti interni all'associazione, e sono pertanto classificabili, in relazione al loro contenuto, "segreti", ossia destinati a circolare nell'ambito degli affiliati all'associazione; di talché la disponibilità dei documenti è essa stessa indice sicuro della appartenenza al sodalizio. E ciò va detto a prescindere dal tenore delle note aggiunte dal Panciarelli, che si concretano comunque in manifestazioni di adesione indicative quanto meno della partecipazione di lui al dibattito interno, se non addirittura (non è del tutto azzardato supporlo) di un suo concreto contributo alla elaborazione del documento.

Le altre annotazioni manoscritte del Panciarelli non hanno di per sé significativo peso, perché attinenti ad opuscoli e pubblicazioni non propri della banda armata. Però anche tali interventi del Panciarelli rappresentano ulteriore dimostrazione del suo collegamento con la "base" B.R. di cui si discorre e che è a sua volta testimonianza dell'inserimento del giovane nell'organismo sovversivo costituito in banda armata.

Ad identica conclusione, rassegnabile con pari grado di certezza, consente di pervenire, con riferimento alla posizione della Michieletto, il ritrovamento, sotto il pacco dei volantini diffusi all'ingresso dello stabilimento "Lancia" di Torino la sera del 3.5.78, della tessera tranviaria a lei

19

intestata.

La prevenuta si è in vario modo affannata, fin nel corso dell'interrogatorio reso alla P.S., nel ventilare l'ipotesi che la tessera potesse esserle stata sottratta o essere stata da lei smarrita, ponendo l'accento su una molteplicità di circostanze che avrebbero potuto propiziare siffatti eventi. Ha perciò riferito che l'ufficio ove lei lavorava era frequentato da molte persone e che lei soleva lasciare per terra o sull'attaccapanni la borsa ove custodiva la tessera; ha precisato che frequenti affollamenti si registravano nel bar ove lei era solita consumare la colazione al mattino; ha infine segnalato che spesso sull'autobus del quale si serviva per i trasferimenti dalla abitazione al luogo di lavoro i passeggeri si accalcavano numerosi e assiepati.

Ebbene, anche a prescindere dalle congetture che potrebbero enuclearsi dai riferimenti offerti dall'imputata, non sorprenderebbe certamente l'eventualità di uno smarrimento o di una sottrazione del documento.

Però, ammesse o concesse tali eventualità, occorrerebbe - per giustificare la successiva perdita di disponibilità della tessera da parte dell'ignoto autore del volantinaggio (che tra l'altro non si comprenderebbe neppure per quale motivo l'avesse custodita senza apportarvi alcuna alterazione o falsificazione che ne consentissero l'utilizzazione) - postulare il verificarsi di una serie di coincidenze occasionali davvero troppo numerose e inconsuete per potersi ritenere verosimili.

Considerazioni di ordine logico portano, quindi, a ritenere che lo smarrimento della tessera da parte della intestataria del documento si è verificato solo in coinci-

denza e in connessione col frettoloso e occulto volantinaggio dalla stessa espletato nella tarda serata del 3 maggio del '78: il che spiega la preoccupazione, l'allarme, il turbamento palesati dalla prevenuta nel pomeriggio del giorno successivo alle colleghe di lavoro, allorché la Michieletto, evidentemente ricostruendo i suoi movimenti, non poté non nascondersi l'eventualità che la sua tessera fosse finita sotto i volantini e che il ritrovamento potesse pregiudicarne l'immagine di impiegata diligente e di ragazza insospettabile che aveva cercato sempre di accreditare (in perfetta sintonia con le norme di comportamento dettate dall'organizzazione per i militanti "irregolari") rispettivamente nell'ambiente di lavoro e nel caseggiato di corso Racconigi.

Del resto per la serata del 3 maggio detto la Michieletto non ha potuto invocare alcun alibi. Ed è in proposito estremamente sintomatico che la madre della Michieletto non abbia saputo riferire se la ragazza avesse trascorso la serata in famiglia. Pur ammettendo, infatti, che la trepidazione e l'angoscia per la sorte del marito, gravemente ammalato, potesse assorbire quasi integralmente l'attenzione della donna sì da farle trascurare quant'altro di svolgesse intorno a lei, non è assolutamente pensabile, tenuto anche conto del fatto che solo lei e la figlia potevano con assiduità dedicarsi all'assistenza all'infermo, che - interpellata con sole 24 ore di ritardo - la donna non fosse in gradi di ricordare se la premura nei riguardi del padre avesse indotto la ragazza a rientrare a casa subito dopo il lavoro e a trattenervisi per l'intera serata. Dal che si evince che l'addotta incertezza di ricordo è in realtà l'espediente nel quale la teste si rifugia per non smentire sul nascere

21

la linea di difesa scelta dalla prevenuta.

E che la attività di volantinaggio sia incompatibile con la pretesa estraneità della giovane alle Brigate Rosse non ha bisogno di sottolineature, in quanto, attese le caratteristiche di segretezza che contraddistinguono la associazione firmataria dei comunicati, l'incarico della diffusione degli stessi non poteva che essere commesso a persone di sicura fede, di cui fosse nota l'adesione alle finalità del gruppo e di cui fosse certa la disponibilità alla causa comune per effetto della stabilizzazione del vincolo associativo, in carenza del quale, d'altronde, non si spiegherebbe l'assunzione da parte dell'agente dei rischi connessi con l'illecita attività espletata.

E non sarà inopportuno rilevare come ancora una volta anche la diffusione dei volantini riporti indirettamente al collegamento della prevenuta con la "base" di Corso Telesio. Infatti il volantino intestato "Comunicato n.4" (contenne il corrispondente testo diffuso in Roma dalle B.R. in pendenza del sequestro dell'on. Moro e riferentesi appunto a detto sequestro, ed è corredato da una appendice nella quale, con la data Torino 7 aprile 1978 vengono rivendicati alcuni danneggiamenti di autoveicoli) risulta vergato su carta per ciclostile [illegible] corrispondente come tipo a quella confezionata e commerciata dalla ditta A.D.A. , della quale alcune risme sono state repertate nella base predetta.

Alla luce di quanto fin qui esposto anche altri dati emersi dalla compiuta istruttoria, incolori e sbiaditi quanto ad autonoma consistenza probatoria, acquistano più significativo risalto e rendono non sfornita di fondamento l'ipotesi che per fornire notizie utili all'organizzazione

22

sovversiva e per redigere documenti della stessa i prevenuti si fossero in vario modo prodigati.
Indizianti in tal senso appaiono le confidenze esternate dalla Michieletto alle colleghe di lavoro circa i suoi impegni serali, in compagnia del Panciarelli, nel dattiloscrivere r "relazioni per il circolo", lo schema per l'insegnamento della dattilografia (riproducente cioè la tastiera di una macchina da scrivere con l'indicazione per ciascun tasto della mano e del dito da usare) redatto dalla Michieletto ed evidentemente destinato al Panciarelli, essendo stato rinvenuto applicato con nastro adesivo alla macchina da scrivere sequestrata in Corso Racconigi, l'appunto manoscritto figurante sulla agenda della ragazza alla data 2 aprile '77 ("Renata, batti un po' a macchina"), il ticchettiò della macchina da scrivere percepito, nel silenzio notturno, da un inquilino dello stabile di Corso Racconigi come proveniente dall'alloggio della coppia Panciarelli-Michieletto.

Né privi di significato, nel quadro che si viene delineando, appaiono gli appunti manoscritti sequestrati alla Michieletto e riportanti in ordine cronologico notizie di stampa (trasparente è l'analogia tra alcuni di detti appunti e annotazioni dattiloscritte repertate sugli stessi temi nella "base" di Corso Telesio) che sembrano finalizzati alla costituzione di un archivio di notizie da elaborare e commentare in documenti ufficiali, e il ritrovamento nella abitazione dei prevenuti di una rivista dalla quale risulta ritagliata ed asportata l'immagine di un uomo politico, secondo lo stile delle schedature, cui si è già detto essere stata dedicata costante attenzione da parte della associazione sovversiva di cui trattasi.

23

Né infine può trascurarsi che nell'abitazione degli imputati sono stati reperiti sia un attrezzo idoneo all'apertura forzata di serrature (il cui possesso appare ingiustificabile con riferimento all'attività professionale svolta dai giovani) sia un quantitativo di "solvente nitro" che, pur potendo essere adoperato per l'asporto di vernici e di colori, può anche trovare utile impiego nella preparazione di ordigni incendiari, per la cui accensione ben si prestano i fiammiferi antivento pure repertato nell'alloggio.

Va da ultimo ricordato che, in occasione di un sequestro operato il 18.3.79 dalla P.G. su una vettura Fiat 128 nella disponibilità di tali Acella Vincenzo e Fiore Raffaele (entrambi denunciati per appartenenza alle Brigate Rosse) è stato trovato un quaderno di appunti nel quale sono segnati i dati completi della carta di identità di certa Canuto Vittoria Patrizia, collega di lavoro della Michieletto. Presumere che a fornire i dati sia stata la Michieletto è ragionevole, così come è logico pensare che destinatario della trasmissione sia stato il Panciarelli, ove si tenga conto che costui appunto risulta denunziato, in correità con l'Acella, per i fatti (tentato omicidio in danno di agenti della P.S.) che originarono il controllo della vettura menzionata e il rinvenimento all'interno della stessa di materiale tale da poterla definire come un "covo mobile" delle Brigate Rosse.

In conclusione: all'attività ed alla organizzazione delle B.R. sia il Panciarelli che la Michieletto risultano abbondantemente collegati, sì da potersene inferire con tranquillante certezza la loro comune appartenenza alla banda armata de qua.

24

Non pare peraltro alla Corte che siasi raggiunta la prova che nell'ambito del sodalizio sovversivo i prevenuti avessero rivestito il ruolo e le funzioni di organizzatori. "Organizzatore - ha già precisato questa Corte nella richiamata sentenza 23.6.78 - è colui che si incarica... di provvedere alla strutturazione interna dell'ente mediante l'elaborazione delle norme che ne disciplineranno il funzionamento; e, ad associazione costituita, ... svolge ruoli organizzativi colui che, per esserne uno dei capi, coordina il lavoro, affida incarichi ai gregari, redige programmi, cura la efficienza dell'organizzazione, enuncia direttive o dirige anche solo singoli settori di intervento".
Nel caso che ci occupa, ove si eccettuino i riferimenti che potrebbero segnalare un contributo del Panciarelli alla elaborazione di documenti "ideologici" dell'associazione, l'attività nota dei prevenuti si esaurisce in compiti che non esorbitano dalla sfera di una posizione di gregarietà nell'ambito del sodalizio e non postulano un inserimento a livello dirigenziale. Ché, anzi, almeno per quanto attiene alla Michieletto, l'accertata attività di volantinaggio consente sicuramente di escludere che la ragazza fosse adibita ad incarichi richiedenti una qualificazione di vertice.

Quanto al fatto che ha originato l'imputazione sub b) si osserva. I volantini diffusi la sera del 3 maggio '78 e ritrovati nelle circostanze specificate in narrativa contengono il testo di alcuni "comunicati" emessi dalle B.R. in pendenza del sequestro dell'on. Moro. In appendice al "comunicato n.4" riflettente detto sequestro vi è poi la rivendicazione a "più nuclei armati delle B.R." di alcuni danneggiamenti di auto appartenenti ad esponenti del mondo politico e sindacale torinese. Altri volantini, datati 27.4.78,

25

attribuiscono alle B.R. la paternità del ferimento in Torino del dipendente Fiat Sergio Palmieri.

Il tono apologetico che caratterizza la descrizione e la rivendicazione delle imprese delittuose si accompagna a ripetute esaltazioni delle finalità e degli obiettivi delle B.R. e a rinnovati incitamenti ed esortazioni alla lotta armata.

Sussistono, quindi, gli estremi del contestato reato.

Anche in ordine a detto reato va affermata, per quanto già illustrato, la penale responsabilità della Michieletto. Per contro non può ritenersi pienamente acquisita la prova della partecipazione al fatto, in veste di concorrente morale, del Panciarelli. L'inserimento di entrambi i prevenuti nella associazione sovversiva, la convivenza fra gli stessi intrecciata, il loro comune impegno con riferimento alla predisposizione di materiale documentale destinato alle Brigate Rosse o proveniente dalle B.R. sono elementi che, pur validi sul piano indiziante a sorreggere le conclusioni prospettate nell'ipotesi d'accusa , non si rivelano tuttavia appagantemente significativi della sussistenza tra i prevenuti di uno specifico accordo volto alla realizzazione della condotta delittuosa descritta al capo b) dell'epigrafe; onde appare conforme a giustizia prosciogliere il Panciarelli da tale addebito con formula dubitativa.

Gli imputati non appaiono meritevoli delle invocate attenuanti generiche.

Durante la detenzione è stata sequestrata alla Michieletto corrispondenza che per il contenuto e per l'identità dei mittenti (cfr. in particolare lettera a fl.176 fasc.A/2 con allegati comunicati a firma "comitato di lotta dei proletari prigionieri di Trani") evidenzia la persistenza di

25

legami tra la ragazza e altre persone indiziate di appartenenza a movimenti eversivi. In possesso della Michieletto è stato poi rinvenuto un quaderno che - oltre a contenere una trascrizione fedele, quantunque incompleta, del "comunicato n.19" letto, nel corso del dibattimento procedimento a loro carico, da alcuni imputati proclamatisi appartenenti alle B.R. - espone anche valutazioni personali della ragazza, la quale, contrapponendo coloro "che fanno cortei" a quanti "lottano e rischiano quotidianamente nella prospettiva della costruzione del partito rivoluzionario", esprime polemicamente il proprio rammarico per la scarsa sensibilità dei primi alla sorte dei secondi.
Quindi la condotta dell'imputata successiva al reato, lungi dal palesare sintomi di resipiscenza, sembra denunciare il perdurante interesse della ragazza per le imprese delle B.R. e la sua rinnovata permanente adesione agli obiettivi perseguiti dai propugnatori della lotta armata; e ciò induce a sfavorevole valutazione della personalità di lei.

Uguale sfavorevole valutazione può essere espressa nei riguardi del Panciarelli, la cui latitanza (protraentesi dal 5.5.78) è indice sicuro della pericolosità di lui, e legittima il sospetto (avvalorato dalla successiva denunzia del giovane per tentato omicidio in danno di agenti di P.S., in correità con tale Acella Vincenzo, a sua volta indiziato di appartenenza alle B.R.) che il giovane abbia definitivamente optato per una scelta di militanza a tempo pieno e clandestina nella banda armata.

Per la determinazione della sanzione irroganda va ancora tenuto presente che l'adesione dei prevenuti alla banda armata si colloca in epoca in cui le B.R. avevano abbondantemente rivelato non soltanto l'elevato grado di

27

efficienza operativa raggiunto, ma altresì la loro vera natura e fisionomia, passando ad una pratica di lotta armata sempre più diffusa e generalizzata, a forme di intervento sempre più feroci e brutali, seminando nel paese, con assalti e aggressioni sanguinose, lutto e terrore; di talché anche sotto il profilo soggettivo dedicare parte delle proprie energie al progetto folle e sanguinario enunciato e perseguito da un gruppuscolo di esaltati cui va la più decisa e ferma riprovazione della coscienza civile è fatto di estrema gravità.

Ciò valutato, e tenuto conto di tutti gli altri criteri elencati dall'art. 133 C.P., stimasi equo, pertanto, infliggere:

- al Panciarelli per il delitto di partecipazione a banda armata la pena di anni cinque di reclusione;
- alla Michieletto, per entrambi i reati ascrittile, ritenuta sussistente, in ordine al delitto di cui al capo a), unicamente l'ipotesi delineata dal capoverso dell'art.306 C.P., e unificati i reati stessi ex art.81 C.P., essendo chiaramente riportabili a unicità di disegno criminoso, la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, determinandosi la pena base per il reato sub b) (episodio più grave di quelli oggetto del vincolo della continuazione) in misura corrispondente al minimo edittale, e fissandosi in anni uno e mesi sei di reclusione , per la già segnalata gravità del fatto, l'aumento imposto dall' art. 81 C.P.

Conseguono la condanna di entrambi gli imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali e tasse di sentenza e le pene accessorie e le misure di sicurezza specificate in dispositivo.

28

P. Q. M.

Visti gli artt. 483 e 488 C.P.P., dichiara Panciarelli Pietro colpevole del reato ascrittogli al capo a) e Michieletto Renata colpevole di entrambi i reati ascrittile, ritenuti unificati dal vincolo della continuazione, esclusa per entrambi gli imputati relativamente al capo a) l'ipotesi della organizzazione, e

condanna

Panciarelli Pietro alla pena di anni cinque di reclusione, e Michieletto Renata alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, ed entrambi in solido al pagamento delle spese processuali e tasse di sentenza.

Visti gli artt. 29 e 32 C.P., interdice dai pubblici uffici il Panciarelli in perpetuo e la Michieletto per la durata di anni cinque, e dichiara di entrambi la interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Visto l'art. 240 C.P., ordina la confisca di quanto in sequestro.

Visto l'art. 479 C.P.P., assolve Panciarelli Pietro dal reato ascrittogli al capo b) per insufficienza di prove.

TORINO, 31 gennaio 1980

IL PRESIDENTE

IL GIUDICE A LATERE
ESTENSORE

Depositata oggi 13-2-1980

Abbiamo ricevuto appello
il 31-2-80 l'imputata Michieletto
Primo febbraio 80 i suoi difensori avv.ti
Franco e Antonini
il 2-2-1980 il difensore di Panciarelli
avv. Alba

**Reg. Gen. N.** 3276/76
*Camp. N.* .....

**Sentenza N.** 1993
*del* 18-2-80

**REPUBBLICA ITALIANA**
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

# Il Tribunale Civile e Penale di Torino

**Deposito in Cancelleria**
oggi 23 FEB 1980
*Il Cancelliere*

*Fatta scheda*

**Sezione** IV

Composto dagli illustrissimi Signori Dottori
Romano Tatozzi ..... Presidente
Alda Colantino ..... Giudice
Antonino Caffo. ..... Giudice

Il .....
rilasciati N. ..... estratti
per .....

**ha pronunciato la seguente**

## SENTENZA

**nella causa penale contro**

ZULIAN Emilio n. Cornuda il 28-5-55 res. Carde Montebello via Fiume 5 /res.
BARONE Franco n. Grignano il 17-11-55 lattoniere cond.
MAROCCO Antonio n. a Torino il 7-5-53 dell. carrozziere Fiano ... rimpiante.

IMPUTATI

Reati a Zulian
1) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 624, 625 nn. 1 e 2 c.p. perché, in Settimo Torinese il 20-5-73, in

concorso tra di loro, al fine di trarne profitto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si impossessavano di vari effetti in uso (radio, pile ricetrasmittenti, auricolari, cuffie, caschi con visiera buia), sottraendoli a Urdat Armando e ad Amaro Giuseppe, e di una motoslitta di seguito, di una motoslitta d'altra e di una motoslitta d'altra ancora, sottraendoli a Tendini Ida; con le aggravanti di aver introdotti negli alloggi dalle finestre basse e di aver usato violenza nelle cose (forzatura delle porte d'ingresso);

Zulian Emilio e Bonne Franco

b) del reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 nn. 2, 7 del c.p. perché, in Livigno, in concorso tra loro al fine di trarne profitto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, la notte del 20-1-78 si impossessavano di una slitta trainata da cani, sottraendola a Giacomelli Antonio, che la teneva nel ristorante della sua proprietà, con le aggravanti di aver commesso

il fatto per eseguire il reato di cui infra, di essere penetrato in edificio destinato ad abitazione e avere usato violenza nelle cose (forzamento delle serrature di porte esterne ed interne) - la stessa pena comminata agli stessi titoli e reato non equivoco a coloro che, mediante il travisamento, la dissimulazione o altro mezzo, venga sorpresa nell'atto o con cose rubate, con le aggravanti di essere penetrato in edificio destinato ad abitazione; e avere usato violenza nelle cose (forzamento delle porte di cui al reato precedente e di quelle del recinto.

Fatto e diritto

I Carabinieri di Patti nel corso delle indagini con riferimento all'A.G. che due furti erano stati perpetrati nelle abitazioni di Tindari e Furnari, i ladri, dopo aver rubato le cose

L. 4-7-15

si erano impossessati degli effetti di cui (specificati in rubrica sub d)).

Le indagini fondamentalmente miravano ad accertare se gli effetti consegnati dalla Giuliani e Donato fossero gli stessi; contemporaneamente gli stessi dichiaranti fornivano gli esatti dettagli degli effetti rubati al Rubato in quanto si erano ritenuti di rivelare a F. Cardinieri di Terni, con assegno in data 22-5-83 informarono l'A.C.: che, a seguito di segnalazione, s'erano recati presso il negozio della Ferrero (in rubrica al esp. b)), e avevano constatato che la parte del negozio dell'abbigliamento maschile era priva di effetti, ma avevano rinvenuto effetti analoghi a quelli descritti nella denuncia presentata dal Ciacciarelli, dalla vasta della stessa risultata nel cortile della stessa abitazione e mostrato, loro ricevuta presso i luoghi, la Giuliani e Donato che si erano allontanati nei pressi

I due, senza eccezioni, ammettono gli addebiti.

Procedutosi all'esame dei fascicoli processuali che vengono sotto come i documenti in atti di causa relativi agli imputati sono stati in fintifico, solo la Giuliani si presentava al dibattimento e lei sola veniva ammessa all'istruzione.

I testi sono concordi nel confermare la ministra e dei fatti e degli elementi probatori complessivamente verificati e dell'accusa mossi agli imputati.

Tutti e tre gli imputati quindi sono dichiarati responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti: vengono in stagione e quindi stagione merita l'ammissione di ciascuno e in ordine a quanto addebitato concordano tranquillamente la pubblica relazione.

Con riguardo alla Giuliani, si riconosce unitario il vincolo della continuazione tra i fatti ascritti,

ritenuto la ragione comune
nell'ambito di un medesimo disegno criminoso; alle pene ed agli altri due concedibili sono le attenuanti generiche, per entrambe e giovane età, al Barone pure la diminuente della minore età, attenuanti e diminuenti dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate.

Pena equa appare d'infliggere: alla Zuliani di anni uno mesi quattro e ridotti a reclusione
£ 150.000 di multa, al Barone e al Rocco, pago di commutare loro una pena sola fin mite, giacché partecipano ciascuno ad un solo fatto, equa appare la reclusione di un anno e la multa di £ 100.000 ciascuno.

Le pene sospese in calce le condanne
Ai nomi degli imputati seguono condanne: identici, o quelli meridionali, ~~fatti~~ redatti: "meccanici" o quelli effettivamente di un anno concedibili per la Zuliani e per il Baro

Perciò disporre la revoca, anzi, dei benefici concessi al Marocco, così come verificato in istruttoria.

In virtù del provvedimento di clemenza testé emanato con DPR n. 3/1978 e considerato un cumulo di pene [illegible] allo Zuliani, comprese l'intera multa, l'intera pena a Marocco e Bonano (l'appellante di cui all'art. 671 c.p.p. impone di applicare il cumulo in misura ridotta) si confida pertanto, in accoglimento

P.Q.M.

Vista gli artt. 593, 488, 11 dichiara Zuliani Emilio, Bonano Franco e Marocco Antonio responsabili dei reati rispettivamente ascritti, e, concesse a tutti le attenuanti generiche ed al Bonano altresì la diminuente della minore età, dichiarate le attenuanti e la diminuente equivalenti alla aggravante

condannate, revocata la continuazione fra i reati uniti allo Zuliani di cui ai capi a) - b), condanna: lo Zuliani alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione e £ 110.000 di multa, il Barone ed il Marocco alla pena di anni uno di reclusione e £ 100.000 di multa ciascuno, concesse tutte le attenuanti di legge ritenuta la continuazione fra i reati unificati dalla sentenza del Pretore di Terni in data 11-3-77 e dalla Corte d'Appello di Perugia con sentenza 12-11-78. V. gli artt. 4, 6 DPR 413/78 dichiara condonata la pena inflitta al Barone ed al Marocco, e condona ad ognuno di essi interamente la pena inflitta allo Zuliani. V. l'art. 170 ordina la confisca degli oggetti in sequestro

Terni, 18-2-80

Il Cancelliere est. Il Presidente ff

Depositata in data 14/2/80 in cancelleria dalla Dott.ssa Fantozzi

13

1

FATTA SCHEDA N. 20/78 del Reg. gen.

addì ..... N. 12/80 del Reg. ~~gen.~~ Sent.

2^ CORTE D'ASSISE TORINO

**REPUBBLICA ITALIANA**
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

*L'anno millenovecento* ottanta *il giorno* venti *del mese di* febbraio

LA CORTE DI ASSISE DI TORINO 2^

*composta dai Signori:*

1. dott. Giovanni PADOVANI — *Presidente*
2. dott. UMBERTO GIORDANO — *Giudice*
3. Fausta GAMBALONGA
4. Livio GIACHINO
5. Marcello SISTO — *Giudici popolari*
6. Bruna COPPO
7. Anna Maria GINDRO
8. Bruna CERUTTI

*Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor dott.* Alberto BERNARDI

*e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto ha pronunciato la seguente*

SENTENZA

*nella causa*

CONTRO

1)- ZUFFADA Pierluigi nato Milano 25/4/46 DETENUTO P.A.C. nella Casa Circondariale di Torino PRESENTE

2)- CASALETTI Attilio nato Luzzara 4/3/50 DETENUTO P.A.C. nella Casa Circondariale di Torino PRESENTE

931 - STAMPERIA DEI TRIBUNALI - BAUDANO - TORINO

2

3)- BESUSCHIO Paola nata Verona 15/11/47 DETENUTA P.A.C. nella Casa Circondariale di Torino PRESENTE

4)- ALUNNI Corrado nato Roma 12/11/47 DETENUTO nella Casa Circondariale di Torino PRESENTE

5)- RONCONI Susanna nata Venezia 29/6/51 LATITANTE CONTUMACE

IMPUTAT I

- del delitto p. e p. dall'art.306 in riferimento all'art.270 C.P. perchè, al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti sociali costituiti nello Stato, costituivano ed organizzavano una banda armata, in particolare la Ronconi ed il Pelli (deceduto) detenendo illegalmente le armi di cui ai capi (*1) (*2) (*3) acquistando e ricevendo, quale compendio di furto moduli per carta di identità, per patente di guida, carte di circolazione, contrassegni assicurativi, certificati di assicurazione, fogli complementari per carte di circolazione, foglio di via, autovetture Fiat 500 di cui al capo (*4) contraffacendo i documenti di cui sopra ed i sigilli di vari Uffici Pubblici di cui ai capi (*5) (*6) (*7), ed acquistando e prendendo in locazione e frequentando appartamenti che venivano utilizzati come basi per l'organizzazione e dove venivano custoditi le armi ed i documenti, in particolare: 1) la Ronconi, prendendo in locazione con il falso nome di Colombi Anna un appartamento sito in Pavia alla Via Scarenzio n.6 nel settembre del 1975; 2) l'Alunni e la Besuschio prendendo in locazione rispettivamente , con il falso nome di Covi

3

Adriano e qualificandosi la Besuschio come moglie dello stesso un appartamento sito in Milano alla via Chieti n°1 nell'ottobre del 1974; 3) la Besuschio prendendo in locazione con il falso nome di Pacchetti Piera un appartamento sito in Milano alla via F.Morandi n° 19 nell'aprile del 1975; 4) l'Alunni acquistando con il falso nome di Crotta Luigi un appartamento sito in Baranzate di Bollate alla via Monte Bisbino n° 28 negli ultimi mesi del 1973;(dove a seguito di irruzione della Polizia e di un conflitto a fuoco vennero tratti in arresto il 19/6/1975. Zuffada Pierluigi e Casaletti Attilio; 5) la Besuschio prendendo in locazione con il falso nome di Biondani Anna un box nello stabile di C.so Sempione n°67 in Milano nel novembre del 1975; 6) lo Zuffada prendendo in locazione gli appartamenti; a) di via Boccaccio, 51 in Riale di Zola Predosa con il falso nome di paoli Franco; b) di via Porpora, 32 in Milano con il falso nome di Maggi Franco c)di via Romolo Gessi n° 28 con il falso nome di Mori Emilio ed ancora 7) l'Alunni prendendo in locazione l'appartamento di via Castel Morrone n° 7 in Milano con il falso nome di Migliardi Franco; 8) il Casaletti acquistando l'appartamento di via Tito Vignoli n° 47 con il falso nome di Biondi Mario; accertato in Milano fino al 26/1/1976.

---

(*1) - del delitto p.ep. dagli art. 110 C.P. n° 2,7 della Legge 2 ottobre 1969 n° 895 modificata dagli art. 10 e 14 Legge 14 ottobre 1974 n° 497 per avere, in concorso tra di loro detenuto illegalmente, non avendone fatta denuncia alla competente autorità una pistola Beretta Cal.7,65;

(*2) - del delitto p.ep. dagli art. 110 C.P. e 23 della Legge 18 giugno 1975 n° 110 per avere in concorso tra di loro previa cancellazione del numero di matricola della pistola di cui al capo precedente detenuto tale arma priva del numero di matricola stesso;

(*3) - della contravvenzione p.ep. dagli art. 110,697 C.P. per avere, in concorso tra di loro detenuto senza averne fatta denuncia alla competente autorità n° 63 munizioni per pistola cal. 7,65 e n° 6 munizioni per pistola cal. 38 special;

(*4) - del delitto p.ep. dagli art.81 cpv 110,648,61 n° 2 C.P. per avere in concorso tra di loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso al fine di procurarsi un profitto e di commettere i delitti di cui ai capi seguenti acquistato e ricevuto da altre persone non identificate le seguenti cose costituenti proventi di furti commessi in danno di persone in corso di identificazione, in circostanze di tempo e di luogo da accertare;

4

1°)-quattro moduli per carta d'identità recante i numeri 10851612;A+10851614; 08581780; 16093523;
2°)-tre moduli per patenti di giuda recante i numeri: A-52-84601; A-7101671; A-7101670;
3°)-numero 6 carte di circolazione contrassegnate rispettivamente A-543054; B-953052; C-587726; E-591645; 403995;
4°)-numero due contrassegni assicurativi, l'uno della compagnia Veneta di Assicurazione e l'altro della "Lavoro e Sicurtà S.p.A.";
5°)-numero sei certificati di assicurazione di cui numero tre della Lavoro & Sicurtà S.p.A. e uno della Compagnia Lombarda di Assicurazioni, uno delle Assicurazioni d'Italia e un'altro della New Hampshire Insurance Co.;
6°)-numero tre fogli complementari per carte di circolazione recanti i numeri 591315-D; 949601B/1; 920394/Z;
7°)-un foglio di via modello M/C877 recante il numero manoscritto 302740;
8°)-un'autovettura Fiat-500 originariamente targata Fo/224059 provento di furto commesso in Forlì il 4 settembre 1975 in danno di Bellini Francesco;
9°)-un'autovettura Fiat-500 originariamente targata MI/M70740 provento di furto commesso in Milano il 2 ottobre 1975 in danno di Borriello Giuseppe;
10°)-targhe automobilistiche autentiche FO/280003, provento di furto commesso in Rimini, la notte del 18 giugno 1975 in danno di Stornati Sandro;
11°)-targhe automobilistiche autentiche FO/292242 provento di furto commesso in Rimini, in data anteriore e prossima al 1° luglio 1975 in danno di Semprini Maria;
(*5)-del delitto p.ep. 81 cpv,110,482,476 C.P. per avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra di loro, avvalendosi dei moduli di cui al capo che precede formato:
1°)-n° 6 (sei) carte di circolazione intestate rispettivamente, le prime quattro ai nomi Bianchi Antonio,Bianchi Maurizio, Mazzatesta Luigi, ancora Bianchi Antonio (con generalità diverse da quello del primo) e le ultime due prive di intestazione completa;
2°)-n° 3 (tre) fogli complementari intestati rispettivamente ai nomi di De Bartolomeis Nello, Ghibellini Sante e Magnoni Miriam;
(*6)-del delitto p.ep. dagli art. 81 cpv,110,482,477 C.P. per avere con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, in concorso tra di loro avvalendosi dei moduli di cui al capo precedente contraffatto:
1°)-n° 4 (quattro) carte d'identità false intestate rispettivamente ai nomi Bianchi Maurizio, Rigon Laura e Monaci Giuseppe (quest'ultima senza fotografia);
2°)-targhe automobilistiche FO/280390,che venivano applicate alla autovettura Fiat-500 di cui al capo (*4) n°8;
3°)-targhe automobilistiche MI/F19498,che venivano applicate all'autovettura Fiat-500 di cui al capo (*4) n°9;
4°)-targhe automobilistiche rispettivamente rinvenute nell'alloggio occupato in Pavia da essi imputati;
5°)-targhe MI/M90681,rinvenute nell'alloggio anzidetto;

5

6°)- targhe FO/304933, rinvenute nell'alloggio anzidetto;
(*7)-del delitto p.e p. dagli art. 81 cpv, 110,468 C.P. per avere in concorso tra di loro,con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, contraffatto i sigilli della Prefettura di Milano dell'Ufficio Motorizzazione Civile della Lombardia, del Pubblico Registro Automobilistico di Milano, del Comune di Milano, dell'Ufficio Patenti della Prefettura di Milano e di altri Uffici Pubblici nonchè un clichè per la stampa di fogli complementari e carte di circolazione; con l'ulteriore aggravante per il Pelli ex art. 71n°6 C.P. per avere commesso i fatti nel tempo in cui si sottraeva all'ordine di cattura emesso il 20.10.1972. della Procura della Repubblica di Reggio Emilia per rapina aggravata ed altro e dell'ordine di cattura emesso il 7. 10.1972, della Procura della Repubblica di La Spezia per mancata presentazione delle armi;

6

I fatti e lo svolgimento del processo.

Nel corso dell'anno 1975 furono scoperte in Milano, Baranzate di Bollate, Riale di Zola Predosa e Pavia dieci basi, tra di loro collegate, della allora già ben nota organizzazione terroristica denominatasi Brigate Rosse.

Le indagini che condussero a questo risultato, svolte principalmente dal NAT (Nucleo Antiterrorismo) della Questura di Milano, presero l'avvio in modo del tutto casuale all'inizio del mese di giugno. Certa Segalini Giuseppa (v.f.11 vol.I), proprietaria di un alloggio sito in Milano, in via Felicita Morandi 19, da lei due mesi prima affittato a una donna che aveva detto di chiamarsi Pacchetti Piera e di essere dipendente della Sit Siemens, avendo necessità di entrare nell'alloggio stesso e non riuscendo a mettersi in contatto con l'inquilina, la cercò telefonicamente nel luogo di lavoro; ebbe così la sorpresa di apprendere che la Pacchetti Piera ivi occupata come operaia (f.61 vol.I) non era affatto la persona con cui aveva stipulato il contratto di locazione; incontratasi infine con l'inquilina, e fatto con costei ingresso nell'appartamento, vi notò un gran disordine e una macchina che la insospettì; tornata quindi alla Sit Siemens, accertò che la dichiarazione di tale società prodotta come referenza dalla sedicente Pacchetti al momento del contratto era stata redatta su autentica carta intestata della società medesima, ma sottoscritta con una firma falsa (v. le dichiaraz. del funzionario Alfonsi Roberto a f. 67 vol.I).

La perquisizione che il 13 giugno la polizia, subito informata, eseguì nell'appartamento su ordine dell'Autorità Giudiziaria (f.5 e s.vol.I) portò al ritrovamento solo di depliants relativi a cicli stili e altre simili macchine e di materiale di cancelleria del tipo usato dalla Sit Siemens (v.le dichiaraz.dell'impiegata Gervasoni Adele a f. 64 vol.I).

Dagli accertamenti svolti per rintracciare la sedicente Pacchetti Piera, che si era allontanata prima della perquisizione, emerse che la stessa, quando si era presentata, esibendo una falsa carta di identità, allo studio di amministrazione che le aveva procurato l'alloggio di via Morandi, aveva detto di avere recapito in Milano, in via Chieti 1, presso certo Covi.

Si appurò quindi che il 25 ottobre 1974 un uomo che aveva dichiarato di chiamarsi Covi Adriano e di lavorare alla Sit Siemens, accompagnato da una donna che aveva presentato come sua moglie, aveva affittato un appartamento nel predetto stabile di via Chieti 1. E anche in questo caso risul

7

tò che il locatario aveva assunto le generalità di un dipendente della Sit Siemens e fornito una referenza fasulla: il vero Covi Adriano (f.63 vol. I) dichiarò infatti di non avere nulla a che fare con l'appartamento in questione, lasciato libero dai sedicenti coniugi Covi il 30 aprile 1975.
La polizia, ritenendo che la sedicente Pacchetti e la donna che si era presentata come la moglie del Covi fossero la stessa persona, e sospettando che si trattasse di Besuschio Paola, un'ex-dipendente della Sit Siemens che nel luglio 1974 si era licenziata senza addurre alcun motivo e si era resa irreperibile, esperì delle ricognizioni fotografiche.
Riconobbero in una fotografia della Besuschio la sedicente Pacchetti quattro inquilini dello stabile di via Morandi - Achille Giuliana (f.27 vol.II), Castelli Pasquale (f.24 vol.II), Pasquale Rita (f.26 vol.II) e Selvini Giacomina (f.70 vol.I e 40 vol. VIII) -, nonchè Papa Bartolomeo, titolare di un'agenzia che si era interessata per la locazione dell'alloggio (f.58 vol.I); riconobbero nella stessa fotografia la sedicente signora Covi la segretaria della società di amministrazione che si era occupata di affittare l'alloggio di via Chieti, Mocchi Maria Grazia (f.56 vol.I), e un operaio della medesima società, Agostinelli Luciano (f.57 vol.I); la Mocchi e l'Agostinelli riconobbero inoltre tra gli oggetti di uso comune trovati nell'alloggio di via Morandi alcuni indumenti che avevano visto indosso alla predetta signora Covi (f.59 e 60 vol.I).
Il P.M. di Milano emise pertanto nei confronti della Besuschio ordine di cattura per il delitto di partecipazione ad associazione sovversiva e per altri vari reati contro il patrimonio e la fede pubblica (f.20 vol.I).
Venne frattanto accertato che il sedicente Covi Adriano, nel prendere in affitto l'alloggio di via Chieti, aveva detto di risiedere in una località a breve distanza da Milano, Baranzate di Bollate, in via Monte Bisbino 28. Tra le targhette del citofono di quest'ultimo stabile appariva infatti il cognome Covi, e risultò che il monolocale corrispondente era stato acquistato alla fine del 1973 da un uomo che aveva detto di chiamarsi Crotta Luigi (v. le dichiaraz. di Piodi Valeria, impiegata della società che si era occupata della vendita, a f.81 vol.I).
Poichè le generalità fornite dall'acquirente si rivelarono false, la polizia il 19 giugno 1975 ottenne dall'Autorità Giudiziaria l'autorizzazione a perquisire il monolocale.
All'interno di esso vennero trovati due uomini che, dopo un conflitto a fuoco con gli agenti, durante il quale venne ferito il brigadiere Piacente Antonio, furono tratti in arresto e identificati per Casaletti Attilio e Zuffada Pierluigi.

8

Nel corso della perquisizione venne reperito e sequestrato materiale di ogni genere (v. f.134-153 vol.I): tra l'altro armi da guerra e comuni (una pistola-mitragliatrice, cinque pistole, due carabine e un fucile da caccia), parti di armi, molte munizioni, sostanze utilizzabili per la preparazione di esplosivi, micce, targhe automobilistiche e carte di circolazione contraffatte, stampati in bianco per patenti e carte di identità e contrassegni assicurativi di provenienza furtiva, timbri contraffatti e altri strumenti idonei alla falsificazione di impronte dello Stato e di altri enti pubblici, macchine per scrivere, un ciclostile, nonchè una vastissima documentazione riguardante l'attività delle Brigate Rosse e schedari con numerosi nominativi e notizie riservate su industrie della zona.

Interrogato dal P.M. di Milano il 22 giugno 1975 (f. 126 vol.I), il Casaletti dichiarò di essere un militante della suddetta organizzazione e di considerarsi prigioniero politico, rifiutando di rispondere alle contestazioni che gli venivano mosse circa lo scontro a fuoco cui aveva partecipato e su quanto era stato trovato nel monolocale.

Lo Zuffada, interrogato lo stesso giorno (f.124 vol. I), dopo avere affermato di essere un "militante comunista" e di condividere l'atteggiamento delle Brigate Rosse, accettò (caso unico nel corso di questo procedimento) di rispondere ad alcune contestazioni. Negò in particolare di avere qualcosa a che fare con il materiale trovato nell'alloggio e ammise invece che lui o il suo compagno (non volle essere più preciso in merito) avevano esploso dei colpi di pistola attraverso la porta di ingresso, sostenendo peraltro che ciò era avvenuto come istintiva reazione al tentativo degli agenti di abbatterla e senza intento omicida.

A entrambi gli arrestati vennero contestati con ordine di cattura (f.110 vol.I) i delitti di partecipazione ad associazione sovversiva costituitasi in banda armata, tentato omicidio, resistenza, contraffazione di targhe automobilistiche e documenti vari, ricettazione, contraffazione di sigilli, detenzione illegale di armi, munizioni ed esplosivi.

Nel prosieguo delle indagini due inquilini dello stabile di Baranzate - Martelli Franco (f.107 vol.I) e Gaboardi Ada (f.37 vol.II) - riconobbero in una fotografia della Besuschio una giovane da loro più volte vista frequentare il monolocale del sedicente

9

Crotta.
Venne poi accertato un altro elemento di collegamento tra il suddetto monolocale e l'alloggio milanese di via Morandi. In via Monte Bisbino fu infatti rinvenuta un'autovettura Fiat 127 targata MI V28191, risultata di provenienza furtiva (f.55 vol.II), che era stata notata da un inquilino di via Morandi, Palagiano Vincenzo (f.29 vol.II), la sera dell'11 giugno, e cioè due giorni prima dell'intervento della polizia: in tale occasione il teste aveva visto due giovani e una donna uscire dallo stabile e caricare sulla predetta autovettura, munita di targa falsa, dei pesanti pacchi, due televisori e una macchina da scrivere. E un'altra inquilina, la già menzionata Selvini Giacomina (f. 40 vol.VIII), riconobbe in una fotografia dello Zuffada uno di tali giovani.
Il 24 giugno 1975 l'istruttoria venne formalizzata. Ancor prima della fine del mese, essendo risultato che il sedicente Crotta Luigi aveva detto di avere recapito in Milano, via Castel Morrone 7, si potè accertare che un alloggio di questo stabile era stato affittato il 1° ottobre 1973 da un uomo che si era presentato con il falso nome di Migliardi Franco e che nel settembre 1974 l'aveva abbandonato senza nemmeno ritirare i propri effetti personali e la cauzione (v. le dichiaraz. della proprietaria Riboli Marinella riportate a f.43 vol.II). Si rilevò inoltre che il passaporto di certo Pellegrini Bruno (f.39 vol.II), che aveva occupato il suddetto alloggio immediatamente prima del sedicente Migliardi, era stato trovato nel monolocale di Baranzate: poichè il documento era stato inoltrato dal Pellegrini all'ambasciata dell'Arabia Saudita di Roma per ottenere un visto, e gli era stato rispedito in via Castel Morrone dopo il suo tradferimento, non poteva essere stato che il nuovo inquilino a impadronirsene e a portarlo a Baranzate.
Nell'agosto 1975, nell'ambito di indagini dirette dall'Autorità Giudiziaria di Torino, i carabinieri di tale città individuarono una base abbandonata ~~dello~~ delle Brigate Rosse in una località vicina a Bologna, Riale di Zola Predosa.
Venne perquisito un appartamento dello stabile di viale Boccaccio 5, acquistato nel maggio 1973 da tale Paoli Franco, e furono reperite carte varie tra cui appunti manoscritti che risultarono di pugno di due noti appartenenti alla suddetta organizzazione terroristica, Curcio Renato e Bertolazzi Pietro (v. la missiva del G.I. di Torino a f.68 vol.IX), nonchè

10

frammenti di manoscritti aventi per oggetto lo svilup
po e la crescita dell'organizzazione medesima(f.87
vol.IX).. Successivamente,in base a ricognizioni fo
tografiche eseguite da Cacciari Gianni (f.175 vol.
II),titolare di un'agenzia cui nel mese di aprile
il sedicente Paoli si era rivolto per vendere l'a
partamento,e dal suo collaboratore Sgargi Dino (f.
176 vol.II),si accertò che in realtà il predetto era
lo Zuffada Pierluigi; e,a conferma di tale identifi
cazione,si rilevò che tra gli oggetti sequestrati a
Baranzate,ove lo Zuffada era stato arrestato,vi era
una falsa carta di identità,con applicata la sua fo
tografia,intestata appunto al nome di Paoli Franco
(f.142 vol.I)..
Il 5 settembre 1975 si accertò che lo Zuffada il 31
gennaio di quell'anno aveva affittato un altro appar
tamento,sito in Milano,in via Romolo Gessi 28,assu
mendo le generalità di tale Mori Emilio,ingegnere
della Sit Siemens,e fornendo referenze di tale so-
cietà,presso cui aveva lavorato sino alla fine del
1974 (v. le dichiaraz. del vero Mori a f.29 vol.X).
Alla scoperta della base di via Gessi,ove non venne
trovato nulla di rilevante,si giunse in quanto l'in
quilino dal mese di giugno non aveva più pagato l'af
fitto. I proprietari dell'appartamento Migliavacca
Marino e Rava Marilena si recarono allora alla Sit
Siemens e,avendo qui appreso che l'ing. Mori non
era la persona che aveva stipulato il contratto di
locazione,si rivolsero alla polizia; gli stessi Mi
gliavacca e Rava (f.14 vol X) riconobbero poi in una
fotografia dello Zuffada il sedicente ing. Mori e
altrettanto fecero un'inquilina dello stabile,Dondè
Velia (f.65 vol.VIII),e un falegname che aveva ese
guito dei lavori nell'alloggio,Pulito Antonio (f.
43 vol.VIII)..
Il 30 settembre venne arrestata in Altopascio la
Besuschio,dopo un conflitto a fuoco con le forze
dell'ordine (f.169 vol.II). La donna in tale occa
sione fu trovata in possesso di una patente di gui
da falsificata su di uno stampato facente parte di
un quantitativo sottratto a Messina ~~nel 1971~~,di cui
numerosi esemplari erano stati rinvenuti nella base
di Baranzate (f.170 vol.II)..
Il 17 ottobre si scoprì che lo Zuffada cinque mesi
prima aveva affittato un monolocale sito in via Por
pora 32,assumendo anche questa volta,come già aveva
fatto per l'alloggio di via Gessi,le generalità di
un ingegnere della Sit Siemens alle cui dipendenze

11

aveva lavorato, tale Maggi Francesco (f.53 vol.III), e presentando una lettera di referenze della predetta società del tutto simile a quelle utilizzate dalla Besuschiove dal sedicente Covi Adriano.
Nel monolocale di via Porpora vennero trovati (f.50 vol.III) solo giornali con notizie di atti terroristici e indumenti vari.
Sempre nel corso del mese di ottobre 1975 si accertò, per una lettera che Tarascio Mario, proprietario di un box sito in Milano, in corso Sempione 67, aveva inviato all'indirizzo di via Chieti 1, che la Besuschio il 26 ottobre 1974, e cioè il giorno dopo avere preso in locazione [illegible], aveva affittato il predetto box con le false generalità di Biondanni Anna in Covi. Il Tarascio riconobbe infatti in una fotografia dell'imputata la sedicente signora Covi (f.68 e 69 vol.III).
Nel box non venne trovato materiale significativo (f.66 vol.III).
All'inizio di dicembre si accertò che nel mese di aprile un uomo che aveva detto di chiamarsi Biondi Mario e di avere recapito in Milano, in via Chieti 1, presso Covi, aveva acquistato, pagando la somma di 15.000.000 di lire in contanti, un appartamento sito in Milano, via Tito Vignoli 47. Stanca Giovanni, impiegato dell'agenzia che si era occupata della vendita, riconobbe in una fotografia del Casaletti il sedicente Biondi (f.193 vol.III).
Nell'appartamento vennero trovati (f.123 e s. vol. III) ciclostilati e opuscoli delle Brigate Rosse degli anni 1973 e 1974.
Infine, la vigilia di Natale, venne scoperta in Pavia, casualmente come la prima, l'ultima del gruppo di basi delle Brigate Rosse di cui tratta il presente procedimento.
Essendo stato segnalato alla locale Questura che gli inquilini di un appartamento sito nello stabile di via Scarenzio 6 - preso in affitto circa tre mesi prima da una donna che aveva detto di chiamarsi Colombi Anna - avevano lasciato aperto un rubinetto dell'acqua, un componente della pattuglia intervenuta insieme ai vigili del fuoco, penetrato nell'appartamento stesso, vi trovò una pistola, munizioni, carte di identità e patenti automobilistiche, carte di circolazione, targhe per autovetture, timbri vari e arnesi idonei alla falsificazione di documenti (f.5 vol. XI).
La polizia predispose allora un servizio di appostamento che portò all'arresto di un giovane, in possesso

12

della chiave dell'appartamento, che, dopo avere declinato false generalità, venne identificato per tale Pelli Fabrizio (f.16 vol.XI), irreperibile dal 1971, ricercato per vari reati e già condannato dal Tribunale di Reggio Emilia nel maggio 1975 per una rapina commessa insieme a Curcio Renato e a un altro noto brigatista, Franceschini Alberto (v. f.100 della prima parte del vol.XII).

Nel corso di successive perquisizioni eseguite il 25 e il 28 dicembre 1975 (f. 4-15 e 19-23 vol. IX) si rinvennero nella base di Pavia documenti ciclostilati, dattiloscritti e manoscritti attribuibili in notevole parte alle Brigate Rosse, nonchè copie di documenti riservati asportati dall'ufficio progetti della Sit Siemens.

Le indagini dirette a identificare le persone che frequentavano l'alloggio presero spunto dal ritrovamento all'interno di esso di una cartella clinica e di una scheda di un istituto ospedaliero di Milano intestate a tale Ronconi Susanna, nata a Venezia il 26/9/1951, e di alcune ricevute di vaglia postali che risultarono essere stati spediti da tale Alunni Corrado, domiciliato in Roma, via degli Ulivi 102 (f. 39 e 86 vol. XI). Venne inoltre reperita una patente di guida, intestata al nome di Rigon Laura, su cui era applicata una fotografia della suddetta Ronconi, che risultava essersi allontanata dalla casa paterna di S. Vito di Cadore da circa un anno e mantenere con la famiglia, cui non aveva comunicato il nuovo indirizzo, solo radi rapporti (f.23 vol.XI).

Il mediatore che aveva affittato l'alloggio alla sedicente Colombi, Marini Giuseppe (f.42 vol.XI), riconobbe nella fotografia di cui sopra le sembianze della locataria.

Quanto all'Alunni Corrado, si accertò trattarsi di un ex-dipendente della Sit Siemens che all'inizio del 1974 si era improvvisamente licenziato da tale società rendendosi irreperibile (f.86 e 115 vol. XI).

Una inquilina dello stabile di via Scarenzio, Mangiarotti Maria Rosa, riconobbe poi nelle fotografie del Pelli (f.66 vol.XI), della Ronconi (f.199 vol.XII) e dell'Alunni (f.199 vol.XII) tre assidui frequentatori dell'alloggio in questione.

Il 30 dicembre 1975 il P.M. di Pavia ordinò la cattura della Ronconi (f.47 vol.XI) ed il 10 gennaio 1976 quella dell'Alunni (f.139 vol.XI) per il delitto di partecipazione ad associazione sovversiva e altri reati. I due provvedimen

13

ti rimasero ineseguiti per l'irreperibilità dei prevenuti.
L'istruttoria riguardante la base di via Scarenzio venne quindi unificata con quella pendente avanti il G.I. di Milano, essendo emersi vari elementi di collegamento tra la base stessa e quelle precedentemente scoperte nel corso del 1975.
Nell'alloggio di via Scarenzio erano state infatti rinvenute delle false patenti di guida i cui stampati erano risultati provenire dallo stesso quantitativo, rubato a Messina, di cui vari esemplari erano stati trovati nel monolocale di Baranzate, nonchè un contrassegno assicurativo staccato da un bloccetto, anch'esso di provenienza furtiva, ugualmente trovato in Baranzate (f.195 vol.XI).
Inoltre un'inquilina dello stabile di via Morandi, Selvini Giacomina, aveva riconosciuto in una fotografia del Pelli (f.168 vol.III e 196 vol.XI) uno dei giovani da lei notati la sera dell'11 giugno in compagnia della Besuschio che si accingeva ad allontanarsi da quella base, e un'inquilina dello stabile di Baranzate, Gaboardi Ada (f.150 vol.III e 198 vol.XI), aveva riconosciuto nelle fotografie dello stesso Pelli e dell'Alunni due frequentatori del monolocale in cui era stato trovato il materiale attribuibile alle Brigate Rosse.
Durante l'istruttoria formale il G.I., con mandato di cattura emesso il 26 maggio 1976 (f.64 e s. vol. VI), provvide a integrare e precisare le contestazioni, elevando nei confronti dell'Alunni, della Besuschio, del Casaletti, dello Zuffada, del Pelli e della Ronconi l'imputazione di costituzione e organizzazione di banda armata. Gli imputati detenuti Besuschio, Casaletti, Pelli e Zuffada rifiutarono sempre, ogni volta che furono interrogati, di controbattere le accuse (v. f. 89 e s. vol.VI).
Vennero assunte le deposizioni dei testimoni già sentiti dalla polizia giudiziaria ed espletata una perizia balistica sulle armi ritrovate in Baranzate (v.vol.VIII) e due perizie grafiche (v.vol. VIII e XIII). I periti grafici vennero conclusi nel senso che le firme "Pacchetti Piera" e "Biondani Anna in Covi" in calce ai contratti di affitto dell'alloggio di via Morandi e del box di corso Sempione erano state apposte dalla Besuschio, e che parte degli appunti manoscritti ritrovati nell'alloggio di Pavia erano stati redatti dal Pelli e dall'Alunni.
Il 31 marzo 1977 la complessa istruttoria -che aveva

14

avuto ad oggetto, oltre all'imputazione di costituzione e organizzazione di banda armata elevata a carico dei sei imputati di cui si è detto e le varie imputazioni ad essa connesse, anche altri addebiti, ascritti ai soli Casaletti e Zuffada e a due agenti di custodia, riguardanti l'evasione dal carcere di Casale del già menzionato Curcio Renato, avvenuta il 18 febbraio 1975- venne definita con ordinanza di rinvio a giudizio degli imputati stessi davanti alla Corte di Assise di Milano, essendo stato commesso nell'ambito di ~~sua~~ competenza il più grave reato di tentato omicidio ascritto al Casaletti e allo Zuffada.

Durante la fase degli atti preliminari al dibattimento venne però sollevato dalla predetta Corte di Assise di Milano conflitto di competenza con la Corte di Assise di questa città, davanti a cui era pendente altro procedimento per lo stesso fatto a carico del Pelli e che era stata già indicata dalla Corte di Cassazione, in altri procedimenti, come giudice territorialmente competente a conoscere del delitto di costituzione della banda armata denominatasi Brigate Rosse.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 10 marzo 1978, dichiarò infatti la competenza di questa Corte limitatamente al suddetto delitto, ordinando lo stralcio dei relativi atti dal procedimento pendente avanti la Corte di Assise di Milano.

Nelle more di questo giudizio, il 13 settembre 1978, è stato arrestato l'imputato Alunni.

L'8 agosto 1979 è deceduto l'imputato Pelli, nei cui confronti si è quindi provveduto in data 23 gennaio 1980 alla declaratoria della causa estintiva di cui all'art. 150 c.p., con sentenza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 421 c.p.p.

Il 1° febbraio 1980 questa Corte ha ordinato la scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia preventiva degli imputati Besuschio, Casaletti e Zuffada, che sono peraltro rimasti in carcere in forza di altri titoli di detenzione.

Prima dell'inizio del dibattimento, svoltosi nei giorni 11, 14, 15, 18, 19 e 20 febbraio 1980, ~~gli~~ la Besuschio e Zuffada hanno revocato i difensori di fiducia e lo stesso ha fatto il Casaletti nella prima udienza, mentre l'Alunni risultava già difeso di ufficio. Tutti i predetti imputati hanno rifiutato di rendere l'interrogatorio dibattimentale e, con un comunicato dattiloscritto che hanno fatto pervenire alla Corte nella seconda udienza (v. f.

82 verbale), hanno proclamato il loro disinteresse per il processo.
Con un secondo comunicato, fatto pervenire alla Corte nell'ultima udienza (f.267-270 verbale), hanno poi svolto considerazioni non riguardanti specificamente i fatti oggetto del procedimento ma chiaramente esprimenti, anche con precisi riferimenti a recenti gravissimi atti di terrorismo, la loro piena adesione al metodo della "lotta armata" come mezzo per la risoluzione dei conflitti tra le classi sociali.
Durante il dibattimento sono state acquisite copia della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Milano in data 28 ottobre 1978 nel procedimento da cui il presente è stato stralciato (f.4 e s. verbale) del dispositivo della sentenza di secondo grado emessa il 17 gennaio 1980 dalla II Corte di Assise di Appello di Milano nello stesso procedimento (f.255 verbale), nonchè della sentenza emessa dalla I Corte di Assise di Milano l'1 aprile 1979 in un procedimento avente ad oggetto, tra l'altro, le imputazioni concernenti l'evasione di Curcio Renato, a loro volta stralciate dal procedimento originario (f.84 e s. verbale).
Escussi i testi e data lettura degli atti consentiti, le parti hanno concluso come da verbale.

Motivi della decisione

Rileva anzitutto la Corte che, a prescindere da quanto si dirà esaminando le posizioni degli imputati, sono emersi collegamenti tra i vari immobili menzionati nella parte espositiva tali da consentire senz'altro di affermare che si trattava di un gruppo di basi di una stessa organizzazione clandestina.
Basti pensare al modo in cui, dopo la casuale scoperta dell'alloggio milanese di via Morandi, affittato dalla sedicente Pachetti Piera, vennero individuati l'alloggio di via Chieti, affittato dal sedicente Covi Adriano, il monolocale di Baranzate, acquistato dal sedicente Crotta Luigi, l'alloggio di via Castel Mortone, affittato dal sedicente Migliardi Franco, il box di corso Sempione, affittato dalla sedicente Biondani Anna in Covi, e l'alloggio di via Vignoli, acquistato dal sedicente Biondi Mario: in tutti questi casi l'acquirente o locatario di ciascun immobile, presentatosi sotto falso nome, indicò come proprio recapito a chi si occupava delle trattative un altro degli alloggi sopra elencati.
Restano fuori da questa stretta concatenazione solamente l'alloggio di via Cessi, affittato dal sedicente

16

Mori Emilio, il monolocale di via Porpora, affittato dal sedicente Maggi Franco, l'alloggio di Riale di Zola Predosa, affittato dal sedicente Paoli Franco, e l'alloggio di Pavia, affittato dalla sedicente Colombi Anna. Altri elementi di collegamento sono peraltro stati evidenziati tra questi quattro immobili e i precedenti: in particolare, gli alloggi di via Gessi e di via Porpora sono stati affittati con le stesse modalità usate per quelli di via Morandi e di via Chieti (assunzione da parte del locatario delle generalità di una dipendente della Sit Siemens e presentazione di una falsa lettera di referenze di tale società); una carta di identità contraffatta intestata al nome di Paoli Franco (false generalità assunte da chi si presentò ad affittare l'alloggio di Riale di Zola Predosa) è stata ritrovata nel monolocale di Baranzate; stampati per patente e contrassegni assicurativi provenienti dagli stessi quantitativi rubati in bianco sono stati ritrovati nell'alloggio di Pavia e nel monolocale di Baranzate.

Ad abundantiam vanno infine ricordati gli specifici elementi di collegamento emersi tra l'alloggio di via Morandi e il monolocale di Baranzate (davanti a quest'ultimo immobile fu rinvenuta una Fiat 127 di provenienza furtiva notata da testimoni in via Morandi) e tra l'alloggio di via Castel Morrone e lo stesso monolocale di Baranzate (il gia menzionato passaporto appartenente a Pellegrini Bruno).

Tutto ciò premesso, rileva in secondo luogo la Corte che il suddetto gruppo di dieci basi apparteneva senza alcun dubbio all'organizzazione terroristica conosciuta come Brigate Rosse.

Fondamentale per pervenire a questa conclusione è l'elenco del materiale sequestrato nella base di Baranzate (f.134+153 vol.I).

Fu trovata infatti in tale luogo una documentazione abbondante e aggiornatissima delle principali imprese delle Brigate Rosse, costituita da un grande numero di esemplari dei comunicati da queste diffusi, tra cui si segnalano: un originale ciclostilato e una fotocopia di quello datato 3 marzo 1972 rivendicante il sequestro del dirigente della Sit Siemens Macchiarini Idalgo; un originale e due fotocopie di quello datato 1 aprile 1972 rivendicante l'irruzione nella sede del MSI di Cesano Boscone; un originale di quello datato 24 gennaio 1973 rivendicante l'irruzione nella sede dell'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti di Mila

47

no; un originale e due fotocopie di quello datato 28 giugno 1973 rivendicante il sequestro del dirigente dell'Alfa Romeo Minguzzi Michele; un originale e una fotocopia di quello datato 10 dicembre 1973 rivendicante il sequestro del dirigente della Fiat Amerio Ettore, e un originale e due fotocopie di quello datato 18 dicembre 1973 riguardante la sua liberazione; un originale e due fotocopie di quello datato 4 febbraio 1974 rivendicante l'irruzione nella sede di Mestre della Cisnal; ~~un originale e due fotocopie di quello datato 4 febbraio 1974 rivendicante l'irruzione nella sede di Mestre della Cisnal;~~ un originale e due fotocopie di quello datato aprile 1974 rivendicante il sequestro del magistrato Sossi Mario e altri, datati 26 aprile, 4 maggio e 9 maggio 1974, riguardanti la sua detenzione; dodici originali di quello datato 26 febbraio 1975 rivendicante l'irruzione nell'Istituto Dirigenti Industriali di Milano; ottantasette originali, la minuta e tre matrici di quello rivendicante l'attentato all'avv. De Carolis Massimo avvenuto in Milano il 15 maggio 1975; centosessantacinque originali di quello datato 5 giugno 1975 riguardante la morte della nota brigatista Cagol Margherita; infine seicentodieci originali e due matrici di un comunicato datato 18 giugno 1975 riguardante un attentato, non messo in atto, nei confronti del giudice di sorveglianza di Porto Azzurro Putignano Vito.

Le ultime voci di questo elenco sono particolarmente significative: per il numero degli esemplari ritrovati e per la presenza di cinque matrici, due delle quali, quelle del comunicato datato 18 giugno 1975 (si tratta, è bene evidenziarlo, del giorno precedente la perquisizione), sono risultate redatte con una delle macchine da scrivere rinvenute nello stesso monolocale (v. f.8 e 92 vol.II).

Se a ciò si aggiunge che durante la perquisizione furono ritrovate varie armi -tra cui una pistola Mauser cal.7,65 che, con perizia balistica (v.vol. VIII), si è accertato essere essere stata usata per un'azione contro il box dell'ing. Tacchini Felice della Magneti Marelli, avvenuta in Milano il 15 febbraio 1975 e rivendicata dalle Brigate Rosse-, numerosi documenti contraffatti di ogni tipo e strumenti idonei alla contraffazione, schedari con nomi di persone e notizie su industrie, si ha la prova inoppugnabile che il monolocale di Baranzate era una importante base delle predette Brigate Rosse, in piena atti

18

vità.
Altro materiale sicuramente riferibile a tale organizzazione terroristica è stato d'altronde ritrovato, come si evince dai relativi verbali di perquisizione e sequestro, anche nell'alloggio di Riale di Zola Predosa, in quello di via Vignoli e, in imprecisata quantità, in quello di Pavia. In quest'ultimo luogo furono inoltre reperite copie di documenti riservati, riguardanti un progetto industriale, sottratti alla Sit Siemens e parte integrante di un più vasto materiale trovato in un'altra importante base delle Brigate Rosse scoperta in Robbiano di Mediglia nell'ottobre 1974 (f.114 vol.XI).
Circa le dimensioni e l'efficienza che l'organizzazione delle Brigate Rosse aveva raggiunto all'epoca dei fatti è illuminante il numero e la qualità delle azioni dalle stesse sino ad allora rivendicate, per molte delle quali è già stata affermata giudizialmente la responsabilità di persone pacificamente ad esse appartenenti (si veda la sentenza della Corte di Assise di questa città emessa il 23 giugno 1978 nel procedimento contro Basone Angelo e altri).
Delle più importanti di tali azioni si è già detto a proposito della documentazione ritrovata in Barazzate e molte altre, meno clamorose ma non meno sintomatiche delle caratteristiche e degli scopi dell'organizzazione, erano state compiute: prima, negli anni 1970 e 1971, danneggiamenti di cose e intimidazioni poste in essere nei confronti di dirigenti e personale intermedio di varie aziende (in particolare la Sit Siemens, nel cui stabilimento di Milano apparvero nell'agosto 1970 i primi volantini con la sigla B.R., e la Pirelli) e nei confronti di sindacalisti della Cisnal, nonchè rapine a istituti di credito (il Banco di San Gimignano e San Prospero di Rubiera, la Cassa di Risparmio di Scandiano e quella di Bibbiano); poi, a partire dal sequestro dell'ing. Macchiarini nel marzo 1972, attacchi alle persone, sequestri (oltre a quelli già menzionati anche quello del sindacalista della Cisnal Labate Bruno a Torino nel febbraio 1973), irruzioni nelle sedi di varie organizzazioni; a partire dal 1974, infine, con un evidente crescendo di importanza e significato degli obiettivi prescelti, l'inizio dell'attacco "al cuore dello Stato" con il sequestro del magistrato Sossi e imprese sempre più spietate e audaci come l'irruzione nella sede del MSI di Padova nel giugno 1974, durante la quale furono assas

19

sinate due persone, la liberazione di Curcio Renato dal carcere di Casale nel febbraio 1975, il sequestro dell'industriale Vallarino Gancia Vittorio nel mese di giugno e, nell'ottobre dello stesso anno, la rapina nell'agenzia della Cassa di Risparmio presso l'ospedale San Martino di Genova e il sequestro del dirigente dell'Ansaldo Casabona Vincenzo nella stessa città.

Questa rassegna dei primi sei anni di vita delle Brigate Rosse, pur incompleta, è però ampiamente sufficiente a evidenziarne una caratteristica saliente: l'attuazione di imprese che per loro natura esigono l'impiego, di fatto costantemente verificatosi, di armi ed esplosivi per danneggiare, per minacciare, per ferire o addirittura uccidere. Il che ovviamente presuppone una disponibilità ampia e sicura di tali mezzi di offesa.

È la puntuale conferma di questa caratteristica delle B.R. si è avuta anche nei fatti che hanno formato oggetto del presente procedimento: armi in gran numero e sostanze idonee alla preparazione di esplosivi furono trovate nel monolocale di Baranzate, un'arma è stata pure trovata nell'alloggio di Pavia, di armi fecero uso il Casaletti e lo Zuffada prima di essere arrestati, armata era anche la Besuschio quando venne catturata in Altopascio e pure lei non esitò a far fuoco contro le forze dell'ordine.

Quanto agli scopi chiaramente eversivi degli ordinamenti costituiti che le Brigate Rosse si proponevano già nel periodo cui si riferiscono le imputazioni, è sufficiente considerare il contenuto di alcuni dei volantini trovati a Baranzate, di cui vi è copia nel vol.III (v. di seguito al f.9), nonchè dei volantini trovati a Pavia (v.i f.242, 413-419 dell'all.3 al vol.XI): vi si parla esplicitamente e ripetutamente di "lotta armata", di "organizzazione dei nuclei armati clandestini", di "guerra di classe rivoluzionaria" come unico mezzo per la conquista del potere, di "costruire e organizzare il potere proletario armato", del problema del passaggio da "piccole avanguardie armate" al "partito combattente del proletariato", di "portare l'attacco al cuore dello stato", di "trasformare la lotta contrattuale in scontro di potere". E a dar peso e significato a queste espressioni vi è la loro innegabile sintonia con quanto l'organizzazione aveva sino ad allora compiuto e stava compiendo.

Si può a questo punto affermare -in piena adesione con la ricordata sentenza 23 giugno 1978 della

20

Corte di Assise di questa città, che ha per oggetto le principali imprese criminose delle Brigate Rosse negli anni 1973 e 1974 e ne prende in considerazione l'attività sino ai primi mesi del 1976- che la suddetta organizzazione terroristica ebbe fin dalla sua origine, e comunque senza alcun dubbio ormai li aveva nel 1975, tutti i caratteri della "banda armata" di cui all'art. 306 del codice penale.
Tali caratteri, alcuni desumibili direttamente dalla dizione letterale della norma e altri determinabili, in via di interpretazione logica, alla luce dell'interesse dalla stessa tutelato, possono essere così schematicamente definiti: una pluralità di persone; uno stabile vincolo tra di esse in vista della realizzazione di un fine comune; la coincidenza di questo fine con la commissione di uno dei delitti contro la personalità dello stato indicati nell'art. 302 c.p.; l'apprestamento di una organizzazione e di mezzi idonei all'attuazione del programma; in particolare la disponibilità di armi in misura adeguata e come stabile dotazione dell'organizzazione stessa più ancora che dei singoli associati che ne vengono in possesso.
Orbene, da quanto si è detto in generale sulla attività delle Brigate Rosse si evince che esse avevano raggiunto nel 1975 dimensioni notevoli sia sotto il profilo del numero degli aderenti che sotto quello dell'entità ed efficienza dei mezzi impiegati (si consideri, volendo restare allo "spaccato" offerto dal presente procedimento, il numero delle basi scoperte e l'imponenza e varietà del materiale trovato in quelle di Baranzate e di Pavia) e che sempre più decisamente stavano perseguendo, con costante ricorso alle armi, il fine indicato nell'art. 270 c.p., che è una delle norme richiamate dall'art. 302, e cioè il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato.
Poichè l'addebito di avere costituito e organizzato una banda armata è stato formulato a carico degli imputati, con riferimento, come reato-fine, appunto all'associazione sovversiva di cui all'art. 270, e poichè ad avviso di uno dei difensori dovrebbe essere quest'ultima l'ipotesi configurabile nel caso di specie, si impone un breve esame del rapporto intercorrente tra le due figure criminose.
Posto che il fine della banda ~~armata stante il richiamo~~ all'art. 270 operato, sotto questo profilo, dall'art. 306 tramite l'art. 302- ben può essere

21

quello di dar vita a un'associazione sovversiva e di perseguirne gli scopi tipici, è indubbiamente sul piano della struttura interna del gruppo di persone che persegue gli scopi medesimi che va ricercato l'elemento differenziale che giustifica l'autonomia delle due ipotesi criminose e la maggiore gravità delle pene previste dall'art. 306 rispetto a quelle previste dall'art. 270. E questo elemento differenziale non può essere che la disponibilità di un'adeguata dotazione di armi, che si è visto essere coessenziale alla banda armata e non lo è invece all'associazione sovversiva: se è vero infatti che nella fattispecie dell'art. 270 è usato l'avverbio "violentemente", ciò è fatto con riferimento al fine che l'associazione si propone e non alla sua struttura interna. In altre parole, è associazione sovversiva quella che opera per l'abbattimento degli ordinamenti economici e sociali dello stato in modo violento, e non esclude quindi evidentemente anche ~~il ricorso~~ l'uso delle armi, ma ciò non vuole affatto dire che siano i suoi membri a dover direttamente ricorrere alla violenza e soprattutto che debba avere essa stessa una dotazione di armi in quantità adeguata alla attuazione del suo programma; l'associazione sovversiva si costituisce invece in banda armata quando tale dotazione acquisisce in vista di un diretto impiego da parte dei suoi membri, anche se ovviamente non è necessario che tutti i partecipanti siano armati perchè a taluni possono essere attribuiti compiti che ciò non esigono. E realizzandosi questa condizione come nel caso delle Brigate Rosse, è l'art. 306, in cui l'art. 270 resta assorbito, la norma applicabile.

Dimostrato dunque che le basi di cui tratta il presente procedimento erano tra loro collegate nell'ambito di un'unica organizzazione terroristica; che tale organizzazione terroristica va individuata in quella, ben nota, denominatasi Brigate Rosse; che le stesse Brigate Rosse nel 1975 potevano certamente definirsi una banda armata e che quindi è di una delle ipotesi criminose configurate dall'art. 306 che si sono resi responsabili, a seconda del livello della loro partecipazione, coloro che ne erano membri, è compito ora della Corte esaminare le posizioni dei singoli imputati.

L'accusa elevata nei loro confronti è, come si è visto, di avere "costituito" ed "organizzato" una banda armata: si tratta di due delle ipotesi di partecipazione qualificata delineate dal 1°

22

comma dell'art. 306 c.p.
Si impone una considerazione preliminare, valida per tutti e cinque gli imputati: mentre l'attività di "costituzione" non può per sua natura verificarsi che nella fase iniziale dell'associazione, poichè costituire significa fondare, creare, l'attività di "organizzazione" ben può essere svolta successivamente e mirare al consolidamento e allo sviluppo dell'associazione già costituita. Orbene, essendo la banda armata di cui si tratta le Brigate Rosse, ed essendo queste sorte, come si è visto, alcuni anni prima dei fatti accertati nel presente ppocedimento, l'ipotesi della "costituzione" va nel caso di specie senz'altro esclusa: manca infatti del tutto la prova che l'Alunni, la Besuschio, il Casaletti, lo Zuffada e la Ronconi abbiano in qualche modo operato nella fase della nascita della suddetta organizzazione terroristica, già attiva alla fine del 1970.
Così delimitato il campo di indagine, si pongono due problemi: accertare se ciascun imputato abbia aderito alle Brigate Rosse e, in caso di soluzione positiva, verificare se nel periodo in esame sia rimasto in posizione di semplice partecipante ovvero abbia assunto il ruolo di organizzatore, abbia cioè coordinato l'attività degli altri associati o procurato loro i mezzi operativi (anzi, per essere più precisi, è solo quest'ultima forma di attività organizzativa che è presa in considerazione nel capo di imputazione).
Esaminando per prima la posizione della Besuschio, rileva la Corte che appare ampiamente provata la sua partecipazione alle Brigate Rosse.
Ed infatti essa è stata riconosciuta in fotografia dai testi Achille Giuliana, Castelli Pasquale, Pasquale Rita, Selvini Giacomina e Papa Bartolomeo come la sedicente Pacchetti Piera che affittò l'alloggio di via Morandi; dai testi Mocchi Maria Grazia e Agostinelli Luciano come la sedicente moglie di Covi Adriano che insieme a costui affittò l'alloggio di via Chieti; dal teste Tarascio Mario come la sedicente Biondani Anna in Covi che affittò il box di corso Sempione; dai testi Gaboardi Ada e Martelli Franco come un'assidua frequentatrice del monolocale di Baranzate.
E' giurisprudenza ormai consolidata che le ricognizioni fotografiche costituiscono semplici accertamenti di fatto, svincolati dalle forme previste per le ricognizioni di persone dall'art. 360 c.p.p., e

23

sono utilizzabili dal giudice, previo adeguato vaglio, come validi elementi di prova (cfr., tra le ultime sentenze, Cass. Sez.I, 2 marzo 1978, Marchese, in Giust.Pen. 1979, III, 565, m.509).
Orbene, le dieci ricognizioni fotografiche di cui sopra appaiono particolarmente attendibili sia per il loro numero sia perchè effettuate assai tempestivamente e da parte di persone che, avendo visto più volte l'imputata nell'ambito di precisi rapporti di affari o di vicinato, se ne erano bene impresse le fattezze nella memoria. Inoltre, è stato verificato dal G.I. in istruttoria e dalla Corte in dibattimento che alla maggior parte dei testi la polizia giudiziaria sottopose numerose fotografie tra cui fu effettuata la scelta.
E' ben vero che dei quattro atti di formale ricognizione della Besuschio esperiti in istruttoria solo uno quello compiuto dal teste Tarascio (f.80 vol.VIII), ebbe esito positivo, mentre esito negativo ebbero quelli compiuti dai testi Selvini, Agostinelli e Mocchi (f. 81-83 vol.VIII), ma ciò trova adeguata spiegazione nel lungo lasso di tempo intercorso in quanto rilevato dal G.I. (v. a pag.42 dell'ordinanza di rinvio a giudizio) circa l'intervenuta sensibile modificazione delle caratteristiche fisiche della imputata.
Comunque, a eliminare ogni possibile dubbio sulla identificazione nella Besuschio delle sedicenti Pacchetti e Biondani, sono intervenute le conclusioni dei periti grafici che hanno attribuito alla sua mano le firme relative apposte in calce ai contratti di affitto dell'alloggio di via Morandi e del box di corso Sempione (v.vol.VIII).
Vi è la prova dunque che l'imputata, resasi irreperibile dopo l'immotivato licenziamento dalla Sit Siemens nel luglio 1974, entrò in clandestinità assumendo falsi nomi, aderì alle Brigate Rosse e si occupò ripetutamente, dall'ottobre 1974 (epoca dell'affitto dell'alloggio di via Chieti e del box di corso Sempione) all'aprile 1975 (epoca dell'affitto dell'alloggio di via Morandi), a procurare basi alla suddetta organizzazione terroristica.
La sua appartenenza alle Brigate Rosse ha poi trovato piena conferma al momento del suo arresto: come si rileva dall'acquisita sentenza emessa l'11 novembre 1975 dalla Corte di Assise di Lucca (f.57 e s.verbale), in tale occasione venne infatti trovata in possesso di un mitra e di una pistola, che non aveva esitato ad usare, e di una patente di guida contraffatta ~~utilizzando~~ su di uno stampato facente parte del quan

24

titativo di provenienza furtiva di cui molti esemplari erano stati sequestrati nella base di Baranzate.
Circa il livello della partecipazione della Besuschio alla banda, pare alla Corte che, per quanto signora si è detto, le vada senz'altro attribuito il ruolo di organizzatrice.
Si è già osservato che procurare all'associazione i mezzi operativi è tipica attività di organizzazione, ed è indubbio che tra i suddetti mezzi le basi hanno, per intuibili ragioni, fondamentale importanza.
Il fatto che uno dei partecipi si sia occupato della stipulazione dei contratti di acquisto o di affitto degli immobili da adibire a tale uso è dunque univoco indizio a suo carico della qualità di organizzatore, a patto che sia dimostrato che le suddette attività furono da lui svolte con una certa autonomia e discrezionalità e non come mero esecutore di ordini. Colui al quale è demandato il compito di procurare i mezzi operativi ben può infatti, in ipotesi, avvalersi dell'opera di gregari che, seguendo sue precise istruzioni, si limitano a intervenire nel momento in cui è necessario prendere contatto con i terzi.
Ora, nel caso della Besuschio vi sono ad avviso della Corte vari elementi che inducono a riconoscerle una posizione di autonomo rilievo: il fatto che sia intervenuta in tre diverse trattative e ne abbia personalmente concluse due; il fatto che, quando compì tali attività, fosse stabilmente e irreversibilmente inserita nelle forze c.d. "regolari" (e cioè in stato di piena clandestinità) dell'organizzazione, quelle che raccolgono i militanti più esperti e fidati; il fatto infine che in via Morandi si sia poi anche occupata della "gestione" della base che aveva affittata. E' dunque del reato di cui al 1° comma dell'art. 306 c.p. che deve essere ritenuta responsabile.
Per quanto concerne il Casaletti e lo Zuffada, si deve in primo luogo ricordare che furono arrestati nella importante base di Baranzate dopo un conflitto a fuoco con la polizia e che, nel primo interrogatorio davanti al P.M., entrambi sostanzialmente ammisero di essere militanti delle Brigate Rosse.
Il Casaletti è stato poi riconosciuto in fotografia dai testi Leonardi Franco e Stanca Giovanni come la persona che con il falso nome di Biondi Mario acquistò nell'aprile 1975 l'alloggio di via Vignoli e dalla teste Dondè Velia come un frequentatore dell'alloggio di via Gessi. Lo Zuffada è stato ricono

25

sciuto in fotografia dai testi Cacciari Gianni e Sgargi Dino come il sedicente Paoli Franco che nel l'aprile 1975 tentò di rivendere l'alloggio di Riale di Zola Predosa, acquistato nel maggio 1973, e dai testi Migliavacca Marino, Rava Marilena, Dondè Velia e Pulito Antonio come il sedicente ing. Mori Emilio che nel gennaio 1975 affittò l'alloggio di via Gessi; si è inoltre visto come sia senz'altro a lui attribuibile un'altra operazione del tutto identica a quella di via Gessi, e cioè l'affitto, con le false generalità di un altro ingegnere della Sit Siemens alle cui dipendenze aveva lavorato, Maggi Franco, del l'alloggio di via Porpora.

Circa l'attendibilità dei riconoscimenti fotografici del Casaletti e dello Zuffada, si possono ripetere le considerazioni già fatte a proposito della posizione della Besuschio.

Si deve poi rilevare che l'appartenenza dei due suddetti imputati alle Brigate Rosse ha avuto nel corso delle indagini altre significative conferme.

E' infatti risultato che in una base abbandonata di tale organizzazione, individuata in Ghigo di Praly dal NAT della Questura di Torino nell'ottobre 1975, vi era un'impronta digitale del Casaletti (f.226 e s. vol. IX). Trattasi di un alloggio che era stato affittato nel luglio 1974 da un uomo presentatosi con falso nome e che era stato indicato come proprio recapito dalla già menzionata Cagol Margherita (f.108 vol. IX).

Lo stesso Casaletti e lo Zuffada sono stati inoltre imputati, sulla base di precisi indizi, di avere procurato l'evasione dal carcere di Casale di Curcio Renato, e l'1 aprile 1979 sono stati condannati per tale reato dalla I Corte di Assise di Milano con la sentenza di cui vi è copia a f.84 e s. del verbale.

Il Casaletti infine è stato riconosciuto come la persona che il 20 luglio 1974 accompagnò il predetto Curcio a Pinerolo a un importante incontro (f.177 vol.IX).

E' indubbio dunque che all'epoca dei fatti il Casaletti e lo Zuffada erano pienamente inseriti nelle forze "regolari" delle Brigate Rosse come membri particolarmente attivi: ciò è confermato anche dal vari fatto che nella base di Baranzate vi erano documenti falsi di loro pertinenza, e cioè una patente intestata al nome di Arrigoni Giuseppe e una carta di identità intestata al nome di Paoli Franco con la fotografia dello Zuffada e una patente intestata al nome di Villa Antonio e un'altra patente

26

intestata al nome di Croce Armando con la fotografia del Casaletti. E, come la Besuschio anche il Casaletti e lo Zuffada si occuparono della "gestione" degli immobili che erano riusciti a procurare all'organizzazione, ~~in cui rivestendo abitualo~~.

Si può in conclusione fondatamente affermare che l'attività di affitto o acquisto di basi effettuata dallo Zuffada in ben tre occasioni, e cioè per gli alloggi di via Gessi, di via Porpora e di Riale di Zola Predosa, e dal Casaletti per l'alloggio di via Vignoli (comperato, si badi, con versamento in contanti della ingente somma di 15.000.000 di lire, segno evidente che chi si occupò di questo affare era una persona che, nell'ambito della banda, godeva di piena fiducia) non potè che svolgersi in condizioni di autonomia adeguate alla loro posizione di rilievo, ed è quindi prova sicura del ruolo di organizzatori degli stessi.

Per ciò che riguarda l'Alunni, è stato riconosciuto in fotografia dalla teste Mangiarotti Maria Rosa come un frequentatore dell'alloggio di Pavia e dalla testi Gaboardi Ada come un frequentatore del monolocale di Baranzate, ~~visto~~ dunque nei due centri nevralgici del gruppo di basi di cui si tratta.

La sua presenza nell'alloggio di Pavia è stata inoltre dimostrata al di là di ogni dubbio dal ritrovamento in esso di numerose ricevute di vaglia postali da lui spediti alla madre Alunni Libera e al proprietario dell'alloggio di Roma in cui costei abitava, Aszatros Giuseppe, nonchè di appunti manoscritti sulla lotta armata e altri argomenti da lui redatti (v. i f. 75-95, 99, 112-115, 123-129 dell'all.3 al vol.XI e la perizia grafica nel vol.XIII).

E' quindi fuori discussione che al momento della scoperta della base di Pavia faceva parte già da tempo, e cioè almeno dall'epoca in cui la ~~Mangiarotti~~ Gaboardi lo notò in Baranzate, delle Brigate Rosse.

Quanto al livello della sua partecipazione, il capo di imputazione gli attribuisce la qualità di organizzatore sul presupposto di una sua identificazione con la persona che con i falsi nomi di Covi Adriano, Crotta Luigi e Migliardi Franco procurò alla banda le basi di via Chieti, di Baranzate e di via Castel Morrone. Indizi in tal senso sono stati evidenziati dal NAT di Milano nel rapporto riassuntivo redatto dopo la scoperta dell'alloggio di Pavia (f.193 e s.vol.XXXI), desumendoli da una corrispondenza delle sue caratteristiche

27

fisiche alla descrizione che le testi Piodi Valeria e Mocchi Maria Grazia avevano fatto dei sedicenti Crotta e Covi, da una ravvisata somiglianza tra la sua grafia e la firma "Covi Adriano" in calce al contratto di affitto dell'alloggio di via Chieti e dal fatto che dal suddetto Covi erano state prodotte referenze della Sit Siemens, società ove egli aveva lavorato sino al gennaio 1974.

Sembra alla Corte che tali indizi siano di scarsa consistenza, o perchè non sufficientemente univoci, come l'uso di false referenze della Sit Siemens (trattandosi di ambiente da cui, come si è visto, provenivano anche altri brigatisti), o perchè non confermati da ricognizioni fotografiche o di persona e da accertamenti grafici. Anzi, la teste Mocchi in istruttoria (f.44 vol.III) e la teste Riboli Marinella in dibattimento (f.262 retro verbale) non hanno riconosciuto in una foto dell'Alunni il sedicente Covi e il sedicente Migliardi.

Se non può dunque ritenersi sufficientemente provato che il suddetto imputato abbia svolto nel 1975 nell'ambito delle Brigate Rosse un ruolo di organizzatore, cosicchè non può essere ritenuto responsabile della ipotesi criminosa prevista dal 1° comma dell'art. 306 c.p., la sua partecipazione alla banda, formalmente inquadrabile nel meno grave reato di cui al 2° comma di tale articolo, appare ugualmente essere stata di non comune rilievo.

Inducono a tale conclusione sia la sua assidua frequentazione delle due basi più importanti sia, e soprattutto, il contenuto degli appunti manoscritti da lui redatti e sequestrati a Pavia: trattasi infatti di studi di carattere teorico sul contesto politico ed economico in cui la lotta armata clandestina si stava sviluppando, con messa a fuoco di specifici problemi come quelli connessi al passaggio dalla fase delle "avanguardie rivoluzionarie" alla costruzione del "partito armato".

Compaiono spesso, nel discorso che l'Alunni svolge nei suddetti appunti, precise considerazioni di carattere strategico che, se non possono ritenersi addirittura prova di una sua qualità di capo ai sensi del 3° comma dell'art. 306 (peraltro non contestata), certo inducono a ritenere che il suo apporto alla banda fosse di notevole peso.

Occorre infine esaminare la posizione della Ronconi che, nel quadro di quelle sinora considerate, appare di minore risalto.

28

Si è visto come alla identificazione di tale imputata gli inquirenti siano giunti partendo dal ritrovamento nella base di Pavia di una cartella e di una scheda clinica relative a un suo ricovero in ospedale verificatosi due mesi prima.
Si è poi accertato che la giovane da circa un anno si era allontanata dalla famiglia ed era praticamente irreperibile. Infine un teste, Marini Giuseppe, ha riconosciuto in una sua fotografia colei che con il falso nome di Colombi Anna aveva stipulato il contratto di affitto dell'alloggio di via Scarenzio.
Si è eccepito dalla difesa che quest'ultimo elemento sarebbe viziato dal fatto che la sicurezza che la foto sottoposta al Marini ritraesse la Ronconi si è avuta interpellando verbalmente il di lei padre Rolando, senza avvertirlo della facoltà di astenersi dal deporre ai sensi dell'art. 350 c.p.p.
Occorre a questo proposito premettere che l'accertamento in questione è stato compiuto dalla polizia giudiziaria, cui pacificamente non incombe l'obbligo di dare il suddetto avvertimento (cfr. Cass., Sez.II, 30 novembre 1970, Chimenti e altro, in Giust.Pen.1972, III,176, m.309 e Sez.I, 18 febbraio 1972, Marinero, in Giur.It. 1973,II,186), ed il cui esito è stato riferito in un rapporto (f.39 vol.XI) di cui è stata legittimamente data lettura al termine del dibattimento (v. f.263 retro del verbale).
Ciò posto, e a prescindere dal fatto che nel presente procedimento non si è avuta alcuna formale dichiarazione del Ronconi Rolando di volersi avvalere della facoltà di astenersi (il predetto invero in istruttoria non è stato sentito e non è stato citato al dibattimento), pare alla Corte che l'art. 350 c.p.p. non sia applicabile al caso di specie.
Tale norma si riferisce infatti unicamente alle testimonianze (art. 348 c.p.p.) che sono atti ben distinti dalle ricognizioni di persone e di cose (artt. 360 e 361 c.p.p.), tanto è vero che nell'art. 363 c.p.p. è implicitamente configurata la possibilità che ad effettuare queste ultime sia chiamato chi non ha la qualità di testimonio. Ora, il Ronconi Rolando fu interpellato dalla polizia non perchè rendesse dichiarazioni di natura testimoniale, ma nell'ambito di un accertamento di fatto diretto alla identificazione della persona ritratta in una fotografia: si trattava in sostanza puramente e semplicemente di acquisire il mezzo con cui successivamente effettuare una ricognizione fotografica, e cioè un atto che, come si è visto,

29

quanto alla sua natura è assimilabile alle ricogni zioni di persona disciplinate dal codice e si diffe renzia da queste solo perchè del tutto informale e liberamente apprezzabile dal giudice.
Il riconoscimento fotografico della Ronconi Susanna operato in termini di assoluta certezza dal teste Marini, che aveva avuto modo di vedere più volte la sedicente Colombi (f.42 e 43 vol.XI), costituisce dunque prova adeguata del fatto che la predetta si occupò di stipulare il contratto di affitto dell'alloggio di Pavia. Un'altra teste, Mangiatotti Maria Rosa, l'ha inoltre riconosciuta, sempre in fotografia, come una frequentatrice dell'alloggio in questione (f.66 vol.XI).
Resta da esaminare il problema se l'attività posta in essere dalla Ronconi con riferimento alla base delle Brigate Rosse di cui si tratta sia stata tale da consentire di attribuirle il ruolo di organizza trice della suddetta banda.
Ritiene la Corte che non sia possibile pervenire con sufficiente sicurezza ad una siffatta conclusio ne, perchè non risulta che la giovane all'epoca dei fatti avesse nell'associazione, come la Besuschio, il Casaletti e lo Zuffada, una posizione di autonomo ri lievo: non si sono infatti trovati segni della sua presenza in nessun'altra base, non è emerso che abbia posto in essere altre attività in favore della banda, non è emerso in particolare che si sia occupata del la base di via Scarenzio (della cui chiave di ingres so era in possesso il Pelli, che vi fu arrestato) o che abbia procurato il materiale che vi venne tro vato. Si sa solamente che dalla scoperta dell'allog gio di via Scarenzio in poi si è resa latitante, e ciò fa invero presumere che si sia inserita in modo irreversibile nell'organiz zazione terroristica in cui aveva cominciato a ope rare, ma non elimina il dubbio che al momento dei fatti per cui deve essere ora giudicata fosse al suo esordio nell'attività eversiva e nella vita clandestina e non le fosse quindi anco ra riconosciuta autonomia di iniziative.
Non si può, in altre parole, escludere la possibilità che la Ronconi si sia occupata della stipulazione del contratto di affitto dell'alloggio di Pavia agen do sotto il diretto controllo di qualche altro mem bro della banda più esperto, senza quel minimo di discrezionalità che non può non ritenersi insito nella figura dell'organizzatore, se si ha riguardo

30

al particolare rilievo che il legislatore le ha riservato e alle caratteristiche delle altre forme di partecipazione qualificata sanzionate nello stesso modo.. Nè le modalità con cui l'imputata condusse le trattative preliminari al contratto consentono di risolvere tale dubbio in senso a lei sfavorevole, perchè anzi il fatto che, dopo avere visionato l'appartamento, si sia riservata qualche giorno per decidere, col pretesto di "parlarne con il marito" (v.. la deposiz. del teste Marini a f.42 vol.XI), induce piuttosto a pensare a una sua impossibilità di prendere decisioni autonome.

Prima di determinare le sanzioni da irrogare alla Besuschio, al Casaletti e allo Zuffada per il delitto di cui all'art.. 306 comma 1° c.p.. e all'Alunni e alla Ronconi per quello previsto dal 2° comma di tale norma è necessario prendere in considerazione la richiesta di concessione delle attenuanti generiche implicita nelle conclusioni delle brevi arringhe pronunciate dagli avvocati degli imputati presenti, rispettosi, nei limiti del possibile, della volontà di costoro di non essere difesi.

Ritiene la Corte che non vi sia motivo di usare clemenza nei confronti dei suddetti imputati, assumendo nella valutazione della loro personalità rilievo prevalente su ogni altro aspetto l'intensità del dolo che ne ha sorretto la scelta eversiva e la pervicacia del loro atteggiamento, di cui il contenuto dei "comunicati" allegati al verbale di udienza è prova eloquente.. E la stessa considerazione si deve fare per la Ronconi, avuto riguardo alla sua annosa e perdurante latitanza..

Ciò premesso, ~~deve~~ essere ravvisato ad avviso della Corte il vincolo della continuazione tra il reato di organizzazione di banda armata di cui devono essere ritenuti responsabili la Besuschio, il Casaletti e lo Zuffada e i reati per cui gli stessi sono stati irrevocabilmente giudicati con la sentenza 7 luglio 1976 della Corte di Assise di Appello di Firenze (v. il dispositivo in calce alla sentenza di primo grado della Corte di Assise di Lucca, a f.74 del verbale) e con la sentenza 17 gennaio 1980 della II Corte di Assise di Appello di Milano (v. il dispositivo e la dichiarazione di irrevocabilità di f.254 e 255 del verbale): i più gravi di questi ultimi reati sono per la Besuschio il tentato omicidio dell'app. di P.S.. Cucci Mariano commesso in Altopascio il 30 settembre 1975 e per il Casaletti e lo Zuffada il tentato omicidio nei confronti degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che procedettero al loro arresto in Ba

31

ranzate il 19 giugno 1975.
Nel programma criminoso di chi aderisce ad una banda armata con fini di eversione deve infatti considerarsi ricompreso anche il proposito di ricorrere all'uso delle armi per evitare l'arresto: la scelta di lotta senza quartiere alle istituzioni e ai loro rappresentanti, la difesa disperata della clandestinità e della libertà come condizioni per proseguire tale lotta, l'indispensabilità delle armi per ogni azione rilevante della banda sono tutti elementi da cui si può desumere che uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine è evento che i membri delle organizzazioni terroristiche si configurano come probabile e a cui si preparano fin dal momento del loro ingresso nelle organizzazioni stesse.
In applicazione dell'art. 81 cpv. c.p., la Corte stima dunque equo determinare in tre anni di reclusione l'aumento da apportare alle pene già inflitte alla Besuschio dalla Corte di Assise di Appello di Firenze (quindici anni di reclusione) e al Casaletti e allo Zuffada dalla II Corte di Assise di Appello di Milano (rispettivamente nove anni e un mese e nove anni di reclusione). L'aumento viene fissato in tale sensibile misura per la particolare gravità del fatto ascritto ai tre imputati, e questa valutazione non necessita di alcun ulteriore commento, dopo tutto ciò che si è detto sulla estrema efficienza e pericolosità della banda armata di cui furono organizzatori.
Per la stessa ragione, e cioè l'enorme pericolosità delle Brigate Rosse e la terribile concretezza della loro azione eversiva, già evidentissime all'epoca in cui la Ronconi vi aderì, la Corte stima equo irrogare a questa imputata la pena di cinque anni e sei mesi di reclusione.
Per ciò che riguarda l'Alunni, si è già detto quale sia stato il rilievo della sua partecipazione alla banda, e dalla lettura della sua "posizione giuridica" (è colpito da provvedimenti restrittivi per gravissimi fatti di terrorismo) si desume quanto negativo sia stato il suo comportamento susseguente al reato, nei tre anni di latitanza. Si giustifica quindi nei suoi confronti una pena nettamente più severa di quella inflitta alla Ronconi per lo stesso reato di cui al 2° comma dell'art. 306 c.p. La Corte ritiene equo determinare tale pena in anni otto di reclusione.
Ai sensi degli artt. 29 e 32 c.p., l'Alunni e la Ronconi devono essere dichiarati interdetti in perpetuo

32

dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione delle pene loro inflitte.
Tutti gli imputati devono infine essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 477, 483, 488 c.p.p.,
dichiara Casaletti Attilio e Zuffada Pierluigi responsabili del delitto loro ascritto e, ritenuta la continuazione con quelli irrevocabilmente giudicati dalla II Corte di Assise di Appello di Milano con sentenza 17/1/1980, aumenta di anni tre la pena della reclusione inflitta a ciascuno di essi con tale sentenza;
dichiara Besuschio Paola responsabile del delitto ascrittole e, ritenuta la continuazione con quelli irrevocabilmente giudicati dalla Corte di Assise di Appello di Firenze con sentenza 7/7/1976, aumenta di anni tre la pena della reclusione inflittale con tale sentenza;
dichiara Alunni Corrado responsabile del delitto di partecipazione a banda armata (art. 306 comma 2° c.p.) -così modificata l'originaria imputazione- e lo condanna alla pena di anni otto di reclusione;
dichiara Ronconi Susanna responsabile del delitto di partecipazione a banda armata (art. 306 comma 2° c.p.) -così modificata l'originaria imputazione- e la condanna alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione.
Dichiara Alunni Corrado e Ronconi Susanna interdetti in perpetuo dai pubblici uf ici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.
Condanna tutti gli imputati in solido al pagamento delle spese processuali.

Torino, 20 febbraio 1980

Il giudice est. Il presidente

Sentenza depositata nella Cancelleria oggi 7/3/1980

Il Cancelliere

Hanno interposto appello il 21-2-1980 gli imputati.

Casaletti Attilio, Zuffada Pier Luigi, Besuschio Paola, Alunni Corrado; d'ufficio l'avv Lancau difensore di Susanna Ronconi; il 22-2-1980 l'avv G.V. Gabri difensore di Besuschio Paola; l'avv. Bruno Bonasso difensore di Zuffada Pier Luigi; l'avv. B. Siracusa difensore d'ufficio di Casaletti Attilio —

Jacolancelli

TRIBUNALE
CIVILE E PENALE
DI TORINO

7.3.80

Ufficio Istruzione Penale
Via Torquato Tasso 1

N. 4399/79 832/79+4293/79B+
del Registro Generale
della Procura della Repubblica
P.M. DR. PEPINO

N. 304/79
del Registro Generale
dell'Ufficio d'Istruzione

# Ordinanza di rinvio a giudizio
# Sentenza di non doversi procedere

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecento 80 il giorno 7
del mese di Marzo

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Torino

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

ORDINANZA
SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

NASELLI Nicola Giuseppe, nato a Torino 1/4/1956 ivi residente Via Artom n.81/14, difeso avv. Ennio Galasso

P.O. Società Immobiliare ALBA avv. Vittorio Negro
P.O. Unione Italiana Ciechi sezione di Torino difesa avv. Merlone.
P.O. Cinquantesima sezione Partito Comunista Italiano difesa avv. Grazione Masselli.

IMPUTATO

A) del reato di cui acui agli artt.110,423 C.P. perchè in concorso con altre persone non identificate cagionava un incendio appiccando il fuoco ai locali della Cinquantesima sezione del Partito Comunista Italiano Via Spalato 99 Torino; in Torino il 15/2/1979 ad ore 5 circa.
B) del reato di cui agli artt.110 C.P.,13 L.14/10/1974 n.497 perchè in concorso con altre persone non identificate, al fine di incutere pubblico timore, faceva esplodere ordigni o materie esplodenti nei locali della Cinquantesima sezione del PCI Via Spalato 99 Torino; In Torino il 15/2/1979 ad ore 5 circa;
C) del reato di cui agli artt.81 cpv.,61 n.2,110 C.P. 10 e 12 L.14/10/1974 n.497, 1 L.18/4/1975 n.110 perchè

1507 - Stamperia dei Tribunali - Baudano - Torino

in concorso con altre persone non identificate,con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico ordigni esplosivi ed incendiari; con l'aggravante di aver commesso i fatti al fine di eseguire i reati di cui ai capi precedenti;
In Torino fino al 15/2/1979;
D) del reato di cui agli artt.110,635 C.P. perchè in concorso con altre persone non identificate danneggiava,appiccandovi il fuoco la Cinquantesima sezione del P.C.I. di via Spalato 99 Torino;In Torino il 15/2/1979 ad ore 5 circa. ./.
E) del reato di cui agli artt.110,423 C.P. perchè in concorso con altre persone non identificate cagionava un incendio appiccando il fuoco allo stabile di Via Monti 43 A di proprietà dell'UNione Italiana Ciechi,sede di un ambulatorio psichiatrico della Provincia di Torino ed in centro per la prevenzione,cura e riabilitazione del tossico dipendenza del Comune di Torino;
In Torino ad ore 1,30 circa del 9/2/1979;
F) del reato di cui agli artt.110 C.P.,13 L.14/10/1974 n.497 perchè in concorso con altre persone non identificate,al fine di incutere pubblico timore,faceva esplodere ordigni o materie esplodenti nei locali dell'ambulatorio psichiatrico della Provincia di Torino di Via Monti 43/A Torino;
In Torino ad ore 1,30 circa del 9/2/1979;
G) del reato di cui agli artt.81 cpv.,110,61 n.2 C.P. 10 e 12 L.14/10/1974 n.497,1 L.18/4/1975 n.110 perchè in concorso con altre persone non identificate,con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico ordigni esplosivi o m inciediarie con la aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire i reati di cui ai capi E) ed F);
In Torino il 9/2/1979;
H) del reato di cui agli artt.110,635 C.P. perchè,in concorso con altre persone non identificate danneggiava,appiccandovi il fuoco,i locali dello stabile di Via Monti 43/A di prorpeità dell'Unione Italian Ciechi,in uso alla Provincia e al Comune di Torino;
In Torino il 9/2/1979;
I) del reato di cui agli artt.110,624,625 n.2 e 7 perchè in concorso con altre persone non identificate,al fine di trarne profitto,si impossessava di ricettari e timbri di proprietà della Provincia e del Comune di Torino,sottraendoli dai locali dell'ambulatorio psichiatrico e del centro per le tossico dipendenza di Via Monti 43/A dove erano detenuti dal personale preposto a tali uffici; con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza sulle cose per introdursi nello stabile e su cose esistenti in pubblici uffici;
In Torino 9/2/1979
L) del reato di cui agli artt.110,423 C.P. perchè in concorso con altre persone non identificate cagionava un incendio,appiccando il fuoco agli uffici del dodicesimo distaccamento dell'ufficio anagrafe del Comune di Torino sito in Via de Canavi 39 Torino; in Torino il 14/2/1979 ad ore 5,30 circa;
M) del reato di cui agli artt.110 C.P., 13 L.14/10/1974 n.497, perchè,in concorso con altre persone non identificate,al fine di incutere pubblico timore,faceva esplodere ordigni o materie esplodenti nei locali del dodicesimo distaccamento anagrafe del Comune di Torino;in Torino il 14/2/1979 ad ore 5,30 circa;
N) del reato di cui agli artt.81 cpv.,110,61 n.2 C.P.,10 e 12

L.14/10/1974 n.497,1 L.18/4/1975 n.110,perchè in concorso con altre persone non identificate con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico ordigni esplosivi o incendiari;con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire i reati di cui ai capi L) ed M);in Torino il 14/2/1979

O) del reato di cui agli artt.110,635 C.P. perchè in concorso con altre persone non identificate danneggiava,appiccandovi il fuoco i locali del dodicesimo distaccamento dell'ufficio anagrafe del Comune di Torino; in Torino il 14/2/1979;

./. D1) del reato di cui agli artt.110,624,625 n.2,61 n.2 CP. perchè in concorso con altre persone non identificate si impossessava al fine di trarne profitto di un crich sottraendola a persona non identificata che lo deteneva nel cofano della propria auto FIAT 11100 posteggiata sulla pubblica via con le portiere chiuse a chiave; con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza sulle cose e al fine di eseguire i delitti di cui ai capi D) e D2); In Torino il 15/2/1979;

D2) del reato di cui agli artt.110,624,625 n.2 C.P.,perchè in concorso con altre persone non identificate al fine di trarne profitto si impossessava di documenti e tessere del P.C.I. sottraendoli dai locali della cinquantesima sezione del partito anzidetto dove si era introdotto forzando con il crich di cui al capo precedente la porta di ingresso posteriore;con l'aggravnate di aver commesso il fatto con violenza sulle cose; in Torino il 15/2/1979.;

Con la recidiva infraquinquennale

---

MICALETTO Giovanni,nato ALLISTE 23/4/47 residente Torino via Borgo Dora 12;

JENTILE Pasquale,nato a Gioiosa Jonica 19/9/55 residente Torino Via Testona 8;

GIUSTETTO Alberto,nato a Torino 15/5/1971 residente Torino Via Menabrea 22;

LUCILINO Francesco,nato a Cosenza 9/4/54 residente Torino Via Fleming 8;

I N D I Z I A T I

dei reati di cui ai capi A),B),C) e D).

FATTO E DIRITTO

Il 9 febbraio 1979 intorno all'1 e 30 veniva appicoato il fuoco ad alcuni locali dello stabile di Via Monti 43/A sede di un ambulatorio psichiatrico della Provincia di Torino e di un centro per la prevenzione,cura e riabilitazione delle tossico dipendenze del Comune di Torino.

Nella medesima occasione veniva sottratti alcuni oggetti e cioè ricettari e timbri in uso al personale preposto ai servizi che si svolgevano nei locali del centro.

Il fatto criminoso non veniva rivendicato in alcuni modo da gruppi o organizzazioni terroristiche.

Il successvo 15 febbraio 1979,la Questura di Torino riceveva una segnalazione intorno al 5,15 relativa ad un incendio appiccato all'interno della sede della cinquantesima sezione del P.C.I., sita al piano terreno di uno stabile di Via Spalato 99.

In occassione del sopralluogo venivano rinvenuti e sequestrati: un cric chiaramente utilizzato per forzare la porta di ingresso della sezione del P.C.I.;

un porta tessere contenente la carta di identità nonchè due tessere tranviarie, intestate a Naselli Nicola, persona già nota alla Questura di Torino come estremista di destra, più volte denunciato ed arrestato.

Alle ore 7,30 del 15/2/1979 l'incendio alla sezione del partito comunista veniva rivendicato mediante telefonata all'ANSA di Torino da parte di sedicenti Ronde Armate Proletarie.

La comunicazione, ricevuta da un addetta alle pulizie non era registrata.

Veniva immediatamente operata una perquisizione presso l'abitazione del Naselli: questi risultava irreperibile, mentre nel suo alloggio erano rinvenuti oggetti certamente provenienti dal furto commesso ai danni del centro comunale e Provinciale di Via Monti 43/A (si rinveniva infatti ricettari dei servizi psichiatrici della Provincia di Torino, nonchè vari timbri appartenenti agli uffici prima menzionati.

A carico del Naselli veniva spiccato ordine di cattura con riferimento all'incendio -e ai reati connessi- ai danni della cinquantesima sezione del P.C.I..

Il 21 febbraio 1979 il Naselli si presentava spontaneamente negli uffici della Questura di Torino asseritamente allo scopo di farsi consegnare i suoi documenti, rinvenuti appunti davanti all'ingresso posteriore della sezione del Partito Comunista.

Al Naselli veniva notificato l'ordine di cattura e imputato era sottoposto ad interrogatorio il successivo 22/2/1979.

Egli negava ogni responsabilità in ordine ai reati che gli erano stati contestati affermando che nei giorni rilevanti ai fini dell'istruttoria, egli non si trovava neppure a Torino, essendosi recato a Napoli per cercare lavoro.

Il Naselli affermava che i documenti, trovati dalla Polizia, erano stati da lui smarriti o gli erano stati sottratti, senza perlatro riferire alcuna circostanza specifica in ordine alle modalità del presunto furto o smarrimento.

Il Naselli negava anche ogni sua responsabilità in merito all'incendio appiccato ai locali del centro di Via Monti affermando che il ricettari ed i timbri sequestrati dalla Polizia della sua abitazione gli erano stati consegnati da due giovani, a lui sconosciuti, che frequentavano l'Ospedale Mauriziano per cure disintossicanti, trattandosi di giovani dediti all'uso delle sostanze stupefacenti.

Veniva segnalato nel rapporto della Questura di Torino del 15/2/79 che il cric rinvenuto davanti alla sezione di via Spalato era pressochè identico a quello rinvenuto in Via De Canal n.39 nella notte del 14/2/79: circ usato per allargare le sbarre dell'inferiata collocata a difesa della finistra degli uffici della anagrafe di Torino, ove sconosciuti si erano introdotti, appiccandovi poi un incendio negli uffici stessi.

Pertanto a carico del Naselli si procedeva anche con riferimento ai reati di cui ai capi L)-O).

Venivano inoltre effettuate perquisizioni nei confronti di Micaletto Giovanni, Jentile Pasquale, Giustetto Alberto e Lucirino Francesco, persone denunciate nel passato insieme con il Naselli; tali perquisizioni disposte con riferimento ai reati di cui ai capi A)-D) fornivano esito negativo, nè altre ricostanze a carico di tali persone emergevano nel prosieguo dell'istruttoria.

Il P.M. formalizzava in istruttoria in data 20/3/1979, dopo aver disposto perizia psichiatrica nei confronti del Naselli nonchè perizia tecnico-esplosivistica in ordine ai mezzi utilizzati in occasio

degli attentati compiuti ai danni della cinquantesima sezione del P.C.I., dell'ufficio anagrafe del Comune di Torino nonchè del centro di Via Monti 43.

Il G.I. Interrogava il Naselli,il quale modificando radicalmente le sue dichiarazioni iniziali, ammetteva la propria responsabilità in ordine agli incendi ai danni del Centro di Via Monti,e della Sezione del P.C.I.. Il Naselli motivava queste sue azioni delittuose come una forma di protesta nei confronti della società che lo aveva emarginato,nonchè come occasione per pubblicizzare questa sua condizione di emarginato.Il Naselli affermava di aver sempre agito da solo,di non aver mai chiesto nè ottenuto l'aiuto da parte di nessuno per il compimento degli attentati. Dichiarava di aver intenzionalmente abbandonato davanti alla porta della sezione del P.C.I. i propri documenti al fine di farsi identificare e di ottenere conseguentemente che i giornali parlassero di lui.

Le dichiarazioni del Naselli trovavano conferma nelle risultanze abiettive inerenti agli accertati commessi in Via Monti e in Via Spalato,come si dirà più dettagliatamente in prosieguo.

Per contro risultava una discordanza fra la versione dell'imputato circa i mezzi impiegati per appiccare l'incendio in Via Monti (alcool) e le conclusioni peritali che attribuivano l'incendio all'impiego di una patente sostanza incendiaria (latermite).

Veniva pertanto disposta ulteriore perizia tecnica, affidata a un diverso collegio peritale. Le conclusioni della seconda perizia escludevano per l'attentato di Via Monti l'impiego della termite.

Di conseguenza,al termine dell'istruttoria il G.I. formulava i capi di imputazione a carico del Naselli senza più il riferimento ai reati di porto e detenzione di sostanze incendiarie od esplosive (su conforme parere del P.M.).

Per effetto della definitiva formulazione dei capi di imputazione (mandato di cattura N.557/79)il Naselli veniva scarcerato per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva in data .

La perizia psichiatrica disposta concludeva nel senso di una parziale infermità di mente del Naselli,presentado egli una sindrome di insufficienza intelletiva certo presente già epoche molto remote riscontrandosene i presupposti nel fatto disposto e le manifestazioni già da epoche precocissime del suo sviluppo.

Infine al Naselli veniva contestata con comunicazione giudiziaria la partecipazione all'attentato compiuto contro gli uffici della impresa Immobiliare Navone commesso il 13/2/1979. Relativamente a tale fatto oggetto di autonoma istruttoria,il G.I. dispone con separato provvedimento l'archiviazione ex artt.74 C.P.P. su conforme parere del P.M.

Occorre esaminare ora le prove emerse dall'istruttoria in merito ai reati contestati al Naselli,onde valutare la sua posizione in vista del rinvio a giudizio.

Il G.I. riporta qui di seguito le conclusioni sviluppate dal P.M. che condivide e fa proprie:

" Le risultanze istruttorie dimostrano in modo univoco la responsabilità del Naselli in ordine agli attentati in danno della Cinquantesima sezione P.C.I. e dell'ambulatorio psichiatrico e centro tossico dipendenza di Via Monti: ai riscontri obiettivi (rinvenimento documenti del Naselli nel luogo del primo attentato e rinvenimento presso l'abitazione dello stesso,sei giorni dopo il fatto,di docupenti e oggetti sottratti in occassione del secondo attentato)si è infatti aggiunta,nel corso dell'istruttoria la confessione dell'imputato corredata da particolari (de-

scritti soprattutto in sede di ispezione dei luoghi)che potevano essere noti solo agli autori dei fatti.

Il problema principale dunque non è quello della ascrivibilità al Naselli dei due attentati ma quello della conformità della imputazioni formulate in epigrafe alla dinamica dei fatti come ricostruiti nell'istruttoria. I nodi del problema sono essenzialmente tre:

se si versi una fattispecie di concorso ovvero di fatti commessi dal solo Naselli;

se gli incendi siano stati cagionati con ordigni o materie esplodenti ovvero con involucri esplosivi e incendiarie;

se le imputazioni contestate esauriscano la condotta penalmente rilevante del Naselli.

Quanto al primo punto, pur in assenza di prove indirette (ed anzi in presenza della testimonianza del Fumagalli il quale riferisce di aver visto una sola persona allontanarsi dai locali di Via Monti) il contesto degli episodi induce a ritenere che il Naselli non abbia agito da solo quando meno nella fase della ideazione.

Infatti dalla sede del P.C.I. di Via Spalato risultano sottratti documenti e tessere con poco verosimiglianza asportabili da una sola persona priva di auto e comunque non rinvenuti nel domicilio del Naselli; l'avvenuta rivendicazionedell'attentato di via Spalato da parte di sedicenti (Ronde Armate Proletarie) a due ore dal fatto e prima di ogni notizia gionalistica evoca una qualche,seppur minima,organizzazione; l'incapacità del Naselli di indicare persino le modalità di reperimento sulla guida telefonica del numero del centro di Via Monti rinvia ad una "imbeccata"ricevuta da altri;la stessa personalità del Naselli (caratterizzata seconda la perizia dalla "mancanza di un pensiero produttivo e creativo e dalla conseguente accettazione passiva di una visione delle cose non prodotte in modo autonomo ma fornita da altri") mai si consilia con l'ideazione e l'esecuzione individuale degli attentati.

Più delicato il secondo punto e cioè i mezzi impiegati per cagionare gli incandi siano qualificati come ordigni o materie esplodenti o come involucri esplosivi o incendiarie.

Soccorrono al riguardo le perizie in atti e, in particolare,per quanto attiene l'attenatato di via Monti qualla affiadata dal G.I. a iperiti Mariotti e Spigo. Da essa risulta univocamente l'impiego di materiali incendiari e non esplosivi con conseguente esplusione dei reati sub B) ed F). Resta il problema che le sostenze incendiarie impiegate debbano o meno considerarsi involucri incendiari e pertanto armi da guerra ai sensi dell'art.1 L.18/4/1975 n.110. La risposta deve essere negativa:in modo evidente per l'attentato di Via Spalato (dove il combustibile liquido verosimilmente impiegato fu assai modesto è scarso senza alcun accorgimento tecnico su carta e legno per facilitare l'inizio della combustione); in modo altrettanto univoco per l'attentato di via Monti. Qui -secondo le consivincenti argomentazioni della perizia Spigo-Mariotti che esclude di Termite - l'incidente venne provocato usando alcool sparso su una scrivania come innesco preliminare e benzina (in un recipiente posto sotto od accanto alla scrivania)come veicolo incendiario principale. L'accorgimentoxx tecnico descritto aumentò verosimilmente la potenzialità offensiva della sostanza combustibile ma non per quesso si versa in ipotesi di involucro incendiario. Involucro incendiario non è infatti sinonimo di recipiente contenente sostanza combustibile ma eterne che designa un ordigno ancorchè

rudimentale qualitativamente destinto dalla sostanza combustibile in esso contenuta,non sol perchè dotato di maggiore potenzialità offensiva ma soprattutto perchè predisposto in maniera univoca ed esclusiva a scopi offensivi e pertanto dotato di una intrinseca pericolosità,tale da giustificare la punibilità della sua detenzione indipendentemente dall'uso. Che tale sia il significato normativo della espressione in esame non pare dubbio sul piano letterale (involucro incendiario e l'essicalmente ben diversa da recipiente contenete sostanza comubustibile),sul piano sistematico (significativo è l'accostamento nel testo normativo del termine involucro al termine bottiglia incediaria che evoca in modo evidente le ormai storiche bottiglie molotov),e ancor più sul piano logico,considerate le conseguenze abberranti cui condurrebbe una interpretazione più larga. Ne viene nel caso di specie l'insussistenza dei reati sub C) e G)".

Per quanto riguarda il terzo problema -la completezza dei capi di imputazione contestati al Naselli- il G.I. osserva che con il menzionato mandato di cattura n.557/79 del 29/12/79 sono state formalmente contestate al Naselli i reati di cui ai capi D1) e D2) dell'epigrafe, già ampiamente contestate al Naselli in fatto in sede di interrogatorio.

Per i reati sub D) ed H) non risulta presentata querela onde deve dichiararsi la improcedibilità dell'azione penale alm riguardo.

Nessuna prova di responsabilità (salvo una generica identità di votus operandi,peraltro assolutamente comune)è emersa a carico del Naselli in ordine all'attentato in danno del dodicesimo distaccamento dell'ufficio anagrafe: di conseguenza il Naselli va assolto dai reati di cui ai capi L),M),N) ed O) per non aver commesso i fatti.

P. Q. M.

Il Giudice Istruttore;
Dichiarata chiusa la formale istruttoria;
Lette le richieste del P.M.totalmente cnformi;
Visto l'art.378 C.P.P. e disponendo con sentenza:

DICHIARA

di non doversi procedere nei confronti di Naselli Nicola in ordine ai reati di cui ai capi B),C),F) e G) perchè il fatto non sussiste;
in ordine ai reati sub D) ed H) per essere gli stesse improcedibili per mancanza di querela;
in ordine ai reati sub L),M),N) ed O) per non aver commesso il fatto;
Visto l'art.374 C.P.P. e disponendo con ordinanza:

ORDINA

il rinvio a giudizio di Naselli Nicola,avanti il Tribunale di Torino competente per materia e territorio,affinchè risponda dei reati di cui ai capi A),D1),D2),E),I);
Visto l'art.74 C.P.P.

DECRETA

di non doversi promuove l'azione penale nei confronti di MICALETTO Giovanni, JENTILE Pasquale,GIUSTETTO Alberto e Lucerino Francesco in ordine ai reati loro contestati con comunicazione giudiziaria.

TRIBUNALE
CIVILE E PENALE
DI TORINO

Ufficio Istruzione Penale
Via Torquato Tasso 1

N. 4275/79/P
*del Registro Generale*
*della Procura della Repubblica*
P.M. DR. PEPINO

N. 691/79
*del Registro Generale*
*dell'Ufficio d'Istruzione*

# ~~Ordinanza di rinvio a giudizio~~
# Sentenza di non doversi procedere

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecento 80 il giorno 7

del mese di Marzo

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Torino

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

~~ORDINANZA~~
SENTENZA

nel procedimento penale e Decreto 74/79.

CONTRO

NASELLI Nicola, nato a Torino 1/1/56 ivi residente Via Artom 81/14 difeso avv. Ennio Galasso.
Indiziato
A) reato di cui agli artt.110,112 n.1,630 C.P.;
B) reato di cui agli artt.110,628 c.1 e 1 n.1 C.P.;
C) reato di cui agli artt.110,61 n.2 C.P.;10,12 e 14 L.14/10/1974 n.497;
D) reato di cui agli artt.110,112 n.1 C.P.;13 L.14/10/74 n.497;
E) reato di cui agli artt.110,112 n.1, 423,425 n.2 C.P.;
F) reato di cui agli artt.110,112 n.1,582,583 n.1,585 C.P.;
Fatti commessi in Torino il 13/2/1979

IGNOTI

~~XXXXXXXXXXX~~

All'esito della formale istruttoria il Giudice Istruttore osserva:

Al Naselli Nicola, imputato in altro procedimento penale (304/79 Ufficio Istruzione), venne data comunicazione giudiziaria, quale indiziato dei reati sopra elencati, poichè la perizia tecnica disposta per accertare i mezzi con i quali era stato appiccato l'incendio dei locali dell'impresa Navone aveva rilevato una affinità tecnica tra l'incendio dello studio Navone e l'incendio del centro ~~XXXXXX~~ psichiatrico comunale di Via Monti 43/A. (di cui è parte il Naselli ora imputato).
Come risulta, peraltro, da una successiva perizia tecnica esplosivistica, disposta nel procedimento 304/79 e allegata agli atti del presente procedimento in copia, tale affinità sembra doversi escludere. In tal senso si è espresso anche il P.M. nella sua requisitoria del 21/12/79:

1607 - Stamperia dei Tribunali Baudano Torino

requisitoria che il Giudice Istruttore richiama integralmente sul punto.

Il Naselli è stato inoltre sottoposto a ricognizione di persona da parte del testimone che aveva dichiarato di essere in grado di poter riconoscere uno degli attentatori; tale atto ha dato esito completamente negativo.

Pertanto nei confronti del Naselli deve essere disposta l'archiviazione.

Deve pronunciarsi (CONTESTUALMENTE) sentenza di non doversi procedere, per essere rimasti ignoti gli autori dei reati indicati in epigrafe.

P. Q. M.

Il Giudice Istruttore;

Dichiarata chiusa la formale istruttoria;

Lette le richieste del P.M. integralmente conformi;

Visto l'art.74 C.P.P.

DECRETA

non doversi promuovere l'azione penale nei confronti di Naselli Nicola in ordine ai reati di cui alla comunicazione giudiziaria;

Visto l'art.378 C.P.P.

DICHIARA

non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

Torino 7 marzo 1980

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

DR?MAURIZIO LAUDI

Ric. 7-3-80

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Torino, li 7 MAR. 1980

IL CANCELLIERE

Torino,

# PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO

## Il P. M.

Visto poichè gli autori del reato di cui gli artt. 613 624-625 C. P.

---

sono rimasti ignoti.

Visti gli artt. 378-395 C. P. P.

## C H I E D E

si dichiari non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

*Torino, li* 2/4/76

Il Sost. Procuratore della Repubblica

# TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## Il Giudice Istruttore

presso il Tribunale C. P. di Torino.

(del proc.to 369/76 G.I. Torino)

Letti gli atti e la requisitoria del P. M.; Ritenuto che gli atti assunti forniscono la prova oggettiva dei fatti denunciati, ma che difettano (allo stato) indizi sugli autori nè si hanno tracce per proseguire ulteriormente le indagini: Visti gli artt. 378-384 C. P. P.

## D I C H I A R A

non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

*Torino, li* 3 APRILE 1975

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Il Giudice Istruttore
(Dott. Gian Carlo Caselli)

**Reg. Gen. N.** 1212/80 **Sentenza N.** 213/c

*Camp. N.* ..... *del* 12.3.1980

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

# Il Tribunale Civile e Penale di Torino

**Sezione** III

Composto dagli illustrissimi Signori Dottori

Iannibelli Ugo ..... Presidente

Carpinteri Viola Franca ..... Giudice

Tomaselli Ennio ..... Giudice

**ha pronunciato la seguente**

## SENTENZA

**nella causa penale contro**

1)Micaletto Rocco n. Taviano il 12.8.1946,ristretto presso la casa circondariale di Novara per questa ed altra causa;presente

2)Peci Patrizio n.Ripatronzone il 29.7.1953,ristretto presso la casa circondariale di Cuneo per questa ed altra causa;presente

i m p u t a t i

Micaletto:del reato di cui agli artt.81 cpv.697,699 c.p.;10,12 e 14 L.14.10.1974 n.497;1 DL 15.12.1979, convertito nella legge 6.2.1980 n.15 perchè,con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,dapprima deteneva senza licenza dell'Autorità,e,quindi, portava fuori della sua abitazione,illegalmente,una pistola mod.81,Beretta cal.7,65,matricola D36761W,con n.2 caricatori e n.23 cartucce dello stesso calibro. Accertato in Torino,il 19.2.1980.Con l'aggravante di aver commesso tali reati per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Peci: del reato di cui agli artt. 81 cpv.697,699 c.p. 10 e 12 L.14.10.1974 n.497,1 DL. 15.12.1979 convertito nella legge 6.2.1980 n.15 perchè,con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,dapprima deteneva,senza denuncia,e,quindi,portava fuori della sua abitazione,illegalmente,una pistola Beretta,mod.92/S, cal.9 Parabellum e relative munizioni,nonchè n.25 cartucce "FN",cal. 7,65;con l'aggravante di aver commesso tali reati per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.Accertato in Torino il 19.12.1980.

Deposito in Cancelleria

oggi .....

*Il Cancelliere*

.....

*Fatta scheda*

.....

Il .....

rilasciati N. ..... estratti

per .....

9 - Tipo offset Baudano - Torino S

Micaletto inoltre:del reato di cui agli artt. 81 cpv.,651 c.p. perchè,con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,richiesto da PP.UU. nell'esercizio delle loro funzioni(e cioè dai CC. dapprima,dal P.M. in seguito),rifiutava di dare indicazioni sulla propria identità e sulle proprie qualità personali.In Torino,il 19.2 ed il 25.2.1980 6.6.6.-.-.-.-.-.

In esito al pubblico dibattimento,svoltosi,dopo la nomina del difensore d'ufficio,in assenza degli imputati,che hanno chiesto di allontanarsi dall'aula;data lettura degli atti; sentito il perito Nebbia Luigi;sentite le conclusioni del Pubblico Ministero e del difensore d'ufficio,il Tribunale, a definizione del giudizio direttissimo,osserva:

Il 19.2.1980,alle ore 18,i Carabinieri del Nucleo Operativo di Torino riconoscevano,tra la folla di p.zza Vittorio,Peci Patrizio,noto ai militari quale presunto brigatista,appartenente all'associazione delle Brigate Rosse e colpito da vari ordini di cattura.All'atto dell'arresto,il suddetto Peci veniva trovato in possesso,fra l'altro,di una pistola Beretta mod.92/S,cal.9 con cartuccia in canna e serbatoio pieno,nonchè di un caricatore con 25 cartucce calibro 9 Parabellum. Qualche ora dopo,nella stessa piazza Vittorio,i Carabinieri notavano aggirarsi tra la folla Micaletto Rocco,anch'egli noto come presunto brigatista e colpito da diversi ordini di cattura.All'atto dell'arresto il Micaletto veniva trovato in possesso di una pistola Beretta mod.81 cal. 7,65,matr.036761W con cartuccia in canna,nonchè di due caricatori e di 23 cartucce dello stesso calibro della pistola.Il Micaletto aveva documenti di identità falsificati,intestati a un sedicente Pellerano Piero,nato a Genova il 6.6.1943.Il medesimo rifiutava di declinare le vere generalità e veniva identificato le conoscenze personali dei verbalizzanti.

Sia al Peci che al Micaletto veniva contestati con ordine di cattura i delitti di detenzione e porto abusivo di pistola e munizioni.Interrogati dal Pubblico Ministero,nominavano come difensore di fiducia l'a v.Arnaldi Edoardo del Foro di Genova e si avvalevano della facoltà di non rispondere.Il Micaletto, inoltre,rifiutava di rispondere anche sulle generalità.

All'odierno dibattimento,svoltosi con rito direttissimo,gli imputati,dopo aver ottenuto un colloquio col difensore di fiducia,che aveva chiesto breve termine a difesa,hanno revocato la nomina dell'avv.Arnaldi,aggiungendo che il difensore d'ufficio dovrà rispondere del suo operato avanti alla giustizia del popolo.A dette affermazioni,fatte dal Peci,si è associato il Micaletto,che non ha negato avanti al Tribunale la sua vera identità.Il Tribunale ha provveduto ai sensi dell'art.130 c.p.p.,convocando,per la difesa l'assunzione della difesa d'ufficio,l'avv.G.B.Gabri,Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Torino.

Non appena è comparso l'avv.Gabri per assumere la difesa di ufficio,gli imputati hanno chiesto di allontanarsi dall'aula. Dopo la concessione di breve termine a difesa(30 minuti) per consentire all'avv.Gabri la lettura degli atti,è stato sentito il perito balistico Nebbia Luigi,al quale sono state rammostrate le armi e le munizioni in sequestro.Data lettura del rapporto e degli atti consentiti,il Pubblico Ministero e il difensore hanno concluso come in atti.

Tutto ciò premesso,osserva il Collegio che nessun dubbio può sussistere sulla colpevolezza degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti.Il Peci è stato trovato in

possesso di una pistola Beretta cal.9,mod.91/S,contraddistinta col numero di matricola 295267,completa di caricatore con 15 cartucce,nonchè di due ~~caricatori~~ con 25 cartucce dello stesso calibro.Detta pistola,attualmente in dotazione alle forze di polizia,è arma da guerra,completa in ogni sua parte e perfettamente funzionante.Anche le cartucce sono munizioni da guerra, allestite nell'anno 1975(vds.dichiarazioni del perito Nebbia). Di Pecci va,pertanto,dichiarato colpevole del delitto continuato di cui agli artt.81 cpv.,10 e 12 L.14.10.1974 n.497 per aver prima detenuto nella sua abitazione e poi portato in luogo pubblico l'arma e le munizioni da guerra di cui al verbale di sequestro.
Il Micaletto è stato trovato in possesso di una pistola cal.7,65 matricola n.D36761W,arma comune da sparo,nonchè di 23 cartucce dello stesso calibro.Egli,pertanto,deve rispondere del delitto continuato di detenzione e porto di arma comune da sparo, ai sensi degli artt. 81 c.p.,10,12,14 L.14.10.1974 n.497,trattandosi di pistola detenuta senza denuncia all'Autorità di P.S. e portata in luogo pubblico senza licenza,nonchè della contravvenzione di cui all'art.697 c.p.,relativamente alle munizioni per arma comune da sparo.
Il Micaletto deve rispondere,inoltre,della contravvenzione di cui all'art.651 c.p. per aver rifiutato di dichiarare le proprie generalità ai Carabinieri e al Pubblico Ministero.
In ordine ai reati relativi alle armi e alle munizioni è stata contestata agli imputati l'aggravante di cui all'art.1 DL. 15.12.1979,convertito nella legge 2.6.1980 n.15,per aver commesso tali reati per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.Tale aggravante è stata giustamente contestata agli imputati,la cui appartenenza all'associazione "Brigate Rosse" si può tranquillamente ~~p~~desumere dalle loro stesse affermazioni,essendosi essi dichiarati "Prigionieri politici",appartenenti alle Brigate Rosse.Il ritrovamento a loro mani di 13 volantini delle Brigate Rosse,rivendicanti l'uccisione del prof.Vittorio Bachelet,conferma i contatti fra gli stessi e l'organizzazione Brigate Rosse.La stessa condotta processuale(revoca del difensore di fiducia,rifiuto della difesa d'ufficio) risponde al rituale,più volte collaudato dai brigatisti.Il Micaletto,inoltre,è stato condannato in data 23.6.1978 dalla Corte d'Assise di Torino(sentenza non ancora definitiva) alla pena di anni cinque di reclusione per partecipazione all'associazione Brigate Rosse.A carico di entrambi pendono,inoltre,numerosi procedimenti per atti di terrorismo, rivendicati dalla suddetta organizzazione.Poichè gli stessi imputati hanno dichiarato ai Carabinieri di appartenere alle Brigate Rosse,e cioè ad un'organizzazione che,già da diversi anni,opera per colpire i centri vitali dello Stato,rivendicando numerose aggressioni armate e molteplici attacchi eversivi, intesi quali "momenti" di un programma mirante alla generalizzazione della lotta armata,devono ravvisare nella condotta di Peci e di Micaletto,e precisamente nel fatto di girare armati,le finalità di terrorismo o di eversione di cui al DL. 15.12.1979.D' di tutta evidenza che per la sussistenza dell'aggravante non è richiesto che le armi siano portate in vista di un determinato attentato terroristico,essendo sufficiente che la condotta delittuosa si ispiri ai principii ideologici dell'organizzazione Brigate Rosse.L'assenza di giustificazioni da parte degli imputati,la clandestinità della loro vita,lo stato di latitanza,il fatto di dichiararsi "prigionie-

ri politici", sono tutti elementi che fanno ritenere un collegamento finalistico tra la detenzione e il porto delle pistole e delle munizioni e i principii di eversione dell'ordine democratico e della "lotta armata", più volte proclamati dalle Brigate Rosse con la rivendicazione di atti di terrorismo.
Consegue da quanto esposto che deve essere ritenuta la sussistenza dell'aggravante contestata.
Per quanto concerne l'attenuante speciale di cui all'art.5 della Legge 2.10.1967 n.895, osserva il Collegio che la stessa è incompatibile con la gravità presunta dal legislatore nel caso di delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. A parte tale ovvia considerazione, devesi considerare che le armi sequestrate agli imputati sono estremamente pericolose e perfettamente efficienti (la Beretta cal.9 sequestrata al Pecci è attualmente in dotazione alle forze di polizia). Dette pistole avevano la cartuccia in canna ed il caricatore completo di munizioni. Entrambi gli imputati avevano poi un caricatore di ricambio con cartucce dello stesso calibro. Il tipo d'arma e la quantità di munizioni non consentono di ravvisare nella fattispecie l'attenuante speciale di cui all'art.5 della legge sopra citata.
Il difensore ha chiesto per entrambi gli imputati la concessione delle attenuanti generiche, in considerazione dello stato di incensuratezza. Osserva il Collegio che a carico degli imputati, formalmente incensurati, pendono diversi procedimenti per gravissimi fatti delittuosi: nei confronti di entrambi è stato emesso, in data 12.12.1978, dalla Procura della Repubblica di Roma mandato di cattura per il sequestro e l'uccisione dell'on.Moro, il Pecci è detenuto anche per ordine di cattura della Procura della Repubblica di Torino, emesso il 17.1.1980, per i reati di cui agli artt. 302-270-285-422 c.p., il Micaletto è stato condannato dalla Corte d'Assise di Torino in data 23.6.1978 a cinque anni di reclusione per partecipazione a banda armata. Sia il Pecci che il Micaletto, al momento dell'arresto, erano latitanti da diversi anni. Sia pure con le dovute cautele, non essendo ancora intervenute sentenze definitive di condanna, non si può non formulare, tenuto conto delle pendenze a loro carico, un giudizio di estrema pericolosità sociale degli imputati. Tale giudizio appare ancora più fondato, ove si consideri che gli imputati, latitanti da parecchio tempo (il Micaletto dal 1974) erano muniti di diversi documenti di identità falsificati. Il tipo di vita condotto dagli imputati e la pendenza, a loro carico, di diversi procedimenti giudiziari sconsiglia la concessione delle attenuanti generiche. Passando alla determinazione delle pene, osserva il Collegio che la detenzione e il porto illegale d'arma riguarda una sola pistola e che, pertanto, alla luce dei criteri di cui agli artt.132-133 c.p., appare congrua una pena che non si discosti sensibilmente dai minimi edittali.
Il Pecci, ritenuto colpevole di un unico delitto continuato di detenzione e porto illegale d'arma e di munizioni da guerra, va condannato alla pena complessiva di anni tre e mesi quattro di reclusione e lire 340.000 di multa (pena base anni due di reclusione e lire 200.000 di multa +art.1 D.L. 15.12.1979 = anni tre di reclusione e lire 300.000 di multa + art.81 c.p.)
Il Micaletto, dichiarato colpevole del delitto continuato di detenzione e porto illegale arma comune da sparo, va condannato per tale reato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e lire 250.000 di multa (pena base anni uno e mesi sei

di reclusione e lire 150.000 di multa + art.1 DL.15.12.1979 = anni due e mesi tre di reclusione e lire 225.000 di multa + art.81 c.p.).
In ordine al reato contravvenzionale,relativo alle munizioni per arma comune da sparo(reato che non può essere unificato sotto il vincolo della continuazione col delitto),stimasi pena congrua quella di mesi tre di arresto(pena base mesi due di arresto+ art.1 DL.15.12.1979).Relativamente alla contravvenzione di cui all'art.651 c.p.,il Micaletto va condannato alla pena di mesi uno di arresto(pena base giorni venti + art.81 c.p.).Complessivamente il Micalet o va condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e lire 250.000 di multa,mesi quattro di arresto.
Entrambi gli imputati vanno,poi,condannati,in solido,al pagamento delle spese processuali e della tassa di sentenza.
Il Peci deve essere dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque,ai sensi degli artt.28 e 29 c.p.Le armi e le munizioni,sequestrate agli imputati, vanno confiscate a norma dell'art.240 c.p.

P.Q.M.

Visti gli artt. 483-488 c.p.p.
dichiara Micaletto Rocco colpevole del delitto continuato di detenzione e porto di pistola Beretta cal.7,65 a lui ascritto,nonchè di tut e le altre contravvenzioni ascrittegli;
Peci Patrizio colpevole del reato a lui ascritto e

condanna

il Micaletto alla complessiva pena di anni due e mesi sei di reclusione,lire 250.000 di multa,mesi quattro di arresto;
il Peci alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione e lire 340.000 di multa;entrambi in solido al pagamento delle spese processuali e tassa di sentenza.
Ordina la confisca delle armi e delle munizioni in sequestro.
Interdice il Peci dai pubblici uffici per anni cinque.
Torino 12.5.1980

Il Giudice est. Il Presidente

TRIBUNALE
CIVILE E PENALE
DI TORINO

Ufficio Istruzione Penale
Via Torquato Tasso 1

N. 1653/79
*del Registro Generale*
*della Procura della Repubblica*
Dott.Pepino

N. 335/79
*del Registro Generale*
*dell'Ufficio d'Istruzione*
Dott.CARASSI

**Ordinanza di rinvio a giudizio**
~~**Sentenza di non doversi procedere**~~

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecento 79 il giorno 13

del mese di Marzo

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Torino

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

ORDINANZA
~~SENTENZA~~

nel procedimento penale

CONTRO

1) ACELLA VINCENZO, n. a Torino il 25/9/51 attualmente detenuto nella Casa Circondariale di PALMI.

2) FIORE RAFFAELE, n. a Bari il 7.2.54 - attualmente detenuto a Pianosa.

ambedue difesi dall'avv.Sergio Spazzali di Milano.

IMPUTATI

A)- del reato di cui agli artt.110,582,585 C.P., perchè, in concorso tra di loro e con altra persona non identificata, ~~esplodevano un colpo di pistola cal.7,65~~ in direzione della coscia destra di FARINA Giuliano e gli cagionavano in tal modo lesioni personali con conseguente malattia di durata contenuta in giorni 40, senza postumi e senza pericolo di vita; con l'aggravante di ~~aver commesso il fatto con arma~~.
In Torino, ad ore 7,20 circa del 18.3.1979.

B)- del reato di cui agli artt.110,628,1° e 3° c. C.P., perchè, ~~in concorso con~~ tra di loro e con altra persona non identificata, mediante violenza e minaccia nei confronti di FARINA Giuliano, che tenevano a bada con una pistola spianata ed incatenavano ai polsi con una cate

1135/80

metallica chiusa da un lucchetto, si impossessavano di documenti di identità e di una borsa contenente generi alimentari, chiavi e documenti, sottraendoli, a fine di profitto, al FARINA che li deteneva rispettivamente nella tasca interna della giacca e in mano; con le aggravanti di aver commesso il fatto con armi; in più persone riunite e di aver posto il FARINA in stato di incapacità di agire;
In Torino, ad ore 7,20 circa del 14.3.1979.=

C)- del reato di cui agli artt.110,81 cpv.61 n.2 C.P. 10,12 e 14 L.14.10.1974 n.497 perchè, in concorso tra di loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico una pistola cal.7,65; con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire i reati sub A e B e (limitatamente al porto) di aver commesso il fatto in più persone; in Torino, il 14.3.79.=

FATTO E DIRITTO

Il 14 marzo 1979, alle ore 7,30 circa, tre individui aggredirono FARINA Giuliano (dipendente Fiat con mansioni di capo-officina) sulla porta dell'ascensore di casa, in Torino - via Tripoli n.44.=

Dopo averlo immobilizzato - legandogli i polsi con una catenella chiusa da un lucchetto - gli aggressori spararono contro il FARINA (standogli alle spalle) un colpo di pistola che lo ferì alle gambe.

I tre individui si impadronirono inoltre del portafogli e di una borsa che il Farina aveva con sè al momento dell'aggressione.

Al fatto non fu presente nessun testimone.

Il delitto fu successivamente rivendicato dall'organizzazione terroristica "Brigate rosse": due telefonate del 16 marzo 1979 (effettuate intorno alle ore 21,30) fornirono ai redattori del quotidiano "Gazzetta del Popolo" e dell'agenzia "ANSA" le indicazioni necessarie per rinvenire due ciclostilati (ff.37 e 61) contenenti la "motivazione" dell'attentato.

Vi si leggono, fra gli altri, concetti come "i capi buoni non esistono - in realtà il capo più democratico è il controrivoluzionario perchè vuol dire che riesce a svolgere bene il suo lavoro di esecutore della ristrutturazione in fabbrica e di mediatore dello scontro fra classe operaia e padroni";- concetti che chiaramente illustrano la "strategia di fabbrica" dei brigatisti.

Il 17 marzo 1979, alle ore 18.30, la Questura di Torino

questrate armi e munizioni, unitamente a vari documenti di carattere eversivo o comunque ricollegabili ad attività eversive.

In particolare, l'Acella (cfr. 18 e 20) risultò in possesso di un ciclostilato delle Br rivendicante l'attentato contro il Farina, mentre il Fiore (dentro una borsa che aveva fra le gambe al momento del suo arresto: cfr.f.22) portava con sè alcuni fogli certamente del Farina ed anzi manoscritti dal medesimo.

Contro ACELLA e FIORE il P.M. spiccò ordine di cattura per i reati scritti in epigrafe. In sede di interrogatorio l'ACELLA si dichiarò "prigioniero politico appartenente alla organizzazione comunista combattente Brigate rosse". Per parte sua, il FIORE si limitò ad allegare la sua qualità di "prigioniero politico". L'uno e l'altro si avvalsero della facoltà di non rispondere alle domande del magistrato.

Nel corso di vari esami testimoniali (cfr.ff. 9-35-72) il FARINA affermò che egli non era in grado di riconoscere i suoi aggressori - nè dalle fattezze fisiche nè dalla voce. Quanto ai fogli trovati nella borsa del Fiore, egli li aveva compilati in fabbrica pochi giorni prima dell'aggressione subita; poi li aveva messi nella tasca di una giacca di qui li aveva trasferiti nella borsa rapinatagli in occasione dell'attentato: ma di quest'ultima circostanza non era certo, perchè i fogli manoscritti invece che nella borsa poteva anche darsi che fossero finiti altrove.

Nel corso dell'istruttoria vennero disposte varie perizie:

- risultò che il Farina era stato ferito da un unico colpo di arma da fuoco trapassante la coscia destra ed il polpaccio sinistro, senza attingere formazioni ossee o vascolari;- la malattia traumatica ed il periodo di incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni erano rimasti contenuti in 40 giorni; - non vi era stato pericolo di vita; - non sussistevano postumi.
- il FARINA era stato ferito con cartuccia calibro 7,65: gli elementi a disposizione dei periti non erano sufficienti per poter affermare con sicurezza se il proiettile recuperato

dopo l'attentato contro il Farina era stato o non era stato espoloso da una pistola cal.7,65 sequestrata ad Acella;- per contro, i periti erano categorici nell'affermare che il bossolo recuperato in occasione del fatto (in danno del Farina) non era stato esploso dalla pistola sequestrata ad Acella.

- i tre volantini delle "B.r." rivendicanti il ferimento del Farina (i due segualati alla stampa con telefonata del 16 marzo, ore 21.30 e quello sequestrato al momento dell'arresto di ACELLA-FIORE il 17 marzo, ore 18.30) risultarono battuti con la stessa macchina per scrivere e ottenuti per ciclostilatura da un'unica matrice;- tutti gli elementi tecnici stavano ad indicare l'uso - per i tre volantini - dello stesso ciclostile; - i volantini del 16 marzo erano stati duplicati sullo stesso tipo e partita di carta, mentre per il volantino di ACELLA-FIORE era stato impiegato un tipo di carta diverso.

Il P.M. concludeva esponendo che elementi probatori a carico degli imputati dovevano ritenersi "il possesso, a soli tre giorni dal ferimento del FARINA, di documenti da lui provenienti, verosimilmente contenuti nella borsa sottrattagli, e di copia del volantino delle Brigate rosse rivendicante il ferimento"". """Si tratta (secondo il P.M.) di elementi ampiamente sufficienti al rinvio a giudizio, tenuto conto anche del contesto in cui tale possesso è stato accertato: contesto che dimostra inequivocabilmente la appartenenza di FIORE e ACELLA (il quale del resto lo dichiara espressamente in sede di interrogatorio) alle Brigate rosse e cioè alla organizzazione che rivendicò l'attentato. Tale circostanza dà un significato univoco al possesso di materiali ricollegabili al FARINA e fornisce prova adeguata della partecipazione del FIORE e dell'ACELLA all'attentato. Nè rileva, ai fini della responsabilità, la mancata precisa individuazione delle modalità in cui la partecipazione si estrinsecò (esecuzione materiale, preparazione, istigazione etc.). Tali condotte, infatti, sono tutte egualmente legate da nesso causale con l'evento per cui, dimostrato - con il possesso dei documenti anzidetti - che

FIORE e ACELLA ebbero parte nell'attentato, il momento dell'iter criminoso in cui si collocarono il loro intervento e la loro azione diviene irrilevante ai fini della sussistenza della responsabilità"".

Il G.I. condivide "in toto" le considerazioni del P.M. e pertanto le fa integralmente proprie.

Si impone quindi il rinvio a giudizio dei due imputati per tutti i reati ad essi in epigrafe ascritti.

Invero, risponde a regola di comune applicazione nel campo del diritto penale che quando il possesso della "refurtiva" risale a poco tempo ~~prima del~~ dopo il commesso reato ed il possessore non giustifica in alcun modo il suo possesso, bene è ritenuta la responsabilità del possessore per la diretta apprensione della "refurtiva". I due prevenuti possedevano (a soli tre giorni di distanza dalla rapina del portafogli e della borsa del Farina) documenti manoscritti di pugno del rapinato. Anche ammesso (ed è l'ipotesi meno probabile) che questi documenti non fossero nella borsa, il loro possesso da parte di Acella e Fiore univocamente prova che i due si erano - in ogni caso - "interessati" al Farina nel momento stesso in cui egli subiva un attentato terroristico ad opera delle "B.r.": il che significa (senza possibilità di dubbio) che Acella e Fiore ebbero parte nell'attentato, tant'è che essi possedevano anche un ciclostilato di rivendicazione dell'attentato;- e ciò a meno di 24 ore dalla consegna agli organi d'informazione del ciclostilato di rivendicazione "ufficiale" (identico a quello di Acella e Fiore) e senza che nel frattempo fosse ancora intervenuta nessun'altra forma di diffusione del ciclostilato stesso. Si aggiunga che l'Acella ha formalmente confessato la sua militanza nelle "B.r." e che il Fiore ha affermato di considerarsi un "prigioniero politico". Si rifletta infine (semplicemente

leggendo i relativi verbali) sulla rilevanza - quantitativa e "qualitativa" - del materiale sequestrato ai due imputati e conseguentemente sulla rilevanza delle loro figure. Non può che discenderne una sicura affermazione di responsabilità in ordine ai reati per cui è processo.

*
***
*

Con memoria depositata il 6.2.1980 la difesa ha formulato vari rilievi in merito alle risultanze istruttorie. Ai punti A - B - C- D- E et F si ritiene di aver dato esauriente risposta con le considerazioni sopra svolte.

Osserva inoltre la difesa che "la contestazione del possesso dei documenti sui quali solo si basa la requisitori del P.M., non è stata effettuata all'atto dello interrogatorio degli imputati e che nell'ordine di cattura si parla genericamente di "documenti" senza indicare quali.
Ovvio che la contestazione degli elementi di prova è obbligatoria, a prescindere dal fatto che lo imputato intenda o meno rispondere (art.367 C.P.P.)."""

Nella motivazione dell'ordine di cattura n.72/79 si legge invece (f.38 verso) ""che sussistono a carico degli imputati sufficienti elementi di responsabilità consistenti nel rinvenimento in loro possesso all'atto dell'arresto avvenuto il 17.3.79 (e cioè a soli 3 giorni dal ferimento e rapina del Farina) di documenti provenienti dal FARINA, verosimilmente contenuti nella borsa sottrattagli, e di copia del volantino delle "Brigate rosse" rivendicante il ferimento."""".=

L'interrogatorio (ff.43 e 44) menziona aspressamente l'ordine di cattura n.72/79. Va da sè, a questo punto, che

non può ritenersi violazione alcuna del disposto degli artt.367 e 376 C.P.P. per la considerazione che l'imputato si è avvalso della facoltà di non rispondere.

P.Q.M.

- dichiarata chiusa la formale istruttoria;
- lette le richieste del P.M., conformi;
- Visto l'art.374 C.P.P.
- Ordina che ACELLA VINCENZO e FIORE RAFFAELE siano rinviati al giudizio del Tribunale di Torino, competente per materia e per territorio, perchè rispondano di tutti i reati ad essi in epigrafe ascritti, fermo restando il loro stato di detenzione.

Torino, 13-3-80 GIAN CARLO CASELLI
GIUDICE ISTRUTTORE

Il Cancelliere

Oggi 13-3-1980
MARIO CABASSI
CONSIGLIERE ISTRUTTORE

Depositata in Cancelleria del Tribunale
il 14-3-80